COLLEZIONE

DI CARTE PUBBLICHE, PROCLAMI, EDITTI, RAGIONAMENTI, ED ALTRE PRODUZIONI TENDENTI A CONSOLIDARE LA RIGENERATA REPUBBLICA ROMANA.

TOM. II.

ROMA MDCCXCVIII.

AN. I. DELLA REPUBBLICA ROMANA.

PER IL CITTADINO LUIGI PEREGO SALVIONI.

COLLEZIONE
DI CARTE PUBBLICHE, PROCLAMI, EDITTI, RAGIONAMENTI,
ED ALTRE PRODUZIONI TENDENTI A CONSOLIDARE LA RIPRISTINATA
REPUBBLICA ROMANA

N.° 261.

LEGGE

Sopra i Commissarj di Guerra

In esecuzione dell' Articolo 369. della Costituzione della Repubblica Romana il Generale Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio Romano decreta la seguente Legge.

TITOLO I.

Organizzazione

SEZIONE I.

Istituzione dei Commissarj di Guerra.

ARTICOLO I.

VI saranno Commissarj di Guerra addetti al servizio delle Truppe.

Art. 2. Questi Commissarj saranno di due specie. Gli uni Ordinatori, e gli altri Ordinarj.

Art. 3. I Commissarj Ordinarj saranno divisi in due Classi.

Art. 4. Vi saranno undici Commissarj di Guerra, trè de' quali Ordinatori, ed otto Ordinarj.

Fra gli otto Ordinarj ve ne saranno quattro di prima Classe, e quattro di seconda.

In caso di Guerra il numero de' Commissarj Ordinatori, ed Ordinarj potrà essere accresciuto in virtù d'una legge.

Art. 5. In caso di Guerra vi sarà in ciscuna Armata un Commissario Ordinatore in Capo.

SEZIONE II.

Modo d' Admissione, di Nomina, e di Recezione.

Art. 6. Ogni Cittadino, che si crederà atto ad adempire le funzioni di Commissario di Guerra, dovrà prima provare l'età

d' anni 25. compiti, ed il suo Civismo, la sua capacità, e che abbia fatto regolarmente il suo servizio o nella Guardia Nazionale, o nella Armata, tanto nelle Truppe, che nell' Amministrazione Militare. Dapoi sarà tenuto presentarsi nel Capo luogo della Divisione Militare di sua Residenza, e rimettere la sua memoria in dimanda d' un Posto di Commissario di Guerra al Prefetto Consolare dell' Amministrazione principale del luogo.

Questi ne informerà l' Ordinatore della Divisione, che intimerà a' trè Commissarj di Guerra di trovarsi al giorno, e all' ora indicata nel luogo della Seduta dell' Amministrazione principale, e conferiranno publicamente con l' Aspirante in presenza degli Amministratori Dipartimentali, ed in mancanza di questi in presenza della Municipalità del Luogo sù i rami principali dell' Amministrazione Militare, e sugli elementi della Aritmetica, e della Geometria prattica. Ivi, e sul momento faranno formare dall' Aspirante un Processo Verbale *in forma* su questa Conferenza. Questo Processo Verbale sarà fatto in doppio, sottoscritto in conseguenza dagli Esaminatori, e dall' Aspirante.

Art. 7. L' Ordinatore della Divisione sarà tenuto assistere a questa Conferenza, se si trova nel luogo, ed in questo caso non presteranno la loro presenza, che due altri Commissarj di Guerra. L' Amministrazione Dipartimentale, o la Municipalità per organo del Presidente potrà ancora fare all' Aspirante le Questioni relative al Commissario di Guerra, che giudicherà a proposito, e ne verrà fatta menzione nel Processo Verbale tenuto dall' Aspirante.

Art. 8. Queste Conferenze non potranno avere luogo, che ne' tre primi giorni del Vendemmiale, Piovoso, e Pratile.

Art. 9. I Processi Verbali d' esami saranno abbastanza sviluppati, e stesi per mettere in istato di pronunciare sul grado d' intelligenza, capacità degli Aspiranti.

Art. 10. Il Processo Verbale sarà indirizzato dall' Aspirante per appoggio della sua dimanda al Ministro della Guerra, perchè sia stabilito ciò, che converrà sull' ammissione, o non ammissione del Cittadino, che si presenterà.

Art. 11. Tutti i Commissarj di Guerra tanto Ordinatori, che Ordinarj si sceglieranno per il momento presente dal Generale Comandante le Truppe Francesi in Roma.

Art. 12. La nomina al posto di Commissario di Guerra apparterrà nell'avvenire al Ministro dalla Guerra solamente.

La scelta dei Commissarj di seconda Classe si farà per metà fra i Quartier Mastri, che avranno almeno tre anni di servizio in questa qualità; Quella dei Commissarj di prima Classe tra quelli di Seconda; Quella dei Commissarj Ordinatori tra quelli di prima Classe: e quella di Commissario Ordinatore in Capo nell' Armata tra gli Ordinatori.

Art. 13. Ogni Militare, che lascierà il suo Corpo per prendere un posto di Commissario di Guerra, non potrà conservare il suo Rango nel Corpo, nè pretendervi ad alcun avanzamento. Vi sarà rimpiazzato sul momento; Ma nondimeno sarà ammesso in seguito a far valere i suoi servizj Militari per ottenere la giubilazione, come Commissario di Guerra.

Art. 14. Prima d'esercitare alcuna Funzione, si presenteranno dai Commissarj di Guerra Ordinatori, ed Ordinarj all' Autorità Costituita, e Principale de' Luoghi gli ordini di servizio, che saranno ad essi stati spediti dal Ministro della Guerra. Ne faranno formar tante copie, quante sono le Amministrazioni di Dipartimento nella Divisione Militare, cui saranno addetti, e queste copie collazionate, e certificate saranno dai medesimi indirizzate a ciascuna di queste Amministrazioni, le quali invieranno sul momento un' estratto di detti ordini di servizio. a ciascuna delle Municipalità del loro contorno. Questi ordini di servizio così presentati all' Amministrazioni Dipartimentali, e Municipali del luogo, ove risiedono essi Commissarj di Guerra, dovranno esservi registrati subito, e sarà posta sul detto ordine la menzione del registramento.

Art. 15. I Commissarj Ordinatori impiegati all' Armata sul Territorio della Repubblica faranno registrare i loro ordini di servizio alla Municipalità del luogo del loro principale soggiorno, ed al Burò dello Stato Maggiore, che sarà tenuto di trasmetterne l' Estratto *all' Ordine*, subito dopo la comunicazione di detti ordini di servizio. Il Commissario Ordinatore in Capo dell' Armata avrà obbligo egualmente di far notificare all' ordine dello Stato Maggior Generale il nome, e le funzioni di ciascuno de' Commissarj di Guerra impiegati sotto di Lui.

Art. 16. Subito che un Commissario di Guerra nuovamente provveduto avrà fatto ai Corpi Amministrativi del Luogo

della Residenza assegnatagli la presentazione de' suoi ordini; di servizio. Il Comandante in Capo lo farà riconoscere dalle Truppe, che vi saranno in guarnigione, e le quali a tale effetto saranno riunite con le Bandiere, e Stendardi loro. Il Comandante farà battere il bando, e portar l'armi: Si situerà nel Centro col Commissario di Guerra nuovamente provveduto, e farà fare la lettura degli ordini di servizio: In seguito il Provveduto presterà questo Giuramento = Giuro odio alla Monarchia, ed alla Anarchia, fedeltà, ed attaccamento alla Republica, ed alla Costituzione, e di ubbidire alle Leggi, ed adempiere con assiduità, imparzialità, e disinteresse le Funzioni, che mi sono confidate = Cio fatto il Comandante Militare dirà ad alta voce = Cittadini noi riconosciamo il Cittadino N.N. per Commissario Ordinatore, o per Commissario di Guerra. Promettiamo da buoni Repubblicani, e bravi Militari di rispettare i Poteri, che gli sono delegati dalla Legge = Le Truppe in seguito sfileranno avanti il nuovo Commissario.

SEZIONE III.

Subordinazione.

Art. 17. L'Amministrazione Militare suprema appartenendo al Ministro della Guerra, i Commissarj di Guerra di qualunque grado dipenderanno da' suoi ordini, e saranno sotto la sua vigilanza.

Art. 18. Il Commissario Ordinatore in Capo all' Armata v'eserciterà superiormente a tutti gli altri Commissarj, o Agenti d'Amministrazione qualunque le funzioni Amministrative Militari, che sono confidate dalle Leggi agli Agenti d' Amministrazione.

Art. 19. I Commissarj di Guerra addetti all' Armata vi saranno solamente sotto gli ordini de' Commissarj Ordinatori di detta Armata, tanto fuori che dentro il Territorio della Republica. Obbediranno loro in tutto ciò, che concernerà il servizio, e renderanno esattamente conto della esecuzione degli Ordini, che avranno ricevuti, e di tutte l'operazioni d' Amministrazione, che l' urgenza, e le circostanze improvise li metteranno nel caso di fare da se stessi provisoriamente.

Art. 20. I Commissarj di Guerra di residenza nelle Divisioni staranno sotto gli ordini dei Commissarj Ordinatori di dette Divisioni, ai quali renderanno conto di tutti i dettaglj, de' quali saranno incaricati.

Art. 21. Nelle Piazze, ove non risiederà un Commissario Ordinatore, e dove i bisogni del servigio esiggeranno la presenza di più Commissarj di Guerra, il più anziano dei Commissarj del medesimo grado dirigger`a gli altri, che gli saranno necessariamente subordinati in tutto ciò, che concernerà il servigio. Trasmetterà ad essi tutti gli ordini, che riceverà direttamente dall' Ordinatore di divisione, ed egli solo renderà conto al detto Ordinatore su la loro esecuzione.

Art. 22. Niun Commissario di Guerra in Residenza potrà esser cangiato di luogo senza un ordine del Ministro della Guerra.

Art. 23. Saranno tenuti i Commissarj di Guerra a prestarsi prontamente ad ogni richiesta, che in iscritto sarà fatta loro sopra oggetti di loro dipendenza dall' Amministrazione Militare, o dagli Ufficiali Generali, e nell' assenza di questi dai Comandanti in Capo impiegati nel loro Territorio, salva la responsabilità di detti Ufficiali Generali, o Comandanti in Capo.

Art. 24. I Commissarj di Guerra sono in una indipendenza totale dai Capi Militari: non sono suscettibili d' alcuna pena pronunciata da questi Capi, ma saranno tradotti avanti il Tribunale Militare per causa di mal versazione, e tutt'altra preveduta dal Codice penale, e puniti per giudizio di questo Tribunale secondo il rigor delle Leggi. Potranno nondimeno esser puniti dell'arresto dall'Autorità del loro Ordinatore, o del Commissario, che n' eserciterà l' autorità nel caso di semplice negligenza, e per qualche mala condotta personale capace di compromettere il servizio.

SEZIONE IV.

Responsabilità.

Art. 25. I Commissarj di Guerra saranno responsabili di tutte le richieste fatte da loro parte contro la Giustizia, o contro le disposizioni della presente Legge.

Art. 26. Allorchè una somma sarà stata pagata indebitamente, o una Somministrazione fatta contro le disposizioni delle Leggi, o sopra Ordini irregolari del Commissario di Guerra, ne sarà fatta ritenuta sopra i di lui appuntamenti sino alla reintegrazione della somma perduta per la Repubblica, o sopra i Beni personali del Commissario di Guerra. In tutti gli altri casi, come quello di negligenza Personale nel Servizio, d' Incivismo, d' Imbrobità, sarà destituito senza pregiudizio di più forte pena, se al delitto convenisse.

Art. 27. E' proibito ad ogni Commissario di guerra d' abbandonare il suo Contorno senza averne prevenuto il Comandante in Capo delle Truppe.

SEZIONE V.

Trattamento.

Art. 28. Il Soldo annuale di Commissario di Guerra sarà regolato, come segue.

Al Commissario Ordinatore impiegato in Capo nell' Armata ——————————— 1600

Agli altri Commissaj Ordinatori presso l' Armata, e a quelli di Residenza nelle Divisioni Militari ——— ——— 1200

Ai Commissarj di Guerra di Prima Classe ——— ——— 800

Ai Commissarj di Guerra di Seconda Classe ——— 700

Art. 29. Sarà pagato in ogni Mese *in Presenza* come appuntamento in vece di Alloggiamento a ciascun Commissario di Guerra Ordinatore, o Ordinario, come segue.

Al Commissario Ordinatore ——————— 15

Ad ogni Commissario di Guerra Ordinario ——— 10

Art. 30. Il Commissario Ordinatore, e gli Ordinarj riceveranno senza veruna ritenuta sopra il soldo le Razioni di Pane, e Carne, come segue.

I Commissarj Ordinatori Razioni ——————— 3

I Commissarj Ordinarj Residenti nelle Divisioni Militari, ed ogn' altro Commissario di Guerra Razioni ——— 2

Art. 31. Il Commissario Ordinario, e gli Ordinarj riceveranno senza veruna ritenuta sopra il soldo le Razioni di Foraggi, come segue.

I Commissarj Ordinatori Razioni ——————— 3

I Commissarj Ordinarj Residenti nelle divisioni Militari, ed ogn' altro Commissario di Guerra Razioni ——— 2

Art. 32. Le spese di Burrò non potranno eccedere Scudi Sessanta al Mese per il Commissario Ordinatore, e quaranta per gli altri Commissarj di Guerra, senza pregiudizio tutta volta delle indennizzazioni convenevoli ad accordarsi nei casi straordinarj, e su Documenti giustificativi di Contabilità.

Art. 33. I Commissarj di Guerra impiegati nell' Armata avranno il Contrasegno per lettere di servizio in tutta l' estenzione del Territorio occupato dall' Armata, a cui saranno addetti, come ancora per la loro corrispondenza con il Ministro della Guerra.

N° 6.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Francese Cervoni Generale Comandante l'Armata Francese in Roma.

IN seguela delle disposizioni prese dal Generale Cervoni viene ordinato a tutti li Venditori di Cavalli, come a tutte le Persone, che ritengono vitture publiche, Cavalli d'affitto, e di carreggio dentro la Città, che nel termine di ventiquattro ore dalla data della presente debbano portare al Burò dello Stato Maggiore della Piazza, che resta situato in Casa Doria al Corso, una Nota fedele di tutti li Cavalli, o Muli, che sono destinati all'uso del Pubblico; avvertendo, che chiunque trasgredirà all'ordine suddetto, oltre alla perdita de' respettivi Cavalli, o Muli, sarà soggetto ad una multa ad arbitrio del Generale sudetto.

Roma al Burò dello Stato Maggiore li 25. Piovoso, l'anno VI. della Repubblica Francese; cioè li 13. Febraro 1798.

Cesare Berthier.

N°. 7.

Notificazione.

IN seguito degli Ordini Superiori si denuncia a tutte le Persone dello Stato Ecclesiastico di qualunque grado, e condizione, che abbiano per qualsivoglia titolo nelle loro mani, o a loro disposizione Effetti, Mercanzie, e proprietà appartenenti alla Nazione Inglese, Portoghese, e Russa, ed altre che sono in Guerra colla Repubblica Francese, ed a qualunque Individuo delle medesime, che dentro il termine di 24. ore dalla data della presente Notificazione, debbano esibire nell'Officio del Nardi Segretario di Camera una Nota distinta in iscritto con propria firma di tutti i suddetti oggetti, come pure de' Crediti, che avessero verso le dette Nazioni, o loro Individui, restando proibita qualunque disposizione sopra gli accennati Fondi, e Crediti, e ciò sotto la pena in caso di contravenzione tanto per l'assegna non data, o data mancante, quanto per qualunque disposizione fatta in frode della presente dichiarazione, di pagare dieci volte di più dei suddetti Fondi, e Crediti.

Si proibisce inoltre ad ogni Persona di qualunque grado, condizione, e professione di smerciare, e trafficare in alcuna guisa qualsisia prodotto, o manifattura de' Territorj, e delle per-

sone appartenenti alle suddette Nazioni sotto la stessa pena di pagare dieci volte il valore delle cose smerciate, o contrattate, ed altre pene da infligersi.

Avverta pertanto ognuno di esattamente ubbidire, giacchè niun pretesto, o scusa potrà esimere dall' osservanza di queste prescrizioni.

Data dal Palazzo di Monte Citorio questo dì 14. Febraro 1798.

G. della Porta Tesoriere Generale.

N° 8.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Discorso recitato nel Foro Romano avanti al Popolo dal Cittadino Niccola Corona.

Ecco, o Romani, quel momento che forma la più bell' epoca della vostra Istoria. Quegli Eroi, che impararono a tutte le Nazioni del Mondo a posporre la morte alla servitù, erano divenuti schiavi di questi Preti coronati, che spogliavano lo Stato per inalzar le loro Famiglie, ed ingrandire i Principi del sangue. Finalmente spuntò quell' aurora felice, che discacciò le tenebre dell' ignoranza, e scoprì la nullità di quei vecchi Sovrani, che vi governavano colle minacce, e con i misteri. Si risvegliò quello spirito di libertà, e d'indipendenza, che fece la gloria de' vostri Antenati, e la felicità, e la ricchezza delle Nazioni libere. Il dispotismo più feroce, che vi aveva avviliti sino a farvi perdere il gran nome di Romani, cade estinto, e rovinoso all'inalzamento di quell'Albore, che sorge sostenuto dalle vostre volontà libere, adornato degli emblemi della giustizia, e dell'egualità, e piantato sopra le sacre, e solide basi dei diritti umani. Considerate dunque quell' augusto Tronco come il principio delle vostre felicità, e come lo schema della vostra politica rigenerazione. Quelle famose giornate di Farsalia, di Filippi, e d'Azio sono da questo momento oscurate; esse non sono celebri quanto la giornata di oggi, in cui si manifestò il voto, e il consenso unanime della vera libertà, e si risvegliò il patrio, ed antico odio de'Re di Roma. Questo Campidoglio, i di cui miseri avvanzi imponevano agli animi de' Popoli lontani, e quel Senato, ch'era divenuto il ludibrio de' fanciulli, comincia a riprendere il suo antico decoro, il suo onore, e la sua gloria antica; ed i Padri della Patria, che gemevano oppressi sotto il peso dell' ignoranza, e del fanatismo,

risorgono ad emulare gli Antenati, che vi trionfarono, e vi dettaron leggi. Abolite dunque nella mente, e nel cuore ogni rimembranza di oppressione, che vi degrada, e quanto più sorge sublime quest'Albore; tanto più fortemente abbattete quei Stemmi, che vi delineano l'idea d'una crudel tirannia. Ma perchè l'abbattimento di questi segni di dispotismo, e di fasto sia ancora accompagnato da una azione eroica, e degna d'un cuor libero, e Romano, rovesciate colla scure quegli abominevoli, ed infami Travi, dai quali si sospendono i corpi, e si rompono le braccia ai vostri Figli, e da cui si slontanavano i veri rei, ed i monopolisti dello Stato. Trionfate dunque, o Romani, di questi abbattuti segni di schiavitù, ed applaudite a questo emblematico Albore, ed a questi vessilli di libertà, che faranno la gloria vostra; e la felicità de'vostri futuri Nipoti, ed ecciteranno l'invidia e l'emulazione di tutti i Popoli soggetti.

N° 9.

Atto del Popolo Sovrano.

IL Popolo Romano stanco fin da gran tempo del mostruoso dispotismo, da cui veniva oppresso, ha più volte tentato di scuoterne l'enorme peso. Una segreta magia di opinioni, e di politici interessi uniti ad una soverchiante forza armata, che lo cingeva, ha impedito finora il buon esito de i di lui tentativi: ed un cosiffatto dispotismo quanto più debole, è finalmente divenuto altrettanto insultante; quanto miserabile, altrettanto orgoglioso. Temendo perció questo Popolo di cadere in una orribile Anarchia, o in una Tirannia peggiore, che lo faccia soccombere alla estrema desolazione, ha richiamato il suo spirito alla maggior energia, per ischivarne le funeste conseguenze. Si è quindi slanciato con uno sforzo superiore a rivendicare i primitivi diritti della sua Sovranità.

Riunito pertanto innanzi a Dio, ed al Mondo tutto con un sol animo, e ad una sola voce, ha dichiarato *in primo luogo*, di non aver avuto alcuna parte negli attentati, ed assassinj dal sunnominato Governo commessi a grave offesa della invitta Repubblica, e Nazione Francese, detestandoli, ed aborrendoli a perpetua infamia de'loro autori.

Sopprimendo *in secondo luogo*, abolendo, e cassando tutte le Autorità politiche, economiche, e civili del menzionato Governo, si è egli medesimo costituito IN SOVRANO LIBERO, ED INDI-

PENDENTE con avere in se riassunto ogni potere legislativo, ed esecutivo da esercitarsi per mezzo de' suoi legittimi Rappresentanti sugl'imperscrittibili diritti dell' uomo, e sù i più ben fondati principj di verità, di giustizia, di libertà, e di eguaglianza.

Ha dichiarato *in terzo luogo* di voler salva la Religione, quale di presente venera, ed osserva, e di lasciare intatta la dignità, ed autorità spirituale del Papa, riservandosi di provvedere col mezzo de' suoi Rappresentanti al di lui decente sostentamento, ed alla custodia della di lui Persona mediante una Guardia Nazionale.

Ed intanto ha trasferito provvisoriamente ogni facoltà politica, economica, e civile, che emanava a nome del Papa, nei seguenti Dipartimenti, e loro membri, i quali dovranno eseguire tutto ciò, che, uniti in corpo, avranno colla pluralità de' voti deliberato in ogni materia politica, economica, e civile.

Dipartimento de' Consoli, che dovranno esercitare le funzioni, quali nel passato Governo si adempivano dalla così detta Congregazione di Stato.

I Cittadini Riganti Francesco, Bonelli Pio, Costantini Carlo Luigi, Bassi Antonio, Pessuti Gioacchino, Stampa Angelo, Maggi Domenico.

Segretarj. Morelli Carlo, Laurenzi Luigi.

Dipartimento de' Prefetti per la Polizia.

I Cittadini Corona Niccola, Cipriani Marsilio, Bouchard Matteo.

Segretario. Morelli Giuseppe.

Dipartimenti de' Prefetti di Giustizia Civile, e Criminale.

I Cittadini Pierelli Francesco, Petrarca Severino, Brunetti Filippo, Renazzi Filippo, Valerj Giuseppe.

Dipartimento dei Prefetti della Milizia.

I Cittadini Sforza Cesarini Francesco, Accoramboni Filippo, Vivaldi Francesco Saverio.

Segretario. Bruni Pier Vincenzo.

Dipartimento de' Prefetti alle Finanze.

I Cittadini Capocci Camporeali Pietro, Maffei Francesco, Baraglia Giuseppe.

Segretario. Gori Ilaro.

Dipartimento de' Prefetti sull' Annona.

I Cittadini Cruciani Giuseppe, Angelucci Liborio, Terziani Guglielmo.

Segretario. Giorgi Luigi Antonio.

Dipartimento de' Prefetti di Marina, Commercio, e Agricoltura.

I Cittadini Guerra Girolamo, Lenzi Giacomo, Franchi Francescantonio.

Segretario. Millanori Domenico.

Dipartimento degli Edili.

I Cittadini Barberi Giuseppe, Vici Andrea, Camporesi Giuseppe.

Segretario. Campelli Giuseppe.

Dipartimento de' Prefetti sull' Ecclesiastico.

I Cittadini della Valle Claudio, Ceci *Canonico*, della Ratta Gaetano *Can.*

Segretario. Bruni Luigi.

Ministro degli Affari Esteri.

Il Cittadino Corona Camillo.

Ministro degli Affari Interni.

Il Cittadino Visconti Ennio Quirino.

G I U D I C I

Pretore Mutabile Civile, e Criminale.

Il Cittadino Ferretti Luca.

Assessori stabili Civili.

I Cittadini Maggiotti Gaetano, Benoffi Pietro, Calisti Domenico.

Giudici Criminali.

I Cittadini Cinotti Gaetano, Conconi Giuseppe, Loreni Lorenzo.

Giudici d'Appellazione Civile.

Sopra li scudi 1000., *che giudicano collegialmente.*

I Cittadini Riccardini Antonio, Fusconi Filippo, Armillei Giuseppe, Rizzardi Carlo, Cavi Scipione.

Giudice Fiscale.

Il Cittadino Lamberti Tommaso.

Giudici di Commercio, e Agricoltura.

I Cittadini Melloni Erminio, Gallerani Fedele, Rey Giuseppe.

Computisti per le Finanze.

Il Cittadino Trasmondi Vincenzo.

Per la Milizia.

Il Cittadino Mazio Luigi.

Per l' Annona.

Il Cittadino Aluffi Vincenzo.

Per l' Edilità.

Il Cittadino Bruni Filippo.

Per la Marina, e Commercio.

Il Cittadino Bacci Vincenzo.

Milizia Civica
Commandante in Capo.

Il Cittadino Spada Giuseppe.

Ajutanti Generali.

I Cittadini Piranesi Pietro, Giannelli Niccola.

Colonnelli.

I Cittadini Borghese Francesco, Santacroce Francesco, Bernini Prospero, Fonseca Luigi.

Gli altri Uffiziali verrano destinati in appresso, come ancora si assolderà una Legione Romana.

Ha finalmente deputati i Cittadini, Bonelli Pio, Sforza Cesarini Francesco, Maggiotti Gaetano, Corona Niccola, Bassi Antonio, Piranesi Pietro, Morelli Carlo, Petrarca Severino, per presentarsi in suo nome al Cittadino Alessandro Berthier Supremo Generale dell' Armata Francese in Italia, affine d'implorare la potente protezione, ed amicizia di quella generosa Nazione, i di cui luminosi esempj, come gli sono stati di eccitamento all' atto sopra esposto, così gli saranno sempre di scorta nella sua felice rigenerazione.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Risposta pronunziata dal General Berthier sul Campidoglio.

ARMATA D' ITALIA.

Nel Quartier Generale avanti Roma i 27. Piovoso (12. Febbraro) anno VI. della Republica Francese una, e indivisibile.

Il Cittadino Alessandro Berthier Generale in Capo.

Il Popolo Romano è rientrato ne' diritti della Sua Sovranità proclamando la sua indipendenza, attribuendosi il Governo dell' antica Roma, e costituendosi Repubblica Romana.

Il Generale in Capo dell' Armata Francese in Italia dichiara in nome della Repubblica Francese, ch' egli riconosce la Repubblica Romana indipendente, e ch' essa è sotto la special protezione dell' Armata Francese.

Il Generale in Capo dell' Armata riconosce in nome della Repubblica Francese il Governo provvisorio, il quale gli è stato proposto dal Popolo Sovrano.

In conseguenza ogni Altra autorità temporale emanata dall'antico Governo del Papa è soppressa, e non eserciterà più funzione alcuna.

Il Generale in Capo farà tutte le disposizioni necessarie per assicurare al Popolo Romano la sua indipendenza. Purchè il suo Governo sia bene organizzato, purchè le nuove leggi sieno fondate sù la Libertà, e l'Eguaglianza, egli prenderà tutte le misure necessarie per assicurar la felicità del Popolo Romano.

Il Generale Francese Cervoni viene incaricato di provvedere alla Polizia, ed alla sicurezza della Città di Roma, come ancora d'installare il nuovo Governo.

La Repubblica Romana riconosciuta dalla Repubblica Francese, comprende tutto il Paese, che era rimasto sotto l'autorità temporale del Papa dopo il Trattato di Campo-Formio.

Alessandro Berthier.

Roma 15. Febbrajo 1798. primo dì della Libertà proclamata nel Foro Boario, e ratificata sul Campidoglio col libero voto emesso in voce, ed in iscritto da innumerabili Cittadini.

N° 10.

Discorso pronunciato nel Campidoglio dal General Berthier.

OMbre di Pompeo, di Catone, di Bruto, di Cicerone, d'Ortensio . . . qui in mezzo al Campidoglio, per voi sì rinomato, ove tante volte difendeste i diritti del Popolo, ricevete l'omaggio dei liberi Francesi.

Vengono questi figli dei Galli coll'olivo della pace in questo luogo medesimo a ripristinare gli Altari della libertà, che il primo de' Bruti inalzò.

E tu Popolo Romano, scosso finalmente dal sangue, che ti scorre nelle vene, fisso gli occhi su i monumenti di gloria, che ti circondano, rivendicasti i tuoi diritti, e insiem riacquistasti l'antica grandezza, e le avite virtù.

N° 11.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Il Dipartimento de' Prefetti di Polizia 28. Piovoso 16. Febraro Anno I. della Repubblica Romana una, ed indivisibile.

Al Popolo Sovrano.

E' inutile dimostrar con parole al Sovrano Popolo di Roma l'utilità del cambiamento del passato, ed iniquo regime.

Ogni Uomo sensato vede, che la volontà pubblica prevale alla volontà, o al dispotismo di pochi interessati, e che il consenso unanime de' Cittadini amanti della Patria sia più libero, e più verace di quello de' Stranieri, i quali componevano il mostruoso governo Monarchico. Gli abusi saliti all'eccesso, i debiti fatti oltre le forze, e le rendite dello Stato, la penuria de' generi, che riduceva all'impossibilità di vivere ogni classe, la scarsezza, e l'infame incetto d'una moneta falsa, e l'impune, e sfacciato monopolio di tutte le derrate, sono una prova invincibile della passata mostruosità, e tirranìa. Promette dunque il Governo Provisorio della ripristinata Repubblica Romana di occuparsi coll'energìa più grande a ristabilir l'egualità, ed il bilancio del Commercio, ed al provvedimento di tutte le Grasce, e dei Generi necessarj alla sussistenza umana. Intanto fa solo manifesto, che a tempo opportuno si aprirà il Monte, e si restituiranno i pegni per ora sino alla somma di 20. paoli.

Persuasi i liberi Romani della propria, e futura felicità della loro Repubblica, sono invitati a dimostrare i segni di giubbilo, e di patriottismo con fare una decente Illuminazione per due sere consecutive, incominciando da questa sera.

Per indi coronar questa pubblica, e lieta Festa di Lumi con una fraterna riunione si farà un Festino pubblico, e gratuito nel comodo Teatro di Aliberti Domenica alla sera, e si farà senza maschera, che è un infame avvanzo di gentilesimo, e di barbarie.

Il buon ordine, e la tranquillità della Città vuole, che ogni Cittadino si uniformi alla volontà generale: Onde sono tutti obbligati a fregiarsi di Coccarda Nazionale composta di color bianco nero, e rosso. Coloro, i quali portano la Coccarda delle Nazioni Straniere, sono astretti a giustificare il titolo di tal'estera insegna.

Il Sovrano Popolo di Roma ha di già abbattuto alcune Armi dell'abolito Governo: Ma la giustizia, e l'ordine vuole, che questi segni di servitù sieno al più presto atterrati con più sistema dai respettivi detentori.

Dopo l'abbolimento di questi caratteri di schiavitù, abolir debbonsi ancor tutti i distintivi di Aristocrazìa. Perciò si vietano le insegne equestri, le chiavi d'oro, e in voce, ed in iscritto vietansi i titoli di nobiltà, e di distinzioni, i quali sono direttamente opposti all'egualianza, e si vietano eziandio le Livrèe, e le trine, le quali fanno un ingiuria a Dio, e l'obbrobrio dell' umanità. *N. Corona Pref. = Martelli Segret.*

N° 12.

Armata d' Italia Repubblica Francese.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Alessandro Berthier Generale in Capite.

O R D I N A.

CHe sino all' organizzazione finale della Repubblica Romana i differenti Territorj saran divisi come siegue:

I. La Marca d' Ancona, e il Ducato di Urbino sono riuniti; Capo-luogo sarà Ancona.

II. La Marca di Fermo, lo Stato di Camerino saran riuniti, ed il loro Capo luogo sarà Fermo.

III. I Territorj di Perugia, di Città di Castello, e d'Orvieto saranno riuniti, ed il loro Capo-luogo sarà Perugia.

IV. Dell'Umbria la Città di Foligno sarà Capo-luogo.

V. Porzione del Territorio di Sabina sarà unito a porzione del Patrimonio di S. Pietro, e Viterbo sarà il Capo-luogo.

VI. La Campagna avrà per capo-luogo Velletri.

VII. Il Territorio della Città di Roma principierà al Nord dall' imboccatura del Mignone, e si stenderà in linea retta fin' alla montagna di Collalto, essa comprende lo Stato di Castro; e al mezzogiorno dall' imboccatura del Tevere, e si stenderà in linea retta sino al monte di Subiaco.

Vi sarà in ciascun Capo-luogo una Municipalità in ragione di un membro per ogni 1500. anime, e ciascun Paese del distretto avrà il diritto di nominare un membro per ogni 1500. anime della sua popolazione alla Municipalità del Capo-luogo.

I Consiglj dei Capi-luoghi nomineranno per la prima volta i membri delle Municipalità.

I dieci più vecchi capi di famiglia di ciascuna Parrocchia riuniti insieme nomineranno in seguito alle cariche della Municipalità, che potranno rimaner vacanti, ma il General in capite dovrà sanzionarne la nomina perchè sia valida.

Queste Municipalità saran rivestite provvisoriamente dell' ispezione della polizia generale, della nomina ai Tribunali, ed altri impieghi, dell'amministrazione di economia, imposizioni, finanze, ospedali &c., e soprattutto delle requisizioni, e contribuzioni.

Esse avranno degli Agenti responsabili in tutte le parti per l' esecuzione de' loro Decreti.

Esse saranno soggette a corrispondere coi Consoli della Romana Repubblica, e ad aderire alle loro dimande ogni volta che il Generale in capite le abbia sanzionate.

Esse renderan conto ogni mese della loro spesa, e del loro introito alla Tesoreria Nazionale.

Roma li 27. Piovoso anno 1. della Repubblica Romana (15. Febbraro 1798. v. s.).

Alessandro Berthier.

N° 13.

Discorso del General Cervoni alla Truppa Nazionale nella Piazza di Monte Citorio.

IL Popolo di Roma, di cui voi fate parte, si è reso libero, e indipendente. La Repubblica Francese ha riconosciuto la sua sovranità. Soldati! Non più schiavi della soverchieria, dell' errore, dell' avvilimento, ma Soldati Cittadini, Soldati della Patria! Io vengo a felicitarvi del vostro contegno, e della vostra condotta nella sempre memorabile giornata di jeri. Io vengo ad annunziarvi che l' indipendenza del Popolo Romano è riconosciuta dalla Repubblica Francese: che questa indipendenza sarà protetta dalla nostra Armata in caso di bisogno.

Io vengo a farvi conoscere i Capi, che il Popolo Sovrano vi ha dati, e ad ordinarvi a suo nome di obbedire ai loro ordini. Intanto che il Governo Provvisorio pensa all'organizzazione della forza pubblica, voi rimarrete sul piede, in cui vi trovate, farete lo stesso genere di servizio sotto il nome di Guardia Nazionale.

Guai a colui che in questa memorabile circostanza non obbedisse alla volontà suprema. Soldati Cittadini „.

N° 14.

Allocuzione dello stesso Gen. Cervoni ai Cittadini Romani pronunciato sulla Loggia di Monte Citorio.

CITTADINI ROMANI.

IL Governo che vi opprimeva, che vi aveva resi nulli, e ridicoli in faccia al Mondo non esiste più. All' usurpazione la più insultante all'Umanità, all' avvilimento, alla cecità, ai prestigj è succeduta con uno sviluppo magnanimo delle facoltà morali de' Romani la giustizia, la ragione, e la libertà. Romani! Conservatevi questi santi preziosi diritti ... Romani! Un'Armata di uomini liberi è fra voi. Questa proteggerà le vostre operazioni. Voi non dovete farle tendere che al bene generale, ed al sollievo de' poveri.

Il Generale supremo dell' Armata Francese ha riconosciuto solennemente a nome della Grande Nazione l' indipendenza del Popolo Romano, ed i suoi Rappresentanti; mi ha incaricato, come capo della forza armata in questa immensa Capitale di offrirvi amicizia, e protezione. Io vi prometto e l' una, e l'altra. Io vi offro con sincera effusione di cuore le mie cure, i miei servigj, la mia vigilanza intera per compiere il grande oggetto della vostra rigenerazione.

N° 15.

Roma il 28. Piovoso.

Il Generale di Brigata Capo dello Stato Maggiore generale.

IL Generale in Capite considerando che sommamente importa alla sicurezza dell'Armata Francese, e dei Cittadini Romani, che ognun possa attender liberamente ai suoi affari dentro, e fuori di Roma, senza ch'abbia a temersi lo stile degl'assassini, che erano al soldo dell'antico Governo Romano, ordina quanto siegue.

E' proibito a tutti indistintamente di portare stile, o coltello. Tutte le armi di tal sorte esistenti in Roma saranno in termine di tre giorni, a cominciare dal presente, deposte nei luoghi, che il General Cervoni indicherà.

Qualunque individuo trovato con stile, o coltello in una riunione popolare, sarà subito fucilato.

Il Generale Divisionario Cervoni Comandante la Città di Roma è incaricato dell'esecuzione del presente ordine, che farà tosto tradurre in Italiano, stampare, e pubblicare ovunque occorrerà, Sottoscritto = Leclerc

Le armi di sopra menzionate dovranno portarsi in Casa del Generale di Brigata Vial, Comandante della Piazza, il quale fisserà poi i luoghi, dove saranno deposte.

Il General Vial abita in Casa Fiano a S. Lorenzo in Lucina.

Sottocritto il General Divisionario Cervoni.

N° 16.

Roma il 28. Piovoso anno 6. Repubblicano.

Il Cittadino Alessandro Berthier Generale in Capite.

I diritti d'Asilo nelle Chiese, le Giurisdizioni civili, e criminali degli Ambasciadori, le franchigie dei loro Palazzi, e le loro Poste particolari, rimangono soppresse, a cominciare dal giorno della pubblicazione del presente ordine.

Sottoscritto Berthier.

N° 17.

Roma li 28. Piovoso anno 6. Repubblicano.
Il Cittadino Alessandro Berthier Generale in Capite dell' Armata Francese in Italia.

SI ordina a qualunque emigrato Francese di partire da Roma, e da tutto il Territorio della Repubblica Romana nel termine di ventiquattr' ore, appena pubblicato il presente ordine.

Qualunque emigrato Francese, e segnatamente il Cardinal Maury è espulso dal Territorio della Repubblica Romana, detto per l' innanzi Stato della Chiesa.

S' eseguirà a loro riguardo la legge, che ordina il sequestro, e la vendita di tutti i loro beni mobili, ed immobili, esistenti nel Territorio occupato dall' Armata Francese, a profitto della Repubblica Francese.

Quanto ai Preti Francesi deportati, possono rimanere tranquillamente, dove si trovano, fino a che vengano prese per loro delle misure particolari.

Sottoscritto Alessandro Berthier.

N° 18.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana.

LA Commissione dell' alloggi dovendo momentaneamente provedere alla situazione dell' Uffizialità Francese, e considerando, che i Parrochi di Roma hanno male eseguito l' ordine già pubblicato dalla passata Commissione di fare una nota delle Case, che sarebbero state abili all' alloggio e mantenimento dell' Uffizialità medesima, ordina alli medesimi, che dentro lo spazio di 24. ore da decorrere dalla data del presente, diano una nota esatta delle Case dove si trovano attualmente de' Francesi, e il nome d'essi, come ancora di quelle, che non ne hanno alloggiato alcuno, esprimendo nella nota medesima la quantità delle Stanze all' incirca, che vi sono in ciascuna Casa, e la possidenza de' respettivi proprietarj, e ciò senza veruna eccezione.

Nel caso poi, che i detti Parochi non si facessero premura di portare alla Commissione degli Alloggi a Monte Citorio la nota richiesta, si procederà sul momento ad una pena pecuniaria ad arbitrio della medesima Commissione.

Questo dì 20. Febrajo 1798.

Deputati degli Alloggi Cittadini. = Mazio = Maggiotti.
Segretario Barbuti.

N° 19.

ARMATA D' ITALIA.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Il Generale Cervoni Comandante in Roma per i Francesi.

ORDINA.

1. L' ora della ritirata per le Truppe Francesi sarà indicata da un colpo di Cannone, che partirà dal Castello S. Angelo. Gli Abitanti di Roma non devono allarmarsi per questo segnale Militare.

2. Qualunque Soldato, che dopo la ritirata sarà trovato fuori de' Quartieri senza esser munito di una permissione in iscritto dell' Ufficiale di Settimana della sua Compagnia, sarà arrestato e condotto al Castello S. Angelo: In caso di recidiva, sarà abbandonato a un Consiglio Militare per essere giudicato come disertore, o saccheggiatore.

3. Qualsivoglia individuo che cercasse introdursi ne' Quartieri Francesi per indurre i Soldati a unirsi a lui per l' esecuzione di progetti liberticidi, sarà arrestato, e giudicato Militarmente.

4. Chiunque cercasse d' insinuare ai Soldati la violazione alle proprietà, alle persone, l' insulto al Culto, e ai Ministri, sarà ugualmente giudicato Militarmente nelle ventiquattro ore.

5. Chiunque non Militare Francese, che nella notte fosse trovato intorno ai Quartieri, ai Magazzeni di polvere, o in compagnia di Soldati, sarà arrestato, e la sua condotta sarà scrupolosamente esaminata.

Gli Ufficiali Generali impiegati a Roma, i Capi de' Corpi, i Commandanti de' posti alle Porte, e altrove, il Capo della Guardia Civica della Città, e le Pattuglie sono incaricate dell' esecuzione del presente ordine.

Cervoni.

N° 20.

Discorso recitato dal Cittadino Avvocato Brunetti al Popolo Romano in occasione d' un inalzamento d' Albero di Libertà.

ROmani rallegriamoci a vicenda, ed a vicenda esultiamo della più viva gioja all' acquisto di quella libertà, che distrutto ogni avvanzo dell' antico Regime, ha tutti i caratteri per indurre ogni buon Cittadino a godere della più pura, e della più nobile compiacenza. Noi siamo liberi, e lo siamo dopo

dieci, e più secoli d'abbrutimento, mercè un energico nostro sforzo, che protetto dalla invitta Nazion Francese ha finalmente spezzate le nostre catene. e restituendoci ai nostri imperscrittibili dritti, ci ha liberati da un giogo il più tirannico, ed il più degradante la ragione umana. Rotto è il Talismano della superstizione; la cabala dell'Egoismo, dell'impostura, e del fanatismo è sventata, l'amore della Patria; il desiderio della nostra felicità tanto più ardente, quanto più desolante era l'aspetto delle nostre miserie, ha vinta finalmente la causa, ed ha assicurata la futura nostra felicità. Sì, Romani, possiamo dirlo con gioja, e franchezza, siamo liberi, ed uguali; prendiamo quindi le più energiche misure, onde una Religion mal'intesa non venga ad oscurare un'azione la più bella, e a distruggere il principio, su cui poggia la felicità della rinascente nostra Repubblica, e facciamo, che questa invano serva di pretesto agli uomini o fanatici, o astuti, i quali non cesseranno di far di tutto, onde un'aborto sia il frutto di quel patriotico ardore, che ci ha unanimamente determinati a proclamare la nostra libertà sotto gli auspicj della più potente, e più generosa Nazione dell'Universo.

Persuadiamoci, o Cittadini, che l'uomo creato dalla Divinità per essere il Dominator della terra ha per sua special prerogativa la libertà. La Natura ci avverte di questo bel dono anche nel momento, in cui una fatale esperienza di più secoli ci mostra l'Uomo schiavo, ed avvilito sotto il flagello della Tirannide. I suoi dritti sono scritti a caratteri indelebili nel suo cuore, quantunque la sua umiliazione apparisca nella Istoria di tutti i tempi. Egli rispetta, ed ammira Catone quand'anche strisciando le sue catene, s'incurvi sotto il giogo dei Cesari, dei Tiberii, e dei Neroni. Gran parte di secoli, e di terra è stata fin qui divisa frà il delitto, e la Tirannìa: La libertà, e la virtù sonosi appena fermate sopra alcune porzioni del globo. Questo però è uno stato violento, che non può avere lunga durata, e già l'umana ragione da per tutto comincia ad illuminarsi sui proprii diritti, sul vero suo interesse. Giunta è l'epoca. in cui il genio minaccia il dispotismo. Questi non è ormai più difeso, che dalla abitudine, e dal terrore, e sopra tutto dall'appoggio, che gli presta l'alleanza degli avari, e di tutti gli oppressori subalterni ora spaventati dal carattere imponente della felice rivoluzion Francese.

Questa magnanima generosa Nazione altrettanto forte, che umana nata per la gloria, e la virtù, secondando lo sforzo, con cui ci siamo slanciati nella carriera della libertà, ha protetto il nostro felice cambiamento eseguito senza la minima alterazione della pubblica tranquillità, ed ha solennemente promesso per bocca DELL' INVITTO GENERALE IN CAPO della sua Armata in Italia d' assistere con tutte le sue forze la nostra Repubblica, che un tempo fu la dominatrice dell' Universo, ed il terrore di tutti i suoi nemici. Restringiamo adunque tutti i nostri sforzi al solo, ed interessante oggetto di renderci degni d' un sì bel dono, e di conservare quella libertà, che mal' a proposito da alcuni o astuti, o insensati confonder si vuole con una scandalosa licenza, e cancellar dal numero delle più sublimi virtù.

La libertà, o Romani, rispetta prima di tutto la Religione DI CRISTO, quella Religione, che raffrena le passioni, che consola nelle avversità, che ci obbliga a far bene a chi ci nuoce, ad amarci, e beneficarci scambievolmente, e che in una parola quasi unisce l'umana specie all'Essere Supremo. Quella Religione, che sembra dettata soltanto per i veri Repubblicani, e per l' allontanamento della Tirannìa. La libertà Repubblicana fa sì, che si separino i veri, dotti, ed umili Pastori della Chiesa dai superbi, ipocriti, ed ignoranti: Rispetta i primi, e disprezza i secondi.

La libertà virtuosa fa sì, che ciascuno possa dire liberamente il suo sentimento per il pubblico, e privato bene; fa sparire il linguaggio della Tirannia, e del vile, e bugiardo cortigiano; quindi il Cittadino onesto, e saggio è ascoltato a fronte dell' arrogante Aristocrata, e del superstizioso Bramino. In grazia di essa il solo merito è di guida ai pubblici impieghi, e sono banditi i raggiri dei Ricchi, degli adulatori, e degl' ignoranti, i quali così baldanzosamente, e per tanti secoli hanno tenuto le redini del Governo, e delle amministrazioni, richiamando sopra di noi la più spaventevole miseria, ed hanno con tanto disprezzo tiranneggiati gl' onesti Cittadini, gl' industriosi Artisti, i pacifici Agricoltori. Questa libertà, la quale consiste in fare, o dire ciò, che piace, che non nuoce ai suoi simili, e non si oppone alla legge, lascia libera l' elezione del proprio stato; prende cura della educazione dei figli della Patria, e si occupa della pubblica instruzione, facendo fiorire il Commercio, l' Agri-

coltura, le Arti, e l'industria de' Cittadini, e rispettare le persone, e le proprietà. Questa libertà infine sotto la direzione della legge forma la felicità della nostra Repubblica, e formerà un giorno quella dell'intero genere umano.

I Greci, i nostri Antenati, ed i presenti nostri Liberatori non hanno operati immensi prodigj di valore, se non se, perchè erano liberi. La sola libertà fu quella, che presso queste invitte Nazioni fece giungere al colmo l'Eroismo, le scienze, e le belle arti, e noi se approffittar sapremo di questi favorevoli momenti per distruggere ogni avvanzo di schiavitù, saremo destinati ad una gloria immortale, e vivremo a pari degli Avi nostri eternamente nella memoria dei posteri. Non ci sorprenda adunque la superstizione, non ci lasciamo ingannare dal fanatismo. Nel fatto nostro presente di mutazione di Governo nulla vi ha, che sia contrario alla pura, ed Evangelica Religione, che in pieno esercizio ci viene rilasciata. Essa è troppo giusta per non contradire ai nostri diritti, e i diritti nostri son troppo certi, per non esser da essa o combattuti, o alterati.

Cadrebbe quì in acconcio di fare il paragone della Dottrina, e condotta DI CRISTO, e de' suoi Apostoli colla dottrina, e condotta degli Apostoli de' nostri tempi, onde meglio rilevare i sofismi di quei fanatici, che vivendo all'aure del pregiudizio protetto, e facendosi ricchi a spese dell'altrui credulità, si sforzano di persuadere la contrarietà della nostra rivoluzione coll' Evangelo; ma la troppa vastità della materia, e la ristrettezza del tempo non mi permettono di far questo esame, peraltro così opportuno, onde convincere chiunque non privo affatto di senso comune, che nel fatto della nostra sottrazione al Teocratico Dispotismo, e nella proclamazione della nostra libertà niente avvi, che offenda la pura, e santa Evangelica Religione. Giova soltanto l'accennare di volo, che presso tutte le Nazioni cognite, ed in ogni tempo la Religione è stata un oggetto talmente unito cogl' interessi degli Uomini, o per meglio dire cogl' interessi di quelli, che hanno comandato, e comandano agli Uomini, che i Legislatori d'ogni età se ne sono serviti, come di un manto divino, onde rendere più sacre, e rispettabili le loro legislazioni, ed essere più ciecamente ubbiditi. CRISTO solo, quel Divino Legislatore ha diversamente maneggiata la sua Santa Religione, la quale è totalmente disgiunta dalle cose mon-

dane, ed insegnò una dottrina, che verte tutta sulla Morale, la quale considerata nei suoi rapporti coll' Autore del Mondo è la Religione istessa, da cui la Morale riceve un Carattere più Augusto, e più Sacro.

Di fatti coerente a' suoi insegnamenti, come institutore, e come modello de' suoi Apostoli, cominciò dal dichiarar loro, che il suo Regno non era di questo Mondo = *Regnum meum non est de hoc Mundo.* = Visse ritirato, umile, e sconosciuto fino al segno di far dubitare al suo Precursore; se egli veramente fosse il Messìa = *Tu es, qui venturus es, an alium expectamus?* = Visse estremamente povero, e disprezzò le ricchezze, e comandando a' suoi Apostoli d'imitarlo = *Nihil tuleritis in via*(loro disse)*neque pecuniam, neque duas tunicas habeatis* =. Sfuggì le dignità di questo Mondo; e rimproverò quelli fra suoi Discepoli, che gli fecero conoscere d' ambirle = *Nescitis, quid petatis* =, anzi comandò a'suoi Apostoli di non accettare nè titoli, nè onori. = *Vos autem nolite vocari Rabbi* = Non pensò, che alla salvezza delle Anime, e si allontanò da ogni ingerenza delle cose terrene, ed intimò a' suoi Apostoli di fare altrettanto = *Reges gentium dominantur . . . vos autem non sic* =, e soggiunse = *Qui vult post me venire, tollat Crucem suam, et sequatur me* = Aborrì la superstizione, e l'ipocrisìa, e volle, che i suoi seguaci fossero Religiosi = *in corde, et in spiritu*, e comandò, che i suoi Apostoli pensassero soltanto a predicare l'Evangelo, e ad istruire le Genti. Ora confrontiamo la Dottrina di questo Divino Maestro col fasto, coll' avarizia, e col dispotismo de' moderni di lui Discepoli, ed affermiamo, se fia possibile, che noi sottraendoci dal giogo da' loro impostoci, e restituendoci a quella libertà, che i medesimi ci hanno per tanti secoli usurpata, siamo in opposizione colle massime Evangeliche, o piuttosto non confessiamo, che restringendo i medesimi alla sola assistenza dell' Altare, ed al solo servizio del Culto, non abbiamo fatta una cosa gratissima al Divino comune Maestro.

Viviamo pertanto tranquilli, o Cittadini, sulla mutazione di Governo da tanto tempo sospirata, ed ora così felicemente eseguita: niente vi ha, per cui debba offendersene la nostra santa, pura, e Cattolica Religione. Sia anzi uno dei primi, e più precisi nostri doveri il render grazie al Nume Supremo, dal quale per questa felice rivoluzione di cose sotto gli auspicj d' un Po-

polo sublime, che ci ha rigenerati, un campo amplissimo ci si apre, onde tolta da noi la stupidità, e l'abbruttimento conseguenza necessaria d'un dispotismo di tanti secoli, ci domini il genio proprio degl'uomini liberi, e facciamo progressi maravigliosi e in ciò, che spetta alle arti, ed alle scienze, in ciò che riguarda la pubblica morale vera felicità degli Uomini, e loro universale tranquillità, e rivivi così nella nostra Patria il glorioso titolo della REPUBBLICA ROMANA. Accetti così alla Divinità, ed assistiti dalla coraggiosa, e MAGNANIMA NAZION FRANCESE, gli sforzi dei Tiranni contro la nostra libertà saranno inutili, e dispregevoli. I Sacrifizj, che dovremo fare per conservarci liberi, ed uguali saranno di lieve momento in paragone dei vantaggi, che ne risentiremo.

N° 21.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Della Repubblica Romana una, e indivisibile

Quattro discorsi recitati sotto l'Albero della Libertà.

Anno Primo 15. Febraro 1798. (V. S.)

Discorso I. Recitato dal Cittadino Antonio Pacifici sotto l'Albero della Libertà nel Campidoglio al Sovrano Popolo di Roma.

DIo delle vendette, Dio grande, Dio di Giustizia, le iniquità, le imposture del Santuario giunsero fino ai Cieli per essere esterminate! Sì, generosi Cittadini, la triplice saetta ci ha vendicati, l'invitta, l'immortal Repubblica Francese, il glorioso, il prode Repubblicano BERTHIER ha compito l'opera dagli altri Eroi sospesa, ci ha resi liberi. Egli, il di lui Esercito han saputo smentire l'indegna prevenzione, di cui voleva imbeverci per tenerli lontani, chi voleva continuare a vivere, ad arricchirsi delle sostanze nostre, e per fino del Santuario, chi voleva mantenersi al posesso della tirannide, della usurpazione colle stesse nostre armi a danno nostro.

Viva però Dio, e la tricolore Bandiera Francese: Caddero i Tiranni, e consapevoli dei loro misfatti, noi li vediamo adesso timidi, e palpitanti. La Truppa Patriottica seppe trionfare di tutti: i maneggj interni, ed esterni non contribuirono ad altro che a renderla più gloriosa, ed immortale. Essa ha sciolto le nostre catene, ha sviluppato l'intrigata matassa Pretile, ci ha richiamati ai naturali dritti di *Libertà*, di *Eguaglianza*.

Viva dunque, e viva eternamente un Campione di noi sì be-

nemerito; una Nazione, che ha saputo sì bene versare i suoi sudori, e il suo sangue a nostro comune vantaggio. Lungi i Fantasmi di libertinaggio, d' irreligione, di miscredenza. Un cuor libero sa vivere, come vuole, come deve.

La *Libertà*, che abbiamo acquistato, o Cittadini, è riposta in non riconoscere più i Despoti, gli Oppressori, i Tiranni; in destinare noi stessi Magistrati, in promovere i buoni, e tenere addietro i malvaggi. La Religione è intatta; ed il più nero artifizio, la più detestabile impostura soltanto poteva farci credere, che era Irreligioso, chi non prestava ciecamente ubbidienza a chi sapeva abusarsi della Religione per opprimerci, e derubbarci. Ma i Fanatici, gl' Impostori han finito. Noi siam liberi, siamo tutti fratelli; tutti senza distinzione soggetti alla legge, se rei, tutti premiati ugualmente, se buoni.

Qual, di grazia, nei tempi andati vedeste dei vostri figli inalzato, promosso alle cariche, benchè meritevolissimo? E non piuttosto vi vedeste preferiti soggetti, che niun merito avevano fuori della sognata nobiltà, della frode, della ipocrisia, della subornazione; soggetti, che per la di loro o ignoranza, o malvagità han portato il governo ognun sa dove? E questa è poi la Religione, che tanto zelavano? Esaminate la di loro condotta, e quante, oh Dio, vedrete d'iniquità, di sceleragini! Sono essi rei di mille morti; la di loro memoria passerà infame alla Posterità, e la Repubblica Madre, che prodigiosamente ci ha reso liberi, ci ha fatto uguali, sarà sempre gloriosa nei fasti della Eternità.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Della Repubblica Romana una, ed indivisibile
L' Anno Primo 18. *Febraro* 1798. (V.S.)

Discorso II. Recitato dal Cittadino Antonio Pacifici sotto l' Albero della Libertà in Campo Marzo.

Cittadini Patriotti, siam liberi. Mercè l' incomparabile Guerriero BERTHIER posso oggi parlarvi da libero. Nè Roma, nè questo luogo ha mai egualmente brillato: il trionfo di BERTHIER è maggiore dei trionfi di tutti gli Eroi i più illustri. La Rivoluzione è seguita senza spargimento di sangue: L'Armata Francese ha smentito la sinistra prevenzione, di cui ci avevano imbevuto gli usurpatori del Trono per tenerla da noi lontana colle armi nostre a loro profitto. Essi, che dal Cielo aspettavano Mi-

racoli, li han veduti. Stanco Iddio delle iniquità ha esaltato gli oppressi, abbattendo i Potenti. Sì noi non senza Superiore disposizione abbiamo riacquistato l'Antica naturale *Libertà*, *ed Eguaglianza*.

E qual altra empietà maggiore, o Cittadini, che un uomo nato cogli stessi instinti, colle stesse inclinazioni avesse da assoggettarsi all'altr'uomo, ed imporgli con dei Titoli usurpati per lo più dal vizio, dalla prepotenza? Qual mai specie di Religione era quella di vedere i Nobili avanzati alle Cariche, delle quali intendevano appena il nome, e tenuti addietro i buoni, i virtuosi, perchè non sapevano comprarsele? Questa Religione era una Maschera, un Fantasma, che imponeva ai ciechi, agl'ignoranti. La vera Religione esigge, che la sola virtù si distingua, che il vizio si punisca in tutti egualmente.

Non è dunque il Francese, che il culto distrugge; ma lo hanno corrotto, contaminato i Preti; i Preti che dovevano seguire le orme del loro Maestro, fuggire il Regno del Mondo, predicare schiettamente il Vangelo, e non abusarsene per continuare nella Tirannide, nella oppressione. Viva dunque il valoroso BERTHIER, viva pure il glorioso Esercito di Francia, che ha smascherato l'Ipocrisia, l'Impostura; che ci ha reso liberi, ci ha fatto eguali. Pera chi ci ha oppresso, chi ci ha tirannegiato, e passi infame ai Posteri la di lui memoria.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Della Repubblica Romana una, e indivisibile

L'Anno Primo 18. *Febraro* 1798. (V. S.)

Discorso III. Recitato dal Cittadino Antonio Pacifici

Sotto l'Albero della Libertà nella Piazza delle Scuole del Ghetto.

OPpressi figli di Abramo, buona parte anche voi del generoso Popolo di Roma, gl'inimici comuni, gli usurpatori del Trono per meglio avvilirvi, e derubarvi vi tenevano segregati da noi, vi rendevano odiosi a quei Cristiani, che devono abbraciar tutti, odiar nessuno. Siete però liberati anche voi: viva il Dio di Abramo, e di Giacobbe, che colla mano dell'invitto, dell'immortale BERTHIER vi redense dalla lunga schiavitù di un altro Faraone tiranno.

Di qui innanzi, se voi siete buoni Cittadini, siete pure nostri Fratelli, nostri eguali: una stessa Legge giudicherà noi, e voi. Nella vita Civile non il Culto diverso, ma la sola virtù

distingue ciascuno. Discacciati finora, e ramminghi dal Trono riclamavate invano la vostra *Libertà*, invano vi dolevate delle tirannie, delle oppressioni, che tuttodì vi faceva sentire la più insaziabile, la più esecranda Politica.

I Tiranni però son caduti, e dal vostro passò nel dì loro cuore la servitù, lo spavento. Vedeteli avviliti; e ciò basti in compenso delle passate vostre disgrazie. Sono essi rei di mille morti, ma il Dio d'Isdraello, Dio Giusto, Dio di vendetta li preserva alla pena, all'opprobrio, e questo è per loro il più pesante castigo del Cielo, che non muojono.

E voi più generosi condonate tutto alla loro viltà, perdete la memoria dell'antica servitù di dicissette, e più secoli peggiore di quella dell'Egitto, di Babilonia: sperate nel Dio degli Eserciti, Dio Onnipotente, Dio, che sà abbassare i potenti, ed inalzare gli oppressi: sperate che questa schiavitù sarà l'ultima; e rammentate solo che il vostro Liberatore Mosè, l'invitto Duce Francese vi unì a noi, vi restituì all'antica *Libertà*, ed *Eguaglianza*.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Della Repubblica Romana una, e indivisibile

L'Anno primo 19. *Febraro* 1798. (V. S.)

Discorso IV. Recitato dal Cittadino Antonio Pacifici

Sotto l'Albero della Libertà nel Campidoglio.

GEneroso Sovrano Popolo di Roma, dopo diciotto, e più Secoli, in cui reclamasti invano la tua Sovranità ascolti finalmente i felicissimi nomi di *Libertà*, di *Eguaglianza*. Sì, sei libero, la rivoluzione è seguita: sono abbassati i Tiranni, conculcata la di loro memoria. Ricorre oggi il quarto dì, in cui vedi sventolare la Republicana Bandiera sulla cima dell'onorato Campidoglio. Se sai richiamare la tua antica virtù dall'inerzia, e dalla viltà, in cui la più nefanda Politica ti ha nutrito per tiranneggiarti impunemente, saprai anche farti scannare piuttosto che riperdere il dolce, il glorioso nome di libero Cittadino Romano. Odi dalle onorate lor Tombe le voci, le grida dei Bruti, dei Cassj, dei Scipioni, dei Curzj, dei Catoni, e di tanti altri tuoi illustri maggiori, che ti eccitano ad imitarli, a conservarti ancor col sangue la riacquistata Libertà.

Sì, questo fù il più bel dono, che fece all'Uomo il Creatore, e questo appunto ti avevano tolto sagrilegamente i Tiran-

ni. Non sapevi in addietro pensare, e volere se non se ciocchè ad essi piaceva, che tu pensassi, e volessi. Le tue sostanze imbandivano le loro mense nel punto stesso, che tu gemevi d'inedia. I tuoi figli benchè virtuosi erano o avviliti, o negletti, perchè o non vantavano titoli usurpati dalla prepotenza, o non potevano acquistar col danaro, col maneggio, e Dio sa con qual altra vergognosa maniera, ed impegno quel premio dovuto alla sola virtù. Marcivano essi nelle Carceri ben spesso anche capricciosamente; e i ricchi, i nobili, i tuoi Sovrani rei di mille morti non solo vivevano, ma vivevano insultando sfacciatamente i tiranneggiati, gli oppressi.

Di quì innanzi però non si udirà più l'odioso titolo di nobile, di grande: si chiamerà ognuno coll' onorevole nome di Cittadino; La sola virtù sarà premiata egualmente in tutti, il vizio egualmente punito. Questa è *l'Eguaglianza*, questa é la *Libertà*, che acquistasti: lungi le imposture, e gl' inganni: la Religione riman pura, ed intatta, anzi più perfetta, perché immune dalle ipocrisie dei Preti. I primi Propagatori di questa non altro han più inculcato che Fraternità, ed Eguaglianza; ed il Fondatore della medesima più volte invitato al Regno lo ricusò sempre costantemente. Finchè i Successori del primo Capo seguirono gli Esempj del Fondatore, invitto Popolo Romano, tu li vedesti venerar sugli Altari: Ma da che si vollero essi imbarazzare nel Governo, nel Regno, vedesti dominare nel Santuario la frode, il vizio, l'impostura, la superstizione, e, ciocchè è peggio, li vedesti abusarsi della Religione stessa per opprimerti, ed avvilirti.

Chi sapeva profittar dell'inganno ti aveva sedotto a professare una Religione di apparenza, a creder miracoli i sogni, i più fini, i più superstiziosi ritrovamenti degl'incordi, degli scelerati Politici. Sì diciamolo a gloria del vero: La tua Religione è stata la maschera delle avanie, del dispotismo del Trono. Vada questa in abominio or che sono dissipate le tenebre della empietà, della ruberia: e tu, generoso Popolo Romano gloriati pure della tua Religione, ma scevra, ma pura dai fantasmi, dai sogni. Sia questa lo scopo delle azzioni tue; ma avvezzati ancora a riconoscere i veri dritti della Natura, che ti richiama alla *Libertà*, alla *Eguaglianza*.

N° 22.

Roma li 28. Piovoso anno 6.° Repubblicano
Il Cittadino Alessandro Berthier Generale in Capite
Dell' Armata Francese in Italia ai Consoli interini
della Repubblica Romana.

LA Repubblica Francese mossa dai mali, che cagiona al Popolo la carta monetata, che l'incuria, ed un governo rapace profusamente crearono, farà vendere una parte dei beni ecclesiastici per estinguerla.

I Prefetti riuniti presenteranno in termine di trè giorni al più tardi una legge relativa all' alienazione di questi beni, di modo che fra due mesi al più tardi la carta monetata sia soppressa.

Sottoscritto *Alessandro Berthier.*

N° 23.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Francese
Armata d' Italia
Alessandro Berthier Generale in Capite al Quartiere Generale
di Roma li 30. Piovoso anno 6.°

IL Generale in capo convinto, che la Carta monetata è la sorgente d' una grande parte delle pubbliche calamità, che gravita principalmente sopra il Popolo, e sopra la sua sussistenza, e che è di urgente necessità l' apprestare un pronto rimedio all' abuso, che il Governo ha fatto delle Cedole.

ORDINA.

1. Che dalla data della pubblicazione del presente editto, cessi ogni fabricazione di Cedole, al quale oggetto fermeranno subito li registri di tutte quelle che sono in circolazione.

2. Che le Stampe, Ramini, Caratteri, e Stampiglie, ed altri ordegni, de'quali si è fatto uso per la fabbricazione delle Cedole, sieno pubblicamente spezzati, e gettati nel Tevere.

3. Che tutte le Carte preparate, e Cedole ritirate dalla Circolazione ed estinte siano consegnate alle fiamme.

4. Che all' istante siano esposti alla pubblica vendita quattro Millioni di Scudi Romani di Beni Camerali, e sei Millioni di Beni Ecclesiastici, il prezzo de' quali potranno gli Acquirenti pagare per quattro delle cinque parti in Cedole, e per l' altra quinta parte in moneta Reale.

5. Si prenderanno prontamente delle misure efficaci per giungere a ritirare dalla circolazione le monete di bassa lega, e quelle di rame.

L'Amministratore delle Finanze è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, e egli si porrà d' intelligenza con i Consoli per la esecuzione dei due ultimi Articoli.

Sottoscritto Berthier.

N° 24.

Roma il 28. Piovoso Anno 6.° Repubblicano.

Il Cittadino Berthier Generale in Capite.

PROCLAMA.

INformato che nel Rione di Trastevere alcuni Preti cercano d' ingannare il Popolo, e congiurano contro la sua libertà, e la sua felicità, dichiara, che sono individualmente risponsabili i Preti del Rione di qualunque commozione popolare accadesse in Trastevere, contraria alla Libertà, ed al Governo Repubblicano, adottato dal Popolo Romano.

Il Generale in Capite replica, che la Religione, e le Chiese saran rispettate, ma il Prete, o il Frate, che s' impaccierà di tutt' altro, che dello spirituale per nuocere al governo temporale, sarà giudicato secondo le leggi militari.

Sottoscritto Berthier.

N° 25.

Armata d' Italia

Repubblica Francese

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Allessandro Berthier Generale in Capite

Dal Quartier Generale di Roma.

IL Popolo Romano essendo rientrato nei suoi dritti, ed avendo presentato al General in capite dell'armata Francese il suo desiderio per un Governo Popolare, ed insieme a questo desiderio i Cittadini che hanno riunito il maggior numero di voti per comporre questo governo.

Il Generale in capite decreta, che vi sarà un Governo provvisorio composto di sette Consoli della Republica Romana, i quali saranno incaricati dell'esecuzione di tutte le leggi, rivestiti di tutti i poteri necessarj a quest'effetto. e autorizzati a proporre nuove leggi secondo l'urgenza.

I Consoli avranno un Commissario presso la Municipalità del

Capo luogo di ciascun Territorio della Repubblica Romana, per mettere in attività la riunione, e mantenere la corrispondenza col Governo.

Avranno essi una Guardia assoldata, un Segretario generale; saranno alloggiati nel Vaticano, e saranno loro accordati degl' onorarj, che provvisionalmente saranno i medesimi che quei della Repubblica Cisalpina.

I Cittadini Riganti Francesco, Bonelli Pio, Costantini Carlo Luigi, Bassi Antonio, Pessuti Gioacchino, Arrigoni Gio. Francesco eserciteranno provvisoriamente le funzioni del Consolato: Si procederà quanto prima alla nomina del settimo Console.

Il Cittadino Bassal è nominato Segretario Generale del Consolato.

Si procederà immantinente alla formazione di una Magistratura maggiore, che dovrà occuparsi unicamente della composizione delle leggi di urgenza, o della correzione delle antiche leggi. Tutti i Territorj della Repubblica Romana avranno diritto di nominare a questa Magistratura.

Le Municipalità dei Capiluoghi de' Territori nomineranno provvisoriamente colla pluralità di tre quarti delle voci i membri di questa Magistratura.

Vi sarà un membro per ogni popolazione di trentamila anime.

Il Consolato indirizzerà a questa Magistratura le sue dimande per le leggi d' urgenza, e per la correzione delle vecchie Leggi.

Le nuove Leggi non potranno essere eseguite, che dopo essere sanzionate dal General in Capite.

Vi saranno sei Ministri: saranno sotto gli ordini, ed alla nomina dei Consoli; saranno responsabili, e saranno loro accordati degli onorarj, e le spese del loro Officio.

Il Ministro delle Finanze comprenderà la Tesoreria Nazionale, le Imposizioni, le Dogane, ed il Commercio.

Il Cittadino Maffei Francesco ne eserciterà provvisoriamente le funzioni.

Il Ministro della Giustizia avrà l' amministrazione di tuttociò che riguarda i Tribunali, e le Leggi.

Il Cittadino Pierelli Francesco ne eserciterà le funzioni.

Il Ministero della Polizia avrà nel suo dipartimento tutta l'alta Polizia.

Il Cittadino Lamberti ne eserciterà le funzioni.

Il Ministero dell' Interno riunirà tuttociò che riguarda il Clero, le Municipalità, l'Agricoltura, e i Commissarj del Consolato.

Il Cittadino Visconti Ennio Quirino ne eserciterà provvisoriamente le funzioni.

Il Ministero di Guerra amministrerà tuttociò che concerne il militare, le fortificazioni &c.

Il Cittadino Bremond ne eserciterà provvisoriamente le funzioni.

Il Ministro degli affari esteri, e Marina. Il Cittadino Corona Camillo ne eseguirà provvisoriamente le funzioni.

Vi sarà una Tesoreria Nazionale; tutte le Casse saranno riunite in questa, la quale farà tutte le spese, e tutti gl'introiti.

Sarannovi due Commissarj della Tesoreria Nazionale; i quali daranno una sicurtà in terreni corrispondente all' importanza della loro azienda.

I Cittadini) Borghese Marcantonio) ne eserciteranno
) Pallavicini Luigi) provvisoriamente
) le funzioni.

I Ministri saranno nominati dai Consoli.

I Consoli determineranno l'impiego de' fondi sino al momento, in cui una Rappresentanza nazionale ne disporrà, sempre però coll' approvazione del Generale in Capite.

I Consoli provvederanno quanto prima alla riforma dei Tribunali di Giustizia; tanto ad oggetto di depurare il corpo degli attuali Giudici, quanto per render la giustizia più semplice e meno onerosa al Popolo.

Non potrà più decidersi un affare criminale senza i Giurati: tutte le procedure saranno pubbliche tanto in materie Civili, che Criminali.

Vi saranno de' Giudici di Pace: si procederà quanto prima all' organizzazione di questa Magistratura sì salutare, e sì degna di un Popolo libero.

Vi sarà in Roma una Municipalità di ventiquattro membri per amministrare la bassa Polizia, e ciò che risguarda le sussistenze, le requisizioni, le fabbriche, gli spettacoli, li Spedali, Luoghi Pii &c.

Essa sarà responsabile al Consolato.

I Cittadini Cipriani Marsilio, Pierelli Francesco, Rocchetti Baldassare, Taddei . . . . Gambini Vincenzo, Martelli Niccola, Calisti Domenico, Sforza Cesarini Francesco, Accoramboni Filippo, Abbondj Crispino, Terziani Guglielmo, Guerra Girolamo, Torlonia Giovanni, Vici Andrea, Camporesi Giuseppe, Ceci . . . . della Valle Claudio, Raffaelli Giacomo, Cataldi Pietro, Acquaroni Giacomo, Schultheis Saverio eserciteranno provvisoriamente le funzioni di membri della Municipalità.

Ogni Corpo municipale si dividerà in Officio di Polizia. Officio di Soccorso pubblico, Officio Militare, ed Officio di Finanze.

Tutte le nomine, tutte le Leggi, e tutti gli atti del Governo sono sottoposti alla sanzione del Generale in Capite dell' Armata Francese.

Roma 27. Piovoso anno 1. della Repubblica (16. Febbrajo 1798. vecch. stil.)

Alessandro Berthier.

N° 26.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Il Dipartimento de' Prefetti di Polizia.

16. Febraro, Anno I. della Repubblica Romana una, ed indivisibile.

Al Popolo Sovrano.

E' inutile dimostrar con parole al Sovrano Popolo di Roma l' utilità del cambiamento del passato, ed iniquo regime. Ogni Uomo sensato vede, che la volontà pubblica prevale alla volontà o al dispotismo di pochi interessati, e che il consenso unanime de' Cittadini amanti della Patria sia più libero, e più verace di quello de'Stranieri, i quali componevano il mostruoso Governo Monarchico. Gli abusi saliti all' eccesso, i debiti fatti oltre le forze, e le rendite dello Stato, la penuria de' generi che riduceva all' impossibilità di vivere ogni classe, la scarsezza e l' infame incetto d' una moneta falsa, e l' impune e sfacciato monopolio di tutte le derrate, sono una prova invincibile della passata mostruosità, e Tirannia. Promette dunque il Governo Provisorio della ripristinata Repubblica Romana di occuparsi coll' energìa più grande a ristabilir l' egualità, ed il bilancio del Commercio, ed al provvedimento di tutte le Grasce, e dei Generi necessarj alla sussistenza umana. Intanto fa solo ma-

nifesto, che a tempo opportuno si aprirà il Monte, e si restituiranno i pegni per ora sino alla somma di 20. paoli.

Persuasi i liberi Romani della propria, e futura felicità della loro Repubblica, sono invitati a dimostrare i segni di giubbilo, e di patriottismo con fare una decente Illuminazione per due sere consecutive, incominciando da questa sera.

Per indi coronar questa pubblica, e lieta Festa di Lumi con una fraterna riunione si farà un Festino pubblico, e gratuito nel comodo Teatro di Aliberti Domenica alla sera, e si farà senza maschera, che è un infame avvanzo di Gentilessimo, e di barbarie.

Il buon ordine, e la tranquillità della Città vuole, che ogni Cittadino si uniformi alla volontà generale; onde sono tutti obbligati a fregiarsi di Coccarda Nazionale composta di color bianco, nero, e rosso. Coloro i quali portano la Coccarda delle Nazioni Straniere, sono astretti a giustificare il titolo di tal estera insegna.

Il Sovrano Popolo di Roma ha di già abbattuto alcune armi dell'abolito Governo: Ma la giustizia, e l'ordine vuole, che questi segni di servitù sieno al più presto atterrati con più sistema dai respettivi detentori.

Dopo l'abbolimento di questi caratteri di schiavitù, abolir debbonsi ancor tutti i distintivi di Aristocrazìa. Perciò si vietano le Insegne equestri, le Chiavi d'oro, e in voce e in iscritto vietansi i titoli di nobiltà e di distinzioni, i quali sono direttamente opposti all'egualianza, e si vietano eziandio le liverée, e le trine, le quali fanno un ingiuria a Dio, e l'obbrobrio dell'umanità.

N. Corona Pref. = *Martelli Segret.*

N° 27.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

17. *Febraro*, *Anno I. della Repubblica Romana una*, *ed indivisibile*.

Il Dipartimento de' Prefetti di Polizia.

Al Popolo Sovrano.

IL fondamento della Libertà Politica è l'esatta osservanza della Religione, e della Legge, sotto la cui tutela entra in modo speciale un Popolo libero. In argomento di questa verità si fa al Sovrano Popolo di Roma manifesto, che domani ad ora commoda si canterà Messa Cardinalizia, e solenne nell'Altare

della Tribuna dell' Augusto Tempio del Vaticano colla giuliva intonazione del TE DEUM. E' perciò invitato il devoto, e libero Popolo Romano d'intervenirvi, affine di ringraziare a voce ilare l'Altissimo, che è il supremo Autor di Religione, e di Libertà.

I pegni, che nel proclama del dì precedente furono al libero, e Sovrano Popolo di Roma promessi sino alla somma di venti Paoli; sono indi per volontà del Generale in Capo Berthier stati destinati sino alla somma di quaranta Paoli.

Visto dal Generale Comandante a Roma
Cervoni.

N. Corona Pref. = *Martelli Segret.*

N° 28.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Rey General Divisionario Comandante la Cavalleria Dell' Armata d'Italia.

IL General in Capo avendo ordinato di eseguirsi la requisizione di tre mila Cavalli intimata, e stabilita sopra di Roma, e suo Territorio dopo un nuovo metodo, ed avendo incaricato il General Rey d'intendersela con il General Cervoni, ed il Governo per questa operazione.

Il General Rey ordina, che venga fatta una nuova rassegna nella seguente maniera.

Essendo la Città di Roma divisa in quattordici Rioni, il Governo nominerà Sette Commissarj, ai quali verà unito un egual numero di Officiali Francesi.

Ciascun Commissario sarà incaricato di fare con la maggiore esattezza la Rassegna dei due Rioni, che saranno a lui assegnati. Eglino agiranno sotto la direzione de' sudetti Ufficiali.

Sarà stabilito l'Ufficio al Palazzo Sciarra Colonna in Casa del General Rey.

La Rassegna dovrà esser compita nella giornata di domani 19. Febraro corrente.

In conseguenza tutti i Particolari saranno obbligati di presentarsi nel detto giorno al soprindicato Officio, che sarà aperto alle ore sette di Francia, innanzi ai Commissarj de' rispettivi Rioni per far loro la dichiarazione, ed assegna esatta del numero de' Cavalli, che eglino anno, ed aveano tanto in Roma che in Campagna prima dell' ingresso dell' Armata Francese in Roma.

Si prenderanno severe, e rigorose Risoluzioni per assicurare, ed appurare la verità di dette dichiarazioni, ed assegne.

Il General in Capo essendo stato informato, che *siano stati dati, e presi reciprocamente fra' Particolari* COLLUSORIAMENTE *Cavalli*, ordina sotto le pene le più severe, che tali Cavalli siano resi, e che si comprendino assolutamente nell' Assegna.

Roma 18. Febraro 1798.

Il General di Divisione Rey.

N° 29.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

In nome della Repubblica Romana una, e indivisibile

18. Febrajo 1798. An. I. Repubblicano

La Prefettura di Giustizia Civile, e Criminale

O R D I N A.

CHe per qualunque Istanza provisionale occorrese farsi nelle Cause già pendenti avanti i soppressi Tribunali, debba la Curia ricorrere al Cittadino Severino Petrarca uno dei Prefetti di Giustizia per gli atti di qualunque Notaro di dd. soppressi Tribunali, ove pendevano le Cause. Peraltro le Istanze tutte si dovranno promovere in lingua Italiana colla intestazione di LIBERTA', EGUAGLIANZA, REPUBBLICA ROMANA.

Nei registri degli Atti pubblici le indicazioni, e rubricelle si formeranno, ponendo prima il cognome, indi il nome de' respettivi individui.

Le Citazioni si faranno presentare col solito mezzo dei Cursori dei sudetti soppressi Tribunali. Le Querele Criminali si dovranno avvanzare, e ricevere presso gli attuali Notari, e Ministri dei diversi antichi Tribunali, dovendosi però tutte definire dalli nuovi Giudici stabiliti nel già pubblicato Atto del Popolo Sovrano.

Tutto ciò s' intende per modo di provvisione, perchè frà giorni verrà notificato il sistema del nuovo Governo provvisorio rapporto ai Giudici Ordinarj tanto Civili, che Criminali.

AVVOCATO BRUNETTI)
AVVOCATO RENAZZI) Prefetti.
PETRARCA)

N° 30.

Il Generale di Divisione

Cervoni Comandante in Roma.

PReviene il Pubblico, e le Autorità costituite di Roma, e di tutte le Città, o Comunità della nuova Repubblica, che il

Generale Massena è arrivato per comandare in Capite in tutti i Stati per l'innanzi della Chiesa.

I Cittadini, e le Autorità costituite dovranno da ora in poi indrizzarsi a questo Generale per tutti gli oggetti di Polizia, di sicurezza, o altri relativi all'amministrazione. *Cervoni.*

LIBERTA' N° 31. EGUAGLIANZA

In nome della Repubblica Romana una, e indivisibile

18. Febrajo 1798. An. I. Repubblicano

La Prefettura di Polizia rende noto al Popolo Sovrano di questa Comune il seguente Decreto.

I Consoli considerando, che l'Eguaglianza deve mettere tutti i Cittadini nel medesimo Parallello rapporto alle leggi, ed ai bisogni della cosa Pubblica.

DECRETANO.

I. CHe tutti gli Agenti degli abitanti di Roma assenti, debbano tenere aperte, e pronte le loro Case alla requisizione della Commissione sugli Alloggj per le Truppe Francesi.

II. Altrimenti siano aperte dalla forza armata, ed obbligati i detti Agenti a fornire il necessario.

III. Il Cittadino Vivaldi è aggiunto alla Commissione sugli Alloggj.

IV. Pel presente Decreto rimane a carico della Prefettura di Polizia la stampa, e l'esecuzione.

COSTANTINI = PESSUTI = MAGGI = BASSI *Consoli.*

L. LAURENZI = *C. MORELLI* Segretario

Sarà dovere di ognuno l'uniformarsi interamente alle saggie determinazioni del Governo Provvisorio emanate a vantaggio della Repubblica. *N. CORONA PREF.* = *G. MARTELLI SEC.*

N° 32.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

In nome della Repubblica Romana una, e indivisibile

18. Febrajo 1798. An. I. Repubblicano

La Prefettura dell' Annona fà palese à ciascuno l' appresso Decreto

I CONSOLI

Considerando, che le privative inducono il Monopolio, e la carestia dei Generi necessarj alla Vita.

DECRETANO.

I. CHe fin da questo momento resta abolita la privativa della Legna accordata pel passato all' unione dei Mercanti di Ripetta.

II. Che nel termine di giorni otto debbano i suddetti Mercanti aver condotta in Roma tutta la Legna tagliata, e impostata, che può trasportarsi con le Barche a ciò destinate, e di mano in mano seguitino a trasportarla sotto pena di perdita del genere medesimo.

III. Che i Mercanti di Legna debbano far eseguire i tagli della Legna al tempo debito; altrimenti si faranno effettuare dalla Repubblica a tutti loro danni, e spese.

IV. Il presente decreto verrà stampato, e pubblicato, rimanendo incaricati i Prefetti dell' Annona per la sua pronta esecuzione.

COSTANTINI = BASSI = STAMPA = RIGANTI)
MAGGI = PESSUTI = BONELLI.) Consoli

L. LAURENTI = C. MORELLI Segretarj.

Perchè da alcuno non si possa ignorare la sudetta provvidenza, ed allegare pretesti sul pieno adempimento della medesima, il presente Affisso in tutti i soliti luoghi della comune obbligherà come se fosse personalmente stato intimato.

G. CRUCIANI PREFETTO = L. A. GIORGI SEGR.

N° 33.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Atto del Popolo Sovrano di Sant' Oreste.

SAputosi dal Popolo tutto di questa nostra Terra di Sant'Oreste la Mossa, e l' Arrivo delle Truppe Francesi in queste nostre Vicinanze, il oggetto delle quali altro non era, se non che liberare il rimanente dello Stato della Chiesa dal gravoso peso della Anarchia, e del Dispotismo, da cui da tanto tempo, e massime in questi ultimi Periodi veniva con maggior orgoglio gravosamente oppresso; Anelante occorse il detto Popolo a sollevare le dette Truppe Liberatrici per mezzo di momentanei soccorsi, e con apporre immediatamente ne respettivi Cappelli le Coccarde Francesi, segni tutti di Rigenerazione, Libertà, ed Uguaglianza.

Rientrato così il detto Popolo per mezzo dell' invitta, ed indivisibile Repubblica, e Nazione Francese ne suoi dritti di Libertà, e Principj di Natura, indipendente, e sciolto affatto dalle Catene della dispotica Sovranità, con tutta efficacia, e con sentimento di una vera risolutezza ha dichiarato di voler sempre riconoscere per sua Liberatrice l' invitta Nazion Francese, ed a

costo del proprio sangue mantenersi immutabilmente libero, ed indipendente, richiamando così in se i primitivi diritti della sua Sovranità, trasferendo provisoriamente ogni facoltà politica, economica, e Civile, che emanava per ordine del passato Governo, alle infrascritte Persone, le quali dovranno eseguire tutto ciò, che colla pluralità de voti verrà risoluto; e perciò sono nominati li Cittadini Felice Liberati = Domenico Marzetti = Marco Paulucci = Antonio Clerici = e Domenico Spezia.

Fù finalmente deputato il Cittadino Antimo Liberati per presentarsi in suo nome al Cittadino Berthier Supremo Generale dell' Armata Francese in Italia, o a Chi per Esso affine di implorare contro i Perturbatori della pubblica tranquillità la sua valevole Protezione, ed Amicizia.

Il sudetto Atto di Rigenerazione fù letto nella pubblica Piazza di Sant' Oreste avanti l' Albero della Libertà appena terminata la Perorazione Patriottica dal Cittadino Antimo Liberati, e fù dall' immensità Popolare approvato, ed acclamato con infiniti Evviva ai 20. Febraro Anno primo della Repubblica Romana.

Siegue la Legalità. Giuseppe Bastari Notaro, e Cittadino.

Noi Generale in Capo dell'Armata di Roma accordiamo protezione al Popolo di Sant'Oreste, come a tutti quelli della Repubblica Romana. *Massena.*

N° 34.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

In nome della Repubblica Romana una, e indivisibile

Li 19. Febraro 1798. della libertà Romana anno 1.

NOTIFICAZIONE.

PER decreto dei Consoli della Repubblica Romana segnato il dì 17. corrente, essendosi saviamente determinato di dare una pubblica largizione ai Cittadini indigenti, perchè godano anch' essi della comun letizia, col donar loro li Pegni ritenuti nel Monte di Pietà sino alla somma di Scudi Quattro, si fà noto a chiunque, che dal prossimo giorno di Mercoldì 20. del corrente, sino a tutto il successivo Mercoldì 27., si restituiranno li Pegni, di qualunque specie essi sieno, dai due Paoli ad uno Scudo; dal Giovedì 28. sino al Sabbato 9. Marzo, li Pegni da uno a due Scudi; da Lunedì 11. sino al Sabbato 16. detto, li Pegni da due a tre Scudi; e finalmente da Lunedì 18. Marzo sino al fine della settimana, li Pegni da tre a quattro Scudi.

Si terrà quindi aperto per ora a questo solo effetto il detto Monte dei Pegni alle ore consuete, intantoché l' attuale Governo Provisorio si stà energicamente occupando per gli ulteriori provvedimenti di tal natura, diretti al sollievo d' ogni Classe, ed alla felicità del Popolo.

Ennio Visconti = Ministro degli affari interni.

N° 35.

Repubblica Romana una indivisibile

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Li 3. Ventoso dell' Anno primo Repubblicano
Li 21. Febraro 1798. V. S.

Li Consoli Provisorj della Repubblica Romana ai Soldati dell' antico Governo.

S O L D A T I.

IL dispotismo, che affliggeva l' Umanità, e che era di sommo peso sù i Discendenti di questi illustri Romani; questo Colosso d' Impostura, e d' immoralità, che governava questo bel Paese viene ad essere distrutto per un movimento sublime del Popolo Romano. Soldati voi avete da prender parte a questo grande avvenimento. Una nuova carriera viene aprirsi per Voi, che non sarà più dei vili Mercenarj, ma dei Soldati della libertà, dei difensori volontarj di una Patria, che deve esservi cara. Una nuova prospettiva si presenta ai vostri occhi. Nel Governo dell' Eguaglianza ogni Individuo qualunque sia la sua nascita, e la sua fortuna puole aspirare ad Impieghi, di cui i suoi talenti lo rendono capace. Delle nuove Legioni vanno a formarsi per la difesa della vostra libertà! Venite ad ascrivervi sotto le sue bandiere, che tutti quelli, che sono animati per l' amor vero di Patriottismo, si rendino alla Pilotta, dove vi sarà un Officiale, che avrà cura di tutti loro.

La Patria parla in questo momento a tutti i Figli della novella Repubblica. Coi dissotterrati Vessilli risorgete Voi stessi. Mostratevi Cittadini; E non è buon Cittadino, chi non corre alla difesa della Patria. La gloria formerà la vostra prima ricompensa. Delle altre, lasciatene la cura alla generosità della Repubblica. Non è più un ingordo dispotismo, che vi governa. E' la virtù, che vi parla. Essa saprà rimunerarvi.

Nota. Il nome dell' Uffiziale destinato alla Caserma è l' Ufficiale Bonfili.

Sottoscritti = Riganti Console, Bonelli Console, Pessuti Console, Costantini Console.

Per Ordine dei Consoli della Repubblica Romana.

Bassal Segretario Generale del Consolato

Approvato il Generale in Capite = Massena

Per Copia conforme all'Originale

Il Ministro provvisorio della Guerra.

Bremond

N° 36.

In nome della Repubblica Romana una, e indivisibile

LIBERTA' EGUAGLIANZA

6. Ventoso Anno 6. della Repubblica Romana An. 1.

Alle comuni di tutta la Repubblica

I Consoli Romani

POPOLI DELLO STATO ROMANO.

VI rechiamo il fausto annunzio, che il Governo Provvisorio della Romana Repubblica è già organizato. La NAZIONE FRANCESE, la gran Nazione vendicatrice dei diritti dell'Uomo, maestra, e rigeneratrice de' Popoli, ha operato per mezzo delle sue invitte Armate, del prode suo Generale, de' suoi consigli saggi, e profondi di questo prodigio.

I mali, che ci opprimevano al di dentro, e ci avvilivano al di fuori parte già cessano, parte son presso a cessare. Il nuovo Governo Provvisorio ne forma la prima, e la massima delle sue occupazioni. D'ora in poi le Leggi eque per tutti, ed esclusive d'ogni privilegio ereditario, l'industria rianimata, il commercio liberato da suoi ceppi, il patriottismo riconosciuto, la morale pubblica richiamata sulla sua via, i talenti favoriti, la virtù premiata vi renderanno sensibile la differenza del nuovo ordine dal Governo, che vi reggeva sinora. Sebbene che diciam noi Governo? Ogni Governo per esser riputato tale dee aver mezzi, forza, e saviezza per proteggere i Popoli dalle invasioni esterne, per conservare l'interna organizazione della civil Società, per prender cura delle ricchezze, e fortuna dello Stato, per assicurare le persone, le proprietà, l'industria, e i diritti degli Individui, per mantener vivo lo spirito pubblico, per eccitare, e conservare l'amor dell'ordine, e del ben comune. L'organizata anarchia sotto il giogo despotico, della quale gemevamo già da tanti anni, nè poteva più, nè curava adem-

pire a questi doveri sacri, ed indispensabili, che stringono ai Popoli chi li regge. La forza pubblica era nulla, l'amministrazione sciolta, e rivolta tutta a fini obliqui, ed egoistici, le fortune dello Stato dilapidate da quelle mani medesime, che dovevan gelosamente custodirle, il debito pubblico eccessivo salito omai a cento millioni di scudi, la cui intera metà è dovuta recentemente al corso di poco più di venti anni, le proprietà private, l'industria, il commercio ruinati affatto dalla Cedola, e dalla falsa moneta, le persone esposte a imputazioni calunniose, vaghe e tiranniche, la sicurezza posta in rischio dalla quasi universale impunità de' delitti, i diritti comuni infranti da capricciosi privilegj, lo spirito pubblico estinto, o perseguitato, rovesciato ogni ordine, e il ben comune ignoto, o sacrificato ogni momento a' particolari interessi e fini, l'amor della Patria trattato omai d'affezione immaginaria e romanzesca, e sostituitovi il falso zelo, e ogni sorta di pregiudizj.

Eran dunque i Popoli dello Stato Romano veramente senza Governo quando han voluto averne uno, e colla protezione dell' Armata Francese l'ebbero in un momento. L'inclito Eroe ALESSANDRO BERTHIER Generale in Capite di quest' Armata, la quale numera colle vittorie, e colle beneficenze i giorni della sua esistenza, non solo ci ha protetti colla sua forza, non solo ci conferma colla generosa, e possente garanzìa della Repubblica Francese, ma si è degnato ancora di proporci una organizzazione di Governo Provvisorio, e di formarci secondo questa sino a tanto, che una savia Costituzione Democratica fondata sulla Eguaglianza, la Libertà, e la Giustizia, assicuri per sempre sù solide basi la nostra felicità. Ecco vi trasmettiamo tutti questi Atti, che sono i monumenti delle memorabili geste, le quali segnaleranno quest' epoca nella storia di tutti i Secoli.

Tutti i Membri del nuovo Governo sono al loro posto pronti non solo a impiegar tutte le cure, e tutte le forze loro, ma ad esser prodighi della lor vita medesima piuttosto, che mancare al comune oggetto della pubblica felicità. Formatevi tutti Voi, Popoli della Romana Repubblica, in democrazìa, eleggete, secondo la norma propostavi dal savio, e benefico Generale le vostre Municipalità provisorie, colle quali regolarvi, ed organizzarvi in una sola, e indivisibil Repubblica insieme con noi, e sotto un comune Governo Centrale. Eredi de' Bruti, de'

Poblicoli, de' Fabj, de'Fabrizj, degli Scipioni, dei Catoni, alzate l'Albero della Libertà, quell'Albero, che il sangue, e il sudor Francese han fatto germogliare nelle nostre contrade; cancellate ogni vestigio della passata schiavitù, e della vecchia Anarchìa; siate degni degli antichissimi Padri vostri, e di que'nomi, che risuonano sempre onorati nella Storia delle genti Italiane.

Sottocritti = Riganti Console, Bonelli Console, Bassi Console, Pessuti Console, Costantini Console.

Bassal Segr. Generale del Consolato.

N° 37.

Programma per la Festa Funebre da celebrarsi in Roma
Li 5. Ventoso
Ad onore del Generale Duphot.

Dai 4. Ventoso, a mezzo giorno fino all'ora medesima del dì seguente, si darà di cinque in cinque minuti un tiro di Cannone della maggior Artiglieria del forte Sant' Angelo.

Alle 8. della mattina, si batterà la Generale al Campo, ed in Città.

Le Truppe, che sono in Città, ed al Campo spediranno dei distaccamenti composti come siegue.

L'Infanteria provvederà il quinto delle Truppe esistenti al Campo, ed in Città. I Granatieri, ed i Carabinieri saranno di questo numero.

La Cavalleria, che si trova in Città, ed al campo fornirà il terzo degl'Uomini presenti alle Bandiere, ed un picciolissimo distaccamento l' Artiglieria.

I distaccamenti delle Truppe, che sono in Città, ed al Campo, composti come sopra, si porteranno alla Porta del Popolo alle sedici ed un quarto di mattina.

La Colonna si metterà in Marcia alle dicisette. I Tamburi coperti d'un velo nero faranno un suono lugubre. Ogni Soldato avrà un ramo di Cipresso al Capello. Il suono della Musica sarà analogo alla cerimonia, la Truppa passerà per i seguenti Rioni.

La colonna partendo dalla Porta del Popolo, passerà per la Strada di Ripetta, e Ponte Sant'Angelo. Quindi si porterà alla Piazza di S. Pietro. La Cavalleria starà sulla piazza, avendo le Colonne alle spalle.

L' Infanteria farà cerchio avanti la Cavalleria.

Il Generale in Capite, il suo Stato Maggiore, la sua scorta, ed i Consoli della Repubblica Romana occuperanno il centro della piazza. Il Popolo starà sopra, e sotto le colonnate, ed alle fenestre del Vaticano.

Verrà inalzato in mezzo della Piazza di S. Pietro vicino all' Obelisco un Mausoleo proposto dall'Architetto Bargigli, ed adottato dal Generale in Capite dove saranno riportate diverse iscrizioni, ed emblemi.

Le Truppe situate come s' è detto, si farà una scarica generale di Moschetteria. Dopo questa, un Carabiniere, un Granatiere, un Cacciatore, ed un Dragone prenderanno l'Urna, dove sono state deposte le ceneri del General Duphot.

Tutta la Truppa si rimetterà in marcia nell' ordine stesso col quale è venuta.

Dalla Piazza di S. Pietro si prenderà per S. Spirito, la strada della Longara, e Ponte Sisto. Arrivato dove Duphot fù assasinato, ogni Plutone farà successivamente, e senza fermarsi una scarica. Sarà quivi inalzata fino dalla mattina, una colonna, che ricorderà l'assassinio di Duphot, e la vendetta fattane dalla Repubblica Francese. In seguito il corteggio s' inoltrerà per il Ponte S. Bartolomeo alla Piazza di Campo Vaccino, ascenderà il Campidoglio, dove l'Urna, tolta al monumento della piazza di San Pietro, verrà deposta sù d' un Piedestallo a ciò destinato. La Truppa scenderà, dal Campidoglio, e ritornerà alla piazza del Popolo nell'ordine, con cui ne partì.

Sottoscritto = Leclerc

N° 38.

Festa Funebre che verrà eseguita nella gran Piazza di San Pietro in Vaticano dall' Armata Francese d' Italia in memoria della morte del General Duphot il dì 23. Febraro 1798. per ordine del General in Capite Cittadino Alessandro Berthier sotto la direzione dell' Architetto Bargigli.

SI vedrà nel mezzo della nomata Piazza ergersi un Bassamento quadrato dipinto a granito, alto 15. palmi Romani, lungo 60. per ogni faccia. Si ascenderà sopra il medesimo per due maestose gradinate, e sarà ornato da festoni di alloro, fra i quali saranno segnate le mezze brigate Francesi, che sono presenti alla Festa.

Sopra questa base pianterà altro piccolo posamento, su cui s'inalzerà una piramide alta palmi 80., che metterà all'interna Camera Sepolcrale, e verrà circondata da 24. Profumiere accese, oltre altre 4., che arderanno negli angoli posti sopra rocchi di Colonne.

Nelle quattro faccie poi della Piramide si vedranno in basso rilievo di metallo due Vittorie per ciascun prospetto con Corone in mano, e vi saranno 4. Iscrizioni incise in memoria del Generale, e sono le seguenti.

TVVS
HEROS . GALLICE
ROGVS
LIBERTATIS . ROMANE
INCVNABVLVM
REDIVIVAE

CLARVS . IN CERTAMINE . MARTIO
DOCTVS . ET . MARES . ANIMOS
INGENVO . CARMINE
IN . TYRANNOS
EXACVERE

DAL SECONDO LATO
AETERNVM . HAVE . ET . VALE
FORTIS . ANIMA
IAM . TIBI . PREMIT . OSSA . LEVIS
LIBERA . TELLVS

HONORI . ET . MEMORIAE
DVPHAVT . CIVIS . GALLI
TRIBVNI . LEGIONIS
VIX . ANN . XXVII. . MIL . ANN . XI.
OCCVBVIT . ROMAE
PERFIDISSIMORVM . HOMINVM
PRODITIONE . INTERCEPTVS
MENSE . NIVALI . VIII. INEVNTIS : ANNO . VI

Tutta la Macchina verrà coronata da lugubri Cipressi, ed arderanno innumerabili faci sopra il grande Anfiteatro di Colonne, che formano la detta Piazza.

N° 39.

Discorso del Cittadino Faustino Gagliuffi recitato il giorno 23. Febr. (5. Ventoso) Anno 6. Repubblicano 1. della Repub. Romana Eroi Della Repubblica Francese.

TRa le avventure memorabili de'tempi, che furono, e di quei che verranno, andrà sempre luminosa, e distinta la celebrità di questo giorno singolare. Questa è la piazza più augusta, ch'abbia finor' ideata l'ardito genio delle arti liberali: questo è il Tempio più grande, e più celebre, che arresti gli sguardi dell'attonito Forestiere: questa è Roma, che dopo tanti Secoli di morte, solleva dalla tomba il suo capo trionfale: questi sono Uomini liberi, che vi fanno immensa corona, e a gara vi tributano i franchi sentimenti di ammirazione, di gratitudine, di fratellanza: e voi ... siete i guerrieri di un'armata, che passando di prodigio in prodigio assicura lo splendor della Gallia, e bilancia il destino de'popoli.

Circondato da oggetti cotanto maestosi, io non saprei abbandonarmi al dolore, e versar lagrime sul funebre Monumento, che giustamente s'inalza alla memoria del Generale Duphot. Piangano nel loro nascondiglio que'pochi, che di un colpo troncarono la di lui vita, e se stessi. Noi non già, che vedemmo l'ombra dell'estinto Guerriero chiamar pietosamente i dolenti amici del Campidoglio, e scriver col proprio sangue la grande sentenza della nostra libertà.

Si rendano, egli è dovere, gli estremi omaggi alle ceneri del vostro prode Compagno, che nato per esser grande, generosi saggi vi diede del suo valor sorprendente, e fu visto sovente colla spada alla mano, e talvolta colla cetra poetica eccitare i trionfi innumerabili delle vostre imprese immortali. Egli, ardisco dirlo, innanzi ad un'Armata, che ne conosceva l'irresistibile patriottismo, egli rinunziarebbe il piacere di rivivere a nuove glorie, se il suo risorgimento potesse distruggere le felici conseguenze della colpa, che lo rapì.

Gli si rendano, io lo ripeto, questi omaggi di tenerezza, e di onore; ma quindi si getti un velo di eterna dimenticanza sull'attentato vergognoso, ch'io ho l'onorato incarico di de-

testare a nome del popolo Romano felicemente rientrato ne' suoi primitivi diritti. Cade già la soverchiante, ed ingorda ipocrisia: si discioglie alla fine l'unione grottesca del sacro, e del profano, che si distruggevano a vicenda: i dolci sentimenti della morale Evangelica ci autorizzano finalmente a cercare, e a propagare la giustizia, e la verità: i Ministri del Santuario, porteranno, secondo i doveri del loro sublime istituto, pace, e consolazione nelle famiglie, e ne' cuori: i Rappresentanti della Republica Romana veglieranno indefessi alla conservazione del dono, che ci avete con tanta quiete, ed esultanza accordato.

Grazie dunque sien rese prima a voi, Dio Ottimo Massimo, da cui tutta dipende la sorte del creato. Impietosito una volta de' flagelli, co' quali barbaramente ci percuoteva il monopolio, il capriccio, i privilegj, e forse ohimè! la stessa Religione celebrata soltanto colle labbra, e pur troppo smentita dal cuore; santificate la nostra Libertà, benedite la nostsa Eguaglianza, conservate la nostra Republica.

Grazie quindi a voi, Supremo General Berthier, e Massena, stromenti memorabili del Divino volere. Voi Berthier, che rapido quanto il fulmine, e prudente quanto la saviezza, avete eseguita la grand'opera desiderata, e necessaria, e voi Massena, il di cui coraggio, e fermezza perfezionar devono, e perpetuare l'impresa, fate voi nota la purità de' nostri sentimenti al Direttorio Esecutivo della grande Repubblica: voi potete annunziare alla Francia intera, alla nazion Batava, alla Cisalpina, alla Ligure, a tutti i Popoli della terra, che la Religione del Popolo Sovrano di Roma va felicemente a riprendere la sua nativa semplicità, non è più la nemica de' Filosofi, non è più il seminario delle civili discordie, e limitata al placido esercizio di sacre cose, rattifica le passioni, conforta gli afflitti, purifica i costumi, e amichevolmente raccomanda sommissione alle leggi, temperanza, e carità.

Generali, Uffiziali, Soldati quanto è cara alla vostra Patria riconoscente la vita di un solo di voi! quanto è feconda di avvenimenti la morte di un guerriero Francese! Prendete, Soldati, prendete la nobile fierezza, che si conviene alla virtù. La vostra militar disciplina, l'energìa del vostro carattere, l'amabilità delle vostre maniere, la moderazione, e l'alleanza mirabile co' Romani, ci renderanno più che mai odioso quel Cesare, che

portava catene ai vostri maggiori, e assai meno rispettabili i distruttori di Numanzia, di Cartagine, e di Corinto.

Vostra mercè, i primi Magistrati del Popolo Romano animati dalla vista di sì dignitoso spettacolo, spiegheranno in breve tempo tutta la forza de' loro talenti; e noi vedremo rimarginate le piaghe del passato imbecille terrorismo, e organizzato il governo Democratico, che rivendichi una buona Nazione dal giogo umiliante de' stranieri.

Vostra mercè, i Cittadini Romani riprendon la Marcia conveniente alla nazionale dignità. Persuasi dal vostro esempio, ed emoli delle vostre virtuose sofferenze, non ricusano alcun sagrifizio per ricomporre la pubblica machina così crudelmente devastata. Essi fondano le giuste speranze del bene privato sulla base sola degna degli uomini onesti, sulla base de' vantaggj comuni: essi anelano di provare all' Europa, che l' Italico valore lungi dall' esser spento, ardeva tuttor vigoroso sotto le già disperse ceneri dell' altrui Tirannia: essi non cadranno mai più, se non con voi, o per voi.

Viva la memoria di Duphot; viva l' Armata Francese, viva la Libertà, e l' Eguaglianza.

N° 40.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Francese

Li Officiali dell'Armata di Roma al Generale in Capite.

Cittadino Generale.

LA marcia rapida dell'Armata d'Italia verso Roma affine di vendicare l'assassinio commesso sulla persona del General Duphot, è una prova certa dell' impegno sincero di tutti i Francesi a sagrificarsi per la libertà, e per la felicità della Patria. Nientedimeno però parecchi Individui rivestiti di poteri corrono per le Case più ricche della Città, e ne tolgono gli effetti più preziosi, senza voler darne alcuna ricevuta. Simili delitti non deggiono restare impuniti, gridano vendetta, e disonorano il nome Francese, che adesso più che mai è fatto per essere rispettato dall' Universo intiero. Sì, lo giuriamo al cospetto dell'Eterno, nel Tempio del quale noi siamo radunati. Noi disapproviamo qualunque spoglio fatto nella Città di Roma, ed altri Luoghi del già Stato Ecclesiastico. Noi professiamo odio, e disprezzo ai vili Individui, che ne sono rei e colpevoli; noi giuriamo parimente

di cessare dal giorno d'oggi di essere gl'istromenti di tutti i Mostri, che abusano del nostro valore, e del nostro coraggio.

Il Soldato, e l'Uffiziale soffrono nella più profonda miseria la mancanza di Soldo. Ma intanto i mezzi sono grandi; vi sono nella Cassa più miglioni, al tempo stesso, che tre soli basterebbero per pagare quello che è dovuto. Noi domandiamo, che il soldo sia pagato, e questo in termine di ventiquattro ore. I conti sono già fatti in ciascun Corpo; Conseguentemente il lavoro sarà pronto per il soldo ordinario, e per il richiamo del soldo dal Mese Pratile prossimo passato, sarà pronto dentro quarantotto ore. Domandiamo del pari, che gli effetti tolti sotto varij pretesti alle Case, e Chiese appartenenti alle Potenze straniere, con le quali siamo in pace, siano resi al momento, e che tutti questi Edifizij siano ristabiliti nel loro stato primitivo, in cui erano prima del nostro ingresso in Roma. Oltre il soldo, noi persistiamo a chiedervi vendetta dei furti commessi in Roma da Mostri graduati, e dalle Amministrazioni devastatrici, e corrotte immerse notte e giorno nel lusso, e nei stravizj. Voi avete, Cittadino Generale tutta l'autorità in mano; voi potete insevire contro i Briganti, che ve lo ripetiamo, ci disonorano. E ve lo diciamo francamente, qualora voi non fermiate gli eccessi, che esistono, e gli autori di quelli, che hanno esistito, noi rifondiamo sopra di voi il disonore, che ci minaccia; poichè voi sarete riguardato come Complice del delitto. Noi vogliamo però lusingarci tuttavia, che ne siate innocente, e la vostra ulteriora condotta ce ne darà la riprova. Ma siccome si potrebbero sfigurare i principij, che noi professiamo in questo nostro Indirizzo; perciò vi preveniamo, che ne manderemo copia al Direttorio, e che lo faremo inserire in tutti i Giornali della Repubblica Francese; lo faremo inoltre stampare nelle due lingue, ed affiggere in Roma, per provare al Popolo Romano la nostra innocenza circa i delitti già commessi.

Se v' interessa, Cittadin Generale, che vi siegua la nostra stima (vale a dire quella dell' Armata) voi ci renderete la giustizia la più pronta, e la più completa.

Salute, e Rispetto

Sieguono tre paggine di Sottoscrizioni.

N° 41.

EDITTO

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana una e indivisibile

24. *Febrajo* 1798. *Anno* I. *Repubblicano*

I CONSOLI

I. ENtro il termine di otto giorni siano cancellate, abbattute, e demolite le Armi, ed i Stemmi d'ogni specie, anche di pietra a spese dei Proprietarj dei luoghi, ove esistono, eccettuate quelle degli Ambasciatori delle potenze estere.

II. Si proibisce di porter qualunque altra Coccarda, fuori di quella tricolore adottata dalla Repubblica Romana, cioè bianca, rossa, e griggia senza altra mistura di altri distintivi, di Croci, o altro. Si eccettuano soltanto le persone, che sono addette all'attual servizio degli Ambasciatori delle potenze estere, che potranno portare la Coccarda rispettiva. Questa proibizione si estende a tutte le persone abitanti in Roma, benchè nate in Paese forestiere.

Riganti Presidente, Angelucci Console, Pessuti Console, Bassi Console, Bonelli Console, Costantini Console.

D' ordine dei Consoli Romani.

Il Segretario Generale = Bassal

N° 42.

NOTIFICAZIONE

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana una ed indivisibile

25. *Febrajo An.* 1. *Repubblicano*.

IL Presidente, e Consoli della Repubblica Romana ordinano a tutti i Calzolaj, e Vaccinari di Roma, Capi d' Arte, di portarsi immediatamente in questa mattina al Cortile della Sapienza, e precisamente alle ore sedici, per ricevere, ed eseguire senza replica gli ordini della Repubblica, che loro saranno dati dal Cittadino Lenzi in servizio dell' Armata Francese. Il General in Capo della medesima Armata esigge assolutamente dalla Repubblica Romana la pronta esecuzione della sua commissione.

Riganti Presidente, Bassi Console.

D' ordine de'Consoli

Il Segretario Generale = Bassal

N° 43.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Francese

ONORE

Gli Offiziali dell' armata di Roma rappresentanti l'Armata

Ai Cittadini Romani

CITTADINI.

LA vigorosa risoluzione, che jeri abbiam fatto tanto per salvare il nostro onore, quanto per punire i Saccheggiatori, che hanno voluto oscurarlo, ha dovuto convincervi, che non è già l'Armata quella, che ha esercitato nella vostra Città i ladronecci, che vi si sono commessi; ma che ne son rei soltanto alcuni Individui, che le sono in orrore. Per giungere all'intento, che ci siamo proposti, cioè di punire i colpevoli già diffamati dalla pubblica voce, v'invitiamo a venir subito a dichiarare alla Rotonda, quanto da voi è stato consegnato sinora in danaro, mobili, effetti, gioje, Cavalli, con ricevuta, o senza, e quanto vi è stato estorto, e preso in conseguenza della contribuzione. Niente voi dovete temere da una dichiarazione che ha per oggetto la vendetta del delitto; Avete per voi la protezione dell'Armata, che val certo molto più, che quella di un pugno di Ladri, che saranno quanto prima puniti. Voi somministrarete soltanto ciò, che vi si domanderà legalmente, e contro ricevute buone, e valevoli fatte da chi n'è autorizzato. Vogliamo darvi la Libertà, ma non vogliamo che siate spogliati.

I Membri dell'Offizio Generale

LIBERTA' N° 44. EGUAGLIANZA

Repubblica Romana una e indivisibile

Roma 26. Febbrajo 1798. Anno 1. Repubblicano.

NOTIFICAZIONE

IL ristagno che soffre il Commercio per monopolio e la fraudolente condotta degl'Individui componenti l'Università dei Macellari obbliga il Governo provisorio a prendere sù questo oggetto le più convenienti misure. Perciò si ordina che gli enunciati Macellari debbano vendere, e consegnare all'Università dei Uaccinari le pelli di Vaccina, Agnelli, Ciavarri, e Castrati sulla norma dei prezzi già stabiliti: e non effettuandosi tal consegna si procederà all'istante con pene rigorose contro i nominati Macellari,

Di più si prevengono tutte le persone addette all'Università ed arte de' Vaccinari, che immediatamente debbano occuparsi nei loro lavori giornalieri, in caso diverso verranno arrestate.

Riganti Presidente, Bassi Console, Bonelli Console, Angelucci Console.

Il Segretario Generale = Bassal

N° 45.

NOTIFICAZIONE

LIBERTA' EGUAGLIANZA

26. Febrajo Anno 1. Repubblicano.

PEl pronto servizio dell'Armata Francese i Consoli Romani ordinano a tutti i Vaccinari di consegnare ai Calzolaj nel momento tutto il provvedimento di Suola, e Vitelli necessarj per la requisizione de'Commissarj Francesi. Chiunque ricuserà di consegnarla, ricevuto il biglietto del Cittadino Deputato Lenzi, col pretesto di non averne, sarà soggetto all'esecuzione militare colla perdita delle dette merci occultate. Ordinano ancora, che tutti i Calzolaj, e loro Lavoranti si portino nel momento al lavoro ordinato dal suddetto Cittadino Lenzi sotto pena di arresto per un mese.

Riganti Presidente, Angelucci Console, Bonelli Console, Pessuti Console.

D'ordine de' Consoli Romani il Segretario Generale Bassal

N° 46.

EDITTO

LIBERTA' EGUAGLIANZA

In nome della Repubblica Romana una, e indivisibile.

LA salute della Repubblica ha nella circostanza di richiamare alla maggiore energìa le Leggi, e alla massima severità la loro osservanza.

Qualunque persona tentasse cospirare, e congiurare contro la Libera Sovranità del Popolo Romano, e contro le autorità in di lui nome costituite sarà reo di lesa Nazione: resterà sottoposto a un Processo Militare: verrà punito colla perdita di tutti i beni, e colla pena di morte.

Di tal reità si dichiara colpevole chiunque o con parole o con dei scritti, e delle stampe anonime, o con adunanze segrete, o con false notizie o in altro qualsivoglia modo eccita l'ani-

mo di un Cittadino a sollevarsi colla voce, e coi fatti contro la Repubblica, e di lei Governo, e richiamare l'antica tirannìa.

Socio della stessa reità dovrà essere giudicato chiunque essendone consapevole, benchè non complice, non ne denunzj sul momento, e faccia palesi al Governo della Repubblica gli Autori.

Colla prova di due soli testimonj degni di fede resterà convinto ogni reo, e socio del Delitto sulla prova di un sol Testimonio amminicolato, sarà egli punibile con pena straordinaria,

26. Febbraro 1798. Anno I. Repubblicano.

Per ordine dei Cittadini Consoli
Pierelli Ministro della Giustizia.

N° 47.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Francese.

LA commissione Militare formata, e riunita nel Castel S. Angelo per ordine del Generale di Divisione Dallemagne Comandante l'Armata Francese in Roma, per procedere alla sentenza degli Abitanti della detta Città, che sono stati arrestati colle armi alla mano nella sommossa d'insurrezione, che si è manifestata nella giornata dei 7. del presente Mese Ventoso, di cui molti Francesi sono stati la vittima, e che erano principalmente diretti contro l'Armata Francese.

Dopo avere inteso li nominati

Antonio Pressachi detto il Fornarino, fornaro alla Pace, convinto d'essere andato alla testa di un complotto sedizioso nel Rione di Trastevere, e provocando l'assassinio de' Francesi, e Patriotti Romani con una Croce in mano.

Pietro Franchi di Sorgetto, Pescivendolo convinto di essere andato a Cavallo alla testa di un complotto sedizioso formato a Campo di Fiore, e diretto contro le Truppe Francesi, armato di pistola.

Salvatore Fraschetti impiegato alla Zecca, Abitante alli Monti, convinto d'essere uno de' capi della rivoluzione nata in quel Rione.

Luigi Cappelloni Pescivendolo, arrestato alla Regola, nel luogo del complotto de' Revoluzionarj, armato d'una testarola.

Pasquale Recchia Mercante di Pesce, arrestato dalla Guardia Civica, armato di una testarola.

Mariano Bertenzi Molinaro del Quartiere dell'Armata, arrestato armato di un fucile, e trenta cartatucce.

Benedetto Bovi, Servitore di Antonio Guerrini convinto dell' assassinio d'un Soldato Francese.

Bernardo Rutti, Muratore fu soldato del Papa, convinto di complicità d'assassinio de' soldati Francesi.

Gio. Battista Roza (detto Troja) Veneziano, arrestato armato d'una sciabola.

Francesco Dasuni fruttarolo alla Rotonda.

Raimondo Lucciani, Vascellaro.

Camillo Bonani, garzone dell' Albergo della Settare, arrestato armato di pugnale, e bajonetta.

Carlo Poggi, fonditore di metalli, arrestato colli due ultimi, per discorsi sediziosi, provocando l' assassinio de' Francesi.

Vincenzo Corsi, pettinatore di Lana.

Antonio Doliva Molinaro del Quartiere di Trastevere Veneziano.

Giovanni Fabi Falegname, tutti tre arrestati armati di testarola, o stile.

Francesco Paolucci, Fornaro.

Giovanni Bianconi, Mercante di Pesce, amendue arrestati dalla Guardia Civica con de' Fucili, e Pugnali nascosti in una Camera, dalla quale sono stati particolarmente diretti de' colpi di Fucile sopra le Truppe Francesi, e Civiche.

Dopo aver sentito li rapporti, e testimonianza raccolte contro li denominati di sopra, e da altra parte.

Li ha condannati alla pena di morte in conformità dell'ordine del Generale in Capite dell'Armata d'Italia in data de' 10. piovoso scorso.

Decreta che la presente sentenza sarà messa in esecuzione nella giornata; impressa ed affissa nelle due lingue per incarico del Comandante della Piazza.

Fatta, e decretata nella sessione pubblica nel Castel S. Angelo li 9. Ventoso an. 6. della Repubblica Francese una ed indivisibile.

Li membri della Commissione Militare

Clerque	Valtere	Augusto Carrere
Sergente	Presidente	Capitano

Leroi Segretario.

N° 48.

Armata d' Italia.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Al Quartiere Generale di Roma li 9. Ventoso Anno 6. Repubblicano

Il Generale di Divisione Dallemagne

Commandante interino l' Armata di Roma

Agli Abitanti di Roma, ed all' Armata.

DE' rumori diffamanti l'Armata Francese astutamente sparsi da suoi Inimici, e da quelli del Popolo Romano, che essa è venuta a proteggere, sembrano prendere vigore; il sospetto si diffonde sopra alcuni Officali Superiori, e Capi di Amministrazione. Se ve ne sono, che abbiano potuto avvilirsi, questi sono indegni d'essere annoverati in una Armata di Bravi; che essi siano conosciuti, ed essi ne saranno espulsi coll' indignazione, che meritano.

Cittadini Romani, se avete a dolervi di qualche Francese, qualunque sia il posto, che esso occupa, quanto elevato che potesse essere il grado, di cui fosse rivestito, non temete di farmelo conoscere, io vi piometto una giustizia quanto pronta, altrettanto severa.

Tremino peraltro i perfidi calunniatori, essi saranno ricercati, scoperti, e puniti con esemplarità.

E voi, Officiali, e Soldati Francesi, che per una delicatezza ben degna di voi, siete stati sì vivamente penetrati di rincrescimento per questi rumori, rianimatevi, la vostra gloria non sarà compromessa; se vi sono de'colpevoli, essi saranno scoperti. e la vergogna del delitto, come anche il gastigo, caderà intieramente sopra di loro, ed il vostro onore resterà senza macchia; ma non vi fidate dell'astuzia de'vostri nemici; essi cercano a mettere la divisione fra di noi, e profittano di tutti li mezzi per pervenirvi; mentre essi ben sanno che fintanto che noi saremo uniti, saranno impotenti tutti i loro sforzi.

Nella sera de 7. agli 8. il vostro massacro non era solamente organizzato in Roma; doveva questo eseguirsi in tutti gli Stati per l'avanti Ecclesiastici. La rivoluzione si è manifestata colla stessa sceleratezza in molti Dipartimenti, e molti de'nostri Compagni ne sono stati la vittima. A Velletri quattro Dragoni del 20. Regimento, il Segretario, ed il Servo del Comandante della

Piazza sono stati assassinati, ed egli stesso non si è salvato che al favor della notte.

La congiura non doveva risparmiare alcuno, e tale ne sarebbe stato il successo, che se la medesima non fosse stata sventata colla vostra bravura, niuno di noi esisterebbe al presente.

Sottocritto = Dallemagne.

Per ordine del Generale Commandante interino dell'Armata di Roma.

L' Ajutante Gener. Capo dello stato maggiore = Gily Giuniore.

LIBERTA' N° 49. EGUAGLIANZA

Repubblica Romana.

LA Commissione degli Alloggi ha dovuto con meraviglia osservare l'indolenza, e la poca esattezza de' Cittadini Parrochi, quali o per proprio interesse, o per qualche predilezione hanno tralasciato di porre nelle Note molte persone, che averebbero commodo tanto di abitazione, che di mantenimento, con danno non indifferente di alcuni, che vengono per tal motivo aggravati di troppo.

Ordina perciò la Commissione suddetta, che dentro il termine di giorni tre venga data altra Nota, nella quale sia distintamente descritta ogni Persona, abitazione, e commodo, e quanti Francesi ritengansi.

Come similmente si ordina a qualunque Persona, che ritiene Francesi, di dare pronto avviso, allorchè qualcuno sarà partito dalle rispettive abitazioni.

Avverta pertanto ciascuno di prontamente obbedire a quanto viene ingiunto, altrimenti verrà proceduto con il massimo rigore contro chi trasgredirà. Dalle Camere del Consolato in Monte Citatorio li 28. Febraro 1798.

Maggiotti = Mazio = Deputati degli Alloggi.

LIBERTA' N° 50. EGUAGLIANZA

Repubbllica Romana

Ennio Visconti Ministro degli affari Interni della Repubblica Romana.

I Consoli m' ingiungono di recare a pubblica notizia il seguente Decreto estratto da' registri del Consolato nella Sessione del dì 11. *Ventoso anno 6., della Repubblica Romana primo.*

DECRETO

I Consoli decretano, che si farà un proclama dal Ministro dell' Interno a tutti i Cittadini benestanti della Città di Roma,

affinchè ogni famiglia somministri una quantità uguale alla Requisizione fatta per il bisogno dell' Armata Francese, come pure per la quantità delle calzette, e cappelli che sono necessarj per lo stesso servizio.

Art. II. Si aprirà per ciò una sottoscrisione volontaria, che sarà ricevuta dal Commissario già nominato per le dichiarazioni da farsi in ogni Rione dagli Individui del Clero Secolare, e Regolare.

Art. III. Se le sottoscrizioni volontarie non fornissero le quantità necessarie al bisogno dell' Armata, se ne farà dallo stesso Ministro una relazione al Consolato affinchè possa imporre ai Cittadini una contribuzione in natura, proprorzionata alle loro facoltà.

Art. IV. Il Ministro dell' Interno è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto, che sarà stampato ed affisso.

Per Copia conforme all' Originale.
Il Segretario Generale del Consolato
della Repubblica Romana *Bassal*

N° 51.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

IN NOME
Della Repubblica Romana.

I Consoli Romani sentito il rapporto del Comitato delle sussistenze relativamente alli Carbonari, Tagliatori di legna, ed altri Lavoranti del Regno di Napoli, in cui si esprime che questi abbiano abbandonato i loro lavori per timore di non poter ritornare alle loro Case dopo di averli terminati, o di non esser pagati in moneta del loro Paese, Decretano.

Che tutti i Lavoranti del Regno, che verranno per li sudetti lavori avranno piena ed intiera libertà di tornare alle loro Case nel momento che vorranno, che a tal effetto saranno loro accordati i Passaporti necessarj delle autorità costituite, e che i loro lavori saranno pagati puntualmente nella moneta, e nella maniera convenuta.

Riganti Presidente, Costantini Console, Angelucci Console
D' ordine de' Consoli della Repubblica Romana
Il Segretario Generale Bassal

N° 52.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

NOTIFICAZIONE.

PEr dare esecuzione pronta, e regolare al secondo Articolo del Decreto de' Consoli del dì 9. Ventoso anno 6. (1. Marzo 1798.) riguardante le Pensioni, e Giubilazioni da conservarsi, sarà nominata quanto prima una Deputazione da ricevere i titoli e i Requisiti dei Ricorrenti; essa Deputazione presenterà all' autorità Consolare il risultato di quel maturo esame, che si è nel Decreto proposto. Appena essa verrà formata, il Pubblico ne sarà avvertito con altra Notificazione. Intanto si previene colla presente, perchè sappia ogni Cittadino, che il Governo Provisorio ancorchè affollato da tante urgenze, non trascura neppure un momento i mezzi di sollevar l'indigenza.

14. Ventoso anno sesto (4 Marzo 1798.

Ennio Visconti Ministro degli affari interni.

N° 53.

ARMATA D' ITALIA

LIBERTA' GIUSTIZIA EGUAGLIANZA

Dal Quartier di Roma 14. Ventoso anno 6.

Della Repubblica Francese una, ed indivisibile.

Rey Generale di Division Commandantè la Cavalleria dell' Armata d' Italia.

OGni giorno si viene da me a riclamare le ricevute dei Cavalli. Prevengo che io non le debbo punto ai Particolari.

Il Governo Romano ha incaricato dei Commissarj, per far eseguire la requisizione dei Cavalli; I particolari si debbano diriggere ad essi.

Per mettere un fine alle sfacciate declamazioni dei Disorganizzatori, i quali van mendicando denunzie contro di me; Io li rendo informati ch'essendo il Governo Romano quello, che dee fornirmi di Cavalli, ad esso darò la ricevuta della fornitura, allorchè sarà compiuta.

Quanto alla ripartizione dei detti Cavalli essa verrà fatta in conformità degli Ordini del Generale in Capite.

Rey.

N° 54.

Repubblica Francese
Armata di Roma

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Dal Quartier Generale di Roma li 14. *Ventoso an.* 6.
della Repubblica Francese

Il Generale di Divisione Dallemagne Commandante interino dell' Armata ai Consoli della Repubblica Romana

CITTADINI CONSOLI.

VI indrizzo la lettera originale, che ricevo dalle Autorità Costituite di *Marino*; io vi invito a farla stampare, ed affiggere nelle due Lingue, come ancora la presente, che vi serve d'invitò per questo effetto. Io mi compiaccio di lodare le Virtù Republicane. Il Popolo di Marino ha spiegato del carattere, e dell' attaccamento alla Repubblica negli ultimi fatti accaduti, ed io non posso abbastanza lodarlo ricolmandolo di elogj; nell'atto che lo incoraggisco a dimostrar sempre lo stesso attaccamento patriottico. Salute e Fratellanza *Dallemagne*

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Marino 14. *Ventoso an.* 6., *della Repubblica Romana*, 1.

La Municipalità al Generale in Capo Dallemagne.

IL Popolo di Marinò, il primo, ed il solo, che nella Provincia di *Marittima e Campagna* sia restato fedele alla Nazione Francese, si fa un dovere di ringraziare il Supremo Generale per le savie disposizioni, ed i valorosi Guerrieri dell'Armata Francese, dal coraggio de'quali è stato preservato dalle conseguenze funeste, che avrebbero potuto fargli soffrire i Popoli sollevati di Velletri, Albano, Castello, ed altri ch'eransi uniti per portarsi contro Marino per vendicarsi del rifiuto datogli di congiungersi con loro nell'enorme attentato, ch'eglino avean tramato di portarsi a Roma contro la Generosa Armata Francese, in conformità della proposizione, che glie ne aveano fatta con quattro Corrieri consecutivi.

Mentre il Popolo di Marino, sprezzando le minacce de'Popoli ribelli, è pronto a versare tutto il suo sangue in difesa della Nazione Francese preparavasi a rispingere l' inimico, fu prevenuto dalla coraggiosa Armata Francese, ed ebbe il contento di vederli distrutti; restandogli solo il desiderio di unirsi alla brava Armata Francese per battersi col nemico comune; onore am-

bito da tutto il Popolo, che avrebbe versato volentieri tutto il suo sangue per risparmiare quello de'Soldati Francesi.

Il Popolo di Marino essendo stato trattenuto dall'esecuzione de'suoi desiderj dagli ordini del Potere Supremo, si lusinga che il Generale in Capo si degni gradire l'attestato della sua buona volontà, e la sua rinnovazione di fedeltà, e di gratitudine, ch'egli professa alla Nazione Francese, e desidera l'occasione di contestarla co'suoi servigj. Salute, e Fraternità.

Gallassini Eusebio Rappresentante del Popolo.
Minerva Carlo Rappresentante.
Casolini Girolamo Rappresentante.
Soldini Innocenzo Segretario.

N° 55.

PROCLAMA

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Giuseppe Torriglioni Ministro della Polizia Generale

5. Marzo anno 1. della Repubblica Romana una, e indivisibile

IL Ministro della Polizia fa a nome del Consolato manifesto ai Cittadini Artisti, e Ispettori pubblici di sospendere di atterrar le Armi di Marmo, o di Travertino in tutti gli Edificj pubblici tanto in Roma, quanto negli altri Paesi della Repubblica. Sarà indi cura de' Consoli pensare ad un decente ornato, ed a sostituirvi l' arma della Repubblica Romana.

Salute e Fratellanza *Nicola Corona Segretario.*

N° 56.

PROCLAMA

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

Giuseppe Torriglioni Ministro di Polizia Generale

Nota de' Cittadini già nominati per ricevere le Dichiarazioni del Clero, ora destinati dall' Articolo secondo del Decreto Consolare degli 11. corrente a ricevere le sottoscrizioni volontarie per la Requisizione dell' Armata Francese.

5. Marzo anno primo della Repubblica Romana una, e indivisibile.

NOMI	ABITAZIONE
Il Cittadino Ruelle Procuratore de' Canonici Lateranensi	S. Pietro in Vincoli
Il Citt. Carlo Maria Sommaini	Notaro incontro Doria
Il Cittadino Toni Religioso	Nella Maddalena

Il Cittadino Annibale Ercolani	Sopra il Caffè di S. Lorenzo in Lucina
Il Cittadino Giorgio Gogilla	Caffettiere alla Rotonda
Il Cittadino Vincenzo Puccini	A Strada Giulia sopra l' Ospizio di Mastro Giovanni
Il Cittadino Ruggieri Filippino	In S. Girolamo
Il Cittadino Antonio Santarelli	Alla Scrofa incontro la Porticella di S. Ivo
Il Citt. Lami Religioso Franc.	In S. Bartolomeo all' Isola
Il Cittadino Amoretti Chierico Religioso della Madre di Dio	In Campitelli
Il Cittadino Feliciano Scarpellini	Rettore del Collegio dell'Umbria
Il Cittadino Salvatore Gentili	Alle Tre Cannelle
Il Citt. Ignazio Sanità Colonna	Nel Palazzo Giraud
Il Cittadino Raffaele Religioso	In S. Francesco a Ripa

Nicola Corona Segretario di Polizia

LIBERTA' N° 57. EGUAGLIANZA

In nome della Repubblica Romana una, e indivisibile

Camillo Corona Ministro degli affari esteri, e della Marina

16. Ventoso (6. Marzo 1798. vecchio stile)

Anno primo Repubblicano.

PEr ovviare a qualunque disordine, che potessero incontrare i Corrieri, ed i Forestieri, che viaggiano in posta, viene decretato che provvisoriamente ha richiamata in tutta la sua estenzione, la Tariffa postale dei Cavalli, già emanata dall'antico soppresso Governo, fino a tanto, che sarà provveduto con nove Leggi, ad un regolamento, che assicuri il pubblico servizio in una maniera, che tolga tutti gl'abusi, e che incontri una comune sodisfazione. Il presente Decreto sarà tenuto ciascheduno Maestro di Posta tenerlo affisso alla pubblica vista, onde non se ne possa da veruno allegare l'ignoranza.

Camillo Corona
Ministro degli affari Esteri, e della Marina

LIBERTA' N° 58. EGUAGLIANZA

In nome della Repubblica Romana una, e indivisibile

Estratto dei Registri del Consolato nella Sessione de' 16. Ventoso 1798. Anno 1. Repubblicano

I CONSOLI.

COnsiderando, che la tranquillità pubblica dipende il più delle volte dal rimuovere quelle occasioni, che possono

turbarla, e dal togliere ai malintenzionati ogni incentivo al disordine: Decretano

I. Che tutte le Armi di qualsivoglia specie siano, debbano depositarsi dagli Abitanti del Rione *de' Monti* niuno eccettuato pel giorno di dimani 7. Marzo presso i Commissarj a bella posta destinati a riceverle nella Casa del Cittadino Maggi all'Arco de'Pantani, ed in quella del Cittadino Ingami a S. Lorenzo Panis Perna. Questa consegna avrà luogo sino al mezzodì dell'indicato giorno.

II. Che gli Abitanti del suddetto Rione debbano uniformarsi a codesta necessaria providenza comandata dalla salute publica, sotto pena a coloro, che contraverranno, di esser fucilati. E per verificare l'esatto adempimento di tal consegna, verran fatte dopo il termine assegnato delle visite domiciliarie, e quei che ritenessero tuttora delle Armi, saranno immediatamente consegnati al Tribunal Militare.

Riganti Presidente, Bonelli Console

D'ordine dei Consoli, Il Segretario generale *Bassal*

N° 59.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Estratto de' Registri del Consolato

Sessione del dì 16. Ventoso

I Consoli avendo inteso il Rapporto del Ministro della Guerra, relativamente alla Guardia Nazionale della Città di Roma hanno approvato il progetto del Ministro sudetto.

Art. I. I Rioni, conosciuti sotto il nome di Ripa, e Campitelli, saranno riuniti, e prenderanno il nome della Sezione di Campidoglio.

Il Rione di Trastevere si chiamerà Sezione del *Gianicolo*.

Quello di Borgo, Sezione del *Vaticano*.

I Rioni di Parione, e Regola saranno riuniti, e prenderanno il nome della Sezione di *Pompeo*.

I Rioni Pigna, e Sant'Angelo, saranno riuniti sotto il nome della Sezione del *Pantheon*.

Il Rione Ponte, sarà chiamato la Sezione di *Bruto*.

Quello di S. Eustacchio prenderà il nome della Sezione di *Flaminio*.

Il Rione di Campo Marzo seguiterà a chiamarsi Sezione di *Marte*.

Il Rione Trevi prenderà il nome di Sezione del *Quirinale*.

Il Rione Colonna si chiamerà Sezione del Pincio.

Il Rione Monti sarà diviso in due Sezioni, cioè Sezione delle Terme, che prenderà da Porta Pia fino a Santa Maria Maggiore, e da Santa Maria Maggiore fino al Monte Magnanapoli; e Sezione della Suburra, che si estenderà da Monte Magnanapoli seguendo la linea di S. Maria Maggiore fino a Porta S. Giovanni.

Art. II. Il Ministro della Polizia viene incaricato di far togliere nel termine di 24. ore tutte le Pietre, che dimostravano gli antichi Rioni, e di farvi sostituire delle altre, che marchino le nuove Sezioni.

Art. III. La Municipalità di Roma nominerà al momento otto Commissarj per Sezione, perchè nel termine di 24. ore, dalla data della pubblicazione del presente Decreto faccino una descrizione generale di tutti i Cittadini maggiori di 18. anni, e non oltrepassanti li 50., i quali comporranno la Guardia Nazionale di Roma.

Art. IV. I Commissarj di ciascuna Sezione ripartiranno le persone descritte per la Guardia Nazionale in Compagnie di 100. Comuni per ciascuna. Essi assegneranno a ciascuna Compagnia un luogo per unirsi. Questa riunione diretta dal più Anziano di età, nominerà col bussolo, e colla pluralità de' voti un Capitano, un Tenente, un Sotto-Tenente, un Sergente Maggiore, quattro Sergenti, otto Caporali, e due Tamburri.

Art. V. Ciascuna Sezione, che avrà 10. Compagnie, formerà un Battaglione di 1000. Uomini, che prenderà il nome della Sezione stessa.

Le Sezioni poi, che avranno 2000. Uomini di Guardia Nazionale formeranno due Battaglioni.

Art. VI. Gli Ufficiali di ciascun Battaglione riuniti, e diretti dal più Anziano di età, nomineranno un Capo di Battaglione, ed un Ajutante Maggiore.

Art. VII. La Guardia Nazionale non riceverà soldo di sorte alcuna per il servizio, che dovrà fare.

Art. VIII. Da questa Guardia sono eccettuati soltanto i Preti, Frati, ed i Cittadini riconosciuti da' Commissarj delle Sezioni per persone, che vivono alla giornata, e col travaglio delle loro mani.

Art. IX. Li Commissarj delle Sezioni nominati dalla Municipalità, sono responsabili dell'esecuzione del presente Decreto, che per i 24. Ventoso dovrà avere avuta esecuzione i

Art. X. La Guardia Civica, attualmente esistente, resta disciolta al punto istesso, che questa Guardia Nazionale subentrerà a fare il servizio, che da essa si presta.

Art. XI. Niun Cittadino descritto per questa Guardia Nazionale potrà esentarsi dal servizio, che gl' incombe, nè pagarlo.

Art. XII. Il Ministro della Guerra è incaricato di fare un regolamento per la Guardia Nazionale, affinchè il servizio si faccia con la massima regolarità.

Si ordina che il descritto Piano della Guardia Nazionale sia tosto messo in esecuzione.

Il Generale Divisionario Dallemagne

Per copia conforme all'Originale = Il Segretario General Bassal

Per copia conforme = Il Ministro della Guerra Bremond.

N° 60.

ARMATA DI ROMA

LIBERTA' EGUAGLIANZA

STATO MAGGIORE GENERALE

Dal Quartiere Generale di Roma 16. Ventoso l'Anno 6. della Repubblica Francese una, ed Indivisibile

L'Ajutante Generale Capo dello Stato Maggiore Generale Provvisorio Ai Consoli della Repubblica Romana

ORDINE DEL GIORNO.

IL Generale in Capite proibisce agli Officiali incombenzati della esecuzione della Requisizione di Tremila Cavalli fatta all' antico Governo di Roma, di prendere quelli che sono impiegati all' Agricoltura, ovvero al trasporto delle sussistenze dalla Campagna di Roma. Il presente ordine sarà comunicato al Governo, perchè gli Agricoltori, a'quali si domanderanno li Cavalli sappiano, che li loro Reclami saranno ascoltati, e che sarà loro fatta giustizia senza dilazione. *Gily il giovane*

N° 61.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

A nome della Repubblica Romana

Roma 17. Ventoso Anno 1.

I. I Consoli decretano, che le Guardie Nazionali, le quali verranno elette per assistere all'atto della Federazione, saranno rimborsate delle spese del loro viaggio a ragione di mezzo paolo per miglio.

II. Sarà imposta a quest'oggetto una Contribuzione dall'Am-

ministrazione centrale proporzionata al numero de'Federati, che saranno stati eletti, e verrà questa ripartita sopra tutte le Comuni del loro Distretto in proporzione delle loro facoltà.

III. Le Guardie Civiche saranno alloggiate, e nudrite in Roma, durante il tempo della dimora, che vi faranno di quattro giorni.

Il Ministro dell'interno è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, il quale verrà stampato, ed affisso in tutte le Comuni della Repubblica.

I Consoli della Repubblica Romana = Riganti Presidente, Bonelli Console, Angelucci Console, Pessuti Console, Bassi Console. D'ordine de' Consoli della Repubblica Romana

Il Segretario Generale = Bassal

LIBERTA' N° *62.* EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

E D I T T O.

INteressando moltissimo alla Commissione degli Alloggi, che si vanno di giorno in giorno destinando all'Uffizialità, e Truppa Francese, ò nelle Case de' Cittadini, o ne' Conventi, Monasterj, ed altri qualunque siansi Luoghi, e Siti, di sapere quando la detta Uffizialità, ò Soldati, ò parte di essa partono dagli Alloggi stabilitigli, resta col presente incaricato qualunque Capo di famiglia, e Religione, e chiunque altro, niuno eccettuato, a cui spetti, di denunciar subito dentro il termine di ore ventiquattro alla nominata Commissione in Monte Citorio la detta partenza sotto pena in caso di mancanza di Scudi Dieci per cadauna volta, ò altra ad arbitrio da applicarsene la metà a favore del Denunciante, ed il resto in sollievo de' Poveri della rispettiva Parocchia, dove abita chi avrà commessa la mancanza. Roma questo dì 7. Marzo 1798.

Deputati degli Allogi = Cesarini = Benoffi

Santarelli G. Battista Segretario

LIBERTA' N° 63. EGUAGLIANZA

In nome della Repubblica Romana una, e indivisibile

Estratto dei Registri del Consolato nella Sessione de' 18. *Ventoso* 1798. *Anno* 1. *Repubblicano*

I CONSOLI.

LA tranquillità pubblica specialmente nelle circostanze di doversi organizzare un nuovo Governo esigendo delle pronte misure, e delle più rigorose precauzioni: Decretano.

I. Che tutte le Armi di qualsivoglia specie siano debbano depositarsi dagli Abitanti del Rione *della Regola* niuno eccettuato pel giorno di dimani 9. Marzo presso i Commissarj a bella posta destinati a riceverle nella Casa del Cittadino Codini in Piazza Santacroce. Questa consegna avrà luogo sino al mezzodì dell' indicato giorno.

II. Che gli Abitanti del suddetto Rione, debbano uniformarsi a codesta necessaria providenza comandata dalla pubblica sicurezza, sotto pena a coloro, che contraverranno, di esser fucilati. E per verificare l' esatto adempimento di tal consegna, verran fatte dopo il termine assegnato delle visite domiciliarie, e quei che ritenessero tuttora delle Armi, saranno immediatamente consegnati al Tribunal Militare.

Pessuti Console, Bonelli Console, Bassi Console

D' ordine dei Consoli = Il Segretario generale Bassal

N° 64.

LIBRTA' EGUAGLIANZA

In nome della Repubblica Romana

Sessione del 19. Ventoso Anno 1.

DECRETO.

I Consoli decretano, che i Preti, e Frati sono dispensati dal Servizio Personale dalla Guardia Nazionale.

Saranno obligati di pagare il loro servizio, eccettuati li Frati Mendicanti.

Il Ministro della Guerra è incaricato dell'esecuzioue del presente Decreto.

Riganti Presidente, Costantini Console, Bonelli Console Pessuti Console, Bassi Console

Per i Consoli della Bepubblica Romana

Il Segretario General Bassal

In conseguenza del presente Decreto del Consolato i Commissarj della Municipalità nomineranno un Quartier Mastro per ogni Sezione, il quale sarà incaricato di riscuotere il pagamento della Guardia, che si sarebbe dovuta fare da un Prete, o da un Frate non mendicante. Questo pagamento sarà di quattro paoli per guardia, ed i fondi saranno messi in Cassa, per sovvenire alle spese, che s' incontreranno per i Cambj, che i Quartier mastri pagandoli, dovran procurarsi. In ricompensa delle cure, che sosterranno a quest'oggetto, sarà loro fissato quell' appuntamento,

che i Comissarj giudicheranno a proposito, il quale sarà loro pagato sù i fondi della Cassa.

Per facilitare tal riscossione di questa contribuzione messa sù gli Esentati dalla Guardia Nazionale, sarà cura degli Ajutanti Maggiori di rimettere ai Quartier Mastri il nome dei Preti, e Frati non Mendicanti, che fanno parte della Sezione, che avrà prese le Armi. Dovrà indicarsi anche il sito delle respettive abitazioni.

Il Ministro della Guerra Bremond

N° 65.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

In nome della Repubblica Romana una, e indivisibile

19. *Ventoso* 1798. *Anno* 1. *Repubblicano*.

I Consoli della Repubblica Romana persuasi dell'impegno, e zelo, col quale tutti i Cittadini della Città di Roma gareggieranno nel ricevere nelle loro Case i loro Fratelli di Armi, che dai diversi Dipartimenti della Repubblica si porteranno in Roma per assistervi al grande Atto di Federazione, in cui dovrà giurarsi la Costituzione Repubblicana; decretano

Che quei Cittadini domiciliati in Roma, i quali potranno alloggiare nelle loro Case, uno o più loro Compatriotti provenienti dai diversi Dipartimenti, faranno scrivere i loro nomi ne'loro rispettivi Rioni dai Commissarj incaricati di ricevere i doni patriottici, per dichiararvi il numero, che potranno riceverne durante lo spazio di tre giorni.

Riganti Presidente, Bassi Console, Pessuti Console, Angelucci Console.

N° 66.

LIBERTA' GIUSTIZIA EGUAGLIANZA

Rey Generale di Divisione Comandante la Cavalleria dell'Armata d'Italia.

INcaricato della leva di tre mila Cavalli previene tutti i Cittadini, che non hanno condotto i loro Cavalli a Porta del Popolo, di condurveli nel giorno di dimani 20. del corrente (10. Marzo) sotto pena della confiscazione de'Cavalli.

Tutti li Cittadini sono prevenuti ancora, che si farà il confronto delle dichiarazioni fatte, affine di vedere se siano stati sottratti de' Cavalli.

Roma li 19. Ventoso (9. Marzo) l'anno 6. della Repubblica Francese. *Rey*

N° 67.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Roma 10. Marzo Anno I. della Repubblica Romana

Giuseppe Toriglioni Ministro di Polizia Generale.

SI fa al Pubblico noto, che i Passaporti si danno al Palazzo di Monte Citorio nelle Camere della Commissione degli Alloggi.

Si avverte, che ai Giovani de' Fornari non si daranno Passaporti senza l'attestato de' loro rispettivi Padroni; e qualora li cercassero sotto altro nome, scuoprendosi, saranno riguardati come inimici della Repubblica.

Giuseppe Toriglioni Ministro di Polizia Generale

Nicola Corona Segretario.

N° 68.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

In nome della Repubblica Romana una, e indivisibile

Estratto dai Registri del Consolato nella Sessione de' 20. Ventoso 1798. Anno 1. Repubblicano

I CONSOLI.

PEr quanto si può, importando alla sicurezza pubblica, di rimuovere qualsivoglia occasione atta a suscitare il disordine, fomentare le risse, e ravvolgere i Cittadini nel delitto: Decretano

I. Che tutte le Armi di qualunque specie sieno debbano depositarsi dagli Abitanti compresi nel circondario *del Popolo*, niuno eccettuato, pel giorno di dimani 12. Marzo presso i Commissarj a bella posta destinati a riceverle nella Casa del Cittadino Pierantoni Scultore.

II. L'istessa consegna avrà luogo pel giorno susseguente 13. Marzo rispetto agli Abitanti del circondario di *Capo le Case*, ed i Commissarj porterannosi a riceverle in casa del Cittadino Piranesi. Ambedue le consegne si faranno sino al mezzo dì degl' indicati rispettivi giorni.

III. Tutti gli Abitanti sunnominati si uniformino pertanto ad una misura così necessaria alla salute, e tranquillità della Repubblica, sotto pena di essere fucilati. E per verificare l'esatto adempimento di tal consegna, si eseguiranno dopo il termine assegnato delle visite domiciliarie, e coloro, che ritenessero tuttora delle Armi, saranno immediatamente consegnati al Tribunale Militare.

Pessuti Console, Costantini Console.

N° 69.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

Giuseppe Toriglioni Ministro di Polizia Generale

11. Marzo anno 1. Repubblicano.

AVendo il Ministro di Polizia osservato molti inconvenienti, e molti disordini, che interrompono l'attenzione della rappresentanza, e offendono il rispetto, che si debbe ad ogni Individuo, ordina di consenso de' Cittadini Consoli della Repubblica.

I. Che si osservi un modesto e decente silenzio senza quegli urli, e quei tumultuosi susurri, che scandalizzano, e disturbano quegli onesti Cittadini, che intervengono al Teatro per ricrearsi onestamente, e per ascoltar le Rappresentanze teatrali.

II. Che non si nomini persona alcuna, e non si rivolga l'odiosità ad alcun Individuo particolare, perchè la Democrazia è fondata sulla fratellanza, e sull'amore reciproco, e non sulla mordacità, e sull'indecenza.

Affine poi che si possano istruire tutti i Cittadini, e tutti onestamente godano le pubbliche Rappresentanze, sappiano, che nella quarta serata, che è il dì 13. del corrente, sarà gratuitamente aperta la platea a tutti i Cittadini, ed aperti ancora a tutti i Cittadini i due Ordini superiori quinto, e sesto; ed indi sarà questa gratuita distribuzione seguita ad ogni quindici giorni. Salute, e Fratellanza

Giuseppe Toriglioni Ministro di Polizia Generale.

Nicola Corona Segretario.

N° 70.

NOTIFICAZIONE

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

20. *Ventoso* 1798. *Anno* 1. *Repubblicano.*

ESsendosi moltiplicati i richiami di quelli, che non possono cambiar le Cedole per provvedersi delle sussistenze necessarie, si è veduto, che l'origine derivava da un Proclama di un privato Cittadino, che abusivamente si è arrogata la facoltà di farlo affiggere per le Cantonate, ed in altri publici luoghi. In vista di ciò si notifica al Pubblico, che in ordine alla Carta monetata si prenderanno in appresso le più opportune misure; ed intanto si proibisce a ciascuno di affiggere qualunque sorta

di Editti, o Notificazioni, che non provengano dalle Autorità costituite.

D' ordine de' Consoli = Segretario Generale Bassal

LIBERTA' N° 71. EGUAGLIANZA

Copia dell' Estratto del Registro delle Deliberazioni del Direttorio Esecutivo della Repubblica Francese

Parigi 8. *Ventoso anno* 6. *della Repubblica una, e indivisibile*

IL DIRETTORIO ESECUTIVO

Al Cittadino Berthier Generale in Capo dell' Armata d' Italia.

L'operazione, che voi avete condotta con tanto successo, Cittadino Generale, porta seco un premio ben lusinghiero: Il nome di Liberatore del Campidoglio non può essere indifferente ad un Francese: a questa ricompensa che vi siete giustamente guadagnata per la prudenza che avete impiegato nei dettagli della esecuzione, il Direttorio Esecutivo deve aggiugnere un particolare attestato della sua soddisfazione,

Sottoscritto il Presidente del Direttorio Esecutivo, Merlin

Per il Direttorio Esecutivo, sottoscritto il Segretario Generale Lagarde Per Copia conforme

L' Ajutante Generale Capo dello Stato Maggiore

Gilly il giovane.

LIBERTA' N° 72. EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

Giuseppe Torriglioni Ministro di Polizia Generale

10. *Marzo Anno* 1. *Repubblicano.*

IL Ministro di Polizia proibisce la vendita de' Biglietti, e Chiavi di Argentina in tutti i Luoghi di Roma; e non permette altro Luogo di Vendita, che nel Botteghino del detto Teatro.

Salute e Fratellanza

Giuseppe Toriglioni Ministro di Polizia

Nicola Corona Segretario.

N° 73.

Repubblica Francese *Armata d' Italia*

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Dal Quartier Generale di Roma li 12. *Ventoso an.* 6. *della Repubblica Francese*

Il Generale di Divisione Dallemagne Commandante Interino in Capite dell' Armata d' Italia.

VOlendo dare prontamente alla Guardia Nazionale della Repubblica Romana una organizzazione regolare, e procu-

rare ai Cittadini componenti questa parte essenziale della forza pubblica una riunione propria a restringere i legami della reciproca fratellanza, indirizza alla Comunità della Repubblica Romana il seguente Proclama.

Art. I. Sarà sul momento organizzata una Guardia Nazionale in ogni Comunità della Repubblica Romana.

Art. II. I Cittadini dall' età di diciotto anni sino all' età di cinquanta saranno scritti nella Guardia Nazionale.

Art. III. I Cittadini scritti saranno formati in Compagnie, ciascuna delle quali sarà, per quanto è possibile, di cento uomini, compresivi gli Uffiziali, Sotto-Uffiziali, e Tamburri. Ogni compagnia avrà un Capitano, un Tenente, un sotto Tenente, un Sergente maggiore, quattro Sergenti, otto Caporali, e due Tamburri, eletti dalla Compagnia.

Art. IV. Nelle Comunità, in cui il numero dei Cittadini scritti sarà minore di cento cinquanta, non vi sarà che una compagnia; ve ne saranno due nelle Comunità, che avranno da centocinquanta, e due cento cinquanta Cittadini scritti, e così di seguito.

Art. V. Nelle Comunità, che avranno da due sino ad otto Compagnie, le Compagnie formeranno un Battaglione.

Art. VI. Se la Comunità ha più di otto Compagnie, e meno di sedici, esse saranno divise in due Battaglioni presso a poco eguali.

Se il numero delle Compagnie è da diciasette a ventiquattro, vi saranno tre Battaglioni, e così di seguito.

Art. VII. Ogni Battaglione avrà un Commandante nominato dagli Uffiziali del Battaglione.

Se la Comunità ha più di un Battaglione, i Commandanti del Battaglione, e i Capitani nomineranno il Commandante della Guardia Nazionale della Comunità.

Art. VIII. La presente organizzazione sarà eseguita prontamente, di modo che un Cittadino di ogni Compagnia scelto da lei nel giorno istesso della scelta de' suoi Uffiziali si trovi in Roma ai ventisette Ventoso, o diciasette del corrente mese di Marzo.

Art. IX. I Deputati delle Compagnie giunti a Roma si presenteranno immediatamente col Processo verbale delle loro elezioni al Ministro della Guerra, che assegnerà loro i posti nella

festa della Federazione Romana, che avrà luogo il giorno dopo, Domenica diciotto di Marzo.

Art. X. Il Consolato farà giungere il presente Proclama alle Comunità con tutti i mezzi di celerità, che sono in suo potere, e le Autorità esistenti in ogni Comunità ne eseguiranno le disposizioni il giorno dopo il suo ricevimento.

Art. XI. Vi sarà una ripartizione particolare nella distribuzione dei Quartieri della Città di Roma; ed il Ministro della Guerra resta incaricato di presentare sù di ciò nel più breve spazio un piano.

Il generale in Capite, si riserva di nominare lo Stato Maggiore della Guardia Nazionale di Roma. *Dallemagne*

N° 74.

Repubblica Francese

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Dal Quartiere Generale di Roma li 21. Ventoso l'Anno 6. della Repubblica Francese.

IL GENERALE DI DIVISIONE

Dallemagne Comandante le Truppe Francesi in Roma

Al Ministro della Guerra Bremond.

IN seguito del mio ordine sulla formazione delle Guardie Nazionali, essendomi riservata la nomina dello Stato Maggiore di quella di Roma, vi diriggo la Nota degl'Ufficiali, che devono comporlo; Vi compiacerete perciò di darne avviso a questi Ufficiali, affinchè possano essi incominciare il loro servizio nel momento, che la Guardia Nazionale sarà in attività.

Salute, e Fratellanza Dallemagne

Formazione dello Stato Maggiore della Guardia Nazionale.

Un Generale Il Cittadino Spada

Sei Ajutanti Generali

Li Cittadini Giannelli, Piranesi, Marescotti, Santa Croce Francesco, Borghese Francesco, Bernini Prospero

Dodici Maggiori, Cesarini, Lasagna Nicola, Galassi Crispino, Lante Guido, Negroni Stanislao, Vespignani Carlo

Li Cittadini Bouchard Antonio, Cardinali Giuliano, De Cupis Alessandro, Albertarzzi Lorenzo, Polverosi, De Andreis Luigi *Per copia conforme Sottoscritto* = Bremond

N° 75.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana una, ed indivisibile

Anno Primo Repubblicano.

REstano invitati tutti i buoni Cittadini d'ordine de' Consoli di voler dimostrare il loro zelo per la Patria in occasione, che dovranno giungere i Deputati di diversi Paesi componenti la Repubblica Romana di offerirsi al Ministro della Pulizia per dare alloggio ai medesimi ne' pochi giorni, che resteranno in Roma. Tutti quelli che faranno questo nuovo sacrificio alla Patria, e presteranno una giusta ospitalità ai loro Confratelli, saranno riguardati dai Consoli come benemeriti Cittadini della Repubblica.

Riganti Presidente, Costantini Console, Bonelli Console, Angelucci Console, Pessuti Console, Bassi Console

D' ordine de'Consoli della Repubblica Romana

Il Segretario Generale Bassal

LIBERTA' N° 76. EGUAGLIANZA

Repubblica Francese

IL GENERALE DI BRIGATA

Vial Commandante la Piazza di Roma

Dal Quartiere Generale di Roma li 23. Ventoso

(13. *Marzo*) *anno* 6. *della Repubblica Francese*.

CHiunque è amante della pace, e della tranquillità, non potrà non avere indignazione del tumulto, che si fa ogni giorno al Teatro. Questo luogo, che per alcuni è un bisogno, per altri un piacere, e per tutti di una grata ricreazione, essendo divenuto l' asilo di alcuni perturbatori, e forse di alcuni malintenzionati, non può ispirare più se non disgusto, e la risoluzione di abbandonarlo. Geloso di ricondurvi la calma, e la maestà che gli conviene, e di richiamarvi le persone, che non se ne allontanano, che per evitare d'essere testimonj delle indecenze, che vi si commettono; Io prevengo che farò punire con estremo rigore quelli, che d' ora innanzi turberanno gli Attori, ed interromperanno il corso della Rappresentanza; sia con acclamazioni troppo lunghe, sia con osservazioni fuor di proposito. Se è permesso ad ognuno di esternare la sua opinione nel Teatro, l'atto di approvazione deve essere subbordinato ai riguardi, che esigge la decenza, ed a quelli del maggior numero de'Francesi, che non vi vanno che per raccogliere l' istruzione, ed il piacere. *Vial*

N° 77.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

Giuseppe Toriglioni Ministro di Polizia

13. *Marzo Anno I. Repubblicano* .

A norma dell'anteriore emanato Manifesto, nella sera di questo giorno Martedi 13. Marzo, si permetterà ad ognuno l'ingresso gratuito nel Teatro d'Argentina per godervi lo spettacolo, che vi si rappresenta, onde con ciò diffondere la pubblica Istruzione, anche ai più indigenti Cittadini.

Per procurare il buon ordine, e la tranquillità, e per evitare ogni eccedente affollamento nel Teatro, si è stabilito, che nessuno possa esservi ammesso senza un Biglietto distinto dai venali, che si dispenserà gratis nel solito Botteghino. Il medesimo resterà aperto a quest'effetto dalle ore 15. di questa mattina fino a tanto che il bisogno esiggerà.

Con questo Biglietto potrà ognuno entrare o nella Platea, o nei Palchi del 5., e 6. Ordine, i quali resteranno aperti.

Se ne avvisa il Pubblico per sua regola, e si avverte ciascuno di astenersi da qualunque tumulto sì nel prendere il Biglietto, che nell'assistere alla Rappresentanza Teatrale, raccomandando, che la moderazione, la decenza, il giusto riguardo per gli altri Concittadini sono le qualità convenienti ad un Repubblicano.

Giuseppe Toriglioni Ministro della Polizia Generale.

Nicola Corona Segretario della Polizia Generale .

N° 78.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

E D I T T O.

S'ingiunge a tutti i Presidenti, Rettori, Priori, e Superiori di qualunque Convento, Monastero, o Luogo Pio di presentarsi dentro le 24. ore dalla data del presente alla Commissione degli Alloggi, dovendosi seco loro conferire affari premurosi, ed in caso di mancanza si procederà a pene rigorose ad arbitrio.

Questo di 14. Marzo 1798.

Deputati degl'Alloggi = Cesarini = Benoffi

N° 79.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Francese
Massena General in Capite dell' Armata di Roma
a suoi Fratelli d' Armi
Dal Quartier Generale di Roma li 23. Ventoso an. 6.
della Repubblica Francese.

GEmendo con tutti gli amici dell' Ordine, e della Disciplina sulli avvenimenti del giorno 6. e seguenti di questo mese, veggo che la calunnia osa ancora perseguitarmi; e io prendo a smentire le insinuazioni perfide di coloro, che pretendono, che io abbia deposto il comando dell'Armata, e degli altri, i quali spacciavano, che io non volea rientrare in Roma che sù i mucchj dei Cadaveri.

Nelle giornate de 6. e 7. ho date delle prove, che io non sò patteggiare co' miei doveri. L'Assemblea degli Ufficiali era illegale, incostituzionale, sovversiva di tutti i principj; Io ho ricusato di riconoscerla: Io ricuserollo ancora, sebbene abbia esperimentato, che i miei nemici han profittato di questa mia ricusa per rovesciare sù di me l' odiosità, e il debito del soldo arretrato, e le dilapidazioni, onde io era perfettamente nuovo.

Ma ciò che vi si è celato, compagni miei, si è ciò che io ho detto agli Ufficiali = Io non posso ricevere la vostra petizione in nome collettivo; la legge lo divieta; ma presentatemi delle petizioni individuate, delle accuse soscritte, e delle Carte provanti, sul momento i prevenuti delle dilapidazioni saranno arrestati, e sottomessi ad un giudizio. Nel mio arrivo ho amaramente pianto sulla posizione del Soldato, e dell' Ufficiale; il mio primo travaglio è stato consacrato ai mezzi di effettuare il pagamento arretrato: vedete l' ordine dei 5. Ventoso.

Io impegnava la mia parola d' onore con que' medesimi Uffiziali, che il soldo di un mese saria pagato dentro 24. ore, e tutto l' intiero arretrato in 15. giorni. Le loro Riunioni illecite hanno esse prodotto di più?

Nò, io non ho data la dimissione del Comando, che il Goveno mi ha confidato; egli solo può riceverla; egli solo può ritirarmi l' autorità, onde m' ha rivestito. Non è che in virtù dell' ordine da me datogli la sera dei 7. Ventoso, che il General Dallemagne ha preso, durante la mia assenza, il comando delle Trup-

pe in Roma, ed ha fatto eseguire le disposizioni, che io gli avea prescritto.

E a dei Francesi si ardisce presentar Massena come sitibondo del sangue de' suoi Concittadini? . . . . . Uomini traviati, è a quella medesima Generale, che sono incolpato d'aver fatto battere li 7. Ventoso, che voi siete debitori della vostra salvezza; senza questa precauzione voi sareste caduti al certo sotto i pugnali de' fanatici mostri, e sedotti dai nostri nemici. Sappiate che io avea una ferma intenzione di sciogliere un Assemblea illegale, e di riunire le forze per esterminare i vili Satelliti del Dispotismo, che cominciavano ad agitarsi, e approfittare d'una insurrezione, che aveano essi stessi formata.

Io tengo i fili di questa trama colpevole; sì, miei compagni, taluni di voi erano li ingannati, e ciechi istromenti de' nostri nemici esterni.

Vili stranieri, che non osate combatterci scopertamente, voi non conoscete i Francesi; l' immensa maggiorità si riunirà sempre alla parola di pericolo della Patria. Sappiate che al menomo movimento io saprò vincervi, o morire al fianco de' miei Fratelli d'armi.

E voi, che volete oscurare la gloria d'una porzione di questa brava Armata d'Italia, voi, che nulla avendo a rimproverarmi sul comando, che io intraprendeva appena, a me che nulla sapea dei lamenti giusti quanto alla sostanza, per mezzo de quali si è giunto ad ingannare, e far obbliare i lor doveri a dei bravi Ufficiali, che vi aspettate dalla perfidia, onde avete procurato d'incolpare la mia passata condotta?

Egli è in Italia, che colui, il quale ha avuta la felicità di condurre più di 180. volte alla vittoria i suoi Fratelli d'armi, il quale non può dare un passo nella sua carriera militare, senza posare il piede sul Cadavere d'un nemico vinto, dovea aspettarsi un simile attentato.

E' in questi medesimi luoghi, e in circostanze presso a poco simiglianti, che Scipione, al quale io son ben lungi dal volermi paragonare, rispose à suoi Accusatori = andiamo al Campidoglio a ringraziare gli Dii delle vittorie, che ho riportate.

Voi lo sapete, miei Compagni, non v'è azione alcuna della mia vita, contro la quale io non possa provocar l'esame più scrupoloso; ma quando ancora invece di una incertezza insigni-

ficante, i miei Nemici credessero poter precisare dei fatti, e al solo Direttorio, che essi dovrebbono indirizzare individuatamente i lor lamenti; egli solo ha il diritto di far esaminare la mia condotta, ed è un rendersi colpevole il cercare insidiosamente di avvilire, e rendere spregevole il Depositario della di lui autorità.

Ma io tra voi, miei Compagni, io parlo di me, quando io non debbo esser ferito, che dal malesempio di insubordinazione, e di indisciplina, che alcuni Officiali han dato all'Europa. Io attendo con la calma d'una coscienza pura, e senza rimprocci, gli Ordini del Direttorio esecutivo, ha egli tratto in errore, locchè son lungi dal credere, io vi darò l'esempio di ubbidienza, mi sarà sempre facile giustificarmi.

Che dich'io, già cerco di scusare presso il Governo i bravi Ufficiali, su delle circostanze penose, imperiosi bisogni, le sofferenze del Soldato, e sovratutto le perfide suggestioni hanno traviato un momento; La vendetta è lontana dal mio cuore.

Mettiamo a profitto, miei Compagni, queste medesime infelici circostanze; fate obbliare colla più esatta disciplina un momento d'errore in aspettazione degli ordini del Direttorio, e delle misure, che le circostanze potrebbono esiggere; abbandoniamo i veri colpevoli ai lor rimorsi; e ricevete l'impegno, che io prendo finchè sarò alla vostra testa, di consacrare tutti i miei pensieri a provvedere ai bisogni del Soldato, e dell'Ufficiale.

Viva la Repubblica. *Massena*

N° 80.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

I COOSOLI

Della Repubblica Romana una, e indivisibile

Roma 24. Ventoso anno 6. della Repubblica Romana.

Primo (14. Marzo 1798.)

L'Enorme massa del debito pubblico contratta dal passato tirannico, ambizioso, ed imbecille Governo, avendo prodotti i più terribili effetti nella pubblica economia, e nel commercio, ha richiamati fin dal primo momento i Rappresentanti della Republica a combinare i mezzi più sicuri, più giusti, e più efficaci per impedirne il progresso. Quindi è che i Consoli dopo le più profonde, e mature considerazioni; e dopo i calcoli più esatti, hanno deliberato, e decretano

I. Che siano abolite tutte le leggi sinora emanate sulle Cedole.

II. Tutte le Cedole sin da questo giorno perderanno *tre quarti* del loro valore nominale, di qualunque somma esse siano. Una Cedola di Scudi *Cento*, per esempio, avrà corso per il valore di Scudi *Venticinque*, e così a proporzione tutte le altre Cedole *inferiori*, o *superiori* agli Scudi Cento.

III. Tutti i debiti contratti *da due anni* sino a questo giorno, senza la special convenzione del pagamento in moneta reale, e così ancora tntti i depositi, saranno pagati in Cedole, colla diminuzione della metà del suo valor nominale. I crediti poi maturati, e i depositi fatti da un anno sino a questo giorno, saranno pagati in Cedole, secondo l'intero loro valore nominale, e senza la riduzione della metà.

IV. I debiti posteriori a questa legge, come gli anteriori agli ultimi *due anni*, saranno pagati colle Cedole ridotte come nel secondo Articolo.

V. Sarà fra tre giorni stabilita una Amministrazione di Beni Nazionali, ed Ecclesiastici, nella quale saranno posti anche i Beni provenienti da soppressioni. Ogni proprietario di Cedole avrà il diritto d'indicare a questa Amministrazione i Beni, che desidera acquistare, e l'Amministrazione sarà obligata sulla richiesta del compratore di farla stimare in termine di *venti giorni*, e la vendita pubblica si farà all' incanto con Editti Invitatorj dentro il *mese seguente*, colla prelazione, a prezzo uguale, del primo Requirente. Si esporranno alla vendita pubblica anche i Beni enfiteutici Camerali, e del Patrimonio Ex Gesuitico, preferendo sempre l'Enfiteuta attuale in parità di prezzo, e assicurandogli il compenso de' miglioramenti fatti nel fondo Enfiteutico.

VI. Tntte le Cedole che saranno date in pagamento de' suddetti fondi, saranno publicamente bruciate, proclamando la loro quantità, e la provenienza dalla vendita fatta.

VII. Dal giorno della pubblicazione di questa legge gli Amministratori della Cassa Nazionale non avranno più facoltà di creare altre Cedole senza una legge espressa di tutta la Nazione legittimamente rappresentata.

VIII. La Cassa Nazionale non dovrà più ricevere alcun deposito.

IX. La moneta di rame da *quattro*, *e da due bajocchi*, perderà dopo *quindici giorni* dalla data del presente Decreto *il quarto*

del suo valore nominale, e dopo *altri quindici giorni* si ridurrà *alla metà* del medesimo presente valore.

X. La moneta mista continuerà a diminuire il suo valore nominale colla distinzione, gradazione, e ne' termini prescritti dalla legge de' 28. Novembre 1797. del passato Governo.

XI. I pagamenti convenuti nelle divisate monete erose, o miste, e scaduti prima di questo giorno, si faranno secondo il valore di queste monete, corrente al tempo del contratto.

XII. I frutti de' *luoghi di Monte* decorsi fino al presente giorno si pagheranno immediatamente colle Cedole *non ridotte*, ma secondo il loro antico *valore nominale*. Da questo giorno in poi i frutti de' *Luoghi di Monte* saranno ridotti *all'uno e mezzo per cento*; e fintantochè vi saranno Cedole, si pagheranno con Cedole di corso, cioè valutate per il solo quarto del loro valore nominale. I frutti de' Luoghi di Monte cantanti a favore de' Banchi della Pietà, e di S. Spirito non saranno più pagati, e restando annullato il credito. Rispetto agli altri *Debiti Camerali fruttiferi*, ne resta sospeso il pagamento per prenderne considerazione in appresso

XIII. L'Esecuzione del presente Editto è rimessa al Ministro delle Finanze.

I Consoli della Repubblica Romana, Riganti Presidente, Bassi, Bonelli, Costantini, Pessuti. Angelucci

Il Segretario Generale del Consolato *Bassal*

LIBERTA' N° 81. EGUAGLIANZA

Al Quartiere Generale di Roma li 25. Ventoso Anno 6. della Repubblica Francese una e indivisibile.

Massena Generale in Capo ai Cittadini Consoli della Repubblica Romana.

L'Editto relativo alle Cedole, eccitando, Cittadini Consoli li più vivi richiami, vogliate bene ordinarne subito la revoca, per prenderne con matura cognizione tal'altra determinazione, che le circostanze potranno esiggere. Fate in modo che la revoca possa aver effetto questa notte, per essere affissa domani mattina. Salute, e Fraternità *Massena*

Roma 26 Ventoso Anno I. della Repub. Romana.

I Consoli decretano, che la sudetta Lettera sia eseguita immediatamente.

Riganti Console Presidente, Bonelli Console, Bassi Console, Pessuti Console, Costantini Console, Angelucci Con sole

N° 82.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana una, ed indivisibile
Anno primo Repubblicano

E D I T T O.

COn altro Editto emanato li 7. Corrente fù ordinato ai Capi di Famiglia di venire a denunziare la partenza degli Uffiziali, ed altri Individui Francesi, che erano alloggiati nelle rispettive loro Case; Siccome però, vedesi che finora dett'ordine è rimasto in maggior parte privo d'esecuzione, pertanto nuovamente s'ingiunge, che dentro le 24. ore dalla data del presente qualunque Capo di Famiglia comparisca alla Commissione degli Alloggi ad effetto di riferire se attualmente abbiano nelle loro Case Ospiti Francesi, o ne siano partiti, ed avendone, specificarne il Nome, il Grado, ed il Numero della Brigata, con riportare i biglietti speditogli per la recezione, ed in caso di mancanza verranno multati di Scudi Cento per Cadauno.

Lo stesso dovrà intendersi anche in appresso per quegli Uffiziali, che potranno sopravvenire.

Si ordina inoltre che ogni Agente, Mastro di Casa, o qualunque siasi altra Persona presso cui esiste la Cura, o Custodia di Case, Stalle, ed altri siti spettanti a persone, che non si trovano in Roma, debbano dentro 24. Ore presentarsi nel luogo succennato degli Alloggi a dare le precise denuncie di dette Case, Stalle, o altri qualunque siansi siti, altrimenti si procederà ad atti forti. Dato dalle Stanze della Deputazione degli Alloggi. Questo dì 15. Marzo 1798.

Deputati degli Alloggi = Cesarini = Benoffi

N° 83.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana li 15. Marzo 1798.

I Consoli della Repubblica Romana volendo stabilire in una forma inalterabile la formazione della Guardia Nazionale, considerando, che a quest'effetto è necessario aggiungere al Decreto dei 16. Ventoso dei Dettagli ampliativi per togliere alla malvagità tutti i mezzi di nuocere alla Causa della Libertà.

Considerando inoltre che l'esecuzione del Decreto, che autorizza i Cittadini a pagare le loro Guardie, e a dispensarsi per questo mezzo dal servizio Personale, potrebbe portar seco degl' abusi, che necessita reprimere.

DECRETANO

I. Che li Preti, e li Frati sono i soli, che debbano pagare le loro Guardie.

II. Che restano esenti senza veruna paga Servitori, Camerieri, e Serventi di Stalle Padronali.

III. Che nessun Cittadino segnato dai Commissarj della Municipalità per la Guardia Nazionale, e che sarà compreso nella Classe di quelli indicati nel Decreto dei 16. Ventoso, potrà dispensarsi dal Servizio Personale, ne pagarlo.

IV. Li Commissarj della Municipalità non possono dispensare, se non che li Cittadini Fonzionari pubblici, e li riconosciuti inabili a fare il loro servizio attese la loro infermità, che sarà contestata da due Chirurgi, ed un Medico nominati dai Commissarj suddetti a quest'effetto in ciascuna Sezzione.

V. Siccome i Cittadini potrebbero trovarsi gravati, e che i loro interessi restassero pregiudicati per un servizio troppo frequente, l'Età stabilita per essere compresi nella Guardia Nazionale resta definitivamente fissata dalli 18. fino alli 60. anni inclusivamente. Li Commissarj della Municipalità presso ciascuna Sezzione sono responsabili dell'esecuzione del presente Decreto.

Bassi Console, Bonelli Console, Angelucci Console, Costantini Console, Pessuti Console Il Segretario General Bassal

Approvato dal General in Capite Massena

N° 84.

PROCLAMA

In Esecuzione dell' Articolo 368. della Costituzione della Repubblica Romana il Generale in Capo dell' Armata Francese in Roma nomina per comporre le prime autorità costituite i Cittadini denominati nella Lista seguente.

SENATO

Dipartimento del Cimino.

Carlo Gualtieri, d'Orvieto, Francesco Corbelli, di Nepi, Aliprandi, di Civita Vecchia, Lorenzo Cozza, di Bolsena.

Dipartimento del Circeo.

Federico Zaccaleoni di Piperno, Francesco Benedetti di Salvaterra.

Dipartimento del Citunno.

Salvatucci di Terni, Mario Colelli di Rieti, Santarelli, di Terni.

Dipartimento del Metauro .

Marinelli d' Ancona, Nicola Morganti, di Fano, Gio. Maria Massa, di Sinigaglia.

Dipartimento del Musone .

Severino Brolio, di Recanati, Domenico Massi, di Monte Milone, Gregorio Ferri, di Cingoli.

Dipartimento del Tevere .

Filippo Renazzi, di Roma, Nicola Martelli, di Roma, Pessuti, di Roma, Giuseppe Spada, di Roma.

Dipartimento del Trasimeno .

Giuseppe Savi, di Perugia, Antonio Brizzi, di Perugia, Giulio Buffalini, di Città di Castello, Domenico Garbi, di Perugia.

Dipartimento del Tronto .

Pietro Antonio Frasca, di Camerino, Girolamo Guerra, di Roma, Giuseppe Colli, di Fermo.

T R I B U N A T O.

Cimino .

Innocenzo Casti, di Montefiascone, Bartolomeo Corsigli, di Civita Vecchia, Pietro Buccella, di Civita-Vecchia, Angelo Verga, di Viterbo, Carlo Cristofari, di Bagnorea, Giuseppe Taurelli d' Acquapendente.

Clitunno .

Scarpellini, di Foligno, Tomasso Benedetti, di Spoleto, Gigli Lucidonio, di Norcia, Giuseppe Barugi, di Foligno, Giuseppe Fedeli, di Foligno, Pier Marini, di Foligno.

Musone.

Parte Guelfi, di Sanseverino, Marsiglio Cipriani, di Recanati, Sartori (il Maggiore) di Lor., Pierelli, Minist. at. di Giust.

Trasimeno .

Gio. Angelo Cocchi, di Perugia, Giuseppe Rosa, di Perugia, Fabio Danzetta, di Perugia, Domenico Torelli, di Perugia Paulucci, della Sceggia, Giuseppe Bandini, di Città d. Pieve, Tomaso Moroni, di Perugia, Ricardini, di Città di Cast.

Cricco .

Melloni, di Veroli, Pio Giampelletti, di Torrice, Luigi de Andreis, di Ferentini, Luigi Angeloni, da Frosinone, Tiburzio Antonini, d' Alatri, Pietro Borelli, di Rippi.

Metauro .

Bassi, Console Provisorio, Camillo Romiti, di Fossombrone,

Boni, di Sinigaglia, Giuseppe Antaldi, d'Urbino, Fertrando, di Bonavia, Nicola Porta Casa, di Fano, Ubaldo Primavera, di Jesi.

Tevere.

Pio Bonelli, di Roma, Console prov., Pietro Petrini, di Roma, Luigi Lamberti, di Roma, Gagliuffi, di Roma, Bouchard, di Roma, Nicola Corona, di Roma, Pietro Piranesi, di Roma Garattoni, Bibliot. in Roma, Giunto tardi, di Roma.

Tronto.

Carlo Baker, di Fermo, Baccilli, di Fermo, Lorenzo Precetti, di Camerino, Luigi Sparapani, di Camerino, Domenico Beni, di Monte Leone.

CONSOLATO.

Liborio Angelucci, di Roma, Giacomo de Matteis, di Frosinone, Panazzi, d'Ancona, Reppi, d'Ancona, Ennio Quirino Visconti, di Roma.

Segretario del Consolato = Bassal, dimorante in Roma.

Ministro della Giustizia, e Polizia. Torriglioni, dimorante in Roma.

Del Interno. Camillo Corona, in Roma.

Delle Finanze. Annibale Mariotti, in Perugia.

Della Guerra, Marina, e Relazioni Estere. Bremond, in Roma.

ALTA PREFETURA

Cimino.

Severino Petrarca in Roma
Supplementario Alessandro Aleandri di Corneto.

Circeo.

Vincenzo Capobianchi d'Anagni.
Supplementario Giuseppe Jaccucci di Veroli.

Clitumno.

Girolamo Baranzoni in Roma
Supplementario Bini d'Assisi

Metauro.

Romiti il Juniore in Roma
Supplementario Lamberti in Roma.

Musone.

Calzecchi in Roma
Supplimentario Anacleto Velletri in Roma

Tevere.

Supplementario Rizzardi in Roma.

Trasimene.

Fabrizio Zanotti in Roma

Supplementario Tarecchi in Roma

Tronto.

Rocchetti in Roma

Supplementario in Roma Pietro Guerrini in Roma

Grandi Questori.

Marco Antonio Borghese in Roma, Angelo Stampa di Ferentino, Giovanni Buffalini di Città di Castello.

Comissarj della Contabilità.

Piranesi il Maggiore. Maffei Ex-Ministro delle Finanze.

Il Generale in Capo si riserva di Completare al più presto il numero de' membri delle dette autorità, e di nominare successivamente gli altri Funzionarj pubblici non compresi nella Lista.

Fatto in Roma i 26. Ventosò Anno 6. dell'Era Rupubblicana.

Il Generale in Capo dell' Armata Francese *Massena*

N° 85.

PROCLAMA

In esecuzione dell' Articolo 368. della Costituzione della Repubblica Romana, il Generale dell' Armata Francese in Roma, nomina i Cittadini infrascritti per comporre le autorità denominate nella lista presente.

Prefetto Consolare presso dell' Alta Pretura, Carlo Luigi Costantini

Sostituto del Prefetto Consolare, Pietro Paolo Baccini.

ISTITUTO NAZIONALE

§. Classe delle Scienze Matematiche, e Fisiche.

Sezione di Matematica.

Pessuti, Calandretti, Nicola Mari

Sezione di Fisica.

Feliciano Scarpellini, Gandolfi, Giuseppe Settel

Sezione di Chimica.

Camillo Corona, Martelli. Morichini

Sezione di Storia Naturale.

Petrini Gismondi

Sezione, e Anatomia.

Lupi, Medico, Trasmondi, Chirurgo, Liborio Angelucci

Sezione d'Agricoltura.

Luigi Doria, Xuarez

§. Classe di Filosofia, belle Lettere, ed Arti Liberali.

Sezione di Filosofia.

Moncada, Bottazzi

Sezione delle Scienze Politiche.

Lampredi, Nicola Corona

Sezione di Storia, e di Antichità.

Ennio Quirino Visconti, Marini, Giorgio Zoega

Sezione di Gramatica, ed eloquenza.

Ignazio Rossi, Solari, Garratoni

Sezione di Poesia, e di Musica.

Luigi Lamberti, Guglielmi (il Padre)

Sezione dell' Arte del Disegno.

Canova, Camuccini, Giovanni Volpato

DIPARTIMENTO DEL TEVERE.

Amministratori Luigi, Doria Ilaro Gori, Francesco Mutarelli

Prefetto Consolare presso dell' Amministrazione Dipartimentale Girolamo Curti

Secretario dell' Amministrazione, Martelli Scriba della Municipalità

Presidente del Tribunale Criminale Cacciotti Avvocato

Scriba Loretti Notaro

Giudici Civili Domenico Callisti, Giovanni Celestini, Carlo Garofolini, Tommaso Lamberti, Giuseppe Elia Pace

Prefetto Consolare presso dei Tribunali Civile, e Criminale, Nicola Riganti

Scriba, Carlo Maria Sommaini

Presidente del Tribunale di Censura. Allessandro Villetti

Prefetto Consolere, Loreni Avvocato

Scriba, Mariotti

MUNICIPALITA' DI ROMA.

Grandi Edili, Francesco Antonio Franchi, Luigi Lante, Domenico Maggi

Edili del primo Circondario.

Filippo Barbiellini, Tommaso Crispi, Romano de Romanis, Bartolomeo Rondoni, Alessandro Volpicelli

Prefetto Consolare.

Antonio Vagnolini.

Edili del secondo Circondario.

Crispinio Abondi, Gaetano Cecchi, Alessandro Curti Lepri, Odoardo del cinque, Guido Lante, Lupi Paolo Mariani.

Prefetto Consolare.

Giuseppe Mannoni

Edili del terzo Circondario.

Mario Asprucci, Giuseppe Barberi, Pamfilo di Pietro, Domenico Ferrari, Marco Liberti, Olignani, Luigi Pallavicini

Prefetto Consolare.

Antonio Maria Tarnassi

PRETORI.

Monte Janiculo	Pasquale Caffaro
Pompeo	Francesco de Rossi
Monte Vaticano	Francesco Saverio Petrucci
Panteone	Domenico Milanori
Bruto	Gherardo de Rossi
Flaminio	Vincenzo Lizzani
Campo Marzo	Carlo Accusani
Monte Pincio	Francesco Milanesi
Monte Quirinale	Rafaele Mecenate
Termi	Domenico Bergara
Suburra	Francesco Ferrari
Capitolio	Stefano Renazzi

Fatto in Roma li 28. Ventoso Anno 6. dell'Era Repubblicana.

Il Generale dell' Armata Francese = *Dallemagne*

N° 86.

PROCLAMA

In Esecuzione dell' Articolo 368. della Costituzione della Repubblica Romana, il Generale in Capo dell' Armata Francese in Roma, nomina per comporre le Autorità costituite, i Cittadini denominati nella Lista seguente.

S E N A T O.

Cimino.

in vece di Gualtieri, e di Cerbelli, che hanno rinunciato

Clemente Pucitta, di Civita Vecchia, Alessandro Aleandri, in Corneto

Circeo.

Gio. Battista Batisti, di Frosinone, Gio. Felice Jacovacci, di Alatri

Clitunno.

Francesco Antonio Piermarini, di Foligno

Metauro.

Fulvio Corbuli, di Urbino

Musone.

Giuseppe Luigi Flaviani di Macerata

e in vece di Broglio, che ha rinunciato

Bernardino Massi di Calderola

Tronto.

Michele Giovanelli, di Ascoli

TRIBUNATO.

Cimino.

Tobia Fani, di Viterbo, Pietro Crivellari, di Viterbo, Antonio Candellori, di Mont' alto

Circeo.

Pietro Antonio Masi, di S. Lorenzo, Valentino Romani, di Velletri, Franchini Matematico, di Frosinone

Clitunno.

Giuseppe Martelli, di Cascia, Nicola Capelli, di Rieti, Marco Placidi, di Spoleto, Domenico Vicini, di Amelia

Metauro.

Giovanni Galantara, di Fano, Paolo Savelli, di Sinigaglia

in vece di Giuseppe Antaldi

Antaldo Antaldi, di Urbino

Musone.

Andrea Frezzini, d'Osimo, Girio Carradori, di Macerata, Teodoro, Ciccolini, di Macerata, Pacifico Frisciotti, di Civita nuova, Vincenzo Gambini, in Roma.

e in vece di Parteguelfi, che ha rinunciato

Eugenio Liberati, di Macerata

Trasimeno.

Giuseppe Antinori, di Perugia

e in vece di Cocchi, che ha rinunciato

Francesco Antonini, di Perugia

Tronto.

Pietro Venturi, di Camerino, Pier. Francesco Martello, di Fermo, Giuseppe Conconi, di Castignano, Vincenzo Guerra, di Ascoli.

Ministro delle Finanze.

in vece di Mariotti che ha rinunciato

Giovanni Buffalini, di Città di Castello

Grande Questore.

in vece di Buffalini Baraglia

Alto Pretore per il Dipartimento del Tevere Rizzardi,

Supplementario. Agostino Pagnoncelli di Velletri

Commissario della Contabilità Luigi Mazio

Prefetto Consolare, presso dei Tribunali Civile, e Criminale del Dipartimento del Tevere

in vece di Nicola Riganti, che da ricusato

Giuseppe Rey, di Roma

Cimino.

Amministratori de' Dipartimenti

Clemente Amorini, di Corneto, Pietro Paolo Cassani, di Viterbo, Guido Raffi, di Corneto.

Prefetti Consolari presso le Amministrazioni.

Filippo Parri di Pianzano

Circeo.

Panici di S. Lorenzo, Filippo Baffi, di Ceprano, Gio. Battista Marchionni

Francesco Lolli di Ferentino

Clitunno.

Antonio Cimarelli, di Spoleto, Gio: Franc. Rami, di Fuligno, Camillo Zapparelli, di Rieti

Vittore Gigli di Utricoli.

Metauro.

Giovenale Speciali, d' Ancona, Francesco Consolini di Sinigaglia, Gaetano Coraucci, di Sinigaglia.

Giuseppe Gambara.

Musone.

Giacomo Costa, di Macerata, Gio. Batt. Collio di S. Severino, Saverio Broglio di Recanati.

Dottor Rapaldi di Macerata.

Trasimeno.

Giulio Cesarei di Perugia, Gio. Angelo Cocchi, di Perugia, Mariano Guardatassi, di Perugia.

Annibale Mariotti di Perugia.

Tronto .

Patrizio Savini , di Camerino , Luigi Colli , di Fermo , Ottavio Costantini , di Fermo .

Domenico Giri di Fermo .

PER IL SENATO.

Segretari Compilatori . Luigi Metaxà , di Roma .

Messagieri di Stato . Gioachino Corona , Benoffi ,

Uscieri . Antonio Granchi, Gioachino Granchi , Gaspare Lombardi .

PER IL TRIBUNATO.

Fortunato Biziotti , Antonio Angelini , Dalmazzoni , Valerio Ratta ; Giuseppe Minelli .

PER IL CONSOLATO.

Gregorio Angelucci , Giuseppe de Marchis , Paolo Montanari , Annibale Ercolani .

Il Generale Divisionario Comandante a Roma = *Dallemagne*

N° 87.

NOTIFICAZIONE.

LIBERTA' *Repubblica Romana* EGUAGLIANZA

11. *Ventoso an.* 6. (1. *Marzo* 1798. *v. s.*

Ennio Visconti Ministro degli Affari Interni della Repubblica Romana .

I Consoli m'ingiungono di recare a pubblica notizia il seguente Decreto . Estratto da' registri del Consolato della Sessione del dì 10. Ventoso anno 6. della Repubblica Romana primo .

DECRETO

Il Consolato prendendo in considerazione la necessitá d'assicurare quanto è possibile la sussistenza de' Cittadini impiegati o benemeriti , e avendo sempre que' riguardi d'equità , e di giustizia , che debbono esser la guida d'ogni governo legittimo, decreta quel che siegue .

Art. I. Tutti gl' impiegati ne'posti , le cui funzioni provisoriamente durano , sono conservati provisoriamente nella pensione de' loro salarj , o mesate ,

Art. II. Tutti quelli che per benemerenza hanno ottenuto pensioni dal passato Governo , o per lungo servizio giubilazioni , producano nel termine di due mesi , i pensionati , i titoli delle loro pensioni , i giubilati , gli anni dell'età e del servizio , e quelli , che dopo un maturo esame ne verran reputati meritevoli , saran mantenuti nella percezione di tali pensioni , e giubilazioni.

Art. III. Si eccettuano dalla disposizione del secondo articolo tutti gli Emigrati, e tutti quelli, che sono in istato d'accusa, o in qualunque altra maniera inquisiti.

Art. IV. Il Ministro degli affari Interni resta incaricato della publicazione, e della esecuzione del presente Editto.

Riganti Presidente, Pessuti Console, Costantini Console, Angelucci Console.

D'ordine de Consoli della Repubblica Romana
Il Segretario Generale Bassal

Per copia uniforme all'originale

Sottoscritto = Ennio Visconti Ministro degli affari Interni.

N° 88.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana una, e indivisibile

12. *Ventoso* 1798. *An.* 1. *Repubblicano.*

IL Consolato con suo piacere si affretta di pubblicare una lettera del Generale di Divisione Dallemagne, ed un consolante Decreto del Direttorio della Repubblica Francese; che il medesimo gli ha partecipato.

Lettera del Generale di Divisione Dallemagne.

Il Direttorio esecutivo della Repubblica Francese, essendo stato informato, che la Libertà avea ripreso il suo posto in Roma già libera, dichiara di non voler più conoscere in questa Città altri nemici fuori de' Tiranni. che l'opprimevano, e che il Popolo Romano già liberò sarà d'ora innanzi l'amico del Popole Francese.

Fra le disposizioni, che il Direttorio prescrive al Generale in Capite, esso ordina di pubblicar subito quelle, che manifestano la di lni premura, e benevolenza per un Popolo ben sicuro di conservare il di lui appoggio, sino a tanto che sarà egli stesso il primo geloso custode della sua iudipendenza.

DECRETO

Del Direttorio esecutivo della Repubblica Francese del primo Ventoso anno 6. della Repubblica, Una, e Indivisibile.

Il Generale prenderà le più pronte, ed efficaci misure pel mantenimento dell'Armata Francese, e pel sostentamento del Popolo Romano.

Il Direttorio proibisce di portar via verun monumento pubblico da Roma.

Per Copia conforme = Il Commandante *Dallemagne*

N° 89.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

In nome della Repubblica Romana

NOTIFICAZIONE.

La sicurezza dei Cittadini sulle loro vite và congiunta alla difesa, ed al ricupero delle loro sostanze. Mentre la Repubblica si occupa di continuo a ben assodare la sua rigenerazione, a sistemare le sue Leggi, e organizzare li suoi Ministerj, non si può soffrire, che si ritardi intanto l'esercizio dei diritti a ciascun Cittadino competenti.

Per tal effetto il dì 15. *Ventoso* (5. Marzo corrente) si rimetteranno in attività tutti i Giudici ordinarj, Civili, e Criminali, che rendevan giustizia nell'antico Governo a riserva dei Giudici Ecclesiastici di qualunque genere, e specie, come pure dei Giudici Fiscali, e di quei che amministravano la giustizia, come Uditori degli Ex-Prelati. Tutt'insieme comporranno, e rappresenteranno un solo Tribunale Nazionale.

Ogni Giudice ordinario Civile riterrà la pertinenza giurisdizionale delle sue rispettive materie; come pure l'officio dei rispettivi Notari secondo l'ordine solito.

Il Posto del primo Luogotenente dell'antico Uditore della Camera verrà rimpiazzato dal Cittadino *Fusconi*. Quello del secondo dal Cittadino *Riccardini*.

Per le materie Fiscali annonarie, e le altre di tutti gli antichi Presidi Camerali supplirà nelle stanze dell'antico Uditore dell' Uditore della Camera il Cittadino Armillei, le funzioni dell'antico Uditore, e Prefetto di Segnatura verranno adempite nelle stanze di Monte Citorio dal Cittadino *Francesco Maria Valerj*.

Quelle dell'antico Uditore del Papa nelle sole materie giurisdiziali dal Cittadino *Petrarca* in sua Casa.

Ogni Luogotenente Criminale sarà Giudice ordinario nelle cause Pretoriali. Riuniti in corpo saranno Giudici ordinarj delle Cause gravi, e Capitali. Questo corpo verrà formato dalli Cittadini *Martini*, *Concconi*, *Famiani*, *Loreni*, *Marsuzj*, *Villetti*, *e Cinotti*. Si riuniranno in una stanza del Palazzo di detto antico Governo.

Qualunque Officio Criminale dei Giudici anzidetti sarà idoneo a ricevere ogni sorta di accuse, o querele.

Li Giudici tanto Civili, quanto Criminali terranno per ora

in osservanza le Leggi ordinarie veglianti. L'Udienze, ed informazioni publiche si terranno di mattina. Sarà vacanza nei soli di Festivi, e nel Giovedì d'ogni settimana.

L'Officio dei Cursori si dovrà tenere aperto fino alle ore due dopo mezzo giorno. Il solito viaggio dovrà esser compito per le ore 24. Uno dei Cursori, o loro Giovani dovrà stare di giorno, e notte nell'Officio per qualunque occorrenza pubblica, o privata, e così ancora un Giudice, e un Notaro Criminale, che sono di settimana.

Tutti gli Atti dovranno farsi a tenore della precedente Notificazione dai Prefetti della giustizia.

Le Citazioni, o istanze dilatorie non si ammetteranno da verun Giudice.

Le sole istanze per nullità, pertinenza, e appellazione dovranno ammettersi dalli sunnominati Giudici Superiori, Cittadino Valerj, e Cittadino Petrarca.

Tutti li Decreti definitivi, e tutte le Sentenze si leggeranno, e pronuncieranno in publico sul momento, che il Giudice si è determinato consumare il Giudizio.

Le intestazioni delle Sentenze, e dei Mandati dovranno essere in nome della Repubblica Romana.

Le cause di prima istanza, e di appellazione delle antiche Provincie dovranno per ora lasciarsi in sospeso. Quelle dell'antico, e moderno Territorio di Roma si potranno avanzare, e terminare dai rispettivi Giudici sunnominati.

Si dichiara, che tutto l'ordine di cose, di Giudizj sopra esposto è puramente provisorio fino a tanto che sarà proclamata la nuova Costituzione.

Segnata il dì 4. Marzo 1798. Anno I. della Repubblica Romana. *Per ordine dei Cittadini Consoli*

Pierelli Ministro della Giustizia Civ., e Crim.

N° 90.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Dal Quartiere Generale di Roma li 27. Ventoso Anno 6. della Repubblica Francese una, e indivisibile

Il Generale Vial Commandante la Piazza.

IN vista della lettera del Generale di divisione Rey incaricato della Requisizione de'Cavalli per l'Armata, che gli fa sapere che la detta requisizione è terminata.

ORDINA

A tutti i Comandanti de' Quartieri delle Porte della Città di lasciare liberamente entrare, ed uscire li Cavalli, e Carrozze di lusso, e di affitto, e di limitarsi a non fare arrestare che i Cavalli, che potessero sospettare di appartenere all'Armata Francese.

Gli stessi Comandanti faranno anche arrestare qualunque Particolare. che potesse sembrar loro sospetto, ma lasceranno liberamente entrare, ed uscire tutti gli Abitanti della Città, e della Campagna di Roma, tanto in Carrozza, che a Cavallo. Essi proteggeranno particolatmente le proviste per la Città, lasciando liberamente entrare tutte le derrate.

Ciò che è stato decretato relativamente alli Viandanti, che debbano essere muniti di Passaporto, resta nel medesimo vigore.

Vial

N° 91.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

Giusseppe Toriglioni Ministro di Polizia Generale

17. *Marzo Anno* 1. *Repubblicano*.

I Consoli intenti all'aumento dell'Agricoltura hanno incaricato il Ministro di Polizia, perchè facesse noto a tutti i Vignaroli, Lavoratori, e coltivatori di Campagna, che la Repubblica Romana prenderà somma cura, e protezione d'una classe così necessaria, e così utile alla Società. A quest'oggetto il Ministro di Polizia ordina a nome del Consolato, che tutti quei coltivatori che dimoreranno in Roma, e nello Stato, sono sotto la protezione, e tutela della Repubblica, la quale ricompenserà le loro fatiche; e che tutti quei Coltivatori, i quali partono, o consigliano altri a partire da Roma, e dallo Stato, sono dichiarati nemici del ben pubblico, e della Patria, e perciò soggetti a pene rigosose.

Giuseppe Toriglione Ministro

Nicola Corona Segretario

N° 92.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

18. *Marzo Anno* 1. *della Repubblica Romana una, ed indivisibile*

Giuseppe Toriglioni Ministro di Polizia Generale.

GL'inimici della Repubblica sono quelli, che seminano nel Popolo la diffidenza sulle Cedole. Quindi li Venditori ri-

cusano di riceverle. Quindi gli Osti, ed altri che forniscono viveri, tengono chiuse le loro Botteghe. Pertanto li Consoli assicurano li buoni Cittadini della premura, che essi prendono per concertare un piano, onde assicurato sia l'interesse privato, e l'utile pubblico; e ciò sarà prima discusso dai nuovi Rappresentanti del Popolo, che verranno istallati a momenti nelle loro funzioni nell'occasione, che si pubblicherà la Costituzione della Repubblica Romana. Da questo piano si lusingano, che essendo ben discusso, e fondato sù sodi principj di equità, e di giustizia, ne risulterà la comune sodisfazione. Intanto chiunque ricusasse di ricevere nel Commercio la Cedola, o tenesse le Botteghe chiuse, sarà riguardato come cattivo Cittadino, e come inimico della Repubblica.

Toriglioni = Ministro di Polizia Generale

N°. 93.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

In nome della Repubblica Romana una, ed indivisibile. Anno 1.

28. *Ventoso* 1798.

SI ordina a tutti li Trattori, Osti, e Locandieri di somministrare i Vittuali necessarj ai Deputati della Federazione, che esibiranno Biglietto stampato, e da Noi sottoscritto a cui spetterà di compirne il pagamento a forma delle Liste delle Cibarie, che vi verranno esibite da medesimi Deputati munite della loro sottoscrizzione, ed in caso di mancanza si procederà a pene rigorose ad arbitrio. Dalla Commissione degli Alloggi &c.

Deputati = Cesarini = Benoffi

Santarelli Gio. Battista Segretario.

N°. 94.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

In nome della Repubblica Francese

Legge portante che l' Armata Francese al Campidoglio ha ben meritato della Patria.

De' 15. *Ventoso an.* 6. *della Repubblica Francese una, ed indivisibile.*

IL Consiglio degli Anziani, adottando li mottivi della dichiarazione d' urgenza, che precede la risoluzione seguente, approva l' atto d' urgenza.

Segue il tenore della dichiarazione d' urgenza, e la risoluzione de' 13. *Ventoso.*

Il Consiglio de' cinquecento, dopo avere intesa la lettura del Messaggio, e delle pezze del tenore seguente.

(Queste pezze sono una lettera del Generale Berthier in data de' 27. Piovoso; *Atto del Popolo Sovrano*).

Considerando che il Corpo Legislativo deve affrettarsi di dar solennemente all'Armata d'Italia l'attestato di riconoscenza Nazionale, che gli ultimi successi gli hanno meritato.

Considerando che importa, all'epoca in cui il Popolo Francese và ad esercitare i suoi diritti di Sovranità, di riunire tutto ciò che deve renderglieli cari, e lo stringerà alla causa sagra della libertà.

Che uno de' mezzi, che possono meglio condurre a questo fine, è di esporre a' suoi occhi da una parte il quadro de' delitti della superstizione, e del potere arbitrario, e di presentargli dall'altra gli esempj di virtù dati dall'Armata Repubblicana; che l'effetto di un simile mezzo è assicurato, essendo impiegato nei gran giorni, in cui il Popolo è adunato, dichiara che vi è urgenza.

Il Consiglio, dopo aver dichiarata l'urgenza, prende la risoluzione seguente.

Art. I. L'Armata Francese al Campidoglio ha ben meritato della Patria.

Art. II. Il Messaggio del Direttorio de' 13. Ventoso presente Mese, e le pezze comprese nella presente risoluzione, saranno lette publicamente colla presente legge, nella Festa della Sovranità del Popolo.

Art. III. La presente risoluzione sarà stampata.

Sottoscritto Hardy, *President*: Engerrand, Quirot, Jacomin, Eschasseriaux il giovine, *Segretarj*.

Dopo una seconda lettura, il Consiglio degli Anziani approva la risoluzione soprannominata, li 15. Ventoso an. 6. della Repubblica Francese,

Sottoscritto Bordas, *Presidente*: Guchan, Herard, Gauthier (de l'Ain), Bazoche, *Segretario*.

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la legge soprannominata sarà pubblicata ed eseguita, e che essa sarà munita del Sigillo della Repubblica.

Fatto al Palazzo Nazionale del Direttorio Esecutivo li 16. Ventoso an. 6. della Repubblica Francese una, e indivisibile.

Per spedizione conforme, *sottoscritto* Merlin, *President*; dal Direttorio Esecutivo, *il Segretario Generale*, Lagarde; *e sigillato col sigillo della Repubblica*.

Certificato conforme = *Il Ministro della Giustizia*,
Sottoscritto = Lambrecht

Per copia conforme = L' Ajutante Generale
Capo dello Stato Maggiore

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Commissione del Direttorio Esecutivo della Repubblica Francese in Roma

Roma li 28. Ventoso an. 6. dell' Era Repubblicana

Li Comissarj del Direttorio Esecutivo della Repub. Francese.

AL CITTADINO

Dallemagne Generale di Divisione

Commandante le Truppe Francesi in Roma.

TRoverete qui unita, Cittadino Generale, la Legge dei 15. Ventoso, portante che l' Armata Francese al Campidoglio ha ben meritato della Patria. Il Direttorio ce l' ha trasmessa incaricandoci espressamente di dimostrare all' Armata la sua sodisfazione de' nuovi servigj resi dai Vincitori dell' Italia, e dell Austria; Con premura dunque noi sodisfacciamo a questa onorevole commissione.

Il Direttorio, facendo l' elogio della condotta dell' Armata, avrebbe desiderato non doverle parlare, che della sua gloria, e de' suoi travagli. Gli rincresce di veder contrastare questo elogio colla censura, che meritano gli Instigatori de' movimenti d' insubbordinazione, che sono insorti fino dai 6. di questo Mese.

Noi vi invitiamo, Cittadino Generale, a compiere le intenzioni del Direttorio, facendo stampare, e pubblicare in Roma in Francese, ed Italiano la legge quì annessa, con questa lettera in appresso.

Voi vorrete anche, Cittadino Generale, mettere l' una e l' altra in esecuzione al più presto. Salute e Fraternità.

I Commissarj del Direttorio Esecutivo, Faipoul, Daunou, Florent, Monge, Il Segretario della Commissione Sain Martin.

Per copia conforme

L' Ajutante Generale Capo dello Stato Maggiore.

Gilly Giuniore

N° 95.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Commissione del Direttorio Esecutivo
della Repubblica Francese in Roma
Roma li 29. Ventoso . anno 6. della Repubblica Francese
una, ed indivisibile.

INformato che lo Stampator Nazionale Lazzarini è stato richiesto di stampare uno scritto intitolato *Gli Officiali della 39.ma mezza Brigada di battaglia in guarnigione a Civitavecchia, agli Officiali componendo l'Armata di Roma.*

Li Commissarj del Direttorio esecutivo, incaricati specialmente di prendere le misure le più proprie a ristabilire la subordinazione fra le Truppe Francesi, che sono in Roma, decretano ciocchè siegue.

Art. I. E'proibito espressamente allo Stampator Nazionale Lazzarini di stampare lo scritto sopraindicato, come anche qualunque altro scritto, che fosse fatto in nome collettivo da Militari -

Art. II. Sotto la stessa proibizione sono compresi anche tutti gli Stampatori del Territorio Romano. Lo Stampatore, che contraverrà a questa proibizione, sarà subito arrestato.

Art. III Il Generale è invitato a inserire il presente Decreto nell'ordine più prossimo.

Li Commissarj del Direttorio esecutivo della Repubblica Francese in Roma.

Faipoult, Daunou, Florens, Monge
Per ordine de' Commisarj
Il Segretario della Commissione = Saint-Martin
Per copia conforme
L'Ajutante Generale Capo dello Stato Maggiore
Gilly Giuniore

N° 96.

LIBRTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana
Li 19. Marzo 1798. Anno 1. Repubblicano.

PROCLAMA.

INfranti appena dalla invitta Nazione Francese i ferri, che vi teneano in strano modo, o Cittadini, gli uni dagli altri e d' interessi, e di voglie fra voi mostruosamente divisi, appena, dico infranti, sì maleaccorti Lacci, che altro non si

vede, che un Popolo solo, che Libertà vuole, ed Eguaglianza, ed una voce sola rimbomba per l'aria che grida Eguaglianza, e Libertà. Tutt' i cuori sono di questi gloriosi sentimenti ripieni, ma non basta. Fa duopo, che quel divino fuoco, che nodrite in seno, si manifesti al Mondo intero, e ben' acceso ne scorgo in voi il desìo. O Cittadini a tal fine accorsi alla regenerata Roma siete invitati a rendervi Martedì mattina alle ore otto in Campo Vaccino per trasferirvi alla festa di Federazione. Io vi sarò di guida, e questo sarà il giorno più fortunato della mia vita.

Il Generale della Guardia Nazionale = *Spada*

N° 97.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Piano della Festa della Federazione
Al dì 30. Ventoso.

IL dì 29. Ventoso, alle quattro ore della sera, un corpo di Truppa Francese con artiglieria investirà, ed occuperà il Capitolio. De' pezzi d'artiglieria verran collocati a tutti gli accessi che vi conducono, e sulla Piazza stessa del Capitolio.

Dalle quattr'ore della mattina del dì 30. la Festa verrà annunziata da un colpo di Cannone, che si ripeterà ad ogni intervallo di mezz'ora.

Alle otto, tre scariche successive d'artiglieria annunzieranno il principio della Festa.

A questo segnale, le Truppe Francesi adunate sulla Piazza di Venezia, si porteranno per il Ponte della Repubblica (già Ponte S. Angelo) nel qual luogo si vedrà inalzato un Arco Trionfale in onore dell'Armata Francese, alla Piazza Vaticana, ed ivi occuperanno il lato incontro al Palazzo: la Truppa Romana, cioè i Federati de' Dipartimenti, la Guardia Nazionale, e la Legione Romana adunati sulla Piazza del Foro (già Campo-Vaccino) si porteranno pel Ponte Quattro-Capi, ed occuperanno sulla Piazza Vaticana il lato incontro a' Francesi. Ogni Battaglione si situerà attorno ad un Albero di Libertà, che gli sarà destinato contrasegnato del nome del suo Dipartimento.

I Federati verran divisi in otto Battaglioni, uno per ciascun dipartimento; ogni Battaglione avrà una Bandiera col nome del Dipartimento.

Alle nove ore, il General Comandante le Truppe Francesi

in Roma, accompagnato dal suo Stato Maggiore a cavallo, e da un distaccamento di Cavalleria, si porterà al Capitolio, là proclamerà il nome de' Senatori, ed istallerà il Senato.

Subito che il Generale uscirà dal luogo delle sedute del Senato, la Bandiera Francese, che sventola sul Capitolio, sarà rimpiazzata dalla Bandiera Romana; al tempo stesso la Truppa, e l'artiglieria Francese lasceranno il Capitolio: il Generale si renderà quindi al Palazzo del Tribunato (già Cancelleria) proclamerà il nome de' Tribuni, e istallerà il Tribunato. Indi si richerà alla Piazza Vaticana.

L'arrivo del Generale sulla Piazza Vaticana sarà annunziato da una scarica d'Artiglieria. Il Generale salito sull'alto della gradinata, che sarà stata preparata incontro all'obelisco, proclamerà la Costituzione della Repubblica Romana, e appresso i nomi de' Consoli, del Segretario del Consolato, e de' Ministri. Questa proclamazione sarà seguita da una seconda scarica, da una Sinfonia, e d'un Aria.

Una deputazione dello Stato Maggiore Francese andrà a prendere i Consoli nel Palazzo Vaticano, e li condurrà sull'alto della gradinata. I Consoli pronunzieranno il Giuramento prescritto dall' articolo 367. della Costituzione, il qual Giuramento verrà parimente prestato dal Segretario del Consolato, e da' Ministri. Una scarica d'Artiglieria seguirà il Giuramento. Allora il General Francese scenderà dalla gradinata: il Popolo, i Federati de' Dipartimenti, e le truppe Romane ripeteranno il Giuramento.

Un' ultima scarica annunzierà il punto della partenza.

Un distaccamento di Cavalleria Francese aprirà la marcia: Seguirà un Battaglione di Federati, poi un distaccamento dell' Armata Francese, e successivamente un Battaglione Romano, e un Battaglione Francese. Dopo l' ultimo Battaglione una Banda Musicale farà risuonare delle arie patriottiche. Quindi il General Comandante le Truppe Francesi in Roma accompagnato dal suo Stato Maggiore a cavallo, ed in fine i Consoli, il Segretario del Consolato, e i Ministri, col corteggio d'una guardia.

Il Corteggio sarà chiuso da un distaccamento di Cavalleria. Si porterà pel Ponte della Repubblica al Palazzo Quirinale, dove il Consolato verrà istallato.

Roma i 26. Ventoso anno 6.

Ennio Visconti = Ministro degli affari Interni

N° 98.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Costituzione della Repubblica Romana.

PROCLAMA

Il Generale in Capite dell' Armata Francese in Roma.

LA Repubblica Francese rinunzia al diritto di conquista, che le apparteneva sugli Stati di Roma. Essa proclama il ristabilimento, e l' indipendenza della Repubblica Romana.

La Francia aveva da vendicarsi di un oltraggio. Essa sarà vindicata di una maniera degna di lei, essendo il Popolo Romano libero, e felice.

La libertà, e la prosperità d'un Popolo non possono essere garantite, se non da una Costituzione. Il Direttorio Esecutivo della Repubblica Francese ne offre una al Popolo Romano.

Risparmiando a se stessi le convulsioni, e i disastri, che le fazioni sempre cagionano in mancanza di ûn Governo Costituito, i Romani si slancieranno rapidamente, e senza ostacolo alla pratica delle virtù Repubblicane, che hanno resi immortali i loro Antenati.

Il Generale in Capite dell'Armata di Roma = *Massena*

DICHIARAZIONE

Dei diritti, e dei Doveri dell'Uomo, e del Cittadino.

Il Popolo Romano proclama, alla presenza di Dio, la seguente dichiarazione dei diritti, e dei doveri dell'Uomo, e del Cittadino.

DIRITTI.

Art. I. I diritti dell'Uomo in società sono la Libertà, l'Eguaglianza, la Sicurezza, la Proprietà.

II. La libertà consiste nel poter fare ciò che non nuoce ai diritti altrui.

III. L'eguaglianza consiste nell'essere la Legge la stessa per tutti, e quando protegge, e quando punisce. L'eguaglianza non ammette alcuna distinzione di nascita, alcun potere ereditario.

IV. La sicurezza risulta dal concorso di tutti per assicurare i diritti di ciascheduno.

V. La proprietà è il diritto di godere, e di disporre de' suoi beni, delle sue entrate, del frutto del suo lavoro, e della sua industria.

VI. La legge è la volontà generale, espressa dalla maggiorità de'Cittadini, o de'loro Rappresentanti.

VII. Ciò che non è proibito dalla legge, non può essere impedito. Nessuno può essere costretto a fare ciò, ch'essa non ordina.

VIII. Nessuno può essere chiamato in giudizio, accusato, arrestato, detenuto, se non ne'casi determinati dalla legge, e secondo le forme da essa prescritte.

IX. Quelli, che procurano, spediscono, sottoscrivono, eseguiscono, o fanno eseguire atti arbitrarj, sono colpevoli, e devono essere puniti.

X. Ogni rigore, non necessario per assicurarsi della persona di un' accusato, deve essere severamente represso dalla legge.

XI. Nessuno può essere giudicato, se non dopo essere stato ascoltato, o legalmente citato.

XII. La legge non deve prescrivere, che pene strettamente necessarie, e proporzionate al delitto.

XIII. Ogni trattamento, che aggrava la pena determinata dalla legge, è un delitto.

XIV. Nessuna legge criminale, o civile può avere alcun effetto retroattivo.

XV. Ognuno può obbligare il suo tempo, e i suoi servizj, ma non può vendersi, nè essere venduto: la persona non è una proprietà alienabile.

XVI. Tutte le contribuzioni sono stabilite per la utilità generale: esse devono essere ripartite tra i Contribuenti in proporzione delle loro facoltà.

XVII. La Sovranità risiede essenzialmente nella università de'Cittadini.

XVIII. Nessun Individuo, nessuna unione parziale di Cittadini può attribuirsi la sovranità.

XIX. Nessuno può senza una delegazione formale esercitare alcuna autorità, nè eseguire alcuna funzione pubblica.

XX. Ogni Cittadino ha un diritto eguale di concorrere, immediatamente, o mediatamente, alla formazion della legge, alla nomina de'Rappresentanti del Popolo, e de' Funzionarj pubblici.

XXI. Le funzioni pubbliche non possono divenire proprietà di quelli, che le esercitano.

XXII. La garanzìa sociale non può esistere, se la divisione de' poteri non è stabilita, se non sono fissati i loro limiti, e se non è assicurata la responsabilità de' funzionarj pubblici.

D O V E R I.

Art. I. Il mantenimento della società domanda, che quelli, che la compongono, conoscano, ed adempiano egualmente i loro doveri.

II. Tutti i doveri dell'Uomo, e del Cittadino derivano da questi due principj scolpiti dalla natura in tutti i cuori = Non fate agli altri ciò che non vorreste, che si facesse a voi = Fate agli altri il bene, che vorreste riceverne voi.

III. Gli obblighi di ciascheduno verso la società consistono nel difenderla, nel servirla, nel vivere sottomesso alle leggi, e rispettar quelli, che ne sono gli organi.

IV. Nessuno è buon Cittadino, se non è buon figlio, buon padre, buon fratello, buon amico, buon marito.

V. Nessuno è uomo da bene, se non è realmente, e religiosamente osservatore delle leggi.

VI. Chi trasgredisce apertamente le leggi, si dichiara in istato di guerra colla società.

VII. Chi senza trasgredire apertamente le leggi, le elude colla astuzia, o co'raggiri, offende gl'interessi di tutti, si rende indegno della loro benevolenza, e della loro stima.

VIII. Il mantenimento delle proprietà è quello, su cui riposano la coltivazione delle terre, tutte le produzioni, tutti i mezzi di travaglio, e tutto l'ordine sociale.

IX. Ogni Cittadino deve i suoi servizj alla patria, e al mantenimento della libertà, dell'eguaglianza e della proprietà, ogni qual volta la legge lo chiama a difenderle.

COSTITUZIONE

Articolo I. La Repubblica Romana è una, ed indivisibile.

II. L'universalità de' Cittadini Romani è il Sovrano.

TITOLO PRIMO.

Divisione del Territorio.

III. La Repubblica Romana è divisa in Dipartimenti. Essi sono i seguenti: il Cimino, il Circeo, il Clitumno, il Metauro, il Musone, il Tevere, il Trasimeno, il Tronto.....

IV. I limiti de' Dipartimenti possono essere cangiati o rettificati dai Consigli Legislativi; ma in tal caso la superficie di un Dipartimento non può eccedere 55. miriametri quadrati (2479 miglia quadrate di Roma).

V. Ogni dipartimento è distribuito in Cantoni, e in Comuni.

TITOLO II.

Stato Politico de' Cittadini.

VI. Ogni uomo nato, e dimorante nella Repubblica Romana, il quale, compiti i 21. anni, si è fatto segnare nel registro civico, e ha quindi dimorato un anno nel territorio della Repubblica, e paga una contribuzione diretta di fondo o di persona, diviene Cittadino Romano. Nei primi 6. mesi dopo lo stabilimento della Costituzione, la legge potrà accordare il diritto di Cittadinanza a quelli, i quali dichiarerà aver ben meritato della Repubblica Romana, purchè essi abbiano 25. anni compiti.

VII. Dal giorno 1. del Vendemiale anno 7. dell'Era Repubblicana, perchè uno straniero divenga Cittadino Romano, converrà che, dopo essere pervenuto all'età di 21. anni compiti, abbia risieduto nella Repubblica per 14. anni consecutivi,

che paghi una contribuzione diretta, che possegga una proprietà in beni stabili, o uno stabilimento d'Agricoltura o di commercio, o che abbia sposata una Romana, e che inoltre dichiari nel registro civico la sua intenzione di stabilirvisi.

VIII. Gl'individui iscritti sulla lista degli Emigrati della Repubblica Francese, sono esclusi per sempre dai diritti di Cittadini Romani, e banditi dal territorio della Repubblica Romana.

IX. I Cittadini Romani possono soli dare il voto nei Comizj, ed essere nominati alle funzioni stabilite dalla Costituzione.

X. L'esercizio dei diritti di Cittadino si perde,

1. Per la naturalizzazione in paese straniero,

2. Per l'aggregazione a qualunque corporazione estera, che supponesse distinzione di nascita, o esigesse voti di Religione.

3. Per l'accettazione di funzioni o pensioni offerte da un Governo estero,

4. Per la condanna a pene afflittive o infamanti, sino alla riabilitazione.

XI. L'esercizio dei diritti di Cittadino resta sospeso,

1. Per interdetto giudiziario a cagione di furore, di demenza, o d'imbecillità,

2. Per lo stato di debitore fallito, o erede immediato che ritiene, a titolo gratuito, o tutta o in parte la successione di un fallito,

3. Per lo stato di domestico stipendiato, addetto al servizio della persona o della casa,

4. Per lo stato di accusa,

5. Per la condanna in contumacia, finchè la sentenza non sia annullata.

XII. L'esercizio dei diritti di Cittadino non si perde, nè resta sospeso, se non ne' casi espressi dai due articoli precedenti.

XIII. Ogni Cittadino, che ha soggiornato sette anni consecutivi fuori del Territorio della Repubblica, senza missione o autorizzazione data a nome della Nazione, è considerato straniero. Egli non torna ad essere Cittadino Romano, se non dopo aver soddisfatto alle condizioni prescritte dall'articolo 7.

XIV. I giovani non possono essere iscritti nel registro civico, se non provano di saper leggere e scrivere, ed esercitare l'Agricoltura o un'altra professione meccanica. Questo Articolo non avrà esecuzione, se non dall'anno 15. dell'Era Repubblicana.

TITOLO III.

Comizj.

XV. I Comizj si compongono dai Cittadini domiciliati nello stesso cantone. Il domicilio, richiesto per dare il voto in questi Comizj, si acquista colla sola residenza di un anno, e si perde per l'assenza di un anno.

XVI. Nessuno può farsi rappresentare da un altro nei Comizj, nè dare il voto per lo stesso oggetto in più di queste adunanze.

XVII. Vi sarà almeno un Comizio per cantone. Essendovene di più, ognuno sarà composto di 450. Cittadini almeno, o di 900. al più. Si intendono compresi in questi numeri i Cittadini presenti o assenti, che hanno diritto di dare il voto.

XVIII. I Comizj si costituiscono provvisoriamente sotto la presidenza del più vecchio: il più giovane fa provvisoriamente le funzioni di Segretario.

XIX. I Comizj sono definitivamente costituiti colla nomina, per via di scrutinio, di un Presidente, di un Segretario, e di tre Scrutatori.

XX. Insorgendo difficoltà sulle qualità richieste per dare il voto, il Comizio decide; salvo però, in caso di esclusiva, il ricorso all'Amministrazione del Dipartimento, e definitivamente al potere esecutivo.

XXI. In ogni altro caso, i Consigli Legislativi decidono soli sulla validità delle operazioni de' Comizj.

XXII. Nessuno può comparire armato nei Comizj.

XXIII. Appartiene ai Comizj la polizia, che riguarda il loro interno.

XXIV. I Comizj si adunano,

1. Per accettare o rigettare i cangiamenti all'Atto Costituzionale, proposti dalle Assemblee di Revisione.

2. Per fare le elezioni, che loro appartengono secondo l'Atto Costituzionale.

XXV. Essi si adunano di pieno diritto il giorno 1. di Germile di ciascun anno, e procedono secondo le occorrenze alla nomina,

1. Dei membri dell'Assemblea Elettorale.

2. Del Pretore, e dei suoi Assessori.

3. Del Presidente della Municipalità, o degli Edili nelle comuni di 10000. abitanti o più.

XXVI. Subito dopo tali elezioni, si tengono, nelle comuni al disotto di 10000. abitanti, le Assemblee Tribuli che eleggono gli Edili di ogni comune, e i loro Aggiunti.

XXVII. Ciò che si fà in un Comizio o in un'Assemblea Tribule, oltre l'oggetto della sua convocazione, e contro le forme determinate dalla Costituzione, è nullo.

XXVIII. I Comizj, e le Assemblee Tribuli non fanno alcun' altra elezione, se non quelle che vengono loro attribuite dall' Atto Costituzionale.

XXIX. Tutte le elezioni si fanno a scrutinio segreto.

XXX. Ogni Cittadino, legalmente convinto di aver venduto o comprato un voto, è escluso dai Comizj e dall'Assemblee Tribuli, e da ogni funzione pubblica, per venti anni; e in caso di recidiva, per sempre.

TITOLO IV.

Assemblee Elettorali.

XXXI. Ogni Comizio nomina un Elettore in ragione di 200. Cittadini, presenti, o assenti, che hanno diritto di dare il voto in questa Assemblea.

Sino al numero di 300. Cittadini inclusivamente, non si nomina ch'un Elettore.

Se ne nominano due da 301. sino a 500.

Tre da 501. sino a 700.

Quattro da 701. sino a 900.

XXXII. Gli Elettori, immediatamente dopo la loro nomina, si riducono a metà, estratti a sorte.

Essi si riuniscono, a tal effetto, al Capo-Luogo della Municipalità; e l'estrazion della sorte si fa avanti al Presidente, agli Edili, e al Prefetto Consolare.

XXXIII. I membri delle Assemblee Elettorali sono nominati ogni anno; e non possono essere rieletti, se non dopo l'intervallo di due anni.

XXXIV. Nessuno potrà essere nominato Elettore, se non ha 25. anni compiti, e se non riunisce colle qualità necessarie per esercitare i diritti di Cittadino Romano, quella di essere proprietario, o usufruttuario, o locatario, o affittuario di un bene di cui la rendita annua sia eguale al valor locale di 150. giornate di lavoro.

XXXV. L'assemblea Elettorale di ogni Dipartimento si riunisce il giorno 20. Germile di ogni anno; e termina, in una sola sessione di 10. giorni al più, e senza proroga, tutte le elezioni da farsi; dopo di che essa è disciolta di pieno diritto.

XXXVI. Le Assemblee Elettorali non possono trattare di alcun oggetto estraneo alle elezioni, delle quali sono incaricate. Esse non possono spedire, nè ricevere alcuna memoria, petizione, o deputazione.

XXXVII. Le assemblee Elettorali non possono corrispondere fra di loro.

XXXVIII. Alcun Cittadino, stato membro di un' Assemblea Elettorale, non può prendere il titolo di Elettore, nè riunirsi, in tale qualità, con quelli, che sono stati con lui membri di questa stessa Assemblea. La contravvenzione a questo articolo è un attentato alla sicurezza generale.

XXXIX. Gli Articoli 16, 18, 19, 21, 22, 23, 27, 28, 29, e 30 del titolo precedente sui Comizj, sono comuni alle Assemblee Elettorali.

XL. Le Assemblee Elettorali eleggono, secondo le occorrenze

1. I membri dei Consigli Legislativi, cioè i membri del Senato, quindi i membri del Tribunato;
2. I membri dell' Alta Pretura,
3. Gli Alti Giurati,
4. Gli Amministratori di Dipartimento,
5. Il Presidente, e lo Scriba del Tribunal Criminale,
6. I Giudici del Tribunal Civile.
7. I Presidenti dei Tribunali di Censura.

XLI. Quando un Cittadino è eletto dalle Assemblee Elettorali per rimpiazzare un Funzionario morto, dimissionato, o destituito, si considera eletto per quel solo tempo che rimaneva al Funzionario rimpiazzato.

XLII. Il Prefetto Consolare di ogni dipartimento è tenuto, sotto pena di destituzione, d'informare il Consolato del tempo in cui si aprono, e si chiudono le Assemblee Elettorali. Egli non può arrestarne, nè sospenderne le operazioni, nè entrare nel luogo delle sedute; ma ha diritto di farsi comunicare il processo verbale di ciascuna seduta nel termine di 24. ore successive; ed è tenuto di denunziare al Consolato le infrazioni che si fossero fatte all' Atto Costituzionale. In tutti i casi, i Con-

sigli Legislativi pronunziano soli sulla validità delle operazioni delle Assemblee Elettorali.

T I T O L O V.

Potere Legislativo.

Disposizioni Generali.

XLIII. Il Potere Legislativo è esercitato da due Consigli distinti, e indipendenti l'uno dall'altro, e aventi un abito particolare. Questi due Consigli sono il Senato, e il Tribunato.

XLIV. I Consigli legislativi non possono in alcun caso, nè collettivamente, nè divisamente, delegare ad uno, o più de' loro membri, o a chicchesia, alcuna delle funzioni che loro sono attribuite.

XLV. Essi non possono esercitare, nè da se stessi, nè per mezzo de' delegati, il potere esecutivo, nè il potere giudiziario.

XLVI. Sono incompatibili la qualità di Membro dei Consigli Legislativi, e l'esercizio di un'altra funzione pubblica.

XLVII. La Legge determina il modo di rimpiazzare, definitivamente, o interinalmente, que'Funzionarj Pubblici, che vengono eletti membri de'Consigli Legislativi.

XLVIII. Ogni dipartimento concorre alla nomina de' membri del Senato, e de'membri del Tribunato.

XLIX. I membri de'Consigli Legislativi non appartengono al Dipartimento, che gli ha nominati, ma alla Nazione intera, e non si può loro dare alcun mandato.

L. Ogni due anni il Senato si rinnova di un quarto, e il Tribunato di un terzo.

LI. I Membri che escono dal Senato dopo otto anni, e i Membri che escono dal Tribunato dopo sei anni, possono essere rieletti immediatamente, i primi per gli otto anni, e i secondi per i sei anni seguenti.

LII. Nessuno può, in alcun caso, essere membro del Senato più di sedici anni, nè del Tribunato più di dodici anni, consecutivi.

LIII. I Membri nuovamente eletti per l'uno, e per l'altro Consiglio, si riuniscono in Roma per il giorno primo del Pratile di ogni anno.

LIV. Se, per circostanze straordinarie, uno de' due Consigli si trovi ridotto a meno di due terzi de'suoi membri, egli ne dà avviso al Consolato, il quale è tenuto di convocare, senza

dilazione, i Comizj de'Dipartimenti che hanno Membri de'Consigli Legislativi da rimpiazzare a motivo delle date circostanze. I Comizj nominano immediatamente gli Elettori che procedono ai necessarj rimpiazzamenti.

LV. I due Consigli risiedono sempre nella stessa Comune.

LVI. I Consigli Legislativi avranno ogni anno quattro mesi consecutivi di vacanze simultanee: l'epoca di queste vacanze è determinata ogni anno da una legge emanata ne' primi dieci giorni del Pratile.

LVII. Le funzioni di Presidente, e di Segretario non possono eccedere la durata di un mese, nè nel Senato, nè nel Tribunato.

LVIII. I due Consigli hanno rispettivamente il diritto di polizia nella Sala delle loro sedute, e nell' interiore del recinto che essi hanno determinato. Questo recinto non può contenere più luoghi separati gli uni dagli altri da contrade, piazze o vie pubbliche.

LIX. I due Consigli non possono, in alcun caso, riunirsi in una stessa Sala, nè nello stesso recinto.

LX. Essi hanno rispettivamente il diritto di polizia sopra i loro membri; ma essi non possono condannarli a pena maggiore della censura, arresto per otto giorni, o prigione di tre.

LXI. Le sedute dell' uno, e dell' altro Consiglio sono pubbliche: il numero degli astanti non può eccedere il doppio di quello de' membri rispettivi di ogni Consiglio. I processi verbali delle sedute si stampano.

LXII. Nel Tribunato ogni deliberazione si prende sedendo e alzandosi: in caso di dubbio si fa l' appello nominale, ma allora i voti sono segreti. Nel Senato non può essere presa alcuna deliberazione legislativa, se non coll' appello nominale, e a scrutinio segreto.

LXIII. Sulla dimanda di un terzo de' membri presenti, ogni Consiglio può formarsi in Comitato generale e segreto, ma solamente per discutere, non per deliberare.

LXIV. Non può nè l'uno, nè l' altro Consiglio creare nel suo seno alcun comitato permanente: ma ciascuno di essi, quando la materia gli sembri suscettibile di un esame preparatorio, ha la facoltà di nominare tra i suoi membri una Commissione speciale, che si ristringe unicamente nell' oggetto, per cui sarà

nominata. Questa Commissione si scioglie subito, che il Consiglio ha decretato sull'oggetto di cui essa era incaricata.

LXV. Ogni membro di ogni Consiglio Legislativo riceve, all'anno, un' indennizzazione, fissata al valore di 1200. miriagrammi di formento (Rubbj 51, 11.)

LXVI. Il Consolato non può far passare o soggiornare alcun corpo di Truppe nella distanza di 2. miriametri (13. miglia di Roma, e 426. passi) dalla comune, in cui i Consigli legislativi tengono le loro sedute, se non a loro richiesta o colla loro autorizzazione.

LXVII. Ogni Consiglio Legislativo ha la sua guardia propria, e distinta. La guardia dell' uno non può essere più numerosa, nè più forte che quella dell' altro, nè che quella del Consolato.

LXVIII. I Consigli Legislativi non assistono ad alcuna cerimonia pubblica, nè vi spediscono alcuna deputazione.

TRIBUNATO.

LXIX. Il numero de' membri del Tribunato è fissato a 72.

LXX. Per essere eletto membro del Tribunato, bisogna avere 25. anni compiti, ed essere stato domiciliato sul territorio della Repubblica per 3. anni immediatamente precedenti l'elezione.

LXXI. Il Tribunato non può deliberare, se la seduta non è composta di 36. membri almeno.

LXXII. La proposizion delle leggi appartiene esclusivamente al Tribunato.

LXXIII. Non può essere deliberata, nè risoluta alcuna proposizione nel Tribunato, se non osservando le forme seguenti.

Si fanno tre letture della proposizione: l' intervallo tra due di queste letture non può essere minore di 10. giorni.

Dopo ogni lettura si apre la discussione; per altro dopo la prima o la seconda il Tribunato può dichiarare, che vi è luogo alla proroga, o che non vi è luogo a deliberare.

Ogni proposizione deve essere stampata, e distribuita due giorni avanti la seconda lettura.

Dopo la terza lettura, il Tribunato decide se vi è luogo, o nò, a prorogare la decisione.

LXXIV. Se le modificazioni, e le disposizioni addizionali verranno proposte dopo la terza lettura, il Tribunato può ri-

gettarle subito, ma non può adottarle, se non dopo un nuovo intervallo di 10. giorni.

LXXV. Una proposizione, che sommessa alla discussione, è stata definitivamente rigettata dopo la terza lettura, non può essere riprodotta, se non dopo un' anno passato.

LXXVI. Le proposizioni adottate dal Tribunato si chiamano Risoluzioni.

LXXVII. Il preambolo di ogni risoluzione annunzia,

1. La data delle sedute, nelle quali saranno fatte le tre letture della proposizione,

2. L'atto col quale, dopo la terza lettura, si è dichiarato, che non vi è luogo alla proroga.

LXXVIII. Sono esenti dalle forme prescritte nell'Articolo 73, le risoluzioni, le quali, sopra una previa, e necessaria proposizione del Consolato, saranno riconosciute per urgenti con una previa dichiarazione del Tribunato.

Questa dichiarazione annunzia la proposizione del Consolató, egualmente, che i motivi dell'urgenza; e se ne fa menzione nel preambolo della risoluzione.

SENATO.

LXXIX. Il Senato è composto di 32 membri elettivi, e di tutti gli ex-Consoli non dimissionati, nè destituiti, che non occupano altra funzione pubblica. Questi niente di meno, non vi sederanno, se non per 8. anni, che seguono la loro uscita dal Consolato.

LXXX. Nessuno può essere eletto membro del Senato,

Se non ha 35 anni compiti,

Se non è maritato, o vedovo,

E se non è stato domiciliato nel Territorio della Repubblica per 5 anni immediatamente precedenti l'elezione.

LXXXI. La condizione del domicilio domandato dall'articolo 70, non riguardano i Cittadini, che sono usciti dall'Territorio della Repubblica con missione del Governo.

LXXXII. Il Senato non può deliberare, se la seduta non è composta di 18 Membri almeno.

LXXXIII. Appartiene, esclusivamente, al Senato di approvare, o rigettare le risoluzioni del Tribunato.

LXXXIV. Subito, che una risoluzione dal Tribunato è pervenuta nel Senato, il Presidente ne legge il preambolo.

LXXXV. Il Senato ricusa di approvare le risoluzioni del Tribunato, che non sono state fatte secondo le forme prescritte dalla Costituzione.

LXXXVI. Se la proposizione è stata dichiarata urgente dal Tribunato, il Senato delibera per approvare, o rigettare l' atto di urgenza.

LXXXVII. Se il Senato rigetta l'atto di urgenza, non può deliberare sul merito della risoluzione.

LXXXVIII. Se la risoluzione non è preceduta da un' atto di urgenza, se ne fanno tre letture: l' intervallo tra due di queste letture, non può essere minore di cinque giorni. La discussione si apre dopo ciascuna lettura. Ogni risoluzione si stampa, e distribuisce almeno due giorni prima della seconda lettura.

LXXXIX. Le risoluzioni del Tribunato adottate dal Senato si chiamano Leggi.

XC. Il preambolo delle Leggi annunzia le date delle sedute del Senato, nelle quali si sono fatte le 3 letture.

XCI. Il Decreto, col quale il Senato riconosce l' urgenza di una Legge, sarà motivato, e menzionato nel preambolo di questa Legge.

XCII. La proposizione della Legge, fatta dal Tribunato, s' intende di tutti gli Articoli d' uno stesso progetto: il Senato deve rigettarli tutti, o approvarli nella loro totalità.

XCIII. L'approvazione del Senato si esprime sopra ogni risoluzione colla seguente formola sottoscritta dal Presidente, e dei Segretarj = Il Senato approva =

XCIV. Il rifiuto di adottare, per motivo d'omissione delle forme indicate nell'articolo 73, si esprime colla seguente formola sottoscritta dal Presidente, e dai Segretarj = Il Senato non può adottare =

XCVI. Nel caso del precedente Articolo, il progetto della Legge rifiutata non può più presentarsi dal Tribunale, se non dopo un' anno passato.

XCVII. Il Tribunato può, niente di meno, presentare, in qualsisia epoca, un progetto di Legge, che contenga degli Articoli formanti parte di un progetto già rifiutato.

XCVIII. Il Senato è tenuto di decretare sopra ogni risoluzione in un mese dopo l' indrizzo fattogliene dal Tribunato.

XCIX. Passato il Mese, senza che il Senato abbia decretato il Tribunato può indirizzargli un Messaggio con questi termini=

= Cittadini Senatori, il Tribunato vi ricorda, che nel giorno...., vi indirizzò una risoluzione sull'oggetto.... Egli v'invita a decretarne nel tempo fissato dalla Costituzione =

Questo tempo sarà di nuovo d'un Mese.

C. Passato quest'altro tempo, senza che il Senato abbia decretato definitivamente, il Tribunato può dichiarare, che il Senato col suo silenzio ha approvata la risoluzione. Egli può, in conseguenza, mandarla al Consolato, per farla eseguire come una legge; ed è tenuto di avvisarne il Senato con un Messaggio.

CI. In tal caso, il preambolo della Legge annunzia gli Atti del Tribunato menzionati nei due Articoli precedenti.

CII. L'abrogazione di una Legge non può essere votata per urgenza, nè altrimenti, che sopra una previa, e necessaria proposizione del Consolato, e coll'appello nominale, e scrutinio segreto dell'uno, e dell'altro Consiglio.

CIII. Il Senato manda nell'istesso giorno le Leggi, che adotta, tanto al Tribunale, che al Consolato.

CIV. Il Senato può cangiare la residenza dei Consigli Legislativi. Egli, in tal caso, indica un nuovo luogo, e l'epoca nella quale i due consigli sono tenuti di rendervisi. Il decreto del Senato sú quest'oggetto è irrevocabile.

CV. Nel giorno stesso di questo Decreto, non possono, nè l'uno, nè l'altro de'Consigli deliberare nella Comune, nella quale hanno risieduto sin'allora. I membri, che vi continuassero le loro funzioni, si renderebbero colpevoli di attentato contro la sicurezza della Repubblica.

CVI. I Consoli, che tardassero, o ricusassero di sigillare, promulgare, o spedire il Decreto di traslazione de' Consigli Legislativi, sarebbeto colpevoli dello stesso delitto.

CVII. Se in termine di 10 giorni, dopo quello fissato dal Senato, la maggiorità di ciascuno dei due Consigli non avrà fatto sapere alla Repubblica il suo arrivo nel nuovo luogo indicato, o la sua riunione in un altro luogo qualunque; gli Amministratori Dipartimentali, o in loro mancanza, i Tribunali civili del Dipartimento convocheranno i Comizj per nominare gli Elettori, che procedano subito alla formazione dei nuovi Consigli Legislativi coll'elezione di 32 Deputati per il Senato, e di 72 per il Tribunato.

CVIII. Gli Amministratori Dipartimentali, che nel caso dell'

Articolo precedente, tardassero convocare i Comizj, si renderebbero colpevoli di alto tradimento, e di attentato contro la sicurezza della Repubblica.

CIX. Sono dichiarati colpevoli dello stesso delitto tutti i Cittadini, che mettessero ostacolo alla convocazione dei Comizj, e delle Assemblee Elettorali, nel caso dell'Articolo 107.

CX. I membri dei nuovi Consigli Legislativi si radunano nel luogo, in cui il Senato aveva trasferito le sue sedute. Se essi non possono radunarsi in tal luogo, si avranno i Consigli Legislativi; dovunque essi si troveranno in maggiorità.

CXI Eccettuato il caso dell' Articolo 104, non può avere origine nel Senato alcuna proposizione di Legge.

Della Garanzia de' membri de' Consigli Legislativi.

CXII. I Cittadini, che sono stati membri di uno dei due Consigli Legislativi, non possono essere citati, nè accusati, nè giudicati in alcun tempo per quello, che hanno detto, o scritto nell' esercizio delle loro funzioni.

CXIII. I membri dei Consigli Legislativi, dal momento della loro nomina sino al trentesimo giorno dopo spirate le loro funzioni, non possono essere messi in giudizio, se non nelle forme prescritte dagli Articoli seguenti.

CXIV. Essi possono, per azioni criminose, essere arrestati nell' atto del delitto; ma se ne dà immediatamente l' avviso ai due Consigli Legislativi: e il processo non potrà essere continuato, se non dopo ch' il Tribunato avrà proposto il trasporto avanti all'Alta Corte di Giustizia, e ch' il Senato lo avrà decretato.

CXV. In alcun caso, un Membro di Consiglio Legislativo non può essere tradotto avanti ad alcun' altro Tribunal Criminale, ch' all' Alta Corte di Giustizia.

CXVI. Sono tradotti avanti alla stessa Corte per fatti di tradimento, di dilapidazione, di maneggi per rovesciar la Costituzione, e di attentato contro la sicurezza della Repubblica.

CXVII. Nessuna denunzia contro un Membro d' un Consiglio Legislativo può dar luogo a procedere, se non è stesa in iscritto, fermata, e diretta al Tribunato.

CXVIII. Se dopo aver deliberato nella maniera prescritta dall' Articolo 73, il Tribunato ammette la denunzia, lo dichiara ne' seguenti termini = La denunzia contro . . . per il fatto di . . . . in data de' . . . . sottoscritta da . . . ., è ammessa.

CXIX. L'incolpato allora è chiamato. Egli ha per comparire il tempo di 3 giorni interi; ed allorchè comparisce, viene ascoltato nel luogo delle sedute del Tribunato.

CXX. O si presenti o nò l'incolpato, spirato il tempo accordatogli, il Tribunato dichiara se vi è luogo o nò all'esame della sua condotta.

CXXI. Se il Tribunato dichiara, che vi è luogo all'esame, l'incolpato è chiamato dal Senato. Egli ha per comparire due giorni interi; e, se comparisce, viene ascoltato nell'interno del luogo delle sedute del Senato.

CXXII. O si presenti o nò l'incolpato, spirato il tempo accordatogli, il Senato dopo aver deliberato nelle forme prescritte all'Articolo 88, invìa, se vi è luogo, l'incolpato avanti all'Alta Corte di Giustizia.

CXXIII. Ogni discussione nell'uno, e nell'altro Consiglio relativa all'incolpazione di un Membro di un Consiglio Legislativo, si fà in Comitato generale.

CXXIV. Ogni deliberazione su lo stesso oggetto, si fa coll'appello nominale, ed a scrutinio segreto.

CXXV. L'accusa pronunziata dalla prima Sezione dell'Alta Corte di giustizia contro un membro di un Consiglio Legislativo, porta seco arresto, e sospensione. Se egli è assoluto dal giudizio della seconda Sezione dell'Alta Corte di giustizia, riprende le sue funzioni.

CXXVI. L'incolpazione non porta seco nè sospensione, nè arresto.

Relazioni de' due Consigli tra di loro.

CXXVII. Ogni Consiglio nomina per suo servizio due Messaggeri di Stato.

CXXVIII. Essi portano a ciascun de' Consigli, e al Consolato le Leggi, e gli atti de' Consigli Legislativi: essi hanno a tal effetto l'entrata nel luogo delle sudette del Consolato; e marciano preceduti da due apparitori.

CXXIX. Uno de' Consigli non può, oltre i quattro mesi fissati dall'Articolo 56, sospendere le sue sedute al di là di cinque giorni, senza il consenso dell'altro.

Promulgazioni delle Leggi.

CXXX. Il Consolato fà munire del Sigillo, e pubblicare le Leggi, e gli altri Atti de' Consigli Legislativi, nei due giorni dopo la ricevuta,

CXXXI. Egli fa munire del Sigillo, e promulgare, nello stesso giorno, le Leggi, e gli Atti de'Consigli Legislativi, che sono preceduti da un Decreto di urgenza.

CXXXII. La pubblicazione della Legge, e degli Atti dei Consigli Legislativi è ordinata nella forma seguente = A nome della Repubblica Romana (Legge) o (Atto dei Consigli Legislativi) . . . Il Consolato ordina, che la Legge o l'Atto Legislativo qui sopra espresso, sasà pubblicato, eseguito, e munito del Sigillo della Repubblica =

CXXXIII. Le Leggi, delle quali il preambolo non attesta l'osservazione delle forme prescritte dagli Articoli 73, e 88, non possono essere promulgate dal Consolato: e la sua responsabilità, a questo riguardo, dura due anni. Sono eccettuate le Leggi, per le quali l'Atto di urgenza è stato approvato dal Senato.

TITOLO VI.

Potere Esecutivo.

CXXXIV. Il potere Esecutivo è delegato a cinque Consoli, nominati dai Consigli Legislativi, che fanno allora le funzioni di Assemblea Elettorale a nome della Nazione.

CXXXV. Allorchè vi è luogo a nominare più di un Console, ciascuno viene eletto separatamente, e successivamente. L'ordine delle liste, e delle nomine non stabilisce alcuna distinzione, nè alcun rango tra gli Eletti. Per l'elezione di un Console, il Tribunato forma una lista di sei candidati, e la presenta al Senato, il quale comincia col farne estrarre tre a sorte, e quindi sceglie uno degli altri 3, con scrutinio segreto.

CXXXVI. I Consoli devono essere di 35 anni almeno, maritati, o vedovi.

CXXXVII. Essi non possono essere presi, che fra i Cittadini stati membri di un Consiglio Legislativo, Consoli, o Ministri. La disposizione del presente Articolo comincierà dall'anno 12 dell'Era Repubblicana.

CXXXVIII. Cominciando dal primo giorno dell'anno 8 dell'Era Repubblicana, i Membri eletti dei Consigli Legislativi non potranno essere eletti Consoli, nè Ministri, tanto nel tempo delle loro funzioni Legislative; quanto nel corso del primo anno dopo spirate le stesse funzioni.

CXXXIX. Ogni anno esce di impiego un Console. Nei pri-

mi quattro anni, la sorte deciderà della successiva uscita di quelli, che saranno stati nominati la prima volta.

CXL. Nessuno dei Membri, che escono, può essere rieletto che dopo un numero di anni eguale a quello degli anni, nei quali è stato in funzione.

CXLI. L'ascendente, e discendente in linea retta, i fratelli, lo zio e il nipote, gli affini in questi diversi gradi, non possono essere nello stesso tempo Consoli, nè succedersi immediatamente nel Consolato, se non dopo un numero di anni eguale a quello degli anni, ne' quali essi sono stati rispettivamente in funzione.

CXLII. In caso di vacanza, per morte, dimissione, o altro motivo, di uno de' Consoli, il Successore è eletto dai Consigli Legislativi in termine di 10 giorni. Il Tribunato è tenuto di proporre i Candidati nè 5 primi giorni, e il Senato di consumar l'elezione ne' 5 ultimi. Il nuovo Membro non è eletto, se non per il tempo di esercizio, che restava al rimpiazzato. Se però questo tempo non eccede sei Mesi, l'eletto resta in funzione sino al fine del tempo, che rimaneva al rimpiazzato, e di più per i 5 anni seguenti.

CXLIII. Ogni volta, che vi saranno più di due Consoli da nominarsi, il Tribunato farà tutte le presentazioni nel termine di due giorni, e il Senato terminerà le nomine nel termine de' due seguenti.

CXLIV. Ogni Console sarà, in giro, Presidente del Consolato per soli tre Mesi. Il Presidente ha la firma, e la custodia del Sigillo. Le leggi, e gli Atti dei Consigli Legislativi sono indrizzati al Consolato nella persona del suo Presidente.

CXLV. Il Consolato non può deliberare, se non vi sono almeno 3 Consoli presenti.

CXLVI. Egli sceglie, fuori del suo seno, un Segretario che controfirma le spedizioni, e scrive le deliberazioni sopra un Registro, nel quale ogni Membro ha il diritto di fare inserire il suo parere motivato. Il Consolato può, quando lo creda necessario, deliberare senza l'assistenza del Segretario: in tal caso, le deliberazioni si scrivono, sopra un Registro particolare, da uno de' Consoli.

CXLVII. Il Consolato provede, secondo la Legge, alla sicurezza esterna, ed interna della Repubblica. Può fare dei pro-

clami conformi alle Leggi, e per la loro esecuzione. Dispone della forza armata, senza però poterla comandare, nè collettivamente, nè per mezzo di alcuno de'suoi Membri, tanto nel tempo delle loro funzioni, quanto pel corso di due anni immediatamente successivi al termine delle dette funzioni..

CXLVIII. Se il Consolato è informato, che si trami qualche cospirazione contro la sicurezza esteriore, o interiore dello Stato, può decretare mandati di presentazione, o di arresto contro quelli, che sono sospetti di esserne autori, o complici. Egli puó interrogarli; ma è obbligato, sotto le pene prescritte contro il delitto di detenzione arbitraria, rimetterli avanti all' Uffiziale di Polizia nello spazio di 24 ore.

CXLIX. Il Consolato nomina i Generali in Capo; egli non può sceglierli tra i parenti, o affini di un Console ne' gradi espressi dall'articolo 141.

CL. Il Consolato nomina parimenti tutti gli Uffiziali al di sù del grado di Capitano. La legge determina il modo delle nomine ai posti di Capitanato, e altri impieghi militari inferiori.

CLI. Il Consolato può rivocare tutti gli Uffiziali militari di qualunque grado essi sieno.

CLII. Il Consolato invigila, e assicura l' esecuzione delle leggi nelle Amministrazioni, e ne'Tribunali, per mezzo di Prefetti Consolari da lui nominati.

CLIII. Il Consolato nomina, fuori del suo seno, i Ministri, e li revoca, quando lo crede conveniente. Non può eleggerli di età minore di 30 anni, ne' tra i parenti, o affini di un Console ne' gradi espressi nell'Articolo 141.

CLIV. I Ministri corrispondono immediatamente colle autorità, che loro sono subordinate.

CLV. La legge determina gli attributi, e il numero de'Ministri. Questo numero è necessariamente di 4, o di 6.

CLVI. I Ministri non formano Consiglio.

CLVII. I Ministri sono rispettivamente responsabili, tanto delle leggi, quanto degli Ordini Consolari non eseguiti.

CLVIII. Il Consolato nomina i Questori di ogni Dipartimento.

CLIX. Nomina pure i Preposti alle direzioni delle contribuzioni indirette, e alla amministrazione de'beni Nazionali.

CLX. L'Articolo 114, e i seguenti sino all'Articolo 126. inclusivamente, relativi alla garanzia de'Consigli legislativi, sono comuni ai Consoli.

CLXI. Nel caso in cui più di due Consoli fossero posti in accusa dall'Alta Corte di Giustizia, i Consigli Legislativi provederanno, nelle forme ordinarie, al loro rimpiazzamento provvisorio durante il giudizio.

CLXII. Fuori del caso degli Articoli 119, e 121, i Consoli non possono essere citati, nè chiamati, tanto collettivamente, quanto individualmente, nè dal Tribunato, nè dal Senato.

CLXIII. I conti, e gli schiarimenti domandati al Consolato dall'uno, o dall'altro Consiglio, saranno dati in iscritto.

CLXIV. Il Consolato è tenuto, ogni anno di presentare in iscritto, all'uno, e all'altro Consiglio, il prospetto delle spese, la situazione delle Finanze, la lista delle pensioni esistenti, ed il progetto di quelle, che crede conveniente di stabilire. Deve anche indicare gli abusi, che sono a sua notizia.

CLXV. Il Consolato può, in ogni tempo, invitare in iscritto il Tribunato, o il Senato a prendere un'oggetto in considerazione: può loro proporre delle misure, ma non dei progetti stesi in forma di leggi.

CLXVI. Nessun Console pnò assentarsi per più di cinque giorni senza l'autorizzazione espressa de'suoi Colleghi. Egli non può in alcun caso, allontanarsi dal luogo della Residenza del Consolato, più di quattro miriametri (28 miglia, 852 passi di Roma).

CLXVII. I Consoli non possono, nè fuori, nè nell'interno delle loro Case, comparire nell'esercizio delle loro funzioni, se non nell'abito, che loro è destinato.

CLXVIII. Il Consolato ha la sua Guardia abituale, e pagata a spese della Repubblica. Qaesta Guardia è composta, metà d'Infanteria, metà di Cavalleria. Essa e eguale in numero a quella di ognuno de'Consigli Legislativi.

CLXIX. Il Consolato è accompagnato dalla sua Guardia nelle cerimonie, e comparse pubbliche, dove ha sempre il primo luogo.

CLXX. Ogni Console si fa accompagnare al di fuori da due Guardie.

CLXXI. Ogni posto di forza armata deve ai Consoli, tanto collettivamente, quanto individualmente, gli onori militari Superiori.

CLXXII. Il Consolato ha due Messaggieri di Stato, ch' egli

nomina, e può dimettere. I Messaggieri di Stato portano ai due Consigli Legislativi le lettere, e memorie del Consolato: essi, a tale effetto, hanno l'accesso nel luogo delle sedute dei Consigli Legislativi: essi marciano preceduti da due Apparitori.

CLXXIII. Il Consolato risiede nella stessa Comune, in cui risiedono i Consigli Legislativi.

CXXXIV. I Consoli sono alloggiati, e ammobiliati a spese della Repubblica, e nello stesso edifizio.

CLXXV. Il trattamento di ognuno di loro e fissato ogni anno, al valore di 15 mila miriagrammi di formento (639 rubbj)

TITOLO VII.

Corpi Amministrativi e Municipali

CLXXVI. Vi sarà in ogni Dipartimento un' Amministrazione Municipale almeno.

CLXXVII. Ogni Membro di una Amministrazione dipartimentale, e municipale, deve avere 25 anni almeno.

CLXXVIII. L'ascendente, e il discendente in linea retta, i Fratelli, lo Zio, ed il Nipote, e gli Affini negli stessi gradi, non possono simultaneamente essere membri della stessa Amministrazione, nè succedersi, se non dopo un' intervallo di due anni.

CLXXIX. Ogni Amministrazione dipartimentale è composta di tre Membri, ed è rinnovata di un terzo, ogni due anni.

CLXXX. Ogni Comune, di cui la popolazione ascende da 10000 abitanti sino a 100000. ha per se sola una Municipalità.

CLXXXI. In ogni Comune, di cui la popolazione è inferiore a 10000 abitanti, vi è un'Edile, ed un'Aggiunto.

CLXXXII. L'unione degl'Edili di ogni Comune, forma la Municipalità del Cantone.

CLXXXIII. Vi è di più un Presidente della Municipalità scelto in ogni Cantone.

CLXXXIV. Nelle Comuni, delle quali la popolazione ascende da 10000 sino a 100000 abitanti, vi sono sette Edili, contandovi il loro Presidente.

CLXXXV. Nelle Comuni, delle quali la popolazione eccede 100000 abitanti, vi sono almeno tre Municipalità. In queste Comuni, la divisione delle Municipalità si fa in modo, che la popolazione del circondario di ciascuna non sia minore di 30000. La Municipalità di ogni circondario è composta di sette Edili, contandovi il Presidente.

CLXXXVI. Nelle Comuni divise in più Municipalità vi è un Burrò centrale per gli oggetti giudicati indivisibili dai Consigli Legislativi. Questo Burrò è composto da tre grandi Edili nominati dal Consolato.

CLXXXVII. Gli Edili sono nominati per due anni, e rinnovati ogni anno per metà, o per la parte più approssimante alla metà, e alternativamente per la frazione più grande, e per la frazione più piccola.

CLXXXVIII. Gli Amministratori dipartimentali, e gli Edili possono essere rieletti una volta senza intervallo.

CLXXXIX. Ogni Cittadino, che, due volte di seguito, è stato eletto Amministratore dipartimentale, e ne ha eseguite le funzioni, non può essere eletto di nuovo, se non dopo l'intervallo di un anno. Lo stesso ha luogo per l'Edilità.

CXC. Nel caso, in cui un'Amministrazione Dipartimentale o Municipale perdesse uno, o più Membri a cagion di morte, dimissione, destituzione, o altrimenti, il Consolato nomina, per compire il numero, gli Amministratori temporanei, che agiscono in tale qualità sino all'elezioni seguenti.

CXCI. Le Amministrazioni dipartimentali, e municipali non possono modificare gli Atti dei Consigli Legislativi, ne quelli del Consolato, ne sospenderne l'esecuzione. Esse non possono ingerirsi negli oggetti dipendenti dall'ordine giudiziario.

CXCII Gli Amministratori sono essenzialmente incaricati della ripartizione delle contribuzioni dirette, e della sopraintendenza ai denari provenienti dalle pubbliche entrate nel loro territorio. La legge determina le regole, e il modo delle loro funzioni, tanto sù questi oggetti, quanto sù le altre parti dell'Amministrazione interna.

CXCIII. Il Consolato nomina, presso ciascuna Amministrazione dipartimentale, e municipale un Prefetto Consolare, e lo revoca quando lo crede conveniente. Questo Prefetto invigila, e sollecita la esecuzione delle leggi. Egli deve avere 25 anni almeno.

CXCIV. Le Municipalità sono subordinate alle Amministrazioni dipartimentali, e queste ai Ministri. In conseguenza i Ministri possono annullare, ciascuno nella sua parte, gli Atti delle Amministrazioni Dipartimentali, e queste gli Atti delle Mu-

nicipalità, allorchè tali Atti sono contrarj alle leggi, o agli ordini delle autorità superiori.

CXCV. I Ministri possono anche sospendere le Amministrazioni Dipartimentali, che hanno contravenuto alle leggi, o agli ordini dell' autorità superiori; e le Amministrazioni Dipartimentali hanno lo stesso diritto riguardo ai membri delle Municipalità.

CXCVI. Nessuna sospensione, o annullazione diviene definitiva senza la formale conferma del Consolato.

CXCVII. Il Consolato può altresì annullare immediatamente gli Atti delle Amministrazioni Dipartimentali, o municipali. Egli può sospendere, o destituire immediatamente, allorchè lo crede necessario, gli Amministratori Dipartimentali e gli Edili, e mandarli avanti ai Tribunali del Dipartimento, quando i casi lo esigono.

CXCVIII. Ogni decreto, che porti cassazione di Atti, sospensione, o destituzione di Amministratori Dipartimentali, o di Edili, deve essere motivato.

CXCIX. Le Amministrazioni Dipartimentali, e le Municipalità, non possono corrispondere tra loro, se non sopra gli affari, che sono loro attribuiti dalla legge, e non sù gl' interessi generali della Repubblica.

CC. Ogni Amministrazione deve ogni anno render conto delle sue operazioni. I conti resi dalle Amministrazioni Dipartimentali si stampano, e non possono essere approvati definitivamente se non dal Consolato.

CCI. Tutti gli Atti de' Corpi amministrativi si rendono pubblici mediante il deposito del registro, nel quale essi sono descritti, e il quale è aperto a tutti gl' Individui dipendenti dall' Amministrazione. Questo registro si compie ogni sei mesi, e se ne fa il deposito nel giorno, in cui si compie. La Legge può prorogare, secondo le circostanze, la dilazione fissata per tale deposito.

TITOLO VIII.

Amministrazione della Giustizia.

Disposizioni Generali.

CCII. Le funzioni giudiziarie non possono essere esercitate, nè dai Consigli Legislativi, nè dal Consolato.

CCIII. I Giudici non possono ingerirsi nell' esercizio del potere Legislativo. Essi non possono impedire, nè sospendere

l'esecuzione di alcuna legge, nè citare avanti a se gli Amministratori dipartimentali, o gli Edili, per motivo delle loro funzioni, purchè non siano autorizzati dal Consolato.

CCIV. Nessuno può essere deviato dai Giudici assegnatigli dalla legge, per alcuna Commissione, nè per altre attribuzioni, se non quelle, che sono determinate da una legge anteriore.

CCV. I Giudici non possono essere destituiti se non per prevaricazione legalmente giudicata, nè sospesi, se non per una accusa ammessa.

CCVI. L'ascendente, e il descendente in linea retta, i Fratelli, lo Zio, e il Nipote, e gli Affini in questi diversi gradi, non possono essere simultaneamente Membri dello stesso Tribunale.

CCVII. Le sedute dei Tribunali sono pubbliche: I Giudici deliberano in segreto; le sentenze si pronunziano ad alta voce: esse sono motivate, e vi si enunziano i termini della Legge applicata.

CCVIII. Nessun Cittadino, se non ha 25 anni compiti, può essere eletto Giudice di un Tribunale Dipartimentale, nè Pretore, nè Assessore del Pretore, nè Membro dell'Alta Pretura, nè Giurato, nè Prefetto Consolare presso i Tribunali.

Della Giustizia Civile.

CCIX. Non può essere impedito il diritto di far giudicare le differenze da arbitri scelti dalle Parti.

CCX. La Decisione di questi arbitri è inappellabile, e anche senza ricorso all'Alta Pretura, se le Parti non ne abbiano fatta espressa riserva.

CCXI. Vi è in ogni Circondario determinato dalla Legge un Pretore, e i suoi Assessori. Essi sono tutti eletti per due anni, e possono essere immediatamente, e indefinitamente rieletti.

CCXII. La Legge determina gli oggetti, dei quali i Pretori, e i loro Assessori giudicano in ultima istanza. Essa nè attribuisce loro degli altri, de quali essi giudicano, restando libero l'appello.

CCXIII. Gli affari, de' quali il giudizio non appartiene ai Pretori, nè in ultima istanza, nè coll' appello, sono portati immediatamente avanti al Pretore, e suoi Assessori, per essere conciliate. Se il Pretore non può conciliare le Parti, le rimette avanti al Tribunal Civile.

CCXIV. Vi è un Tribunale Civile in ogni Dipartimento.

Ogni Tribunale Civile è composto di un Prefetto Consolare, del suo Sostituto, e di uno Scriba nominati, e deponibili dal Consolato, e almeno da cinque Giudici. Ogni cinque anni si procede all' elezione dei cinque Giudici, che possono essere rieletti.

CCXV. In occasione della elezione de'Giudici, si nominano anche tre Supplementarj, due de'quali si prendono tra i Cittadini, che risiedono nella Comune, in cui si trova il Tribunale.

CCXVI. Il Tribunal Civile giudica in ultima istanza, 1. nei casi determinati dalla Legge, 2. sulle appellazioni dalle Sentenze dei Pretori, e degli arbitri.

CCXVII. L'appellazione dei giudizj del Tribunal Civile si porta al Tribunale Civile di uno, di tre altri Dipartimenti determinati dalla legge.

CCXVIII. Il Tribunal Civile non può giudicare in meno di tre Giudici.

Della Giustizia Censoria, e Criminale.

CCXIX. Nessuno può essere preso, se non per esser condotto avanti all'Ufficiale di Polizia, e nessuno può essere arrestato, o detenuto, se non per un mandato di arresto degli Ufficiali di Polizia, o del Consolato nel caso dell'Articolo 148.; ovvero di un'ordine di cattura dato, o da un Tribunale, o da un Direttore del Giurì di accusa, o da un'atto di accusa dell' alta Corte di Giustizia, nei casi, nei quali le appartenga di pronunziarla, o di un giudizio di condanna alla prigione, o detenzione censoria.

CCXX. Affinchè l'atto, che ordina l'arresto possa essere eseguito, conviene, I. che egli esprima formalmente il motivo di arresto, e la legge, in conformità della quale è ordinato; II. Che quest'atto sia notificato a quello, che ne è l'oggetto, e che glie ne sia stata lasciata una copia.

CCXXI. Ogni Persona presa, e condotta avanti l'Ufficiale di Polizia si esamina immediatamente, o in un giorno al più tardi.

CCXXII. Se risulta dall'esame, che non vi è alcun motivo d'incolpazione contro di lei, sarà subito rimessa in libertà: o se vi è motivo di mandarla alla Casa di detenzione, vi sarà condotta nel più breve spazio di tempo, il quale in alcun caso non potrà eccedere tre giorni.

CCXXIII. Nessuna Persona arrestata può essere ritenuta se dà una sufficiente sicurtà, nè i casi, nei quali la legge permette di restar libero sotto sicurtà.

CCXXIV. Nessuna Persona nel caso, in cui la sua detenzione sia autorizzata dalla Legge, può essere condotta, o detenuta, se non nei luoghi legalmente, e publicamente destinati per servire di Casa di detenzione.

CCXXV. Nessun Custode, o Carceriere può ricevere, o ritenere alcuna persona, se non in virtù di un mandato di arresto, secondo le forme prescritte dagli Articoli 219, e 220., di un'ordine d'imprigionamento, di un Decreto di accusa, o di condanna alla prigionìa, o alla detenzione Censoria, e senza che ne sia stata fatta annotazione nel suo Registro.

CCXXVI. Ogni Custode, o Carceriere, senza che alcun'ordine possa dispensarnelo, è obligato di presentare la Persona detenuta all'Uffiziale civile, che ha la Polizia della Casa di detenzione, tutte le volte, che ne sarà richiesto da questo Uffiziale.

CCXXVII. La presentazione della Persona detenuta non potrà essere negata ai suoi parenti, ed amici, che esebiranno l'ordine dell'Uffiziale civile, il quale è sempre obligato di accordarlo, quando il Custode, o il Carceriere non produca un'ordine del Giudice di tener la persona arrestata in segreto.

CCXXVIII. Chiunque di qualunque posto, o impiego, non autorizzato dalla Legge, dà, sottoscrive, eseguisce, o fa eseguire l'ordine di arrestare un'individuo: o chiunque anche nel caso di arresto autorizzato dalla Legge, condurrà, riceverà, o riterrà un'individuo in un luogo di detenzione non publicamente, e legalmente destinato; e tutti i Custodi, o Carcerieri, che contraverranno alle disposizioni dei tre Articoli precedenti, saranno colpevoli del delitto di detenzione arbitraria.

CCXXIX. Ogni rigore impiegato nell'arresto, nella detenzione, o esecuzione, oltre a quello, che è prescritto dalla Legge, è un delitto.

CCXXX. Vi sono in ogni Dipartimento, per il giudizio dei delitti, dei quali la pena non è nè afflittiva, nè infamante, due Tribunali di censura almeno, quattro al più. Questi Tribunali non potranno pronunziare pena più grave della prigionia di due anni. Il giudizio dei delitti, dei quali la pena non eccede il valore di tre giornate di travaglio, o la prigionia di

tre giorni, è delegato al Tribunale di Polizia composto del Pretore, e di due de'suoi Assessori, che giudicano in ultima istanza.

CCXXXI. Ogni Tribunale di censura è composto di un Presidente eletto per cinque anni dalle Assemblee elettorali, di due Pretori, o Assessori del Pretore della comune, in cui è stabilito, di un Prefetto Consolare nominato, e deponibile dal Consolato.

CCXXXII. Vi è l'appellazione dai giudizj del Tribunale di censura avanti al Tribunal Criminale del Dipartimento.

CCXXXIII. In materia di delitti importanti pena afflittiva, o infamante, nessuna Persona può essere giudicata, se non sopra un'accusa ammessa dai Giurati.

CCXXXIV. Un primo Giurì dichiara, se l'accusa deve essere ammessa, o rigettata: Il fatto è riconosciuto da un secondo Giurì; e la pena determinata dalla Legge viene applicata dai Tribunali criminali.

CCXXXV. I Giurati non votano, se non per scrutinio segreto.

CCXXXVI. I Giurati di giudizio non potranno, nelle 24. ore della loro riunione, votare in favore, o contro, se non all'unanimità. Essi saranno, durante questo tempo, esclusi da ogni comunicazione esterna. Se dopo questo tempo dichiarano di non essersi potuti accordare per dare un voto unanime, essi si riuniranno di nuovo, e la dichiarazione si farà a maggiorità assoluta. A voti eguali, prevale l'opinione favorevole per l'accusato.

CCXXXVII. I Direttori del Giurì d'accusa, e i Presidenti dei Tribunali Criminali fanno a sorte la nota dei Giurati sulle liste che sono scritte, secondo il modo determinato dalla legge per le amministrazioni centrali, e che possono essere annullate dal Consolato.

CCXXXVIII. Vi sono in ogni Dipartimento tanti Giurì d'accusa, quanti Tribunali di censura. I Presidenti dei Tribunali di censura sono, ciascuno nel suo circondario, Direttori dei Giurì d'accusa.

CCXXXIX. Nelle comuni maggiori di 50000 individui, potranno essere stabiliti dalla legge, oltre il Presidente del Tribunal di censura, tanti Direttori dei Giurì d'accusa, quanti n'esiggerà la spedizione degli affari.

CCXL. Le funzioni di Prefetto Consolare, e di Scriba pres-

so il Direttore del Giurì d'accusa, sono eseguite dal Prefetto Consolare, e dallo Scriba del Tribunale di Censura.

CCXLI. Ogni Direttore del Giurì d'accusa invigila immediatamente sopra a tutti gli Ufficiali di Polizia del suo Circondario.

CCLII. Il Direttorio del Giurì di accusa procede immediatamente come Ufficiale di Polizia, sulle denunzie, che gli fa il Prefetto Consolare, sia per uffizio, sia dopo gli ordini del Consolato.

1. Sugli attentati contro la libertà, o la sicurezza individuale de' Cittadini,

2. Sù quelli, che sono commessi contro il diritto delle Genti,

3. Sull'opposizione all'eseguimento de'giudizj, e di tutti gli atti esecutorj emanati dalle autorità costituite,

4. Sulle turbolenze cagionate, e sù i fatti praticati per impedire la percezione delle contribuzioni, la libera circolazione delle sussistenze, e di altri oggetti di commercio.

CCXLIII. Vi è un Tribunale Criminale in ogni Dipartimento.

CCXLIV. Il Tribunal Criminale è coposto di un Presidente, di due Giudici presi tra quelli del Tribunal Civile, del Prefetto Consolare presso al Tribunal Civile, o del suo Sostituto, e di uno Scriba. Il Presidente, e lo Scriba sono eletti per cinque anni dalle Assemblee elettorali: essi possono essere sempre rieletti.

CCXLV. Il prefetto Consolare è incaricato,

1. Di procedere contro i delitti sugli atti di accusa ammessi dai primi Giurati,

2. Di trasmettere agli Ufficiali di Polizia le denunzie, che gli sono indirizzate direttamente,

3. D' invigilare sù i Direttori del Giurì d'accusa, ed Ufficiali di Polizia del Dipartimento, e di aggire contro di loro seguendo la legge, in caso di negligenza, o di fatti più gravi,

4. Di fare istanza, nel corso della Processura, per la regolarità delle forme, e prima del giudizio per l'applicazione della legge,

5. Di sollecitare l'esecuzione dei giudizj resi dal Tribunal Criminale, e di denunziare gli abusi, eccessi di potere, e prevaricazioni.

CCXLVI. I Giudici non possono proporre ai Giurati alcuna questione complessa.

CCXLVII. Il Giurì del Giudizio è composto di 12 Giurati almeno: l'accusato può, senza dire i motivi, ricusarne un numero, che la legge determina.

CCXLVIII. Il Processo avanti al detto Tribunale Criminale è pubblico, e non si può negare agli Accusati il soccorso di un Consiglio, che essi hanno la facoltà di scegliere, o che loro è nominato per uffizio.

CCXLIX. Ogni Persona assoluta da un Giurì legale, non può essere molestata, nè arrestata per lo stesso fatto.

Dell' Alta Pretura.

CCL. Vi sarà per tutta la Repubblica un Tribunale di Alta Pretura, che giudica,

1. Sulle domande di cassazione contro i giudizj dati in ultima istanza dai Tribunali,

2. Sulle domande di rimandare un giudizio da un Tribunale ad un altro a motivo di sospetto legittimo, o di pubblica sicurezza,

3. Sulle questioni d'incompetenza, e sulle azioni intentate contro un Tribunale intero.

CCLI. Nessuno può essere eletto Membro dell' Alta Pretura, se non è maritato, o vedovo.

CCLII. Il Tribunale dell' Alta Pretura non può mai giudicare del merito degli affari; ma egli annulla i giudizj resi sulle Processure, nelle quali le forme sono state violate, o che contengono qualche contravenzione espressa alla legge, e rimette il merito della causa al Tribunale, che deve giudicarne.

CCLIII. Ogni anno, il Tribunale dell' Alta Pretura è obbligato d'inviare a ciascuno de' Consigli Legislativi una deputazione, che gli presenti lo stato de' giudizj resi, colla indicazione in margine, e il testo della legge, che ha determinato il giudizio.

CCLIV. Il Tribunale dell' Alta Pretura è composto di otto Giudici.

CCLV. Questo Tribunale è rinnovato di un quarto ogni due anni. Le Assemblee elettorali dei Dipartimenti nominano i Giudici, che devono rimpiazzare quelli, che escono dal Tribunale dell' Alta Pretura. I Giudici di questo Tribunale possono sempre essere rieletti.

CCLVI. Ogni Giudice di questo Tribunale ha un Supplementario eletto dalla stessa Assemblea Elettorale.

CCLVII. Vi è presso questo Tribunale un Prefetto Consolare, e un Sostituto, nominati, e deponibili dal Consolato.

CCLVIII. I Consigli Legislativi non possono annullare i giudizj di questo Tribunale: possono peraltro ordinare la procedura contro la persona de' Giudici, che avessero prevaricato.

Alta Corte di Giustizia.

CCLIX. Vi è un' Alta Corte di Giustizia per giudicare le incolpazioni ammesse dai Consigli Legislativi tanto contro i loro proprj membri, quanto contro i Consoli.

CCLX. L' Alta Corte di Giustizia è composta di un Giurì di accusa, di un Giurì di giudizio, di un Direttore del Giurì di accusa, di un Prefetto Nazionale, e di 3 Giudici.

CCLXI. L' Alta Corte di Giustizia non si forma se non in virtù di un Proclama del Tribunato.

CCLXII. Essa si forma, e tiene le sue sedute nel luogo destinato dàl Proclama del Tribunato. Questo luogo non può essere vicino più di quattro miriametri (26 miglia, 852 passi di Roma) al luogo, in cui risiedono i Consigli Legislativi.

CCLXIII. Allorchè il Tribunato ha proclamato la formazione dell' Alta Corte di Giustizia, il Tribunale dell' Alta Pretura cava a sorte sei dei suoi Membri in una seduta pubblica; quindi nomina, nella stessa seduta, per mezzo di scrutinio segreto, tre di questi sei; i tre Giudici così nominati sono i Giudici dell' Alta Corte di Giustizia; essi scelgono tra loro un Presidente.

CCLXIV. Il Tribunale dell' Alta Pretura nomina nella stessa seduta per scrutinio, alla maggiorità assoluta, due suoi Membri per fare all' Alta Corte di Giustizia, uno le funzioni del Direttore del Giurì di Accusa, l' altro le funzioni di Prefetto Nazionale.

CCLXV. Ogni Assemblea elettorale di ogni Dipartimento nomina tutti gli anni otto Giurati per l' Alta Corte di Giustizia.

CCLXVI. Il Consolato fa stampare, e pubblicare, un mese dopo l' epoca dell' elezioni, la lista dei Giurati nominati presso all' Alta Corte di Giustizia.

CCLXVII. L' Alta Corte di Giustizia si divide in due Sezioni.

La prima, detta Sezione d' accusa, è composta dal Direttore del Giurì di accusa, dal Prefetto Nazionale, e da otto Alti Giurati, cavati a sorte sulla lista generale.

La seconda, detta Sezione di giudizio, è composta da tre

Giudici, dal Prefetto Nazionale, e da 16 Alti Giurati parimente cavati a sorte sulla lista generale.

TITOLO IX.

Della Forza Armata.

CCLXVIII. La forza armata è istituita per difendere lo Stato contro i nemici di fuori, e per assicurare nell' interno il mantenimento dell'ordine, e l' esecuzione delle leggi.

CCLXIX La forza pubblica è essenzialmente obbediente: nessun Corpo Armato può deliberare.

CCLXX. Essa si distingue in Guardia Nazionale Sedentaria, e Guardia Nazionale in Attività.

Della Guardia Nazionale Sedentaria.

CCLXXI. La Guardia Nazionale Sedentaria è composta di tutti i Cittadini, e figli di Cittadini in istato di portar le Armi.

CCLXXII- La sua organizzazione, e la sua disciplina sono eguali per tutta la Repubblica; esse sono determinate dalla legge.

CCLXXIII. Nessun Romano può esercitare i diritti di Cittadino, se non è in iscritto nel ruolo della Guardia Nazionale Sedentaria.

CCLXXIV. Le distinzioni di grado, e la subordinazione non vi sussistono, se non relativamente al servizio, e nel tempo della sua durata.

CCLXXV. Gli Uffiziali della Guardia Nazionale Sedentaria sono eletti temporaneamente dai Cittadini, che la compongono, e non possono essere rieletti, se non dopo qualche intervallo.

CCLXXVI. Il Comando della Guardia Nazionale di un Dipartimento intero, non può essere affidato abitualmente ad un solo Cittadino.

CCLXXVII. Se si giudica necessario di radunare tutta la Guardia Nazionale di un Dipartimento, il Consolato può nominare un Comandante temporario.

CCLXXVIII. Il Comando della Guardia Nazionale Sedentaria, in una Città di 10000 Abitanti, e al di sopra, non può essere abitualmente confidato ad un solo Cittadino.

Della Guardia Nazionale in attività.

CCLXIX. La Repubblica mantiene a sue spese, anche in tempo di pace, sotto il nome di Guardia Nazionale in attività, un'Armata di terra, e di mare.

CCLXXX. L'Armata si forma per arruolamento volontario, e in caso di bisogno, nel modo che la Legge determina.

CCLXXXI. I Generali in Capo delle Truppe di terra, e di mare non sono nominati, se non in caso di guerra. Essi ricevono dal Consolato delle commissioni revocabili ad arbitrio. La durata di queste commissioni si limita ad una campagna; ma esse possono essere prorogate.

CCLXXXII. Non vi può essere Generalissimo.

CCLXXXIII. L'Armata di terra, e di mare è sottomessa a Leggi particolari per la disciplina, per la forma de' giudizj, e per la natura delle pene.

CCLXXXIV. Nessuna parte della Guardia Nazionale Sedentaria, nè della Guardia Nazionale in attività, può agire per il servizio interno della Repubblica, se non sulla requisizione in iscritto dell'autorità civile nelle forme prescritte dalla Legge.

CCLXXXV. La forza pubblica non può essere requisita dalle autorità civili, se non nell'estensione del loro Territorio. Essa non può trasportarsi da un Cantone nell'altro, senza esservi autorizzata dall'Amministrazione del Dipartimento; nè quella di un Dipartimento in un altro, senza ordine del Consolato.

CCLXXXVI. Niente di meno i Consigli Legislativi determinano i mezzi d'assicurare colla forza pubblica l'esecuzione de' giudizj, e la procedura contro gli Accusati su tutto il Territorio della Repubblica.

CCLXXXVII. In caso di pericoli imminenti, ogni Municipalità può chiamare la Guardia Nazionale delle Municipalità vicine. In questo caso, la Municipalità, che ha fatto la requisizione, e i Capi delle Guardie Nazionali, che sono state requisite, sono egualmente obbligate a renderne conto sul momento all'Amministrazione Dipartimentale.

CCLXXXVIII. Nessuna Truppa straniera può essere introdotta sul Territorio della Repubblica, senza il previo consenso dei Consigli Legislativi.

TITOLO X.

Istruzione Pubblica.

CCLXXXIX. Vi sono nella Repubblica Scuole Primarie, dove gli Allievi imparano a leggere, a scrivere gli elementi dell' Aritmetica, e quelli della morale.

CCXC. Vi sono in diverse parti della Repubblica Scuole più alte delle Primarie, e il numero delle quali è determinato dalla Legge.

CCXCI. Vi è, per tutta la Repubblica, un Istituto Nazionale incaricato di raccogliere le scoperte, di perfezionare le Arti, e le Scienze.

CCXCII. I diversi stabilimenti d'Istruzione Pubblica non hanno fra loro alcun rappotto di subordinazione, nè di corrispondenza amministrativa.

CCXCIII. I Cittadini hanno il diritto di formare stabilimenti particolari di educazione, e d'istruzione, come anche società libere, per concorrere ai progressi delle scienze, delle lettere, e delle arti.

CCXCIV. Saranno stabilite delle Feste Nazionali, per mantenere la fratellanza tra i Cittadini, e affezionarli alla Costituzione, alla Patria, ed alle Leggi.

TITOLO XI.

FINANZE.

Contribuzioni.

CCXCV. Le contribuzioni pubbliche sono deliberate, e fissate ogni anno dai consigli Legislativi. A loro soli appartiene di stabilirne. Esse non possono sussistere al di là di un anno, se non sono espressamente rinnovate.

CCXCVI. I Consigli Legislativi possono creare quel genere di contribuzioni, che crederanno necessarie; ma essi devono stabilire ogni anno un'imposizione di fondo, e un'imposizione personale,

CCXCVII. Ogni individuo, che non trovandosi nel caso degli Articoli 10, e 11 della Costituzione, non è stato compreso nel ruolo delle contribuzioni dirette, ha il diritto di presentarsi alla Municipalità, e di scrivervisi per una contribuzione personale eguale al valor locale di tre giornate di travaglio agrario.

CCXCVIII. L'iscrizione menzionata nell'articolo precedente non può farsi, se non nel Mese di Messidoro di ogni anno.

CCXXIX. Le contribuzioni di qualunque natura sono ripartite tra tutti li Contribuenti, in proporzione delle loro facoltà.

CCC. Il Consolato dirigge, e invigila sulla percezione, e sull'incassamento delle contribuzioni, e dà a quest'effetto tutti gl'ordini necessarj.

CCCI. I conti dettagliati della spesa de' Ministri, firmati, e certificati da loro si rendono pubblici al principio di ogni anno. Sarà lo stesso della ricevuta delle diverse contribuzioni, e di tutte le rendite pubbliche.

CCCII. Le liste di queste spese, ed entrate sono distinte secondo la loro natura; esse esprimono le somme ricevute, e spese, di anno in anno, in ogni parte di amministrazione generale.

CCCIII. Sono egualmente pubblicati i Conti delle spese particolari ai Dipartimenti, e relative ai Tribunali, alle Amministrazioni, ai progressi delle Scienze, a tutti i travaglj, e stabilimenti pubblici.

CCCIV. Le Amministrazioni dipartimentali, e le Municipalità non possono fare alcuna ripartizione al di là delle somme fissate dai Consiglj Legislativi, nè deliberare, o permettere, senza essere autorizzate da loro, alcun imprestito locale a carico dei Cittadini del Dipartimento, del Cantone, o della Comune.

CCCV. Ai soli Consiglj Legislativi appartiene il diritto di regolare la fabricazione, e l' emissione di ogni specie di moneta, di fissarne il valore, e il peso, e di determinarne l'impronta.

CCCVI. Il Consolato invigila sulla fabbricazione delle monete, e nomina gli Uffiziali incaricati di esercitare immediatamente questa ispezione.

Grande Questura, e Contabilità.

CCCVII. Vi sono tre Grandi Questori nominati, e deponibili dal Consolato. Essi non possono esser presi, che tra i Cittadini maritati, o vedovi.

CCCVIII. I Grandi Questori sono incaricati d'invigilare sulla riscossione, e sù tutti i denari Nazionali.

Di ordinare il giro de' fondi, e il pagamento di tutte le spese pubbliche fatte col consenso dei Consiglj Legislativi,

Di tenere un conto aperto d' introito, e di esito col Questore di ogni Dipartimento, e colle diverse Agenzìe Nazionali,

Di mantenere coi detti Questori, colle Agenzìe, ed Amministrazioni, la corrispondenza necessaria per assicurare l'incassamento esatto, e regolare delle pubbliche rendite.

CCCIX. Essi non possono fare eseguire alcun pagamento, sotto pena di prevaricazione, se non in virtù,

1. Di una legge, e sino alla concorrenza dei fondi decretati sopra ciascuno oggetto,

2. Di una Decisione del Consolato,

3. Della firma del Ministro, che ordina la spesa.

CCCX. Essi non possono parimente, sotto pena di prevaricazione, approvare alcun pagamento, se il mandato sottoscrit-

to dal Ministro, cui spetta questo genere di spesa, non annunzia la data, tanto della decisione del Consolato, quanto della legge, che autorizza il pagamento.

CCCXI. I Questori di ogni Dipartimento, e le diverse Agenzie Nazionali rimettono alla Grande Questura i loro Conti rispettivi: la Grande Questura li verifica, e gli ammette provvisoriamente.

CCCXII. Vi sono tre Commissarj della Contabilità Nazionale, eletti ciascuno separatamente, e successivamente dai Consiglj Legislativi. Il Tribunato forma a questo effetto una lista di sei Candidati: il Senato ne fa estrarre tre a sorte, e sceglie con scrutinio segreto tra gli altri tre.

CCCXIII. Il conto generale delle entrate, e spese della Repubblica, munito dei Conti particolari, e dei documenti giustificativi, viene presentato dai Grandi Questori ai Commissarj della Contabilità, che lo verificano, e approvano.

CCCXIV. I Commissarj della Contabilità danno riscontro ai Ronsigli Legislativi degli abusi, della mala versazione e di tutti i casi di responsabilità, che scoprono nel corso delle loro operazioni. Essi propongono, nella parte loro le misure convenienti all' interesse della Repubblica.

CCCXV. Il risultato dei Conti ammessi dai Commissarj della Contabilità si stampa, e rende pubblico.

CCCXVI. I Commissarj della Contabilità non possono essere sospesi, ne' dimessi, se non dai Consigli Legislativi.

TITOLO XII.

Relazioni Estere.

CCCXVII. La Guerra non può essere decisa, se non da un Atto dei Consiglj Legislativi sulla proposizione formale, e necessaria del Consolato.

CCCXVIII. I due Consigli Legislativi concorrono nelle forme ordinarie all'Atto, col quale si decide la guerra.

CCCXIX. In caso di ostilità imminenti, o cominciate, di minaccia, o di preparativi di Guerra contro la Repubblica, il Consolato è tenuto d' impiegare per la difesa dello Stato i mezzi posti a sua disposizione, coll' obligo di prevenirne immediatamente i Consiglj Legislativi.

CCCXX. Il Consolato solo può mantenere delle Relazioni politiche al di fuori, condurre le Negoziazioni, distribuire le

forze di terra, e di mare, come giudica conveniente, e regolarne la direzione in caso di Guerra.

CCCXXI. Egli è autorizzato a fare stipolazioni preliminari di pace; può anche stabilire delle convenzioni segrete.

CCCXXII. Il Consolato conchiude, sottoscrive, o fa sottoscrivere colle Potenze straniere tutti i Trattati di pace, di alleanza, di tregua, di neutralità, di commercio, ed altre convenzioni, che giudica necessarie al bene dello Stato. Questi Trattati, e convenzioni sono negoziate a nome della Repubblica da Agenti Diplomatici nominati dal Consolato, e incaricati delle sue istruzioni.

CCCXXIII. Nel caso, in cui un Trattato contenga degli Articoli segreti, le disposizioni di questi Articoli non possono essere distruttive degli Articoli patenti, nè contenere alcuna alienazione del Territorio della Repubblica.

CCCXXIV. I Trattati non sono validi, se non dopo essere stati esaminati, e ratificati dai Consiglj Legislativi; niente di meno le condizioni segrete ricevono la loro esecuzione dal momento stesso, in cui sono ratificate dal Consolato.

CCCXXV. Ambedue i Consiglj Legislativi non deliberano sulla Guerra, nè su la pace, se non in Comitato Generale.

CCCXXVI. I Forastieri stabiliti, o nò nella Repubblica Romana succedono ai loro parenti Forastieri, o Romani. Essi possono contrattare, acquistare, e ricevere Beni situati nella Repubblica Romana, e disporne, come i Cittadini Romani, con tutti i mezzi autorizzati dalle leggi.

TITOLO XIII.

Revisione della Costituzione.

CCCXXVII. Se l'esperienza facesse sentire l'inconveniente di qualche Articolo della Costituzione, il Senato ne propone la Revisione.

CCCXXVIII. La proposizione del Senato è in questo caso sottomessa alla ratifica del Tribunato.

CCCXXIX. Quando la proposizion di Revisione è stata fatta dal Senato, e ratificata dal Tribunato, se nel corso del settimo anno dopo questa ratifica, la proposizione sarà rinuovata dal Senato, ed egualmente ratificata dal Tribunato, si convocherà l'Assemblea di Revisione.

Il Tribunato è obbligato di pronunziare sulle proposizioni

di questo genere nei tre mesi susseguenti la loro notificazione; senza di che esse si intenderanno come rigettate.

CCCXXX. Questa Assemblea è formata da cinque Membri per Dipartimento, tutti eletti nella stessa maniera, che si eleggono i Membri dei Consiglj Legislativi, e aventi gli stessi requisiti, che si esigono per il Senato.

CCCXXXI. Il Senato destina per la riunione dell' Assemblea di Revisione un luogo distante dal luogo dei Consiglj Legislativi, almeno quattro Miriametri (26 miglia, 852 passi di Roma.)

CCCXXXII. L'Assemblea di Revisione ha il diritto di mutare il luogo della sua residenza, osservando la distanza prescritta dall'Articolo precedente.

CCCXXXIII. L'Assemblea di Revisione non esercita alcuna funzione, nè governo. Essa si limita alla Revisione dei soli Articoli Costituzionali, che le sono stati designati dai Consiglj Legislativi.

CCCXXXIV. Tutti gli Articoli della Costituzione, senza eccezzione, continuano ad essere in vigore, fintanto che i cangiamenti proposti dall'Assemblea di Revisione non siano stati accettati dal Popolo.

CCCXXXV. I Membri dell' Assemblea di Revisione deliberano in comune.

CCCXXXVI. I Cittadini, che sono Membri dei Consiglj Legislativi nel tempo, in cui si convoca un' Assemblea di Revisione, non possono essere eletti Membri di questa Assemblea.

CCCXXXVII. L'Assemblea di Revisione indirizza immediatamente alle Assemblee Primarie il progetto di riforma, che essa ha stabilito. Essa, spedito questo progetto, resta disciolta.

CCCXXXVIII. La durata dell' Assemblea di Revisione non può in alcun caso eccedere tre Mesi.

CCCXXXIX. I Membri dell'Assemblea di Revisione non possono essere citati, accusati, nè giudicati, in alcun tempo, per quello, che hanno detto, o scritto nell' esercizio delle loro funzioni. Nel tempo di queste funzioni, essi non possono essere tradotti in giudizio, se non inanzi all' Alta Corte di Giustizia, e in virtù di una Decisione dei Membri stessi dell' Assemblea di Revisione.

CCCXL. L' Assemblea di Revisione non assiste ad alcuna cerimonia pubblica; i suoi Membri ricevono la stessa indennità, che hanno i membri dei Consigli Legislativi.

CCCXLI. L' Assemblea di Revisione ha il diritto di esercitare, o fare esercitare la Polizia nella Comune, in cui risiede.

TITOLO XIV.

Disposizioni Generali.

CCCXLII. Non esiste tra i Cittadini alcuna superiorità fuori, che quella dei Funzionarj Pubblici, e relativamente all'esercizio delle loro funzioni.

CCCXLIII. La Legge non riconosce nè voti religiosi, nè alcun impegno contrario ai diritti naturali dell' Uomo.

CCCXLIV. Non si può proibire ad alcuno il dire, scrivere, stampare, e pubblicare i suoi pensieri. Gli scritti non possono essere sottomessi ad alcuna censura prima della loro pubblicazione; ma ognuno sarà responsabile di ciò ch' avrà pubblicato. Fintantochè la Legge abbia determinati i casi di questa responsabilità, il Consolato è incaricato di procedere contro gli scritti calunniosi, e sediziosi.

CCCXLV. Non vi è privilegio, nè maestranza, nè diritto di corporazione, nè limitazione alla libertà del commercio, e all' esercizio dell' industria, e delle arti di ogni specie. Ogni legge proibitiva in questo genere, quando le circostanze la rendono necessaria, è essenzialmente provvisoria, e non ha effetto, se non durante un anno al più, purchè non sia formalmente rinuovata.

CCCXLVI. La Legge invigila particolarmente sulle professioni, che interessano i costumi pubblici, la sicurezza, e la salute dei Cittadini; ma non si può far dipendere l' ammissione all' esercizio di queste professioni da alcuna prestazione pecuniaria.

CCCXLVII. La Costituzione garantisce l' inviolabilità di tutte le proprietà, o la giusta indennità di quelle, delle quali la necessità pubblica legalmente comprovata esigesse il sagrifizio.

CCCXLVIII. La Casa di ogni Cittadino è un' asilo inviolabile: durante la notte, nessuno ha diritto di entrarvi, se non nel caso d' incendio, d' inondazione, o di riclamo proveniente dall' interno della casa. Durante il giorno vi si possono eseguire gli ordini delle Autorità Costituite. Nessuna visita domiciliaria può aver luogo, se non in virtù di una legge, e per la persona, e per l' oggetto espressamente denotati nell'atto, che ordina la visita.

CCCXLIX. Non si possono formare corporazioni, nè associazioni contrarie all' ordine pubblico.

CCCL. Nessuna Assemblea di Cittadini può qualificarsi per Società Popolare.

CCCLI. Nessuna Società particolare, che si occupi di questioni Politiche, può corrispondere con un' altra, nè aggregarsi ad essa, nè tener Sedute pubbliche composte di Associati, e di Assistenti distinti gli uni dagli altri, nè imporre condizioni di ammissione, e di eligibilità, nè arrogarsi diritti di esclusione, nè aver Presidenti, o Segretarj, o Oratori, in una parola alcuna organizzazione, nè far portare ai suoi Membri alcun segno esteriore della loro Associazione.

CCCLII. I Cittadini non possono essercitare i loro diritti Politici, se non nei Comizj, o nell' Assemblee Tribuli.

CCCLIII. Tutti i Cittadini hanno la libertà di dirigger alle autorità pubbliche le petizioni: ma esse devono essere individuali; nessuna associazione può presentarne delle collettive, nè individuali, eccettuate le Autorità costituite, e solamente per oggetti proprj delle loro incombenze. I petizionarj non devono mai dimenticare il rispetto dovuto alle Autorità costituite.

CCCLIV. Ogni attruppamento armato è un' attentato alla Costituzione: deve essere sul momento dissipato dalla forza.

CCCLV. Ogni attruppamento non armato deve essere egualmente dissipato, prima per via di comando verbale, e, se è necessario, colla forza armata.

CCCLVI. Più autorità costituite non possono mai riunirsi per deliberare insieme; alcun atto emanato da una tale riunione non può essere eseguito.

CCCLVII. Nessuno può portare insegne distintive, che ricordino funzioni anteriormente esercitate, o de' servizj prestati.

CCCLVIII. I membri dei Consigli Legislativi, e tutti i Funzionarj pubblici portano, nell' esercizio delle loro funzioni, l' abito, o il segno dell' autorità, di cui sono rivestiti: la legge ne determina la forma.

CCCLIX. Nessun' Cittadino può rinunziare, nè in tutto, nè in parte, all' indennità, o al trattamento, che gli è assegnato dalla Legge, a ragion delle funzioni pubbliche.

CCCLX. Cominciando dall' anno 16 dell'Era Repubblicana nessuno potrà essere Amministratore Dipartimentale, Giudice di un Tribunale Civile, Presidente di un Tribunal Criminale, Prefetto Consolare, o Sostituto presso un Tribunal Civile, o Crimi-

nale, se non è stato almeno per un anno, o Edile, o Prefetto Consolare presso una Municipalità, o Pretore, o Assessore del Pretore, o Prefetto Consolare presso un Tribunal di Censura.

CCCLXI. Cominciando dallo stesso anno, nessuno potrà esser Senatore, Tribuno, Alto Pretore, Prefetto Consolare presso l'Alta Pretura, Gran Questore, se non è stato almeno un'anno, o Amministrator Dipartimentale, o Giudice di un Tribunal civile, o Presidente di un Tribunal Criminale, o Prefetto, o Sostituto del Prefetto Consolare presso un Tribunale Civile, o Criminale, o in gradi maggiori di questi.

CCCLXII. I Difensori della Patria rivestiti di un grado di Uffiziale possono, nel tempo di pace, essere nominati a tutte le funzioni designate, e nell'ordine determinato dai due Articoli precedenti, Essi ripigliano i loro gradi militari, dopo la cessazione delle loro funzioni civili.

CCCLXIII. Vi è nella Repubblica uniformità di Leggi civili, e criminali, di pesi, e di misure.

CCCLXIV. L'Era Repubblicana, che comincia ai 22. Settembre 1792., giorno della fondazione della Repubblica Francese, è comune alla Repubblica Romana.

CCCLXV. Sarà fatta sugli Emigrati una Legge, che non potrà essere cangiata, se non nelle forme determinate dal Tit. XIII.

CCCLXVI. La Nazione Romana proclama, come garanzia della fede pubblica, che dopo un'alienazione legalmente consumata di beni Nazionali, qual che ne sia l'origine, l'acquirente legittimo non può esserne spogliato, salva al terzo riclamante la sicurezza di essere, se vi è luogo, indennizzato dal tesoro Nazionale.

CCCLXVII Alcun Funzionario stabilito dalla presente Costituzione, Console, Ministro, Legislatore, Questore, Amministratore, Edile, Elettore, Pretore, Giudice, Prefetto Consolare, Giurato ordinario, o speciale, o Alto Giurato, Segretario, Scriba, o altro qualunque, non potrà esescitare alcuna funzione, prima di aver prestato il giuramento d'odio alla Monarchia, e all'Anarchia, e di fedeltà, ed attaccamento alla Repubblica, ed alla Costituzione.

CCCLXVIII. Le differenti nomine attribuite, colla presente Costituzione a tutte le funzioni emanatevi, ai Comizj, alle Assemblee Tribuli, alle Assemblee Elettorali, ai Consigli Legislativi, ed ai Consoli, saranno fatte per la prima volta dal Ge-

nerale Comandante le Truppe Francesi in Roma. Esse avranno lo stesso effetto, e la stessa durata, come se fossero state secondo il modo Costituzionale. Facendo queste nomine, il Generale non sarà vincolato dalle regole stabilite nella presente Costituzione. Tutti quelli, che egli nominerà alle funzioni Civili, o Militari, acquisteranno i pieni diritti di Cittadino Romano.

CCCLXIX. Sarà fatto al più presto, un Trattato di alleanza tra la Repubblica Romana, e la Repubblica Francese.

Sino alla ratifica di questo trattato, ogni legge emanata dai Consigli Legislativi Romani non potrà essere promulgata, ed eseguita, se non dopo la previa approvazione del General Comandante le Truppe Francesi in Roma, il quale potrà anche, di propria autorità, fare quelle leggi, che gli sembrassero urgenti, uniformandosi alle istruzioni derivanti dal Direttorio Esecutivo della Repubblica Francese.

Il Consolato dovrà promulgare queste ultime, come se fossero emanate dal Potere Legislativo.

CCCLXX. Alcuno dei poteri istituiti dalla Costituzione non ha il dritto di cangiarla nella sua totalità, nè in alcuna delle sue parti, salve le riforme, che potrebbero esservi fatte per via di revisione secondo le disposizioni del Titolo XIII.

CCCLXXI. I Cittadini si ricorderanno per sempre, che dalla bontà delle scelte nei Comizj, ed Assemblee Tribuli dipendono principalmente la durata, la conservazione, e la prosperità della Repubblica.

CCCLXXII. Il Popolo Romano rimette il deposito della presente Costituzione alla fedeltà dei Consiglj Legislativi, dei Consoli, degli Amministratori, e dei Giudici; alla vigilanza dei Padri di Famiglia, alle Spose, ed alle Madri, all'affezione dei Giovani Cittadini, al coraggio di tutti i Romani.

N° 99.

Leggi Relative alla Costituzione della Repubblica Romana.

Roma li 2. Germile anno 6.

Il Generale di Divisione Dallemagne Commandante le Truppe Francesi in Roma.

ALLI CONSOLI

Della Repubblica Romana.

CITTADINI CONSOLI.

Conforme all' Articolo 369. della Costituzione, v'indirizzo, e v' invito a pubblicare le leggi seguenti: cioè

1. Sulla Divisione del Territorio,
2. Sulli Comizj, Assemblee Tribuli, ed Assemblee Elettorali,
3. Sull' organizzazione dei Consigli Legislativi,
4. Sull' organizzazione del Ministero, e 5. Sulli Corpi Amministrativi. Salute, e Fratellanza *Dallemagne*

LEGGE

Sulla divisione del Territorio della Repubblica Romana.

ARTICOLO I.

IL Territorio della Repubblica Romana, salve le ratifiche diplomatiche, è limitato dal lato di quello della Repubblica Cisalpina da una linea, che partendo dal lido del Mare, e dal mezzo dell'intervallo fra Fano, e Pesaro, passa al di là di Novilara, Candelara, S. Angelo, Monte Gaudio, Urbino, Paganica, Zorbettole; e S. Martino; in guisa che i Territorj particolari di questi differenti luoghi, e di quelli, che sono collocati più al mezzo giorno, fanno parte di quello della Repubblica Romana.

II. Il Territorio della Repubblica è diviso in Dipartimenti di cui i Nomi, ed i Capi-luoghi sono compresi nel Quadro seguente

Nomi dei Dipartimenti Capi Luoghi

Dipartimento del Cimino, *Viterbo*, Circeo, *Anagni*, Clitunno, *Spoleto*, Metauro, *Ancona*, Musone, *Macerata*, Tevere, *Roma*, Trasimeno, *Perugia*, Tronto, *Fermo*.

III. Sarà ben tosto statuito sul già Ducato di Benevento, che frattanto sarà governato a nome della Repubblica Francese.

IV. Ogni Dipartimento è diviso in un certo numero di Cantoni. I Capi Luighi di questi Cantoni, ed i nomi dei luoghi, che li compongono, formano il Quadro annesso alla presente Legge.

V. Il Capo-Luogo del Cantone rurale di Ancona, non essendo ancora enunciato in questo quadro, l'Amministrazione del Dipartimento del Metauro, nei dieci giorni, che seguiranno la di lui istallazione, ricercherà, sia alle Porte d'Ancona, sia nella Città stessa, un Locale conveniente all'Amministrazione Municipale di questo Cantone; ed essa farà al Generale in Capite dell' Armata Francese un Rapporto, che lo porrà in istato di delibe-

rare sù questo oggetto. Lo stesso succederà nel Cantone rurale di Perugia; e l'Amministrazione del Dipartimento del Trasimeno manderà al Generale, nei dieci, giorni che seguiranno la sua istallazione, un progetto sul collocamento della Municipalità di questo Cantone.

VI. In ogni Dipartimento vi sono tre Tribunali di Censura. Questi Tribunali sono stabiliti nelle Città seguenti

Per il Dipartimento del Cimino, *Viterbo, Orvieto, Civitacastellana.*

Per il Dipartimento del Circeo, *Anagni, Sezze, Veroli.*

Per il Dipartimento del Clitunno, *Spoleto, Foligno, Rieti.*

Per il Dipartimento del Metauro, *Ancona, Urbino, Sinigaglia.*

Per il Dipartimento del Musone, *Macerata, Matelica, Osimo.*

Per il Dipartimento del Tevere, *Roma, Velletri, Tivoli.*

Per il Dipartimento del Trasimeno, *Perugia, Gubbio, Città della Pieve.*

Per il Dipartimento del Tronto, *Fermo, Ascoli, Camerino.*

VII. Ogni Amministrazione dipartimentale, nei dieci giorni, che seguiranno la sua installazione, determinerà per ogni Canone del suo Territorio il numero di Comuni, nel quale questo Cantone dovrà esser diviso: Essa formerà un Quadro esatto di tutti i luoghi ch' Ella crederà dover comporre ogni Comune; ed essa lo indirizzerà al Generale dell'Armata Francese affinchè esso vi deliberi. Essa formerà egualmente, e manderà al Generale dell'Armata Francese, il Quadro dei Cantoni, ch' essa crederà dover comporre il distretto di ognuno dei Tribunali di Censura del suo Circondario.

VIII. La Città di Roma è divisa in tre Circondarj, di cui ognuno ha la sua Municipalità particolare. Questi Circondarj sono formati dagli antichi Rioni come appresso

Primo Circondario, *Trastevere, Borgo, Parione, Regola, S. Angelo, Pigna.*

Secondo Circondario, *Ponte, S. Eustachio, Campo Marzo, Colonna.*

Terzo Circondario, *Trevi, Monti, Campitelli, Ripa.*

Quanto alle abitazioni situate nel Cantone di Roma, e non comprese nell'interiore delle Mura, tutte quelle, che sono all'Occidente del Tevere fanno parte del primo Circondario; quelle che sono comprese frà il corso superiore del Tevere, e la strada, che conduce dalla Porta Salara al Ponte Salaro, sono del se-

condo Circondario; quelle infine che sono collocate frà la precedente strada, ed il corso inferiore del Tevere, fanno parte del terzo Circondario.

QUADRO.

Dei Cantoni, nei quali ciascuno dei Dipartimenti della Republica Romana è diviso, e dei luoghi che formano il circondario di ognuno di questi Cantoni.

DIPARTIMENTO DEL CIMINO.

Primo Cantone di Acquapendente.

Acquapendente, Onano, S. Lorenzo, Le Grotte S. Lorenzo, Proceno, Torre Alfina.

2. *Cantone di Bagnorea.*

Bognorea, Castel Cellese, Graffignano, Rocca al Veccia, Sipicciano, Grotte S. Stefano, Castel di Piero o S. Michele, Lubriano, Castiglione, Civitella della Teverina, Sermognano, Vallebona.

3. *Cantone di Bracciano.*

Bracciano, Rota, Canale, Oriuolo, Cerveteri, Ceri, Palo, Cesano, Anguillara, Trivignano, Monte Virginio, Monterano, Castel Giuliano è Sasso, Manziana, Pisciarelli, Bagni di Stigliano, Quadroni, Sasso, S. Severa.

4. *Cantone di Civita Castellana.*

Civita Castellana, Borghetto, Corchiano, Castel S. Elia, Nepi, Monterosi, Ponzano, Stabbia, Calcata, S. Oreste.

5. *Cantone di Civita Vecchia.*

Civitavecchia.

6. *Cantone di Corneto.*

Corneto, Tolfa, Alumiere, Montalto, Cibona, Bianca.

7. *Cantone di Montefiascone.*

Montefiascone, Celleno, Marta, la Commenda.

8. *Cantone di Morlupo.*

Morlupo, Castel Nuovo di Porto, Civitella, S. Paolo, Torrita, Nazzano, Filacciano, Leprignano, Mazzano, Fiano, Rignano, Magliano Pecorareccia, Campagnano, Scrofano, Formello, Posta di Baccano.

9. *Cantone di Orte.*

Orte, Gallese, Bassanello, Vignanello, Vallerano, Soriano, Bomarzo, Mugnano, Chia, Bassanno.

10. *Cantone di Orvieto*.

Orvieto, La Rocca, Sugano, La Torre, Porano, Castro Rubello, Il Botto, Monte Rubiaglio, Castel Giorgio, Benano, Canale, Castel Viscardo e Viceno, Monte Alfino, Bolsena.

11. *Cantone di Ronciglione*.

Ronciglione, Vico, Caprarola, Fabrica, Carbognano, Sutri, Capranica, Bassano, S. Vincenzo.

12. *Cantone di Toscanella*.

Toscanella, Canino, Tessenano, Arlena, Rocca Rispampani.

13. *Cantone di Valentano*.

Valentano, Ischia, Farnese, Piansano, Capo di Monte, Latera, Gradoli, Celere.

14. *Cantone di Vetralla*.

Vetralla, Barberano, Bieda, S. Giovanni Bieda, Civitella, Monte Romano, Viano.

15. *Cantone di Viterbo*.

Viterbo, Bagnaja, Vitorchiano, S. Martino, Canepina, Tofia e Canupinetta, Posta della Montagna.

DIPARTIMENTO DEL CIRCEO.

1. *Cantone di Afile*.

Afile, Civitella, Jenna, Rojate, Vallepietra, Ponza, Rocca S. Stefano.

2. *Cantone di Alatri*.

Alatri, Vico, Collepardo, Fumone, Trivigliano.

3. *Cantone di Anagni*.

Anagni, Mont-Acuto, Sgurgola.

4. *Cantone di Ceccano*.

Ceccano, Vallecorsa, S. Lorenzo, S. Stefano, Giuliano, Pisterzo, Prossedi.

5. *Cantone di Ceprano*.

Ceprano, Falvatera, Colle, Strangolagallo.

6. *Cantone di Cori*.

Cori, Giuliano, Rocca Massimi, Montefortino.

7. *Cantone di Ferentino*.

Ferentino, Supino, Morolo.

8. *Cantone di Frosinone*.

Frosinone, Torrice, Patrica.

9. *Cantone di Guercino*.

Guercino, Felettino, Trevi, Anticoli, Torre.

10. Cantone di Paliano.

Paliano, Piglio, Serrone, Olevano, S. Vito, Genazzano, Valmontone.

11. Cantone di Piperno.

Piperno, Rocca Secca, Maenza, Sonnino.

12. Cantone di Pofi.

Pofi, Ripi, Arnara, Castro.

13. Cantone di Pontecorvo.

Pontecorvo, Ville e Paesi annessi.

14. Cantone di Segni.

Segni, Gavignano, Monteanico, Carpineto, Gorga.

15. Cantone di Sermoneta.

Sermoneta, Bassiano, Cisterna, Norma, Nettuno.

16. Cantone di Sezze.

Sezze, Roccagorga.

17. Cantone di Terracina.

Terracina, S. Felice.

18. Cantone di Veroli.

Veroli, Bauco, Monte S. Giovanni.

DIPARTIMENTO DEL CLITUNNO.

1. Cantone di Amelia.

Amelia, Civitella, Baschi, Montecchio, Tenaglie, Poggio Guardeo, Alviano, Lugnano, Porchiano, Attigliano, Giove, Penna, S. Liberato, Montorio, M. Campano, Foce, C. dell'Aquila, S. Restituta, Avigliano, Toscolano, Mellezzole.

2. Cantone di Assisi.

Assisi, Sterpeto, Madonna degl'Angeli, Castel nuovo, Bastia, Armenzano.

3. Cantone di Cascia,

Cascia, Poggio primo caso, Muccia fuori, Atri, Ococe, Monte Leone, Aliena, Fogliano, Tazzo, Sciedi, C. S. Marla, Civita di Cascia.

4. Cantone di Castel Vecchio.

Castel Vecchio, Collepiccolo, Antuni, Ascrea, Pretaserte, Pagnaico, Marscitelli, Ricetto, Collegiore, Nespoli, S. Lorenzo Collealto, Rigatti, Varco, Poggio Vittiano, Rocca Vittiana, Offejo, S. Martirio, Concerciano, Magnalardo, Porcigliano, S. Salvatore, Protojanne, Vaccareccie, Longone, Vallecupola, Stipes, Roccaranieri, Cenciara, Posticcola.

5. Cantone di Foligno.

Foligno, la Vescia, P. Centesimo, la Cerqua Celle, P. S.Lucia, Scopoli, Casenuove, Popola, Colfiorito, Dignano, Belcanestro, Verchiano, Orsano, Carpello, S. Eraclio, Scerpeto, Borrone, Funne, Anifo.

6. Cantone di Magliano.

Magliano, Calvi, Vacone, M. Buono, Tarano. Selci, Collevecchio, Poggio Sommavilla, Stimigliano, Forano Gavignano, Rocchette d'Altems, Foglia, Fianello, S. Polo, Torri, Rocchette grandi, Rocchettine.

7. Cantoni di Narni.

Narni, Acquasparta, Portaria, Cesi, e Terre Alfonse, Castel Todino, M. Castrilli, Quadrelli, S. Gemini, Cappetone, Stifone, Taizano, Borgheria, Guadanello, S. Vito, Otricoli, Poggio, Schifanoja, Romitorio, Lugnola, Stroncone.

8. Cantone di Norcia.

Norcia, Cortigno, Biselli, Forsivo, Legogne, Abete, S.Pellegrino, Ocricchi, Notoria, S. Marco, Castelluccio, Pescara, Vezzano, Arquata, Aspelonga, Piedilama, Peracchia, Pretara, Tresungo, Serravalle,

9. Cantone di Poggio Mirteto.

Poggio Mirteto, Finocchietto, Castiglione, Cottanello, M. Asola, Aspra, Rocca Antica, Cantalupo, Poggio Catino, Catino, Bocchignano, Montopoli, Farfa, M. S. Maria, Castelnuovo, Colle longo, Casa prota, Monte nero, Monpeo, Salisano, C. S. Pietro, Ornano, Torricella, Nerola, Monte Libretti, Correse, Fara Configni.

10. Cantone di Poggio Nativo.

Poggio Nativo, Scandriglia, M. Flavio r Montorio Romano, Moricone, Canemorto, Pozzaglia, Ponticelli, Cerdomare, Montorio in Valle, Pedeteja, Roccasinibalda, Pontana, Belmonte, Poggio Mojano, Ginestra, M. Leone, Oliveto, Frasso, Poggio, S. Lorenzo.

11. Cantone di Rieti.

Rieti, Morro, Poggio Bastone, Apuleggia, Castelfranco. Greccia, Contigliano, Colle Baccaro, Poggio fidone, Poggio Perugino, M. S. Giovanni, Cerchiara, S. Elia, S. Filippo, S. Benedetto. Magliano Rivodutre.

12. Cantone di Spello.

Spello, Cannara, Bevagna, Bettona, Colle Maggio, Limigiano, Canalicchio, Gualdo, Cataneo, Collepino, S. Giovanni.

13. *Cantone di Spoleto.*

Spoleto, Poggio del Vescovo, Morgnano, M. Martano, Ocenelli, S. Severo, Arezzo, M. li Rossi, Macerino, M Bibico, Ceselli, M. S. Vito, Civitella, Scheggino, S. Anatoglia, C. Felice, Grotti, Geppa, Paterno, Valio, S. Giacomo.

14. *Cantone di Terni.*

Terni, Appecano, Battiferro, Acquapalombo, Strettura, Ferentillo, M. Franco, Arrone, Castel del Lago, Collestat, Pie di Luco, Polino, Labro, Moggio, Miranda, Papigno, Colliscepoli, Torre Orsina.

15. *Cantone di Todi.*

Todi, Collazone, Pozzo, Assignano, Pantalla, Ripajuoli, S. Terrenziano, Grotti, Cacciano, Ilci, M. Molino, C. Vecchio, Due Santi, S. Damiano, Viepri, Massa, Colle Valenza, Montignano, Col Pedrazzo, Cassigliano, Configni, Rosaro, Pesciano, Monte Nero, Vasciano, Acqualoreto, Collelungo, Ponte di Cuti.

16. *Cantone di Trevi.*

Trevi, Monte Falco; Campelli, Piscignano, Castel Ritaldi, Giano, Montecchio, Castagnola. C. del Marchese, S. Giovanni, Monte Santo, Sellano, Triponzo, Pupaggi, Camero, Cerreto, Ponte, Acera, Le Vene.

17. *Cantone di Visso.*

Visso, Riofreddo, Fematre, Meale, Croce, Saccovese, Castel Vecchio, Roccanolfi, Lepreci, Tudiano, Ancarano, Campi, Gualdo, C. S. Angelo, Valleussita.

DIPARTIMENTO DEL METAURO.

1. *Cantone di Ancona.*

Ancona.

2. *Cantone Rurale di Ancona.*

Falcognara, S. Maria di Fiumegino, Castel Ferreti, Camerata, Castel Emidio, Gugliano, Polverigi, Offagna, Gallegnano, Monte sicuro, Paterno, Varano, Poggio, Vassignano, Camurano, Sirolo, Camaldoli, Umana.

3. *Cantone di Cagli.*

Cagli, Frontone, Serravalle, Acqualagna.

4. *Cantone di Corinaldo.*

Corinaldo, Mondavio, Orciano, Monte Rado, Ripe, Tomba, Porcozzone, Castel Leone, Fratte, Monte Portio, Castel Vecchio, S. Lorenzo, Torre.

5. Cantone di Fano.

Fano, Monte Giove, Novilara.

6. Cantone di Fossombrone.

Fossombrone, Guifa, Bellaguardia, S. Ippolito, Isola d'Urbino, Isola di Fano, Barchi, Montalto.

7. Canrone di Jesi.

Jesi, Musciano, S. Marcello, Belvedere.

8. Cantone di Monte Albodo.

Mont' Albodo, Monte S. Vito, Monte Marciano, Morro, Chiaravalle.

9. Cantone di Monte Baroccio.

Monte Baroccio, S. Costanzo, Ciriegia, Saltara, Monte Maggiore, Montebello, Cartoceto, Tenaglie, Fonte Grognale, Castel Gagliardo, Monte S. Maria, Monte Gaudio, Monte Cicardo, Ginestreto, Candelara, S. Angelo.

10. Cantone di Monte Caroto.

Monte Caroto, Poggio S. Marcello, Castel del Piano, Serra di Conte, Vaccarille, Rocca Contrada, Mergo, Rosara. Serra S. Chirico, Genga, Paticchio, Perosaja, Montale, Barbara, Monte Nuovo.

11. Cantone di Pergola.

Pergola, Montesecco, Palazzo, Monte Ajati, Monte Ruolo, Fenigli, Serra di S. Abondio, S. Vito, Monte Alfoglio, Monte Vecchio, Nidastorre, Castagna.

12. Cantone di S. Angelo in Vado.

S. Angelo in Vado, Mercatello, Borgo Pace, Lamole, S.Martino, Zorbettole, Monte Dale, Paganica, Paglio,

13. Cantone di Sinigaglia.

Sinigaglia, S. Angelo, Mondolfo, Stacciola, Scapezzano, Roncitelli, Montagnano.

14. Cantone di Urbania.

Urbania, Orsajuola, Montiego, Pietralata, Monte Polo: Piobbico, Monte Majo, Monte Vicino, Apecchie.

15. Cantone di Urbino.

Urbino, Monte Bello, Primecilio, Fermignano.

DIPARTIMENTO DEL MUSONE.

1. Cantone di Apiro.

Apiro, Massaccio, S. Paolo, Majolati, Monteroberto, Castel bellino, Poggio cupo, Sisiano, Retorsio, Duomo, Ficano, Frontale.

2. Cantone di Cingoli.

Cingoli, Staffolo, Colognola, Castreccioni, Castelsantangelo.

3. Cantone di Civitannova.

Civitanova, Montecosaro.

4. Cantone di Fabriano.

Fabriano, Cancelli, Bastia, Nebbiano, S. Donato, Trenquello, Castelletto, Moscano, Attigio, S. Silvestro.

5. Cantone di Filatrano.

Filatrano, Monte fano, S. Maria nova.

6. Cantone di Loreto.

Loreto, Castelfidardo.

7. Cantone di Matelica.

Matelica, S. Anatolia, Collamato, Cerretto, Albacina, Porcarella, Monte S. Cataldo, Belvedere.

8. Cantone di Macerata.

Macerata.

9. Cantone di Montecchio.

Montecchio, Appignano.

10. Cantone di Monte dell' Olmo.

Monte dell' Olmo, Morro di valle.

11. Cantone di Monte Milone.

Monte Milone, Urbisaglia, Montecassiano.

12. Cantone di Monte Santo.

Monte santo, Montelupone.

13. Cantone di Osimo.

Osimo.

14. Cantone di Recanati.

Recanati, Porto di Recanati, Montefiore.

15. Cantone di San Severino.

San Severino, Orpiano, Aliforni, Isola, Serralta, Ilcito, Collelucci, Gagliole.

16. Cantone Tolentino.

Tolentino, Serra Petrona, Belforte, Calderola, Colmurano, Carpignano.

DIPARTIMENTO DEL TEVERE.

1. Cantone di Albano.

Albano, Castel Gandolfo, Gensano, Lariccia, Falcognana, Nemi, Civita lavinia, Ardea, Castel di leva, Rocca di Papa, Pratica, Solferata, Caroceto.

2. *Cantone di Frascati.*

Frascati, Marino, Grottaferrata, Rocca Priora, Pantano, Castiglione, Longhezza, Montecompatro, Monte Porzio, Colonna.

3. *Cantone di Monterotondo.*

Monterotondo, Lamentana, S. Angelo, Castel Chiodato, Monticelli, Palombara, Stazzano, Cretone, Riano, Borghettaccio, Prima Porta.

4. *Cantone di Ostia.*

Ostia, Porto, Fiumicino, Forte S. Michele, Casetta de Sacchetti, Decimo Porcigliano, Vignola, Ponte Galera, Magliana, Castel Guido, Porcareccia.

5. *Cantone di Palestrina.*

Palestrina, Castel S. Pietro, Cave, Rocca di Cave, Capranica, Pisciano, S. Gregorio, Casape, Poli, Gallicano, Zagarolo, Lugnano, Passerano.

6. *Cantone di Riofreddo.*

Riofreddo, Vallinfreda, Percili, Vivaro, Licenza, Civitella, Scarpa, Anticoli, Rojano, Saracinesco, Sambuci, Arzoli, Rocca Giovane.

7. *Cantone di Roma.*

Roma ed i Sobborghi.

8. *Cantone di Subiaco.*

Subiaco, Camerata, Corbara, Marano, Austa, Rocca di Mezzo, Rocca di Canterano, Canterano.

9. *Cantone di Tivoli.*

Tivoli, Gerano, Castel Madama, Cerreto, Siciliano, Guadagnolo, Vicovaro, Cantalupo, Bardella, S. Vetturino.

10. *Cantone di Velletri.*

Velletri.

DIPARTIMENTO DEL TRASIMENO.

1. *Cantone di Castiglione del Lago.*

Castiglione, Borghetto, Petrignano, Pozzuolo, Giojella, S. Fatucchio, Panicarola, Montalera, S. Arcangelo, Montebuono. Isola Polvese.

2. *Cantone di Città della Pieve.*

Città della Pieve, Piegaro, Monte Leone, Castiglion Fosco, Carnajola, Vajano, Montegabbione, Greppoleschieti, Salci, Castel di Fiore, Fabbro.

3. Cantone di Città di Castello.

Città di Castello, Cospaja, Celalba, Selci, Pietralunga, Lama, Montone.

4. Cantone di Deruta.

Deruta, Castel Leone, Rosciano, Torsciano, S. Martino in Campo, S. Angelo di Celle, S. Niccolò di Celle, Castel delle Forme, Brufa, Ripabianca.

5. Cantone di Ficulle.

Ficulle, Trivignano, Ponte Centino, Lerona, Torone, Sala, Parrano, Pruoto, Corbara.

6. Cantone di Fratta.

Fratta, Civitella, Serra de'Perruzzi, Mont'alto, S.Giuliana delle Pignatte, Polgeto, Romeggio, Monte Acuto, Castel Giuliano, Ponte la nese, Racchiusole, Reschio, Monte Corona, S. Patrignano, Poggio, Murlo. Chieli, Pietra Melina, Mont'Agutello, Castiglion Ugolino, Scagnano, Sportacciano, Rancale, S. Lorenzo, Rancolfo, Morleschio, Monte Tezio, Antignola, Monestevole, Pierantonio, Rancogiorgio, Castiglion dell'Abbate, S. Orfido.

7. Cantone di Gualdo

Gualdo, Sigillo, Costacciaro, S. Pellegrino, Casa Castalda, Pieve di Compresseto, Poggio S. Ercolano, Fossato, Poggio di sotto, Branca, Baccaresca.

8. Cantone di Gubbio.

Gubbio, Cantiano, Monte albreve, S. Benedetto, Siolo, Pizzano, Camporeggiano, Montelovescio, Castiglione, S. Ubaldo, Chiggiano, Serra di Brunamonte, Carbonesca, Scritto, Col Palombo, Fratticciola, S. Cristina, Tor dell'Olmo.

9. Cantoue di Marsciano.

Marsciano, Poggio Aquilone, Migliano, Morcella, S. Enea, Cerqueto, Monte l'Agello, Poggio delle Corti, Compignano, Papiano, S. Valentino, S. Elena, Mercatello, Palazzo Boavino, Civitella de' Conti, Olmeto, S. Martino in Colle, Monte Castello, Ceccanibbi, Titignano; S. Appollinare, Colle Lungo, Fratta di Todi, Doglio, Quadro, La Spina, Collepepe, Cisterna.

10. Cantone di Monte S.Maria.

Monte S. Maria, Citerna, Sorbello, Lippiano, Mont' Albano, la Mita, Mucignano, S. Secondo, Canoscio, M. Castello.

11. Cantone di Nocera.

Nocera, Gaifano, Cassignano, Postignano, Bagni di No-

cera, Mosciano, Gualdo Cattaneo, Colle Mincio, P oggio di sopra, Val Topina.

12. Cantone di Panicale.

Panicale, Pacciano, Pietrafitta, Monte Vergnano, Gaiche, Mongiovino, Missiano, Oro, Castiglion della Valle, Cibottola, Fontignano, Montale, Tavernelle, Monte Petriolo, Pieve Caina.

13. Cantone di Passignano.

Passignano, Castel Rigone, Monte Ruffiano, Tuoro, Biazzano, Val di Pierle, Torricella, S. Savino, Isola Maggiore, Isoletta, Magione, Vernazzano, Monte Gualandro; S. Feliciano, Monte.

14. Cantone di Perugia.

Perugia, ed i Sobborghi.

15. Cantone Rurale di Perugia.

S. Maria di Cenerente, Capo Cavallo, Mantignana, Migiana di Monte Malbe, Migiana di Monte Tezio, Caligiana, Pieve Petroja, Colle del Cardinale, Cordigliano, Ponte Pattoli, Monte Nero Parlesca, Civitella, Benazzone, Solfagnano, Ramazzano, Monte l'Abbate, Col Tavolino, Colombella, Piccione, le Casaccie, Pilonico Materno, Bosco, Villa di Pitigliano, Pianello, Val Fabbrica, Civitella d'Arno, Val Chiascio Lidarno, Castel d'Arno, Ponte Valle Ceppi, S. Lorenzo, Prezzonchio, Villagemini, Casaglia, Ponte S. Giovanni, Col della Strada, Miralduolo, S. Fortunato, Vestricciano, Pila Bagnaja, Pilonico, Le Fratte, Agello, Mugnano, Monte Melino, Antria, Chiugiana, Fontana, Pretola, Spedalicchio, S. Martin Delfico, S. Martino in Colle, S. Andrea, S. Mariano, Badiola, Castel del Piano, Mandoleto, S. Quirico, Monte Sperello, Castel Vieto, Corciano, Lacugnano.

16. Cantone di Sassoferrato.

Sassoferrato, Avellana, Monte Catri, S. Emiliano, Pasilupo, Schieggia, Monte Cucco, Chiaserna, Isola Fossara.

DIPARTIMENTO DEL TRONTO.

1. Cantone di Acquasanta.

Acquasanta, S. Gerbone, Pretalio, Rocca di Monte Calvo, Quinto decimo, Talvachia, Vena a martello, Arli, Mozzano, Ronciglione, Vena Rotta.

2. Cantone di Amandola.

Amandola, Monte Fortino, Monte Monaco, Monte Gallo, Comunanza, Castel S. Pietro.

13. *Cantone di Ascoli.*

Ascoli, Castel Trosino, Rosara, Gemigliano, Cerreto, Polesio, Porchiano, Ripa Berarda, Apignano, Maltignano, Fulignano

4 *Cantone di Camerino.*

Camerino, Agolla, Sefri, Fiumenata, Castel S. Maria, Castel Raimondo, Lanciano, Pioraco, Crispiero, Castel S. Venanzio, Borgiano, Pieve, Valcimara.

5. *Cantone di Fallerone.*

Fallerone, Monte Appone, Massa, Loro, S. Angelo, Penna, Monte S. Martino.

6. *Cantone di Fermo*

Fermo.

7. *Cantone di Montalto.*

Montalto, Patrignone, Monte di nove, Forcia, Monte Moro, Croce, Rotella, Castignano, Cossignano, Porchia.

8. *Cantone di Monte Giorgio.*

Monte Giorgio, Monte Verde, Belmonte, Grotta Azzolina, Rapagnano, Alteta, Cerreto, Monte Vidone, Corrado, Magliano.

9. *Cantone di Offida.*

Offida, S. Benedetto, Acquaviva, Monte Prandone, Monte S. Paolo, Spinetoli, Castorano, Ancorano.

10. *Cantone di Petritoli.*

Petritoli, Monte Vidon combatte, Collina, Monte Ottone, Monte Giberto, Monte Rubbiano, Moresco, Trochiano, Ponzano, Morignano, Pedona, Altidona, Torre di Palma.

11. *Cantone di Pieve Torina.*

Pieve Torina, Serravalle, Muccia, Posta della Trave, Giove, Massa, Valle S. Angelo, Torrichio, Capriglia, Antico, Casa vecchia, Apennino, Fiastra, Bolognola, Acqua Canina, Fiegni, S. Maroto, Montalto, Vestignano, Cessa Palombo.

12. *Cantone di Ripatransone.*

Ripatransone, Grottomare, Carassai, Montefiore, Campofilone, Massignano, Marano, S. Andrea, Pedaso.

13. *Cantone di S. Vittoria.*

S. Vittoria, Smerillo, Monte S. Pietro Merico, S. Elpidio Morico, Montelpere, Monte Rinaldo, Ortazzano, Monte Leone, Servigliano, Monte Falcone.

14. *Cantone di S. Elpidio.*

S. Elpidio, Monte Granaro, Montorano, Torre S. Patrizio.

15. *Cantone di S. Giusto*.

S. Giusto, Pariolo, Mogliano, Monte S. Pietro degli Angeli, Francavilla.

Cantone di S. Ginesio.

S. Ginesio, Ripa, Camporotondo, Morico, Monastero, Gualdo, Rocca colonnata, Sernano.

LEGGE.

Sulla tenuta delle Assemblee Tribuli, dei Comizj, e delle Assemblee Elettorali.

1. Le Assemblee Tribuli sono quelle che si tengono nelle Comuni al di sotto di 10,000 Abitanti per la nomina degli Edili, e dei loro aggiunti.

2. I Comizj sono l' Assemblee, che si tengono in ogni cantone, e che eleggono gli Elettori, i Pretori, ed i loro Assessori, il Presidente della Municipalità, e nelle Comuni al di sopra di 10,000 Abitanti, gli Edili.

3. Le Assemblee Elettorali sono quelle, che si compongono in ogni Dipartimento dagli Elettori nominati dai Comizj, e che sono incaricati di eleggere i membri del Senato, quei del Tribunato, gli alti Pretori, gli alti Giurati, gli Amministratori di Dipartimento, il Presidente, e lo Scriba del Tribunale Criminale, i Giudici del Tribunale Civile, e loro Supplementarj, i Presidenti dei Tribunali di Censura, quali sono nel medesimo tempo Direttori dei Giurì di accusa.

TITOLO I.

Funzioni delle Amministrazioni del Dipartimento, e delle Municipalità per preparare la tenuta dell'Assemblee Tribuli, dei Comizj, e delle Assemblee Elettorali.

4. Queste funzioni consistono 1. a tener i Registri Civici; 2. ad estrarne i titoli dei Cittadini, che hanno dritto di votare; 3. a disegnare il numero, ed il luogo delle Assemblee Tribuli, e dei Comizj; 4. a indicare il numero, e la specie delle elezioni da farsi in ogni Comizio, Assemblea Tribule, o Elettorale.

§. I. *Registri Civici*.

5. Ogni Municipalità nei 10. giorni dopo la sua istallazione aprirà un registro Civico destinato a ricevere i nomi di tutt' i Cittadini domiciliati nel Territorio, che questa Municipalità amministra.

6. Nel primo Anno dopo lo stabilimento della Costituzione

tutti quelli , che hanno le qualità richieste per esser Cittadino Romano si presenteranno per farsi inscrivere sul registro Civico della loro Municipalità . Questa inscrizione sarà supposta di essere stata fatta avanti la promulgazione dell'Atto Costituzionale , e servirà per istabilire il dritto di votare nelle Assemblee Tribuli , e nei Comizj che si terranno per la prima volta nel Mese di Germile dell'anno 7. dell' Era Repubblicana .

7. In seguito un Cittadino non potrà votare nelle Assemblee Tribuli , e nei Comizj , che un'anno dopo il giorno in cui sarà stato inscritto sul registro Civico .

8. L' iscrizione sul registro Civico non può esser negata a veruno di quelli , che la domandano : ma se la Municipalità riconosce , che qualcuno degl' inscritti manca delle qualità esatte dalla Costituzione , essa ne tiene nota sopra un registro separato .

9. La Municipalità tiene ancora due altri registri ; uno della Guardia Nazionale sedentaria , l'altro delle contribuzioni volontarie pagate conforme all'Articolo 297. della Costituzione .

§. II. *Titoli dei Cittadini , che hanno dritto di votare*

10. La lista dei Cittadini che hanno dritto di votare conterrà i nomi di tutti i Cittadini viventi inscritti sul registro civico della Municipalità .

11. Accanto ai nomi di quelli che la Municipalità crede privi di qualcuna delle condizioni richieste trascriverà la nota menzionata nell'Articolo 8.

12. Se il Territorio amministrato dalla Municipalità non contiene , che una sola Comune , e che il numero dei Cittadini portati sulla lista non eccede i 900 , i loro nomi saranno disposti in ordine alfabetico .

13. Se il numero dei Cittadini eccede i 900 , la lista sarà divisa in due , o tre parti ; ed in ogni parte i nomi saranno disposti per alfabeto .

14. Se il Territorio amministrato dalla Municipalità , rinchiude molte Comuni , la lista sarà divisa per Comuni , ed i nomi dei Cittadini di ogni comune saranno disposti in ordine alfabetico .

15. La lista dei Cittadini , che hanno dritto di votare sarà attaccata nel luogo delle sedute della Municipalità , e ne sarà indirizzata una copia all'Amministrazione dipartimentale .

16. La lista , e la copia , di cui si è parlato saranno fatte , e decise dalla Municipalità il 1. Ventoso di ogni Anno .

§. III. *Del numero, e del luogo delle Assemblee Tribuli, e dei Comizj.*

17. Quando in una Comune al di sotto di 10,000 Abitanti la lista dei Cittadini, che hanno dritto di votare non conterrà più di 900. nomi, non vi sarà in questa Comune che una sola Assemblea Tribuli: ve ne saranno due dai 901, sino a 1800., e tre al di là.

18. Nelle Comuni al di sopra di 10,000. Abitanti, e nei Cantoni composti di molte Comuni, vi sarà un solo Comizio, se il numero dei Cittadini, che hanno dritto di votare non eccede i 900.; due dai 901. sino ai 1800., tre dai 1801. sino a 2700., e così di seguito.

19. Quando vi saranno sia in un Cantone parecchj Comizj, sia in una Comune parecchi Comizj, o parecchie Assemblee Tribuli, niuno di questi Comizj, ed Assemblee Tribuli, potrà esser composto di meno, che di 450 Cittadini, che abbian dritto di votare.

20. L'Amministrazione dipartimentale secondo le liste, che avrà ricevute dalle Municipalità, indicherà secondo le regole stabilite nei tre Articoli precedenti il numero delle Assemblee Tribuli, e dei Comizj, ed assegnerà un locale a ciascheduna di esse.

21. Il numero dei Comizj, e delle Assemble Tribuli, ed il locale di ciascheduna saranno determinati, e pubblicati dall'Amministratore Dipartimentale prima del 25 Ventoso di ogni anno.

22. L'Amministrazione Dipartimentale indirizzerà ad ogni Comizio, e ad ogni Assemblea Tribule una copia autentica della lista de Cittadini, che hanno dritto di votare.

§. IV. *Come le Amministrazioni di Dipartimento debbono indicare le elezioni da farsi nelle diverse Assemblee.*

23. Le Assemblee Tribuli scelgono solamente gl'Edili delle Comuni al di sotto di 10, 000 abitanti, e gli Aggiunti di questi Edili.

24. In ognuna di queste Comumi l'Assemblea Tribule eleggerà un'Anno l'Edile, e l'altr'Anno l'Aggiunto.

25. La lista alfabetica delle Comuni componenti ogni Cantone sarà divisa in due parti eguali per quanto si può. Allorchè le Comuni, che formano la prima parte della lista eleggeranno degli Edili, le Comuni, che formano la seconda parte della lista, eleggeranno degli Aggiunti, e reciprocamente; in gui-

sa che ogn'Anno la metà degl'Edili del Cantone sia rinuovata come la metà degli Aggiunti.

26. Nelle Assemblee Tribuli, che si terranno nel mese di Germile dell' Anno 7., le Comuni, che formeranno secondo l'ordine alfabetico la prima metà della lista delle Comuni di ogni Cantone, eleggeranno degl'Edili, e le Comuni che formeranno la seconda metà, eleggeranno degli Aggiunti; nel Mese di Germile dell'Anno 8. saranno nominati degli Aggiunti nelle Comuni, le quali nell'Anno 7. avranno nominati degl' Edili, e reciprocamente; e quest'alternativa continuerà negl'Anni seguenti.

27. In ogni Comune al di sopra di 10,000 abitanti i Comizj eleggeranno tre Edili nel Mese di Germile dell'Anno 7., quattro nel Mese di Germile dell'Anno 8. la medesima alternativa avrà luogo negl'Anni seguenti.

28. Il primo Ventoso dell'Anno 7. i sette Edili di ogni Comune al di sopra di 10,000 abitanti, tireranno a sorte l'uscita di tre di loro.

29. Nelle medesime Comuni al di sopra di 10,000 abitanti, ogni Pretore; ed i suoi quattro Assessori saranno eletti nel Mese di Germile dell'Anno 8., dell'Anno 10, e così egualmente ogni secondo Anno.

30. In ogni Cantone composto di molti Comuni, i Comizj del Mese di Germile dell'Anno 8. eleggeranno il Presidente dell' Amministrazione Municipale, il Pretore, quattro Assessori presi nel Capo Luogo, e di più due Assessori presi in ogni Comune del Cantone. Le medesime elezioni avranno luogo l' Anno 10, l'Anno 12., e così di seguito ogni due Anni.

31. L'Assemblea Elettorale di ogni Dipartimento nomina.

Un membro del Senato ogni due anni; Tre membri del Tribunato ogni due anni; Un alto Pretore, e un Supplementario ogni otto anni; Sei alti Giurati ogni anno;

Un'Amministratore di Dipartimento ogni due anni; Ed ogni cinque anni un Presidente, ed uno Scriba del Tribunale Criminale, i Presidenti dei Tribunali di Censura, i cinque Giudici del Tribunale Civile, ed i loro tre Supplementarj.

32. In conseguenza dell'Articolo precedente l' Assemblea Elettorale di ogni Dipartimento eleggerà

L' Anno 7. tre Membri del Tribunato, e sei alti Giurati

L' Anno 8. un Membro del Senato; sei alti Giurati; ed un Membro dell' Amministrazione Dipartimentale.

La medesima alternativa continuerà negli anni seguenti.

33. L'anno 11., l'anno 15. l'anno 21. ed ogni quinto l'Assemblea Elettorale di ogni Dipartimento eleggerà di più il Presidente, e lo Scriba del Tribunal Criminale, i Presidenti dei Tribunali di Censura, i cinque Giudici del Tribunale Civile, ed i loro tre Supplementarj.

34. L'Anno 8. le Assemblee Elettorali dei Dipartimenti del Cimino, e del Circeo nomineranno di più ognuna un'alto Pretore, ed il suo Supplementario; il medesimo diritto sarà esercitato l'anno 10. dalle Assemblee Elettorali del Clitunno e del Metauro, l'anno 12. da quelle del Musone, e del Tevere, l'anno 14. da quelle del Trasimeno, e del Tronto.

Il medesim' ordine avrà luogo per l'anno 16, 18, 20, 22, 24, e così di seguito.

35. Oltre l'elezioni ordinarie, di cui si è parlato; le Assemblee Tribuli, i Comizj, e le Assemblee Elettorali possono avere a procedere straordinariamente al rimpiazzo dei Funzionarj morti, dimessi, o destituti prima dell'epoca, in cui terminano i loro poteri.

36. Le Assemblee Tribuli, i Comizj, e le Assemblee Elettorali non si tengono mai, che nel mese di Germile; esse non sono mai straordinariamente convocate (se non nel caso dell'Articolo 54. della Costituzione), ed esse non procedono al rimpiazzo dei Funzionarj, de' quali il posto vaca accidentalmente, che all'epoca fissa della loro Sessione annuale, e dopo aver terminato le Elezioni ordinarie.

37. I Cittadini nominati dalle Assemblee Tribuli, Comizj, o Assemblee Elettorali in rimpiazzo dei Funzionarj morti, dimessi o destituti, non sono eletti, che per il tempo, che restava a quelli ch' essi rimpiazzano, e non ne siegue veruna interruzione, o cambiamento qualunque nell'ordine stabilito di sopra dall'Articolo 23. ed i seguenti fino al 34. inclusivo.

38. L'Amministrazione dipartimentale indirizzerà ogni anno in forma d'istruzione, e non d'ingiunzione ad ogni Assemblea Tribule, Comizj, o Assemblee Elettorali il quadro dettagliato dell'elezioni ordinarie, e straordinarie, alle quali quest'Assemblea dovrà procedere.

TITOLO II.

Formazione, e regolamento delle Assemblee Tribuli, Comizj, ed Assemblee Elettorali.

§. I. *Epoca delle aperture di queste Assemblee.*

39. I Comizj si aprono con pieno dritto il 1. Germile, le Assemblee Tribuli il 10. e le Assemblee Elettorali il 20. dello stesso mese.

40. La prima seduta di ognuna di queste Assemblee comincia a 10. ore della mattina; rapporto alla seconda seduta, ed alle seguenti l'Assemblea determina essa stessa l'ora, nella quale debbono incominciare.

41. Niuna seduta sarà prolongata oltre le 8. ore della sera, fuorchè quando si tratti di compire o un' appello nominale, o uno scrutinio cominciato.

§. II. *Riunione dell' Assemblea sotto la presidenza provisoria del Decano di età.*

42. Fra i Cittadini presenti all' apertura della prima seduta il più Vecchio, che sappia scrivere prende il posto destinato al Presidente; chiama al banco i tre più Anziani dopo di lui presenti, e che sappiano scrivere per far le funzioni di Scrutatori, ed' il più Giovane, che sappia scrivere per fare le funzioni di Segretario.

43. Il Presidente provisorio dichiara, che l'Assemblea non essendo definitivamente costituita, non si può esser occupati d'altro oggetto, che della elezione del Presidente, Segretarj, e Scrutatori definitivi.

§. III. *Elezione del Presidente del Segretario, e degli Scrutatori definitivi.*

44. Il Segretario provisorio fa l' appello di tutt' i Cittadini, che hanno dritto di votare nell' Assemblea; si serve per fare questo appello della lista indirizzata all'Assemblea dall'Amministrazione dipartimentale conforme all' Art. 22.

45. Il Segretario Provisorio facendo questo appello marca sulla lista con un segno qualunque i nomi di tutt' i Membri presenti, fa in seguito un secondo appello, omettendo i nomi di quelli, che hanno risposto al primo. In questo secondo appello segna nella stessa guisa i nomi di quelli, che vi rispondono.

46. Ogni Membro chiamato depone in un vaso un biglietto, sul quale ha scritto o fatto scrivere cinque nomi senza alcu-

na destinazione della funzione di Presidente, di Segretario, o di Scrutatore.

47. Gli Scrutatori provisorj procedono in fine ad alta voce allo spoglio dello Scrutinio. Il Cittadino, che ha ottenuto più suffragj è eletto Presidente, quello che ne ha ricevuto il maggior numero dopo di lui è eletto Segretario, ed i tre seguenti Scrutatori.

48. Il Presidente definitivo subito dopo la sua istallazione fa leggere dal Segretario definitivo all'Assemblea. 1. Il quadro dell' elezioni da farsi mandato dall' Amministrazione dipartimentale conforme all'Art. 38.; 2. Gli Articoli della Costituzione, che dichiarano che tutto ciò fa un' Assemblea Tribule, Comizio, o Assemblea Elettorale al di là dell'oggetto della sua convocazione, è nullo.

§. IV. *Deliberazione sulle qualità ricercate per votare:*

49. Egli è dopo l'istallazione delle cinque sopradette Cariche definitive, che l'Assemblea ascolta i reclami, che hanno per oggetto l'ammissione di uno, o più Cittadini non presenti sulla lista, o l'esclusione di uno, o più di quelli che vi sono inscritti.

50. Ogni Assemblea Tribule, ed ogni Comizio pronuncia provisoriamente sopra l'ammissione, o esclusione de'suoi proprj Membri. Essa non deve escluderne veruno, senza renderne inteso, o il Membro stesso da escludersi, o in di lui assenza, uno, o due Membri, che domandassero di parlare per lui. Ogni esclusione dev'essere motivata sul difetto di una delle condizioni prescritte dall'Atto Costituzionale; essa dev'essere consegnata al processo verbale dell'Assemblea col motivo, che l'ha determinata.

51. Se un Cittadino escluso da un' Assemblea ha ottenuto dall'Amministrazione dipartimentale, o dal Consolato, una decisione contraria a quella dell'Assemblea, esso non può più essere escluso per lo stesso motivo.

52. Ogni discussione, o deliberazione sopra l'ammissione, o l'esclusione di uno, o più Membri dev'essere terminata nei due primi giorni della Sessione d'una Assemblea; e riguardo a tutti i punti, sopra i quali essa non avrà determinato nei due primi giorni, si dipenderà dalla lista mandata dall' Amministrazione dipartimentale.

53. Le deliberazioni sopra l'ammissione, o esclusione d'un Membro, si prendono col sedersi, e levarsi della maggiorità dei Membri presenti inscritti sulla lista.

Ogni prova di sedersi, e levarsi è composta di due parti: Quelli che sono del sentimento proposto si alzano subito; e tosto che siedono nuovamente, quelli, che sono di parer contrario si levano: questa seconda procedura si chiama controprova.

Se dopo aver fatto così due volte la prova, e la controprova, tre degli Officiali del banco (il Presidente, il Segretario, e gli Scrùtatori) dichiarano, che il voto della maggiorità sembra ad essi dubbioso la deliberazione si prende coll'appello nominale; cioè ogni Membro dell'Assemblea è chiamato coll'ordine della lista, e depone nel vaso un biglietto, che contiene la parola si è del parere proposto; la parola non s'è di opinione contraria. Gli Scrutatori fanno in seguito lo spoglio, ed il novero dei biglietti, ed il Presidente pronuncia in seguito il voto della Maggiorità.

Tutte le volte, che la dichiarazione degli Officiali del banco dopo una prova di sedersi, e levarsi è contradetta da una porzione considerabile dei Votanti, l'Assemblea dev'essere di seguito consultata dal Presidente, sul dubbio per sapere se si procederà ad un'appello nominale.

§. V. *Verificazione dei poteri nell' Assemblea Elettorale.*

54. Tutti gli Elettori nominati da uno stesso Comizio si riuniscono il 9. Germile alla Municipalità. Là, in presenza di tutti i Membri della Municipalità, i nomi dei detti Elettori sono deposti in un vaso, e divisi in due liste per via di sorte. I nomi, che usciranno del vaso il 1. il 3. ed il 5., con numeri dispari, formeranno la prima lista, cioè quella degli Elettori mantenuti.

I nomi che usciranno il 2. il 4. con numeri pari, formeranno la seconda lista, cioè quella dei Membri, che non andranno all'Assemblea Elettorale.

A misura che un biglietto uscirà del vaso, si scriverà sù questo biglietto prima di aprirlo il numero indicante il rango della estrazione.

Se il numero degli Elettori nominati da un medesimo Comizio è disparo, il numero degli Elettori mantenuti sorpasserà di una unità il numero di quelli non mantenuti.

55. I Processi verbali della riduzione degli Elettori alla metà per via di sorte saranno senza dilazione mandati dalla Municipalità all'Amministrazione dipartimentale, che formerà in conseguenza una lista generale, ed alfabetica dei Membri, di cui

l'Assemblea Elettorale dovrà esser composta. L'Amministrazione dipartimentale indirizzerà all'Assemblea Elettorale questa lista, ed i processi verbali delle riduzioni. La lista di cui si è parlato servirà nell'Assemblea Elettorale per fare il primo appello nominale, cioè quello che ha luogo per la nomina del Presidente, del Segretario, e degli Scrutatori definitivi.

56. Dopo questa nomina, i più Anziani degli Elettori presenti di ogni Cantone rimettono sulla banca le copie autentiche dei processi verbali dei Comizj, che li hanno nominati.

57. Il Segretario legge all'Assemblea la parte di ognuno di questi processi verbali, che concerne la nomina dell'Elettore, non legge alcun processo verbale per intiero, che quando questa lettura è ordinata dall' Assemblea Elettorale. Dopo ogni estratto del processo verbale di riduzione alla metà, relativo agli Elettori, che questo medesimo Comizio ha nominati.

58. Il Segretario mette a parte tutt' i processi verbali sopra i quali non si son fatti reclami, ed il Presidente dichiara, che tutti gl'Elettori designati nei processi verbali, e non esclusi dalla riduzione a sorte sono riconosciuti, e verificati.

L'Assemblea elettorale pronuncia in seguito sopra qualunque reclamo se ne sono fatti; le sue deliberazioni sù di ciò si prendono col sedersi, e levarsi; s'è necessario coll'appello nominale alla maggiorità dei membri inscritti sulla lista generale.

Le discussioni, e deliberazioni relative alla verificazione dei poteri saranno terminate nei due primi giorni della Sessione dell'Assemblee: e riguardo ai punti su' i quali essa non avrà stabilito in questi due primi giorni, si dipenderà dalla lista menzionata nell'Articolo 55.

§. VI. *Distribuzione dei membri dell'Assemblea in Burò.*

59. Non vi è mai distribuzione in Burò nell'Assemblee Elettorali: questa distribuzione ha luogo nelle Assemblee Tribuli, e nei Comizj, tutte le volte che si trovano più di ducento membri presenti all'appello nominale per la nomina del Presidente, del Segretario, e degli Scrutatori.

60. Se il numeso dei presenti a questo appello nominale è stato da 201. fino a 400., saranno essi divisi in due Burò, s'è stato dai 401. fino ai 650., in quattro Burò, se ha ecceduto i 650, in quattro Burò. Il numero dei Burò non sarà in verun caso più grande, che di quattro.

61. Per formare i Burò si divide la totalità dei membri presenti, e assenti in tante porzioni eguali per quanto é possibile che corrispondano al numero dei Buro, che vi hanno da essere.

62. Il primo Burò sarà composto del Presidente, del Segretario, e degli Scrutatori dell'Assemblea, e di un numero sufficiente di Membri, i nomi dei quali trovansi collocati i primi sulle liste alfabetiche. Il secondo, il terzo, ed il quarto Burò, si formeranno egualmente secondo l'ordine alfabetico dei nomi inscritti sulle liste.

63. Nei Comizj composti di Cittadini di parecchie Comuni formanti un Cantone, i Burò non si comporranno mai per Comuni; ma sempre secondo l'ordine alfabetico dei nomi di tutti i Cittadini del Cantone che hanno dritto di votare.

64. Il secondo, terzo, e quarto Burò saranno presieduti provisoriamente dal più Avanzato in età, che sappia scrivere: i tre più Anziani dopo di lui, che sappiano scrivere faranno le funzioni di Scrutatori, ed il più giovane, che sappia scrivere sarà Segreterio provisorio.

65. I membri di ogni Burò si nomineranno in seguito un Presidente, un Segretario, e tre Scrutatori definitivi nelle forme prescritte dagli Articoli sopraccennati 46. 47.

§. VII. *Regole generali d'ordine, e di Polizia.*

66. Ogni Assemblea Tribule, Comizio, o Assemblea elettorale ha il dritto di Polizia nel suo proprio seno. Niuno può presentarsi nè in arme, nè rivestito dell'avito, o del segno di un'Autorità pubblica qualunque; Niuno può senza un'ordine emanato dalla stess'Assemblea esercitare alcun genere di potere nel luogo delle di lei sedute.

67. Alcun individuo non compreso nel numero dei membri di un'Assemblea non dev'essere ammesso nel luogo delle di lei Sessioni.

68. Un'Assemblea Tribule, Comizio, o Assemblea Elettorale non ha fuori del luogo delle sue sedute alcuna giurisdizione: essa non può esercitare, nè far esercitare fuori di tal luogo alcun genere di autorità. Ogni atto esteriore fatto a nome di una di queste Assemblee è un delitto, del quale sono personalmente responsabili il Presidente, il Segretario, gli Scrutatori, ed Uffiziali d'ogni specie ordinarj, e straordinarj, che sottoscrivono tal'atto, o che lo eseguiscono.

69. Se un Membro d'un'Assemblea ne turba l'ordine con parole, o azioni, ingiurie, o personalità; sarà richiamato all'ordine dal Presidente, ed in caso di recidiva potrà essere escluso dalle sedute per una deliberazione dell'Assemblea.

70. In caso di vie di fatto, e di eccessi gravi, o di delitti commessi nell'interno delle sedute, il Presidente dopo essere stato autorizzato dall'Assemblea, farà prendere, e condurre l'incolpato davanti all'Ufficiale di Polizia del luogo.

71. Quando il Prefetto Consolare presso un'Amministrazione dipartimentale si combina di esser Membro dell'Assemblea Elettorale, non adempie presso quest'Assemblea le funzioni menzionate nell'Articolo 42. della Costituzione, esse funzioni sono allora esercitate da un Cittadino non Elettore nominato dal Consolato a quest'effetto, e nel caso che il Consolato non avesse deputato veruno, il Prefetto Consolare presso l'Amministrazione dipartimentale nomina esso stesso per esercitarle un Cittadino non Elettore, preso per quanto si può, fra i Prefetti Consolari presso la Municipalita del Dipartimento.

§. VIII. *Delle Comunicazioni fra parecchie Assemblee in corrispondenza.*

72. Un'Assemblea Elettorale non può comunicare con verun' altra Assemblea. Non può esservi nè comunicazione, nè corrispondenza fra l' Assemblee Tribuli di due Comuni differenti, nè fra i Comizj di differenti Cantoni.

73. Non vi è comunicazione o corrispondenza fra molte Assemblee di Tribuli, che quando esse sono composte di Cittadini della stessa Comune; nè fra molti Comizj, che quando i Cittadini, che li compongono appartengono al medesimo Cantone.

74. Vi è comunicazione fra le Assemblee Tribuli della medesima Comune, quando esse hanno da eleggere in concorrenza un medesimo Edile, o un medesimo Aggiunto; e fra i Comizj del medesimo Cantone, quando essi concorrono insieme all'elezione d'un medesimo Presidente dell' Amministrazione Municipale, d'un medesimo Pretore, o dei medesimi Assessori.

75. Nei casi dell' Articolo precedente, le Assemblee corrispondono fra loro 1. avvertendosi mutuamente del giorno, e delle ore, nelle quali esse debbono procedere all' elezioni suddette, 2. mandando ognuna due de' suoi Scrutatori alla Municipalità per portarvi le disposizioni parziali fatte in ogni Assemblea, e per procedere alla disposizione generale.

Queste comunicazioni si fanno per lettere, o per deputazioni di due, o tre membri al piú.

76. Ogni comunicazione fra due Assemblee, che avesse altri fini, ed altre forme, che quelle enunciate nell' Articolo precedente è un delitto, del quale sono responsabili le persone indicate nell' Articolo 68.

TITOLO III.

Degli Scrutinj

§. I. *Divisione degli Scrutinj in molte specie.*

77. Vi sono degli Scrutinj individuali, e degli Scrutinj di lista.

78. Gli Scrutinj individuali sono quelli, nei quali ogni votante scrive un solo nome nel biglietto.

79. Gli Scrutinj di lista sono quelli, nei quali ogni biglietto contiene parecchi nomi.

80. Nelle Assemblee Tribuli ogni Scrutinio è individuale.

81. Nei Comizj si procede per Scrutinj individuali all'elezione del Presidente delle Municipalità, ed a quella del Pretore.

82. Se un Comizio non dovesse nominare, che un solo Elettore lo scrutinio sarebbe individuale.

Lo stesso sarebbe se si trattasse di nominare straordinariamente un solo Cittadino per rimpiazzare un solo Assessore, o, nelle Comuni al di sotto di 10, 000 Abitanti, un solo Edile decaduto, destituto, o dimesso prima che spirasse il termine delle sue funzioni.

83. Tutte le volte, che nei Comizj si debbono nominare contemporaneamente molti Elettori, vi si procede per Scrutinio di lista: lo stesso accade quando si tratta di scegliere molti Assessori, o, nelle Comuni al di sopra di 10, 000 Abitanti, molti Edili.

84. Nelle Assemblee Elettorali, si sceglie sempre per scrutinio individuale ogni membro del Senato, ogni membro del Tribunato, ogni alto Pretore, il Presidente del Tribunale Criminale, lo Scriba del medesimo Tribunale, ogni Presidente d'un Tribunale di Censura, ed ogni Amministratore di Dipartimento.

85. Lo Scrutinio individuale anche impiegato nelle Assemblee Elettorali, quando si tratta di scegliere straordinariamente, e nel caso di una vacanza accidentale, quei che rimpiazzeranno un solo Giudice civile, o un solo Supplementario.

86. Tutte le volte, che in un' Assemblea Elettorale si de-

vono nominare molti alti Giurati contemporaneamente, vi si procede per Scrutinio di lista. Lo stesso accade quando si tratta di scegliere, o molti Giudici, o molti Supplementarj.

87. Ogni elezione si fa alla Maggiorità assoluta, o alla pluralità relativa.

88. L'elezione alla maggiorità assoluta è quella, in cui un Candidato non è eletto, che quando ha riunito un numero di suffragj eguale a più della metà del numero dei votanti.

89. L'elezione alla pluralità relativa è quella, in cui per esser eletto, basta che un Candidato abbia ottenuto più suffragj, che qualunque altro Candidato.

90. L'elezioni per scrutinio individuale si fanno alla maggiorità assoluta; quelle per scrutinio di lista sono qualche volta consumate dalla semplice pluralità relativa.

§. II. *Dello Scrutinio Individuale.*

91. Quando l'elezione è individuale, vi possono essere tre giri di scrutinj.

92. Se al primo giro dello Scrutinio uno dei Candidati ha ottenuto la maggiorità assoluta, l'elezione è consumata.

93. Se nel primo giro dello Scrutinio niun Candidato ha riunito la maggiorità assoluta, si forma una lista di cinque Candidati, che hanno ottenuto il più di suffragj, e si procede ad un secondo giro di scrutinio, nel quale non si può più dar suffragj, che ad uno di questi cinque Candidati.

94. Se al secondo giro di scrutinio, uno dei cinque Candidati suddetti, ottiene la maggiorità assoluta, l'elezione è consumata.

95. Se al secondo giro di scrutinio niuno dei cinque Candidati ha ottenuto la maggiorità assoluta, si proclamano i nomi dei due Candidati, che hanno riunito più voti, e si procede ad un terzo giro di scrutinio, nel quale non si può dare il suffragio, che ad uno di questi due Candidati.

96. Quello dei due Candidati suddetti, che al terzo, ed ultimo giro di scrutinio ottiene la maggiorità assoluta è eletto.

In caso di divisione eguale di voti fra i due Concorrenti, il maggiore di età è l'eletto.

Lo stesso accade in ogni altro caso di eguaglianza di suffragj.

§. III. *Scrutini di Lista.*

97. Al primo giro di uno scrutinio di lista ogni votante scrive sul suo biglietto tanti nomi nè più nè meno, quanti sono i fun-

zionarj di medesimo nome da scegliersi alla volta. Così nella elezione ordinaria degli alti giurati ogni biglietto deve contenere otto nomi; nella elezione dei Giudici Civili cinque &c.

98. Se al primo giro di scrutinio uno, o più candidati hanno ottenuto la maggiorità assoluta, la loro elezione è consumata.

99. Se al primo giro di Scrutinio la maggiorità assoluta non è stata ottenuta da un numero di Candidati eguale a quello dei posti, ai quali si deve provvedere, si forma una lista, nella quale si fanno entrare in numero quintuplo dei posti che restano a coprirsi, i Candidati, che hanno ottenuto il più di suffragj. Questa lista è di cinque se non resta che un posto a coprire; di dieci se ne restano due; di quindici se ne restano trè; di venti se quattro; e così di seguito.

100. Si procede quindi ad un secondo giro di Scrutinio, nel quale non si può dar suffragio che ai Candidati, che trovansi nella lista quintupla menzionata nell'articolo precedente; e nel quale anche ogni votante non deve scrivere sul suo biglietto che un numero di nomi eguale a quello dei posti, che rimangono a provvedersi.

101. Se al secondo giro di scrutinio uno o più Candidati ottengono la maggiorità assoluta, la loro elezione è consumata.

102. Se al secondo giro di Scrutinio la maggiorità ottenuta non è stata acquistata da un numero di Candidati eguale a quello dei posti, che rimangono a provvedersi, si forma una lista, nella quale si fanno entrare in numero doppio dei posti vacanti i Cadidati, che hanno riunito più di suffragj. Questa lista è di due, se non rimane che una sola nomina; di quattro se ne restano due; di sei se ne restano trè; e così di seguito.

103. Si procede ad un terzo giro di Scrutinio, nel quale ogni votante non iscrive sul suo biglietto che un numero di nomi eguale a quello dei posti, che restano a coprirsi, e non da' suffragj, che all' uno dei Candidati inscritti sulla lista doppia menzionata nell' articolo precedente.

104. Quello, o quelli dei Candidati, che al terzo, ed ultimo giro di Scrutinio ottengono la maggiorità assoluta, o relativa sono eletti.

105. Se il numero di tutt' i Candidati, che hanno ottenuto dei voti al primo giro di scrutinio è inferiore al Quintuplo dei posti, che restano a coprirsi, la lista menzionata nell' articolo 99. sarà puramente, e semplicemente composta di tutt' i Candidati, che hann' otte-

nuto uno, o più suffragj; ed al secondo giro di Scrutinio non si potrà darne che ad essi soli; così se il numero dei Candidati, che hann' ottenuto dei voti al secondo giro di Scrutinio è inferiore al doppio delle nomine da farsi, la lista indicata nell' articolo 102. non conterrà che i nomi dei Candidati, che hanno ricevuto molti voti nel secondo giro di Scrutinio, ed essi soli potranno riceverne al terzo.

106. Le regole stabilite nei precedenti articoli non sono applicabili all' elezioni dei Presidenti, Segretarj, e Scrutatori delle Assemblee, o dei loro Burò, la quale elezione si fa sempre con un solo giro di scrutinio di lista, e con la pluralità relativa com' è stato determinato negli articoli 46. 47.

§. IV. *Regole comuni a tutti gli Scrutinj*.

107. Prima di procedere all' elezione di un Funzionario, il Presidente rammenta all' Assemblea le condizioni richieste dall' atto costituzionale per l' esercizio delle funzioni, di cui si tratta.

108. Niuno depone il suo biglietto, che quando gli spetta, e quando è chiamato.

109. I biglietti non sono sottoscritti: sono chiusi e segreti.

110. Niun Cittadino può essere costretto a scrivere o fare scrivere il suo biglietto sul Burò: ma quelli che non sanno scrivere possono, se vogliono, ricercare a questo effetto il ministro dello scrutatore.

111. I biglietti sono deposti ostensibilmente, cioè a dire in guisa che gli assistenti, e sopra tutto gli scrutatori possano non già leggere i suffragj, che contengono, ma riconoscere che ciaschedun votante non depone che un solo biglietto.

112 Prima di procedere allo spoglio di uno scrutinio, gli Scrutatori contano i biglietti deposti, e ne proclamano il numero.

113. Saranno annullati

1. I biglietti bianchi.

2. Quelli, che conterranno più, o meno dei nomi prescritti;

3. Quelli, che a un secondo, o a un terzo giro di scrutinio conterranno altri nomi, che quelli scritti nelle liste quintuple, o doppie menzionate negli Articoli precedenti 93.95.99.102

4. Quelli, che conterranno un nome comune a molti Cittadini eligibili senza veruna indicazione diretta, o indiretta d'uno di essi.

5. Finalmente quelli, nei quali il Votante si facesse conoscere.

114. I biglietti annullati non entreranno nel conto destinato a fissare il termine della maggiorità assoluta. Per esempio, se vi sono stati 200. votanti, e che sei biglietti siano stati annullati, la maggiorità assoluta sarà acquistata da 98. suffragj.

§. V. *Verificazione de' Suffragj*.

115. Quando un' Assemblea non è divisa in Burò, e che niun'altra Assemblea deve concortere con essa ad una medesima elezione; non vi è per ogni giro di scrutinio; che una sola verificazione, che si fa dagli Scrutatori, e di cui il Presidente proclama il risultato.

106. Quando un'Assemblea è divisa in Burò, in ognuno di essi si fa una verificazione parziale, che consiste a formare per ogni giro di scrutinio una lista esatta di tutt' i Candidati, che hanno ottenuto uno, o più suffragj con indicazione precisa del numero dei suffragj ottenuti da ognuno di loro.

Le verificazioni parziali di ogui Burò sono portate al primo Burò, ove si procede alla verificazione generale aggiungendo per ogni Candidato i suffragj, che ha ricevuti nei diversi Burò.

117. Quando una, o più Assemblee Tribuli, composte di Tribuli, composte di Cittadini d'una medesima Comune sotto 10,000. abitanti, procedono simultaneamente, e per concorrenza all'elezione d' un medesimo Edile, o di un medesimo Aggiunto, gli Scrutatori di ognuna di queste Assemblee, formano dopo ogni giro di scrutinio una lista esatta di tutt' i Candidati, che hann'ottenuto uno, o più suffragj; due di questi Scrutatori si rendono alla Municipalità per portarvi questa lista, e procedere in presenza dei membri della Municipalità ad una verificazione generale. Niuno è eletto Edile, o Aggiunto, che quello, che ha riunito la maggiorità assoluta dei suffragj dati in tutte l'Assemblee Tribuli della Comune.

118. Le regole prescritte dall'Articolo precedente hanno luogo rapporto ai Comizj, sia quando in una medesima Comune al di sopra di 10,000 Abitanti molti Comizj procedono insieme all'elezione dei medesimi Edili, e del medesimo Pretore, o dei medesimi Assessori; sia allorchè in un Cantone composto di molte Comuni molti Comizj eleggono per concorrenza o il Pretore, o i suoi Assessori, o il Presidente dell' Amministrazione municipale.

119. Ogni Comizio nomina da se stesso definitivamente, e senza il concorso di un'altro Comizio un numero di Elettori pro-

porzionato al numero dei Cittadini, che hanno dritto di votare in questo medesimo Comizio.

LEGGE

Sopra l'organizazione dei Consigli Legislativi, e sopra l'ordine delle loro deliberazioni.

TITOLO PRIMO

Composizione, e rinnovazione periodica di ogni Consiglio.

1. IL Tribunato è composto di settantadue membri, il Senato è composto di trentadue membri elettivi, e degli Ex-Consoli, che sono usciti del Consolato da meno di otto Anni, e che in tale intervallo non hanno accettato altra funzione pubblica.

2. La durata della missione d' un membro del Tribunato è di sei anni; quello di un membro del Senato Elettivo, o non elettivo è di otto Anni.

3. Ogni due Anni i ventiquattro membri del Tribunato, che vi hanno seduto per sei Anni n'escono, e sono rimpiazzati da ventiquattro membri nuovamente eletti a questo effetto dalle Assemblee Elettorali. L'Assemblea Elettorale di ogni dipartimento ne nomina tre.

4. Ogni due Anni gli otto membri del Senato, che vi hanno seduto da otto Anni n'escono, e sono rimpiazzati da otto Membri nuovamente eletti a questo effetto dalle Assemblee Elettorali. L'Assemblea Elettorale di ogni Dipartimento ne nomina uno.

5. La rinnovazione dei ventiquattro Membri del Tribunato si farà negli anni 7, 9, ed altri anni dispari; quella degli otto Membri del Senato avrà luogo negli anni 8, 10, ed altri anni pari.

6. I nuovi Eletti entrano in funzione il 1. pratile sia nel Senato sia nel Tribunato.

7. Riguardo ai Membri Componenti ogni Consiglio, nella sua prima formazione si seguiranno le regole, che saranno esposte negli Articoli seguenti.

8. Fra i Settantadue Membri Componenti il Tribunato nella sua prima formazione, ventiquattro ne usciranno il 30. Fiorile anno 7, ventiquattro il 30 Fiorile anno 9: ventiquattro il 30 Fiorile anno 11.

Fra i trentadue Membri componenti il Senato nella prima sua formazione, otto ne usciranno il 30 Fiorile dell'anno 8; otto l'anno 10; otto l'anno 12; ed otto l'anno 14.

9. In ogni Consiglio i Membri della prima formazione, de-

caduti, destituti, o dimessi nell' intervallo di una rinnovazione all' altra saranno sempre contati nel numero di quelli, che escono. Il Supplementario di quello ch' esce, sarà determinato dalla sorte.

10. L' estrazioni a sorte si faranno in Sessioni pubbliche nel Tribunato li 16 ventoso degli anni 8, 10, e 12,

11. Nel seguito allorchè uno o più Membri del Tribunato o del Senato, diversi da quelli della prima formazione verranno a decadere, a dar la loro dimissione, o ad essere destituti prima che spiri il termine costituzionale della loro Missione, saranno rimpiazzati al primo pratile il più prossimo da nuovi Membri eletti specialmente, ed a questo effetto, dalle Assemblee elettorali tenute nel mese di Germile del medesimo anno.

12. Per l' esecuzione dell' Articolo precedente ogni Consiglio formerà prima del 1. Ventoso di ogni anno la lista di quelli de' suoi Membri, (diversi da quelli della prima formazione) di cui il posto sarà divenuto vacante straordinariamente, e prima del termine assegnato dalla Costituzione alta durata delle loro funzioni. Questa lista diretta al Consolato sarà, da lui, e dalle Amministrazioni di Dipartimento, indirizzata alle Assemblee Elettorali, affinchè queste procedano al rimpiazzo dei detti Membri. Ogni Membro sarà eletto per il tempo, che restava rimpiazzato, e dall' Assemblea elettorale del medesimo Dipartimento, nel quale rimpiazzato era stato eletto.

13. I Membri di uno dei Consigli, o dei due Consigli non possono mai, sotto il nome collettivo di Deputati, o di Deputazione d' un medesimo Dipartimento, fare, o sottoscrivere verun' atto, veruna lettera, veruna raccomandazione, prendere veruna misura, nè enunciare verun' avviso.

TITOLO II.

Degli Ufficiali, che ogni Consiglio Legislativo nomina nel suo seno, e fuori del suo seno.

14. Ogni Consiglio non nomina fra i suoi proprj Membri altri Ufficiali, che un Presidente, e due Segretarj ogni mese. Il medesimo Membro non può mai essere due mesi di seguito Presidente, o Segretario; nè successivamente Presidente, e Segretario, o Segretario, e Presidente per più di due mesi consecutivi.

15. Niuna Commissione nominata da un Consiglio Legislativo fra i proprj Membri, può essere incaricata di alcuna Ammi-

nistrazione, di alcuna nomina, di alcuna direzione di una parte qualunque della forza armata.

16. Il Presidente, e Segretarj di ogni mese sono incaricati di fissare, ordinare, ed invigilare sulle spesse necessarie alla tenuta delle Sessioni, ed al mantenimento dell' Edifizio, nel quale il loro Consiglio è stabilito. Sono incaricati della polizia del suo Circondario, e della direzione della sua guardia in tutto ciò, che non sarà stato regolato dal Consiglio stesso.

17. Il Presidente, ed i Segretarj di un medesimo Consiglio nominano alla pluralità dei voti, e possono deporre quando sono unanimi, i quattro Uscieri, e gli altri Impiegati del Consiglio, all' eccezion tuttavia dei due Messaggeri di Stato, del Redattore dei Processi Verbali, e dello Stampatore, i quali sono nominati dal Consiglio stesso, e non possono esser dimessi che da lui.

18. Il numero, ed il trattamento di tutti gl' Impiegati presso ogni Consiglio saranno fissati da una Legge, che sarà emanata nel primo mese dopo l' istallazione dei due Consiglj. Il Presidente, e Segretarj non potranno mai aumentare, nè diminuire, nè il numero, nè il trattamento.

19. Le funzioni personali del Presidente, sono di mantener l' ordine, di fare osservare i Regolamenti, di accordare la parola, di enunciare le questioni, di proclamare i risultati delle deliberazioni, e degli Scrutinj, di portar la parola in nome dell'Assemblea, di aprire e chiudere le sedute, e di annunziare alla fine di ciascheduna gli oggetti, di cui si dovrà essere occupati nelle seguenti.

Il Presidente non potrà pronunciare il termine di una seduta, quando la maggiorità del Consiglio ne domanderà la prolungazione.

20. Il Presidente, s' è assente, o se prende la parola come opinante, è supplito dal suo predecessore immediato; nell'assenza di questo dal più Anziano dei due Segretarii; e nell' assenza di questo dal più anziano dei membri presenti del Consiglio.

21. Le funzioni proprie ai due Segretarj sono di raccogliere le deliberazioni, di far lettura dei processi verbali, di tener registro dell' ordine del giorno, e di sottoscrivere col Presidente le determinazioni del Consiglio, i processi verbali da lui adottati, ed inoltre le risoluzioni nel Tribunato, le leggi nel Senato.

22. Il Presidente, ed i Segretarj prima dell' apertura di ogni

seduta fanno nella Sala medesima del Consiglio l'apertura delle lettere, e Plichi che son loro diretti.

23. Il Redattore dei Processi verbali è incaricato,

1. Della redazione, e della conservazione dei processi verbali,

2. Della direzione del lavoro dei Copisti impiegati nei Burò del Consiglio,

3. Della esecuzione delle determinazioni, per le quali il Consiglio ha ordinato l'impressione di uno scritto qualunque.

I Membri autori dei rapporti, mozioni, opinioni, o discorsi, di cui il Consiglio ha ordinato l'impressione, sono padroni d'invigilarvi essi medesimi.

24. Il Redattore dei processi verbali assisterà a tutte le Sedute. Dovrà rimanere al banco particolare, che gli sarà stato assegnato nell'interno della Sala, non potrà prender la parola, che alla barra, e soltanto nel caso, in cui il Consiglio gli avrà ordinato di prenderla.

25. La funzione di Messaggiero di Stato di ogni Consiglio è di portare i loro atti sia all'alto Consiglio, sia al Consolato. Rimangono nel tempo di ogni seduta presso il Consiglio, al quale appartengono; ed entrano nella Sala, quando il Presidente ve li fa chiamare. Ricevono i dispacci dalle mani di uno dei Segretarj, e gli consegnano al loro ritorno le ricevute di tutti i dispacci, che hanno portato. Marciano preceduti da due Uscieri Apparitori.

26 Lo stesso Stampatore potrà essere impiegato dai due Consigli Legislativi s'è stato scelto dall'uno e dall'altro; ma in questo caso le sue relazioni, ed i suoi conti con l'uno e con l'altro non saranno mai confusi.

TITOLO III.

Disposizione della Sala di ogni Consiglio.

27. Vi è nella Sala di ogni Consiglio uno steccato particolare, che racchiude la Sedia del Presidente, il banco dei due Segretarj, quello del Redattore, e la Tribuna. Due Apparitori stanno alle due porte di questo steccato, e non le aprono, che agli Ufficiali, di cui si è parlato, ed ai Membri del Consiglio, che hanno ottenuto la parola.

28 Vi sono nella Sala del Senato, e fuori dello steccato suddetto 40. Sedie separate una dall'altra dallo spazio eguale a quello, che occupa ognuna di esse sedie; sono numerate dal 1. fino a 40. un tavolinetto ad ognuna di esse sedie.

Queste Sedie sono disposte sù molte linee curve, ineguali fra loro.

29. Le sedie numerate 5. 10. 15. 20. 25. 30 35., e 40. sono occupate dagli Ex.Consoli; quelle numerate 1. 11. 21., e 31. dai Membri del Senato eletti dall' Assemblea Elettorale del Dipartimento del Cimino: quelle notate 2. 12. 22. 32. dai Deputati del Circeo; quelle numerate 3. 13. 23. 33. da quelli del Clitunno; 4. 14. 24. 34. da quelli del Metauro; 6. 16. 26. 36. da quelli del Musone, 7. 17. 27. 37. da quelli del Tevere, 8. 18. 28. 38. da quelli del Trasimeno, e finalmente 9. 19. 29. e 39. da quelli del Tronto. Ogni Senatore conserva il medesimo luogo in tutto il tempo ch' egli è Membro del Senato, ed in tal tempo il suo nome è scritto sulla sedia.

30. Nella Sala del Tribunato le sedie destinate ai Membri sono numerate dal 1. sino a 72., e nella prima Seduta di ogni mese si estrae a sorte uno di questi numeri per ogni Membro ad oggetto di assegnarli la sedia corrispondente, che dovrà occupare per tutto il mese stesso.

31. Vi è nella Sala di ciascheduno Consiglio, 1. una barra riservata ai Cittadini ammessi, o comandati di venire per essere intesi; 2. Una Galleria per gli Assistenti, che contiene 80. posti nella Sala del Senato, e 144 in quella del Tribunato.

Gli Assistenti stanno a sedere senza cappello, ed in silenzio.

32. Vi è nella Sala del Senato una Statua della Legge; ed in quella del Tribunato una Statua della Libertà.

TITOLO IV.

Tenuta, e Regolamento delle Sedute.

33. Ogni seduta si apre colla lettura del processo verbale. Nel tempo che si fa questa lettura, un Apparitore porta ad ogni Membro il foglio di presenza da sottoscriversi.

34. Il foglio di presenza di ogni giorno è diviso con delle linee in 40. caselle per il Senato, ed in 72. per il Tribunato. Ogni casella è numerata, ed ogni Membro pone la sua sottoscrizione al numero corrispondente a quello della Sedia, ch'egli occupa.

35. Il foglio di presenza è portato ai Segretarj, che scrivono la parola *Assente* in tutta le caselle vuote, e che compongono, o fanno comporre una lista seguita di tutti i Membri, che occupano le sedie, i numeri delle quali corrispondono a quelli delle caselle vuote.

Questa lista s'inserisce ogni giorno nel processo verbale, eccettuando solamente i Membri, de'quali il Consiglio avesse autorrizzato l'assenza con un congedo, o con una determinazione speciale e nominativa.

36. Sarà tolto dal trattamento di ogni Membro del Tribunato o del Senato 3. miriagrammi per ogni foglio di presenza, che non avrà sottoscritto, almeno che la di lui assenza non sia stata autorizzata da un congedo, o da una determinazione speciale, e nominativa.

37. Dopo la lettura del processo verbale, ed allorchè il Consiglio ne ha adottato la redazione, si trattano successivamente gli oggetti compresi nell'ordine del giorno letto alla fine della sessione precedente.

Quest'ordine del giorno non potrà esser cambiato, turbato, nè interrotto, che da un decreto del Consiglio.

38. I Membri, e gl'Impiegati del Consiglio saranno solamente ammessi nell'interno della Sala duranti le Sedute. Ogni straniero, che vi sarà introdotto sarà preso nell'istante per ordine del Presidente, e condotto all'Ufficiale di Polizia Giudiziaria il più vicino, e condanato dal Tribunale di Polizia a tre giorni d'arresto.

39. Le pene portate nell'Articolo precedente saranno pronunciate contro ogni assistente, che ardisse dar segni di approvazione, o disapprovazione.

40. Ogni Membro di Consiglio, che ne turberà l'ordine sia con segni di approvazione, o disapprovazione, sia prendendo la parola del suo posto, o senza ch'essa gli sia stata accordata, sia in qualunque maniera sarà richiamato all'ordine dal Presidente. In caso di resistenza, o di recidiva nella medesima seduta il Consiglio pronuncierà contro questo Membro una delle pene comminate nell'Articolo 60 della Costituzione.

41. Se qualche tumulto si levasse nel Tribunato, e che continuasse dopo che il Presidente avrà invitato i Membri al silenzio, ed all'ordine, il Presidente farà coprire la Statua della Libertà, e la deliberazione non sarà ripresa che dopo molti minuti del più profondo silenzio.

42. Se potesse accadere qualche disordine nel Senato Romano, il Presidente ordinerebbe subito, che si coprisse la Statua della Legge, lascerebbe la sua Sedia, si fermerebbe in piedi fra

i due Segretarj, e la deliberazione non sarebbe ripresa che dopo molti minuti del silenzio il più profondo.

43. Quando un Consiglio si pone in Comitato Generale, tutti gli Assistenti, e tutti gl' Impiegati si ritirano. I Membri del Consiglio restano soli nella Sala.

44. Fuori dei casi di dichiarazione di guerra, e di affari diplomatici, non si prende alcuna deliberazione in Comitato segreto, e non vi si tiene alcun processo verbale; ed i decreti, che vi sono stati discussi, o anche convenuti, non hanno effetto, che quando sono confermati in seduta pubblica.

45. All'eccezione del Presidente, e dei Segretarj, niun Membro può parlare dal suo luogo, nè da verun'altro fuori che dalla Tribuna, sia in seduta pubblica, sia in Comitato generale.

TITOLO V.

Ordine delle discussioni, e delle deliberazioni.

46. Le deliberazioni d' ogni Consiglio sono di due specie. Le une sono semplici decreti relativi alla Polizia interna d' un Consiglio, alle proprie sue spese, ai suoi impiegati particolari, ed alla distribuzione de'suoi lavori. Le altre sono atti legislativi, e riguardano, nel Tribunato l'urgenza, ed ogni Articolo di un progetto di risoluzione; nel Senato l' urgenza di una risoluzione, e l' insieme degl'Articoli, che la compongono.

47. Sono nel numero di semplici decreti tutti gli atti, che hanno per oggetto

1. Di fissare il numero, l'ora, e la durata delle Sedute;

2. Di accordare ad un Membro un congedo, o una permissione di assentarsi;

3. Di nominare una Commissione per l'esame di un progetto;

4. Di determinare gli oggetti da mettersi all' ordine del giorno in ogni seduta;

5. Di aprire un Comitato generale, o di fare un' appello nominale;

6. D' imprimere un rapporto, un discorso, o una Scrittura qualunque;

7. Di richiamare un Membro all'ordine, di censurarlo, o condannarlo all'arresto, o alla prigione;

8. Di dimettere un Impiegato;

9. Di ordinare una spesa relativa al mantenimento della Sala, e dei luoghi compresi nel circondario;

10. Di regolare il servizio della Guardia di un Consiglio;

11. Di correggere nel processo verbale d' una seduta, un' errore, o una omissione;

E finalmente ogni atto, che non esigge il concorso dei due Consigli Legislativi, e che non ha effetto che rapporto ad uno di essi.

48. I semplici decreti possono farsi nell'uno, e nell'altro Consiglio con dilazione, o senza, con appelli nominali, o senza.

49. Non potranno però mai esser fatti, che alla maggiorità di 37. voti nel Tribunato, e di 21. nel Senato i decreti, che ordineranno

o una spesa qualunque, o una seduta da tenersi, o da prolungarsi dopo il calar' del Sole, o la dimissione di un Impiegato, o la prigionìa di un Membro, o l' interruzione dell' ordine del giorno.

50. Una Commissione speciale incaricata dell' esame di un progetto si nomina nell' uno, e nell' altro Consiglio.

o per via di Scrutinj, o per un decreto, che adotta i Membri presentati dal Presidente, e dai Segretari per formare questa Commissione.

51. Ogni Commissione è di tre Membri almeno, di cinque al più.

52. Niun Membro sia del Senato, o sia del Tribunato può esser Membro nel tempo stesso di più di tre commissioni.

53. Gli atti Legislativi sono:

Nel Senato l'approvazione, o il rifiuto sia di una dichiarazione d' urgenza, sia di una risoluzione,

Nel Tribunato, tutte le deliberazioni relative ad un progetto di risoluzione, alla sua urgenza, ed' all'adottazione, al rifiuto dell'emendazione, alla redazione di ciascuno de' suoi Articoli.

54. Il Tribunato non delibera sopra alcun progetto legislativo, neppur sù quelli contenuti, o in nelle petizioni, o nei Messaggi del Consolato, che quando la proposizione glie n' è fatta di occuparsene, da uno de' suoi Membri, sottoscritta da questo Membro, e da quattro altri, che l'appoggiano.

55. Ogni progetto proposto al Tribunato nelle forme prescritte dall' Articolo precedente può esser rigettato nell' istante medesimo. Non può essere adottato, che dopo tre letture, e dopo

la dilazione di 10. giorni dall'una all'altra, a meno che il Tribunato non sia stato invitato dal Consolato a dichiarare l'urgenza.

56. La discussione si apre dopo ogni lettura di un progetto: essa non è chiusa, che da un decreto del Consiglio, o allorchè non si presentano più opinanti. Finch'essa è aperta, la parola è accordata ai Membri, che l'hanno domandata, e nell'ordine della domanda, che ne hanno fatta.

57. Ogni Opinante deve conchiudere proponendo, o di adottare il progetto stesso di discussione, o di rigettarlo, o di modificarlo con una o molte emende, con una o molte disposizioni addizionali. Pone le sue conclusioni in iscritto sul banco.

58. Dopo una terza lettura, e dopo che la discussione, che la segue è stata chiusa, il Presidente pone subito a voti la domanda per sapere se vi è luogo ad aggiornamento; poscia se l'aggiornamento non è pronunciato, rammenta le emmende, ed articoli addizionali, che non sono stati proposti che dopo la terza lettura, e se il Tribunato non la rigetta nell'istante, la continuazione della deliberazione è aggiornata a 20. giorni.

59. Quando le modificazioni, e addizioni proposte dopo la terza lettura sono state rigettate o adottate, il Presidente mette successivamente in deliberazione tutti gli articoli del progetto.

60. Quando si sono proposte nella lettura prima, o seconda delle emende, e delle addizioni ad un'Articolo del progetto, il Presidente le rammenta, e le mette ai voti prima di mettervi l'articolo stesso.

61. Quando è stata proposta una modificazione all'emenda stessa, l'Assemblea delibera sulla modificazione prima di deliberare sopra l'emenda stessa.

In generale il Presidente deve mantenere un tal'ordine nella deliberazione, che le proposizioni accessorie, e le modificazioni siano sempre poste a Voti prima della proposizion generale.

62. Quando un'Opinante ha richiesto l'ordine del giorno, o la questione preferibile sopra una proposizione qualunque; il Presidente deve cominciare dal mettere a voti l'ordine del giorno, o la questione preferibile. Passando all'ordine del giorno sopra una proposizione, l'Assemblea l'aggiorna indefinitivamente; allontanando la questione preferibile, essa dichiara, che non vi è luogo a deliberare.

63. Ogni Membro, che vuol fare una mozion d'ordine,

cioè proporre un metodo da seguirsi in una discussione, o una deliberazione cominciata, una maniera di trattare, di dividere, o di porre la questione, deve prima mettere sul banco le conclusioni della sua mozione formate colla massima precisione, e libere da ogni inviluppo. Il Presidente ne fa subito far lettura all'Assemblea, e la consulta sopra la domanda per sapere, se la parola sarà accordata a questo Membro per sviluppare la sua mozion d'ordine.

64. Ogni mozion d'ordine, di cui l'autore avrà ottenuta la parola dev'esser messa subito, e avanti di ogni altra proposizione, prima in discussione, poi in deliberazione.

65. Tutte le volte, che un Membro avrà reclamato la divisione di una proposizione complicata, questa divisione avrà luogo, ed il Presidente metterà a voti separatamente, e successivamente le parti, che questa proposizione rinchiude.

66. Il Tribunato delibera col sedersi, e levarsi: se sorgono dei dubbj, o dei reclami sopra il risultato di due prove consecutive, il Presidente consulta l'Assemblea sulla questione da sapersi se si farà un'appello nominale.

67. Quando la deliberazione deve prendersi per appello nominale, si distribuiscono ad ogni Membro due biglietti, sopra l'uno dei quali è scritta la parola *sì*, e sopra l'altro la parola *nò*. Ogni Membro chiamato depone in un Vaso quello dei due biglietti, ch'esprime la sua opinione sulla proposizione messa a voti. Non vi è che un solo, e medesimo vaso per ricevere i biglietti di tutti i Membri.

68. Il Presidente apre tutti i biglietti, proclama il voto espresso in ciascheduno; li passa ai Segretarj, che ne tengono conta, e fanno il conto dei voti affermativi, e dei voti negativi. Il Presidente pronuncia secondo il voto dell'Assemblea.

69. Nel Senato allorchè una risoluzione è preceduta da un'atto di urgenza, questo atto è messo subito in discussione, poscia in deliberazione.

70. Allorchè il Senato ha riconosciuto l'urgenza di una risoluzione; la discussione si apre subito sul merito dell'affare; allorchè è chiusa, si raccolgono i voti sulla questione per sapere se la risoluzione sarà approvata, o rigettata.

71. Quando una risoluzione non è preceduta da un'atto di urgenza, se ne fanno nel Senato tre letture con cinque giorni

di distanza fra l'una, e l'altra; la discussione è aperta dopo ogni lettura; e la deliberazione per approvare, o rigettare non può esser presa, che dopo la terza.

72. Quando il Senato esercita il dritto, ch'egli ha di trasferire i due Consiglj da un luogo in un'altro, la deliberazione può esser presa con urgenza.

73. La proposizione di una revisione nell'atto costituzionale è discussa, e deliberata nel Senato, con le dilazioni di tre letture, e nelle forme stabilite di sopra per le discussioni, e le deliberazioni delle risoluzioni nel Tribunato.

74. Ogni deliberazione del Senato per adottare, o rigettare un'atto di urgenza, o una risoluzione, per trasferire i Consiglj Legislativi, per votare una revisione dell'atto Costituzionale, si prende coll'appello nominale, collo scrutinio segreto, e nelle forme prescritte dai sopra indicati articoli 67. & 68.

TITOLO VI.

Elezioni.

75. Le nomine da farsi dai Consiglj Legislativi sono di due specie. Le une si consumano nel seno di un solo, e medesimo Consiglio; sono quelle degli Ufficiali proprj, che si scelgono o fra i Membri o al di fuori: le altre esiggono il concorso dei due Consiglj; e sono quelle dei Consoli, e dei Commissarj della contabilità.

76. Il primo giorno di ogni mese, eccettuato il tempo delle vacanze, ogni Consiglio nomina un Presidente, e due Segretarj.

77. Il Presidente è nominato allo scrutinio individuale, e nelle forme prescritte dal §. 2. del titolo III. della legge sulle Assemblee Tribuli, Comizj, ed Assemblee elettorali. I due Segretarj sono eletti per scrutinio di lista, e nelle forme prescritte al §. 3. del medesimo Titolo della stessa legge.

78. Quando la nomina dei Membri di una Commissione si fa per Scrutinio, vi si procede per un solo giro di Scrutinio di lista colla semplice pluralità relativa.

79. L'Incaricato Redattore, lo Stampatore, ed ogni Messaggero di stato, sono nominati per Scrutinio individuale nei tre giorni dopo la vacanza di uno di questi impieghi.

80. Quando vi è da nominare un Console, o un Commissario della Contabilità, il Tribunato presenta sei Candidati. Esso nomina questi sei Candidati per via di Scrutinio di lista, e nelle

forme prescritte al §. 3. del Titolo III. della Legge sopra le Assemblee Tribuli, Comizj, ed Assemblee Elettorali.

81. La lista sestupla delle presentazioni è mandata al Senato nelle medesime forme di una risoluzione.

82. Allorchè il Senato ha ricevuto la lista di presentazione, i Segretarj del Senato preparano sei biglietti della medesima forma, sopra ognuno dei quali essi scrivono il nome di uno dei sei Presentati. Questi sei biglietti, verificati, sigillati, e sottoscritti nella parte esterna dai due Membri i più anziani del Senato sono deposti in un primo Vaso.

83. I Segretarj del Senato presentano in seguito sei altri biglietti della medesima forma; sopra tre dei quali è scritta la parola *mantenuto*; la parola *ridotto* è scritta sopra gli altri tre. Questi sei biglietti verificati, sigillati, e sottoscritti dalla parte esterna dai due Membri i meno anziani del Senato sono posti in un secondo Vaso.

84. I quattro Membri, che hanno sottoscritto i biglietti in esecuzione degli Articoli precedenti, rimangono alla banca fin dopo la consumazione dell' estrazione, e la proclamazione de' suoi resultati.

85. Uno dei Segretarj estrae successivamente dal primo Vaso i sei biglietti, che vi sono deposti. Egli scrive sul primo, che esce, senza dissigillarlo, il num. 1. e la parola *primo*; sul secondo il num. 2., e la parola *secondo*, e così degli altri. Dopo di che i sei biglietti sono disposti sulla banca in una medesima linea, e nell' ordine dei loro numeri.

86. L' altro Segretario estrae in seguito, dal secondo Vaso i sei biglietti, che vi sono deposti. Egli scrive sul primo, che esce, e senza dissigillarlo il num. 1., e la parola *primo*, sopra il secondo il num. 2., e la parola *secondo*, e così degli altri: dopo di che i sei biglietti sono disposti sopra la banca nell' ordine dei loro numeri, e sopra una linea parallela a quella, che formano i primi sei.

87. Il primo Segretario rimette al Presidente il biglietto numerato 1. nella prima Linea; il Presidente lo apre proclama il nome che vi è contenuto, e lo rimette al primo Segretario. Quindi il secondo Segretario rimette al Presidente il biglietto numerato 1. nella seconda Linea; il Presidente lo apre, proclama la parola *mantenuto*, o *ridotto* che vi e contenuta, e lo passa

al secondo Segretario. Nella stessa guisa si procede coi biglietti numerati 2, e 3 e così di seguito.

88. I tre nomi mantenuti sulla lista di presentazione sono quelli inscritti nei biglietti, che portano i medesimi numeri dei tre biglietti, nei quali è scritta la parola *mantenuto*.

89. I nomi dei tre Candidati mantenuti nella lista di presentazione sono collocati per ordine alfabetico; e si fanno in seguito due Scrutinj l'uno, e l'altro individuale;

Il primo fra i due Candidati scritti i primi sulla lista;

Il secondo fra il terzo Candidato, e quello dei due primi, che al primo Scrutinio ha ottenuto più suffragj.

90. Al primo Scrutinio non si può dar suffragj al Candidato scritto il terzo.

Al secondo Scrutinio non si può dar suffragj a quello dei due primi Candidati, che al primo Scrutinio ha ricevuto minori suffragj.

91. L'eletto è quello, che ottiene più suffragj, al secondo Scrutinio.

92. Per ogni elezione da farsi sia nel Tribunato sia nel Senato, uno degli Apparitori distribuisce a tutti i Membri sedenti dei biglietti preparati a questo effetto, ed ogni Membro rimanendo nel suo luogo scrive il suo voto. Si fa in seguito un'appello nominale, ed ogni Membro chiamato porta il suo biglietto alla banca, e lo depone nel Vaso.

93. In ogni elezione che si fa, sia dal Tribunato, sia dal Senato, si osserva relativamente alla disposizione, allo spoglio, ed alla verificazione dei voti le regole stabilite dal Titolo III. della legge sulle Assemblee Tribuli, Comizj, ed Assemblee elettorali.

LEGGE

Sulla Organizzazione del Ministero.

1. VI saranno quattro Ministri, cioè un Ministro per la Giustizia e Polizia, un Ministro dell'Interno, un Ministro di Finanze, ed un Ministro per la Guerra, Marina e Relazione estere.

2. I Ministri hanno sotto gli ordini del Consolato le attribuzioni determinate qui sotto.

Attribuzioni del Ministro della Giustizia, e della polizia.

3. L'impressione, e l'invio delle leggi, e delle determina-

zioni, proclamazioni, ed istruzioni del Consolato alle Autorità amministrative, e giudiciarie.

Questo Ministro corrisponde abitualmente con i Tribunali, e con i Prefetti Consolari presso i Tribunali;

Dà ai Giudici tutti gli avvertimenti necessarj, ed invigila affinchè la Giustizia sia bene amministrata senza poter giudicare in fondo gli affari;

Sommette le domande, che gli sono proposte relativamente all'ordine giudiziario, e ch'esiggono interpretazione della legge, al Consolato che le trasmette al Tribunato;

In caso di conflitto di attribuzioni fra le autorità amministrative, e giudiziare, egli determina, salva l'approvazione del Consolato.

Sue altre attribuzioni sono l'esecuzione delle leggi relative alla polizia generale, alla sicurezza, ed alla tranquillità interna della Repubblica;

La Guardia Nazionale sedentaria, ed il servizio pella Giandarmeria per tutto ciò, ch'è relativo al mantenimento dell'ordine pubblico;

La polizia delle prigioni;

La repressione della Mendicità, e dei Vagabondi.

In conseguenza corrisponde con tutte le Autorità costituite, e con i Prefetti Consolari presso le dette autorità, per ciò che concerne le predette attribuzioni.

Attribuzioni del Ministro dell' Interno.

4. La corrispondenza colle autorità amministrative, e con i Prefetti Consolari presso le dette autorità;

Il mantenimento del regime Costituzionale, e delle leggi concernenti le Assemblee comunali, primarie, ed elettorali;

Gli Ospedali Civili, gli stabilimenti, e Case di carità, i soccorsi civili;

Il compimento, e mantenimento delle Strade, ponti, canali, ed altri lavori pubblici;

Le mine, miniere, e carriere, la navigazione interna;

L'Agricoltura, gl'incoraggimenti per disseccare, e dissodare i terreni incolti;

Il commercio, le arti, ed invenzioni; le fabbriche, e le manifatture:

Le ricompense, ed incoraggimenti sopra questi diversi oggetti.

L'Istruzione pubblica, gli stabilimenti Ecclesiastici, i Musei, ed altre Collezioni Nazionali, l'Istituto Nazionale, le Scuole, le Feste Nazionali;

I pesi, e misure;

La formazione dei quadri di popolazione, e di economia politica.

Attribuzione del Ministro delle Finanze.

5. L'esecuzione delle leggi sopra la ripartizione, ed il ritiro delle contribuzioni indirette, e sopra le operazioni dei grandi Questori, e dei Questori dipartimentali;

L'esecuzione delle leggi sopra le monete, sopra le Cedole, o carta monetata;

L'Amministrazione dei beni Nazionali, e delle foreste Nazionali;

Le Poste delle lettere; poste dei Cavalli, le Vetture pubbliche, le dogane, in una parola tutti gli stabilimenti, che rendono una somma qualunque al tesoro pubblico.

Attribuzioni del Ministro della Guerra, della Marina, e delle Relazioni estere.

6. La leva, la sopraintendenza, la disciplina, ed il movimento delle armate di terra, e di mare;

L'Artiglieria, il Genio, le fortificazioni, e piazze di Guerra, la fabbrica delle polveri;

Il lavoro sopra i gradi, avanzamenti, ricompense, e soccorsi militari;

Gli Ospedali militari di terra, e di mare;

I fornimenti, viveri, approvisionamenti per le armate di terra e di mare, l'amministrazione dei porti, degli Arsenali, la costruzione, ed equipaggio, mantenimento, ed armamento dei Vascelli, delle Navi, e dei Bastimenti della Repubblica;

I lavori dei porti di Commercio;

La Giandarmeria Nazionale per l'avanzamento, la contabilità, la polizia militare;

La corrispondenza con gli Ambasciatori, Ministri, Residenti, o altri Agenti diplomatici, o commerciali, che il Consolato manda, o mantiene presso le Potenze Straniere, e con quei, che le Potenze Straniere mantengono presso della Repubblica;

Il mantenimento, e l'esecuzione dei Trattati.

7. I Prefetti Consolari presso i Tribunali, e presso le Amministrazioni corrispondono coi Ministri.

8. I Ministri sono responsabili;

1. D'ogni delitto da loro commesso contro la sicurezza generale, e la Costituzione;

2. D'ogni attentato alla libertà, ed alla proprietà individuale;

3. D'ogn' impiego di fondi pubblici senza una légge emanata secondo le forme Costituzionali, e senza una decisione del Consolato, come anche di ogni dissipazione di fondi, che avessero fatta, o favorita.

9. I delitti dei Ministri, le riparazioni, e le pene, che potranno essere pronunciate contro i Ministri colpevoli saranno determinate nel Codice penale.

10. Alcun Ministro in funzione, o fuori di funzione, non può, per fatto di sua amministrazione, esser tradotto in giustizia in materia criminale, che sulla denuncia del Consolato.

11. Ogni Ministro, contro il quale sia intervenuto un'atto di accusa sopra una denunzia del Consolato, può essere perseguitato in danni, ed interessi dai Cittadini, che hanno sofferta una lesione resultante dai fatti, che hanno dato luogo all' atto di accusa.

12. Le persecuzioni sono fatte davanti il Tribunale criminale del Dipartimento, ove sedeva il Consolato nel tempo del delitto.

13. L'azione in materia criminale, come anche l'azione accessoria in danni, ed interessi per fatti di amministrazione di un Ministro fuori di funzione, è prescritta dopo due anni, il tutto a contarsi dal giorno, in cui si suppone, che il delitto sia stato commesso.

14. Il trattamento di un Ministro è eguale alla metà del trattamento di un Console.

15. I Ministri sono alloggiati con mobili, a spese della Repubblica.

L E G G E.

Sulla Organizzazione, e sulle funzioni dei Corpi Amministrativi.

TITOLO PRIMO.

Amministrazioni Dipartimentali

§. I. *Della loro Organizzazione.*

1. Ogni Amministrazione Dipartimentale è composta di tre Membri eletti, come si è prescritto dalla Costituzione.

2. Nell' elezioni di Germile anno 8., la sorte determinerà quale di questi tre Membri uscirà di funzione per esser rimpiazzato per via di elezione. Egualmente in Germile anno 10. la sorte metterà fuori di funzione uno dei due Amministratori restanti della prima creazione.

3. Se qualchè Amministratore Dipartimentale di prima creazione, viene a morire, ad esserne dimesso o destituito prima del mese di Germile anno 7; il Consolato nominerà al suo posto un supplementario per farne le funzioni, solamente sino a questa epoca. Nel Germile dell' anno 7. l' Assemblea Elettorale nominerà uno che lo rimpiazzi, e che nel Germile dell' anno 8. sarà cavato a sorte con gli altri due Amministratori.

Se qualche Amministratore Dipartimentale soggetto all'estrazione della sorte, viene a morire, ad essere dimesso, o destituito nell' intervallo del Germile anno 7, e del Germile anno 8; il Consolato lo rimpiazzerà con un Cittadino, che resterà in funzione sino al Germile anno 8 epoca, nella quale l' Assemblea Elettorale darà definitivamente il posto vacante: e in questo caso non vi sarà in questo anno l' estrazione della sorte.

Se la vacanza per morte, dimissione o destituzione di un Amministratore Dipartimentale soggetto all' estrazione della sorte accade nell' intervallo del Germile Anno 8, e del Germile Anno 9, il supplementario nominato subito dal Consolato ne farà le funzioni sino al Germile Anno 9: e in questa ultima epoca l' Assemblea Elettorale nominerà uno, che lo rimpiazzi, e che l' anno 10 sarà cavato a sorte coll' Amministratore ancora soggetto all' estrazione della sorte.

Finalmente se la vacanza per morte, dimissione, o destituzione di un Amministratore Dipartimentale soggetto all' estrazion della sorte accade nell' intervallo del Germile anno 9, e del Germile anno 10, il supplementario nominato dal Consolato ne farà le funzioni sino al Germile anno 10, epoca, nella quale

l'Assemblea Elettorale nominerà un Supplementario: in questo caso non vi è più in questo anno l'estrazione alla sorte.

4. L'Amministratore Dipartimentale, eletto ogni anno in Germile, entrerà in attività il 15. fiorile.

5. Ogni Amministrazione Dipartimentale terrà una Seduta ogni giorno. I processi verbali delle Sedute saranno inscritti sopra un Registro, e sottoscritti almeno da due de' suoi Membri. Si farà menzione alla testa del Processo Verbale di ogni Seduta, del numero dei Membri presenti.

6. Ogni membro dell'Amministrazione dipartimentale presiede in giro per soli quattro mesi. Il Presidente sottoscrive solo la corrispondenza, e le spedizioni di tutti gli Atti pubblici dell' Amministrazione. Queste ultime sono anche sottoscritte dal Segretario.

§. II. *Funzioni delle Amministrazioni Dipartimentali.*

(1. Contribuzioni.)

7. Le Amministrazioni Dipartimentali sono incaricate della esecuzione delle leggi sopra le contribuzioni dirette nel loro circondario.

8. Esse fanno fra le Municipalità del loro circondario, la repartizione della somma di contribuzioni dirette fissate ogni anno sopra i loro Dipartimenti respettivi dai Consigli Legislativi.

9. Esse invigilano al lavoro ulteriore di ogni Municipalità relativo alle dette contribuzioni, fissano i loro Ruoli, e li rendono esecutori.

10. Esse invigilano sulla condotta degli Agenti incaricati della leva delle contribuzioni indirette.

11. Il primo giorno di ogni mese due Amministratori si portano presso il Questore del Dipartimento, esaminano i di lui registri di entrata, ed uscita, fanno in conseguenza far lo stato della situazione della di lui Cassa; lo sottoscrivono col Questore, ne conservano una copia, e ne spediscono un' altra al Ministro delle Finanze.

12. Le Amministrazioni dipartimentali traggono, sopra i Questori situati presso di loro, degli ordini di pagamento sottoscritti dal Presidente, e controsegnati dal Segretario per tutte le spese particolari del Dipartimento, sopra i fondi specialmente affetti a questa spesa per determinazione del Ministro delle Finanze in conformità delle leggi emanate a questo oggetto.

(2. Beni Nazionali)

13. Le Amministrazioni Dipartimentali sono incaricate dell' Amministrazione dei Beni Nazionali ; in conseguenza esse li affittano, o amministrano secondo le forme prescritte dalla legge, e sotto la sopraintendenza dell' Amministrazione generale de' Beni Nazionali, della quale si parlerà nella Legge sulle Finanze. Esse rimettono delle spedizioni dei affitti, o altri atti, al Questore incaricato di percepire i prodotti. Esse invigilano sulla di lui esattezza a procurar con sollecitudine il loro incasso. Infine esse ordinano le procedure, e mandati convenevoli contro gli Affittuari, e debitori pel ritardo del pagamento.

14. Esse sono incaricate delle vendite dei Beni Nazionali ordinate da una legge, osservando le forme prescritte da lei.

15. Esse vegliano specialmente alla conservazione delle Foreste Nazionali, ed all' esecuzione delle Leggi relative al loro taglio, ed al loro mantenimento.

(3. Istruzione pubblica, Stabilimenti Ecclesiastici,)
(Soccorsi pubblici.)

16. Gli stabilimenti d' istruzione pubblica, gli stabilimenti ecclesiastici sono sotto la vigilanza dell'Amministrazioni dipartimentali; esse fanno eseguire le Leggi, che le concernano, e ne rendono conto al Ministro dell' interno.

17. Lo stesso accade degli stabilimenti di assistenza, come Ospizj, ed Ospedali civili, distribuzioni di soccorsi in danaro, o in materia qualunque.

(4. Lavori Pubblici)

18. Sono sotto l' ispezione, e vigilanza delle Amministrazioni Dipartimentali il mantenimento, e la polizia delle Strade Maestre, Ponti, e Canali, tutti i lavori pubblici a carico delle Casse Nazionali, anche del Ministero di Guerra e Marina, quando questo Ministro giudica convenevole di metterli sotto la vigilanza dell' Amministrazione Dipartimentale.

(5. Polizia Generale)

19. Le Amministrazioni Dipartimentali mandano le leggi, ed ordini del Consolato alle amministrazioni Municipali.

10. Le Amministrazioni di Dipartimento vegliano all' esecuzione delle Leggi sulla organizzazione, e sul servizio della Guardia Nazionale sedentaria.

21. Esse proteggono la libera circolazione delle sussistenze,

e prendono, quando vi è luogo, le misure convenevoli per assicurarne l'approvisionamento necessario.

22. Esse ordinano il movimento della Guardia Nazionale, che può esiggere il mantenimento della tranquillità pubblica nel loro circondario.

23. La Giandarmeria è alla loro disposizione per la sicurezza delle Strade Maestre, e la polizia generale del territorio.

TITOLO SECONDO.

§. I. Organizzazione delle Amministrazioni Municipali.

24. Le Amministrazioni Municipali di Cantone saranno composte dalla riunione degli Edili delle Comuni del Cantone. Esse avranno un Presidente nominato secondo il modo ordinato dall' Titolo 7. della Costituzione.

25. Le Comuni di 10, 000 Abitanti, e al di sopra formeranno ogni volta da se sole altrettanti Cantoni: ed ognuna di esse avrà un' Amministrazione Municipale composta di sette Edili eletti nella Comune secondo le forme prescritte altrove dalla legge. Questi sette Edili sceglieranno fra loro il Presidente dell'Amministrazione Municipale, e lo cambieranno ogni sei mesi.

26. Roma avrà tre amministrazioni Municipali, ciascuna amministrata, e presieduta come quelle dell'Art. precedente.

27. Ogni Comune al di sotto di 10, 000 Abitanti non avrà che un' Edile, che farà parte dell'Amministrazione Municipale del Cantone.

Questo Edile avrà un' aggiunto per secondarlo nelle sue funzioni. L'Aggiunto supplirà all' Edile, in caso di assenza, tanto nella Comune, che nell'Amministrazione Municipale.

28. Gli Edili, e gli Aggiunti eletti ogni anno entreranno sempre in funzione il 15. Germile.

29. Le Amministrazioni Municipali del Cantone terranno delle Assemblee periodiche, che saranno fissate dall'Amministrazione Dipartimentale. Non ve ne potranno essere meno di tre al mese.

La presenza sarà di obbligo nei giorni indicati. L'amministrazione potrà riunirsi straordinariamente, quando essa lo giudicherà a proposito.

30. Il Presidente dell'Amministrazione Municipale del Cantone si porterà almeno due volte per decade al Capo luogo del Cantone se non vi risiede, e convocherà l'Assemblee straordinarie tutte le volte, che vi sarà luogo.

31. In caso di una estrema urgenza, ed in assenza del Presidente, l'Edile nominato dalla Comune capo luogo del Cantone, potrà fare questa convocazione. Questo Edile aprirà i plichi indirizzati all'amministrazione in assenza del Presidente. Egli sopraintenderà ai banchi.

32. Le amministrazioni Municipali delle Comuni di 10,000 Abitanti, e al di sopra si raduneranno almeno una volta ogni tre giorni. Nei giorni ne' quali non vi sarà convocazione, uno dei Membri sarà di servizio alla Casa Comune per gl'affari di dettaglio, per l'apertura delle lettere, e per la vigilanza sopra i banchi. Avvertirà il Presidente dei casi straordinarj, ed in sua assenza, esso convocherà straordinariamente in suo nome l'amministrazione Municipale, se vi sarà luogo.

33. Tutte le determinazioni delle amministrazioni Municipali saranno iscritte sopra un Registro particolare, e si farà menzione dei Membri presenti alla seduta, quali sottoscriveranno la minuta della determinazione nel Registro.

34. Le spedizioni delle determinazioni saranno semplicemente sottoscritte dal Presidente, e controsegnate dal Segretario.

§. II. *Funzioni delle Amministrazioni Municipali*.

35. Le Amministrazioni Municipali hanno delle funzioni, che sono loro proprie, ed altre che sono loro delegate dalle Amministrazioni Dipartimentali.

36. Le funzioni proprie alle Amministrazioni Municipali sono:

La Polizia sopra il loro territorio, l'organizzazione, ed il servizio della Guardia Nazionale.

Il mantenimento dei Ponti, e Strade vicinali, del lastrico delle Comuni, delle illuminazioni delle strade, ed altri oggetti di località;

Il regolamento, e pagamento delle spese Municipali;

La nomina del Questore Municipale.

37. Le funzioni, che le amministrazioni Municipali non esercitano, che per delegazione, e sotto l'approvazione previa e necessaria delle Amministrazioni dipartimentali sono:

Il riparto, e la percezione delle Contribuzioni dirette;

La sopraintendenza alla istruzione pubblica, agli stabilimenti ecclesiastici, ai travagli pubblici del loro Circondario, agli Ospizj, Ospedali, e prigioni;

La circolazione, e l'approvvisionamento delle sussistenze; in una parola tutti gli oggetti, sopra i quali le amministrazioni dipartimentali chiamano la loro attenzione, o domandano il loro rapporto.

38. Le Amministrazioni Municipali traggono sopra il Questore Municipale ordini di pagamento sottoscritti dal Presidente, e da un Membro dell'Amministrazione per tutte le spese puramente Municipali.

39. Tutte le contribuzioni dirette dal Circondario di una Municipalità sono ricevute dal Questore Municipale.

40. Ogni trimestre l'Amministrazione Municipale rende conto all'Amministrazione Dipartimentale delle sue spese, e dello stato di situazione della Cassa del suo Questore.

41. I Membri del Burò Centrale di Roma stabilito dal Titolo 7. della Costituzione saranno incaricati immediatamente di tutto ciò, che concerne la polizia generale, e le provviste, come anche di tutti gli oggetti dichiarati di un' interesse indivisibile per la Comune di Roma da una legge.

42. I Membri del Burò Centrale fisseranno soli le misure da prendersi conforme alle loro attribuzioni. Nientedimeno potranno chiamar presso di loro uno, o più Membri d' ogni Municipalità della Città, per concertare con essi tali misure.

43. Quando i Membri del Burò Centrale avranno stabilite delle misure d' un interesse indivisibile per la Comune, ma l'esecuzione delle quali potrà dividersi, potranno farne la delegazione totale, o parziale ad ogni Municipalità per ciò che la concernerà.

44. I Membri del Burò Centrale di Roma saranno sotto la vigilanza immediata del Ministro della Giustizia, e Polizia, e di quello dell'interno.

45. Vi saranno in Roma 12. Commissarj di polizia, che saranno nominati, e deponibili dal Burò centrale. Le loro funzioni saranno determinate da un regolamento del detto Burò Centrale, approvato precedentemente dal Consolato.

TITOLO III.

Prefetti Consolari presso le Amministrazioni Dipartimentali, e Municipali.

46. Vi sarà un Prefetto Consolare presso ogni Amministrazione Dipartimentale, o Municipale. Egli è nominato, e deponibile dal Consolato.

47. Esso non ha voce deliberativa nell' Amministrazione; ma esso assiste a tutte le deliberazioni, e non se ne può prender veruna senza che sia stato precedentemente inteso. Può prender comunicazione di tutti gli atti dell' Amministrazione, e di tutte le Carte della sua corrispondenza attiva, e passiva. Esigge, quando vi è luogo, l'esecuzione della Legge, e delle decisioni del Consolato. Corrisponde ai diversi Ministri, e rende ad essi il conto, che ciascheduno di loro può domandargli secondo le sue attribuzioni.

48. In caso di malatia, o altro impedimento momentaneo, l' Amministrazione Municipale nomina provvisoriamente, nel suo seno, o fuori, qualcuno per supplirlo.

49. I Prefetti Consolari sono obbligati a risiedere nel luogo, ove la loro Amministrazione respettiva tiene le sue Sedute.

TITOLO IV.

Banchi delle Amministrazioni Dipartimentali, e Municipali.

50. Il Segretario d'ogni Amministrazione Dipartimentale, e Municipale, e del Burò centrale di Roma sarà nominato, e deponibile dai Membri delle Amministrazioni. Il Segretario ha la custodia delle carte, controfirma le spedizioni, ed è obbligato a residenza.

51. Il numero degl' impiegati, limitato sempre al meno possibile, sarà fissato dalle dette Amministrazioni coll' approvazione delle autorità superiori. Il Segretario nominerà, e potrà dimettere gl' impiegati.

TITOLO V.

Dei Trattamenti.

52. Gli Amministratori di Dipartimento riceveranno annualmente in Roma un trattamento di mille miriagrammi di Grano (Rubbi 42, 59), e nelle altre Città di settecento miriagrammi (Rubbi 30).

53. I Prefetti Consolari presso le Amministrazioni Dipartimentali avranno cento miriagrammi (Rubbi 4, 26) di più che un Amministratore di Dipartimento.

54. Il trattamento dei Commissarj del Burò Centrale di Roma sarà di mille miriagrammi (Rubbi 42, 59)

55. Il trattamento del Prefetto Consolare presso le Amministrazioni Municipali sarà, cioè, di 700. miriagrammi (Rubbi 30) a Roma; di 400 miriagrammi (Rubbi 17) nelle Comu-

ni di 10, 000 Abitanti, e al di sopra; di 200 miriagrammi (Rubbi 8, 52) in quelle, in cui l'Amministrazione è composta di Edili riuniti di diverse Comuni.

56. Il Burò Centrale di Roma fisserà gli appuntamenti dei Commissarj di Polizia stabiliti nel suo circondario sotto l'approvazione del Ministro della Giustizia, e quelli del suo Segretario, e degl'impiegati del suo Banco sotto l'approvazione del Ministro dell' Interno.

57. Ogni Amministrazione Municipale non potrà determinare il trattamento del suo Segretario, e le sue spese di Banco, che sottomettendo la sua determinazione all' Amministrazione del Dipartimento.

58. Fino a che la situazione del Tesoro Nazionale permetta di salariare le altre funzioni Amministrative, esse saranno considerate come un debito civico, e rimarranno gratuitamente esercitate.

TITOLO VI.

Disposizioni Generali.

59. In caso di conflitto di attribuzione fra le autorità Giudiciarie, ed Amministrative, sarà sospeso fino alla decisione del Ministro della Giustizia, confermata dal Consolato. Il Consolato in questo caso è costretto di pronunciare in un Mese.

60. I Corpi Amministrativi non possono corrispondere nè col Tribunato, nè col Senato.

TITOLO VII.

Disposizioni transitorie, e circostanziali.

61. Le Amministrazioni, e Prefetti Consolari di Dipartimento entreranno in autorità, ciascuno nel Capo-Luogo del suo Dipartimento, tostochè avranno ricevuto dal Ministro dell' Interno la notificazione della loro Nomina dal General Francese Comandante in Roma. La lettera del Ministro dell' Interno indicherà loro il giorno, in cui dovranno istallarsi, ed entrare in funzione.

62. Seguita appena l' istallazione delle Amministrazioni Dipartimentali, esse la notificheranno a tutte le antiche autorità esistenti ancora nella estensione del loro Circondario.

63. Ogni autorita esercente in quel momento qualcuna delle funzioni attribuite dalla Costituzione, e dalla presente Legge alle Amministrazioni Dipartimentali cesserà dalle dette fun-

zioni immediatamente dopo questa Notificazione. Essa sarà tenuta di mandarne la sua dichiarazione all' Amministrazione Dipartimentale, che prenderà le misure le più pronte per farsi rimettere tutte le carte, tutti gli Archivj di questa autorità. L'Amministrazione Dipartimentale metterà sotto sigillo i Banchi, ed Archivj delle Autorità estinte, se essa giudica questa misura necessaria.

64. A misura, che la nomina dei Membri delle Amministrazioni Municipali sarà fatta dal General Francese Comandante in Roma, le Amministrazioni di Dipartimento, a cui questa nomina sarà notificata dal Ministro dell' Interno, ordineranno a questi Amministratori Municipali di entrare in attività nel giorno, che sarà fissato dall' Amministrazione del Dipartimento.

65. Tosto, che un' Amministrazione Municipale sarà istallata, ogni antica autorità cesserà nel suo Circondario: essendo allora tutte le funzioni Amministrative passate nelle mani dell' Amministrazione Dipartimentale, o Municipale in tutti i luoghi della Repubblica.

66. Il Burò Centrale di Roma sarà istallato senza dilazione per ordine del Consolato.

67. Si farà delle Carte, ed Archivj delle antiche Autorità, di cui le funzioni saranno le ultime a cessare, quello stesso; che si sarà fatto delle Carte, ed Archivj di quelle, che saranno state riformate le prime. Questi Archivj saranno rimessi alle Amministrazioni Municipali, che vi faranno porre i loro sigilli se lo giudicano necessario.

68. La minima distrazione di qualche carta da questi Banchi, ed Archivj, prima o dopo di essere state rimesse alle nuove Amministrazioni, sarà punita con dieci anni di ferri.

69. Le Amministrazioni Dipartimentali faranno immediatamente riunire al Capo luogo del Dipartimento tutti gli Archivj delle antiche Autorità del loro Circondario. Esse faranno fare la scelta delle carte, rigettar quelle che sembreranno non dover esser in seguito di alcuna utilità, e trasportare ulteriormente le altre negli Archivj, che saranno stabiliti presso al Consolato.

70. Tosto che un' Amministrazione sarà istallata, il suo Presidente, ed il Prefetto Consolare collocato presso di lei ne daranno avviso al Consolato. *Dallemagne*.

Il Consolato ordina, che le Leggi quì sopra espresse saranno pubblicate eseguite, e munite del Sigillo della Repubblica. In Roma, 2. Germile anno 6.

De Matheis Presidente.

Dal Consolato il Segretario *Bassal*

Per Copia conforme. Il Ministro della Giustizia, e Pulizia. *Toriglioni*

Leggi Relative alla Costituzione della Republica Romana. Roma 10. Germile an. 6. dell' Era Republicana.

Il Generale Commandante le Truppe Francesi in Roma al Consolato.

CITTADINI CONSOLI

V' indirizzo e v' invito a pubblicare, conforme all' Articolo 369. della Costituzione le Leggi seguenti:

1. Sù i Tribunali.
2. Sùll' istituto Nazionale.
3. Sulle Finanze,
4. Sopra l'incompatibilità delle pubbliche funzioni.
5. Sopra l' invio e la pubblicazione delle leggi.
6. Sopra l' abito dei funzionarj pubblici.

Salute e Fratellanza *Gouvion S. Cyr*

LEGGE

Sull' organizzazione dei Tribunali

TITOLO PRIMO

GIUSTIZIA CIVILE

§. I. Tribunale Civile del Pretore

1. VI è un Pretore per ogni Cantone composto di più Comuni.

2. Le Comuni al di sopra di 15000. Abitanti potranno essere, in vigore d' una Legge, divise in due Circondarj, che avranno ciascuno un Pretore.

3. In Roma vi saranno 12. Pretori, cioè quattro per ogni Circondario municipale, uno per ogni Sezione.

4. Ciascun Pretore à quattro Assessori dimoranti come lui nel Territorio, che forma la sua Giurisdizione.

5. Nelli Cantoni composti di più Comuni il Pretore à 1. quattro Assessori, che dimorano come lui nel Capo-Luogo: 2. due Assessori in ciascuno delle Comuni del Cantone.

6. Nelli Cantoni composti di più Comuni, il Pretore, e

tutti gli Assessori sono nominati dal Comizio del Cantone, o dal concorso di tutti i Comizj del Cantone, se ve ne sono più d' uno.

7. In Roma, e nelle Communi, che hanno più Pretori, ciascun Pretore, e li suoi Assessori sono nominati dal concorso delli diversi Comizj composti per maggioranza delli suoi Giurisdizionarj.

8. Il Pretore, ed i suoi Assessori sono nominati per due anni, e possono essere sempre rieletti.

9. I Pretori, ed Assessori nuovamente eletti entrano all' esercizio delle loro funzioni li 15. Germile.

10. Un Pretore non può pronunziare alcuna sentenza civile se non che facendovi concorrere con lui due delli suoi Assessori almeno. Egli non è mai assistito da più di quattro fra loro.

11. Nelli Cantoni composti di più Comuni, allorchè le Parti di sono due Communi differenti, ovvero allor quando esse sono tutte del Capo-Luogo, il Pretore giudica con gli Assessori del Capo-Luogo presi nel numero di due, o di quattro.

12. Allorchè le Parti sono tutte d' una medesima Comune diversa del Capo-Luogo del Cantone, il Pretore giudica con i due Assessori di questa Comune.

13. Al Pretore nel caso d' assenza supplisce in tutte le funzioni quello frà gli Assessori del Capo-Luogo, il quale à ottenuto più voti nella sua elezione.

14. A qualunque Assessore in caso di assenza viene supplito da quello frà gli altri Assessori del Cantone, che il Pretore, ovvero il suo Vice destina a questo effetto.

15. Allorquando in seguito di morte, di dimissione, e di destituzione, il numero degli Assessori di un Cantone si trova ridotto a meno della metà; il Pretore, e gli Assessori rimanenti nominano per occupare i posti vacanti quelli, che li hanno a rimpiazzare, i quali esercitano queste funzioni, fino alli 15. del Mese germile più prossimo.

Se il posto del Pretore si trovasse vacante nel tempo stesso che vacante la metà delli posti degli Assessori, tutti quelli, che hanno da rimpiazzare i medesimi, saranno nominati dal Presidente del Tribunale di Censura, il quale à il detto Cantone nella sua Giurisdizione.

16. Il Pretore, ed i suoi Assessori giudicano inappellabilmente tutti gli affari civili, nè quali la cosa in litigio frà le parti è di un valore, che non eccede trentà Scudi Romani.

17. Essi giudicano in prima istanza, serbato il dritto d'appellazione al Tribunale Civile del Dipartimento; ogni affare Civile del Dipartimento, in cui la cosa in litigio frà le parti è di un valore superiore alli 30. Scùdi Romani, ed inferiore alli Scudi 1200.

18. Il Pretore, e tutti i suoi Assessori concorrono alla nomina del loro Scriba.

19. Il Pretore assistito dallo Scriba fa tutte le apposizioni delle biffe, e gl'Inventarj, che le leggi civili ordinano.

§. II. *Conciliazione avanti al Pretore.*

20. Il Pretore, ed i suoi Assessori conoscono non come Tribunale, ma come Burò di conciliazione tutti gli affari civili, il valore de' quali eccede 1200 Scudi Romani.

21. Nelli Cantoni, i quali contengono più Comuni, il Burò di Conciliazione non è composto, se non che dal Pretore, e di 4. Assessori dimoranti come lui nel Capo-Luogo. Gli Assessori dimoranti nelle altre Comuni non possono esservi chiamati, se non che per motivo d'assenza delli primi.

22. Allorquando i Pretori sono tutti domiciliati nel Territorio, che forma la Giurisdizione di un medesimo Pretore, questo Pretore, ed i suoi Assessori formano il Burò di Conciliazione.

23. Se le parti non sono tutte domiciliate nel Territorio, che forma la Giurisdizione del medesimo Pretore, il Burò di Conciliazione avanti al quale esse devono comparire è quello composto del Pretore, e degli Assessori nella Giurisdizione dei quali è situato il domicilio del Difensore.

24. Il Ministero del Burò di Conciliazione è d'impiegare, per accordare le parti, tutti li mezzi di Consiglio, e d'Istruzione.

25. Se le parti si accordano viene formato dallo Scriba un atto di Conciliazione, il quale esprime tutte le clausule convenienti: quest' Atto sottoscritto dalli Membri del Burò di Conciliazione, dalle Parti, o da loro Procuratori, e dallo Scriba ha la forza d'un giudicato in ultima istanza.

26. Quindici giorni dopo la prima comparsa delle parti avanti al Burò di conciliazione, se esse non sono conciliate, viene rilasciato a chi lo domanda, e l'Atto della sua comparsa;

ma ne in quest' Atto, ne in alcun' altro, vien fatta menzione delle proposizioni fatte dalle parti avanti al Burò, ne della loro approvazione, o disapprovazione, offerte, promesse, parole, o discussioni qualunque esse siano.

§. III. *Tribunale Civile di Dipartimento*.

27. Il Tribunale Civile d' ogni Dipartimento è composto di 5. Giudici, e delli trè loro Supplementarj, del Prefetto Consolare, del suo Sostituto nelli luoghi dove la Legge ne avrà stabilito uno, e dello Scriba. I 5. Giudici nominano uno di loro Presidente per un Anno.

28. Il Prefetto Consolare presso il Tribunale Civile del Dipartimento del Tevere ha un Sostituto.

29. I 5. Giudici, ed i tre Supplementarj sono nominati dalle Assemblee Elettorali nel mese di Germile d' ogni cinque anni.

I Giudici nuovamente eletti entrano all' esercizio delle loro funzioni li 15. Fiorile.

30. Nel caso d' assenza di più di due delli 5. Giudici Civili il Presidente per rimpiazzarli chiama tanti dei supplicanti, quanti ne fanno di bisogno per completare il numero di 3. Giudici.

31. Il Presidente in caso di assenza è rimpiazzato dal più attempato degli altri 4. Giudici.

32. Un Giudice, il di cui posto vada a restare vacante per morte, dimissione, o destituzione è rimpiazzato fino alli 15. Germile seguente da quello delli Supplicanti, che à ottenuto maggior numero di suffragj nella elezione.

33. Nel caso, che il numero totale delli Giudici, e dei Supplicanti, i quali compongono un Tribunale Civile si trovassero ridotti a 4. a motivo di morti, dimissioni, o destituzioni. quelli che avranno a rimpiazzare i decaduti, morti, e dimessi saranno nominati dall'alta Pretura, sopra una triplicata Lista presentata dalli restanti nel detto Tribunale Civile.

34. Il Tribunale Civile d'un Dipartimento giudica,

1. In seconda istanza inappellabilmente le Cause d'un valore dalli 30. alli 1200. scudi Romani, allorchè si è appellato dal giudicato reso dalli Pretori:

2. In prima istanza, e salvo il dritto d' appellazione, le cause il valore delle quali eccede 1200. scudi Romani, allorchè quello, che domanda il giudizio allega un' atto di comparsa durante 15. giorni avanti l' Uffizio di Conciliazione.

3. In seconda istanza, ed inappellabilmente, le cause, il valore delle quali eccede 1200. scudi, allorchè si è interposta l'appellazione dal giudicato reso in queste Cause dal Tribunale Civile di un'altro Dipartimento.

35. Nelle cause, il valore delle quali eccede 1200. scudi Romani, l'appellazione dal Giudicato d'un Tribunale Civile del Dipartimento, che ha giudicato in prima istanza si fà ad elezione della parte appellante, in uno delli trè Tribunali Civili delli Dipartimenti determinati colla seguente Tavola:

Dal Tribunale del Cimino a quelli del *Metauro*, *Musone*, *Trasimeno*.

Del Circeo a quelli del *Cimino*, *Tevere*, *Trasimeno*.

Del Clitunno a quelli del *Cimino*, *Circeo*, *Tevere*.

Del Metauro a quelli del *Clitunno*, *Musone*, *Tronto*.

Del Musone a quelli del *Circeo*, *Clitunno*, *Tronto*.

Del Tevere a quelli del *Cimino*, *Metauro*, *Trasimeno*.

Del Trasimeno a quelli del *Metauro*, *Musone*, *Tronto*.

Del Tronto a quelli del *Circeo*, *Clitunno*, *Tevere*.

36. Allorchè un Tribunale Civile del Dipartimento giudica per appellazione dal Giudicato reso da un'altro Tribunale Civile del Dipartimento, il primo Giudicato non può essere annullato se non che da un altro giudicato contrario reso in conformità dell'opinione di trè Giudici d'appellazione almeno.

TITOLO II.

Giustizia Criminale.

37. La Giustizia repressiva dei delitti è amministrata,

Dalli Tribunali di Polizia relativamente ai delitti della 3. classe, vale a dire a quelli la pena delli quali non è portata dalla Legge al di sopra d'una multa del valore di trè giornate di travaglio, ne al di là di trè giorni di carcerazione

Dalli Tribunali di Censura relativamente ai delitti di seconda Classe, vale a dire a quelli la pena de'quali è maggiore d'una multa del valore di 3. giornate di travaglio, o d'una carcerazione di trè giorni, e nondimeno non è ne afflittiva, nè infamante;

Dalli Direttori del Giurì di accusa, e dalli Tribunali Criminali relativamente ai delitti della prima classe, vale a dire a quelli, i quali importano pena infamante, o afflittiva.

38. L'Amministrazione della Giustizia nelli 3. ordini dei

Tribunali menzionati nel precedente Articolo suppone, o esigge il ministero di molti Uffiziali di Polizia giudiziaria.

§. I. Uffiziali di Polizia giudiziaria.

39. La Pulizia si divide in Pulizia Amministrativa, e Pulizia giudiziaria. La 1. ha per oggetto il mantenimento dell'ordine pubblico, e tende a prevenire i delitti: la 2. a inquirere sulli delitti, che la prima non ha potuto impedire, ne raccoglie le prove, e ne rimette gli Autori ai Tribunali.

40. La Pulizia giudiziaria è esercitata dal Commissario di Polizia, dalle Guardie Campestri, e Silvestri, dal Pretore, e dal Direttore delli Giurì d'accusa.

41. In tutte le Comuni, la popolazione delle quali non eccede 10, 000 Abitanti, le funzioni del Commissario di Polizia sono esercitate dall' Edile, o dal suo Aggiunto.

42. Nelle Comuni di 10 a 15 mila Abitanti vi è un Commissario di Polizia, due nelle Comuni più popolate, e 12 in Roma: Ognuno di essi à un circondario corrispondente a quello di un Pretore.

In Roma essi sono nominati, e possono destituirsi dalli grandi Edili: altrove essi sono nominati, e possono destituirsi dalla Municipalità.

43. I Commissarj di Polizia, oltre le funzioni Amministrative, che sono loro assegnate nella legge sull' organizzazione de' Corpi amministrativi, sono come Uffiziali di Polizia giudiziaria incaricati dell' inquisizione dei delitti della 3. classe; di ricevere i rapporti, le denunzie, le querele relative ai detti delitti, di formare i Processi Verbali, raccogliere le prove, e gl' indizj, e denunziare i pretesi rei al Prefetto Consolare presso la Municipalità.

44. In assenza del Commissario di Pulizia d'un Circondario, il Prefetto Consolare presso la Municipalità ricerca il servizio d'un Commissario di Pulizia del Circondario il più vicino.

45. Il numero, le nomine, e la maggior parte delle funzioni delle Guardie campestri, e silvestri saranno regolate dalle Leggi relative agli Amministratori rurali, o silvestri.

Le loro funzioni come Ufficiali di Pulizia giudiziaria saranno di inquirere i delitti, che possono attentare alle proprietà silvestri, e rurali, di formarne de' Processi verbali, di arrestare, è di far condurre avanti al Pretore ogni Individuo da loro sorpreso in fragrante delitto.

46. Il Pretore considerato come Uffiziale di Pulizia giudiziaria riceve le denunzie, e le querele relative ai delitti di seconda, e prima classe, esso raccoglie gl' indizj, e le prove di questi delitti, ne forma dei Processi verbali, e fà tradurre gli incolpati avanti al Presidente del Tribunale di Censura, ovvero al Direttore del Giurì di accusa.

47. Per l' adempimento delle funzioni enunciate nell' articolo precedente il Pretore decreta dei mandati d' accesso, o di arresto.

Il Mandato d' accesso è l' ordine, che il Pretore dà di comparire avanti di Lui ad un individuo contro del quale esistono delle prove, o delle presunzioni di delitto.

Il Mandato d' arresto è l' ordine, che il Pretore dà di arrestare, e condurre nella Casa di arresto un Individuo incolpato d' un delitto della specie mentovata nell' Articolo precedente.

48. Il Direttore del Giurì di accusa considerato come Uffiziale di Pulizia giudiziaria perseguita in conformità dell' Articolo 230. della Costituzione i delitti menzionati nel detto Articolo. Egli, rapporto a questi delitti, adempie alle funzioni attribuite al Pretore nelli Articoli 46. e 47. sopra esposti.

49. Sarà stabilita sotto il nome di Squadra Nazionale una forza armata dedicata al mentenimento della tranquillità interna della Repubblica. Questa forza sarà richiesta dagli Uffiziali di Pulizia giudiziaria allorchè la sua assistenza sarà necessaria all' esecuzione dei loro atti.

50. Il direttore del Giurì può per l' inquisizione, e persecuzione di qualunque delitto commesso in una Comune, nella quale non vi sia Pretore, incaricare un Comandante, o Uffiziale della Squadra Nazionale dell' esercizio di tutte le funzioni di polizia giudiciaria, sino al mandato di arresto esclusivamente.

51. Allorquando un Uffiziale di Polizia giudiziaria è incolpato egli stesso di qualche delitto, le funzioni d'Uffiziale di Pulizia giudiziaria sono esercitate contro di Lui nel modo, che siegue:

Contro un Commissario di Polizia, ovvero una Guardia campestre, o silvestre, dal Pretore;

Contro un Pretore dal Direttore del Giurì d' accusa;

Contro un Direttore del Giurì di accusa dal Prefetto consolare presso il Tribunale Criminale.

Il Commissario di Pulizia, e le Guardie silvestri, e rurali sono giudicati per delitti della 3, e 2. classe dalli Tribunali di Censura.

I Pretori, ed il Direttore del Giurì d'accusa non possono essere giudicati se non che dalli Tribunali criminali, di qualunque genere sia il loro delitto.

§. II. *Tribunale della Pulizia*.

52. Nel Territorio d'ogni Municipalità vi è un Tribunale di Pulizia, composto dal Pretore, e di 2. delli 4. Assessori residenti nel Capo-Luogo.

Quando vi sono più Pretori nel Territorio d'una medesima Municipalità, essi fanno alternativamente il servizio di Tribunale di Pulizia ciascuno per un mese, e con due delli suoi proprj Assessori.

53. La citazione avanti al Tribunale di Pulizia si dà a richiesta del Prefetto Consolare presso la Municipalità, ovvero a richiesta del particolare danneggiato dal delitto.

Nell'uno, e nell'altro caso il detto Prefetto Consolare assiste alle discussioni, riassume l'affare, e dà la conclusione.

I Giudizj delli Tribunali di Pulizia sono senza appellazione, e senza ricorso alla cassazione.

54. Il Cancelliere del Tribunale di Pulizia è il medesimo che quello del Tribunale Civile del Pretore.

55. Il Pretore regola il numero, i giorni, e le ore delle Udienze del Tribunale di Pulizia secondo il numero degli affari, avvertendo che ciascuno di essi deve essere giudicato nelli 15. giorni, che sieguono la data della Citazione.

§. III. *Tribunale di Censura*.

56. Vi sono in ciascun Dipartimento 3. Tribunali di Censura, il Circondario, e la residenza de' qnali sono determinati nella Legge sulla divisione del Territorio.

57. Ogni Tribunale di Censura è composto di un Presidente per 5. anni dall'Assemblea elettorale del Dipartimento, e da 2. Pretori presi nella Commune, dove il Tribunale di Censura è stabilito. Vi è di più in ciascuno di questi Tribunali un Prefetto Consolare, ed uno Scriba nominato, che può destituirsi dal Consolato.

58. Ogni quinto anno il Presidente di nuovo eletto entra all'esercizio delle sue Funzioni li 15. Fiorile.

59. Allorchè la Comune, dove risiede il Tribunale di Censura ha un solo Pretore, i suoi Assessori sono chiamati a tenere il luogo del secondo per turno uno per volta.

60. In Roma i 12. Pretori fanno per turno uno per volta, e ciascuno per lo spazio di un mese il servizio di Giudice nel Tribunale di Censura.

61. Un Pretore non può sedere nel Tribunale di Censura per il giudizio di un'affare, nel quale egli ha fatto le funzioni d'Uffiziale di Polizia giudiziaria; e se egli si ritrova in giro di residenza è rimpiazzato per quest'affare soltanto dal Pretore, che lo siegue nell'ordine della Tavola, ovvero in mancanza del Pretore dall'Assessore, che l'ordine della Tavola indica.

62. Il Tribunale di Censura è autorizzato alla cognizione de'delitti, dalle citazioni date sia ad inchiesta d'una parte querelante, sia ad inchiesta del Pretore, il quale à fatto la funzione d'Uffiziale di Polizia giudiziaria.

63. Può appellarsi dalli giudicati di un Tribunale di Censura al Tribunale criminale del Dipartimento.

La facoltà di appellarsi spetta

1. Al condannato,

2. Alla Parte querelante,

3. Al Prefetto Consolare presso il Tribunale di Censura,

4. Al Prefetto Consolare presso il Tribunale Criminale.

L'appellazione deve essere notificata dentro i dieci giorni alla Cancellaria del Tribunale di Censura, e duranti i dieci giorni è sospesa l'esecuzione del Giudicato.

Si può egualmente ricorrere in Cassazione avanti all'alta Pretura contro i giudicati delli Tribunali di Censura.

§. IV. *Tribunali Criminali del Dipartimento*.

64. Le appellazioni dalli Giudicati di un Tribunale di Censura sono giudicate dal Presidente di quello Criminale, e da due Giudici del Tribunale Civile senza dichiarazione precedente di alcun Giurì.

Se l'appellazione è rigettata, il Giudicato viene eseguito senza dilazione.

Se il Giudicato è annullato, come mal Giudicato nel merito, il Tribunale Criminale risolve definitivamente.

Se il Giudicato è annullato per lesione, o ommissione delle forme, l'affare è rimesso ad un altro Tribunale di Censu-

ra dell' istesso Dipartimento per essere ricominciato fin dal primo atto affetto di nullità.

Se il Giudicato è dichiarato nullo perchè il delitto era di prima classe, l' incolpato è rimesso ad un Giurì d' accusa diverso da quello diretto dal Presidente del Tribunale di Censura, il di cui Giudicato è stato dichiarato nullo.

65. Il Tribunale Criminale non pronunzia sulli delitti di 1. classe se non dopo la dichiarazione precedente d' un Giurì d'accusa, e d' un Giurì di giudizio.

Giurì di accusa.

66. In ciascun Dipartimento vi sono 3. Giurì d' accusa, i Circondari, e le Residenze dei quali sono le medesime, che quelli delli Tribunali di Censura.

Il Presidente del Tribunale di Censura è nel tempo stesso Direttore del Giurì di accusa.

Il Prefetto Consolare, e lo Scriba del Tribunale di Censura esercitano egualmente le funzioni di Prefetto Consolare, e di Scriba presso il Giurì d' accusa del medesimo Circondario.

67. Ogni Giurì d'accusa è composto di otto Giurati destinati a quest' effetto secondo le regole, che si stabiliscono negli Articoli seguenti.

68. Tutti i Cittadini in età di 30. anni compiti sono chiamati alle funzioni di Giurati. Queste funzioni nondimento sono incompatibili con quelle dei Membri del Consolato, del Senato, del Tribunato, di Ministro, di Prefetto Consolare, e d'Uffiziale di Polizia giudiziaria.

I Settuagenarj possono dispensarsene.

69. Ogni trè mesi l' Amministrazione Dipartimentale forma le liste delli Giurati d' accusa, una per ciascuno delli trè Circondari. Ciascuna di queste liste è composta di Cento nomi, il terzo de' quali è preso nella Comune dove è stabilito il Tribunale di Censura.

70. Ogni lista di Giurati sia d' accusa, sia di giudizio viene communicata al Prefetto Consolare, e può essere annullata dal Consolato.

71. li 10., li 20., e li 30. di ciascun mese il Direttore del Giurì d' accusa, il Prefetto Consolare, e lo Scriba stabiliti presso di lui procedono publicamente ad una estrazione a sorte frà li Cento Cittadini descritti nella lista delli Giurati. Li otto frà

di loro, che la sorte destina fanno il servizio di Giurati per li 10. giorni seguenti.

72. Quando occorre d'adunare il Giurì d'accusa, li 8. Cittadini, che lo devono comporre ne sono avvertiti 4. giorni avanti. Quelli frà di loro, che non v' intervengono nel giorno indicato, e la scusa de' quali non è stata precedentemente dichiarata valida dal Direttore sono da Lui condannati ad una multa di 20. Scudi Romani, con la stampa, ed affissione del giudicato in tutte le Comuni del Circondario a loro spese.

I Giurati assenti sono rimpiazzati col mezzo della sorte tirata soltanto fra i Cittadini della Comune, troveranno il Tribunale di Censura è stabilito, i quali si troveranno descritti nella lista del trimetre.

73. Gli 8. Giurati d'accusa convocati per una causa Criminale assistono al Processo, durante il quale sono intesi l'incolpato, la parte querelante, o denunziatrice, ed i Testimonj.

Quando il Processo è terminato, gli 8. Giurati d'accusa deliberano soli, non già pubblicamente, e senza uscir mai dalla Sala, sull' atto d'accusa, il quale è stato loro rimesso dal Direttore. Il più vecchio frà loro presiede ad essi, raccoglie i voti, ed in seguito pone a basso, e all' atto d'accusa una di queste due formule, *non vi è luogo all' accusa*, ovvero *vi è luogo all' accusa*. Questa ultima dichiarazione non si fa se non quando è stata votata da 5. Giurati almeno.

74. Allorchè varj incolpati sono compresi nel medesimo atto di accusa, i giurati possono separare le loro dichiarazioni, e dire, che vi è luogo contro il tale, e che non vi è luogo contro il tale altro.

Giurì di Giudizio

75. La lista de' Giurati di giudizio presso un Tribunale Criminale si compone in ogni trimestre delle 3. Liste delli Giurati d'accusa del medesimo Dipartimento.

76. Nel primo giorno d'ogni Mese il Presidente del Tribunale Criminale presenta questa Lista al Prefetto Consolare presso questo medesimo Tribunale, il qual Prefetto ha dritto di togliere un nome per ogni dieci senza dedurne i motivi.

Fra gli altri nomi si fà l'estrazzione a sorte, il resultato della quale è di formare una Tavola di 12. Giurati, e di tre Aggiunti.

77. L' accusato può senza addurre motivo ricusare fino a 20. delli Giurati, ed Aggiunti, compresi nella Tavola, i quali successivamente sono a Lui presentati: I Giurati ricusati si rimpiazzano a sorte.

78. Se vi sono più coaccusati, ed essi non siano d'accordo sulle 20. ricuse, in questo caso la sorte determina l'ordine, col quale ciascuno di loro ricuserà successivamente un Giurato fino a che questa facoltà di ricusa sia esaurita.

79. Quando l'Accusato, e il coaccusato hanno esercitato 20. ricuse, essi non ne potranno presentare di più se non che deponendone i motivi, sulla validità delli quali il Presidente del Tribunale Criminale, e li due Giudici presi nel Tribunale Civile pronunziano dopo aver inteso il Prefetto Consolare.

80. Le disposizioni dell' Art. 65. relativamente all' assenza dei Giurati d' accusa sono communi alli Giurati di giudizio.

81. Nessuno può essere Giurato di giudizio nella medesima causa, nella quale egli è stato Giurato d' accusa.

82. Gli 11. Giurati, e li 3. Aggiunti assistono alla discussione, finita la quale, i Giurati si ritirano nella Camera loro destinata, per rispondere alle questioni, che sono state loro rimesse in iscritto per mezzo del Presidente, delle quali la riduzione, è stata firmata da lui, e dagli altri Giudici.

83. Allorchè nello spazio di 24. ore i 12. Giurati non hanno presentato una dichiarazione unanime sottoscritta dalli più Anziani frà loro, la loro dichiarazione sopra ciascuna questione si fà per assoluta maggioranza di voti.

84. Nel caso, in cui conforme all' Articolo precedente la dichiarazione del Giurì non è stata fatta se non che per la maggioranza assoluta, se il Presidente del Tribunale Criminale, ed i due altri Giudici sono d'unanime avviso, che i Giurati siansi ingannati, i trè Aggiunti si riuniscono alli 12. Giurati per procedere colla maggioranza delli Voti ad una nuova dichiarazione sopra ciascheduna questione.

Giurì Speciali.

85. Tutti gli affari, nelli quali il Direttore del Giurì d'accusa à esercitato le funzioni di Uffiziale di Polizia giudiziale, sono sottoposti a dei Giurì speciali d' accusa, o di giudizio.

Lo stesso è di tutti gli affari, l' oggetto essenziale, dei quali sia uno scritto stampato, una falsificazione nella scrittura, o nella fabbricazione, un fallimento fraudolento, una concussio-

ne, una violenza, un furto dei commessi, o di associati in materia di finanze, banco, o commercio.

86. Per formare il Giurì speciale di accusa, il Prefetto Consolare presso ciascun Tribunale di Censura sceglie 16. Cittadini, qual numero riduce ad 8. col mezzo della sorte.

87. Per fare il Giurì speciale di giudizio, l'Amministrazione Dipartimentale sceglie 30. Cittadini, quali per mezzo della sorte riduce a 15., vale a dire 12. per fare la funzione di Giurati, e 3. per supplire a quella di Aggiunti.

Gl'Accusati potranno esercitare sopra i Giurati speciali di giudizio il medesimo numero di ricuse, che quello sulli ordinari Giurati di Giudizio.

Se in seguito delle ricuse, la lista delli 30. Giurati speciali eletti dall'Amministrazione Dipartimentale si trovassero ridotti a meno di 15., gli esclusi sono rimpiazzati da Cittadini tirati a sorte nella lista ordinaria delli Giurati di giudizio.

89. Le disposizioni della presente Legge relative all'assenza, ed alle funzioni dei Giurì ordinarj d'accusa, e di giudizio sono comuni alli Giurì speciali.

Funzioni del Presidente delli Giudici, e del Prefetto Consolare nel Tribunale Criminale.

89. In ogni Tribunale Criminale vi sono trè Giudici; cioè il Presidente nominato particolarmente dall'Assemblea Elettorale, ad esercitare questa funzione per lo spazio di 5. anni, e 2. Giudici presi ogni mese in turno di giro fra li 5. Giudici del Tribunale Civile.

In ciascun quinto anno il Presidente nuovamente eletto viene istallato nel dì 5. Fiorile.

90. Il Presidente, e li 2. Giudici, che compongono il Tribunale Criminale applicano le pene determinate dalla Legge alli delitti dichiarati dal Giurì di giudizio.

91. Il Presidente inoltre è incaricato,

1. Di sentire l'accusato nel momento del suo arrivo nella Casa di Giustizia, 24. ore appresso al più tardi;

2. Di convocare i Giurati di giudizio;

3. Di diriggerli nell'esercizio delle loro funzioni, di esporre loro l'affare, di spiegare ad essi le questioni, ed anche di richiamarli al loro dovere, se se ne allontanano;

4. Di determinare l'ordine della parola frà quelli, che domandanano di parlare;

5. In fine di tutti gl' atti relativi alla Pulizia delle Udienze.

92. Un solo è il Prefetto Consolare per il Tribunale Civile, e per il Tribunale Criminale d'un Dipartimento. Le sue funzioni per il Tribunale Criminale sono,

1. Di perseguitare i delitti espressi nelle dichiarazioni dei Giurì d'accusa,

2. Di denunziare agli Uffiziali di Pulizia giudiziaria i delitti dei quali Egli hà cognizione, e ch' Egli sa non essere ancora perseguitati.

3. D'invigilare sopra gli Uffiziali di Pulizia giudiziaria di tutto il Dipartimento, e se essi si rendono colpevoli di negligenza, di avvertirli ad essere più fedeli nelli loro doveri;

4. D'assistere in tutti i Processi Criminali alla informazione pubblica, ed alli giudizj;

5. Di fare a nome del Consolato tutti li requisiti ch' Egli giudica convenevoli;

6. D'ordinare l'esecuzione delli Giudicati, e di richiedere a questo effetto l'assistenza della forza pubblica:

7. Finalmente egli fà le funzioni d'Ufficiale di Polizia giudiziaria riguardo alli Direttori di Giurì d'accusa incolpati di qualunque delitto.

93. Allorchè il Prefetto Consolare presso un Tribunale di Dipartimento ha un Sostituto, questo esercita tutte le funzioni menzionate nell' Articolo precedente in assenza del Prefetto, o quando gli vengono dal Prefetto delegato.

94. Nel caso, in cui il Presidente del Tribunale Criminale, ovvero uno de' Giudici del Tribunale Civile, o il Prefettto Consolare, o il suo Sostituto si rendono colpevoli d'un delitto, il più attempato dei Giudici del Tribunale Civile fà rapporto ad essi le funzioni d'Uffiziale di Pulizia giudiziale, e lo conduce avanti uno delli Tribunali di Polizia, o di Censura del Dipartimento il più vicino, se il delitto è di terza, o di seconda Classe, ed avanti uno dei Giurì d'accusa del medesimo Dipartimento il più vicino, se il delitto è di prima classe.

95. I Giudicati d'un Tribunale Criminale di Dipartimento sono senza appellazione; ma il ricorso per Cassazione contro questo Giudicato può essere fatto sia dal Condannato, sia dal Prefetto Consolare presso il Tribunale.

TITOLO III.

Dell' alta Pretura, e dell' alta Corte di Giustizia.

96. L' alta Pretura è un Tribunale Supremo instituito per le funzioni determinate nell' Articolo 25. dell' Atto Costituzionale. Esso è composto di 8. Giudici, l' elezione, e la rinnuovazione dei quali sono determinate nell' Articolo della Legge sulle Assemblee delle Tribù, Comizj, ed Assemblee elettorali.

97. Ogni alto Pretore ha un Supplementario nominato per il medesimo tempo dalla stessa Assemblea elettorale.

98. I Supplementi all'alta Pretura non sono chiamati ad esercitare le funzioni degli alti Pretori, che in due Casi:

1. Allorchè un posto di alto Pretore viene a vacare straordinariamente, per morte, dimissione, o altrimenti;

2. Allorchè l' Alta Corte di Giustizia è convocata.

99. Un alto Pretore morto, dimesso, o destituito è rimpiazzato, per tutto il tempo che gli restava, dal supplementario eletto nel medesimo Dipartimento.

Un alto Pretore chiamato alle funzioni di Giudice, di Direttore del Giurì d'accusa, o di Prefetto Nazionale all' Alta Corte di Giustizia è rimpiazzato, durante la sessione dell' Alta Corte di Giustizia da un supplementario eletto nel medesimo Dipartimento.

100. L' Alta Pretura si divide ciascun' anno in 2. Sezioni, l' una serve per gli affari Civili, e l' altra per gli affari Criminali.

Ogni Sezione è composta di 4. membri, e non può giudicare con meno di trè.

Quando vi è partita di voti nella Sezione Civile, vi si chiama un membro della Sezione Criminale da estrarsi a sorte per questo effetto. Quando vi è stata parità di voti nella Sezione Criminale l' affare è giudicato dal Tribunale intiero, meno un solo membro della Sezione Civile, il membro viene estratto a sorte.

101. Ogni Sezione si nomina un Presidente. Quello della Sezione Criminale presiede al Tribunale intiero nel secondo caso espresso dal precedente Articolo.

102. Quando tutti i membri del Tribunale si riuniscono sia per dividersi in Sezioni, sia per procedere all' estrazione a sorte, ed alle elezioni relative alla formazione dell' alta Corte di Giustizia, sia per qualunque circostanza fuor che per l' esame d' un affare Criminale, presiede a loro il più anziano di età.

103. La divisione delle Sezioni si fà, nominando li 4. Mem-

bri della Sezione Criminale per mezzo dello scrutinio di lista, ed in conformità delle regole stabilite nella Legge sopra le Assemblee delle Tribù, Comizj, ed Assemblee elettorali.

104. Il Prefetto Consolare presso l' Alta Pretura à un sostituto.

105. Il Tribunale dell' Alta Pretura nomina Egli stesso il suo Scriba.

106. L' Atto, che convoca l' Alta Corte di Giustizia, è indirizzato all' Alta Pretura, la quale in conseguenza, per mezzo dell' estrazione a sorte e delle elezioni, in conformitá dell' atto Costituzionale, procede alla destinazione di quelli de suoi Membri, che devono esercitare, trè le funzioni di Giudice, un altro le funzioni di Prefetto Nazionale, ed il quinto di Direttore del Giurì d' accusa.

107. I 5. Membri alti Pretori descritti nell' Articolo precedente si rendono subito nella Comune, dove l' Alta Corte di Giustizia è convocata; e nella loro prima seduta, dopo che i 3. Giudici hanno scelto un Presidente frà loro, si procede publicamente ad una estrazione a sorte trà li 64. alti Giurati nominati dalle Assemblee Elettorali. Il risultato di questa estrazione è di prescegliere 8. alti Giurati per essere Membri del Giurì d' accusa.

108. Tosto che l' accusa è stata rigettata, o ammessa, li 8. alti Giurati, i quali anno composto il Giurì di accusa ritornano nelle loro abitazioni, ed il Direttore di questo Giurì riprende le sue funzioni nell' Alta Pretura.

109. Se l' atto d' accusa è ammesso, i 3. Giudici procedono publicamente ad una estrazzione a sorte fra li 56. alti Giurati, i quali non sono stati Membri del Girì di accusa. Il risultato di questa estrazione è di eleggere 16. per essere Giurati di Giudizio, e 3. per essere aggiunti.

110. Per tutto ciò, che risguarda le ricuse, l' assenza, i rimpiazzamenti delli Giurati, le loro funzioni siano queste di Giudici, siano di Prefetto, si seguono nell' Alta Corte di Giustizia le regole stabilite di sopra per li Tribunali Criminali delli Dipartimenti.

111. L' alta Corte di Giustizia giudica inappellabilmente, e senza ricorso per Cassazione.

TITOLO IV.

Polizia dell' Udienza nelli Tribunali Civili, e Criminali.

112. I Cittadini, i quali assistono all' Udienza d' alcuno delli Tribunali Civili, o Criminali, de' quali è stato parlato nelli 3. titoli precedenti della presente legge stiano col capo scoperto, ed in silenzio.

113. Se uno degl'Astanti turba l' ordine sia con rompere il silenzio, sia con dare pubblici segni d' approvazione, o disapprovazione, sia in qualunque altra maniera, e se dopo l'avvertimento degli Apparitori, Egli non rientra nell' ordine, subito il Presidente gli comanda di ritirarsi, e nel caso che ricusi d' ubbidire a quest' ordine, lo fà sul momento arrestare, e deporre nella casa di arresto, dove rimane per 24. ore.

114. Se qualche Astante ardisce oltraggiare un accusato, ovvero un condannato, un Giudice, un Prefetto consolare, o un' altro funzionario publico addetto ad un Tribunale, il Presidente fa sul momento arrestare il colpevole, lo fa deporre nella Casa di arresto. Nelle 24. ore, il Tribunale lo condanna in forma di giudizio censoriale alla carcerazione di 3. giorni, se si tratta d' un Tribunale di Polizia, o censura, o del Tribunale Civile del Pretore; e ad 8. giorni al più se si tratta d' un Tribunale Civile, o Criminale di Dipartimento, dell' Alta Pretura, o dell' Alta Corte di Giustizia.

115. Nel caso, che il delitto commesso da un Astante durante una Udienza importasse una pena più grave d' 8. giorni di carcerazione, il Presidente dopo aver fatto arrestare all' istante l' incolpato, lo rimanda avanti al Tribunale di Censura, oppupure avanti al Giurì d' accusa secondo vi sarà luogo.

116. Tutto ciò che il Presidente comanda per mantenere l' ordine è eseguito all' istante.

117. Il Presidente delle Amministrazioni Dipartimentali, e municipali perciò che risguarda i disordini, ed i delitti commessi nelle loro sedute pubbliche, esercita le funzioni attribuite con i cinque Articoli precedenti al Presidente dei Tribunali: ma dopo aver fatto arrestare il delinquente lo rimette sempre all' Uffiziale di Polizia Giudiziaria, il quale deve perseguitare il delitto.

TITOLO V.

Assegnamenti delli Giudici, ed altri funzionarj impiegati nelli Tribunali.

118. L'Assegnamento annuale del Pretore è fissato.

In 1000. miriagrammi di Grano in Roma,

In 750. miriagrammi nelle altre comuni di 10,000 abitanti, o più,

In 600. nelle Communi al disotto di 10, 000 Abitanti.

119. L'assegnamento annuale di un Presidente del Tribunale di Censura e di un Prefetto Consolare presso i Tribunali è

Di 1100. miriagrammi di grano in Roma, e di 1000. altrove.

120. I Giudici Membri delli Tribunali Civili delli Dipartimenti, ed il Presidente del Tribunale Criminale avranno

In Roma 1150. miriagrammi di grano, altrove 1100.

Il Prefetto Consolare, presso un Tribunale di Dipartimento riceve in ciascun anno 60 miriagrammi di più che li Giudici.

L' assegnamento d' un Sostituto del Prefetto Consolare presso ai Tribunali del Dipartimento è uguale a due terzi di quello del Prefetto.

121. Gl' alti Pretori, ed il Prefetto Consolare presso di loro ricevono ognuno 1200. miriagrammi di grano per anno, il Sostituto del Prefetto Consolare ne riceve 800.

122. Nessuno delli Giudici, o funzionarj nominati nelli 4. Articoli precedenti può in alcun processo Civile, o Criminale esiggere, o ricevere onorarj, o retribuzioni qualunque, per sedute, rapporti, funzioni, o altro qualsisia.

123. Le Leggi sulle procedure Civili, e Criminali determineranno le propine, che i Scriba, Apparitori, o altri Uffiziali di Giustizia dovranno percepire per Citazioni, intimazioni, processi verbali, spedizioni, inventarj, apposizioni, e remozioni di Biffe, ed altri atti della medesima natura.

TITOLO VI.

Dell'ordine, nel quale i Tribunali Civili, e Criminali saranno posti in attività.

124. Ogni Tribunale Ecclesiastico esistente nel Territorio, che forma la Republica Romana è abolito.

125. Dalla data del giorno della pubblicazione della presente legge nessun Tribunale Laico esistente innanzi alla promul-

gazione della Costituzione potrà prendere cognizione d'alcun nuovo affare Civile, o Criminale non ancora introdotto avanti di lui.

126. Gl'Uffiziali attuali di Pulizia fino all'istallazione di quelli stabiliti dalla Costituzione, e colla presente Legge continueranno a far arrestare gl'incolpati di delitti.

127. L'Alta Pretura sarà organizzata, ed istallata nelli primi giorni di Germile: essa stabilirà sulle domande di cassazione formate contro i giudicati resi incontravenzione dell'Art. 108., e 109., sopra espressi.

128. Per epoca del primo istallamento dei Pretori, Assessori, e Commissarj di Polizia è fissato li 15. Germile prossimo:

Di quello delli Tribunali di Censura il 1. Fiorile seguente;

Della pubblicazione delle liste dei giurati il 10. Fiorile:

Dell'istallamento di Tribunali Civili,e Criminali delli Dipartimenti il 15. del medesimo Mese.

129. Ogni nuovo Tribunale, ed ogni nuova autorità giudiziaria prenderà cognizione subito dopo il suo istallamento di ogni affare di sua competenza posteriore alla pubblicazione della presente Legge.

130. Ogni antico Tribuuale, ogni antica autorità giudiziaria cesserà dalle sue funzioni nel 1. pratile prossimo, e gli affari anteriori alla data della presente Legge, i quali non saranno ancora terminati, saranno portati alli nuovi Tribunali competenti.

131. Fino al 1. Pratile dell'Anno VII. dell'Era Republicana vi sarà in Roma un Tribunale temporaneo d'appellazione.

132. Tutte le appellazioni interposte contro i Giudicati resi dagl'antichi Tribunali, saranno portati al Tribunale temporaneo stabilito coll'Articolo precedente. Non vi sarà portata alcuna appellazione dai Giudicati emanati dalli Tribunali stabiliti nella Costituzione, e nella presente Legge.

133. Il Tribunale temporaneo d'appellazione sarà composto di 8. Supplementari dell'Alta Pretura, i quali fino al 1. Pratile dell'anno VII. soltanto saranno tenuti di risedere in Roma, e riceveranno un assegnamento eguale a quello degl'Alti Pretori.

134. Il Sostituto del Prefetto Consolare presso l'Alta Pretura farà le funzioni di Prefetto Consolare presso il Tribunale temporaneo di appellazione. Il suo assegnamento sarà fino al 1. Pratile dell'anno 7. eguale a quello degli Alti Pretori.

135. I Membri del Tribunale temporaneo d'appellazione si divideranno in due Sezioni; ciascuna di esse si nominerà un Presidente; le due Sezioni riunite nomineranno lo Scriba.

136. Al 1. Pratile dell'anno VII. ogni appellazione da un Giudicato reso dagl'Antichi Tribunali, sul quale il Tribunale temporaneo non avrà pronunziato, sarà portato ad uno delli nuovi Tribunali destinati a questo effetto dal Ministro della Giustizia, e se vi ha contestazione, dall'Alta Pretura.

LEGGE

Sullo stabilimento, ed i travagli dell' Istituto Nazionale delle Scienze, e delle Arti.

1. L'Istituto Nazionale creato dall'Articolo 291. della Costituzione sarà composto di 48. Membri residenti in Roma, e di 48. associati residenti nell'altre Comuni della Republica.

2. L'Istituto Nazionale sarà diviso in 2. Classi, ed ogni Classe sarà divisa in 6. Sezioni a norma della Tavola seguente.

Classe delle Scienze Mattematiche, e Fisiche.

Sezioni	*Membri residenti*	*Associati.*
Mattematiche	4	4
Fisica.	4	4
Chimica	4	4
Istoria Naturale	4	4
Anatomia	4	4
Agricoltura	4	4

Classe di Filosofia, Letteratura, e belle Arti.

Sezioni	*Membri residenti*	*Associati.*
Filosofia	4	4
Scienze politiche	4	4
Istoria, ed antichità	4	4
Grammatica, ed Eloquenza	4 4	4 4
Poesia, e musica	4	4
Arti del disegno	4	4

3. Ogni Classe nominerà fra li suoi Membri un Presidente, ed un Segretario. Il Presidente resterà in funzione per un anno intiero, ed il Segretario per due anni: nessuno potrà essere Presidente due anni di seguito, ne il Segretario per 4. anni consecutivi.

4. I Presidenti dell' una e dell' altra Classe saranno alterna-

tivamente ed in giro per un mese, Presidenti dell' Istituto nazionale intero: lo stesso sarà delli Segretarj.

5. Ogni Classe dell' Istituto nazionale terrà due sedute particolari in ciascuna decade.

Ogn' una di queste sedute sarà almeno di due ore, e verrà occupata colla lettura, e discussione delle memorie.

Vi si potranno ammettere come assistenti dei Cittadini, che coltivano le scienze, o le lettere fino al numero di 24. soltanto.

6. I membri dell' una, e dell' altra Classe terranno insieme alli 5. d'ogni mese una seduta generale destinata alli travagli, alli quali essi devono concorrere in comune, alle elezioni, ed a tutto ciò che concerne l'amministrazione, ed i regolamenti interiori dello stabilimento: alcun forastiere non assisterà a questa seduta.

7. L' Istituto Nazionale terrà 4. sedute pubbliche per anno, cioè li 15. Vendemiale, li 15. nevoso, li 15. germile, e li 15. messidoro. I membri vi leggeranno le memorie, discorsi, ed i squarci di poesia, che saranno stati destinati a quest' effetto per mezzo del Scrutinio in ciascuna delle Classi.

8. Dai membri dell' Istituto si daranno 4. lezioni pubbliche per ogni decade, cioè 2. da un Membro della Classe delle scienze mattematiche, e fisiche, e 2. da un membro dell' altra Classe. Queste lezioni non avranno luogo nelli mesi di Messidoro, Termidoro, e Fruttidoro.

9. I corsi pubblici stabiliti dall' articolo precedente avranno per oggetto nel primo anno le scienze relative alla prima Sezione dell' una e dell' altra Classe; nel 2. anno quelle relative alle due seconde Sezioni, e cosi in seguito successivamente.

10. Ogni Classe nominerà dentro il Mese di Messidoro di ciacun' anno quello de' suoi membri, che sarà incaricato di dare nelli primi nove mesi dell' anno seguente le pubbliche lezioni menzionate ne' due precedenti articoli.

11. Ogni Classe dell' Istituto nazionale aprirà in ciascun' anno un Concorso. Essa ne determinerà, e publicherà il soggetto, riceverà ed esaminerà le memorie delli Concorrenti, ed aggiudicherà il premio.

La distribuzione delli premj si farà nelle sedute pubbliche mentovate all' articolo 7.

12. Per la prima formazione dell' Istituto nazionale il Ge-

nerale Comandante delle Truppe Francesi in Roma nominerà i membri, che la devono comporre.

13. In seguito quando un posto, o di membro, o di associato verrà a vacare nell' Istituto nazionale, sia per morte, sia per dimissione, o altrimenti, i membri, che restano della Sezione, nella quale il posto si trova vacante presenteranno alla loro classe una lista di 5. Candidati. La Classe riduce questa lista a 3., frà li quali sceglierà l' Istituto intiero.

14. Per eleggere fra li 3. Candidati presentati dalla Classe si faranno nell' Istituto nazionale due scrutinj, l' uno, e l' altro individuale.

Il primo fra li 2. Candidati, i nomi de' quali si troveranno i primi nell' ordine alfabetico:

Il secondo fra il terzo Candidato, e quello delli due primi, che nel primo scrutinio avrà ottenuto maggior numero di suffragj.

Quello, che avrà ottenuto maggior numero di suffragj nel secondo scrutinio sarà l' eletto.

15. In ogni anno sarà posto a disposizione del Ministro dell' Interno per le spese dell' Istituto nazionale una somma eguale al valore di 20, 000. miriagrammi di grano, vale a dire:

15, 000. per essere distribuiti fra li membri in ragione del numero delle sedute particolari, generali, e pubbliche, alle quali ciascun di loro avrà assistito;

2000 per servire di onorario alla ragione di 1000. per ciascheduno alli 2. membri, i quali darannno le lezioni pubbliche mentovate agli articoli 8, e 9. come sopra:

1000 per i due premj, cioè 500. per ciascheduno: E 2000 per altre spese.

16. Gli Associati dell' Istituto allorchè faranno qualche soggiorno in Roma avranno il drittto d' assistere a tutte le sedute dell' Istituto nazionale, e di ciascuna delle sue Classi, di leggere delle memorie, e di prendere parte nelle discussioni come i Membri Residenti: ma essi non potranno cooperare ne alle elezioni, ne all' aggiudicazione delli premj, ne ad alcuna deliberazione, ne ricevere alcuna indennizzazione in ragione delle sedute, alle quali avranno assistito.

17. Ogni Membro Residente d' una Classe sarà considerato come Associato dell' altra,

18. I Membri residenti dell'Istituto nazionale faranno essi stessi tutti i regolamenti interiori, che stimeranno utili a questo stabilimento. Nessuno de' suoi regolamenti potrà contenere disposizioni contrarie a questa legge.

19. L'Istituto Nazionale assisterà in Corpo a tutte le feste pubbliche. Esso occuperà il primo posto dopo i Consoli, ed i Ministri.

20. Le sedute dell'Istituto Nazionale si terranno al Vaticano nel luogo, che sarà determinato dal Consolato.

21. L'Istituto Nazionale terrà la sua prima seduta pubblica li 16. Germile.

22. Il primo travaglio dell'Istituto Nazionale sarà di formare, e presentare al Tribunato un piano dettagliato d'Istruzione pubblica. Il Piano abbracciarà le Scuole primarie, le Scuole di gradi Superiori, le Scuole specialmente destinate a delle scienze ovvero a delle arti determinate. Esso si stenderà a tutte le Istituzioni letterarie, e morali, che possono influire sulla felicità del Popolo Romano, e conterrà particolarmente un sistema di feste nazionali.

23. Se alli 15. Vendemiale prossimo l'Istituto non a ancora presentato al Tribunato il travaglio richiesto coll'Articolo precedente, sarà disciolto di pieno dritto, e ricomposto dal Consolato di Membri frà li quali non si potrà rinnovare più della metà di quelli della prima formazione.

24. Tutte le Accademie, e Società letterarie al presente esistenti negli 8. Dipartimenti della Repubblica sono espressamente mantenute. Esse conserveranno provvisoriamente tutti i loro regolamenti, e tutti i loro dritti attuali, purchè non siano contrarj alla Costituzione, ed alle Leggi.

L E G G E
Sulle Finanze.

1. SI procederà senza indugio allo stabilimento di un sistema di contribuzioni dirette, il quale sia uniforme in tutto il Territorio della Repubblica Romana, e conforme alli principj stabiliti al Titolo della Costituzione.

2. Le Contribuzioni dirette saranno composte d'una imposizione sulli fondi, e d'imposizioni personali.

La imposizione sulli fondi sarà ripartita sopra tutti li beni in proporzione del loro valore.

Le imposizioni personali saranno ripartite in ragione delle facoltà conosciute, o giustamente presunte, di chi deve contribuire.

3. In ciascun' anno una Legge particolare determinerà la somma da esiggersi in tutta la Repubblica per mezzo dell' imposizione sulli fondi.

Questa somma dovrà essere versata intieramente nella Cassa della gran Questura, e servirà unicamente per le spese generali della Repubblica.

4. Si distingueranno le spese generali della Repubblica dalle spese particolari alle divisioni della Repubblica, quali sono i Dipartimenti, e le Municipalità.

5. Le spese generali della Repubblica sono quelle, che concernono il Senato, il Tribunato, il Consolato, i Ministri, la gran Questura, li Commissarii della Contabilità, le spese della Guerra, della Marina, delle Relazioni estere, della Polizia generale, dell' Alta Corte di Giustizia, dell' Alta Pretura, del debito pubblico, delle pensioni, e d' ogni altro oggetto, il quale concerne, ed interessa tutta la Repubblica.

6. Le spese particolari delle Divisioni della Repubblica sono i trattamenti degl' Amministratori delli Dipartimenti, delli Prefetti Consolari presso le Amministrazioni, ed i Tribunali, delli Giudici, Pretori, Scribi, ed impiegati dalle Amministrazioni o Tribunali, le spese dei collocamenti delle Amministrazioni o Tribunali, quelle della Giustizia Criminale, e delle Prigioni, e le altre spese, le quali evidentemente non potranno aver rapporto a tutta la Repubblica.

7. Le spese generali della Repubblica saranno pagate per mezzo della gran Questura col prodotto di tutte le parti della rendita pubblica.

Le spese locali, e particolari saranno pagate con i prodotti d' una imposizione accessoria, aggiunta alla imposizione sulli fondi dell'Art. 2., e che sarà determinata nel modo, che siegue.

8. Nel terminare di ciascun'anno, e totale della somma da esiggersi col mezzo delle imposizione sulli fondi, vi si aggiungerà sempre uno, due, o più ventesimi, i prodotti dei quali serviranno alle spese particolari, fin che il principale della imposizione rimane destinato solamente alle spese generali.

9. Ciascuna Amministrazione Dipartimentale dovrà inviare

al Ministro dell' Interno lo Stato esatto di tutto quello, che presumerà dover essere nell' anno la spesa locale relativa all' Amministrazione nel suo Territorio. Il Prefetto Consolare presso il Tribunale civile del Dipartimento farà conoscere al Ministro della Giustizia a quanto ascenderanno le spese dell' ordine Giudiziario nel Dipartimento.

In conseguenza il Ministro dell'interno formerà lo specchio dimostrativo di tutte le spese dell' Amministrazione, ed il Ministro della Giustizia quello di tutto l' ordine Giudiziario della Repubblica.

A norma di questi due Specchi dimostrativi saranno messe a disposizione dei Ministri dell' Interno, e di Giustizia le somme sufficienti alle spese amministrative, ed alle spese Giudiziarie dei Dipartimenti, addossando queste due somme al prodotto dei Ventesimi accessorj all' imposizione sulli fondi.

10. Il Ministro dell' Interno ripartirà frà tutti i Dipartimenti la somma, che sarà stata messa a sua disposizione per le spese amministrative locali.

Il Ministro della Giustizia farà egualmente la distribuzione della somma, che sarà stata messa a sua disposizione per le spese Giudiziarie dei Dipartimenti.

Questi due Ministri faranno passare i loro due Stati delle Distribuzioni alla gran Questura, la quale prenderà le sue misure, affinchè ciascun Questore di Dipartimento abbia nella sua Cassa alle epoche convenienti li fondi necessarj a questi due generi di spesa, nel Circondario Dipartimentale.

11. Sopra questi fondi ogni Amministrazione Dipartimentale farà versare dalla Cassa del suo Questore in quella di ciascun Questore Municipale le somme necessarie alle spese Municipali.

12. Il numero dei Ventesimi accessorj alla imposizione sulli fondi dovrà esser calcolata in modo, che non solamente possa bastare alle spese particolari divisate negli Articoli precedenti, ma ancora, che ne rimanga una somma considerabile da potersi disporre per servire al sollievo di quelli Dipartimenti, che fossero stati troppo aggravati dalla imposizione sulli fondi; ed ai quali fosse necessario d' accordare qualche bonifico sù questa imposizione.

13. Li prodotti dell' imposizione sulli fondi, e delli suoi Ventesimi accessorj, i prodotti delle imposizioni indirette per-

cipiti dagli Agenti particolari preposti a questa sorte d' imposizioni, saranno tutti versati nella Cassa del Questore del Dipartimento, il quale li verserà poi nella Cassa della gran Questura.

14. Si formerà immediatamente uno Stato di tutte le specie di imposizioni attualmente esistenti nel Territorio della Repubblica Romana.

15. Fino allo stabilimento del nuovo sistema di Contribuzioni enunciato nell' Articolo primo le imposizioni esistenti continueranno a percepirsi esattamente. Gli Agenti particolari incaricati della di loro percezzione verseranno i prodotti in Roma nella Cassa della gran Questura, e per li Dipartimenti nella Cassa del Questore del Dipartimento.

16. Nello specchio dimostrativo delle spese ordinarie vi si porranno le spese del Senato, e del Tribunato, quelle del Consolato, quelle del Ministero, della gran Questura, del Burò della Contabilità dell' Armata, della Marina, delle Relazioni estere, dei Corpi Amministrativi, delli Tribunali. Il Consolato presenterà al più presto possibile al Tribunato tutti i rincontri necessarj per formare lo Specchio dimostrativo delle spese ordinarie.

17. Si esibirà, più presto che sia possibile, uno Specchio dimostrativo generale delle spese della Repubblica, che di loro natura dovranno ripetersi in ciascun' Anno. Questo Specchio sarà quello delle spese ordinarie. I Fondi sopra li quali le spese dovranno essère soddisfatte saranno con leggi particolari messi a disposizione delli Ministri a misura, che il Consolato ne farà conoscere il bisogno.

18. In conseguenza ogni Ministro in particolare dovrà in poco tempo rimettere al Consolato lo Specchio dimostrativo di ciò, che potrà essere risguardato come spesa annuale del suo Ministero.

Quella dell' Armata essendo la più considerabile, sarà sollecitamente determinato quale dovrà essere la composizione dell' Armata Romana sul piede di pace.

19. L' interesse del debito pubblico sarà posto nel numero delle spese ordinarie, e nel modo stesso il rimborso annuale d' una parte del suo Capitale.

20. Il Debito pubblico in generale è messo sotto la garanzia della Nazione Romana, la quale lo riconosce come una obbligazione sacra, cui essa soddisfarà puntualmente.

21. Potranno incontrarsi in ciascun' anno delle spese occasionate da circostanze accidentali, come l'accrescimento momentaneo delle forze di terra, e di mare, l' ammortizzamento straordinario d' una parte del pubblico debito, il ritiro della carta monetata, ed altri oggetti, di natura tale da non riprodursi abitualmente. In ciascun' anno sarà esibito uno specchio dimostrativo di queste spese. Questo sarà quello delle spese straordinarie, per le quali la legge metterà egualmente a disposizione dei Ministri, la quantità di fondi necessarj al loro pagamento.

22. Nel decorso del mese, il quale seguirà l' istallamento del Consolato, questo presenterà al Tribunato un piano contenente l' organizzazione dei Banchi di ciascun Ministro, la quale allora sarà determinata con una legge specialmente formata a quest' effetto.

23. Colla presente Legge si è messa a disposizione del Consolato una somma di seimila scudi valuta effettiva, per le spese che saranno a lui particolari fino al primo Vendemmiajo prossimo.

I trattamenti dei Consoli, quello del Segretario Generale, che sarà eguale a quello di un Ministro non sono compresi in questa somma, di cui il Consolato, indicherà al Tribunato, quale sarà l' impiego, fino dai primi quindici giorni del suo istallamento,

24. Il Consolato non può lui stesso ordinare un pagamento alla gran Questura per qualunque motivo esso sia.

Quando si tratta d'un pagamento, il quale risguarda, o le sue spese particolari, ovvero li trattamenti de' suoi Membri, e del Segretario, il mandato sù i gran Questori dovrà essere rilasciato, e sottoscritto dal Ministro delle Finanze.

25. Fino a tanto che dalla Legge siano assegnati dei Fondi per ogni parte della pubblica spesa, viene colla presente Legge posta a disposizione del Consolato una somma di Cento mila Scudi Romani valuta effettiva. Il medesimo nell' informare il Tribunato dell' impiego di essa avrà cura di distinguere particolarmente ciò, che sarà stato dedicato alla spesa di ciascuno dei Ministeri.

26. La rendita pubblica sarà divisa in due parti, cioè in rendita ordinaria, ed in rendita straordinaria.

La rendita ordinaria sarà composta dal prodotto d' imposizioni dirette, o indirette di tal natura da essere costantemen-

te esatte in ogni anno. I prodotti dei Beni nazionali faranno parte della rendita ordinaria.

La rendita straordinaria sarà composta da tutti gl'oggetti di riscossione occasionata da disposizione di circostanze, come imposizioni accidentali, impronto pubblico, vendita di beni Nazionali.

27. La somma delle imposizioni ordinarie sarà calcolata in modo, che la rendita ordinaria sia bastante alle spese ordinarie.

La somma delle riscossioni accidentali sarà stabilita in maniera, che la rendita straordinaria sia eguale alle spese straordinarie.

28 Ogni Amministrazione dipartimentale farà formare nel termine d'un Mese da contarsi dalla pubblicazione della presente Legge uno specchio dimostrativo generale delli beni Nazionali compresi nel suo circondario.

Questo Specchio dimostrativo esprimerà la specie, e la Natura de'beni, il loro prodotto attuale, la loro stima calcolata in ragione del valore del prodotto preso venti volte.

Esso conterrà inoltre delle osservazioni sulli miglioramenti, dei quali questo prodotto sarà suscettibile.

29. Quando si avrà luogo a rimpiazzare l'Amministratore particolare stabilito per i Beni Nazionali sotto l'ispezzione del Ministro delle Finanze, la nomina sarà fatta da questo Ministro, e confirmata dal Consolato.

30. Le funzioni dell'Amministratore de'beni Nazionali, le regole ch'egli sarà tenuto a seguire nell'esercizio delle sue funzioni saranno determinate da legge particolare.

31. Subito che il medesimo sarà messo in attività, il suo primo travaglio sarà di riunire al dominio Nazionale tutte le proprietà movibili, o stabili, le quali ne faranno parte, sia in virtù di antichi titoli, sia in ragione di leggi, che interverranno sù questa materia.

32. Tutte le proprietà mobili, o stabili, che appartenevano ai diversi Paesi dell'inaddietro Stato Ecclestastico saranno riunite al Dominio Nazionale. In conseguenza la Repnblica si caricherà delle di loro obbligazioni, e fino a che un nuovo genere d'imposizioni somministri i fondi necessarj alle spese municipali, esse si prenderanno sopra quelli della gran Questura.

33. Per quest'effetto ogni Comune esibirà alla sua Amministrazione Dipartimentale uno stato della spesa, ch'essa faceva attualmente per gli oggetti indispensabili d'Amministrazione locale: prendendo un'anno medio fra cinque. Il medesimo vi aggiungerà uno specchio dimostrativo delle rendite, o altri mezzi, con i quali era provveduto a queste spese.

34. L'Amministrazione delli Dipartimenti dopo avere severamente esaminato, e verificato questi Stati ne formerà uno generale, che invierà al Ministro dell'interno. Questi ne farà il suo rapporto al Consolato.

35. Il Consolato in seguito si diriggerà al Tribunato per ottenere, che siano messi a disposizione del Ministro dell'Interno i fondi necessarj a queste spese.

36. Resta provisoriamente l'istessa amministrazione dei stabilimenti d'Istruzione, e quella degli Ospedali, degli Ospizj, e dei stabilimenti di beneficenza.

Soltanto gli Amministratori dipartimentali si faranno rimettere dalle persone, le quali diriggono questi stabilimenti, uno stato della situazione dei mezzi di loro sussistenza, affinchè siano prese le misure convenienti per sostenere quelli, che potrebbero trovarsi in qualche bisogno.

37. Ciò che resterà da determinarsi sull'amministrazioni delli Banchi, e de' loro beni, Crediti, e Capitali, per assicurar intieramente la garanzia delle Cedole sarà l'oggetto d'una legge particolare.

38. Tutt'i Creditori dell'antico governo, tutti coloro, che attualmente sono creditori di qualsivoglia Paese, o stabilimento, ma che per l'applicazione della presente Legge, o di quelle, che potranno succedere, diverranno Creditori diretti della Repubblica, saranno iscritti in un registro, che sarà chiamato, *Il gran registro del debito Pubblico*. La gran questura è incaricata di formare questo registro colla minor possibile dilazione.

39. Ogni Creditore sarà inserito in questo gran registro solamente colla descrizione della somma d'interesse, che gli è annualmente dovuta.

40. Dentro quattro Mesi dopo la pubblicazione della presente Legge, ogni Creditore sarà tenuto di presentare i suoi titoli alla gran Questura, la quale dopo averne esaminata la va-

lidità, farà scrivere il Creditore nel gran Registro, e ne rilascerà a lui un estratto contenente l'intiera sua iscrizione.

Gli antichi titoli in conseguenza resteranno depositati presso la gran Questura, e l'estratto dell'iscrizione rilasciato a ciascun Creditore, formerà il suo nuovo titolo eguale all'antico nel valore, e nell'autenticità.

41. Vi saranno tre gran Questori nominati dal Consolato in conformità dell'Articolo 307. della Costituzione.

42. I gran Questori sono incaricati della ricupera di tutto il danaro pubblico, e del pagamento di tutte le spese della Repubblica.

43. In conseguenza tutte le somme, che la Repubblica avrà da ricuperare, o ricevere per qualsivoglia titolo saranno versate nella Cassa della gran Questura.

Tutte le spese saranno soddisfatte dalla medesima, di qualunque natura esse siano, in modo che la gran Questura sarà l'unico centro di tutte l'esazzioni, e spese pubbliche.

44. La gran Questura non può effettuare alcun pagamento senza l'ordine speciale d'uno dei Ministri, il qual'ordine deve fare menzione della data della Legge, e di quella della Decisione del Consolato, voluta dall'Articolo 309. della Costituzione

45. Gli Agenti immediati della gran Questura sono i Questori dei Dipartimenti. La medesima tiene un conto aperto con ciascuno di loro.

46. Essa ha la cura di esiggere in ciascun Mese lo Stato della situazione della loro Cassa approvato dagl'Amministratori del Dipartimento, come si è detto all'Art. XI. della Legge sulli Corpi Amministrativi.

Essa inoltre esigge dai Questori tali conti, o tali ragguagli, quando le sono necessarj, quando li giudica a proposito.

47. Se un Questore di Dipartimento somministra ai gran Questori dei motivi di doglianza con il semplice ritardo, o incertezza della sua corrispondenza, il Consolato sulla sola domanda dei gran Questori provvederà al di lui rimpiazzo.

48. Se un Questore di Dipartimento è infedele, o prevaricatore, la gran Questura lo denunzierà al Direttore del Giurì d'accusa del Capo luogo del medesimo Dipartimento.

49. L'organizzazione interiore dei Banchi della gran Questura sarà tale, che possa fornire al Ministro di Finanze ogni mat-

na il suo stato di situazione contenente ciò, che d' effettivo esiste nella sua Cassa, ed in quella dei Questori delli Dipartimenti, le riscossioni, e pagamenti fatti alla sua Cassa fino al giorno precedente, lo Stato degli ordini dei Ministri presentati, e non ancora soddisfatti.

50. La gran Questura inoltre sarà tenuta di fornire al Ministro di Finanze tutti i ragguagli, ch'Egli le domanderà sopra le sue operazioni, e particolarmente sopra quelle, che potranno esiggere le Negoziazioni da farsi coi Banchieri per i pagamenti giornalieri da effettuarsi, o al di dentro, o al di fuori della Republica.

51. Il trattamento di ciascun gran Questore sarà di duemila miriogrammi di grano (Rubb. 85., 18.,)

Sarà formato immediatamente un piano d'organizzazione dei Banchi della gran Questura, il quale verrà approvato da una Legge particolare.

52. I conti della pubblica spesa di qualunque genere essa sia, cominciaranno in ciascun'anno dal primo Vendemmiajo.

L'Anno corrente in conseguenza finirà nell'ultimo giorno del presente Anno Sesto dell'Era Republicana.

53. I tre Commissarj della Contabilità saranno senza ritardo istallati, e messi in attività.

Il loro trattamento sarà di duemila miriagrammi di grano (Rubbj 85, 18.)

Sarà assegnata una somma per le spese dei loro Banchi.

54. Il Ministro delle Finanze senza indugio prenderà le misure di sicurezza necessarie, affinchè tutti i fondi pubblici esistenti nelle diverse Casse, siano in Roma, o siano nelli Dipartimenti, vengano versati nella Cassa della gran Questura.

Ogni precedente Contabile incaricato sarà tenuto di trasmettere i suoi conti, colle Carte giustificative alla gran Questura, la quale ne prenderà cognizione per istabilire il suo stato di situazione, e per fargli pagare tutto ciò, che egli potrà dovere.

I medesimi conti, e carte, saranno in seguito rimesse ai Commissarj della Contabilità per essere esaminati, se tutti i pagamenti fatti dagli anteriori incaricati della Contabilita sono stati fatti in conformità delle Leggi, e dei Regolamenti esistenti, come ancora se i medesimi hanno esattamente operato il ricuperamento di tutto ciò, ch'erano incaricati di percepire.

Ff 2

Gli anteriori Contabili non saranno sgravati da tutta la loro responsabilità per il loro operato, finchè non avranno ottenuto una piena quietanza dal Burò della Contabilità.

55. La gran Questura, ed il Burò della Contabilità saranno collocati nel Vaticano.

Fino a tanto che siano decretati dei fondi per questi due stabilimenti il Consolato provvederà alle loro spese con i Fondi messi a sua disposizione.

Il Ministro di Finanze rilascerà i mandati relativi a queste spese.

L E G G E

Sopra l' incompatibilità delle pubbliche funzioni.

1. Alcuno non può riunire, nè esercitare nel medesimo tempo due funzioni pubbliche, eccettuati i casi seguenti.

2. L' esercizio delle funzioni di membro dell' Istituto Nazionale è compatibile coll'esercizio d'ogn'altra funzione pubblica.

3. Le funzioni di Giurato ordinario sono compatibili con ogni funzione pubblica, eccettuate soltanto quelle di Senatore, Tribuno, Console, Membro d'ogn'autorità giudiziaria, e d'ogni Funzionario di nomina del Consolato.

4. Le funzioni d' Alto Giurato sono compatibili con ogni funzione pubblica, eccettuate soltanto quelle di Senatore, Tribuno, Console, Alto Pretore, e d' ogni funzionario di nomina del Consolato.

5. Le funzioni pubbliche, la durata delle quali non ha limiti (eccettuate quelle di Prefetto Consolare) sono compatibili con ogn' altra funzione pubblica.

6. Le funzioni militari, e generalmente quelle dei Cittadini, che fanno parte dell' Armata, o in attività, o fuori d'attività di servizio, sono comprese nell' Articolo precedente. Quei Funzionarj poi, che accettano dell'altre funzioni, conservano il loro grado, e i loro dritti all' avvanzamento per regola d' anzianità. Non ostante, se essi sono in attività di servizio, non possono coprire altri Impieghi pubblici, eccettuati quelli di Senatore, Tribuno, o Console, senza la previa approvazione del Consolato.

7. Il funzionario, che è nominato ad un' altra funzione pubblica, è tenuto di far nota la sua accettazione all' Autorità, che

ne ha fatta la nomina, nei tre giorni, che seguono la notificazione di detta Nomina.

Se quest'Autorità è un'Assemblea, che ha chiuse le sue sedute, si dirigge l'accettazione all'Amministrazione Dipartimentale, trattandosi d'un'Assemblea Elettorale; all'Amministrazione Municipale, trattandosi di Comizj, o d'Assemblee Tribuli.

8. Il funzionario nominato ad un'altra funzione publica; che non fà nota la sua accettazione, come dispone l'articolo precedente, si considera come non abbia accettato.

9. Fuori dei casi degli Articoli 2, 3, 4, 5, e 6, il Funziorio, che è nominato ad un'altra funzione pubblica, e che l'ha accettata, sarà rimpiazzato nella prima funzione definitivamente.

10. Nei casi degli Articoli 4, 5, e 6, il funzionario, che ha accettato, non sarà rimpiazzato, che provisoriamente nelle sue prime funzioni, e per il solo tempo, che dura l'esercizio delle nuove funzioni; mà non gli perverrà, durante tal tempo, che il trattamento annesso a quest'ultime funzioni.

L E G G E

Sull'invio, e la publicazione delle Leggi.

1. Subito che il Consolato avrà ordinato in conformità dell'articolo 132. della Costituzione la publicazione d'una Legge, il Ministro della Giustizia la farà stampare senza ritardo in un bollettino Uffiziale, il quale si chiamerà il *bollettino delle Leggi*, almeno che uno degli articoli della Legge non porti ch'essa non sarà stampata, nel qual caso il bollettino ne conterrà solamente l'intitolazione.

2. Ogni numero del Bollettino delle Leggi sarà improntato dei segni esteriori d'autenticità fissati per deliberazione del Consolato.

3. Immediatamente dopo la stampa il Bollettino delle Leggi sarà indirizzato dal Ministro della Giustizia.

1. A ciascun membro del Senato, del Tribunato, e del Consolato.

2. Ad ogni Ministro, agli Ambasciatori, ed altri Inviati, o Agenti della Repubblica ne' Paesi esteri.

3. Alla gran Questura, ed al Burò della Contabilità.

4. Alli Presidenti delli Corpi Amministrativi, e Giudiziarj, ed alli Pretori.

5. A tutti i Prefetti Consolari.

6. Alli Capi dello Stato Maggiore, alli Commissarj ordinatori, ed ordinarj di guerra, alli Capi d' amministrazione marittima.

4. Di trè mesi in trè mesi una raccolta delle Leggi emanate durante l' ultimo Trimestre sarà inviata a ciascun Tribunale in persona dello Scriba a ciascun Corpo Amministrativo in quella del Segretario, a ciascun Segretario d' Ambasciatore della Repubblica nella persona del Segretario d' Ambasciata, a ciascun' Agente commerciale nella persona del Cancelliere, ad ogni Biblioteca nazionale nella persona del primo Bibliotecario. I detti esemplari vi resteranno deposti perpetuamente per l' utilità publica. La remissione di essi sarà improntata con i medesimi caratteri d'autenticità, che il Bollettino delle Leggi.

5. Il Ministro della Giustizia farà stampare, e distribuire nelle stesse forme alle medesime Persone un' altro Bollettino, che sotto il Nome di Bollettino dei Decreti del Consolato conterrà quelli fra i Decreti, delli quali il Consolato giudicherà necessaria la stampa, e la pubblicazione.

6. Ogni Cittadino, al quale il Bollettino delle Leggi, e quello dei Decreti del Consolato dovrà essere inviato gratuitamente potrà procurarsene degli esemplari per mezzo dell' associazione, e sottoscrizione.

7. L' associazione sarà fissata dal Ministro della Giustizia sotto l' ispezzione del Consolato, ad un prezzo moderato, in modo che cuopra soltanto le spese della carta, della stampa, della distribuzione, e del trasporto.

Si faranno le sottoscrizioni in ogni Capo-Luogo di Dipartimento al Burò della Posta delle lettere; un Commesso del quale sarà incaricato di ricevere le Associazioni, e renderne conto all' Agente in Capo incaricato dal Ministro della Giustizia di tutto lo stabilimento dell' invio delle Leggi.

L E G G E

Sopra l' Abito dei Funzionarj Pubblici.

1. I Colori Nazionali sono il Bianco, il Rosso, ed il Nero.
2. L'abito dei Funzionarj pubblici è regolato come appresso.

S E N A T O.

Manto rosso foderato di nero: tunica, e pantaloni neri: cintura bianca con frangia tricolore: un berrettone di raso nero con breve falda, e fascia d' oro, distinto col pennacchio tricolore: tivaletti neri.

Messaggeri di Stato del Senato.

Manto sosso: tunica, e pantaloni violacei: cintura bianca senza frangia: berrettone come il Senato, senza fascia d'oro con un pennacchio bianco a due penne: stivaletti neri.

Apparitori del Senato.

Manto, tunica, e pantaloni violacei: il resto come i Messaggeri di stato: una sola penna per pennacchio.

TRIBUNATO.

Manto bianco foderato di rosso: tunica, e pantaloni rossi: cintura nera con frangia tricolore: berrettone come il Senato: stivaletti neri.

Messaggeri di Stato del Tribunato.

Manto bianco: tunica, e pantaloni verdi: cintura nera senza frangia: berrettone come il Tribunato senza fascia d'oro con un pennacchio di due penne nere: stivaletti neri.

Apparitori del Tribunato.

Manto, tunica, e pantaloni verdi: il resto come i Messaggeri di Stato; una sola penna per pennacchio.

CONSOLATO.

Manto nero foderato di rosso, ricamato d'oro nel bavero, ed in tutto il suo circuito: tunica e pantaloni bianchi: la tunica ricamata d'oro nella sua lunghezza, e da piedi: cintura rossa con frangia d'oro: la spada sostenuta da una tracolla nera ricamata d'oro: cappello nero, alzato da una parte solamente con cappiola, e bottone d'oro, e pennacchio tricolore: stivaletti neri.

Segretario del Consolato.

Manto nero foderato di rosso; tunica e pantaloni neri: il manto, e la tunica ricamati di seta rossa: un sigillo d'oro sospeso sul petto ad una fettuccia rossa filettata di bianco; cappello nero alzato da una sola parte con cappiola, e bottone neri, e pennacchio rosso a tre penne: stivaletti neri.

Ministri.

Simili a quello del Segretario del Consolato. In luogo del Sigillo, e della fettuccia, una cintura rossa con frangia bianca.

Messaggeri di Stato del Consolato.

Manto nero: tunica, e pantaloni di color turchino celeste: cintura rossa senza frangia: cappello nero alzato da una sola parte con cappiola e bottone neri, e pennacchio rosso a due penne, stivaletti neri.

Apparitori del Consolato.

Manto, tunica, e pantaloni di color turchino celeste: il resto come Messaggeri di Stato: una sola penna per pennacchio.

GRANDI QUESTORI.

Manto nero: il resto come i Ministri senza ricamo.

COMMISSARJ DELLA CONTABILITA'.

Manto rosso foderato di bianco: tunica rossa: Pantaloni neri: cintura bianca, e nera con frangia rossa; berettone come il Senato senza fascia d'oro con pennacchio bianco, e nero.

AUTORITA' GIUDIZIARIE.

Abito, e Manto neri; cappello nero alzato da una sola parte con cappiola e bottone neri, e pennacchio nero a tre penne per l'Alta Corte di Giustizia, e l'Alta Pretura; a due per gli altri corpi giudiziarj.

Alta Corte di Giustizia.

Cintura a tre colori con frangia simile, in guisa di tracolla.

Alta Pretura.

Cintura rossa e bianca con frangia simile, in guisa di tracolla.

Tribunale Criminale.

Un fascio d'Argento con spada sospeso al petto con fetuccia rossa.

Tribunale di Censura.

Picciolo fascio d'argento sospeso al petto con fettuccia rossa, e bianca.

Tribunale Civile.

Un occhio d'argento sospeso al petto con fettuccia bianca.

Pretura.

Niun' abito particolare. Un ramo d'olivo d'argento sospeso al petto con fettuccia bianca.

AUTORITA' AMMINISTRATIVE.

Amministrazione Dipartimentale.

Abito, e Manto neri: cintura rossa, e bianca con frangia nera, in forma di tracolla: cappello nero alzato da una sola parte con cappiola, e bottone neri, e pennacchio bianco di due penne.

Grandi Edili.

Lo stesso abito dell'Amministrazione dipartimentale: la Cintura, non in forma di tracolla.

Commissarj di Polizia.

Una spalletta di lunghe fettuccie tricolori.

Amministrazione Municipale.

Lo stesso abito dell' Amministrazione Dipartimentale, cintura rossa con frangia bianca, a tracolla; cappello come l'Amministrazione dipartimentale; pennacchio ad una sola penna.

Edili.

Cintura rossa a tracolla con frangia bianca.

Prefetti Consolari.

Simile a quello di ognuna delle Autorità presso le quali risiedono: pennacchio rosso: stivaletti neri.

QUESTORI

Abito nero: una chiave d' argento sospesa nel petto ad una fettuccia rossa.

3. *L' abito de' Funzionarj pubblici è fatto con i seguenti drappi.*

SENATO, E TRIBUNATO.

Drappo di lana, eccettuata la cintura ed il berrettone, che sono di seta.

CONSOLATO.

Segretario del Consolato, e Ministri.

Stoffa di Seta.

Messaggeri di Stato, e Apparitori.

Drappo di lana.

Grandi Questori, e Commissarj della Contabilità.

Stoffa di Seta.

AUTORITA' GIUDIZIARIE.

Drappo di lana, eccettuato il Manto, e la Cintura per i Membri dell' Alta Corte di Giustizia, e dell' Alta Pretura; e la cintura, o fettuccia solamente per le altre Autorità Giudiziarie, le quali sono di seta.

AUTORITA' AMMINISTRATIVE.

Drappo di Lana, eccettuata la cintura, ch' è di seta per le Amministrazioni dipartimentali.

Prefetti Consolari.

Il medesimo drappo delle Autorità presso le quali risiedono.

QUESTORI.

Drappo di lana: fettuccia di seta.

4. L' Abito del *Senato*, e *Tribunato*, sarà distinto da quello del Consolato per la forma del manto. Quelli dei *Messaggeri* di stato, e degli *Apparitori* saranno distinti per la forma, e fra

Guerrieri! occupandosi delli movimenti d' indisciplina, de' quali voi siete stati testimonj, il Direttorio non solamente si è rammentato delle vostre vittorie, ma si é ricordato ancora de' vostri bisogni. Uno di questi per voi è il mantenimento della disciplina, ma ve ne son degli altri, che voi avete sofferti con costanza, e che dalle cure del Governo si fanno cessare. Egli sa che il vostro impegno e senza limiti; ma vuole che i malintenzionati non abbiano più peretesti.

Le risoluzioni prese dal Direttorio Esecutivo li 18. Ventoso scorso ordinano ad un tempo la ricerca, e la punizione dei dilapidatori, e l' intero pagamento del debito della Patria con ciascun di voi, e l' esame della condotta di alcuni de vostri Uffiziali.

Io giuro pei vostri trionfi, che non v' à che un nemico della Repubblica, che possa ricusare il suo omaggio e disposizioni si eque, E' per mezzo della disciplina militare la più rigorosa, che la Repubblica Romana, che voi avete ristabilito, si innalzò una volta à quel grado di gloria, a cui voi soli potevate arrivare.

Soldati! In questa Roma, ove voi siete, niun atto di insubordinazione Militare restò impunito duranti i secoli della sua Libertà. Non vi si perdonava nemmeno al Vincitore, se egli avea vinto senz' ordine di combattere. Le discordie erano riserbate alle Assemblee pubbliche. Nell' Armata i Cittadini non aveano che ad ubbidire e vincere.

Soldati Francesi! Tocca a voi di ridonare ai Romani li esempj de' lor maggiori. Fedeltà alla Costituzione; odio agli istigatori delle ribellioni Militari; odio ai dilapidatori del ben pubblico. Ecco i miei giuramenti; ed i vostri.

Segnato = Gouvion S. Cyr

per Copia conforme L' Aggiunto Advinay

LIBERTA' EGUAGLIANZA

N° 100.

24. *Ventoso Anno I. della Repubblica Romana.*

I CONSOLI

NElle calamità, alle quali il passato Governo ha tirannicamente ridotta questa Città, e tutta la Nazione, i di lei Rappresentanti, benchè intenti con tutto lo spirito a procurare al Popolo di Roma, tanto benemerito della ricuperata li-

bertà, i possibili sollievi, non possono per ora estendere le loro provvidenze, che ai seguenti Articoli. Perciò decretano.

I. Che il prezzo dell' Olio sia ridotto dai Bajocchi trentasei a bajocchi ventotto il Bocale.

II. Che il prezzo del Sapone sia ridotto a bajocchi cinque la libra.

III. Che sieno abolite tutte le Dogane di Piazza Navona, e la Gabella del Vino di Ripa grande.

IV. Che i prezzi di tutti gli altri generi di vettovaglie tariffati nel passato Governo rimanghino per ora, e provisionalmente nella loro rigorosa osservanza, estirpato qualunque abuso di tolleranza, e di negligenza dei passati Despoti.

V. La Municipalità di Roma è incaricata dell' esecuzione del presente Decreto, che sarà stampato, ed affisso.

Approvato dal Generale in Capo MASSENA

Riganti Presidente, Angeluci Console, Costantini Console, Bonelli Console, Bassi Console, Pessuti Console

Il Segretario Generale del Consolato Bassal

N.° 101.

PROCLAMA

In esecuzione dell' Articolo 368. della Costituzione della Repubblica Romana, il General in Capo della Armata Francese in Roma, nomina per comporre le autorità costituite gli Cittadini denominati nella lista seguente.

SENATO

Dipartimento del Tevere In vece di Giuseppe Spada che ha rinunciato, Agostino Pagnoncelli di Velletri.

Messaggiere di Stato In vece di Benoffi che ha rinunciato, Giuseppe de Gregorj

TRIBUNATO

Messaggiere di Stato. In vece di Dalmazzoni che ha rinunciato, Tomasso Cades

Uscieri. Francesco Salinetti

ALTA PRETURA

Cimino. In vece di Petrarca che ha rinunciato, Bruner Romano attualmente in Parigi

Tevere. In vece di Pagnoncelli, Supplementario, Livio Tartaglia di Velletri.

GRAND' EDILE DI ROMA

In vece di Luigi Lante, Guido Lante

Amministratore dei Beni Nazionali, *in virtù dell' Art. 3. della Legge del 5. Germile*. Nicolao Castelli

ISTITUTO NAZIONALE

Classe delle Scienze Matematiche, e Fisiche

Mattematica, Pietro Franchini
Filosofia, Pio .... Fantoni, Domenico Testa
Fisica, Daniel Francesconi
Scienza Politiche, Giuseppe Toriglioni
Chimica, Panazzi
Storia Naturale, Pompeo Barberi, Nicolao Martelli

Classe di Filosofia, belle Lettere, ed arte Liberali

Storia, *ed Antichità*, Dagincourt
Grammatica, *ed Eloquenza*, Faustino Gagliuffi
Anatomia, Giuseppe Flajani
Poesia, *e Musica*, Agostino Chigi, Camillo Romiti
Agricoltura, Federico Zaccaleoni, Carlo Backer
Arti del Disegno, Ceracchi

TRIBUNALI

Cimino.

Presidenti dei Tribunali Criminali

Alessio Serafini, di Vetralla

Scribi.

Francesco Tritoni, di Viterbo

Giudici Civili.

Domenico Petrucci, di Vignanello
Vincenzo Dicchiarelli, di Viterbo
Luigi Derossi, di Viterbo
Pietro Tizioni, di Viterbo
Liborio Pazielli, di Caprarola

Scribi.

..... Ossicini, di Viterbo

Prefetti Consolari, presso i Tribunali.

Gio: Francesco Grasselli, di Vignanello

Circeo.

Ermenegildo Gabrielli, di Frosinone
Luigi Colletti, di Anagni
Antonio Camanni, di Ceprano
Benedetto Musa, di Frosinone
Gaspare Torelli

Simeoni, del Piglio
Giuseppe Fabrizi, di Torrici
Francesco Camerchioli, di Frosinone

Clitunno.

Vincenzo Piermarini, di Foligno
Vinccenzo Angelici, di Todi
Luigi Nicolini, di Spoleto
Angelo Antonini Perrotti, di Rieti
Girolamo Cristofari, di Terni
Giovanni Gianelli, di Spoleto
Felice Ulli, di Assisi
Filippo Laureti, di Spoleto
Giovanni Silvani, di Terni

Metauro.

Giuseppe Catabeni
Fradelloni, di Fano
Vincenzo Montecchiari di Ancona
Franc. Saverio Sosi, di Ancona
Avvocato Campetelli, di Jesi
Antonio Agnelli, d'Urbino
Ludovico Ferretti, di Sinigaglia
Filippo Savelli, di Sinigaglia
Antonio Riccardi, di Ancona

Musone.

Leopoldo Armaroli, di Macerata
Marino Riccitelli, di Macerata
Giuseppe Ubaldini di Macerata
Pietro Lazzarini, di Monte Milone
Antonio Calisti, di Monte Giorgio
Gio. Battista Beni, di S. Severino
Luigi Buratti, di Camerino
Gio. Battista Cofetti, di Macerata
Carlo Liberati, di Macerata

Trasimeno.

Silvestro Bruschi, di Fossato
Gio. Maria Alessandri, di Perugia
Carlo Negroni, di Perugia
Nicolao Domenichini Trovi, di Città di Castello
Filippo Pacetti, di Ferentillo
Tomasso Adriani, di Perugia

Curzio Moroni, di Perugia
Luigi Massari, di Perugia
Domenico Pesci, in Perugia

Tronto.

Giuseppe Ferrini, di Monte Vidone Corrado
Romualdo Ferri, di Fermo
Filippo Paccaroni, di Fermo
Giuseppe Antonio Caraffa, di Camerino
Filippo Adriani, di Monte Alto
Francesco Costantini, di Campo Rotondo
Luigi Teodoro Caparucci, di S. Giusto
Gio. Paolo Roani, di Fermo
Francesco Cardona, di Camerino

TRIBUNALI DI CENSURA

IANAGNI

Presidenti. Prefetti Consolare. Scribi.

Giovanni Francesco Ambrosi
Vincenzo Buono Gigli
Scipione Amati, di Trivigliano

ANCONA

Presidenti. Prefetti Consolari. Scribi

Ottaviano Leonardi; di Urbania
Giovanni Abbondanza, di Ancona
Francesco Albertini, di Ancona

PERUGIA

Psesidenti. Prefetti Consolari. Scribi.

Stefano Ricci, di Perugia
Paolo Parriani, di Perugia
Giuseppe Antonini, di Perugia

VITERBO

Presidenti. Prefetti Consolari Scribi.

Luigi Balastrieri, di Celere
Guido Pagnoncelli, di Civita Castellana
Ginseppe Bonomo, , di Viterbo

SEZZE

Pani
Angelo Maria Catani, di Piperno
Alessandro Vallecorsa

URBINO

Paolo Bassi, di S. Angelo in Vado
Valeriano Romiti, di Urbino
Muzzi, di Urbino

GUBBIO

Tei, di Gubbio
Pietro Giuliani, di Gubbio
Paolo Ferranti, di Gubbio

ORVIETO

Gio. Battista Lolli, di Orvieto
Domenico Petrangeli, di Orvieto
Giuseppe Bassanelli, di Orvieto

VEROLI

Carlo Melloni
Giacinto Scifelli, di Frosinone
Jacovisse, di Veroli

SINIGAGLIA

Gio. Battista Rossi, di Sinigaglia
Cesare Giorgetti, di Sinigaglia
Angelo Buccoloni, di Sinigaglia

CITTA' DELLA PIEVE

Giuseppe Violini, di Città della Pieve
Gregorio Gregorj, del Piegato
Felice Scaccia, di Città della Pieve

CIVITA CASTELLANA

Domenico Scottini, di Civita Castellana
...... Senzini, di Civita Castellana
..... Coletta, di Civita Castellana

SPOLETO

Carlo Sbaretti
Prefazio Nobili
Giuseppe Parriani

MACERATA

Giulio Conventati, di Macerata
Giovanni Spada, di Filotrano
Giovanni Gullini, di Tolentino

FERMO

Gio. Battista Porti, di Fermo
Decio Azzolini, di Fermo
Saverio Antonelli, di Fermo

ROMA

Giacomo Marsuzi
Francesco Maria Valeri
Angelo Martelli

FULIGNO

Gioacchino Grampini
Girolamo Girolami
Placido Nalli

MATELICA

Carlo de Luca, di Matelica
Francesco Tessei, di Matelica
Gaspare Tavolini, di Matelica

ASCOLI

Feliçe Antonio Lenti, di Ascoli
Pietro Paolo Siliquini, di Ascoli
Francesco Troncacci, di Ascoli

TIVOLI

Antonio Sestili
Pietro Castrucci
Quirino Serbucci

RIETI

Alvaro Falconi
Giuseppe Lorenzoni
Bernardino Sorci

OSIMO

Prospero Mazzoleni, di Osimo
Giuseppe Lucchetti, di Osimo
Giulio Benedetti di Osimo

CAMERINO

Luigi Pizziganti, di Camerino
Camillo Valenti, di Camerino
Angelo Maggi, di Camerino

VELLETRI

Giuseppe Pietromarchi
Giuseppe Macciotti
Filippo Camilli

Il Generale dell'Armata Francese Gouvion St. Cyr

N° 102.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

REPUBBLICA ROMANA.

Nel faustissimo dì 30. Ventoso Anno VI. della Libertà, e primo della Repubblica Romana alle ore 9. della mattina nella Sala de' Curiazi del Campidoglio, essendo ivi radunati i Cittadini designati Senatori della Repubblica Romana, giunse aspettato il Cittadino Generale di Divisione Dallemagne per proclamarvi, ed istallarvi, in nome della Repubblica Francese, il nuovo Senato, e pronunciò in tale occasione, la seguente Allocuzione

CITTADINI

SE ella è cosa gloriosa per ogni uomo di salire nel Campidoglio in sì fausta giornata, deve esserlo anche di più per un Francese, che viene, come io vengo, a proclamarvi il Senato di Roma. Cittadini, è dunque giunta quest'epoca tanto desiderata della rigenerazione Romana, epoca, che dopo tanti Secoli, ha rischiarata la notte dei tempi, ed annuncia la Libertà.

Ombre degl' Emilj, e de' Scipioni, placatevi. Questa Libertà esce ora dalle vostre tombe, per vivere eternamente nei Luoghi, che vi diede i Natali.

Romani! Sappiate conservare per sempre questa preziosa Libertà: La conservazione della medesima è attaccata alla vostra costituzione, che la consacra: Questo patto sociale, monumento della generosità Francese, deve rendervi sempre cara la grande Repubblica, che ha infrante le vostre catene, rinunciando ad ogni idea, e dritto di conquista.

Io dunque proclamo i membri componenti il Senato.

Dipartimento del Musone.

Severino Brolio di Recanati, Domenico Massi di Monte Milone, Gregorio Ferri di Cingoli

Dipartimento del Tevere.

Filippo Renazzi di Roma, Nicola Martelli in Roma, Pessuti di Roma, Giuseppe Spada di Roma

Dipartimento del Trasimeno.

Giuseppe Savi di Perugia, Antonio Brizzi di Perugia, Giulio Buffalini di Città di Castello, Domenico Garbi di Perugia

Dipartimento del Tronto.

Pietro Antonio Frasca di Camerino, Girolamo Guerra in Roma, Giuseppe Colli di Fermo

CITTADINI

Voi componete un Consiglio Legislativo colla medesima denominazione, che già ebbero i vostri Antenati. Siate, come essi furono, le Colonne della Repubblica, ed i Nemici dei Tiranni. A voi in particolar modo è affidata la custodia della Costituzione; a voi spetta di dar buone Leggi al Popolo Romano; e sopra voi sono rivolti gl'occhi di tutta l'Europa. Rammentatevi, ch'essa è il frutto di penosi, e lunghi lavori, e che i Francesi ve la comprarono a costo del loro sangue. Ne affido il deposito alla custodia di tutte le virtù, ed al coraggio della Gioventù Romana.

Compita questa Allocuzione, in mezzo ai più vivi applausi, e ringraziamenti, il Cittadino Generale Dallemagne partì dal Senato; il quale incominciò immediatamente ad esercitare le sue Funzioni.

Guerra Presidente, Pessuti, Martelli) *Segretarj.*

N° 103.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

NOTIFICAZIONE

In nome della Repubblica Romana, una, e Indivisibile Anno I. Primo Germile 1798.

Sono nuovamente intimati tutti li Capi di Famiglia, Agenti, Maestri di Casa, o qualunque siasi altra Persona, presso cui esiste la cura, o custodia di Case, Stalle, ed altri siti spettanti a Persone, le quali non si trovano in Roma, che in conformità dei Proclami emanati li 7. e 15. corrente si portino alla Commissione degl'Alloggi dentro il termine di ore 24. dalla data del presente, ad effetto di denunziare la partenza degl'Officiali, ed altri Individui Francesi, che erano alloggiati nelle respettive loro Case.

Inoltre restano compresi in questa nuova intimazione quelli Capi di Famiglia, Agenti &c. che si fossero portati nei scorsi giorni presso la detta Deputazione degl'Alloggi per tale denuncia, quale non fù possibile riceversi per l'affollamento dei Deputati venuti per la Federazione.

Si avverte pertanto non mancare, altrimenti si procederà alla multa comminata nelli detti Proclami. Dato dalle Stanze della Deputazione dell'Alloggi.

Deputati *Cesarini = Benoffi.*

Santarelli Gio. Battista *Segretario.*

N.° 104.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

NOTIFICAZIONE

In nome della Repubblica Romana, una, e Indivisibile Anno I.
Primo Germile 1798.

Restano avvisati tutti li Cittadini particolari, Locandieri, ed Osti, che hanno dato il mantenimento, e cibarie alli Cittadini Deputati venuti in Roma per la Federazione, che dopo quest'oggi in appresso rimangono disciolti dall'obbligo ingiuntogli nei precedenti Proclami. Dalla Deputazione degl'Alloggi.

Deputati *Benoffi*, *Cesarini*

Santarelli Gio. Battista *Segretario*.

N° 105.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

PROCLAMA

I. Germinale Anno I. della Repubblica Romana
una, e indivisibile

Giuseppe Toriglioni Ministro della Giustizia, e Polizia.

Non potendo nelle circostanze presenti essere immediatamente organizzata la nuova forma de' Tribunali, e dall'altro canto essendo l'amministrazione della giustizia oggetto troppo interessante in ogni Governo, particolarmente Repubblicano, si fa noto che provvisoriamente restano autorizati tutti i Giudici, che fino ad ora hanno esercitata la giudicatura a continuare nell'esercizio dell'amministrazione della giustizia nel modo, che hanno già proceduto provvisoriamente sino ad ora; E a tal effetto restano autorizzati gli attuali Giudici per l'esercizio delle suddette funzioni sino all'istallazione de'nuovi Giudici, e Tribunali.

Toriglioni Ministro di Giustizia, e Polizia

N.° 106.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

NOTIFICAZIONE

Si fa partecipe al Pubblico, che in questa sera 5. Germile, 25. Marzo V. S. nel Teatro Argentina si canteranno degl'Inni Patriottici. Si è stabilito dal Governo, che il provento della Platea, Quinto, e Sest'Ordine anderà a beneficio dei Poveri, ed a tale effetto saranno deputati due probi Commissarj ad invigilare per l'assicurazione dell'interesse de' Poveri. Si avverte, che lo spettacolo s'incomincierà ad un'ora in punto.

Toriglioni Ministro della Giustizia, e Polizia.

N.° 107.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

PROCLAMA.

IL Generale delle Truppe Francesi in Roma considerando,

1. Che le emissioni smisurate fatte dal passato governo hanno ridotta la Carta monetata ad un spaventevole discredito, le di cui conseguenze sono non meno funeste al Commercio, che alle finanze pubbliche.

2. Che è di una estrema urgenza di remediare ad un male così grande, lasciando solamente nella Circolazione una tal quantità di Cedole, che queste Cedole ed altri impegni, o debiti del Monte di Pietà, e del Banco di San Spirito non formino, che una Somma inferiore alla somma dei beni, ed altri Capitali appartenenti ai detti Banchi, i quali Beni, e Capitali basteranno poi pienamente alla garanzìa di tutta la massa delle Cedole conservate, e dei debiti dei Banchi;

3. Che in conseguenza è indispensabile di ritirare dalla Circolazione una parte delle Cedole, dando a queste l' ipoteca d'una parte bastante dei Beni Nazionali;

Decreta la Legge seguente a virtù dell' Articolo *369.* della Costituzione Romana.

Articolo I. A contare da questo giorno, tutte le Cedole del Monte di Pietà, e del Banco di San Spirito al di sopra di Trentacinque Scudi Romani, non avranno più il loro corso forzato nella Circolazione.

Art. II. Tutte le Cedole demonetate non saranno d' ora innanzi ricevute nelle Casse publiche, che in pagamento dei Beni Nazionali, come sarà detto quì appresso.

Art. III. Saranno venduti tutti i Beni Nazionali, anche quelli che potranno provenire dalle Soppressioni.

Art. IV. Fra tre giorni sarà nominato un Amministratore dei Beni Nazionali.

Art. V. Questo Amministratore sarà incaricato, sotto la sopraintendenza del Ministro delle Finanze, della esecuzione delle disposizioni seguenti relativamente alla vendita dei Beni Nazionali. Egli corrisponderà in conseguenza con tutte le autorità amministrative della Repubblica, e specialmente colle amministrazioni di dipartimento.

Art. VI. Per facilitare l' impiego delle Cedole demonetate, l'Ammministratore dei Beni Nazionali sarà obligato di far pro-

cedere, senza il minimo indugio, e per mezzo d' un Estimatore giurato, da lui nominato, alla stima di ogni Predio Nazionale, Camerale, o enfiteutico per il quale sarà fatta l' offerta di un prezzo.

Art. VII. L' offerta di un prezzo importerà l' obbligazione di acquistare il Predio a questo prezzo allorchè la stima non sarà superiore all' Offerta, e non si presenterà alcun maggiore Offerente.

Art. VIII. Se la stima è superiore all' Offerta si attenderà per mettere il Predio in vendita, che venga fatta un' Offerta almeno eguale alla stima.

Art. IX. Se la stima non è superiore all'Offerta, la vendita del Predio sarà subito annunziata per manifesto sì in Roma, che nella Comune dove il Predio sarà situato, e nelle tre Comuni dove sono stabiliti i Tribunali di Censura del medesimo Dipartimento. Il manifesto che sarà publicato nelli cinque giorni dopo la data del processo verbale di stima farà conoscere 1. che il Predio sarà posto ad un publico incanto sopra la prima Offerta in una delle Sale dell' Amministrazione Dipartimentale in presenza d' un Membro di questa Amministrazione, ed in un giorno fissato nelli quindici giorni che seguiranno alla data del processo Verbale di stima; 2. Che quindici giorni dopo questo primo incanto, ve ne sarà un altro secondo, nel medesimo luogo, e nelle medesime forme, nel quale il Predio sarà aggiudicato al maggiore Offerente.

Art. X. L' Aggiudicatario sarà messo in possesso subito dopo l' aggiudicazione definitiva. La spedizione in forma del processo verbale di questa aggiudicazione gli sarà rilasciata dal Presidente dell' Amministrazione dipartimentale, e diverrà per lui l' Istromento di proprietà. Egli nulla dovrà pagare nè per questa spedizione nè per alcun dritto qualunque, nè per le spese della stima, e dell' aggiudicazione, le quali saranno a carico dell' Amministrazione dei Beni Nazionali, e pagate dal Questore del Dipartimento sulli fondi pervenuti dalla vendita dei Beni Nazionali, e sulla presentazione dello stato delle spese stabilito dall'Amministratore dei Beni Nazionali.

Art. *XI*. L' Aggiudicatario d' un Predio Nazionale pagherà nella Cassa del Questore del Dipartimento un quinto del prezzo della stima in moneta fina, un altro quinto in Cedole non demonetate, e gli tre altri quinti del prezzo della stima, più la differenza del prezzo dell' incanto al prezzo della stima, in Cedo-

le demonetate, tanto dalla legge presente che dall' Editto dal passato governo in data del 28. Novemvre 1797.

Art. XII. I pagamenti delle rate si faranno nelle epoche seguenti; metà di quanto si dovra pagare in moneta fina, ed in Cedole non demonetate negli otto giorni dopo l' aggiudicazione; ed il restante di tutto il prezzo nelli due seguente mesi.

Art. XIII. Se l'Aggiudicatario del Predio Nazionale non adempie alle sue obbligazioni nelli termini prescritti, il Predio sarà subito rimesso in aggiudicazione, e se la seconda aggiudicazione non producesse un prezzo eguale a quello della prima, la differenza delli due prezzi sarà pagata dal primo aggiudicatario.

Art. XIV. L' Aggiudicatario d' un Predio Nazionale non potrà tagliare alcun Albero, ne permettersi alcun cangiamento o atto qualunque, che diminuisca il valore del Predio, fino a tanto che non abbia soddisfatta la totalità del prezzo. Le Amministrazioni di Dipartimento, e di Municipalità invigileranno all' osservanza del presente Articolo.

Art. XV. L' Aggiudicatario di un Predio Nazionale avrà la facoltà di rescindere gli Affitti, purchè manifesti legalmente la sua intenzione all' Affittuario nelli sei mesi dopo l' aggiudicazione.

Art. XVI. Ogni vendita di Mobili Nazionali si farà a contante. I pagamenti si faranno in moneta fina, o in Cedole, che abbiano corso.

Art. XVII. Tutte le Cedole demonetate provenienti dai pagamenti di Beni Nazionali saranno cancellate, ed annullate in presenza di quello, che farà il pagamento: esse saranno inviate a Roma alla gran Questura, che le farà bruciare publicamente nel dì 30. d' ogni mese, e ne publicherà la somma con manifesti.

Art. XVIII. Non si fabbricheranno più Cedole. A quest' effetto i conj, matrici, torchi, ed utensili, che servono alla fabbricazione, ed all' impressione delle Cedole saranno spezzati, e bruciati publicamente dentro 48. ore dalla publicazione della presente legge.

Art. XIX. La moneta di rame di quattro, e di due bajocchi perderà nel dì 20. del presente mese di Germile (9. Aprile) il Quarto del suo valore Nominale, e non varrà più che tre bajocchi, ed un bajoccho, e mezzo rispettivamente.

Art. XX. Il valore nominale della moneta plateale seguirà nella sua riduzzione progressiva le proporzioni già indicate nel-

la Tariffa, che è al fine dell' Editto del 28. Novembre 1797.

Art. XXI. I Consigli legislativi determineranno sollecitamente per mezzo d' una legge in qual modo si faranno i pagamenti per soddisfare le obbligazioni contratte frà i particolari prima della publicazione della Legge presente.

Art. XXII. Tutte le proprietà del Monte di Pietà, e del Banco S. Spirito saranno inviolabilmente conservate per garanzia delle Cedole non demonetate in maniera, che le disposizioni della presente legge per la vendita de' Beni Nazionali non potranno in alcun modo applicarsi alle proprietà dei detti Banchi.

Art. XXIII. Le somme dovute da detti Banchi, per depositi di ogni Natura, saranno pagate così: 1.° un quarto con una fede al Latore del banco del valore di questo quarto, la quale sarà ricevuta nelle Cassa dei Questori in pagamento di Beni Nazionali, come le Cedole non demonetate: 2.° li tre altri quarti con una fede al Latore del Banco, d' una forma differente della prima, la quale sarà ricevuta nelle Casse dei Questori in pagamento dei Beni Nazionali, come le Cedole demonetate.

Fatto in Roma li 5. Germile anno 6. della Repubblica Francese.

Il Generale Comandante l' Armata Francese in Roma.

Dallemagne

In Nome della Repubblica Romana

Il Consolato ordina, che la Legge qui sopra espressa sarà publicata, eseguita, e munita del Sigillo della Repubblica, al Palazzo Quirinale in Roma li 5. Germile anno 6. dell'Era Repubblicana.

Dal Consolato per copia conforme

Il Ministro della Giustizia, e Polizia Giuseppe Toriglioni.

Presidente del Consolato Giacomo Matheis

Il Segretario Generale *Bassal*

N° 108.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Segretarj de' Burò consolari corrispondenti co' quattro Ministri.

Del Burò della Presidenza	Nicola Tagnani
Del Burò degli Affari Interni	Carlo Morelli
Del Burò di Giustizia, e Polizia	Giuseppe Campelli
Del Burò degli Affari Esteri Guerra, e Marina	Giuseppe Doria

Del Burò delle Finanze	Luigi Laurenzi

Il Presidente del Consolato *G. De Mattheis*

La Segreteria Generale sarà quanto prima organizzata

Il Segretario Generale del Consolato *Bassal*

N.° 109.

PROCLAMA.

In Esecuzione dell' Articolo 368 della Costituzione della Repubblica Romana, il Generale in Capo dell' Armata Francese in Roma nomina per comporre le prime autorità costituite i Cittadini denominati nella lista seguente.

PRETORI

CIMINO.

Acquapendente	Orazio Astrei
Bagnorea	Lodovico Versini
Bracciano	Lupi di Cellere
Civita Castellana	Francesco Bartoli
Civita Vecchia	Giuseppe Capalti
Corneto	Carlo Bocci di Civitavecchia
Montefiascone	
Morlupo	Vincenzo Marotti di Liprignano
Orte	Leopoldo Lippici di Suriano
Orvieto	Orazio Celestini
Ronciglione	Bartolomeo Muccetti
Toscanella	Ferdinando Magnani
Valentano	Michele Massini
Vetralla	Francesco Nibbi di Viterbo
Viterbo	Domenico Caprini

CIRCEO.

Afile	Giuseppe Alassi
Alatri	Felice Orlandi
Anagni	Antonio Colacicchi
Ceccano	Sebastiano Massi
Ceprano	Filippo Martorelli
Cori	Lorenzo Prence
Ferentino	Filippo Guerci
Frosinone	Luigi Campagiorni
Guercino	
Paliano	Baldassare Carossi
Piperno	

Posi	Camillo Miconi
Ponte Corvo	Giulio di Nota
Segni	Giuseppe Allegrini
Sermoneta	Luca Pacifici
Sezze	Simone Fasci
Terracina	Giuseppe Cestra
Veroli	Michelangelo Salerni
	CLITUNNO.
Amelia	Vincenzo Sabini di Lugnano
Assisi	Pietro Bini
Cascia	Gio. Battista Simonetti
Castelvecchio	Cesare Durante Valentini di Roccantica
Fuligno	Avvocato Palestini
Magliano	Francesco Felice de Cesaris di Cotanello
Narni	Giovenale Brunelli
Norcia	Angelo Antonio Parisi di Montefranco
Poggio Mirteto	Virgilio Pichi
Poggio Nativo	Carlo Bartoli di Magliano
Rieti	Filippo Grifoni
Spello	Luigi Accorimboni
Spoleto	Luigi Zuccarelli
Terni	Pietro Savi
Todi	Luigi Domenichetti
Trevi	Michel Angelo Morichelli in Roma
Visso	Angelini (il figlio)
	METAURO.
Città di Ancona	Tomaso Benedetti in Ancona
Rurale di Ancona	Gio. Giacomo Bianchetti di Ancona
Cagli	Pietro Felice
Corinaldo	Giuseppe Ascani
Fano	Pietro Fradelloni
Jesi	Agostino Sasselli
Fossombrone	Giuseppe Donati
Monte Alboddo	Gaspare Sabbatini di Monte novo
Monte Baroccio	Pietro Cinotti di Casteldelce
Monte Caroto	Vincenzo Fiorani di Jesi
Pergola	Giuseppe Francalucci
S. Angelo in Vado	Lodovico Stefani di Mercatello
Sinigaglia	Biagio de Rossi di Mondolfo

Urbania	Lorenzo Pasqualucci di Mondavio
Urbino	Giuseppe Ortensi della Torre

MUSONE

Apiro	Pietro Liberati di Macerata
Cingoli	Michele Bertoletti
Civitanova	Pietro Scocciacampana
Filotrano	Patrizio Castellani di Treja
Fabriano	Luigi Mostarda
Loreto	Giuseppe Sertori
Matelica	Urbano Urbani di Urbino
Macerata	Marrone Mancini
Montecchio	Pietro Gezzi
Monte dell' Olmo	Lorenzo Pantaleoni Belli d'Urbisaglia
Monte Milone	Gio. Battista Liberati di Macerata
Monte Santo	Diego Paolucci
Osimo	Ubaldo Bellini
Recanati	Vincenzo Gentili
S. Severino	Ugo Passalacqua
Tolentino	Domenico Antonio Giubilei

TEVERE

Albano	Giacomo Tanni
Frascati	Piccarozzi Professore di legge
Monte Rotondo	Agostino Torrenti
Ostia	Gio. Battista Pieri di Roma
Palestrina	Vincenzo Cialdea
Riofreddo	Francesco Maria Sabbati
Tivoli	Ignazio Cappuccini
Velletri	Francesco Giannotti
Subiaco	Stefano Ceci

TRASIMENO

Castiglione del Lago	Matteo Vecchi
Città della Pieve	Pietro Boccì
Città di Castello	Giacomo Mancini
Diruta	Francesco Coluzzi in Perugia
Ficulle	Gio. Battista Pisoni
Fratta	Lorenzo Vibi
Gualdo	Pasquale Angeletti
Gubbio	Domenico Pascali
Marsciano	Egidio Silvani Pennacchi

Monte S. Maria	Gaspare Carletti di Città di Castello
Nocera	Gio. Antonio Ancecchi
Panicale	Francesco Maria De Rossi
Passignano	Vincenzo Egidi
Città di Perugia	Raimondo Modesti di Città della Pieve
Rurale di Perugia	Giuseppe Machi di Città di Castello
Sassoferrato	Elia Perotti
	TRONTO.
Acquasanta	Emidio Jotti di Ascoli
Amandola	Rafaele Manardi
Ascoli	Antonio Ambrosi
Camerino	Francesco Mainardi
Fallerone	Giuseppe Gentili
Fermo	Avocato Filconi
Montalto	Gaetano Benedetti di Sarnano
Monte Giorgio	Nicc.Pavoni Chinozzi di Monte Vidone
Offida	Sebastiano Vallorani
Petritoli	Gio: Battista Morroni di Loro
Pieve Torina	Giuseppe Tinelll di Camerino
Ripatransone	Gaetano Tanursi
S. Vittoria	Vincenzo de Sanctis di Petriolo
S. Elpidio	Luigi Merenda
S. Giusto	Alessandro Capparucci
S. Ginesio	Pietro Burati di Camerino

Il Generale in Capo dell' Armata Francese Dallemagne.

N° 110.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

Li 10. *Germile* 1798. 30. *Marzo vecchio stile An. VI. Repubblicano.*

NOTIFICAZIONE.

FErmo il Consolato della Repubblica Romana nelle promesse fatte al Pubblico nel Proclama in data 5. Germile corrente risguardante la Demonetazione delle Cedole superiori alli Scudi Trentacinque, notifica, a tutti, che oggi alle ore 21. d' Italia sulla Piazza di Campo di Fiore si brugieranno alla pubblica vista tutte le Cedole superiori alla supradetta somma di Scudi Trentacinque, che esistevano nella Cassa del Monte detto di Pietà, tutti gli ordigni, che ne servivano per la Fabricazione, e tut-

te le Carte, che allo stesso effetto erano preparate, e bollate.

Domani alla medesima ora, e sulla detta Piazza di Campo di Fiore seguirà l'istesso brugiamento di tutte le Cedole, che superano il valore accennato di Scudi Trentacinque esistenti nella Cassa del Banco di S. Spirito, e gli Attrezzi, e Carte bollate come sopra.

N.° III.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

REPUBBLICA ROMANA

Nel fausto giorno de' 30: Ventoso Anno VI. dell' Era Repubblicana, e primo della Repubblica Romana il Generale di Divisione Dallemagne istallando circa le 8. Ore detla Mattina il Tribunato nella sala maggiore del Palazzo fin qui chiamato della Cancellaria pronunciò la seguente allocuzione ai Cittadini destinati per Tribuni della Repubblica che ivi si erano radunati.

CITTADINI

IN nome della Repubblica Francese Io istallo il Tribunato di Roma. Io proclamo i Nomi dei Membri che lo devono comporre.

TRIBUNATO

Cimino.

Innocenzo Casti di Montefiascone, Bartolomeo Corsiglia di Civita Vecchia, Pietro Buccella di Civita Vecchia, Angelo Verga di Viterbo, Carlo Cristofari di Bagnorea, Giuseppe Taurelli d' Acquapendente.

Circeo.

Erminio Melloni di Veroli, Pio Giampelletti di Torrice, Luigi de Andreis di Fiorentino, Luigi Angeloni da Frosinone, Tiburzio Antonini d' Alatri, Pietro Borelli di Rippi.

Clitunno.

Feliciano Scarpellini, di Foligno, Tomasso Benedetti, di Spoleto, Gigli Lucidonio di Norcia, Giuseppe Batugi di Foligno, Giuseppe Fedeli di Foligno, Pier Marini di Foligno.

Metauro.

Antonio Bassi Console Provisorio, Camillo Romiti di Fossombrone, Boni, di Sinigaglia, Giuseppe Antaldi, d' Urbino, Bertrando di Bonavia, Nicola Porta Casa di Fano, Ubaldo Primavera di Jesi.

Musone.

Parte Guelfi di Sanseverino, Marsiglio Cipriani di Recanati, Sartori (il Maggiore) di Loreto, Pierelli Ministro attuale di Giustizia.

Tevere.

Pio Bonelli di Roma Console provisorio, Pietro Petrini di Roma, Luigi Lamberti di Roma, Faustino Gagliuffi di Roma, Matteo Bouchard di Roma, Niccola Corona di Roma, Pietro Piranesi di Roma, Garattoni Bibliot. in Roma, Giuntotardi, di Roma.

Trasimeno.

Gio. Angelo Cocchi di Perugia, Giuseppe Rosa di Perugia, Fabio Danzetta di Perugia, Domenico Torelli di Perugia, Paulucci della Schieggia, Giuseppe Bandini di Città della Pieve, Damaso Moroni di Perugia, Ricardini di Città di Castello.

Tronto.

Carlo Baker di Fermo, Baccilli di Fermo, Lorenzo Precetti di Camerino, Luigi Sparapani di Camerino, Domenico Beni di Monte Leone.

Dopo averli proclamati il Generale dice ai Tribuni.

CITTADINI

Io vi affido la custodia della Costituzione Romana, essa è il pegno della Libertà, che la Francia vi hà riacquistat. Questo benefizio vi unisca per sempre ai suoi destini: Ricordatevi della vostra istituzione, e del nome, che portate; e come i Gracchi, quei fieri Tribuni di Roma, siate gl' intrepidi difensori della Libertà, e della Sovranità del Popolo.

Fù terminata l' allocuzione frà gli applausi più giusti e veraci, e quindi il Generale Dallemagne partì dalla Sala del Tribunato, il quale immediatamente si pose in esercizio delle sue funzioni.

Gagliuffi Presidente = Corona: Piranesi *Segretarj*.

N° 112.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

PROCLAMA

Sulle Spese, e Contribuzioni pubbliche.

Il Generale Commandante le Truppe Francesi in Roma, considerando, che le base fondamentali di una amministrazione savia delle finanze pubbliche sono l'ordine, e l'economia.

Considerando, che il nuovo Governo della Repubblica si trova senza alcuna risorsa per provedere alle spese pubbliche, e che, se i mezzi ordinarj bastano per spese ondinarie, mezzi pronti, e straordinaij, sono necessarj per spese urgenti, e straordinarie.

Decreta la Legge seguente in virtù dell'Articolo 369 della Costituzione Romana.

§. I. SPESE

Articolo I. Le spese pubbliche saranno divise in due Classi 1. Spese straordinarie, ed urgenti, 2. Spese ordinarie, e non urgenti.

Art. II. Le spese straordinarie, ed urgenti sono quelle, che hanno per oggetto 1. del primo stabilimento della autorità costituite, e specialmente del Senato, del Tribunato, del Consolato, e delli Ministri 2. Il mantenimento, la sussistenza, ed il soldo delle Truppe Francesi, e la contribuzione da pagare alla Repubblica Francese; 3. L'approvisionamento del Paese, e specialmente de Roma in sussistenze, 4. La ptima organizzazione, e l'Armamento delle Truppe Romane.

Art. III. Le spese ordinarie sono tutte quelle, che non comprende l'Arricolo precedente.

Art. IV. Le spese straordinarie, ed urgenti saranno provedute colli fondi provenienti della contribuzione straordinaria indicata nell'Articolo VI. quì appresso.

Art. V. Le spese ordinarie saranno provedute colli fondi provenienti dalle contribuzioni, di cui si farà menzione nell'articolo XXV. quì appresso.

§. II. CONTRIBUZIONI

Art. VI. Per provvedere alle spese straordinarie sarà levata un' *imposizione straordinaria* sopra tutti i *beni fondi* in tutta l'estensione del Territorio della Repablica Romana.

Art. VII. Quest' imposizioni da pagarsi in *Cedole aventi corso* sarà *d' un tre per cento del valore del fondo* per que' fondi, che appartengono *a' Particolari*; e d' un *cinque per cento del valnre del fondo* per que' fondi, che apparteugono *a Case religiose*, *benfizj*, *e stabilimenti Ecclesiastici* di qualunque genere essi siano.

Art. VIII. Le *Case di Città*, e quelle *di delizia* situate in in campagna sono asseggettate all'imposizione nella stessa maniera, che le *Terre*, *Prati*, *ed ogn' altra proprieta* produttiva.

Art. IX. Le *Chiese e Presbiterj*, *e Conventi* d' uomini, e di donne sono esenti dall' imposizione presente.

Art. X. In tutti i *beni non Ecclesiastici l'usufrutto* de' quali appartiene ad un *particolare*, e la *proprietà* ad *un'altro*, l' imposizione sarà *per un quarto* a carico dell' *usofruttuario*, e per *tre quarti* a carico *del proprietario*.

Art. XI. Appena, che la presente Legge sarà pervenuta alla Municipalità d'ogni Cantone, la Municipalità la farà conoscere per manifesto in ogni Comune del Cantone, e ciascun proprietario di beni fondi situati in una Commune, sarà obbligato di rimettere alla Municipalità del Cantone, dove il fondo è situato, in termine di quindici giorni dalla data del manifesto la dichiarazione, in iscritto, e firmata del valore del fondo in Cedole correnti.

Art. XII. Se la dichiarazione sarà riconosciuta giusta dalla Municipalità, la Municipalità farà subito inscrivere il proprietario soggetto alla Contribuzione nel rolo dell' imposizione per la somma, che dovrà pagare.

Art XIII. Se la dichiarazione sembrasse scarsa, la Municipalità nominerà tre particolari del Cantone, i quali in tre giorni la correggeranno secondo la loro stima.

Artic. XIV. In tutti i casi, sia che la dichiarazione sia stata accettata, sia, che sia stata corretta, l'Amministrazione del Dipartimento, se giudica la medisima dichiarazione essere scarsa, farà mettere il fondo *all'incanto pubblico*: ma l' *aggiudicazione* non avrà luogo, se non in caso, che l'offerta *superi d' una decima parte* il prezzo della dichiarazione. L'aggiudicatario pagherà al proprietario questo prezzo a pronto contante in Cedole correnti, e il di più nella Cassa del Questose del Dipartimento.

Art. XV. Questa esposizione all' incanto non potrà essere provocata, se non dentro il termine di *tre Mesi* dopo la data della Dichiarazione.

Art. XVI. Appena la Contribuzione d' un Proprietario sarà determinata, la Municipalità gli comanderà di pagarne un quarto dentro il corso della prima decade, e gl'altri tre quarti di Mese in Mese.

Art. XVII. Questi pagamenti si faranno nella Cassa del Questore Municipale del Cantone.

Art. XVIII. Ogni Questore di Cantone manderà i fondi raccolti al Questore del Dipartimento, il quale li verserà nella Cassa della Gran Questura.

Art. XIX. Il dritto di percezzione attribuito per la presente imposizione ad un Questore di Dipartimento è fissato al quarto del Centesimo della sua percezione. Il dritto medesimo per un Questore Municipale è fissato ai trè quarti del centesimo della sua percezione.

Art. XX. Se un proprietario non farà la sua dichiarazione nel termine fissato nell'Articolo XI., l'Amministrazione Municipale determinerà il Valore del suo fondo, ed imporrà sù questo proprietario una tassa doppia di quella, che converrebbe a questo valore in virtù dell'Articolo VII.

Art. XXI Ogni proprietario non può esser tassato in una Commune, che per i fondi, che possiede sul Territorio di questa Commune.

Art. XXII. I proprietarj de'Fondi avranno il diritto di ritenere sù frutti, che pagano ai lor Creditori aventi ipoteche, e Censi su'fondi medesimi una porzione dell'imposizione corrispondente, e proporzionata alla somma de'loro Crediti.

Art. XXIII. Gl'Amministratori Dipartimentali dopo aver ricevuto dal Ministro della Giustizia un sufficiente numero d'esemplari della presente Legge li faranno pervenir prontamente a tutte le Comuni di lor dipendenza. Essi nomineranno de' Commissarj particolari per scorrere l'estenzione de' lor Territorj, e per affrettare la confezione de'Roli, e l'esecuzione della Legge. Il Ministro delle Finanze viene autorizzato a regolare gli onorarj di questi Commissarj, e le loro spese di viaggi, i quali onorarj, e spese verran pagate su'i Fondi, i quali entreranno nelle Casse de' Questori Dipartimentali.

Art. XXIV. Il Consolato è autorizzato a tassare prontamente i *particolari ricchi* ad un *prestito forzato* in Cedole corrente per sovvenire all'urgenza delle circostanze, a carico di rimborsare questo prestito forzato su'i prodotti dell' imposizione stabilita dalla presente Legge.

Art. XXV. Per provedere alle spese pubbliche ordinarie senza urgenza, i Consigli Legislativi faranno una Legge per stabilire le Contribuzioni, e fissarne la natura, la quantità, il riparto, e la percezzione.

Art. XXVI. Il Consolato è incaricato di presentare nel Mese corrente lo Specchio dimostrativo di tutte le spese ordinarie e non urgenti.

Art. XXVII. Tutti i Fidecommissi, Primogeniture, Sostituzioni sono aboliti; di maniera, che ogni proprietario d'un bene ch'era affetto di Fidecommisso, Primogenitura, Sostituzione diviene appena pubblicata la presente Legge, padrone di disporre di quel fondo, o Capitale per via di vendita, o d'ipoteca, o per qualunque altra maniera d'alienazione.

Art. XXVIII. Tutte le Cessioni in Enfiteusi fatte dal Governo passato restano annullate. Questi beni saranno uniti alla massa de'Beni Nazionali, e saran venduti nella stessa maniera: il particolare, che li riteneva a titolo d'Enfiteusi avrà solamente il diritto di preferenza, quando vorrà comprare il fondo al prezzo del maggiore offerente.

Fatto in Roma il 10. Germile Anno 6. dell'Era Republicana.

Il Generale Comandante le Truppe Francesi in Roma

GOUVION S.t CYR

IN NOME DELLA REPUBLICA ROMANA

Il Consolato ordina, che la Legge quì sopra espressa sarà pubblicata, eseguita, e munita del Sigillo della Repubblica, al Palazzo Quirinale in Roma li 10. Germile Anno 6. dell'Era Repubblicana.

Presidente del Consolato = *Giacomo Matheis*

Dal Consolato = Il Segretario *Bassal*

Per Copia conforme = Il Ministro della Giustizia, e Polizia

Giuseppe Toriglioni

N.° 113.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

NOTIFICAZIONE

In nome della Repubblica Romana una, ed indivisibile Anno I.

Primo Germile 1798.

SOno nuovamente intimati tutti li Capi di Famiglie, Agenti, Maestri di Casa, o qualunque siasi altra Persona, presso cui esiste la cura, o custodia di Case, Stalle, ed altri siti spettanti a Persone, le quali non si trovano in Roma, che in conformità dei Proclami emanati li 7. e 15. corrente si portino alla Commissione degli Alloggj dentro il termine di ore 24. dalla data del presente, ad effetto di denunziare la partenza degl'Offi-

ciali, ed altri Individui Francesi, che erano alloggiati nelle respettive loro Case.

Inoltre restano compresi in questa nuova intimazione quelli Capi di Famiglia, Agenti &c. che si fossero portati nei scorsi giorni presso la detta Deputazione degl'Alloggi per tale denuncia, quale non fù possibile riceversi per l'affollamento dei Deputati venuti per la federazione.

Si avverte pertanto non mancare, altrimenti si procederà alla multa comminata nelli detti Proclami. Dato dalle Stanze della Deputazione degl'Alloggi.

Deputati *Cesarini* = *Benoffi*

Santarelli Gio. Battista Segretario.

N.° 114.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

PROCLAMA

I. Germinale Anno I. della Republica Romana una ed indivisibile

Giuseppe Toriglioni Ministro della Giustizia, e Polizia.

NOn potendo nelle circostanze presenti essere immediatamente organizzata la nuova forma de' Tribunali, e dall' altro canto essendo l'amministrazione della Giustizia oggetto troppo interessante in ogni Governo, particolarmente Repubblicano, si fa noto che provisoriamente restano autorizati tutti i Giudici che fino ad ora hanno esercitata la giudicatura a continuare nell' esercizio dell' amministrazione della giustizia nel modo, che hanno già proceduto provisoriamente sino ad ora; E a tal' effetto restano autorizzati gli attuali Giudici per l'esercizio delle suddette funzioni sino all' istallazione de' nuovi Giudici, e Tribunali.

Toriglioni Ministro di Giustizia, e Polizia.

N.° 115.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

NOTIFICAZIONE

In nome della Repubblica Romana una, e indivisibile anno I.

I. Germile 1798.

REstano avvisati tutti li Cittadini particolari i Locandieri, ed Osti, che hanno dato il mantenimento, e cibarie alli Cittadini Deputati venuti in Roma per la Federazione, che dopo quest' oggi in appresso rimangono disciolti dall' obbligo in-

giuntogli nei precedenti Proclami. Dalla Deputazione degli alloggi.

Deputati Benoffi, Cesarini. Santarelli Gio. Battista Seg.

N.° 116.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

PROCLAMA

In nome della Repubblica Romana una, e indivisibile 14. *Germile* 1798. *Anno I. Repubblicano.*

UNa delle principali mire d'ogni ben regolato Governo Repubblicano deve esser certamente quella d'impedire gli abusi, li raggiri, e li monopolj, che pur troppo si tentano d'introdurre dagli Avari, e dai nemici del Popolo, sulli generi di necessità, ed altre cose commerciabili.

Informati li Consoli della Republica Romana, che gl'individui addetti alla così denominata Università de' Vaccinari di Roma ardiscono di frapporre degli Ostacoli, e delle difficoltà alla Vendita della Suola, ordinano, che detti Individui Vaccinari si adoprino per la più pronta, e libera Vendita, e Circolazione di detto genere, e che a tal'effetto tengano le loro Botteghe, e Magazzeni aperti per sodisfare li Requirenti, altrimenti saranno aperti li loro Magazzeni, Botteghe, e negozj dalla Forza Militare, e confiscate le Merci, che vi si troveranno.

Gio. Bufalini Ministro delle finanze.

N.° 117.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

NOTIFICAZIONE

SI fa partecipe al Publico che in questa sera 5. Germile, 25. Marzo V. S. nel Teatro di Argentina si canteranno degl'Inni patriottici. Si è stabilito dal Governo, che il Provento della Platea, Quinto, e Sest'Ordine anderà a beneficio dei Poveri, ed a tale effetto saranno deputati due probi Commissarj ad invigilare per l'assicurazione dell'interesse de' Poveri. Si avverte, che lo spettacolo s'incomincerà ad un'ora in punro.

Toriglioni Ministro della Giustizia, e Polizia.

N° 118.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

NOTIFICAZIONE AI POVERI

Cammillo Corona Ministro dell'Interno.

IN mezzo alle infinite sollecitudini, il nuovo Governo della Repubblica Romana non tralascia di riguardar come la princi-

pale quella di occuparsi degli oggetti di publica beneficenza, e dei caritatevoli sussidj, di cui la classe indigente del popolo abbisogna . Affinchè dunque in quest' anno non restino defraudati dell' elemosine consuete nella prossima festività di Pasqua, e non ignorino l'opportuno regolamento di questa distribuzione, i poveri di Roma sono avvertiti.

1. Che si riceveranno i memoriali sino al dì 2. Aprile corrente, passato il qual' termine ogni memoriale, che si presentasse, non avrebbe alcun' effetto .

2. Che le caritatevoli sovvenzioni di trè paoli si distribuiranno dai passati Visitatori respettivi cominciando da Giovedì futuro .

3. Che le sovvenzioni di Letti, o maggiori Elemosine si determineranno coi soliti attestati de' Parrochi dall' Ministro dell' Interno .

Le Autorità Costituite si riserbano di prendere ulteriori misure generali per sollievo dell' indigenza , la quale sempre più riconoscerà nella generosità della patria la saviezza del governo democratico .

Dal Quirinale 12. Germile anno VI. dell' Era Republicana .

Camillo Corona Ministro dell' Interno .

Angelo Angelucci Segretario Generale .

N° 119.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

REPUBLICA ROMANA UNA , E INDIVISIBILE

NOTIFICAZIONE

14. *Germile Anno VI. dell' Era Republicana .*

Alcuni mal' intenzionati nemici della Repubblica , e della comune tranquillità abusano , o Romani , della vostra credulità, spargendo fra voi allarmanti notizie del tutto false , e dettate soltanto o da una colpevole malignità , o da una stupida ignoranza . Sul capo di questi empj nudriti delle massime e dei principj d'un governo il più degradante la ragione umana , e contrarj all' ordine presente di cose , già pende la spada della giustizia ; e dietro a questi sarà severamente punito chiunque anche di buona fede ardirà di mettere il popolo in agitazione con qual siasi notizia ; come pure lo saranno tutti quelli, che conscii della malignità di questi scelerati non denuncieranno alle Autorità costitui-

te simili perturbatori della publica quiete. Ognuno di voi pertanto, o Romani, mercé gli alti Destini, e l'invincibile Genio della Repubblica Francese restituiti alla primiera vostra libertà, viva tranquillo, e riposi sulla vigilanza instancabile del Governo, il quale in ogni circostanza si farà il più sacro dovere di non ascondere agli occhi di tutti ciò che riguarda il bene e la sicurezza della Repubblica, e di prendere le più efficaci misure, onde consolidare la nostra libertà.

Giuseppe Toriglioni Ministro di Giustizia, e Polizia
Avv. Brunetti Segretario Generale

N.° 120.

PROCLAMA

In esecuzione dell' Articolo 368. della Costituzione della Repubblica Romana, il General in Capo dell' Armata Francese in Roma nomina per comporre le autorità constituite gli Cittadini denominati nella lista seguente.

Istituto nazionale; Sezione di Chimica
Prospero Armanni

DIPARTIMENTO DEL CIRCEO

QUESTORE DEL DIPARTIMEMTO
Carlo Jannuzzi di Anagni

Scribba del Tribunato Criminale
Giovanni Gorirossi di Alatri

PRETORI

Cantone di Guercino	Venanzio Olivieri di Acuto
Cantone di Piperno	Pasquale Zaccaleoni di Piperno
Cantone di Ponte Corvo	Mauro Mosconi

MUNICIPALITA'

CANTONE DI AFILA

Presidente	Pietro Fochetti
Prefetto Consolare	Gaetano Enea
Segretario	Baldassar Mancini
Questore	Giuseppe Petrazzi

	EDILI	AGGIUNTI
Afile	Benedetto Spadari	Lorenzo de Romanis
Civitella	Giuseppe Saulini	Tomasso Maglioni
Jenna	Giuseppe Magliacca	Clemente Clementi
Rojate	Giacomo Sale	Benedetto Damiani
Valle Pietra	Gesualdo Graziosi	Mariano Cartini

Ponza	Gaetano Lupi	Ferrante Lucidi
Rocca S. Stefano	Benedetto Santori	Filippo Evangelisti

CANTONE DI ALATRI

Presidente Gio: BattistaMolella
Prefetto Consolare Andrea Brochetti
Segretario Pietro Paolo Rainaldi
Questore Tiberio Caporelli

	EDILI	AGGIUNTI
Alatri	Filippo Carozzi	Vincenzo Tofanelli
Vico	Francesco Nardini	Giuseppe Sterbini
Collepardo	Arcangelo Pomponi	Angelo Paolo Mangili
Fumone	Francesco Longhi	Carlo del Monte
Trivigliano	Rocco Franchi	Domenico Lattanzi

CANTONE DI ANAGNI

Presidente Gregorio Martinelli
Prefetto Consolare Luigi Lauri
Segretario Andrea Gizzi
Questore Leonardo Trajetti

	EDILI	AGGIUNTI
Anagni	Gio: Francesco Ambrogi	Morileggi
Monte Acuto	Gio: Battista Torroni	Massimiliano Pompilii
Sgurgola	Sterbini	Bianchi

CANTONE DI CECCANO

Presidente Stanislao Angeletti
Prefetto Consolare Lorenzo Sindici
Segretario Michel' Angelo Bovier
Questore Ignazio Liburdi

	EDILI	AGGIUNTI
Ceccano	Domenico Ambrogi	Vittorio Pissuti
Vallecorsa	Lorenzo Riccardi	Agostino Lauretti
S. Lorenzo	Marcello de Luca	Ferdinando Pesci
S. Stefano	Gian Andrea Passio	Giacinto Popella
Giuliano	Biagio Antonio Gabrieli	Giovanni Canori
Pisterzo	Vincenzo Cappadocia	Domenico Campagna
Prossedi	Francesco Ant. Colafrancesco	Vincenzo Bassi

CANTONE DI CEPRANO

Presidente Ferrante Vitelliani
Prefetto Consolare Enrico Tomei di Frosinone
Segretario Ferdinando Celletti

	Questore	Tomasso de Camillis
	EDILI	AGGIUNTI
Ceprano	Filippo Mastracci	Tomasso Bernabò
Falvatera	Camillo Piccirilli	Gaetano Lombardi
Colle	Giuseppe Antonini	Nicolao Simboletti
Strangola gallo	Tamburrini (il Giunior)	Danesi

CANTONE DI CORE

	Presidente	Luigi Prosperi
	Prefetto Consolare	Giuseppe Cataldi
	Segretario	Giacomo Catenacci
	Questore	Agostino della Porta
	EDILI	AGGIUNTI
Core	Antonio Vittori	Gio. Felice Tomassi
Giulianello	Pacchini	Molinari
Rocca Massimi	Pietro Antonio Perugini	Domenico Torra
Monte Fortino	Mele	Valladini

CANTONE DI FERRENTINO

	Presidente	Bruno Borgia
	Prefetto Consolare	Ferdinando Gizzi
	Segretario	Francesco Angelini
	Questore	Giuseppe Tani
	EDILI	AGGIUNTI
Ferrentino	Raimondo Rossi	Agostino del Zere
Supino	Silvestro Marchioni	Silvestro Caprara
Morolo	Nicola Renzoni	Ingelli (il Seniore)

CANTONE DI FROSINONE

	Presidente	Gio. Battista Scifelli
	Prefetto Consolare	Carlo Ciceroni
	Segretario	Bernardino Mazzocchi
	Questore	Bernardino Tagnani
	EDILI	AGGIUNTI
Frosinone	Gio.Bat. Spaziani di Bartolom.	Francesco Antonio Sodani
Torrice	Nicola de Andreis	Domenico Zangrilli
Patrica	Demetrio de Carolis	Basilio Magni

CANTONE DI GUERCINO

Presidente	Gio: Battista Fratazzi
Prefetto Consolare	Gervasio Achille
Segretario	Vincenzo Milani
Questore	Tomasso Ceccacci

	Edili	Aggiunti
Guercino	Domenico Luigi Tricca	Luigi Tricca
Felettino	Fabio Ottaviani	Gioacchino Pesci
Trevi	Carlo Speranza	Andrea Santini
Anticoli	Pietro Falconi	Michel Angelo Verghetti
Torre	Pietro Paolo Starna	Vincenzo Ascani

CANTONE DI PALIANO

Presidente Gregorio Culini
Prefetto Consolare Luigi Bizzarri
Segretario Luca Calzelli
Questore Pietro Vincenzo Adorescenzi

	Edili	Aggiunti
Paliano	Gregorio Cappella	Marc' Ant. Cenciarelli
Piglio	De Santis (il Seniore)	Fantini (il Seniore)
Serrone	Tirinelli (il Seniore)	Baldassari (il Seniore)
Olevano	Pasquale Capella	Marianella (il Seniore)
S. Vito	Giuseppe Testa	Gentilezza (il Seniore)
Genazzano	Francesco Vannini	Antonio Egidii
Valmontone	Filippo Bertarelli	Giuseppe Ballerati

CANTONE DI PIPERNO

Presidente Leopoldo Setacci
Prefetto Consolare Eugenio Tomeucci
Segretario Mario Martelli
Questore Giuseppe Giusti figlio di Filippo

	Edili	Aggiunti
Piperno	Vincenzo Setacci	Vincenzo de Castris
Roccasecca	Albino Celli	Ungaretti
Maenza	Gio. Bat. Coluzzi	Vincenzo Pucinischi
Sonnino	Giuseppe Mancini	Musilli

CANTONE DI POFI

Presidente Silverio Porilli
Prefetto Consolare Carlo Miloni
Segretario Michel' Angelo Conti
Questore Carlo Moscardini

	Edili	Aggiunti
Pofi	Mattia Bisleti	Agostino Giangi
Ripi	Generoso Stefani	Gio. Bat. Ferrante
Castro	Francesco Martini	Giuseppe Selli
Arnara	Pietro Tranquilli	Giuseppe Giusti

CANTONE DI PONTE CORVO

Presiddente Mattia Sparagana
Prefetto Consolare Annibale Lucernari
Segretàrio Giovanni Porta
Questore Vincenzo Prignani

	EDILI	AGGIUNTI
Ponte Corvo	Camillo Carocci	Gian Vincenzo Pellegrini
S. Olivo	Giacomo Amati	Biagio Tomassini

CANTONE DI SEGNI

Presidente Domenico Gentili
Prefetto Consolare Domenico Volpicelli
Segretario Gio: Battista Lanni
Questore Gio: Tomasso Tomassi

	EDILI	AGGIUNTI
Segni	Camillo Cleti	Giuseppe Collabucci
Gavignano	Pietro Gorga Conciarelli	Loreto Panetta
Montellanico	Medico Raimondi	Petrella
Carpineto	Luigi Pasquali	Domenico Cipriani
Gorga	Mazzoleni	Santucci

CANTONE DI SERMONETA

Presidente Francesco Saverio Quadrassi
Prefetto Consolare Andrea Pizi
Segretario Andreoli
Questore Drescenzio Balzani

	EDILI	AGGIUNTI
Sermoneta	Filippo Razza	Franc. Saverio Impaccianti
Bassiano	Bernardini	Lanni
Cisterna	Fedeli Perazzotti	Pietro Luizelli
Norma	Antonio Tuschi	Giacomo Viani
Nettuno	Sufredini	Ottolini

CANTONE DI SEZZE

Presidente Liborio Cerroni
Prefetto Consolare Superio de Magistris
Segretario Il Segretario attuale
Questore Pietro Paolo Villa

	EDILI	AGGIUNTI
Sezze	Filippo Fasci	Ferdinando Tasciotti
Rocca Gorga	Angelo Maria Nardacci	Ortenzio Cocchi

CANTONE DI TERRACINA

	Presidente	Gio: Battista Venditti
	Prefetto Consolare	Luigi Nardecchia
	Segretario	Girolamo Diana
	Questore	Giuseppe Altobelli
	EDILI	AGGIUNTI
Terracina	Giuseppe Cestra	Felice Antonio Assorati
S. Felice	Capponi (il Mercante)	Millezzi (il Speziale)

CANTONE DI VEROLI

	Presidente	Domenico Macciocchi
	Prefetto Consolare	Giovanni Franchi
	Segretario	Francesco Maria Campanari
	Questore	Ferdinando Bisleti
	EDILI	AGGIUNTI
Veroli	Pietro Paolo Salerni	Agostino Lamesi
Banco	Domenico Giovardi.	Gio: Alberto Boccherin
Monte S. Giovanni	Carlo Mobilii	Lucernari (il Giuniore

Il Generale dell' Armata Francese.

N.° 121. *Gouvion S. Cyr*

PROCLAMA

In Esecuzione dell' Articolo 368 della Costituzione della Repubblica Romana, il Generale in Capo dell' Armata Francese in Roma nomina per comporre le prime autorità costituite i Cittadini denominati nella lista seguente.

Segretario dell' Amministrazione Dipartimentale del Tevere

Felice Grisanti

DIPARTIMENTO DEL MUSONE

Segretario Dell' Amministrazione Dipartimentale

Vincenzo Coltoloni

QUESTORE DEL DIPARTIMENTO

Domenico Turre di Macerata

MUNICIPALITA'

CANTONE DI APIRRO

	Presidente	Gio. Barilani
	Prefetto Consolare	Paolo Canonici
	Segretario	Tito Vespasiano Maggi
	Questore	Fedele Fedeli
	EDILI	AGGIUNTI
Apiro	Luigi Turchi	Giovanni Angeloni

Masaccio	Paolo Pittori	Domeni co Ceccarelli
Majolati	Feliciano Colocci	
Monte Ruberto		
Castel Bellino		
Poggio Cupo		
S. Paolo e Sessiano	Carlo Ramanini	
Ritorsio		
Duomo	Felice Cristafanelli	
Ficano		
Frontale		

CANTONE DI CINGOLI

Presidente Luigi Peccetti
Prefetto Consolare Vincenzo Maciolanti
Segretario Vincenzo Vagnozzi
Questore Gio: Domenico Castiglioni

	EDILI	AGGIUNTI
Cingoli	Vincenzo Campelli	Gaspare Cavalini
Colognola, e Castriccione	Domenico Berti	Carlo Bambaccione
Castel S. Angelo	Francesco Sopranzetti	Pacifico Gabrielli
Staffolo	Gio: Antonio Bastucci	Melchiore Galli

CANTONE DI CIVITANOVA

Presidente Vincenzo Bernardini
Prefetto Consolare Marone Frigiotti
Segretario Felice Cassini
Questore Gio: Gatti

	EDILI	AGGIUNTI
Civita nova	Serafino Donati	Bernardino Bernardini
Monte Cosero	Patricio Bartolini	Francesco Garafali

CANTONE DI FABRIANO

Presidente Oliviero Ronca
Prefetto Consolare Romualdo Serafini
Segretario Il Segretario attuale
Questore Rugiero Valemanni

	EDILI	AGGIUNTI
Fabriano	Gio: Castrica	Luigi Bergagnati
Cancelli		
Bastia		
Nebbiano		
S. Donato		

Tranquillo
Castelletta
Moscano
Attiggio
S. Silvestro

CANTONE DI FILOTRANO

	Presidente	Paolo Gentiloni
	Prefetto Consolare	Gio: Girolamo Spada
	Segretario	Pier Silvio Angelini
	Questore	Domenico Pirozzi
	EDILI	AGGIUNTI
Filotrano	Gio: Baratani	Silvestro Caprara
Montefano	Pacifico Caradori	Luigi Volponi
S. Maria Nova		

CANTONE DI LORETO

	Psesidente	Carlo Borsetti
	Prefetto Consolare	Gianovario Solari
	Segretario	Giovanni Montanari
	Questore	Giuseppe Pelli
	EDILI	AGGIUNTI
Loreto	Gio: Stefano Bonzani	Giuseppe Peretti
Castel Fidardo	Luigi Sciava	Giuseppe Tommasini
Porto di Recanati	Crespino Valentini	Giuseppe Magi

CANTONE DI MATELICA

	Presidente	Ottaviano Grassetti
	Prefetto Consolare	Francesco Acquacotta
	Segretario	Il Segretario attuale
	Questore	Gentile Finaguerra
	EDILI	AGGIUNTI
Matelica	Giuseppe Fidanza	Ottaviano Rovere
S. Natolia	Mattia Bascalferri	Lodovico Paoloni
Collamato		
Cerreto	Grillini (il Maggiore)	Giuseppe Consolati
Albacina		
Porcarella		
Monte S. Cataldo		
Belvedere		

CANTONE DI MACERATA

EDILI
(Giuseppe Graziani
(Nicola Ranaldi
(Paolo Spapdoni
(Pantaleone Pantaleoni
(Luigi Capanna
(Francesco Ricci
(Luigi Santarelli

Prefetto Consolare Giovanni Viscardi
Segretario Pietro Tartufari
Questore Antonio Cortesi

CANTONE DI MONTECCHIO

Presidente Bartolommeo Pellicani
Prefetto Consolare Pietro Santa Maria bella
Segretario Nicola Fedeli
Questore Nicola Grimaldi

	EDILI	AGGIUNTI
Montecchio	Antonio Persichini	Federico Castellini
Appignano	Girolamo Benigni	Pellegrini

CANTONE DI MONTE DELL' OLMO

Presidente Aotonio Vincenti
Prefetto Consolare Nicola Tomassini
Segretario Cola (ex Segretario)
Questore Antonio Calzecchi

	EDILI	AGGIUNTI
Monte dell' Olmo	Giuseppe Foglietti	Mainardi
Morrovalle	Gio: Battista Grizei	Giuseppe Marchetti

CANTONE DI MONTE MILONE

Presidente Gio: Francesco Marchetti
Prefetto Consolare Antonio Parmeziani
Segretario Giuseppe Maria Lisi
Questore Gio: Battista Narducci

	EDILI	AGGIUNTI
Monte Milone	Luigi Scolastici	Francesco Asortati
Urbisaglia	Angelo Castellacci	
Montecassiano	Giuseppe Antonini	Gio. Battista Baratti

CANTONE DI MONTE SANTO

Presidente Nicola Scoccia
Profetto Consolare Girolamo Scarcarelli
Segretario Enrigo Strinati

	Questore	Felice Gasparini
	EDIILI	AGGIUNTI
Monte Santo	Sassetti (il Maggiore)	Antonio Pasquali
Monte Lupone	Luigi Tomassini	Paolo Pasvecchi

CANTONE D'OSIMO

EDILI	(Girolamo Sabatini (Luigi Rocetti (Rafaelle Marroleni (Luca Luchetta (Carlo Frerini (Giuseppe Bonfili (Valentino Muzi
Prefetto Consolare	Gaetano Dionisi
Segretario	Il Segretario attuale
Questore	Bernardino Galli

CANTONE DI RECANATI

EDILI	(Leandro Marragalli (Giovanni Cupini (Alessandro Contalmari (Giovanni Tati (Francesco Costioni (Luigi Torri (Isidoro Ruberti
Prefetto Consolare	Pietro Padalieri
Segretario	Giuseppe Cotoloni
Questore	Flaminio Flamini

CANTONE DI SANSEVERINO

	Presidente	Cosimo Beni
	Prefetto Consolare	Gio. Batt. Caccialupi
	Segretario	Il Segretario attuale
	Questore	Severino Margarucci
	EDILI	AGGIUNTI
S. Severino	Francesco Margarucci	Giuseppe Nuzi
Orpiano	Franc: Maria Paladini	Pietro Lucio
Aliforni	Angelo Muzio	Marco Balcani
Serratta	Francesco Antonini	Giuseppe Martorelli
Isola	Giovanni Tempertino	
Ilcito	Nicola Didario	
Gagliole	Paggio	Sante Roscio

Colleluci	Severino di Rocca	Filippo Rossi

CANTONE DI TOLENTINO

	Presidente	Serafino Benaducci
	Prefetto Consolare	Gius. Raim: Micciani
	Segretario	Fioravanti
	Questore	Giuseppe Argenti
	Edili	Aggiunti
Tolentino	Gio: Filippo Filoni	Nicola Valeri
Caldarola	Filippo Cortezi	Angelo Lucarelli
Belforte	Giuseppe Faroni	Bianchini (il Figlio)
Colmurano	Nicola Faricelli	Cantiani
Serra Petrona) *e Carpignano)*	Francesco Olivieri	

Il Generale dell' Armata Francese Giuvion St. Cyr

N° 122.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

In nome della Republica Romana una indivisibile.

IL Generale Comandante la Truppa Francese a Roma decreta, in virtù dell' Articolo *369.* della Costituzione Romana la Legge, che siegue

La percezione delle due Imposizioni chiamate del Contratto, e della Scannatura sarà sospesa in Roma per tutto il tempo della presente Stagione.

Roma 15. *Germile anno* 6. *Gouvion S.t Cyr.*

Il Consolato ordina che il Decreto quì sopra espresso sia publicato, ed eseguito.

Il Segretario Bassal.

N° 123

LIBERTA' EGUAGLIANZA

PROCLAMA

In nome della Republica Romana una e indivisibile 15. *Germile Anno primo Republicano* (4. Aprile v. st.)

AVendo i Grandi Edili della Commune di Roma maturamente considerato, che per essere a livello co' vicini Paesi il prezzo da porsi alle Carni nella corrente Stagione sarebbe stato eccessivo, ed avendo interpellato sù questo importante Articolo l' Amministrazione Dipartimentale del Tevere, hanno richiesta ed ottenuta dal Consolato per la mattazione degli Agnelli soltanto la sospensione delle due Gabelle di Scan-

natura, e Contratto; e perciò a sollievo del Popolo si trovano abilitati a fissare i prezzi seguenti.

PREZZI DELLE CARNI

Carne d'Agnello baj. quattro la libra ———— baj. 04.
Castrato baj. sei la libra ———— baj. 06.
Vaccina baj. sette la libra ———— baj. 07.
Vitella baj. otto la libra ———— baj. 08.

PORCINA

Strutto baj. quatrordici la libra ———— baj. 14.
Lardo baj quattordici la libra ———— baj. 14.
Presciutto Romanesco baj. dodici la libra ———— baj. 12.
Salame baj. tredici la libra ———— baj. 13.
Ventresca, e Guanciale baj. nove la libra ———— baj. 09.
Assogna per Cocchj, e Carozze baj. quindici la libra — baj. 15.

LATTICINI

Cacio Pecorino Fresco tra Casciari, e Pizzicaroli coll' Affidati, senza che possa pretendersi il minimo defalco Scudi quattro il cento —— ₰ 4. 00
Cacio Pecorino nuovo a tutto Luglio prossimo baj. cinque la libra ———— ₰ —. 05.
Cacio pecorino tanto vecchio, che nuovo dal primo Agosto avvenire baj sette la libra —— ₰ —. 07.
Ricotta fresca baj. due e mezzo —— ₰ —. 02 $\frac{1}{2}$

REGOLAMENTI

Oltre i Macelli, che sono attualmente in attività, è ogni Individuo in libertà di aprire altri Macelli, che al presente sono chiusi, purchè tanto dalli primi, che già esercitano l' Arte, quanto da quelli, che vorranno aprire, dovrà darsi una cauzione idonea al solito Uffizio colla condizione, che quelli individui, i quali vorranno esercitare quest' Arte, debbano aprire la loro Bottega nel giorno 17. Germile (6. Aprile v. s.) dopo qual tempo nessun'altro sarà ammesso sino alla Stagione ventura; e sono obbligati i Macellari di dare ad ognuno il giusto peso colla solita Giunta; espressamente vietandosi di vendere la Carne senza giunta sotto le pene a nostro arbitrio.

Resta in libertà de' Macellari di vendere li Spogli a qualunque Vaccinaro, o ad altri, tanto per gli Agnelli, quanto per il Bestiame Vaccino, purchè le Pelli debbano conciar-

si in Roma ; e siccome le Pelli , che sono attualmente nelle Concie de' Vaccinari , sono quelle riscosse dalle Botteghe de' Macellari ad un prezzo fisso , saranno perciò obbligati i Vaccinari sino a nuova disposizione di portare nel Magazzeno la solita quantità di Sola in ogni settimana , e Venderla ai Calzolari di Roma , sotto la proibizione di vendersi ai Forastieri senza espressa licenza ,

Sarà egualmente in libertà ogni Macellaro di dare le Trippe , a chi gli piacerà , ovvero lavorarle nelle proprie Botteghe : altrettanto in riguardo dei Mazzi , de' quali ognuno potrà disporre a suo talento : Egualmente rapporto ai Grassi , che si Potranno vendere o squagliati , o in Carne a quel Candelottaro , che parerà , purchè i Compratori , o i Macellari stessi debbano squagliare i Grassi in luoghi adatti , che verranno assegnati dal Ministro Incaricato , per così evitare il fetore, che cagiona lo squaglio .

Francesco Antonio Franchi)
Domenico' Maggi) *Grandi Edili*
Guido Lante)

N° 124.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

PROCLAMA

Repubblica Romana una ed indivisibile 16. Germile anno 6. dell' Era Repubblicana . Giuseppe Toriglioni Ministro di Giustizia , e Polizia .

E' interesse di tutti gl' Individui di una società ben regolata , che la tranquillità pubblica sia assicurata . A questo oggetto ciascun Cittadino deve concorrere con tutte le sue forze . I Rappresentanti del Popolo si occupano attualmente di una nuova organizzazione della Guardia Nazionale , che adempia al doppio oggetto , e di assicurare la sicurezza pubblica , e di allegerire più che sia possibile il servizio di quelli , che la compongono . In attenzione , che cio accada (lo che sarà certamente in breve) si esorta ogni buon Cittadino a prestarsi al servizio della Guardia stessa con quella esattezza , ed amore , che si conviene ad un' oggetto sì interessante . Al contrario coloro , che ricusassero di soddisfare , o che di mala voglia si prestassero al servigio , a cui vengono invitati , saranno risguardati , come cattivi Cittadini , ed inimici del pubblico bene .

Giuseppe Toriglioni , Brunetti Segretario di Polizia .

LIBERTA' N° 125. EGUAGLIANZA

NOTIFICAZIONE

Repubblica Romana una e indivisibile Camillo Corona Ministro degli affari interni. Agli Agricoltori.

SPeravano i Consoli, che, dopo l' invito provvidamente emanato nello scorso Mese Ventoso, fossero i soliti Operaj tornati a prestare l' utile loro lavoro in queste Campagne, e nei contorni della Città, d' onde si erano allontanati con grave danno dell' Agricoltura. Ma siccome una tanto ragionevole, ed interessante provvidenza non ha prodotto fin qui l' effetto bramato, che anzi le giuste querele de' più diligenti Agricoltori sonosi accresciute in proporzione dell' attuale bisogno, e di quello massimamente, che riguarda la sicurezza di aver gli uomini necessarj per la prossima Mietitura; hanno ingiunto a me di far noto a Voi Agricoltori, che ciascheduno esponga le circostanze della respettiva occorrenza al Cittadino Luigi Doria, a tale effetto specialmente Deputato per prendere quindi colla maggiore prontezza possibile tutte quelle ulteriori provvidenze, che saranno opportune, e che potranno esiggere le respettive diversità de' casi 16. Germile Anno VI. dell' Era Repubblicana.

Camillo Corona Ministro dell' interno. Angelo Angelucci Segr.

LIBERTA' N° 126. EGUAGLIANZA

PROCLAMA

In Nome della Repubblica Romana.

IL Generale delle Truppe Francesi in Roma in virtù dell'Articolo 369 della Costituzione Romana, decreta che la Moneta di Rame di quattro, e di due Bajocchi, che in conseguenza della Legge del 5. Germile doveva perdere il Quarto del suo valore il 20. di Germile, lo perderà subito dalla data del presente Proclama 17. Germile (6. Aprile v. s.)

Il Generale Comandante le Truppe Francesi in Roma, Gouvion S.t Cyr.

Il Consolato ordina, che la Legge qui sopra espressa sarà Pubblicata, eseguita, e munita del Sigillo della Repubblica.

Al Palazzo Quirinale in Roma, il 17 Germile anno Sesto dell' Era Repubblicana. Presidente del Consolato *G. De Matheis*

Dal Consolato Il Segretario *Generale Bassal*

Per copia conforme Il Ministro della Giustizia, e Polizia

 Giuseppe Toriglioni

N°. 127.

MINISTERO DELLA GUERRA

Il Ministro della Guerra volendo stabilire nella sua Amministrazione una distribuzione di travaglio vantaggioso insieme al servizio, ed utile alle persone, che hanno affari con esso lui, previene i suoi concittadini, che gli Uffizj di questo Dipartimento, saranno aperti tutti li giorni, eccettuate le Decadi.

VALE A DIRE

Nell'Inverno dalle nove ore della Mattina, sino alle tre dopo il mezzo giorno, e dalle sei della sera sino alle nove.

Nell' Estate dalle otto della Mattina sino ad un'ora dopo il mezzodì, e dalle cinque della sera sino alle nove.

Previene il Ministro, che per non perdere il tempo, che deve consacrare all' occupazioni dei diversi dipartimenti, che gli sono stati affidati non può dare, che due udienze pubbliche per ciascuna Decade, le quali saranno nel sestodì, e quartodì, un'ora prima del mezzodì, sino a mezzo giorno. Non riceverà negl'altri giorni, se non che le persone, che gli avranno domandata udienza in scritto, motivandone l'oggetto della loro domanda, il nome, ed abitazione, e farà saper loro nella sua risposta l'ora, in cui potrà riceverli.

Gli affari, che non esiggeranno una pronta decisione, saranno rimessi al Segretario Generale, ed ai Capi di Divisione dei respettivi Dipartimenti, secondo il seguente dettaglio.

ORGA-

ORGANIZZAZIONE DEGLI OFFICJ DI GUERRA

Segretariato Generale

F. Crochart-Secret. Gener.-Incaricato (di ricevere i Memoriali, domande, reclami, corrispondenza Generale, conti da presentarsi al Ministro sopra gli affari pressanti, polizia, ed Amministrazione degli Offizj.

DIPARTIMENTI

DIVISIONE	NOMI DEI CAPI	DETTAGLIO DELLE LORO INCOMBENZE
PRIMA	VIVALDI	(Artilleria, Guerra, personale di questi corpi, fortificazione Caserme, fabriche d'Armi, e munizione di Guerra.
SECONDA	PLANTA	(Organizzazione delle Truppe di Linea, Giandarmeria, Ufficiali Generali, Commissarj di Guerra, Polizia, disciplina, movimenti di Truppe, Guarnigione, Congedi, Grattificazioni, e Giubilati.
TERZA	GONSALVE	(Classificazioni, Compilazioni, Rimando delle Leggi, Regolamenti Militari, Tribunali Militari Offizio Topografico.
QUARTA	AUDEVAL	(Riviste, e contabilità, Viveri, Carne, Foraggi, Approvisionamenti, Legna, e Lume, Vestiario ed Equipaggi, Letti Militari, Dettagli relativi all'Armata Francese.

Sottoscritto = Bremond

N.o 128.

ARMATA DI ROMA

LIBERTA' EGUAGLIANZA

In nome del Popolo Francese

Sentenza pronunciata dal Consiglio di Guerra della prima divisione militare dell'Armata di Roma.

Questo dì 17. Germinale Anno 6. della Republica Francese una, ed indivisibile.

IL Consiglio di Guerra della prima Divisione dell'Armata creata in virtù della Legge de' 13. Brumario dell'Anno 5. composto in conformità di questa Legge dei Cittadini Silly, Capo di Brigada Presidente; Gibassier, Capo di Battaglione Mouton, Capo di Battaglione, Faure, Capo di Battaglione; Legallic, Capo, Liare, Capo; Weis, Tenente Ravier, Capo Relatore; ed il Cittadino Voisembert Capitano, facendo le funzioni di Commissario del Potere Esecutivo; tutti nominati dal Generale di Divisione Dallemagne Comandante questa divisione; assistito dal Cittadino Terrier Sergente Maggiore, Scriba nominato dal Relatore.

Il Consiglio convocato per ordine del Comandante si è adunato in Roma nella Casa del suo Presidente ad effetto di giudicare il Cittadino Charrier, Aggiunto agl'Ajutanti Generali col grado di Capo di Battaglione, Contumace.

La Sessione essendo stata aperta, il Presidente ha fatto portare dallo Scriba, e porre sul tavolino avanti di lui un esemplare della Legge de' 13. Brumajo dell'Anno 5. ed ha poi dimandato al Capitano Relatore la lettura del Processo Verbale d'informazione, e di tutte le pezze, tanto prò, che contra l'accusato, in numero di tredici.

Fattasi la Lettura, il Consiglio sentiti i testimonj, prò, e contra dell'accusato.

Udito il Relatore nel suo rapporto, e le sue conclusioni, il Presidente ha dimandato ai Membri del Consiglio, se avevano osservazioni da fare; in seguito della loro risposta negativa, ed avanti di procedere alle opinioni, egli invitò il Relatore, lo Scriba, e li Cittadini assistenti nell'Uditorio a ritirarsi.

Il Consiglio deliberando a porte chiuse, solamente in presenza de'Commissarj del Potere Esecutivo, il Presidente ha fatto la questione seguente.

Il Cittadino Charrier impiegato nello Stato Maggiore del Generale di Divisione Cervoni, aggiunto agl'Ajutanti Generali, accusato d'aver fatto portar via di notte tempo, e colla forza armata due casse ripiene di Argenti, di Gioje, ed altri effetti preziosi dal Palazzo appartenente al Duca del Gesso a Monte Citorio, è egli colpevole?

Il Consiglio unanimemente ha dichiarato il soprannominato Charrier, colpevole.

Sopra di che il Commissario del Potere Esecutivo ha fatta la sua istanza per l'applicazione degl'Articoli 1. e 2. del Titolo V. del Codice dei delitti, e pene per le Truppe della Repubblica de' 21. Brumajo Anno 5. concepiti in questi termini.

Articolo I. „ Ogni Militare, o qualunque altro Individuo addetto all'Armata, o al suo seguito, convinto di saccheggio „ a mano armata, o in Truppa, sia nelle Abitazioni, sia sulle persone, ossia nelle proprietà degl'Abitanti di qualunque Paese „ si voglia, sarà punito di morte „.

Art. II. „ Sarà egualmente punito di morte ogni Militare, „ o qualunque altro individuo addetto all'Armata, e al suo seguito, che sarà convinto di aver saccheggiato, o portato il „ guasto a mano armata, o in Truppa sopra le proprietà degli Abitanti di qualunque Paese si sia, senza l'ordine in iscritto del Generale, o altro Commandante in Capo „.

Il Consiglio considerando, che il sunnominato Charrier si è reso colpevole di saccheggio, e di furto a mano armata, senza che da niuna parte vi sia stato autorizzato, sia con ordine verbale, o scritto di chicchessia;

Considerando che la presa enunciata nell' inventario consistente in quantità di pietre preziose, e in due Casse ripiene d'Argenti di ogni specie, non ha potuto esser fatta a profitto della Republica; atteso che è provato, che il nominato Charrier vi si è portato di notte, e a mano armata, a differenti epoche; atteso inoltre, che la detta presa è stata trasportata al Palazzo Doria, dove alloggiava il Generale Cervoni, senza che sia stata portata alla Zecca, come lo dichiara il Cittadino Haller Amministratore in Capo delle Finanze, unico deputato per li sequestri.

Che oltre al furto fatto al Palazzo del Duca del Gesso in Roma, il detto Charrier ha esatte le chiavi di quattordici Cas-

se egualmente ripiene d'Argenti, e depositate nel Monastero delle Paolotte di detta Città. Le dette Casse portate via egualmente di notte, dalli nominati Pietro Guelfucci Ajutante di Campo del General Cervoni, e Giovanni Papi servo di quest'ultimo.

Il detto Charrier all'occasione dell'accusa portata contro di lui essendo fuggito in seguito di un confronto fatto in Casa del General Dallemagne, tendente a conoscere chi era, che aveva fatti li suddetti rapimenti, essendo stato riconosciuto personalmente parlando, e inseguito partito senza ordine per sottrarsi alle processure intentate contro di lui.

Il Consiglio condanna all'unanimità, ed in contumacia il nominato N.... Charrier Capo di Battaglione, aggiunto agli Ajutanti Generali, addetto allo Stato Maggiore del General Cervoni alla restituzione di tutti gl'effetti rubbati, ed alla pena di Morte, in conformità degl'Articoli 1. e 2. del titolo V. del Codice de' delitti, e pene per le Truppe della Repubblica dei 21. Brumajo anno 5. sopraccitato.

Decreta inoltre, che li sunnominati Pietro Guelfucci, Ajutante di Campo, e Giovanni Papi servitore, amendue addetti al General Cervoni, e compromessi nel detto furto, inseguito della formazione della processura, e sulla requisizione del Commissario del Potere Esecutivo, saranno arrestati dovunque si troveranno, per essere giudicati, secondo l'esigenza de' casi, la formazione del processo, ed in forza delle pezze.

Decreta finalmente, che la presente Sentenza sarà stampata in numero di due mila esemplari, affissa, distribuita, e posta all'ordine dell'Armata, tanto per la Città, che per il Militare, all'esecuzione del Commissario del Potere esecutivo, e del Presidente per l'invio delle copie, e della processura, e delle pezze al Ministro della Guerra, affine di farne l'uso, che egli troverà convenire.

Fatto, chiuso e giudicato senza partirsi, in sessione pubblica a Roma li giorni, Mese, ed Anno sopraddetti, e li Membri del Consiglio, hanno sottoscritto col Relatore, e lo Scriba la minuta della Sentenza.

Silly, Capo di Brigata Presidente; Gibassier, Capo di Battaglione, Mouton, Capo di Battaglione, Faure, Capo di Bat. Legallic, Cap., Liare, Cap. Weis Tenente Ravier, Cap. Relatore, Voisembert Cap. Terrier Scriba.

N.° 129.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

PROCLAMA

Repubblica Romana una indivisibile Anno VI. Republicano.

Resta invitato Chiunque, o possieda, o abbia in custodia Case, Stalle, ed altri qualunque siansi Siti capaci a ricevere, ed alloggiare sì Persone, che Animali, di venirli subitamente prima dell'ore 24. a denunciare alla Commissione degl' Alloggi in Monte Citorio, altrimenti non meno i rispettivi Proprietarj, che quelli, che ne hanno la cura, o ne ritengono le chiavi, saranno multati al momento in Scudi Trecento, e si procederà con la forza all'aperizione di detti Siti, e Case; Avvertendo, che il presente Ordine debba aver luogo eziandio per quelli Siti, e Case, che sono state finora occupate, e per quelle, che in appresso rimarranno libere.

Dato dalle Camere di Monte Citorio li 17. Germile 1798.

Benosi, e Cesarini *Santarelli G. B. Segretario*

N.° 130.

LIBERTA' EGUAGLIAGZA

Repubblica Romana una indivisibile Anno VI. Repubblicano.

18. *Germile* 1798.

PErvenuto a notizia della Commissione degl'Alloggi, che non pochi Individui per esimersi dal ricevimento, ed Alloggio, che devesi prestare alle Truppe Francesi, partono dalle proprie Abitazioni, ritirandosi nelle Case de' loro Amici, o Congiunti con sfornirle di Mobilio, di cui trovavansi allestite; Si ordina pertanto, che nessuno ardisca spogliare i respettivi loro Appartamenti del Mobilio, ed attrezzi, che attualmente vi esistono, ma di più sia obbligato chiunque da un Mese a questa parte ha commesse tali innovazioni, tornando di bel nuovo a fornirli dentro il termine di ore 24. del Mobilio, ed attrezzi necessarj conforme erano provisti di prima; ed in caso di mancanza si effettuerà il tutto a spese, e danni de' respettivi Padroni, o Piggionanti, oltre le pene pecuniarie, alle quali dovranno restar soggetti.

Dalle Camere di Monte Citorio.

Cesarini, e Benoffi Deputati

Santarelli G. B. Segretario

Provature fresche, e moscie il paro bajocchi quattro, con che ogni *mano*, che è composta di otto Provature non sia minore di due libre, e due oncie baj. 04.

Provature Marzoline, tra i Mercanti, ed i Pizzicaroli bajocchi otto la libra baj. 08.

Provature Marzoline tra il Pizzicarolo, ed il Publico bajocchi nove la libra baj. 09.

Fiaschette la libra bajocchi due baj. 02.

Tutti li Venditori dei sopradetti generi, dovranno tenere affissi nelle loro Botteghe la Tariffa dei sudetti Prezzi stabiliti.

I Padroni tutti saranno tenuti per le mancanze dei loro Garzoni in caso di mancanza.

Domenico Maggi Grand' Edile = Guido Lante Grand' Edile
Francesc' Antonio Franchi Grand' Edile
Publio Serpieri Segretario Generale del Burò Centrale.

N.° 132.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

NOTIFICAZIONE

ai Poveri

In nome della Repubblica Romana, una, e Indivisibile
Camillo Corona Ministro dell' Interno

INtenti i Consoli della Romana Republica a dimostrare il loro zelo instancabile pel sollievo de' Cittadini, che gemono nell' indigenza, m' ingiungono di publicare la determinazione da essi presa di darne una prova ulteriore, con rinnovare la grazia dei 19. Febraro corrente Anno sopra li pegni, che non oltrepassano la somma di Scudi quattro; abilitando tutti i Possessori de' pegni fatti a tutto il sudetto giorno 19. Febraro, e ritenuti nel già Monte di Pietà, ora Nazionale, a riscuoterli gratuitamente, quantunque le penose circostanze del publico Erario, per l'enorme dilapidazione del passato Tirannico Governo si frappongano alle loro amorevoli intenzioni, e desiderj.

In conformità dunque degl'Ordini ricevuti si fà noto ad ogni Possessore de' succennati pegni, che dal giogno 11. del corrente Aprile fino a tutto il giorno 25. inclusive del medesimo Mese si farà alle ore consuete nel Monte de' Pegni la restituzione de' medesimi di qualunque specie si siano, fino al termine indicato, dopo il quale niuno potrà ulteriormente pretenderne la restituzione.

Eccovi o Cittadini altro saggio de preziosi frutti della Libertà. Serva questo ad animarvi a concorrere colla vostra docilità, e zelo a stabilire profondamente la Democrazia, che sola può rendervi liberi, e felici. *Camillo Corona*

Angelo Angelucci Segretario Generale.

N° 133.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

ORDINE DE' CONSOLI

A Nome della Republica Romana una, e indivisibile li 19. *Germile Anno VI. della Libertà.*

Il Consolato consideando, che le Contribuzioni fondiali ritratte dal Governo passato erano fondate su de' principj contrarj alla Libertà, ed eguaglianza, che sono le basi della Costituzione Romana.

Che le contribuzioni indirette sono divenute quasi nulle per la confusione, che gli avvenimenti politici hanno cagionato in tutte le parti della pubblica amministrazione, e che d' altronde esse sarebbero bene al di sotto de' bisogni presenti, come anche la riscossione non sarebbe regolare.

Che la contribuzione straordinaria decretata li 10. Germile dell' anno VI. dal Generale in Capo, in virtù dell' Articolo 369. della Costituzione Romana, non può essere riscossa, che in uno spazio di tempo lontano, atteso che la confezione dei Rolli, la percezione dei pagamenti, e le versazioni nelle Casse Generali non possono effettuarsi, che per mezzo di operazioni lunghe, e delle Autorità Costituite, le quali non sono ancora istallate:

Che in fine le Contribuzioni dirette, e indirette stabilite sù i principj della nuova Costituzione non possono essere ancora decretate dal Corpo Legislativo, il Consolato non avendo potuto ancora indirizzargli il Prospetto delle pubbliche spese, che deve servire di base a questa Contribuzione, ordina ciò, che siegue.

Art. I. Tutte le Contribuzioni non abolite in virtù delle Leggi dei Generali in Capo, e degli Ordini del Governo Provvisorio saranno riscosse come per lo passato. conforme all'Articolo 14. e 15. della Legge Organica sulle Finanze.

Art. II. Per provvedere ai bisogni presenti dell' Armata, e dell'Amministrazione publica senza ritardo dovrà riscuotersi

la Tassa imposta a tutti i Cittadini ricchi sotto il nome d'impresti-to forzato in virtù della Legge de' 10. Germile anno sesto Articolo 24.

Art. III. La Città di Roma, che di già ha ricevuto il riparto di questa Tassa, come pure quella di Ancona sono eccettuate nelle seguenti disposizioni.

Art. IV. I Dipartimenti del Cimino, del Circeo, del Clitunno, del Metauro, del Musone, del Trasimeno, e del Tronto sono tassati ciascheduno per la somma di 250. mila scudi pagabili, o in Cedole di Corso, o in lettere di cambio, numerario, verghe di metallo, o generi in natura. Il Tevere pagherà scudi 50. mila.

Art. V. La ripartizione di questa Tassa sarà fatta dalle Amministrazioni Centrali sopra tutti i particolari ricchi del Dipartimento.

Art. VI. Le Ricevute delle somme pagate per l'imprestito forzato saranno ricevute come numerario dei pagamenti delle Contribuzioni.

Art. VII. I Cittadini di Roma, e di Ancona, che potranno far costare di aver sodisfatto alle Contribuzioni straordinarie, che loro sono state imposte, vengono dispensati da questa Tassa.

Art. VIII. I pagamenti dell'imprestito forzato, che saranno stabiliti per ciascun Cittadino ricco, verranno intieramente effettuati dentro lo spazio di 15. giorni, che seguiranno la publicazione del presente Ordine, sotto la pena contro i morosi della esecuzione militare.

Art. IX. Il Ministro delle Finanze è incaricato dell'esecuzione del presente, che sarà stampato, ed affisso. Egli renderà conto di giorno in giorno al Consolato delle misure, che avrà prese per eseguirlo, e dei progressi del riparto della Tassa, e della percezione. Egli è specialmente incaricato di denunziare al Consolato, i Prefetti Consolari, e le Autorità Costituite, che frapporranno il minimo ritardo nell'esecuzione del presente Ordine.

Il Presidente del Consolato *G. de Mathæis*

Dal Consolato il Segretario Generale *Bassal*

Per Copia conforme Il Ministro della Giustizia, e Polizia

Giuseppe Toriglioni.

LIBERTA' N° 134. EGUAGLIANZA.

Roma li 20. Germilal (9. Aprile v.s.) anno 6. della Republica Francese .

Il Capo di Brigada Marchand Commandante della Piazza .

IN conseguenza delle disposizioni del Generale di Divisione S. Cyr Comandante il Corpo d' Armata di Roma . . . , si ordina a tutti i Forastieri non domiciliati in Roma di partirne subito .

E' proibito a qualunque Cittadino Romano di fornir loro alcun alloggio .

Sono eccettuati da questo ordine gli Artisti , che saranno muniti di una autorizzazione del Comandante della piazza .

I Francesi non Militari , e li Militari che non fanno parre della guarnigione,saranno tenuti presentarsi nello spazio di tre giorni in casa del Comandante della Piazza , per farsi , se vi è luogo , munire di *Carte di Sicurezza* .

Marchand

LIBERTA' N° 135. EGUAGLIANZA

PROCLAMA.

Repubblica Romana 20. Germile (9. Aprile v.s.) Anno VI. dell' Era Repubblicana Giuseppe Toriglioni Ministro di Giustizia , e Polizia .

ESsendo giunto a notizia del Consolato , che diversi Superiori Ecclesiastici Secolari , e Regolari intimati per partire da Roma come Forastieri , ed a quali , avendo amministrazione , incombeva il rendimento de' Conti , siano disposti a deluderlo con il pretesto della partenza , perciò restano incaricati tutti gl' Individui di qualunque Communità Religiosa , Capitolo , ed altri , che in qualche modo hanno relazione con il Luogo pio , di cui dovrà partire il Superiore , ad invigilare , che il medesimo renda immediato conto a chi di ragione potesse appartenere . Pertanto restano invitati sotto la loro responsabilità tutti quelli , che resteranno , e che avranno relazione con li detti Luoghi Pii , d' invigilare a quanto viene prescritto , altrimenti saranno considerati come complici del Superiore partito senza rendimento di Conti , e di qualunque altra estrazzione , o dilapidazione , che il Superiore avesse potuto fare delle proprietà del Luogo Pio .

Toriglioni Ministro di Giustizia , e Polizia .

N° 136.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

NOTIFICAZIONE

Repubblica Romana 20. *Germile* (9. *Aprile v. s.*) *Anno VI. dell' Era Repubblicana* .

PEr rimediare ai disordini, ed al malcontento, che produce nella Città la chiusura delle Botteghe di Osti, Trattori, Orzaroli, Pizzicaroli, ed altri Venditori di Comestibili, sono li Consoli venuti nella determinazione di ordinare, che tutte le Botteghe, nelle quali si smerciano viveri, ed altri oggetti comestibili necessarj alla sossistenza giornaliera, debbano tenere aperte le loro Botteghe in tutta la giornata, e nella sera fino alle tre della notte a norma della consuetudine. Sono pertanto invitati tutti li suddetti Osti, Trattori ec. a conformarsi intieramente a quest' ordine. Siccome le Leggi dell' attuale Governo non sono ancora in piena attività, perciò richiamando quelle del passato, s' intima, che saranno rigorosamente castigati. Primo si obbligaranno dalla Forza armata immediatamente ad aprire a pubblico comodo: Secondo saranno penati di scudi cinquanta a forma delle passate Leggi da pagarsi immediatamente. Nè valerà loro la scusa di non avere il genere da spacciare, giacchè in questo caso si faranno dalla Forza Armata le più esatte ricerche in tutti i nascondigli della Casa, e si farà Processo per rinvenire se sono stati allontanati, o se ne avranno di propria pertinenza in altri Luoghi depositati.

Toriglioni Ministro di Giustizia, e Polizia.

N° 137.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

NOTIFICAZIONE

Repubblica Romana 21. *Germile* (10. *Aprile v. s.*) *Anno VI. dell' Era Repubblicana* .

IN forza del Proclama sulle spese, e contribuzioni emanato in data dei 10. Germile (30. Marzo v. s.) Avendo il Generale Commandante l'Armata Francese stabilito sotto l' Articolo 11. che ciascun Proprietario de' Stabili, o Beni Fondi fosse obligato di rimettere alle respettive Municipalità in termine di *giorni* 15. la dichiarazione in iscritto, e firmata del valore dei respettivi Stabili, o Beni Fondi in Cedole correnti; Resta avvertito ogni Cittadino del Cantone di Roma di rimettere la sudetta Dichiarazione agli infrascritti Notari nel termine sudetto di *giorni* 15. dalla publicazione della

presente Notificazione; avvertendo, che tale Dichiarazione sia uniforme a quanto viene prescritto negli Articoli 12. 13. e 14. del Proclama sudetto.

Notari per ricevere le Assegne.

Antoniani = Borgo.
Pozzi = Ponte Quattrocapi.
Palombi = Alli Monti incontro S. Quirico.
Sacchi = Piazza di Spagna.
Cataldi = Pasquino.
Lorenzini = S. Appollinare.
Sterlich = incontro Doria.
Capponi = a S. Gio. de Fiorentini.
Antonetti = Campo Marzo.
Milanesi = incontro Chigi.
Martelli = Piazza Montanara.
Bellucci = alli Chiavari.

Giovanni Bufalini Ministro delle Finanze.

N° 138.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

REPUBBLICA ROMANA

Roma li 20. Germile Anno VI. dell'Era Repubblicana
Bremond Ministro di Guerra, Marina, ed affari Esteri
Al Ministro di Polizia.

IL Consolato mi autorizza, Cittadino Collega a mettere in requisizione una partita di tele, e cuoji, per la costruzione di diversi oggetti d'Abbigliamento, ed Equipaggio, che l'Armata Francese dimanda in termine di otto giorni: Mi ha anche autorizzato, vista l'urgenza, ad obligare tutti i Lavoranti Calzolaj, e Sartori, e tutti i Conventi di Donne per travagliare a questa cõstruzione. Io ne ho incaricato il Cittadino Pentini Negoziante di questa Città: Egli a quest'effetto hà avuta da me una particolar autorizzazione. V'invito perciò di somministrargli in caso di bisogno la forza Armata, che potrà essergli necessaria per l'esecuzione delle presenti Disposizioni.

Bremond

Per Copia conforme.

Toriglioni Ministro di Giustizia, e Polizia:

LIBERTA' EGUAGLIANZA

In nome della Repubblica Romana una, e indivisibile 22. Germile Anno VI. dell'Era Republicana (11. Aprile v. s.)

PEr soddisfare agl'impegni contratti dalla Republica Romana verso l'Armata Francese in conformità della riportata lettera del Cittadino Bremond Ministro di Guerra, Marina, ed Affari Esteri, sono invitati tutti i Lavoranti Calzolaj a restituirsi immediatamente alle

respettive loro botteghe; come pure sono intimati tutti i loro Padroni a trovarsi quest'oggi sulle ore 21. alla Casa Rignano in Piazza Fiammetta per ivi ricevere le opportune istruzioni da quella persona, che è stata a quest'effetto incaricata.

Toriglioni Ministro di Giustizia, e Polizia.

Brunetti Segretario Generale di Polizia.

N° 139.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

PROCLAMA

In esecuzione dell'Articolo 368. della Costituzione della Repubblica Romana, il General in Capo dell' Armata Francese in Roma, nomina per comporre le Autorità costituite gli Cittadini denominati nella lista seguente.

DIPARTIMENTO DEL CIMINO

Segretario dell'Amministrazione dipartimentale.

Giovanni Pennoni di Viterbo.

Questore del Dipartimento.

Pietro Leali di Ronciglione.

CANTONE DI ACQUAPENDENTE

	Presidente...	Gaudenzio Cerri
	Prefetto Consolare	Giuseppe Sermini
	Segretario....	Antonaroli
	Questore.....	Giuseppe Puschini
	EDILI	AGGIUNTI
Acquapendente	Domenico Paoletti	Vittorio Costantini
Torre Alfina	Antonio Ferrazzini	Buccella
Grotte S.Lorenzo	Pacifici	Alessandro Virgulti
S. Lorenzo	Luigi Licca	Candido Paolucci
Onano	Giuseppe Mancini	Sante Felici
Proceno	Candido Petri	Matteo Fioravanti

CANTONE DI BAGNOREA

	Presidente...	Bonaventura Celzani
	Prefetto Consolare	Giuseppe Leonidi
	Segretario	Nicola Natali
	Questore	Scipione Cristofori
	EDILI	AGGIUNTI
Bagnorea	Vincenzo Vettori	Domenico Nicola Orchelli
Civitella della Teverina	Michele Cioceti	Pietro Scierra

S. Michele)Bernardino Cesarei Michele Urbani
Castiglione in Teverina)BonaventuraGozzuti,Vincenzo Ranucci
Rubrignano , Sermognano)Luigi Gaddi Giuseppe Lucci
Grotte S. Stefano Vallebona M. Calvello C. Cellese e Graffignano) Vincenzo Romiti Domenico Calandrelli
Rocca del Vecce , Spicciano)Rocco Acciari Benedetti

CANTONE DI BRACCIANO

Presidente Luigi Coccianti
Prefetto Consolare Giorgio Fortini dell' Oriolo
Segretario Domenico Celoni
Questore Giorgio Gori

	EDILI	AGGIUNTI
Bracciano	Stefano Camponi	Domenico Sabbatucci
Oriolo	Costantino Gori	Vincenzo Leoni
Manziana, Quadroni)	Francesco de Angelis,	Giuseppe Sbordoni
Montirano Cancelle)		
M.Virginio , Bagni)	Angelo Antonio Rossi,	Giovanni Corrieri
Trivignano	Carlo Silvestri	Bernardino Parissi
Anguillara	Antonio de Angelis	Isidoro Jacometti
Cesano	Leopoldo Muzi	Domenico Narducci
Cervetri	Filippo Calabresi	Francesco Piergentili
Ceri, Rota, S. Severa , Palo)	Domenico Stefanucci	Michel'Angiolo Sardini
C.Giuliano, Sasso	Filippo Vettori	Popolini

CANTONE DI CIVITA CASTELLANA

Presidente Benedetto Ridolfi
Prefetto Consolare Innocenzo Leggi
Segretario Rugiero Tannoni
Questore Salvatore Sensini

	EDILI	AGGIUNTI
Civ. Castellana,		
Borghetto	Gio. Antonio Ettore,	Mario de Carolis
Corchiano	Tomaso Ridolfi	Vincenzo Bernardi
Castel S. Eliá	Capelli(Chirurgo)	Vincenzo Saetta
Nepi	Arcangelo Sansoni	Francesco Pentriani
Monte Rosl	Vincenzo Lorenzoni,	Angiolo Seni
Ponsano	Giovanni Monetti	Giuseppe Girardini
Stabbia	Pietro Pacetti	Bernardini (Mag.)
Calcata	Giovanni Gasparini	Contrito Barberi
S. Oreste	Camillo Azimati	Angiolo Zofi

CANTONE DI CIVITA VECCHIA

EDILI
) Vincenzo Campanile
) Ales. Maria Guglielmotti
) Michele Natale
(Gio. Battista Vidau
) Gio. Battista Alibrandi
) Francesco Fiori
) Giuseppe Maria Bianchi

Prefetto Consolare	Francesco M. Bianchi
Segretario	Agostino Bartoli
Questore	Gio. Battista Senzi

CANTONE DI CORNETO

Presidente	Francesco Bruschi
Prefetto Consolare	Pietro Paolo Bruschi
Segretario	Luigi Querciola
Questore	Agostino Martelloni

	EDILI	AGGIUNTI
Corneto	Nicola Lucidi	Domenico Antonio d'Aste
Montalto	LuigiCandelori	Fabio Cherubini
Tolfa, Alumiere) Cibona, Bianca)	Filippo Boffaoni	Antonio Montebovi

CANTONE DI MONTE FIASCONE

Presidente	Gio. Battista Licca
Prefetto Consolare	Vincenzo Bacchettoni
Segretario	Innocenzo Valeri
Questore	Tomasso Guarducci

	EDILI	AGGIUNTI
M. Fiascone		

Celleno	Bruscati	Sforza
Marta, e Commenda	Giuseppe Dolci	Innocenzo Marosini
Vitorchiano	Corradini (il mag.)	Battaglia

CANTONE DI MORLUPO

Presidente Carlo Vajani
Prefetto Consolare Giacinto Bistolli
Segretario Luigi Morelli
Questore Filippo Narducci

	Edili	Aggiunti
Morlupo	Filippo Nardacci	Melchiorre Bianchi
Leprignano	Luigi Bizzarri	Giovanni Picconi
Castel Novo	Angiolo Giovannoni	Paradisi
Nazzano	Severini (il figlio)	Quatrani
Civitella	Senepa	Grimaldi
Scrofano	Paolo Serraggi	Tommaso Pagliarini
Filacciano	Innocenzo Eusepi	Franci
Fiano	March' Ant. Tocchi	Vincenzo Biondi
Campagnano	Giuseppe Leonelli	Assensi
Formello	Priordi	Pagliei
Magliano	Pietro Diofebi	Domenico Polidori
Rignano	Bassanelli	Angelici
Torrita	Rosarmi	Domenico de Angelis
Mazzano	Giuseppe Conforti	Il Segretario attuale

CANTONE DI ORTE

Presidente Mercurio Celiani
Prefetto Consolare Filippo Marsuzi
Segretario Giovanni Rappaini
Questore Serastio Alberti

	Edili	Aggiunti
Orte	Francesco Plani	Creepino Ormera
Gallese	Prospero Celestini	Girolamo Razza
Bassanello	Salvator Mariani	Vincenzo Micocci
Vignanello	Alessandro Petroni	Angelo Felici
Vallerano	Vincenzo Tani	Vincenzo Ercole
Soriano	Francesco Butinelli	Bernardino Britti
Bomarzo	Francesco Fosci	Serafino Tarquini
Mugnano, e Chia	Ponziano Sinibaldi	Benedetti
Bassano	Gio. Crisost. Tranquilli	Michelangelo Andreuzzi

CANTONE DI ORVIETO

Presidente	Giuseppe Mazzocchi
Prefetto Consolare	Carlo Bisenzi
Segretario	Franc. Antonio Vincenzini
Questore	Bernardo Piermattei

	Edili	Aggiunti
Orvieto	Antonio Gesualdi	Luc' Antonio Bianchini
Monte Rubiaglio	Filippo Famosi	Il Podestà attuale
Castel Giorgio	Taschini	Il Podestà attuale
C. Viscardo, Viceno) *Benano*)	Domenico Illuminati	Fretta
Bolsena	Valerio Caposavi	Corradini.
Canale, M: Alfina	Domenico Poli	Il Segretario attuale
Sugano, la Rocca,) *la Torre*)	Francesco Bartella	Luigi Gaddi
Porano	Tedeschi	de Santis
Castro Rubello,) *Botto*)	Gaspare Bellafronte	Il Paroco di Cast. Rubello

CANTONE DI RONCIGLIONE

Presidente	Gioacchino Bramini
Prefetto Consolare	Carlo Mordacchini
Segretario	Domenico Brioli
Questore	Pier Luigi Mariani

	Edili	Aggiunti
Ronciglione	Alessandro Tedeschi	Cristofaro Moretti
Caprarola, Vico	Francesco Pierantoni	Filippo Defendini
Fabrica	Silverio Ponti	Salvatore Baldassi
Carbognano	Luigi Carosi	Salvatori di Caprarola
Sutri	Filippo Antonio Tondi	Tommaso Nesola
Capranica	Domenico Porta	Filippo Petrucci
Bassano, S. Vincenzo	Vincenzo Capelli	Fabio de Rossi

CANTONE DI TOSCANELLA

Presidente	Lorenzo Bassi
Prefetto Consolare	Giuseppe Vincenti
Segretario	Luigi Danieli
Questore	Gian Francesco Persiani

	Edili	Aggiunti
Toscanella	Giuseppe Toriozzi	Gio. Battista Miniati
Canino	Moriconi	Corsini

Tessenano	Meconi	Paladini
Arlena, Rocca)		
Rispampini)	Luigi Pasquali	

CANTONE DI VALENTANO

Presidente Angelo Corradi
Prefetto Consolare Ang. Antonio Canniccia ri
Segretario Antonio Rocchi
Questore Gio. Claudio Battefolli

	EDILI	AGGIUNTI
Valentano	Bartolomeo Scagliani,	Pietro Santarelli
Ischia	Felice Egisti	Giuseppe Bullati
Farnese	Flavio Ceccarini	Flamiani
Piansano	Francesco Parri	Sabbatini
Capo di Monte	Pannucci	Mancini
Latera	Luc' Antonio Sborchi,	Nicola Pippi
Gradoli	Nicola Manni	Lucidi
Celere, Pianano	Paolo Falandi	Francesco Balestrieri

CANTONE DI VETRALLA

Presidente Ippolito Bianconi
Prefetto Consolare Ippolito de Alessandris
Segretario Vincenzo Tirasacchi
Questore Biagio Pieri

	EDILI	AGGIUNTI
Vetralla	Antonio Bassanelli	Angiolo Franciosoni
Barberano	Eugenio Sagretti	Luigi Bruschi
Bieda, S. Gio. di)		
Bieda)	Girolamo Corrini	Bartolomeo Lattanzi
Civitella	Bonfiglioli	Antonio Tordini
M. Romano	Andrea Stefani	Rocco Lupetti
Viano	Leoni	
S Martino	Serafini	Costantini
Canepina, Tobia)		
Canepinetta)	Scardavelli	Monti

CANTONE DI VITERBO, E BAGNAJA

EDILI (Domenico Ciofi
(Dom. Lelli di Bagnaja
(Luigi Cataldi
(Gregorio Vettori
(Michele Rossi

Edili (Nicola Monaci
(Antonio Tizioni

Prefetto Consolare Rosati (Avvocato)
Segretario Savini
Questore Domenico Prada

N° 140.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

A V V I S O

In Nome della Repubblica Romana una, e indivisibile
23. Germile Anno VI. Repubblicano

I GRANDI EDILI

Il buon costume, ed il buon ordine esiggono, che il Palco scenico non sia ingombrato da persone inutili, che inducono confusione, ed impediscono l' esecuzione delle manovre necessarie alle pubbliche Rappresentanze. Non è quindi permesso ad alcuno di andare sul Palco, se non per essere addetto all'immediato servizio del Teatro, o per doversi occupare, e prestare nelle Rappresentanze. Si presti pertanto ognuno all' osservanza di quanto si prescrive, giacchè i Trasgressori saranno esposti al rigore della Legge.

Domenico Maggi = Francesc' Antonio Eranchi
Serpieri Segtetario Generale

N.° 141.

P R O C L A M A.

In esecuzione dell' Articolo 368. della Costituzione della Repubblica Romana, il Generale in Capo dell' Armata Francese in Roma, nomina per comporre le autorità costituite i Cittadini denominati nella lista seguente.

DIPARTIMENTO DEL CLITUNNO.

Segretario dell' Amministrazione Dipartimentale
Antonio Celesti
Questore del Dipartimento
Nicola Benedetti

CANTONE D' AMELIA

Presidente Pietro Ragani
Prefetto Consolare Vincenzo Savolangeli
Segretario Sante Vera
Questore Ubaldo Farratini

	Edili	Aggiunti
Amelia	Carlo Petrucci	Filippo Ciuti
Civitella	Ignazio Bufalini	Cesare Benzi
Baschi	Gio.Domen.Pennacchi	Diomede Bernardi
Montecchio, e Tenaglie	Luigi Laurenti	Marcello Bracciaferri
Guardea, Cocciano, e Poggio	Rinaldo Rinaldi	Vincenzo Muzzi
Alviano	Giacomo Bufalini	Agostino Ferminelli
Lugnano	Francesco Vannicelli	Giuseppe Bufalari
Porchiano	Teodosio Novelli	Tomasso Ercolani
Attigliano	Giuseppe Ercoli	Andrea Torinti
Giove	Francesco Bruni	Bartolomeo Santelli
Penna	Pompeo Ragnoli	Liberato Traditi
Fornole, Monte Campano, Foce	Francesco Parnazza	Francesco Patrazzi
C. del Aquila	Sebastiano Olivieri	Nicola del Castello
S. Restituta, Toscolone e Melezzole	Carlo Santini	Stefano Basilici
Avigliano	Francesco Paolucci	Valentino Finistauri
Colcello, Frattuccia		
Macchie, S. Fucetole	Bartolomeo Vulpi	Giovanni Innocenzi

CANTONE DI ASSISI

Presidente	Francesco Cittadini
Prefetto Consolare	Camillo Mazzichi
Segretario	Il Segretario attuale
Questore	Filippo Sermattei

	Edili	Aggiunti
Assisi	Baldassare Caldini	Giuseppe Landrini
Beviglie. Sterpeto, Rocca S. Gregorio, Petrignano Chiagina, Mora	Antonio Tini	Angelo Maria Paolucci
M. Villano, M. Verde Belvedere, Collepune Pieve S. Nicolò		

Porziano, Palanzano Ptrata Nocigliano Paradiso Villamena Mosciole S. Donato Bastìa	Gio. Bambini Angelini	Ludovico Rossi
Palazzo, Tordi Betto Capezzale, Piano degli Angeli Costano Torre di Andrea Castel nuovo	Francesco Piatti	Francesco Rossi
Colle Vecchio, Castellaro S. Damiano, Villa passeggio Villa di Panzo, Gubbiano	Luigi Marini	Francesco Ceccotti
Carcerelle, Carceri, Nottiano, Costa di Trex Armenzano Bandita, Pian della Pieve Pietra	Antonio Cellini	

CANTONE DI CASCIA

Presidente Luigi Cittadoni
Prefetto Consolare Carlo Taddei
Segretario Pompeo Menetoni
Questore Luigi Franceschini

	EDILI	AGGIUNTI
Cascia	Gio. Maria Martelli	Giudici
Musciafori, Usigni Rocca Tamburro	Angelo Agrestini	Benedetto Marini
Chiavanno Buda Villa S. Silvestro	Domenico Palombi	Luca Canale
Aupagna, Trimezzo Coronella, Tregnano	Pasquale Celli	Cesare de Cesaris
Ocosce, Collegiacone Ròcca Porena	Luigi Galassi	Angelo Ant. Diomede
Colforcella, Fogliano Puro e S. Anatolia	Alessandro Pellegrini.	Gio. Ramoni
Poggio Domo	Filippo Garofali	Bernardino Cecchi
Poggio, Poggio Caso Cerasola Atri	Gio. Santi	Vito Capelli

	EDILI	AGGIUNTI
Monte Leone	Antonio Rotondi	Girolamo Moretti
Manigi, Civ. di Cascia (C.S.Maria, Colmotino (	Pietro Fiorani	Pasquale Marani
Aliena e Avendita	Felice Canori	Gio. Batt. Serantoni
Moltigliano Palmajola (Tasso (	Costantino Pichiorri	Carl'Antonio Palazzoli
Onelli, e Sciedi	Lorenzo Petrelli	Angelo Ceccolini
C. S. Gio. Ruscio (Budina, e Trio (	Lorenzo Crescenzi	Biagio Belli
S. Giorgio, Colle	Angelo Ant. Lucci	
Rocchetto, Nortosca, (Ponte, Logna, Gioppiedi (	Marco Nozzi	Pietro Paolo Placidi

CANTONE DI CASTEL VECCHIO

Presidente Gio. Vespasiani
Prefetto Consolare Anselmo Cati
Segretario Vespasiani
Questore Vincenzo Meloni

	EDILI	AGGIUNTI
Castel Vecchio	Pietro Porta	Pietro Villani
Paganico Ascrea (Pietra forte (	Gio. Ortenzj	Attilio Spagnoli
Marcitelli	Giuseppe de Bonis	Cavallari (Fr. dell'Ar.
Riceto	Ortenzio de Angelis	Angelo Ant. de Angelis
Collegiove, e S. Lorenzo	Vicari (il Magg.)	Bernardino Intinarello
Nespolo	Paolo Michetti	Filippo Lanna
Colalto	Gio. Latini	Severino Uri
Rigati	Gio. Maria Foci	Gio. de Santis
Varco, Vittiano e Rocca (Vittiano (	Gio. Battista Ponzani	Battisti
Colle picciolo ed Antuni	Giovanni Ovidj	Luigi Federici
Valle Cupola	Stanislao Lucarelli	Luigi Picchi
Posticciola e Stipes	Quintiliano Spagnoli	Gio. Dom. Alessandrini
Longone Vaccareccia e (Patrojani (	Francesco Franchi	Domenico Antonelli

Concerviano Orfejo (De Angelis
e S. Martino (
Porcigliano, Magnalardo (Napolioni
e S. Salvatore (
Cen ciara e R. Raniera Bernardino Dominici Messa

CANTONE DI FULIGNO E SUBORGHI

EDILI
(Francesco Pizzoni
(Francesco Colombi
(Francesco Brunetti
(Carlo Gilberti
(Decio Onofri
(Francesco Colinori
(Bartolomeo Girolami

Prefeto Consolare Feliciano Bocci
Segretario Giovanni Laurenti
Questore Pietro Scarpellini

CANTONE RURALE DI FULIGNO

Presidente Pietro Paolo Inamorati
Prefetto Consolare Giovanni Mezzalancia
Segretario Michel Angelo Guida
Questore Filippo Neri

EDILI		AGGIUNTI
Dignano, Cesi, Corto Belcanestro	Domenico Cagnucci	Domenico Blasi
Vechirano, Popola, Rasiglia Camino, Roccasecca	Maggi	Tonti
Colfiorito, Forcatura, Arvello, Copsliolo	Domenico Pasquali	
Scopoli, Leggiana, Casenove Serrone, Cifo, Barri, Carie	Benedetti	Biviglia
Collelungo, Sostino, Seggio Capo d' acqua	Giuliano Ugolini	Ronchetta
Belfiore, Palo, P.S.Lucia Colle, Vescia		
Scanzano, S.Sebastiano, S.Gio. Profiamma	Giuseppe Inamorati	Fiorini
Case Vecchie, Scafali,		

Corvia Perticani, Butino	Vincenzo Bacci	Paolo Zippoli
Opello, Carpello, Pescara, Serra, S. Stefano, Cancellara Standolara	Francesco Maria Burda	Nardo
Orsano, Morro, Cupali, S. Stefano Alunge, Cancelli Mulupo Cusale	Zuccarini	Bartolomeo Maneschi

CANTONE DI MAGLIANO

Presidente	Giuseppe Mariotti
Prefetto Consolare	Agostino Provenzani
Segretario	Annibale Americi
Questore	Giuseppe Arsolini

	Edili	Aggiunti
Magliano		
Rocchette d' Altemps	Tancredi (il Figlio)	Alessandro Leti
Calvi	Giovanni Marchetti	Gaetano Provenzani
Fianello	Ferdinando Sabuzj	Pacelli
Vaccone Rocchette	Lorenzo Sartori	Silvestri
Grandi Rucchettine		
Monte Bono	Jantassi	Giovenali (il figlio Mag.)
Tarano, e Santobono	Ottavio Ranuzzi	Domenico Rosati
Selci, e Gavignano	Carlo Scalzi	Mercurio Dragonetti
Collevecchio, Ciciniana	Cortini	Pascucci
Torre	Giuseppe Grassi	Bernardino Leali
Forano	Francesco Petrarca	Mandolesi
Foglia, Stimigliano	Francesco Colangeli	Giacomo Mancini
Poggio Sommaville		

CANTONE DI NARNI

Presidente	Carlo Maria Batistelli
Prefetto Consolare	Arcangelo Gentili
Segretario	Il Segretario attuale
Questore	Giacomo Montini

	Edili	Aggiunti
Narni, e la Quercia	Giuseppe Cardoli	Antonio Franceschi
C. Todino, e quadrelli	Nereo Olivieri	Luigi Valli
Monte Castrelli	Germano Polidori	Giuseppe Corbelli

S. Gemini	Giuseppe Violati	Annibale Leonardi
Capitone	Egidio Foschi	Vittore Cappelli
Stifone, Taizzano, e Borgheria	Domenico Silori	Silvestro Marinelli
Guadamello S. Vito Gualdo e le Vigne	Francesco Pulcini	Domenico Ferrari
Otricoli	Gabriele Gigli	Nicola Basili
Poggio, Poggiolo Schifannoja	Gio. Battista Leonelli	Domenico Taglioni
Lugnola, Romitorio	Giuseppe Caterini	Bonifatio Graziani
Stroncone	Nicola Orsini	Antonio Fioretti
Itieli	Antonio Nevi	Francesco Melone
S. Urbano, Vasciano, e Aguzzo	Paolo Pavolucci	Domenico Sabatini
Finochieto, Castiglione, e Contigui	Giacinto Petrucci	Vincenzo de Santis
Montorio S. Liberato	Francesco Latini	

CANTONE DI NORCIA

Presidente	Pierro Gulizzi
Prefetto Consolare	Francesco Alessi
Segretario	Il Segretario attuale
Questore	Giuseppe Scaramucci

	EDILI	AGGIUNTI
Norcia	Vincenzo Ridolfi	Giuseppe Passerini
Agriano, Ospedale	Giacomo Ricci	Vita Giusti
Cortigno, Forsivo Legogne, Abeto	Pietro Paolo Mancini	
Serravalle Biselli, e Agentili	Pietro Cruciani	Giuseppe Ant. Cionci
M. Bufo, Collazone R. Anolfi, Montaglioni, Poggia di Croce	Tomasso Cortesini	Spaletta
Castelluccio	Pasqua	Amici
S. Pellegrina, Piedi Ripa	Funari	Nucci (il figlio
Frascaro, Valcaldara, e Nuttoria	Pannunzi	Patrizi
Popoli Gavelli Ochricchio	Pietrangeli	Micucci

Pesce, e S. Marco	Coselli	Cipriani
Arquata	Blasi	Pietro Carvelli
Pescara Vezzano, e Piedilama (	Angelo Antonio Perla	Copizj
Pretara Aspelonga (		
Petracchia, Trisungo (	Dom. Antonio Fabriziani	
Valle, Piedevalle, Villa, Acquaro, Badia di S. Eutizio (	Spellani	Primiani (il figlio mag.)

CANTONE DI POGGIO MIRTETO

Presidente	Alessandro Pagani
Prefetto Consolare	Luigi Donati
Segretario	Camillo Ferruti
Questore	Orazio Vincenti

	EDILI	AGGIUNTI
Poggio Mirteto	Domenico Rinaldi	Giovanni Savelli
Coltanello	Antenore Zaffei	Gregorio Lalli
M. Asola	Gio. Nicola Benedetti	Filippo de Cesaris
Aspra	Nicola Bruschi	Andrea Mariani
Roccantica	Francesco M. Rossetti	Felice de Angelis
Cantalupo	Diomedi Ricci	Pietro Vergili
P. Catino, e Catino	Gio. Alidoro Palelli	Gio. Battista Perrini
Montopoli	Giuseppe Caggiani	Paolo Giannini
Bocchignano	Paolo Guadagni	Simon Pietro Paris
Farfa, e Castelnuovo	Giacomo Scoccia	Gaetano Mileti
M. S. Maria	Giuseppe de Santis	Giuseppe Ferretti
Colle lungo	Pietro Petrini	Gio. Battista Carini
Casa proda	Francesco Loreti	Appolonio Spagnoli
Ornano	Filippo Fortuna	Donato Bonifazj
Torricella	Filippo Paloni	Domenico de Stefanis
Mompeo	Domenico Leonardi	Giuseppe Fabrizi Gentili
Montenero	Domenico Capoccioni	Andrea Luciani
Salisano	Gio. Angelo Petroni	Giacomo Manelfi
C. S. Pietro	Agostino Rendina	Vincenzo Capobianchi
Nerola, e Correse	Innocenzo Campanella	Nonnoso Bellilli
M. Libretti	Giuseppe Palozzi	Gio. Battista Spaziani
Fara	Gio. Battista Castellani	Francesco Guadagni
Toffia	Angelo Tassi	Gio. Angelo Bufalieri

CANTONE DI POGGIO NATIVO.

Presidente	Antonio Loretti
Prefetto Consolare	Andrea Colantoni
Segretario	Angelo Evangelisti
Questore	Benedetto Pitorri

	EDILI	AGGIUNTI
Poggio Nativo	Gaetano Angelici	Costantino Donarelli
Scandriglia	Giacomo Ciardafelli	Francesco de Marchis
FrassoCeltomarePontic.	Luigi Palmieri	Domenico Bonaventura
M. Leone, Ginestra	Isidoro Pontani	Antonio Porfiri
Poggio S. Lorenzo	Giusep. de Alessandris.	Domenico Agamenone
Belmonte Pandana	Tancioni	Francesco Macinanti
Rocca Sinibalda, Oliveto	Sperelli	Ferroni
Poggio Mojano	Ferdinando Bragoni	Domenico Ranaldi
Canemorto	Antonio Marcangeli	Francesco Taschetti
Pozzaglia	Giacomo Focolari	Antognoli
Petescia	Nicola Casini	Basilio Jori
Montorio in Valle	Pietro Pietrini	
Montorio Romano	Venettoni	
Moricone	Ludovico Presseda	Benedetto Paoletti
Monte Flavio	Francesco Bettinelli	Giuseppe Petricca.

CANTONE DI RIETI.

EDILI
(Scipione Colelli
(Francesco Stola
(Luigi Aluffi
(Giovanni Parmegiani
(Domenico Zapparelli
(Agostino Prioli
(Camillo Fiacchi

Prefetto Consolare	Giuseppe Massa
Segretario	Francesco Ales
Questore	Gio. Tadeo Canali

CANTONE RURALE DI RIETI.

Presidente	Leandro Orsini di Contigliana
Prefetto Consolare	Vincenzo Severi
Segretario	Felice Simeoni
Questore	Ippolito Vincentini

	EDILI	AGGIUNTI
Contigliano	Bernardino Tiberii	Pietro Solidati

	Edili	Aggiunti
Morro	Filippo Mattioni	Luigi Blasi
Poggio Bastone	Mostarda	Giordani (il Seniore)
P.Fidone e P.Perugino	Rotondi	Marchetti
Apuleggia	Tomasso Leonardi	
Castel franco	Perotti (il Sen.	
Greccio	Sante Marco Tulli	
Colle Baccaro	Gio. Batt.Cerafogli	Giuseppe Mariani
Monte S. Giovanni	Filippo Antonetti	Bernardinetti (il Nepote)
Cerchiara	Lodovico Leoncini	Andrea Cipriani
S. Elia, S. Filippo	Leandro Perotti	Marri (il Maggiore)
S.Benedetto, Magliano	Antonio Vallari	Francesco Simeoni
Rivodutre	Costantino Palelli	Gio. Matocci

CANTONE DI SPELLO

Presidente Michelangelo Michelangeli
Prefetto Consolare Riccioni in Roma
Segretario Germano Palestini
Questore Filippo Barattini

	Edili	Aggiunti
Spello	Pietro Riccioni	Michele Palcani
Cannara	Ettore Feltri	Ulisse Tani
Bevagna	Angelo Andreoli	Francesco Torti
Bettona	Gio. Battista Piaceri	Bianconi
Gualdo, Cattano	Antonio Silvani	Guida (il figlio)
Limiggiano, colle Maggio Banalicchio		
S.Giovanni, e Collepino	Antonio Bevilacqua	Carlo Silveri

CANTONE DI SPOLETO E SUBORGHI

Edili
(Giuseppe Maria Carocci
(Domenico Bianchi
(Bernardino Liguzzi
(Francesco Laurenti
(Pietro Moscatelli
(Giuseppe Ceccarelli
(Vincenzo Bonafede

Prefetto Consolare Gio. Batt. Plini
Segretario Domenico Statera
Questore Luigi Soldati

CANTONE RURALE DI SPOLETO

Presidente Franceschini Medico
Prefetto Consolare Nicola Laurenti
Segretario Arcangelo Fiorini
Questore Domenico Benedetti

	Edili	Aggiunti
S. Giacomo, Protte	Domenico Clarici	Fausti
Silvignano, Poreta	Amico Contenti	Tomasso Jaccucci
Azzano, Camposalese	Filippo Polinori	Crispoldo Benedetti
Beroide	Vincenzo Dominici	Paolo de Santis
Vallocchi, Borgiano, Bazzano di sopra, e di sotto	Giacinto Piccioli	Francolini (il figlio)
Poggio del Vescovo, Morgnano, Terraja	Martinelli	Silvestro Marini
M. Martano, Occenelli, S. *Severo, Arezzo*	Tommaso di Mattia	Mattiangelo Mattiangeli
M. li Rossi, Macerino, M. Bibico M. S. Vito, Ceselli, Civitella	Antonio Massari	Nardo Nicola Cesarini
Schieggino, Caso, Gavelli	Michele Amici	Giovannini figlio mag.
C. S. Felice, S. Anatoglia	Branca	Antonio Latini
Mercatello, S. Brizio Petrognano Paterno, Pie di Paterno, Vallo, Grotti, Geppa	Santini (il padre)	Filippo Ant. Martinelli
Acqua sparte Portaria	Lorenzo Mimmi	Francesco Corsetti

CANTONE DI TERNI

Edili:
(Gioacchino Petrucci
(Gio. Capocci Camporeali
(Sigismondo Alberici
(Tomasso Petrilli
(Antonio Laurenti
(Luigi Fabrizi
(Bartolomeo Nini

Prefetto Consolare Domenico Conti
Segretario Tomasso Montani
Questore Giuseppe Giansanti

CANTONE RURALE DI TERNI

Presidente	Paolo Parisi
Prefetto Consolare	Domenico Cristofori
Segretario	Francesco Orazi
Questore	Gio. Manassei

	EDILI	AGGIUNTI
Ferentillo, e luoghi annessi	Domenico Santori	Domenico Filipponi
Monte Franco	Bernardino Alberiggi	Francesco Argentini
Labbro	Giuseppe Micheli	Pavolo Angelo Mirabelli
Colliscepoli	Lupi	Saraceni
Cesi, Terra Arnolfe	Patricio Spada	Cesare Amici
Arrone	Girolamo Montani	Fioretti
Castel di Lago	Ignazio Dionisj	Eurelio Dionisj
Puliuo	Fiorelli	Matteucci (il Notaro)
Bonacquisto	Pasquetti	
Piediluco	Crisostimi (il mag.)	Petrarca
Collestate	Tarquinio Ragalotti	Chiaramonti
Torre Ursina	Giuseppe Censi	Vincenzo Tanchi
Rocca, e Villa Elicinia	Valentino Santucci	Locci
Acqua Palomba, Batti ferro, e Apeccano	Nicolai	
Strettura	Pietro Catena	Millesimi
Papigno	Valentino Capoccietti	Picciacchi
Miranda	Fioretti	Pietro Matuscioli
Moggio		

CANTONE DI TODI

Presidente	Angelo Prosperi
Prefetto Consolare	Carlo Antonini
Segretario	Carlo Moroni
Questore	Carlo Francisi

	EDILI	AGGIUNTI
Todi	Angelo Berti	Vincenzo Sulpizzi
Massa	Gac. Ant. Mannoni	Giacomo Fonzi
Collazzone, e Pomorite	Francesco Narducci	Bussotti (ex Capitano)
Pozzo S. Ferenziano, Grutti Assignano	Pesci	Sbarra
Pantala, Ripajoli, Ilci, Cacciano, Collevalenza, Monti-	Chocchi (il figlio)	Gio. Batt. Giardiniere

gnano, Configni	Filippo Ferrandini	Angelo Bianchini
Colpetrazzo e Casigliano	Pietro Borelli	Giansante Lancia
Rosaro, Pesciana, Montenero	Olivieri	Ferrandini
Vasciano, Collelongo, Acqualoreto, Ponte di Cuti	Angelo Antonini	Felice Antnio Molinari
Fernetta, Belfiore, Damerobbe, Sismano	Giuseppe Morelli	Giuseppe Neri
Camerata, Morre, Moruzze, Romazzano	Pietro Paparini	Giuseppe Pompej
Villa S. Faustino, Menzanelli, C. di Monte Bosceto	Persichetti	Lancia (il figlio)
Izalini, Fiore, Torregentili, Asproli, Torre di Lura, Porchiano	Serafini	Giulivi
Chioano, Torrececcona, Monticelli C. Rinaldi, Ficareo, Petroso	Orsini	Bocchi (fig. di Gius.)
Lorgnano, Loreto, Torri, Barattano, Speltara, Frontignano	Battisti	Gio. Battista Bianchi
Toscella, Seragano, Corraito, Marscellano	Raimondo Sciamanna	Sante Lottanti
Gagliettole, Casalalta, Piedicolle, Piediporto, Pian di S. Martino	Saverio Capogrossi	Domenico Toscanella

CANTONE DI TREVI

Presidente Giuseppe Valenti
Prefetto Consolare Giuseppe Costantini
Segtetario Domemico Passerini
Questore Pietro Sidoni

	Edili	Aggiunti
Trevi	Flaminio Petroni	Emiliano Mosconi
Monte Falco	Francesco Abbati	Giovanni Langeli
Campello	Francesco Ant. Bernardi	Luca Langeli
Piscignano, e Vene	Ponziano Sidoni	Carlo Donati
C. Rialdi, la Bruna	Francesco Curti	Filippo Folignoli

	EDILI	AGGIUNTI
Giano, Montecchio, Castagnola	Pietro Pompili	Sacchi
Colle del Marchese	Carlo Felici	Giovanni Antonini
S. Giovanni	Giuseppe Maroni	
Montesanto	Giuseppe de Santis	Pompile il Maggiore
Sellano	Filippo Passarini	Girolamo Visitani
Villa Maggine, Casate, S. Martino, Sterpaja	Natale Natalucci	Gio. Batt. Antonini
Cerreto Conte	Giuseppe Nobili	Pontani (il Seniore)
Triponzo, Cupaggi		
Agliano, Costignano, Apagni	Stocchi	
Camero, la Spina, Acera	Contenti (il Mag.)	Prioreschi
Fratta, Picciche		
Carajola Fabri	Mattia Ciccaglia	
Bonara la Pigge		
Collecchio, Matigge, Parrano	Patriani	
Pietra Rossa, Casco dell' Acqua	Paolo Benaducci	Francesconi

CANTONE DI VISSO

Presidente Franc. Angelo Rappis.
Prefetto Consolare Silvestro Gaola
Segretario Vincenzo Fiorelli
Questore Paolo Venturi

	EDILI	AGGIUNTI
Visso	Domenico Corradi	Antonio Lupacchini
C. S. Angelo, e Luoghi annessi	Gio. Battista Carucci	Appollonio Adami
Croce, Orvano, Fematre, Riofredo, Meale	Valerio Silvectri	Epifani
Cast. Vecchio, Preci, Sacco, Veccie, Rocca, Nolfi	Giuseppe Mainini	Pedoni
Campi Ancarano, Todiano	Pier Luigi Giacobbi	
Ussita, e Luoghi annessi	Bartolomeo Gaspari	Venanzio Caporioni
Aschio, e Cupi	Dom. Ant. Belvotti	Francesco Tili

Edili	Aggiunti
Villa S. Ant., Vallopa Dom. Ant. Sebastiani	Tomasso Spinelli

Il Generale dell' Armata Francese Gouvion S^t. Cyr.

N°. 142.

P R O C L A M A

In esecuzione dell' Art. 368. della Costituzione della Repubblica Romana, il Generale dell' Armata Francese in Roma, nomina i Cittadini infrascritti per comporre le autorità denominate nella lista presente.

ASSESSORI, SCRIBI E COMMISSARJ DI PULIZIA DELLE SEZIONI DI ROMA

Sezione	Carica	Nome
M.Gianiculo	*Assessori*	Ignazio Sanità Colonna
		Giuseppe Pepe
		Luigi Frasinelli
		Giustino Galassi
	Scriba	Napolioni
	Commissario di Polizia	Pellegrini
Pompeo	*Assessori*	Gio. Domenico Bianciardi
		Angelo Ratti
		Paolo Antimiani
		Giulio Cesare Beffa
	Scriba	Giuseppe Guidi
	Commissario	Pompeo Greco
M. Vaticano	*Assessori*	Vincenzo Amici
		Muzio Cinughi
		Luigi Biondi
		Luigi Neri
	Scriba	Antoniani
	Commissario	Alessandro Sterbini
Panteone	*Assessori*	Camillo Pocobelli
		Alessandro Massaruti
		Cesare Sebastiani
		Antonio Zan-Roy
	Scriba	Ficorilli
	Commissario	Antonio Pagnoncelli
Bruto	*Assessori*	Alessandro Gerardini
		Gio. Battista Ciabatta
		Gio. Battista Visconti
		Giuseppe Putignani

	Scriba	Salvatore Paparozzi
	Commissario	Francesco Lepri
Flaminio	*Assessori*	(Francesco Ricciotti (Scipione d'Egli effetti (Giuseppe Baderini (Vincenzo Remoli Candotti
	Scriba	Luigi Berardi
	Commissario	Domenico Croce
Campo Marzo	*Assessori*	(Giovanni Latini (Giuseppe Cancelli (Eusebio Cecconi (Luigi Pieratti
	Scriba	Cesare Casini
	Commissario	Carlo Salvatori
M. Pincio	*Assessori*	(Gio. Battista Toriani (Olimpiade Carocci (Giuseppe M. Combi (Gio.Crisostom. Mandolesi
	Scriba	Francesco Noja
	Commissario	Ilario Cenci
M.Quirinale	*Assessori*	(Domenico Monti (Francesco Rossi (Domenico Sinceri (Francesco Amici
	Scriba	Giuseppe Ricci
	Commissario	Filippo Gravina
Terme	*Assessori*	(Michele Silio (Filippo Moroni (Luigi Gazzoli (Tomaso Paticchi
	Scriba	Francesco Bartoli
	Commiscario	Carlo Seri
	Pretore	(Francesco Fornari (*in vece di Franc. Ferrari*

Suburra	*Assessori*	(Benedetto Maciuchi (Francesco Arioldi (Ascanio Buzj (Giuseppe Garimasi
	Scriba	Gio. Battista Palombi
	Commissario	Bartolomeo Pincellotti
Capitolio	*Assessori*	(Giovanni Cherubini (Francesco Badosse (Camillo Palombini (Antonio Giorgi
	Scriba	Giuseppe Liverziani
	Commissario	Pietro Briotti

Segretario dei Grandi Edili Publio Serpieri
Edile del 2. Circondario di Roma
In vece di Guido Lante Gio: Battista Spada

La Biblioteca Vaticana, l'Archivio, ed il Museo saranno riuniti.

Bibliotecari (Gaetano Marini

Custode Rinaldo Santoloni
Sotto Custode Domenico Silva

Il Generale dell' Armata Francese Gouvion S^t. Cyr.

N.° 143.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

REPUBBLICA ROMANA

Roma 24. Germile Anno VI. dell' Era Repubblica
Cammillo Corona Ministro dell' Intetno.

TUtti gl' Individui delle Autorità Costituite delle tre Municipalità di Roma, come anche quelli dei Dipartimenti, che trovansi quì presenti, Prefetti Consolari, Amministratori, Grandi Edili, ed Edili, sono invitati a recarsi domani 25. Germile (14. Aprile v. s.) alle Stanze del Ministro dell' Interno alle ore dieci di Francia per essere tutti istallati nel loro impiego; e spediti ad occupare il loro posto, per unirsi a quelli, che sono stati già autorizati in tutti i Dipartimenti della Repubblica. Cittadini, affrettiamoci a realizare i diritti, e le speranze del Popolo Sovrano, che aspetta con impazienza il felice Regno della Legge. *Camillo Corona*

N.° 144.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

24. Germile Anno 6. dell' Era Repubblicana

In nome della Repubblica *Romana una, e indivisibile*

Toriglioni Ministro di Giustizia, e Polizia

P R O C L A M A

INvano una Nazione s'affatica a disporre i materiali della sua prosperità, ed a prepararsi una stabile consistenza se dimentica della cultura del suo territorio và in traccia di risorse produttrici soltanto d'una effimera opulenza. La colpevole trascuratezza del passato Governo sopra un'oggetto così interessante ci fa ora sentire le deplorabili conseguenze dell' abbandono, in cui giacciono le nostre campagne, le quali mentre sono poco men che deserte per la mancanza de' lavoratori, e mentre il replicato invito dei Consoli non vi ha peranche ricondotto i soliti giornalieri, la Città rigurgita di oziosi, i quali consumano le derrate senza prestarsi alla difesa del popolo; ed al mantenimento delle arti utili.

Questo disordine, necessaria conseguenza della infingardagine, e della nessuna premura, che l'estinto tirannico Governo si è preso in ogni tempo dell' educazione del Popolo, e della Polizia della Città ha richiamato tutta l' attenzione dei Consoli; i quali ben conoscendo, che a togliere il medesimo si esiggono pronte, ed energiche misure determinano.

Che tutti gli Recattoni, e Vacabondi, e quelli che non hanno una stabile professione, o che avendola non l' esercitano, che non sono impediti nelle membra in guisa da non potersi dedicare a qualche utile travaglio, e che non sono infermi debbano nel termine di due giorni dalla data del presente proclama partire dalla Città, e quindi abbandonare sollecitamente tutto il territorio della Repubblica sotto pena della deportazione in caso di contravenzione all' ordine presente.

Volendo peraltro i Consoli usare di quella moderazione che tanto contradistingue un Governo Republicano da un tirannico dispotismo, invitano chiunque amasse di rimanere, e di rendersi utile con una qualche occupazione alla società, a cui è stato fin ad ora d' aggravio con un' ozio colpevole sorgente d' infiniti disordini, a presentarsi nel termine indicato di due giorni in una delle Piazze sottosegnate due ore prima del mezzo giorno,

ad effetto d' esser ivi arrollato dai Caporali addetti a ciascuna Piazza con la destinazione del Deputato Cittadino Luigi Doria.

Ognuno degli accennati Caporali segnerà il nome della persona, che non ricusa di prestar le sue braccia ai lavori della Campagna, e trarre da questo travaglio un congruo sostentamento; ed all' indicazione del nome aggiungerà quella del luogo ove abita, per essere ritrovato alla istantanea occorrenza dei campestri lavori.

Tutti quelli che saranno descritti riceveranno dallo Scriba dei respettivi Caporali un certificato, in forza di cui, possono essere riconosciuti, e liberati dalla pena della deportazione, a cui irremisibilmente si procederà senza la minima distinzione contro gli oziosi intrattori della presente intimazione.

PIAZZE DESTINATE

Piazza di S. Pietro, Piazza di Santa Maria in Trastevere, Piazza di Campo di Fiore, Piazza di Montanara, Piazza della Madonna de' Monti, Piazza Barberini, Piazza del Popolo.

Toriglioni Ministro di Giustizia, e Polizia

Brunetti Segretario Generale di Polizia

N.° 145.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana una, ed indivisibile

25. *Germile* (*V. S.*) 14. *Aprile* 1798.

In nome del Comandante Generale della Guardia Nazionale.

PROCLAMA.

L' instancabile pensiero, che si prende il Governo di radolcire al più che sia possibile il necessario servigio, che ogni Cittadino deve prestare nel guardare, e mantenere la tranquillità, e sicurezza pubblica, essendo a questa indispensabilmente unita la tranquillità, e sicurezza d' ogni Famiglia, e d' ogni individuo in particolare, ha indotti i Consoli ad affidare alla mia cura, oltre altri mezzi che si vanno sul momento a prendere l'esecuzione dei sussegnati articoli.

1. Vengono richiamate tutte indefinitivamente le Licenze, ed esenzioni accordate fin quì per la Guardia Nazionale, qualunque ne sia la provenienza, o il titolo.

2. Chiunque allegasse di non potersi prestare, dovrà pagare la Tassa di paoli quattro per ciascun servigio, non eccettuato qualsivoglia grado, o condizione.

3. Li soli Infermi di attuale malattia di febre, o giacenti in letto per altra formale Infermità, saranno esenti dal pagamento, perfino a tanto che durerà la malatia reale.

4. Non si avrà riguardo ad indisposizioni flussionarie, o altri piccioli incommodi accidentali, la deduzione, de quali non esimerà dalla Tassa sopraindicata.

Se il Governo mostra tutto l' impegno, o Cittadini, per allegerirvi il peso gareggiate con Lui mostrando non minore attaccamento alla Patria, ed alla quiete pubblica, uniformandovi, ed adempiendo scrupolosamente a quanto per vostro sollievo, e per pubblico bene vi viene ingiunto. *Il Generale Spada*

N.° 146.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

P R O C L A M A

Repubblica Romana

25. *Germile (14. Aprile v. s.) Anno VI. Repubblicano*

Niccola Castelli Amministratore Generale de' beni Nazionali.

Essendo della massima importanza, che l' Amministratore dei Beni Nazionali abbia la piena cognizione delli medesimi; vengono perciò invitati tutti li Possessori, Enfiteuti, ed Affittuarj di tutti li suddetti beni, sotto qualunque titolo da essi ritenuti, a portare nel termine di giorni *quindici* dalla data del presente al Prefetto Consolare, o agli Amministratori del proprio Dipartimento l' assegne delli medesimi beni, indicando in quelle li respettivi istromenti. Per qualunque mancanza si procederà col rigore delle Leggi. *Niccola Castelli*

N.° 147.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

P R O C L A M A

Repubblica Romana

25. *Germile Anna VI. dell' Era Repubblicana*

Niccola Castelli Amministratore Generale de' beni Nazionali.

Nel tempo, che l' Amministratore de' Beni Nazionali si occupa indefessamente a verificare, e riconoscere tutti li sudetti Beni, invita intanto chiunque volesse attendere all' acquisto di qualche Fondo, a dare la sua offerta o all' Amministratore Generale sudetto, o alle respettive Amministrazioni del proprio Dipartimento, mentre in virtù di tali offertesi procederà nell' istante alla stima, ed aggiudicazione a tenore dell' Articolo IX. della Legge del 5. Germile. *Niccola Castelli*

N° 148.

P R O C L A M A

In esecuzione dell' Articolo 368 della Costituzione della Repubblica Romana, il Generale in Capo dell' Armata Francese in Roma, nomina per comporre le autorità costituite i Cittadini denominati nella lista seguente.

DIPARTIMENTO DEL METAURO

Questore del Dipartimento
Ezechia Morpurgo

Scribba del Tribunale Civile invece di savelli che ha rinunciato
Luigi Boccolini di Sinigaglia

Segretario dell' Amministrazione Dipartimentale
Giuseppe Cancelli in Roma.

M U N I C I P A L I T A'

CANTONE DI ANCONA.

E D I L I	Bertrando Buonavia
	Prospero Lipponi
	Giacomo Polini
	Giuseppe Scalamonti
	Luigi Baroni
	Lattanzio Giamaglia
	Giuseppe Lesti
Prefetto Consolare	Muzio Torriglioni
Segretario	Camillo Albertini
Questore	Vincenzo Guidi

CANTONE RURALE DI ANCONA

Presidente	Celestino Grati
Prefetto Consolare	Giuseppe Bianchelli
Segretario	Vincenzo Neppi
Questore	Ciriano Cipitelli

	E D I L I	A G G I U N T I
Falconara	Antonio Pighetti	Il Medico attuale
Fiumezino	Luigi Antonio Morici	Mariano Zazzini
Castel Ferretti	Gattini	Girolamo Ferretti
Camerata	Domenico Fabri	Zarra
C. D' Emilio	Stefano Benincasa	Alessio Greganti
Gugliano	Domenico Fattori	Vannini (il Not.)
Polverigi	Bartolucci	Ignazio Nappi

	EDILI	AGGIUNTI
Offagna	Luzio Betti	Fuzi (il Notajo)
Galligmano	Leonardi (Capitano)	Francesco Cornacchi
M. Sicuro	Antonio Bambozzi	Stefano Felici
Paterno	Giacomo Papis	Romualdo Filipponi
Varano	Vincenzo Cruciani	Domenico Marchetti
Poggio	Giovanni Betti	Antonio Leoni
Massignano	Luigi Buglioni	Filippo Bonvini
Camerano	Buglioni	Domenico Coraducci
Sirolo, e Camaldoli	Franc. Ant. Urbani	Vincenzo Sturba
Umana	Francesco Trastulli	Tomaso Galassi

CANTONE DI CAGLI

Presidente	Luigi Castracane
Prefetto Consolare	Settimio Cavallari
Segretario	Giuseppe Reali
Questore	Ovidio Ovidi

	EDILI	AGGIUNTI
Cagli	Antonio Brunetti	Giovanni Galvani
Frontone		
Serravalle		
Acqualagna	Giuseppe Mazza	Agostino Pagliari

CANTONE DI CORINALDO

Presidente	Silvio Orlandi
Prefetto Consolare	Andrea Pasqualini
Segretario	Filippo Luigi Vicerè
Questore	Giacomo Gaetani

	EDILI	AGGIUNTI
Corinaldo	Domenico Tarzi	Nicola Cesarini
Mondavio	Agostino Guerra	Pasqualucci (il mag.)
Orciano	Antonio Belli	Giuseppe Gregorini
M. Rado	Carl'Ant. Stramigioli	Cavallari (il mag.)
Ripe, e Portozzone	Agostino Giacomini	Cesare Lucilla
Tomba	Francesco Giorgi	Camillo Lenci
C. Leone	Giuseppe Belfanti	Vincenzo Mignini
Fratte	Luigi Ridolfi	Agostino Giusti
M. Porzio	Giuseppe S. Paolo	Gaetano di M. Vecchio
C. Vecchio	Giacomo Vampa	Bosimone
S. Lorenzo	Valerio Duranti	Silvio Filippini
Torre	Camillo Ortensi	Cristofaro Ceppetelli

CANTONE DI FANO

Presidente	Giacomo Ferri
Prefetto Consolare	Francesco Bertozzi
Segretario	Agostino Staccioni
Questore	Tomasso Felici

	Edili	Aggiunti
Fano	Giuseppe Fabbri	Giuseppe Tobaldi
S. Costanzo	Carlo Vici	Luigi Fronzi
Novillara	Pasquale Pasquali	Domenico Buschini
Ciriegia	Aldebrando Gili	Giombini (il Sen.)
S. Giorgio, e Poggio	Gio. Batt. Pierpaoli	Leonelli (il jun.)
Piagge	Agostino Agostinelli	Costantini (il jun.)
M. Maggiore	Dom. Pellegrini Trigi	Pietro Nori

CANTONE DI FOSSOMBRONE

Presidente	Demetrio Filippini
Prefetto Consolare	Antonio Sanzi
Segretario	Vinc. Ridolfi delle Fratte
Questore	Sebastiano Ginelli

	Edili	Aggiunti
Fossombrone	Luigi Buffoni	Alessandro Brolzer
S. Ipolito	Ascaris (il Maggiore	
Isola di Fano	Floriano Sassi	Biagio Carloni
Isola d'Urbino		
M. Montanaro	Montanari (il juniore)	
M. Felcino	Federico Ferraro	Rossi, Colono Sgardoni
Barchi	Domenico Mattioli	Andrea Evangelisti
Mont'alto		
Pagino		
Monbello		

CANTONE DI JESI

Edili
(Lod. Franciolini (il min.)
(Sebastiano Orfei
(Lorenzo Mattioni
(Vincenzo Campagnoli
(Francesco Moretti
(Girolamo Benigni
(Antonio Gelosi

Prefetto Consolare	Pietro Fioretti
Segretario	Filippo Alessandri
Questore	Ippolito Marcelli

CANTONE DI MONTE ALBODDO

Presidente	Roberti (il minore)
Prefetto Consolare	Claudio Tranquilli
Segretario	Domenico Monacelli
Questore	Domenico Antonini

	EDILI	AGGIUNTI
M. Albodo	Bartoli (il minore)	Girolamo Ghelli
M. S. Vito	Antonio Maggioli	Fabio Bacarini
M. Marciano	Gius.Monti Collantoni	Anacleto Chiarini
Morro	Onofrio Onofri	Nicola Baroccini
Chiaravalle	Giovanni Nicolini	
Celvedere	Curzio Bernabucci	
Musciano		
S. Marcello		

CANTONE DI MONTE BAROCCIO

Presidente	Francesco Giammartini
Prefetto Consolare	Teofilo Betti
Segretario	Giuseppe Mattei
Questore	Francesco della Bona

	EDILI	AGGIUNTI
M. Baroccio	Giuseppe Parenti	Girolamo del Monte
Saltara	Giuseppe Agostini	Paolo Miccioli
Cartoceto	Antonio Gradara	Francesco Palazzi
Serongarina	Luca Pagnetti	Giuseppe Montanari
Bargni	Antonio Serafini	Jachini (d. l'abbate
Pozzolo		
Ripalta		
Tenaglie		
Fonte Grognale	Marcantognini (il sen.)	
Castel Gagliardo		
M. S. Maria		
M. Guidaccio		
S. Angiolo		
M. Gaudio		
M. Ciccardo		
Ginestreto		
Candelara	Francesco Cinquì	Sebastiano Ceccolini
M. Giano		

CANTONE D'URBANIA

Presidente	Guidubaldo Luzj
Prefetto Consolare	Giacomo Manci
Scriba	Carlo Pasquini
Questore	Matarozzi

	Edili	Aggiunti
Urbania	Leonardi (ex Podestà)	Filippo Bartolucci
Orsaioula		
Montiego		
Pietra lata		
M. Polo		
Piobbico		
M. Mago		
M. Vicino		
Apecchie		

CANTONE DI MONTE CAROTTO

Presidente	Gioacchino Capretti
Prefetto Consolare	Filip. Ottaviano Mattei
Segretario	Antonio Gentili
Questore	Nicola Lazzari

	Edili	Aggiunti
M. Carotto	Domenico Baldoni	Tiburzio Pellini
Poggio S. Marcello	Francesco Battocci	Pietro Nicolini
Castel del Piano	Anderlini (il maggiore)	Giuseppe Giovannini
Serra di Conti	Giuseppe Maria Conti	Lorenzo Tondi
Vaccarile	Marco Catalani	
Rocca Contrada	Teodoro Carletti	Antonio Abbondanzieri
Mergo		
Rosora	Giovannini (il magg.)	Domenico Cenci
Serra S. Quirico	Gaspare Racani	Luigi Flori
Peticchio	Gio. Batt. Giampierri	Marco Tardioli
Montale, e Mjadorsa		
Loretello, S. Pietro, e Ripalta		
Barbara	Gius. Torres Tommasini	Carlo Sebastianelli
Monte Novo	Teodosio Monti	Camillo Grossi

CANTONE DI PERGOLA

Presidente	Enea Prosperini
Prefetto Consolare	Francesco Veroni
Segretario	JacoboMauries de M.novo
Questore	Pietro Camilletti

	Edili	Aggiunti
Pergola	Secondo Paris	Giovanni Baffi
Monte Secco	Mariano Albertini	Francesco Rafoni
Palazzo	Andrea Cesari	Angelo Antonio Bonetti
M. Ajati		
M. Ruolo		
Fenigli		
Serra S. Abondio		
S. Vito		
M. Alfoglio	Baldiserra (il maggiore)	
M. Vecchio	Onofri	
Nidastorre	Papilio Monti	
Castagna		

CANTONE DI S. ANGELO IN VADO

Presidente	Rotilio Paitelli
Prefetto Consolare	Luigi Clavari
Segretario	Gio. Batt. Lazzari di Barbara
Questore	Monti (il mercante)

	Edili	Aggiunti
S. Angelo in Vado	Cosimo Massani	Fadossi (*Speziale*)
Mercatello	Marco Benedetti	Gentili (ex podestà)
Borgo Pace		
Lamoli		
S. Martino		
Zorbettole		
Montedale		
Paganica		
Peglio		

CANTONE DI SINIGAGLIA

Presidente	Atanasio Baviera
Prefetto Consolare	Sebastiano Chiavisse
Sgretario	Giuseppe Massa
Questore	Carlo Chiarisse

	Edili	Aggiunti
Sinigaglia	Vincenzo Condei	Gaspare Dini
S. Angiolo	Luigi Monti	Nicola Alfonsi
Montignano	Giuseppe Ruoti	Luigi Mazzolieri
Mondolfo	Giuseppe Mej	Settimio Cavallari
Stacciola		

	Edili	Aggiunti
Scapezzano	Giuseppe Ugolini	Antonio Magi
Roncitelli	Carlo Maggi	Giuseppe Fratini

CANTONE DI URBINO

Presidente	Vincenzo Piccini
Prefetto Consolare	Filippo Viviani
Segretario	Dottore Amadori
Questore	Ciarli (negoziante)

	Edili	Aggiunti
Urbino	Francesco Ceccarini	Antonio Fabbri
Montebello		
Pumecchio		
Fermignano		
Corlbordolo		
Talacchio		
Monte Fabro Conte		

Il Generale dell' Armata Francese = *Gouvio'n S. Cyr*

N.° 149.

PROCLAMA

In esecuzione dell' Articolo 368. della Costituzione della Repubblica Romana, il General in Capo dell' Armata Francese in Roma, nomina per comporre le autorità costituite i Cittadini denominati nella lista seguente.

DIPARTIMENTO DEL TRASIMENO

SEGRETARIO DELL' AMMINISTRAZIONE DIPARTIMENTALE

Angiolo Bossi

QUESTORE DEL RIPARTIMENTO

Matteo Tassi di Peruggia.

CANTONE DI CANTIANO

Pretore	Lorenzo Maria Onorj
Scribba del Pretore	Cajani (il figlio)
Presidente	Arcangiolo Arcangeli
Prefetto Consolare	Niccola Bartolucci
Segretario	Filippo Morolli
Questore	Luigi Orlandini

	Edili	Aggiunti
Pantiano	Pietro Cancelli	Paolo Achilli
Monte Albreve, *S. Benedetto*.	Carlo Cortoni	Fortunato Bufalini

	EDILI	AGGIUNTI
Schieggia	Giuseppe Paolucci	Francesco Bartolini
Campitello, Il conte, la Cezza.	Braccini	Lucci
Chignano, il Monte, S. Catrignano, la Costa.	Antonio Fanucci	Ubaldo Rosati
Chiaserna	Gregorio Cenciatti	Ubaldo Quagliotti
Burano	Costi di Burano	Angeloni Gattucci
Conte Ricciulo	Angelo Ciuferri	Agostino Simoncelli
Conte d'Azzo, Calcano, Moria.	Gio. Battista di Tomaso	Giacomo Casciotto
Villano, Balbano, Belforte, S. Apollinare.	Gio. Battista Fiorucci	Ubaldo Scatena

CANTONE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Presidente	Vincenzo Censotti
Prefetto Consolare	Antonio Taccini
Segretario	Romualdo Paolozzi
Questore	Carlo Donati

	EDILI	AGGIUNTI
Castiglione del Lago	Antonio Grugni	Francesco Conti
Perignano, Borghetto	Angelo Giorgi	Giuseppe Banelli
Pozzuolo	Cesare Moretti	Francesco Galeotti
Gioiella, Casa Maggiore	Gio. Battista Dini	Gio: Battista Adriani
Vajano	Isidoro Paolozzi	Anastasio Fratini
S.Fatucchio, Panicarola	Andrea Reatelli	Franc.Antonio Duricchi
Montalera, S. Arcangelo, Monte Bono, Isola Polvese	Carlo Nichiotti	Gio: Battista Brozzi

CANTONE DI CITTA' DI CASTELLO

Presidente	Patrignano Evangelisti
Prefetto Consolare	Apollonio Pazzaglia
Segretario	Francesco Cristiani
Questore	Giuseppe Migliorati

	EDILI	AGGIUNTI
Città di Castello	Sebastiano Matteucci	Giuseppe Bastianelli
Cospagia	Filippo Agatoni	N. Roti
Celalba	Gaetano Ciapetti	Antonio Sbaraglia Sacer.
Selci	Gio. Antonio Leandri	Gio. Maria Leonardi
Lama	Giuseppe Maggi	Angelo Ant. de Michelis
Pietra Lunga	Vincenzo Martinelli	N. Feriani
Montone	Migliorati il Padre	Gio: Antonio Gorbucci

CANTONE DI CITTA' DELLA PIEVE

Presidente	Filippo Orlandi
Prefetto Consolare	Basilio Taccini
Segretario	Aurelio Canestrelli
Questore	Vincenzo Caselli

	EDILI	AGGIUNTI
Città della Pieve	Gio: Filippo Pagani	Filippo Cartoni
Piegaro	Livio Gregori	Domenico Moretti
Monte Gabbione	Domenico Scargiali	Felice Caravaggi
Monte Leone	Francesco Paoletti	Cristoforo Cecchetti
Castel di Fiore	Pasquale Pasquini	
Castiglion Fosco	)	
Colle Baldo	)Giovanni Rosei	Luigi Orlandi
Grepoleschieti	)	
Salci	Giuseppe Giosìa	Traccagnini

CANTONE DI DERUTA

Presidente	Eusebio Caraffa
Prefetto Consolare	Filippo Belforti
Segretario	Gio: Battista Parriani
Questore	Giuseppe Ambroglini

	EDILI	AGGIUNTI
Deruta	Gio. Battista Cocchi	Nicola Parigioli
Torsciano, Rosciano	Francesco Bartolini	Agostino Lombardi
Bruia	Tiberio Vecchietto	Fallocchia
Castel Leone, Casalina	Filippo Mariotti	Girolamo Valentini
Ripa-Bianca	Vincenzo Moravalli	Giovanelli il maggiore
S. Angelo di Celle	Luigi Valigi	Fiorenzo Nicolini
S. Maria Rossa, S. Martino in Campo	Luigi Sorci	Vincenzo Rastelli

CANTONE DI FICULLE

Presidente	Giuseppe Fabiani Lalli
Prefetto Consolare	Francesco Mari
Segetario	Lorenzo Renzi
Questore	G. Fabbiani

	EDILI	AGGIUNTI
Ficulle, Mealla, Sala, Bagni	Luigi Sperandini	Antonio Romani
Parrano, Frattuccia, Pieve Montelungo	Giuseppe de Santis	Francesco Tedeschini
S. Vito	Pier Antonio Romoli	Gio. Battista Chiometti
Trevignano, Ponte Centino, Ponte Gregoriano	Cesare Mori	Pompeo Ucellini
Morrano, S. Bartolomeo	Francesco Custodi	Marco del Magistrato
Allerona, Meana, S. Abondio	Gio. Carlo del q Marcello	Ansano Rafaelli
Fabro, Poggio Valle	Francesco Costarelli	Pompeo Gnotti
Carnajola	Francesco Ricci	Luca Birillo

CANTONE DELLA FRATTA

Presidente	Giuseppe Agostini
Prefetto Consolare	Giuseppe Savelli
Segretario	Gio. Battista Burelli
Questore	Giuseppe Paolucci

	EDILI	AGGIUNTI
Fratta	Felice Molinari	Erasmo Mavarelli
Civitella Ranieri, Serra de Pertuzzi, Mont'alto	Giuseppe Palchetti	Ubaldo Cambiotti
S. Giuliana delle Pignatte, Polgeto, Romeggio	Angelo Mazzaforti	Domenico Reggiani
Castel Giuliano, Monte Corona, Sportacciano, Castiglioni dell' abbate	Giuseppe Bertanzi	Brizio Ramaccioni
Monte Acuto, Ponte la Nese, Racchiusole	Gio. Cristof. Ferranti	Luigi Berardi, q. Tiberio
Reschio, Monestevole, Antignola	Luigi Santini	Giuseppe Fedeli
Preggio, Murlo	Ercolano Guardabassi	Giuseppe Trentini

Chieli, S. Patrignano,)

EDILI		AGGIUNTI
Pietra Melina, Castiglione-Ugolino	Francesco Vibi	Luigi Moroni
Ascanano, Rancale, S. Lorenzo	Pacioso Tarpani	Giovanni Sargenti
Pierantonio, S. Orfeo	Mattioli il Maggiore	Carl'Antonio Carlani
Rancolfo, Morleschio	Antonio Mattioli	Angiolo Bartoccioni

CANTONE DI GUALDO

Presidente Stefano Coppari
Prefetto Consolare Ignazio Giorenghi
Segretario Damaso Premoli
Questore Andrea Angeletti

EDILI		AGGIUNTI
Gualdo	Andrea Mattioli	Franc.Ignazio Mattioli
Fossato, Palazzuolo, Categge	Orseo Coletti	Alessio Bruschi
Sigillo, Purello	Ubaldo Colini	Francesco Baldieri
Costacciaro, e la Villa	Vincezo Bernabei	Giuseppe Piffari
Branca, Crocicchio, Caprara, e Poggio S. Ercolano	Pietro Giammarchi	N. Franceschetti
Casa Castalda	Francesco Giapichini	Baldassare Ranaldi
Pieve di Compresseto, e Poggio di sotto	Francesco Berardi	Biagio Italiani
S. Pellegrino, Palazzo, Vaccara, S. Facondino, Piagge	Francesco Salvatori	N. Venarucci il magg.
Morano, Grillo, Pastina, Rigoli	Girolamo Zuccheri	Paolo Giovagnoli
Petrajo, Corcia, e Roveto	Bernardino Cajani	Angelo Ceccoli

CANTONE DI GUBBIO

Presidente Carlo Sanfigi
Prefetto Consolare Livio Conventini
Segretario Giuseppe Ansidei
Questore Giacomo Filicchi

EDILI		AGGIUNTI
Gubbio	GirolamoAndreoliGiordani	Vincenzo Minelli
Campo Reggiano, Siolo, Pizzano	Girolamo Mazzatinti	Nicola Costi

	Edili	Aggiunti
MonteLovesco, Castiglione, S. Cristina,	Bernardino Fabiani	Bernardino Molinari
Tor dell' Olmo, Baccaresca	Giuseppe Sorcini	Celletta
Serra di Brunamonte, Carbonesca, Chbigiano	Alessendro Minelli	Baldo di Carbonesca
Scritto col Palombo Fratticiola	Giapichini (il Maggiore)	Pietrichecchi

CANTONE DI MARSCIANO

Presidente	Cipriano Angelo Massini
Prefetto Consolare	Monaldo Nerucci
Segretario	Pietro Meccoli
Questore	Domenico Flaminj

	Edili	Aggiunti
Marsciano	Apollonio Perelli	Antonio Tommasi
Cerqueto	Raimondo Baldini	Andrea Giglioni
Papiano, S. Valentino	Ottaviano Bacci	Spiganti
Villanuova, S. Enea, S. Pastore	Domenico Camilloni	Giuseppe Mezzasoma
Castel delle forme, S. Nicolò di Celle	Felice Ceccomoro	Andrea Caterini
S. Elena, Olmeto	Domenico Baldini	Marocchi
Spina	Bartolomeo Vagnucci	Gio. Battista Satolli
Poggio delle Corti Pieve Caina, Castiglion della Valle	Pietro Brozzi	Angelo Fulgenzi
Monte Vibiano vecchio, Monte Vibiano nuovo, Mercatello	Paolo Bilancini	Francesco Ciuchi
Cibottola, Monte l'Agello, S. Appollinare	Luigi Belli	Pier Antonio Tiberj
Compignano, Migliano	Mariotti	Tamarigi
Poggio-Aquilone, Morcella	Paoletti	Centamori
Civitella de' Conti, Ameto	Paolo Travigi	Valentino Boccali
Colle pepe, Cisterna	Andrea Baldini	Agostino Franzoni

CANTONE DI MONTE CASTELLO

Pretore	Francesco Antonio Costanzi
Presidente	Lodovico Dominici
Prefetto Consolare	Tommaso Ippoliti
Segretario	Vincenzo Battaglia
Questore	Francesco Antonio Manajoli

	Edili	Aggiunti
Monte Castello, Spineta	Girolamc Baldini	Filippo Ciucci
Fratta, Montione	Luigi Gervasi	Giacomo Mazzanti
Ripalvella, collelungo, Rota-Castello	Pier Angiolo Angeli	Alessandro Capotosti
Capretta, S. Giorgio, S. Faustino	Bernardino del Sasso	Rinaldo Prosperini
Pruoto, castel dellaRipa, Palazzo Boarino	Mencaroni il Maggiore	Paolo di Meco
Corbara e Pantanelli, Osa	Fortinelli, il Maggiore	N.Faetta figlio di Niccolò
Titignano, Case diMascio, Torre di Luca, Quadro, Cordigliano	Giuseppe Stufarini	Vincenzo Pettinelli
Doglio, Canonica	Domenico Lipparoni	Giacinto Sorbolonghi
Cecanibbi, Piano di S. Martino, Porzione di Ponte Cutì Citra Tyberim	Saverio Capogrossi	Serafini Tacco, il Maggiore
MonteGiove eScarzola, Pornello, Cantone	Mario Misciatelli	Ubaldo Manieri
S.Venanzio	Agostino Valentini	Giuseppe Boldrini

CANTONE DEL MONTE S. MARIA

Presidente	Niccola Cerboni
Prefetto Consolare	Francesco Antonio Migliorati
Segretario	Luigi Bernardini
Questore	Domenico Gualterotti

	Edili	Aggiunti
Monte S. Maria	Francesco del Monte	Clemente Nanni
Citerna	Francesco Massani	N. Paradisi
Sorbello	Biagio Gnoni	Pucciarini il Padre
Lippiano	Luca Pieralli	Il figlio di Bertino del Colcello

	EDILI	AGGIUNTI
Monte Albano	Domenico Prosperini	Ubaldo Patrizj
La Mita	Paolo Masciarri	Gio. Batt. Rampagni
Mucignano	Gio: Giannotti	Laurenzi, il giovane
S. Secondo	Gio: Battista Angelisti	Rosi, il Padre
Canoscio	Gio: Latino Mariottini	Moscatelli, il maggiore
Monte Castelli	Vincenzo Medici	Cesare dei Petrini

CANTONE DI NOCERA

Presidente	Properzio Ancecchi
Prefetto Consolare	Giuseppe Olivieri
Segretario	Gio: Carlo Riboloni
Questore	Giuseppe Antiseri

	EDILI	AGGIUNTI
Nocera	Rinaldo Liberati	Angelo Tronti
Gaifana, Lanciano, Boschetto, Partano, Colleminicio	Michel'Angelo Salvini	N. Viventi, il maggiore
Costa, Parrano, Colle	Francesco Menichini	Giacomo Faraoni
Poggio di sopra, ossia di Sorrifa, Averino, Averinello, Salmareggia, Casaluna, S. Lucia	Agostino Santucci	Luigi Petri
Bagnara, Stravignano, Mosciano, Sorrifa, Schiagni	Francesco Ricci	Stefano Ferri
Annifo, Cassignano	Pocceschi	Santi Albanesi
Cerqua e tutta la Val Topina con sue Ville Costignano, Mascionchie	Vincenzo Vincenti	Rinaldo Pierangioli

CANTONE DI PANICALE

Presidente	Gio: Battista Sperelli
Prefetto Consolare	Giacinto Venturelli
Segretario	Francesco Serafini
Questore	Carlo Fabbri

	EDILI	AGGIUNTI
Panicale	Francesco Mariottini	Domenico Orsini
Pacciano	Gio: Francesco Polidori	Bartolomeo Pavoncelli
Tavernelle	Nicola Biani	Domenico Crescenzi

Cro, Macereto	Giuseppe Antolini	Filippo Passi
Gaiche, Pietrafitta	Pier Antonio Narducci	Carlo Tiberj Giuliani
Monte Petriolo	Fulvio Angeli	Francesco Piselli
Mongiovino, Mongiovino Vecchio, Missiano	Luca Ranieri	Giannandrea Serafini
Fontignano, Montale	Achille Coli	Bernard. Mencuccini
Col S. Paolo	Francesco Ricci	Loreto Santucci

CANTONE DI PASSIGNANO

Presidente	Francesco Caggi
Prefetto Consolare	Giacomo Bedini
Segretario	Willelmo Corradini
Questore	Sebastiano Vecchi

	EDILI	AGGIUNTI
Pasignano	Nicolò Centurelli	Francesco Boattini
Castel Rigone, Monte Ruffiano	Guerriero Guerrieri	Andrea Paluggini
Tuoro, Sanguineto, Monte Gualandro	Antonio Costanzi	Pier Antonio Man eschi
Piazzano	Giuseppe Gentili	Tattanelli il Maggiore
Valle pierle	Fracesco Maria Mazzi	Carlo Cinagli
Lisciano, Feriano,	Domenico Ferretti	Domenico Camerini
Bastia Creti Vernazzano, Isola Maggiore, Isoletta	Gio: Battista Benini	Toticchi Seniore
Monte Colognola, Torricella	Gio: Giacomini	Ortolani
Monte del Lago, S. Feliciano, S. Savino.	Simone Moretti	Mattia Allegri
Magione	Giusep. Maria Massini	Antonio Casini

CITTA' DI PERUGIA

EDILI

Giacomo Mezzanotte
Filippo Massini
Gio: Francesco Landi
Adriano Mariotti
Pietro Busti
Antonio Ceccotti
Lorenzo Tarducci

Prefetto Consolare Fracesco Maria Rosa
Segretario Alessandro Giori
Questore Francesco Gaspardi

CANTONE RURALE DI PERUGIA

Presidente Orazio Boccanera
Prefetto Consolare Ludovico Perni
Segretario Orazio Vagnucci
Questore Giuseppe Baduel

	Edili	Aggiunti
S.Maria Cenerente, Capo Cavallo, Mantignana, Migiana di M. Malbe	Matteo Gamboni	Girolamo Girolamini
Migiana di Monte Tezio, Caligiana, Canneto, Coceto, Pieve Petroja, Colle del Cardinale	Sante Bacchiorre	Benedetto Briganti
Corciano, Castelvieto, Antria	Gaetano Miani	Giuseppe Valigi
Monte-Sperello, Monte-Melino, Gracinesche	Apollonio Sensi	Vincenzo Giuliarelli
Agello, Mugnano, S. Mariano, Mandoleto, Capanne, Solomeo	Santi Santicchi	Francesco Boni
Pilonico materno, Badiola, le Fratte, Castel del Piano, S. Martino de Colli, Pantano, S. Biagio	Angelo Orcarelli	Gio. Battista Riccetti
Migiana di Monte Malbe, Fontana, Olmo, Lacugnano, S.Sisto, Monte Malbe, Chiugiana	Carlo Riccetti	Angiolo Tucci
S. Fortunato, S. Vittorino, Boneggio, S. Martino Delfico, S. Martino in Colle, S.	Dom. Santicchi	Domenico Mezzasoma

	EDILI	AGGIUNTI
Andrea d' Agliano, Vestricciano Pieve di Campo, Ponte S. Giovanni, Miralduolo, Colle della strada	Fracesco Angeletti	Luigi Cittadini
Ponte Val di Ceppi, Fretola, Casaglia, Villa Gemini, Lidarno, Civitella d'Arno.	Luigi Faffa	Gioacchino Guarducci
Ponte Falcino, S. Feli cissimo, Bosco, Pitigliano, Passo dell' Acqua S. Petronilla.	Sante Paoletti	Fedeli (il padre)
Spadalicchio, S. Egidio.	Matteo Rossi	Agostino Mondecci
Colombella, Monte Capanno, Casaccie, Piccione, Fratticiola, Pieve pagliaccia, Pilonico.	Vincenzo Cesaretti	Francesco Rossetti
Val fabbrica, Fianello, Castel d'Arno, Val Chiascio, Ripa.	Micheli	Francesco Venturini
Ponte Pattoli, Cordigliano, Montenero, Prezzonchio, S. Quirico della Bagnara.	Nicola Pompilj	Luigi Paganelli
Civitella - Benazzone, Solfagnano, Ramazzano, Monte l' abbate, Col Tavolino.	Sante Bartoccione	Gaetano Tozzi

CANTONE DI SASSOFERRATO

Presidente Pietro Onofri
Prefeto Consolare Nicolò Sabatucci
Segretario Francesco Albertini
Questore Aldobrando Bianchi

	EDILI	AGGIUNTI
Sassoferrato	Girolamo Cesauri	Prospero Razzi

	EDILI	AGGIUNTI
Isola Fossara, Monte Catria, Avellana.	Bartolomeo Berardi	Gregorio Gregori
Pascilupo, Collepeccio.	Giovanni Pagnani	Domenico Piccini
Perticano, Monte Bollo, Monte Cacco, S. Emiliano.	Sante delle Casaccie	Lupini
Genga, Perosaja.	Gian Battista Medici	Aldobrando Sillani

Il Generale dell' Armata Francese = *Gouvion S^t Cyr*

N.° 150.

PROCLAMA

In Esecuzione dell' Articolo 368. della Costituzione della Repubblica Romana, il Generale in Capo dell' Armata Francese in Roma nomina per comporre le autorità costituite i Cittadini denominati nella lista seguente.

DIPARTIMENTO DEL TRONTO

SEGRETARIO DELL' AMMINISTRAZIONE DIPARTIMENTALE

Alessandro Colli

QUESTORE DEL DIPARTIMENTO

Giuseppe Azzolini

CANTONE DI ACQUASANTA

Pretore) Venceslao Ferretti *in vece di Emidio Jotti trasferito nel Cantone rurale di Ascoli*

Presidente	Fortunato Palombini
Prefetto Consolare	Antonio Roccatani
Segretario	Francesco Arcangeli
Questore	Giacomo Rufini.

	EDILI	AGGIUNTI
Acquasanta, Cagnano, S. Vito, S. Maria Paggese, Lugo, Valledacqua, Asola, Torre, e Piedicala.	Franc. Ant. Roccatani	Emidio Costantini
S. Cerbone, Retalio, Monte Calvo di S. Martino Fleno Farno, Morrice, e S. Giovanni	Vincenzo de Philippis	Serafino Volpi
Rocca di M. Calvo, Talvacchia, Collegrato,		

	EDILI	AGGIUNTI
S.Gregorio,Cervara) Colloto,Pianacerro,) Colonna, e Lisciano.)	Gesualdo Bianchini	Vincenzo Agostini
Quintodecimo, Fara) lanciata,Noele, Ca-) po di Rigo,Matera,e) Vallecchia.)	Pio Secondi	Giovanni Gesàrini
Venamartello,Arli,Por-) cellaFalcianoTallaca-) no,Rocchetta,edAcere.)	Emidio Martelli	Pietro di Car.Malaspina
M. Acuto.	Felice Salvati	Luca Antonio Salvati
Ronciglione, RoccaReo-) nileCroli,VilleGaico) Bovecchia, Agelli, e) Pescolla.)	Francesco Bondini	Lucio Sforza
Marscia, e Rocca, Ca-) sa Regnana.)	Pietro Michetti	Ruzzi il Maggiore

CANTONE DI AMANDOLA

Presidente	Gio. Maria Diotiguardi
Prefetto Consolare	Giulio Pascucci
Segretario	Giuseppe Benattendi
Questore	Tommaso Traccialini

	EDILI	AGGIUNTI
Amandola.	Vincenzo Vermigli	Pietro Pochini
Monte Fortino.	Raffaele Cesari	Francesco Mazzialetti
Monte Gallo.	Pietro Sebastiani	Luigi Porfirj
Comunanza Quinzano,) e Ville.)	Liborio Pasquali	Serafino Bruni
M. Monaco, e Ville.	Pier luigi Antonelli	Gregorio Brunati
Ellice, Gerosa, Castel) Fiorito, Casale, e) Ville annesse.)	Francesco Nardinocchi	Mariano Perotti

CANTONE DI ASCOLI

EDILI

Gio. Luigi Ferri
Marzio Ventura
Giuseppe Merli
Gio. Battista Giosafatte
Vincenzo Brunori
Giovanni Spino Tranquilli
Domenico Costantini

Prefetto Consolare	Antonio Giovannelli
Segretario	Ludovico Ferracuti
Questore	Diofebo Novi

CANTONE RURALE DI ASCOLI

Pretore	Emidio Jotti
Presidente	Nicola Rodilossi
Prefetto Consolare	Alessandro Vandolini
Segretario	Gius. de Angelis di Venarotta
Questore	Raimondo Folchi

	Edili	Aggiunti
Mozzano, Fundi, Colle Pedana, Giustimana, e Taverne.	Gio. Franc. Piccinini	Marco Tedeschi
Venarotta, Casacagnano, Valcenante, Eolibra, Incenante.	Franc. Saverio Ferrucci	Francesco Nardi
Pizzirullo, Cerqueto, Veroli, Cassinino, Monestino, Vindola, e Ville di Gabiano.	Rietro Nardinocchi di (Gabiano)	Luigi Massimi
C.S.Pietro, Tavernelle, Appojano, e Palmiano.	Pietr'Angelo Giacchini	Francesco Pieragostini
Polesio, M.Moro, Croce e M.S.Pietro.	Luigi Angeletti	Franc. Capozio Jacchini
Cerreto e Portella.	Francesco Vagni	Dom. Marocchi di Portella
M. Adamo, Venagrande, e piccola, Morignano, Casalena.	Francesco Cancellieri	Pietro Marchei
Porchiano, e Ripaberarda	Giuseppe Veramunti	Sansoni il Padre
Gimigliano, Olibra, Pogianiù, Cipparano, Castellano, e Vallerano.	Pier Antonio Jotti	Andrea Ciuffa
C.Trusino, Rosara, Villafranca, e Cuperoso.	Ignazio Curzi	Angelini Villafranca
Appignano, e Castiglioni	Domenico Ciampini	Antonio Rodilossi
Maltignano	Giuseppe Rosati	Nardi (il figlio)
Foglignano, e C.Foglignano.	Carlo Tamassini	Cipriano Quaresima
Lisciano.	Venanzo Galanti	Domenico Tamassini
Ancarano	Antonio de Angelis	Felice Aleandri

CANTONE DI CAMERINO

EDILI	Lorenzo Precetti Luigi Foschi Cruciani Giuseppe Paolini Antonio di Andrea Passini Giuseppe Parisani Angelo Angeletti Francesco Olivieri
Prefetto Consolare	Luigi Sparapani
Segretario	Filippo Peda
Questore	Angelo de Angelis

CANTONE RURALE DI CAMERINO

Pretore	Gio. Doucecchi
Presidente	Paolo Marsilj
Prefetto Consolare	Vincenzo Mainardi
Segretario	Angiolo Massarotti
Questore	Venanzio Palotti

	EDILI	AGGIUNTI
Sefro.	Giuseppe Zecchini	Giuseppe Fabri
Poggio.	Pietro Lori	Pacchiarotri
Agolla, Pioraco, e Capogna.	Mataloni	Mariano Mariani
Fiumenata.	Michel'Angelo Piacini	Amico Chiappa
C.S.Maria, e Lanciano.	Pietro Paolo Paolucci	Paolo Pandolfi
C.Raimondo, e Collina.	Venanzo Castelli	Gaoni
Crespiero, Sabieta, Tuseggia, Torrone, Gorgiano, e Bancianello.	Niccola Travaglini	Ant.Venan.Menghini
C.S. Venanzo, e Borgiano.	Venanzo Aureli	Buonaguerra il figlio
Corvenano, Polverina, Isola, Collemese, Roccamaja, S.Andrea, S.Marco, e Colpollina	Gabriele Pallotta	Bonelli il figlio
Pieve, Bovigliana, Frontillo, Campi, Seggiole e Cucciano.	Domenico Bartolini	Angel'Ant.Bianchini
Fior di Monte.	Domenico Vitalini	Giov. Chiumenti
M. S. Polo.	Venanzo Rossi	Venanzo Nicolini

Calagna, Bavareto, Ornano, Mistrano, Valle S. Martino, S. Ersamo Nibiano, Viminano,	Carlo Gentili	Juni il figlio
Raggiano, Piano di Palente, Ormagnano, Salvezano, e Perito Mergnano, S. Savino, S. Pietro, S. Angelo, Mecciano, Seppie, Camorsciano, Rereglia-no, Agnano, Rocca di Sello,	Felice Fancelli	Mariano Talpacci
Racchetta, Elci, e Case.	Domenico Blasi	Nicola Casini
Morro, Casale, Sentino, Vallicchio, Gagliano, Varano, Capo la piaggia, Statte, Pozzolo,	Vincenzo Luciani	Domenico Falsi
Tegge, Sala, Paganico, AltinoS. Marcello, Cignano, S. Luca, Bavignano, Arcofiato. Piccolina, Gallano, Gabbiano, Vari, Valcaldara, e tazza.	Giuseppe Roncetti	Palazzi

CANTONE DI FALLERONE

Presidente	Giuseppe de Santis
Prefetto Consolare	Vito Manilli
Segretario	Gio. Luigi Simonetti
Questore	Franc. Costantini di S. Angelo

	Edili	Aggiunti
Fallerone	Luigi Filomati	Michel'Ang. Olivieri
M. Appone.	Serafino Magroni	Vinc. Settimio Tronelli
Massa.	Giuseppe Franceschini	Giuseppe Paletti
Loro.	Alessandro Marucci	Cesare Marchesini
S. Angelo.	Ottaviano Vallonica	Nicola Colucci
Penna.	Girolamo Colucci	Luigi Scipioni
M. S. Martino.	Eusebio Marcantoni	Filippo Urbani

CANTONE DI FERMO

Edili
(Antonio Sembroni
(Tommaso Spinucci
(Vincenzo Porti
(Angiolo Tarini
(Gio. Antonio Giordani
(Gioacchino Cognino
(Saverio della Vecchia

Prefetto Consolare	Giuseppe Silvestri
Segretario	Francesco Saverio Aballe
Questore	Eufemio Vinci

CANTONE DI PORTO DI FERMO

Pretore	Filippo Giacopetti
Presidente	Annibale Maggiori
Prefetto Consolare	Giuseppe Ferri
Segretario	Il Segretario attuale
Questore	Dottor Pomili

	Edili	Aggiunti
Porto di Fermo .	Serafino Rocchi	Gradisca
Torre di Palma	Nicola Jometti	Nicolò Cnesti
Pedona .	Quirico Bardozzi Serena	Mercuri
Attidona	Francesco Pacetti	Emidio Sorica
Pedajo .	Ciriaco Bernardini	Salvatore Luciani

CANTONE DI MONTALTO

Presidente	Avvocato Sacchi
Prefetto Consolare	Paolo Conconi
Segretario	Giuseppe Antonio Mora
Questore	Tommaso Ant. Fioravanti di Castignano

	Edili	Aggiunti
Montalto .	Pietro Paradisi	Pietro Galli
Patrignone .	Francesco di Mauro	Michel Angelo Fortuna
M.Lnove .	Giacomo Zambecchini	Pietro Maggi
Force . .	Giuseppe Valenti	Luigi Grazioli
Caprodosso, e Poggio Canoso .	Niccola Giovanetti	Francesco Fiori
Rotella	Benedetto Natali	Giuseppe de Angelis
Costignano	Luigi Gasparini	Luigi Siliquini
Cosignano	Bernabei il Padre	Filippo Vagnarelli
Porchia	Antonio Isopi	Vincenzo Vallati

CANTONE DI MONTEGIORGIO

Presidente	Ariodante Prosperi
Prefetto Consolare	Giuseppe Natali
Segretario	Vincenzo Travaglini
Questore	Luigi Boncori

	EDILI	AGGIUNTI
M. Giorgio	Giacinto Gallucci	Filippo Mattei
M. Verde	Luigi Morichetti	Francesco Gelasti
Belmonte	Michel Angelo Baglioni	Emiddi
Grottazzolina	Benedetto Agatangeli	Francesco Palmanocca
Rappagnano	Gaspare Panurghi	Giovanni Palmaroli
Alteta	Vincenzo Mancini	Antonio Stefanucci
Cerreto	Pacifico Rossi	Compagnoni
M. Vidon Corrado	Giuseppe Petrelli	Carlo Filippo Pavoni
Magliano	Serafino Emiliani	Antonio Fiori

CANTONE DI OFFIDA

Presidente	Candido Tinti
Prefetto Consolare	Francesco Cipolletti
Segretario	Filippo Valorani
Questore	Giuseppe Telli

	EDILI	AGGIUNTI
Offida	Giacomo Vitali	Gio. Battista Doria
S. Benedetto	Benedetto Maretti	Tommaso Giorgetti
Acquaviva	Filippo Volpiani	Niccolò Farinacci
M. Prandone	Gioacchino Nepi	Pietro Giacomo Polidori
M. S. Polo	Luigi Costantini	Pomponio Pomponi
Spinetoli	Bernardo Michelessi	Antonio Trovarelli
Castorano, e Pescolla	Gaetano Chiappini	Francesco Chiappini
Lama	Giovanni Angelini	Felice Diamante
Colli, e Pagliari	Domenico Panichi	Andrea Sbraccr

CANTONE DI PETRITOLI

Presidente	Giuseppe Mazzaroni
Prefetto Consolare	Gaetano Bernetti
Segretario	Pietro Marini
Questore	Francesco Vitali

	EDILI	AGGIUNTI
Petritoli	Dottor Tamanti	Giuseppe Ducentini
M. Vidon Combatte	Squarcia	Ferretti
Collina	Giuseppe Maria Martini	Vincenzo Enrici

	Edili	Aggiunti
Montottone	Ermenegildo Breccia	Gio. Pasquale Porfiri
M. Giberto	Giuseppe Niccolini	Domenico Orsini
M. Rubiano	Clemente Garulli	Lazzaro Bennati
Moresco	Domenico Guerrieri	Meconi
Trocchiano	Bernardo Donati	Capriotti
Ponsano	Alessi il minore	Gherardi
Morignano	Savino Savini	Emidio Scipioni

CANTONE DI PIEVE TORINA

Presidente Francesco Scamacci
Prefetto Consolare Francesco Cicotti
Segretario Venanzio Ceccarelli
Questore Romualdo Conti di Fiastra

	Edili	Aggiunti
Pieve Torina	Nicola Marini	Albini
Serravalle	Marsilli	Lorenzo Cipriani
Muccia, Posta della Trave, Giove, e Massa	Tommaso Paolini	Francesco Betti
Valle S. Angelo	Antonio Antonelli	Betti
Fiastra	Gio. Maria Frasca	Carlo Pierluigi
Fiegni	Francesco Sestili	Alessandro Barboni
Acqua, Canina	Pietro Tesorone	Giovanni Farricelli
Bolognola	Ansovino Primavera	Luigi Maurizi
S. Maroto, Le Sfiercia, Valdica, Valcimarra, Campolargo, Bistoccio, Pieve favera, Croce, e Montalto	Filippo Carassai	Gentili di Croce
Vestignano, e Cessa Palombo	Mariano Fabrizi	Ant. Franc. Mancini

CANTONE DI RIPATRANZONE

Presidente Francesco Fedeli
Prefetto Consolare Damiano Bonomi
Segretario Giuseppe Marini
Questore Vincenzo Recchi

	Edili	Aggiunti
Ripatransone	Vincenzo Boccabianca	Alessandro Ranaldi
Grottammare	Gio. Battista Palmardi	Carlo de Angelis
Carassai	Filimone Zaccarelli	Pietro Garulli

	Edili	Aggiunti
Montefiore	Pietro Paolo Giacopetti	Stefano Eggidi
Campo filone	Antonio Felici	Giuseppe Camilli
Masignano	Laurantoni	Felice Santini
Marano	Emidio Crisostomi	Gaetano Bassotti
S. Andrea	Perozzi	Agostini

CANTONE DI S. VITTORIA

Presidente Serafino Marinelli
Prefetto Consolare Gio: Battista Martini
Segretario Valeriano Valeriani
Questore Filippo Gualtieri

	Edili	Aggiunti
S. Vittoria	Giuseppe Andreozzi	Alessandro Tuzzi
Smerillo	Pietro Vittorio Nobili	Pietro Vincenti
M. S. Pietro Morico	Flaminio Nardini	Pietro Presiotti
S. Elpidio Morico	Giuseppe Albertini	Antici
Montelpere	Tommaso Squarcia	Francesco Marini
M. Rinaldo	Carlo Giustiniani	Telesforo Feliciani
Ortezzano	Ermenegildo Zambecchini	Paolo Baldassarri
M. Leone	Domenico Solimani	Luigi Lauri
Servigliano	Clemente Navarra	Giuseppe Monti
M. Falcone	Dottor Felici	Cupelli

CANTONE DI S: ELPIDIO

Presidente Bartolomeo Manlio
Prefetto Consolare Enrico Palmili
Segretario Giuseppe Sacconi
Questore Clemente Errighi

	Edili	Aggiunti
S. Elpidio	Antonio Antonelli	Telesforo Guerrieri
M. Granaro	Francesco Luciani	Alessandro Tommolini
Monturano	Cavallini il maggiore	Luigi Ercoli
Torre S.Patrizio	Andrea Orazi	Sebastiano Marucci

CANTONE DI S. GIUSTO

Presidente Gio. Battista Vassali
Prefetto Consolare Raffaele Pansoni
Segretario Luigi Petrucci
Questore Vincenzo Pansoni

	Edili	Aggiunti
S. Giusto	Domenico Romani	Guglielmo Capparucci

	EDILI	AGGIUNTI
Petriolo	Martello il maggiore	Marc. Ant. Nobili
Mogliano	Luigi Ripamonti	Pasquale Bollici
M. S. Pietrangeli	Giuseppe Quintiliani	Antonio Barbarossa
Francavilla	Nunzio Luciani	Ottavio Rocchi

CANTONE DI S. GINESIO

Presidente Domenico Onofri
Prefetto Consolare Felice Matteucci
Segretario Tommaso Leopardi
Questore Desiderio Giberti

	EDILI	AGGIUNTI
S. Ginesio	Niccola Barbi	Girolamo Zaccagnini
Ripa	Giuseppe Mojani	Lorenzo Mattioli
Campo Rotondo	Giuseppe Gentili	Marco Orilli
Morico	Domenico Piersanti	Alessandro Napoli
Monastero, e Collipietra	Francesco Bozzi	Moroni
Gualdo	Andrea Ferracuti	Saverio Luciani
Rocca Colonnata	Marino Cagnetti	Niccola Fedeli
Sarnano	Giuseppe Benedetti	Emidio Niccola Bellini

Il Generale dell' Armata Francese Gouvion S^r. Cyr.

N.° 151.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

In nome della Repubblica Romana

LEGGE

Il dì 23. Germile Anno VI. dell' Era Repubblicana

Il Senato adottando i motivi espressi quì sotto dal Tribunato riconosce l' urgenza della seguente risoluzione

Ai Cittadini rappresentanti il Senato della Repubblica Romana

IL TRIBUNATO

Seduta dei 21. Germile Anno VI. dell' Era Repubblicana, I. della Repubblica Romana.

IL Tribunato in seguela della provocazione fatta dal Generale in Capo dell' Armata Francese in Roma con suo Proclama dei 5. Germile all' Articolo 21., e del successivo invito di occuparsene, fattogli dal Consolato con Messaggio dei 12. Germile, proponendogliene l' urgenza.

Considerando, che il pubblico Commercio resta incagliato sino a tanto, che sia provveduto al modo, con cui si faranno i pagamenti, per soddisfare le obbligazioni contratte fra i Par-

ticolari, prima della demonetazione delle Cedole pubblicata col sudetto Proclama, dichiara l'urgenza.

E dichiarata l'urgenza, risolve.

I. Che qualunque debito fruttifero, o infruttifero contratto dopo il dì 12. Nevoso Anno VI. (1. Gennaro 1798. v. s.) sino a tutto il dì 22. Piovoso (10. Febrajo scaduto) in somma maggiore di scudi 35, e pagabile in qualunque tempo a comodità del Debitore si possa estinguere per due terzi con moneta, o Cedole al valor nominale corrente in tempo del pagamento, e per l'altro terzo in moneta, o Cedole al valor nominale corrente prima della legge proclamata il di 5. Germile corrente, purchè si effettui l'estinzione dentro lo spazio di tre Decadi dalla promulgazione della legge.

II. Che qualunque debito fruttifero, o infruttifero contratto dopo il dì 22. Piovoso (10. Febrajo passato) sino a tutto il dì 25. Ventoso (15. Marzo spirato) in somma maggiore di scudi 35. e pagabile in qualunque tempo a comodità del Debitore, si possa soddisfare per la metà in moneta, o cedole al valor nominale corrente in tempo del pagamento, e per l'altra metà in moneta, o Cedole al valore nominale corrente prima della legge proclamata il dì 5. Germile corrente; purchè si effettui il pagamento nel termine di trè Decadi dalla promulgazione della legge.

III. Che qualunque debito fruttifero, infruttifero contratto dopo il dì 25. Ventoso sudetto (15. Marzo) in somma maggiore di scudi 35. e pagabile in qualunque tempo a comodità del Debitore, si possa estinguere in moneta, o Cedole al valor nominale corrente prima della legge proclamata il dì 5. Germile corrente, purchè si effettui l'estinzione dentro lo spazio di tre Decadi dalla promulgazione della legge.

IV. Che dagli Articoli precedenti vengano eccettuati tutti i debiti privilegiati per mercedi, salarj, alimenti, doti, e comestibili comprati a minuto, come pure i debiti per prezzo di stabili, i quali dovranno pagarsi in moneta, o Cedole al valor nominale corrente in tempo del pagamento.

V. Così ancora dovranno pagarsi con moneta, o cedole al valor nominale corrente in tempo della scadenza, e del pagamento tutte le cambiali accettate dai Banchieri, e pubblici Negozianti, e tutti i Depositi irregolari presso i medesimi.

VI. Che tutte le Cambiali accettate, scadute, e non presentate per il pagamento prima della pubblicata demonetazione delle Cedole, si possano pagare con cedole demonetate.

VII. Che tutti i Debiti maturati prima della demonetazione delle cedole, e riduzione delle monete, ne soddisfatti per mora, o colpa del Debitore debbano pagarsi in moneta, o cedole al valor nominale corrente nel tempo del pagamento.

VIII. Che ogni debito di affitti per fondi Urbani, per frutti di Censi, Cambj, o altri Crediti fruttiferi, come pure per prestazioni vitalizie, e pensioni di ogni genere, e specie, in somma maggiore di scudi 35., di cui non è scaduto il pagamento prima della pubblicata demonetazione di cedole, e riduzione di monete, si possa pagare in rata del tempo decorso, fino alla detta demonetazione, e riduzione con cedole demonetate, e monete non ridotte.

IX. Che ogni altro debito di affitto, e segnatamente di predj rustici in somma maggiore di scudi 35., di cui non è scaduto il pagamento prima della pubblicata demonetazione di Cedole, e riduzione di monete erose, si possa pagare in rata del tempo decorso, sino alla detta demonetazione, e riduzione per la metà con cedole demonetate, e monete non ridotte, e per l' altra metà con cedole, e monete alla valuta corrente nel tempo del pagamento.

X. Vengono eccettuati dalla singolar provvidenza de' sopra espressi articoli tutti i contratti, nei quali si è convenuto senza dolo, e senza palliata illecita usura una certa determinata specie di moneta, o si è prefissa una certa determinata condizione di valute a comodità reciproca del Creditore, e Debitore, o di uno dei medesimi soltanto.

XI. Ogni altro caso non compreso nei detti Articoli dovrà essere giudicato, secondo le regole della comune Giurisprudenza.

Il Senato approva

G. Guerra Presidente *Gagliuffi Presidente*

Niccola Martelli Seg. *P. Piranesi Seg. N. Corona Seg.*

Vista ed approvata dal General Divisionario Comandante il corpo d' Armata di Roma *Gouvion S. Cyr.*

Vista l' approvazione del Generale dell' Armata Francese a Roma a norma dell' Articolo 369. della Costituzione Romana il Consolato ordina, che la legge qui sopra espressa sarà pubbli-

cata, eseguita, e munita del Sigillo della Repubblica. 27. Germile anno *6.*

Il Presidente del Consolato G. de Mattheis
Dal Consolato Il Segretario Bassal
Per copia conforme Toriglioni
Ministro della Giustizia, e Polizia

N.° 152.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

NOTIFICAZIONE.

Repubblica Romana

27. *Germile (16. Aprile v. s.) Anno VI. dell' Era Repubblicana*
Giovanni Bufalini Ministro delle Finanze.

PER una malintenzionata diffidenza cercandosi di persuadere al Popolo, che la Moneta di Rame debba avere una ulteriore degradazione; per ordine del Consolato il Ministro delle Finanze annuncia a tutti i Cittadini, che la valuta della Moneta di Rame a tenore della legge del 5. Germile non deve soffrire altra successiva diminuzione.

Giovanni Bufalini Ministro delle Finanze.

N.° 153.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

In nome della Repubblica Romana una, ed indivisibile
28. *Germile (17. Aprile v. s.) Anno VI. dell' Era Repubblicana*
Gli Edili del terzo Circondario di Roma.

QUalunque Cittadino, Possidente, o altro Individuo, che per ragione di Possidenza, di esibizione di note, o per qualsivoglia altro incidente, possa avere relazione colla Municipalità, o sieno Edili del terzo Circondario di Roma in genere, o particolarmente col Prefetto Consolare dello stesso Circondario, che abbraccia le Sezioni Quirinale, Terme, Suburra e Capitolio; corrispondenti agli antichi Rioni Trevi, Monti, Campitelli, e Ripa resta avvisato, che il luogo delle Sedute è stato provvisoriamente fissato nella Casa di Abitazione del Cittadino Antonio Maria Tarnassi Prefetto Consolare posta nella Strada del Corso quasi incontro il Palazzo Rinuccini, e precisamente da Piazza Venezia per l' Accademia di Francia Portoncino quadro trà l' Artebianca, e il Vetraro secondo Appartamento.

Mario Asprucci Presidente

N.° 154.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

NOTIFICAZIONE

In nome della Repubblica Romana una, ed indivisibile

27. Germile Anno 6. Repubblicano

I GRANDI EDILI

LO straordinario consumo di Fieno, il prezzo eccedente del medesimo, ed i giusti ricorsi delli Albergatori, ci obbliga ad aumentare il prezzo delli Stallatici, acciò li medesimi possano provvedere la quantità di Fieno proporzionata all' affollamento dei Concorrenti. Si notifica pertanto, che dalla data della presente resta fissato il prezzo dello Stallatico per i Cavalli, e Muli frà giorno e notte di puro fieno a bajocchi ventisette, e per li Somari a bajocchi diciotto, e ciò fino a tutto Agosto prossimo venturo. Invitiamo pertanto tutti a sottomettersi al nostro Invito, giacchè i trasgressori saranno esposti al rigore della Legge.

Guido Lante)
Francesco Antonio Franch) Grandi Edili
Domenico Maggi)

Publio Serpieri Segretario.

N.° 155.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

PROCLAMA

In nome della Repubblica Romana

Li 29. Germile Anno VI. Repubblicano

IL CONSOLATO AL POPOLO ROMANO.

CIttadini mentre il Genio della Repubblica Romana è tutto intentò a proteggere con una mano l'innalzamento del grande edificio della nostra libertà, e con l'altra a troncare la testa dell' Idra Aristocratica; questo mostro orribile moribondo rialza quella della speranza, ed avvelena ancora le sorgenti della nostra felicità: la Cabala, l' intrigo, i raggiri le sopravvivono. Profittando della confusione, in cui ci avea immersi il crollamento del vecchio edificio, prende esso la maschera del Patriotismo per ingannare la vigilanza delle autorità costituite.

Ad esclusione de' veri Patriotti si sono intrusi negl' impieghi subalterni Uomini macchiati di tutti i delitti dell' antico governo. Questi, oltre l'odio eterno, che hanno giurato alla

Democrazìa, portano nel cuore la speranza della vendetta: e tutte le loro operazioni tenderanno alla disorganizzazione, ed all'anarchia, che noi abbiamo giurato combattere. Ipocrati della libertà essi saranno tanto più pericolosi, quanto che coperti del manto Repubblicano, il loro tenebroso operare porterà colpi più sicuri, e funesti alla causa dell'umanità. Per ovviare a conseguenze sì orribili, e per non essere costretti a macchiare col loro sangue impuroi bei giorni della nascente libertà, occorrono de' rimedj pronti e sicuri.

Il Consolato Romano memore de' sacri doveri, e delle promesse fatte sull'ara della Patria, dovendo in adempimento delle istruzzioni ricevute da' Commissarj del Potere Esecutivo della Repubblica Francese confermare, e provvedere a sudetti impieghi adotta le seguenti misure, come le più efficaci ad allontanarne i nemici della Repubblica, e gli uomini indegni di servirla.

I. Sceglie e nomina sei Deputati, de' quali è ad esso noto il Patriotismo, il talento, e lo zelo per la Patria.

II. Questi esamineranno il Civismo, la capacità, le cognizioni de' Cittadini, che dovranno essere o eletti, o confermati dal Consolato.

III. In conseguenza ogni Cittadino anzioso di servire la Patria è invitato a portarsi dai sotto nominati Deputati nel luogo indicato, ed alle ore prescritte per dare i loro nomi, ed esporre le loro richieste; acciocchè possa ognuno essere destinato all'impiego il più adattato al suo genio, ed alle sue cognizioni.

IV. A tale effetto verrà rilasciata a ciascuno una carta di approvazione, in cui si specificherà l'impiego che richiede, ed al quale sarà giudicato idoneo; e ciò si eseguirà finchè vi saranno luoghi vacanti, o da vacare, per occuparsi a disposizione del Consolato. Servirà la carta per presentarsi alle Autorità costituite, dalle quali dipendera la scelta e l'approvazione.

V. Per comodo di tutti si destinano le ore 14., e 15. della mattina, e 21., e 22. dopo il pranzo: e ciò per giorni cinque da incominciare dalla data del presente avviso; con che debbonò far passare immediatamente le carte al Console Angelucci, che s'incarica di presentarle al Consolato.

VI. I Cittadini destinati a ricevere i Patriotti sono.

Pietro Guerini incontro al Palazzo Doria al Corso sopra il Notajo.

. . . Jacucci sopra il Cordajo alla porticella di S.Andrea della Valle.

Francesco Mutarelli Speziale vicino alle case bruciate al Corso.

Alessandro de Cumis a Fontana di Trevi tra il Saponajo, e lo Stagnajo.

Tommaso Bouchard Librajo al Corso vicino a S. Marcello.

Antonio Granchi, che si troverà nelle ore sopraccennate dal Cittadino Mutarelli.

Il Presidente del Consolato G. de Matthæis.

N.° 156.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

29. Germile (18. Aprile v. s.) Anno VI. Repubblicano

Niccola Castelli Amministratore Generale de' Beni Nazionali

In esecuzione della Legge dei 5. Germile, e del Decreto del Consolato espone alla pubblica vendita gl'infrascritti Beni.

P R I M A N O T A.

Macchia in esso Territor. detta de Caprioli della (*Territorio* capacità di circa———Rub. 279 (*di Nettuno*

Altra simile detta Scopone di circa——358

Altra simile detta di Armellino di circa——333

Altra simile detta di Sparviera di circa——678

Altra simile detta Corridore di circa——162

Altra simile detta di Campano di circa——321

Altra simile detta di S. Dalo di circa——372

Altra simile detta di S. Anastasio di circa——560

Altra simile detta Licineto di S.Anastasio di circa——148

Macchia, e Terreni nominati Giugnoli di circa——309

Altra simile detta di Mazzaccetta di circa—— 96

Altra simile detta di Mattone di circa——151

Altra simile unita ai Tagli d' Astura di circa—— 54

Altra simile detta Cerreto d' Astura di circa——280

Altra simile detta Cerreto di Foligno di circa—— 46

Altra simile detta Accarella di circa—— 21

Pantano grande di circa—— 26

Isola dell'Oro di circa—— 18

Quarto di Fraidette con Rubbie 6. di Macchia—— 47

Valmontone con Rubbia 18. 2. di Prato—— 82

Terreno confinante con quello dell' Ospedale, e

Vittoria Sussi di circa —————————— 13

Beni esistenti in Roma (Quarti della Solferata di circa ——————

(Palazzo Isolato posto nella Strada del Corso dirimpetto alla Chiesa di S. Marcello.

Casamento con Orto posto alle falde del Monte Pincio.

Casamento posto incontro il Portone dello scarico della Dogana di Terra.

Casamento con suoi annessi posto incontro al Teatro di Tordinone verso Ponte S. Angelo,

Casa posta nella strada dell' Orso contigua alla suddetta.

Casa con Bottega sotto ad uso di Forno di Pan Venale situato in Trastevere incontro la Porticella di S. Margarita.

Due Casette unite poste a strada Giulia nel Vicolo detto Orbetello.

Casa situata incontro l' Oratorio detto del Caravita confinante con le Case, e Palazzo di S. Giacomo degl'Incurabili.

Casa posta vicino il Palazzo Rignano nel Palazzo Altieri.

Casa posta a Strada Paolina vicino Ponte S. Angelo confinante con la Casa Argenti, e strada Maestra.

Casa ad uso d'Osteria posta in Borgo S. Angelo dietro la Chiesa di S. Maria della Traspontina.

Casa posta all' Orso confinante con la strada pubblica, che riesce a S. Lucia della Tinta.

Casamento posto all' Arco de' Pantani ad uso d'Albergo, e Granaro.

Casa posta vicino la Chiesa di S. Gregorio a Ripetta.

Casamento a strada Giulia incontro il Palazzo Falconieri confinante con la Casa di S. Girolamo della Carità.

Magazzeno per uso di Fascina posto a Marmorata.

Pian Terreno a strada della Croce nel Vicolo detto la Serena.

Palazzo posto nella Piazza di S. Maria in Trastevere, ove presentemente risiedono gli Exgesuita Portoghesi.

Ultimo appartamento di una Casa posta a piazza Montanara situata sul principio del Vicolo della Bufala.

Palazzo o sia Casamento grande posto a strada Giulia,

Due Grotte una grande, ed una piccola con Pozzo, e Cantina poste sulla Piazza della Consolazione sotto la Casa di Andrea Blasi.

Terzo Appartamento di una Casa posta a Strada Rosella.

Casa posta a piedi marmo dirimpetto al Vicolo, che conduce al Monastero di S. Marta confina con la strada pubblica, e la Casa dell' Archiconfraternita del Confalone.

Casa posta nel Vicolo, che sbocca a Piazza di Sora confinante con la Casa Gagliardi.

Casa di tre corpi uniti, che formano tre separati Ingressi posta nel Vicolo che sbocca in Strada Condotti detto la Serena Vecchia.

Casa nel Vicolo detto l' Armata, che sbocca a strada Giulia confinante con la Casa degl' Eredi di Marc' Antonio Spada.

Casa sulla Piazza di S. Salvator delle Copelle.

Casa posta in detto Luogo confinante col Monastero, e Monache delle Muratte,

Vigna detta del Maccao posta alle Terme del Patrimonio Exgesuitico con Casino, abitazioni per li Vignaroli, e Tinelli con Botti, ed altri stigli.

Vigna Giardini, Orto, e Casa posta vicino la Chiesa di S. Andrea detta il Noviziato al Quirinale,

(Territorio (della Tolfa

Tenuta denominata Prato Cipolloso.

Altra denominata Prato Rotatore.

Altra denominata Monte Cupellaro.

(Territorj (d' Albano

Due Palazzi componenti tutto un corpo, che si estendono dall' Arco della strada del Corso fino alla Strada di sopra, che porta a S. Pangrazio.

(Territorj (di Castel (Candolfo

Casamento della Posta di num.3. Piani, ed annessi.

Altra Casa, che unisce a detto Casamento.

Altra Fabbrica ad uso di Forno a Soccio con quattro bocche di forno, ed annessi.

Un Prato al Piano di Savello di circa Rub. 7.

Villa Cibo con Palazzo annesso, e Casamento accanto l' Osteria.

Altra Villa con suo Palazzo situato nella Piazza,

Territorj(Un granaro a due Piani in contrada d. Castel Vecchio.
di Rocca(Un Palazzo sulla Piazza della Chiesa con Granaro,
Priora (Botteghe ad uso di Forno, e suoi annessi.
Tenuta della Cava ossia Teganella.
Territorio(Una Fabbrica ad uso di Osteria nella strada Romana,
diFrascati(ed annessi.
Territorj(Una Macchia denominata la riguardata.
di Nepi (Villa, ed annessi della Rufinella.

Vigna d. la Rocca ritenuta in Emfiteusi dal Cittadino Rischia Fiumara.

Beni già concessi in Emfiteusi al Cittadino Bartolucci nei Territorj d' Albano, e Castel Candolfo.

Vigna situata nel quarto di S. Maria.

Altra nel quarto di Ghetanello.

Altra nel quarto di Montagnano.

Altra nel quarto di Casaletto.

Altra nel quarto del Colle Nasone.

Altra nel quarto delle Casette.

Canneto, e piccolo Oliveto nel quarto delle Vascarelle, e Secciano.

Vigna nel quarto delle Pentanelle.

Vigna nel quarto di S. Fumia.

Canneto nel quarto della Mola.

Le offerte si riceveranno anche per gli altri Beni Nazionali non compresi nella presente Nota, e si procederà similmente alla vendita delli medesimi.

Nicola Castelli

N.° 157.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

Roma 29. Germile Anno VI.

A V V I S O

LE rappresentanze che tanto nel Teatro Argentina, quanto in altri aveano per lo addietro il loro principio alle ore due di notte, incominciando da questa sera, e continuando per tutta la presente Stagione principieranno all' un' Ora di notte in punto.

LIBERTA' N.° 158. EGUAGLIANZA

In Nome della Republica Romana una, ed indivisibile

29. Germile (18. Aprile v. s.) Anno VI. dell' Era Repubblicana

Gli Edili del primo Circondario di Roma.

SI notifica a chiunque ha qualche relazione colla Municipalità, o siano Edili del primo Circondario di Roma, o col Prefetto Consolare di Essa, che il luogo delle Sedute è stato provisoriamente fissato nella Casa del detto prefetto Consolare Cittadino Antonio Vagnolini situata nel Palazzo Pio a campo di Fiore primo Appartamento, e si avvisa, che il detto primo Circondario comprende le Sezioni del Giannicolo, Vaticano, Pompeo, e Pantheon corrispondenti agli antichi Rioni Trastevere, Borgo, Parione, Regola, Pigna, e S. Angelo.

Mariano de Romanis)
Filippo Barbiellini) *Edili*
Alessandro Volpicelli)
Bartolomeo Rondoni)

LIBERTA' N.° 159. EGUAGLIANZA

Cittadini della Repubblica Romana.

GIubilavano i Francesi, e i Romani, osservando la marcia tranquilla della nostra prodigiosa rivoluzione. Ma mentre i buoni rendevan grazie alla suprema provvidenza, mentre i vostri Magistrati vegliavan giorno, e notte per ricondurvi allo splendore de' vostri gloriosi antenati, mentre i passeggieri sagrifici, che convien tollerare, si compensavano nella mente de' savj, e probi Cittadini colle sicure speranze di una stabile nazionale prosperità; una cabala misteriosa ma vasta e diramata, viene a commuovere il Trastevere, e a spargere il suo furore anche per altri Rioni di Roma, abusando d' insegne, e di frasi consecrate nel culto pubblico per eccitare le civili discordie.

Verso le ore 22., giorno 7. Ventoso (25. Febraro), una folla d' insensati raccolta nelle taverne di Trastevere beve alla morte de' Repubblicani: riscaldata da suggestioni maligne si slancia sopra alcuni Francesi e Romani, e a tradimento li svena: strascina a parte del suo fanatismo sino le donne e i ragazzi: e si abbandona ad ogni sorta de' più atroci delitti. Le turbe facinorose già occupano due Ponti, molte Piazze e Capi-Strade. Infelice, chiunque trovato da queste furie non si annunzia complice del tumulto strappando la coccarda patriotica, e alzando il grido della loro congiura.

I Francesi, magnanimi e sinceri amici della Repubblica Romana, non odon le voci d'alcuna privata vendetta: ma vi accorrono col loro genio vincitore; e desiderosi di dividere l'onore con noi, guidano alla vittoria la nostra Truppa Nazionale. I Soldati Franco-Romani disperdono l'empietà, come il vento la nebbia.

I Consoli, e tutto il Governo Provvisorio si dichiarano in permanenza, e dalle ore 22. del giorno funesto sino alle 3. del seguente vegliano al ben pubblico: prendono le determinazioni più energiche per rimettere in ordine la Città: e si consolano alla vista de' valenti patriotti che nel momento più periglioso spontaneamente accorsono a giurare la difesa de' Rappresentanti della Repubblica.

Appena aveva trionfato il genio della nostra Libertà, sopragiungon le spiacenti notizie di altri paesi commossi anch'essi dalla malvagità de' ribelli. Si prendono sul momento le misure necessarie alla vostra tranquillità, e si assicura la sorte comune.

Non temete, Cittadini: voi siete garantiti dall'inalterabile fermezza del Governo, e dalla protezione dell'Armata Francese. Non vi sarà mai più chi tenti di turbarvi nell'esercizio de' vostri augusti diritti, e doveri. Molti rei dell'infame rivolta hanno già espiato col sangue il loro misfatto, e saranno in breve seguiti da altre vittime della giustizia, e del buon ordine. Il Governo penetrerà ne' nascondigli del tradimento, e risalirà alle scellerate sorgenti di così nero complotto.

Vivete felici, e liberi ai vostri impieghi, alle vostre famiglie, all'amor sacro della patria, e della virtù.

Riganti Presidente, Angelucci Console, Pessuti Console, Bonelli Console, Bassi Console.

D'ordine de'Consoli. Il Segretario Generale. *Bassal*

N.° 160.

Armata d'Italia

Repubblica Francese

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Alessandro Berthier Generale in Capite

Al Quartiere Generale di Roma li 8. Ventoso an.6.della Repubblica

ALL' ARMATA

Il Generale in Capite ripete l'invito, che egli ha già fatto a tutti i Francesi di fargli sapere in iscritto le dilapidazioni,

e vessazioni delle quali essi potessero aver cognizione; Egli però dimanda che questi lamenti siano portati in modo, che possa mandarli al Consiglio di guerra, acciò servano per giudicare i colpevoli.

Il Generale in Capite proibisce espressamente i giuochi di azzardo, e ne rende i Generali responsabili.

Il Generale in Capite ordina la più esatta disciplina. Ciascun Francese ne comprenderà l' importanza.

Alessandro Berthier

LIBERTA' N.° 161. EGUAGLIANZA

Repubblica Francese

Alessandro Berthier Generale in Capite

Al Quartier Generale di Roma li 8. Ventoso an. 6. Repub.

P R O C L A M A

Al Popolo della Repubblica Romana.

GLI inimici della vostra felicità, quelli della Libertà, hanno cercato deviarvi; alcune unioni si sono fatte jeri nel Quartiere di Trastevere, e sono state dissipate per mezzo della forza; molti Francesi sono stati vilmente assassinati; alcuni colpevoli sono stati arrestati, e saranno puniti.

Si è creduta l' Armata Francese disunita; ma si è sbagliato: Se pur fosse possibile che essa lo fosse giammai, siate sicuri, che dal momento, che gli inimici della Libertà, che sono quelli de' Francesi, avessero osato mostrarsi sotto qualunque colore che potesse essere, questo momento stesso vedrebbe l'Armata riunita, e spiegare quel carattere di forza, che l'ha si spesso condotta alla vittoria, e fatto tremare gli inimici.

Popolo Romano, non vi lasciate pertanto strascinare a perfidi consigli, rispettate le autorità costituite, che si occuperanno continuamente della felicità del Popolo.

Invito ogni Cittadino Romano a farmi conoscere direttamente tutti i lamenti, che egli potrebbe personalmente portare contro le vessazioni, e le dilapidazioni. Qualunque colpevole sarà severamente punito. *Alessandro Berthier*

LIBERTA' N°. 162. EGUALIANZA

I CONSOLI

Al Popolo, e Clero della Repubblica Romana.

LA Religione Cattolica, fondata tutta sull' Amore di Dio, e degli Uomini, ben lungi dall' autorizare, e santificare

i dilitti, è la prima ad abborrirne, e condannarne il pensiero non che la consumazione, massime di quelli, che si commettono sotto qualsivoglia pretesto di religione. I limiti, che distinguono lo zelo dal fanatismo sono oggimai così evidenti, che non possono più allucinare i semplici, o nascondere i malvagi. Iddio ha fondata una Religione di pace, e di perdono, e l'uomo perverso tenta di convertirla in una Religione di odio, e di vendetta: I veri Ministri di Dio, e i buoni Magistrati del Popolo sono egualmente animati dal vero zelo di Religione, quando i primi sono intenti a diffondere colle massime, e coll'esempio lo spirito di perdono, e di pace, e i secondi rivolgono la vigilanza, e la forza a scuoprire le perfide trame, ed a punire i delitti atroci del Fanatismo. Volendo dunque i Consoli del Popolo Romano non trovarsi più nella dura necessità di punire il più gran delitto, che profana il culto di Dio, e che degrada gl'istessi suoi Ministri.

I. Si dichiarano in primo luogo infinitamente sensibili, ed edificati da quei buoni Sacerdoti, che nelle presenti difficili circostanze hanno mostrato un sincero attaccamento alla Religion Cattolica, e alla Repubblica Romana coll'istruire, ed animare il Popolo alla concordia, ed alla Fratellanza.

II. Mettono tutta la loro fiducia, ed ordinano a tutti i Parrochi, e a tutti i Sacerdoti, tanto Secolari, che Regolari, acciò dai Pulpiti, e dagli Altari, e dai Tribunali di Penitenza non cessino d'istruire, ed esortare il Popolo dell'uno, e dell'altro sesso a spogliarsi de'pregiudizj, a resistere a qualunque rea insinuazione, e pratticare i divini precetti dell'Evangelio. Si faccia con questi palese al Popolo, che gl'interessi della Religione sono affatto separati da quelli della Politica; Che le riforme, e le Leggi del nuovo Governo sono in tutto analoghe allo spirito, ed ai precetti dell'Evangelio, e che l'istessa Religione prescrive sommissione, rispetto, e gratitudine all'invitta Armata, ed alla generosa Nazione Francese, fiducia, amore, e fratellanza alla Guardia Nazionale, ed al Governo Provisorio.

III. Ordinano a tutti i Parrochi, che per due giorni consecutivi faccian celebrare una Messa di Requie alle infelici Vittime del Fanatismo, facendo al Popolo dopo l'Evangelio una

fervorosa Predica su le tracce delineate nell' antecedente articolo, e sul merito degli estinti Amici della Patria rigenerata.

IV. Qualunque Sacerdote sia Regolare, o Secolare, sia rivestito di qualunque dignità, e qualunque Cittadino, o Cittadina, osasse sotto maschera di Religione insinuare lo spirito di Fanatismo, e di Ribellione, di tener conventicole, e di ordir trame, comblotti e congiure contro la gloriosa Armata, o qualuuque individuo della Nazion Francese, contro la Repubblica Romana, e contro qualunque individuo di qualunque culto, e di qualunque Nazione, è immediatamente condannato a morte. O indegni Ministri dell' Altare ravvedetevi una volta, e dispensateci da questo doloroso dovere: O veri Apostoli di Gesù Cristo, continuate a convincervi colla dottrina ed a persuaderci coll' esempio.

V. Chiunque aderisse d' innestare la Croce colla Coccarda Nazionale composta di tre colori bianco, nero, e rosso, sarà punito la prima volta con 15. giorni di arresto, la seconda di due mesi, e la terza col perpetuo esilio, non intendendo con ciò di bandir la Croce come segno di Religione, degnissimo dell' adorazione del cuore, e dell' Altare, ma come profanato segno di fazione, di comblotto, e di Fanatismo. L' istessa pena è decretata a qualunque altra insegna visibile, o invisibile, non meno religiosa, che profana.

O Generoso, ed edificante Popolo Romano. Non ti lasciare più sedurre dai Lupi infernali nascosti sotto il manto d' Agnelli Celesti; Fuggi, e denunzia il Fanatico, che tradisce a un tempo la Religione, e la Repubblica, e che per conseguenza è Nemico implacabile della tua presente, e futura felicità: Ascolta ed abbraccia l' Uomo da bene, il Fratello, ed il Magistrato, che t' illumina, ti difende, e ti salva.

Riganti Presidente, Bassi Console, Pessuti Console, Angelucci Console.

D' ordine dei Consoli della Repubblica Romana, Il Segretario Generale *Bassal*.

LIBERTA' N.° 163. EGUAGLIANZA

Repubblica Francese

Sentenza Militare

LA Commissione Militare formata e riunita nel Castel S.Angelo per ordine del Generale di Divisione Dallemagne

Comandante l'Armata Francese in Roma per procedere al giudizio degli Individui, che sono stati arrestati colle Armi alla mano nella sommossa d'insurrezzione che si è manifestata jeri 7. del corrente, e di cui molti Francesi sono stati la vittima.

Dopo avere sentito li Nominati

Giacomo Facchino Infermiere nell'Ospedale degli Incurabili, Giacomo Ferri Fornaro, Giuseppe Valentini Vignarolo e Antonio Cortellacci Calzolaro, e li rapporti che comprovano che sono stati presi nel complotto colle armi alla mano.

Li ha condannati alla pena di morte in conformità dell'ordine del Generale in Capite dell'Armata d'Italia in data de' 10. Pidvoso scorso.

Decreta che la presente sentenza sarà messa in esecuzione al più presto.

Impresso ed affisso per incarico dal Commandante della Piazza.

Fatto nella Sessione publica nel Castel S. Angelo li 8. Ventoso l'Anno 6. della Republica Francese una e indivisibile.

Li Membri della Commissione Militare.

Clerque Valtere, Augusto Carrere Sergente, Presidente, Capitano.

N.° 164.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana una, e indivisibile

Roma 8. *Ventoso* 1798. *Anno I. Repubblicano*

I CONSOLI

PEr evitare qualunque equivoco, e mantenere per quanto è possibile la pubblica tranquillità, prevengono il Popolo Romano.

I. Che allorquando le Pattuglie, e le Guardie dei Posti rispettivi l'intimano *il Chivalà*, debba rispondere all'istante = *Repubblicano*.

II. Ed allorchè venga provocato al *Chi viva*, debba replicare = *la Repubblica* = astenendosi da qualsivoglia altro motto sacro o profano, la pronunzia del quale verrà riguardata come un segnale di fazione, di comblotto, e di ribellione, e per conseguenza punito severamente.

Riganti Presidente, Bassi Console, Angelucci Console, Bonelli Console.

Per ordine dei Consoli il Segretario Generale Bassal.

N.° 165.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana una , e indivisibile

Roma 8. *Ventoso* 1798. *Anno I. Repubblicano*

I CONSOLI

SIccome molti Cittadini del Rione di Trastevere nella giornata di jeri si resero colpevoli di delitto d'insurrezione contro lo Stato della Repubblica Romana ; Quindi per toglier loro la funesta facilità di farsi rei di sì grave delitto , decretano

I. Che qualunque arma da fuoco o da taglio non possa ritenersi da qualsivoglia Cittadino abitante presentemente in Trastevere ; ma che in termine *di ore Ventiquattro* debba depositarle presso il Consolato .

II. Chiunque contraverrà a questo decreto , verrà punito colla pena di morte .

Riganti Presidente , Costantini Console , Bassi Console , Bonelli Console , Angelucci Console .

Per ordine dei Consoli Il Segretario Generale Bassal .

N.° 166.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Armata d'Italia Piazza di Roma

Roma li 8. Ventoso Anno 6. Repubblicano

Il Generale di Brigata Vial Commandante della Piazza

Agli Abitanti pacifici di Roma , ed alla Guardia Civica

SI era sparso jeri il rumore , che vi era divisione nell'Armata Francese . De' fazziosi , de' fanatici , degli Assassini , e de' Ladri hanno subito formato il disegno di profittare del momento . Essi anno cominciato dall' organizzare l' assassinio , ed in tutti li Quartieri della Città li Soldati Francesi isolati sono caduti sotto i pugnali . Dipoi radunati nel Quartiere di Trastevere , i Fanatici alla loro testà portando l'effigie della Vergine , sono comparsi gridando *Viva Maria* verso la Chiesa di S. Pietro , dove per primo atto di Religione hanno scannato una Guardia intiera , si sono impadroniti di Ponte Sisto , e di tutte le Strade che vi fanno capo . Il Saccheggio doveva cominciare dal Quartiere degli Ebrei , e poi continuare in tutta la Città , se il tentativo loro riusciva . Ma i vili ignoravano qual è lo spirito che anima li Militari Francesi . Essi ignoravano che al primo colpo di bacchetta tutti sono al loro posto , specialmente quan-

do si tratta di proteggere un popolo, ai di cui interessi per i nostri principj e per la ragione noi siamo attaccati.

Sono stato a tempo prevenuto: De' corpi di Truppe mandati nei diversi Quartieri della Città m' hanno assicurato della loro tranquillità, ma a Trastevere gli Scelerati erano in gran numero. Bisognava portarsi sopra di loro, e senza perdere un momento di tempo, io stesso mi ci sono portato alla testa di alcune truppe. Siamo stati accolti a colpi di fucile; Ma le bajonette Repubblicane hanno superati tutti gli ostacoli. La porta, vicino la quale fu assassinato il disgraziato Duphot, è stata sforzata a passo ardito; Il Ponte Sisto è stato loro tolto; la tranquillità e la sicurezza della Città è stata ristabilita.

Abitanti di Roma abbiate fiducia. I Francesi vogliono la vostra felicità, e ve ne hanno data una gran prova nella notte scorsa. Se noi non avessimo tenuto fermo a far rispettare gli Abitanti tranquilli, e le proprietà, e ci fossimo limitati a occupare delle posizioni Militari, Noi saressimo stati in sicuro, e non avressimo provato col sangue di molti de' nostri fratelli che noi manterremo l' impegno che abbiam preso di darvi ajuto, e protezzione.

E voi Guardia Civica, voi avete mostrato in questa circostanza uno zelo ed un attaccamento che vi assicurano per sempre la riconoscenza de' vostri Concittadini. Mi compiaccio a darvi in questo atto publico il tributo di elogio, e di stima, che voi vi siete acquistati colla vostra condotta.

Gran numero di Assassini presi colle arme nelle mani, e portando de' Stili saranno giudicati nello spazio di 24. ore.

Vial

N.° 167.

Dal Quartier Generale di Roma

8. Ventoso Anno VI. Repubblicano

Il Generale Dallemagne Commandante provisionalmente l' Armata di Roma agli abitanti della Città.

NElla giornata di jeri la ribellione si è manifesta in alcune parti della Città, parecchi Soldati Francesi, come ancora alcuni Cittadini cogniti per il loro amore verso la Libertà sono stati assassinati, alcuni posti sono stati assaliti a viva forza, le Coccarde tricolori sono state strappate dalle teste, e l' Albero della Libertà è stato svelto.

La condotta degli Abitanti di Roma mi assicura, che la maggior parte vuole il buon' ordine, e la tranquillità, questi verranno protetti dall' Armata Francese, ma guai a coloro, che volessero turbarla, e che tentassero di spargere dissenzione fra noi: se mai se ne trovassero de' tanto ciechi per tentar ciò, sappiano, che li Francesi da sette anni in quà molte volte disuniti, hanno sempre saputo riunirsi, quando si è trattato di vincere il comune inimico.

Li Colpevoli, fautori, ed istigatori degli assassini commessi jeri tanto sulle persone di diversi Militari Francesi, quanto su quelle di alcuni altri Cittadini saranno ricercati, e puniti di morte immediatamente.

Ogni Abitante della Città di Roma trovato per le Strade dopo le nove della sera sarà punito di otto giorni di detenzione.

Ogni Persona convinta di avere attentato alla vita di un Francese, o di aver procurato la sedizione, sarà egualmente punita di morte.

Se il Colpevole non fosse scoperto, il Quartiere, nel quale il delitto sarà commesso, verrà aggravato di una imposizione decretata dal Generale in Capo.

Il Comandante della Piazza concerterà con il Governo Provisorio di Roma dei Fatti di ribellione, che sono seguiti nella giornata, e notte di jeri.

Il presente ordine sarà stampato, publicato, ed affisso in tutte le Contrade della Citta. *Sottoscritto*

Il Generale di Divisione Comandante provisoriamente l' Armata di Roma. *D' Allemagne*

N.° 168.

RELIGIONE

LIBERTA' EGUAGLIANZA

AVVISO

Al Clero Secolare Regolare, e Popolo Romano

AI Venerabili Sacerdoti del Clero Secolare e Regolare, e a tutti i Ministri del Santuario, ma in particolar modo a quelli, a'quali direttamente incombe la cura delle Anime sono indrizzate queste parole del Cardinal Vicario per obbligo del suo Ecclesiastico Ministero. Egli ha dovuto sentire i turbamenti popolari accaduti in alcune parti di questa grande Città nella giornata dei 25. e la notte seguente colla maggior afflizione del

suo spirito , e con profondo orrore delle vie di fatto spinto fino alla barbara effusione del Sangue umano. Avrebb' Egli vivamente desiderato che neppur uno dei Sacri Ministri e specialmente dei Curati si fosse lasciato sopraffar dal timore o da una certa sorpresa , ma tutti avessero coraggiosamente frenati i primi moti , ed impedito al suo nascere il divagamento di quella parte del minuto popolo , che alterata da qualche stravizzo incorre talora nel grave sbaglio di abusare con mal intesa pietà dei venerandi oggetti di divozione per secondare la sregolata sua fantasia.

Quello che è disgraziatamente successo serva di lezione per l' avvenire, ed ogni Ecclesiastico specialmente del Ceto rispettabile dei Curati si reputi d' ora innanzi più strettamente obbligato ad istruire colla voce e coll' esempio quella porzion di Popolo, che si è mostrata ignara de' suoi doveri verso chi la governa, e verso il medesimo Dio. Studisi dunque ciascuno del Clero Secolare e Regolare ad eccitare con carità, e con assiduità la cognizione e la pratica delle Sante massime del Vangelo inculcanti una piena e sincera subordinazione a tutte le potestà e autorità costituite . A queste hassi da professar amore, ubidienza, e rispetto ; lo che tanto più dovrà farsi da ogni Cattolico, quanto men può temersi cosa alcuna contraria alla Santa Fede dall' attual Governo Repubblicano, che si è più volte sollennemente protestato di venerare , di proteggere , di sostenere la Cattolica Religione, il suo Culto , e i suoi Ministri.

E voi Cittadini Romani quanti siete, si quei moltissimi che non hanno mancato al loro dovere, come quelli che in un momentaneo errore traviati , sonosi poi subito rimessi in ordine, ricevete di buon grado la paterna insinuazione di chi facendo le veci del vostro ed insieme supremo Pastor della Chiesa teneramente vi ama, e desidera il vostro bene. Siate docili , ubbidienti , e tranquilli; così eviterete le offese della carità , che è l' Anima della nostra Santa Religione , e il proprio danno inevitabile ai perturbatori della pubblica quiete persuasa, e prescritta da Gesù Cristo medesimo, a cui siete per vostra gran sorte sì fedelmente attaccati Roma 27. di Feb. 1798.

Il Cittadino G. M della Somaglia Card. Vicario

Il Cittadino Filippo Canonico Liberti Segret. del Vicariato

N.° 169.

In nome della Repubblica Romana

D E C R E T O

Art.I. I Consoli commandano che in 24. ore dalla data della pubblicazione del presente decreto, tutti gl'individui del Clero Secolare e Regolare nati fuori de' Stati della Repubblica Romana quali furono definiti nel Trattato di Tolentino, si presentino nel tempo fissato da questo decreto, alla Commissione dei loro Rioni respettivi, per farvi la Dichiarazione della loro origine, della loro età, del loro Convento o Parrocchia che abitano, delle funzioni che esercitano, e delle ragioni che li hanno determinati a venire a Roma.

Art II. La presente Dichiarazione si farà egualmente nello spazio di 24. ore dopo la pubblicazione in tutti i Communi della Repubblica Romana all'Amministrazione centrale del Capo Luogo, oppure al Commissario da lei nominato.

Art.III. In ogni Rione vi saranno de' Commissarj nominati subito dal Ministro della Polizia, il quale è specialmente incaricato a ricevere le dette Dichiarazioni e a dinunziare al Ministro coloro i quali non vi si saranno conformati. Il Ministro farà ugualmente affiggere il luogo, in cui i Commissarj riceveranno queste Dichiarazioni.

Art IV. Tutti gl' individui del Clero Secolare e Regolare, i quali non si renderanno nel tempo prescritto dalla presente legge presso i Commissarj nominati a ricevere le dichiarazioni sopradette, saranno trattati come spioni delle Potenze straniere, e fautori dell' insurrezione che si sviluppò i dì passati, e come tali saranno tradotti alla Commissione Militare per esservi giudicati, e puniti conforme alle leggi poco fa proclamate dal Generale in Capo dell' Armata Francese.

Art V. Il presente Decreto sarà pubblicato e affisso nella giornata dal Ministro della Polizia, ed eseguito in tutta l'estensione.

Dato a Roma i 9. Ventoso Anno VI.

I Consoli della Repubblica Romana.

Angelucci, Bonelli, Bassi.

Per ordine de' Consoli della Repubblica Romana.

Il Segretario Generale de' Consoli della Repubblica Romana, Bassal.

N O T A

De' Commissarj de' Rioni di Roma, e siti ove essi risiedono per ricevere le Dichiarazioni.

MONASTERO DI S. PIETRO IN VINCOLI.

Rione I. Monti.
(Il Cittadino Ruelle Procuratore de' Canonici Lateranensi
(Il Cittadino Raimondo Rubini Sacerdote
(Il Cittadino Giuliano Cardinali
(Il Cittadino Emmanuelle Primangeli

S. VINCENZO ANASTASIO

Rione II. Trevi.
(Il Cittadino Valentino Religioso Francescano
(Il Cittadino Stefanopoli Sacerdote
(Il Cittadino Alessandro Salvatori
(Il Cittadino Carlo M. Sommaini

LA CASA DELLA MADDALENA

Rione III. Colonna.
(Il Cittadino Toni Religioso della Maddalena
(Il Cittadino Francesco Carboni Sacerdote
(Il Cittadino Gio: Finucci
(Il Cittadino Gio: Pompilj

CONVENTO DI S. CARLO AL CORSO

Rione IV. Campo Marzo.
(Il Cittadino Carlo Bilotti Sacerdote
(Il Cittadino Francesco Mutarelli
(Il Cittadino Federico Martorelli
(Il Cittadino Annibale Ercolani

COLLEGGIO DI S. SALVATORE IN LAURO

Rione V. Ponte.
(Il Cittadino Galiuffi delle Scuole Pie
(Il Cittadino Giorgio Gogilla
(Il Cittadino Domenico Bernardi
(Il Cittadino Luigi Bruni

CASA DELLA CHIESA NOVA

Rione VI. Pariene.
(Il Cittadino Agostini Filippino
(Il Cittadino Vincenzo Puccini
(Il Cittadino Gio: P. de Martinis
(Il Cittadino Gioacchino Corona

S. GIROLAMO DELLA CARITA'

Rione VII. Regola.
(Il Cittadino Ruggieri Filippino
(Il Cittadino Carlo Chinozzi
(Il Cittadino Francesco Leonardi

(Il Cittadino Luigi Metaxà

CONVENTO DI S. AGOSTINO

Rione VIII. S. Eustachio.

(Il Cittadino Minelli Agostiniano
(Il Cittadino Alessandro de Cumis
(Il Cittadino Santarelli
(Il Cittadino Silvestri

CONVENTO DI S. STEFANO DEL CACCO

Rione IX. Pigna.

(Il Cittadino Lami Religioso Francescano
(Il Cittadino Gio. P. Paloni
(Il Cittadino Giuseppe Gisci
(Il Cittadino Polelli Medico Fisico

S. MARIA IN CAMPITELLI

Rione X. Campitelli.

(Il Cittadino Amoretti Chier. Regol. della
(Madre di Dio
(Il Cittadino Angelo Dalmazzoni
(Il Cittadino Vincenzo Cristini
(Il Cittadino Gio. Fr. Sangiorgi

COLLEGIO DELL' UMBRIA

Rione XI. S. Angelo.

(Il Cittadino Felice Scarpellini Rettore di
(detto Collegio
(Il Cittadino Gio. B. Sperandio
(Il Cittadino Gioacchino Magnani
(Il Cittadino Gio.Battista Viviani

S. BARTOLOMEO ALL' ISOLA

Rione XII. Ripa.

(Il Cittadino Aless. Sotto Curato di S. Lu-
(cia alle Botteghe osc.
(Il Cittadino Paolo Montanari
(Il Cittadino Salvatore Gentili
(Il Cittadino Pio Armellini

CONVENTO DI S. CALISTO

Rione XIII. Trastevere.

(Il Cittadino Gioacchino Relig. dell'Araceli
(Il Cittadino Filippo de Dominicis
(Il Cittadino Giuseppe de Gregorj
(Il Cittadino Giuseppe Marcucci

CONVENTO DELLA TRASPONTINA

Rione XIV. Borgo.

(Il Cittadino Giuseppe Scipioni Carmelitano
(Il Cittadino Ignazio Sanità Colonna Sacer.
(Il Cittadino Montoscoli
(Il Cittadino M. Ant. Fortunati

Il Ministro di Polizia Generale Torriglioni = N. Corona Segretario.

N.° 170.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Francese

Il Generale Vial Commandante la Piazza.

IN conseguenza degli ordini del Generale in Capite, gli Abitanti della parte e della Città di Roma, che è sulla riva dritta del Tevere, deporranno le armi, che hanno nelle loro case di qualunque natura, e di qualunque specie siano. Le medesime saranno ricevute dimani mattina fino a Mezzo giorno sul Ponte S. Angelo, e sul Ponte Sisto, e sul Ponte di S. Bartolomeo dalli corpi di guardia Francesi, che vi sono stabiliti. Gli Abitanti sono prevenuti, che se essi non obedissero al presente ordine, tutte le loro Case saranno bruciate, e che essi saranno per sempre scacciati da Roma. Dimanì dopo le ore 16. saranno fatte delle visite domiciliarj, e saranno consegnati al Tribunale Militare tutti coloro in casa de' quali si troverebbero ancora delle armi.

Fatto all'Officio della Piazzà li 10. Ventoso (28. Febrajo) anno 6. Repubblicano.

Vial

N.° 171.

PROCLAMA.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

Ennio Visconti Ministro degli affari Interni della Repubblica Romana.

IL vuoto delle Casse publiche, la ruina, e la dispersione de' Fondi Nazionali, trista eredità delle rapaci o inette amministrazioni del Governo passato, forzano il Governo Provisorio della Repubblica, nella concorrenza simultanea di tanti impegni e doveri, a ricorrere alle sostanze private per chiederne qualche soccorso a fronte della mole enorme delle publiche spese. I buoni Cittadini incontreranno volentieri qualche sagrifizio, che fatto spontaneamente, o presentato dalle mani medesime de proprietarj, diviene più patriotico, ed insieme risparmia alla cassa publica le spese non picciole d'una particolare esazione, ed amministrazione. Affrettatevi dunque, o Cittadini di recare a sollievo di quei valorosi Soldati, che hanno sparso il sangue e 'l sudore per voi, quella quantità di oggetti di vestiario che basti a provvederne prontamente ed ab-

bondantemente le urgenze, mostrate con generose è libere soscrizioni, che il Governo mai non s' inganna quando riposa sul patriottismo, sulla generosità, sulla riconoscenza Republicana.

N.° 172.

Armata d' Italia

Repubblica Francese

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Al Quartier Generale di Roma li 10. *Ventoso an.* 6. *Repub.*

Il General di Division Dallemagne

Commandante in Capite l' Armata per interim.

Considerando che la calma è ristabilita nella Città di Roma colla punizione de' Ribelli, che sono stati presi colle Armi alla mano contro l'Armata Francese nella notte de 7. agli 8. ventoso scorso: Considerando inoltre che ventidue di questi Assassini sono stati fucilati per sentenza militare sulla piazza del Popolo, e che questo grande Esempio basterà per contenere coloro che fossero tentati di imitarli.

Visto egualmente il rapporto del General Murat, che porta che li sollevati sono stati battuti e dispersi jeri a Marino, Castello e Albano, dove sono stati in parte distrutti dalle truppe commandate dal sudetto Generale, che punirà gli autori della sedizione in una maniera terribile; Il Generale in Capo *per interim* annulla la proibizione, che egli aveva pubblicata col suo Proclama, di uscir di casa dopo le ore nove della sera; Tutti i Cittadini Romani potranno godere de la più grande libertà a questo riguardo, saranno essi solamente tenuti di andare la notte per le strade con il lume, dopo le dieci della sera.

Il Generale Dallemagne palesa alla guardia Civica di Roma la sua soddisfazione e quella dell' Armata per la condotta veramente Republicana, che Essa ha tenuta nella notte de 7. agli 8. Ventoso. Il suo attaccamento alla causa della Libertà, e l'adesione che essa ha mostrata all' Armata Francese sono de' nuovi titoli, che il Popolo Romano acquista per meritarsi la protezzione della Republica Francese, e de' nuovi legami di amicizia fra i due Popoli.

Il Generale in capo per interim Dallemagne.

LIBERTA' N.° 173. EGUAGLIANZA

In nome della Repubblica Romana una, e indivisibile

I CONSOLI

Lo spirito di insurrezione essendosi manifestato sciaguratamente anche negli altri Rioni di questa Comune limitrofi a quello di Trastevere, la salute pubblica esige dal Governo Provvisorio le più rigorose misure di precauzione. A quest' oggetto gli Abitanti compresi nel circondario di tutto il Rione di Borgo saranno obbligati di deporre qualunque sorta di Armi, che ritenessero nelle loro Case presso i Commissarj, che a bella posta si porteranno a riceverle nel Palazzo del Cittadino Accoramboni. Questa consegna avrà luogo Sabato 3. Marzo sino al mezzo giorno. Si prevengono tutti quegli Abitanti di dover ubbidire al presente ordine, altrimenti le loro Case saranno incendiate, ed essi espulsi per sempre da Roma. Per verificare l' adempimento di questa consegna, dopo il mezzodì del suddetto giorno verran fatte delle visite domiciliarie, e coloro che ritenessero tuttora delle Armi, saranno immediatamente consegnati al Tribunal militare.

Dato dal Consolato li 11. Ventoso 1798. Anno 1. Republicano.

Riganti Presidente, Angelucci Console, Bassi Console, Bonelli Console. Il Segretario Generale *Bassal*.

N.° 174.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

PROCLAMA

Li 11. Ventoso Anno I. della Repubblica Romana

Il Ministro Provvisorio di Guerra Bremond

Alli Cittadini del Popolo Romano.

Dovendosi sistemare un Corpo di Cavalleria; v' invito o Cittadini ad ascrivervi. Il Patriottismo, che si dimostra tutto giorno nell' ascrizione della Leggione di Fanteria, mi assicura di vedere anche in questo, un sollecito, ed eguale impegno. L' organizzazione delle Truppe prenderà in simil guisa il maggior piede possibile. Rendetevi dunque alla Caserma di Piazza di Pietra, ove il Cittadino Capitano Galassi è destinato a prendere li nomi di chi verrà a presentarsi.

Bremond

Bonelli Console, Bassi Console.

D' ordine dei Consoli Romani, Il Segretario Generale *Bassal*

N.° 175.

NOTIFICAZIONE

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

11. *Ventoso Anno 6.* (1. *Marzo* 1798. *v. s.*)

Ennio Visconti Ministro degli affari Interni

Della Repubblica Romana.

I Consoli m'ingiungono di recare a pubblica notizia il seguente Decreto : Estratto da' registri del Consolato nella Sessione del di 10. Ventoso anno 6. della Repubblica Romana primo.

DECRETO

Il Consolato prendendo in considerazione la necessità d'assicurare quanto è possibile la sussistenza de' Cittadini impiegati o benemeriti , e avendo sempre que' riguardi d' equità , e di giustizia, che debbano esser la guida d'ogni governo legittimo , decreta quel che siegue .

Art. I. Tutti gl' impiegati ne' posti, le cui funzioni provisoriamente durano, sono conservati provisoriamente nella pensione de' loro salari , o mesate .

Art. II. Tutti quelli che per benemerenza hanno ottenuto pensioni dal passato Governo , o per lungo servizio giubilazioni , producano nel termine di due mesi , i pensionati i titoli delle loro pensioni , i giubilati gli anni dell' età e del servizio ; e quelli , che doppo un maturo esame ne verran reputati meritevoli , saran mantenuti nella percezione di tali pensioni e giubilazioni .

Art. III. Si eccettuano dalla disposizione del secondo articolo tutti gli Emigrati , e tutti quelli , che sono in istato d'accusa , o in qualunque altra maniera inquisiti .

Art. IV. Il ministro degli affari Interni resta incaricato della publicazione , e dell' esecuzione del presente Editto .

Riganti Presidente , Pessuti Console , Costantini Console , Angelucci Console .

D'ordine de' Consoli della Repubblica Romana

Il Segretario Generale *Bassal* .

Per copia uniforme all'originale .

Sottoscritto = Ennio Visconti Ministro degli affari Interni .

N.° 176.

Il Generale di Divisione Dallemagne *Comandante l'Armata di Roma al Cittadino Mariscotti Colonnello della Guardia Nazionale Romana .*

LA condotta veramente Repubblicana che avete tenuta o Cittadino nella notte de' 7. agli 8. Ventoso è degna di elogj. Dopo il ragguaglio che me n' è stato fatto io vi protesto a nome della Repubblica Francese la mia soddisfazione .

Continuate a dimostrare il medesimo zelo e il medesimo attaccamento alla sacra causa della libertà , ed a meritarvi gli applausi dei suoi amici , e la stima dell' armata Francese .

Salute e Fratellanza . *Firm.* Dallemagne .

Al Cittadino Santacroce Colonello della G. N. R.

Il Cittadino Bremond ministro della Guerra della vostra Repubblica avendomi fatto un rapporto vantaggiosissimo della vostra Condotta nella giornata di jeri , io vi protesto che sono , come lo sono tutti gli amici della libertà , molto penetrato di riconoscenza per il coraggio , che avete dimostrato nel sostenere la causa sacrosanta della Repubblica .

In nome della Repubblica Francese rendo i dovuti elogi all' attaccamento che avete dimostrato per la prosperità de' suoi Amici.

Salute e Fratellanza . *Firm.* Dallemagne .

Al Cittadino Borghese Colonnello della G. N. R.

Mi è stato reso conto , stimabile Cittadino , della condotta che avete tenuta nella giornata di jeri . Io applaudisco con tutti gli Amici della libertà al vostro zelo e al vostro coraggio , vi rendo grazie a nome della Repubblica Francese per l' attaccamento che avete dimostrato alla causa della libertà in questa occasione .

Il Cittadino Bremond Ministro della guerra della vostra Repubblica si loda infinitamente di voi a questo riguardo .

Salute e Fratellanza : *Firm.* Dallemagne .

In nome della Repubblica Romana una ed , indivisibile .

Roma 28. *Ventoso* 1798.

Anno I. Repubblicano .

I CONSOLI

Al Cittadino Pignattelli

Voi avete un dritto alla riconoscenza Nazionale per gl' importanti servizj renduti alla Patria nel maggior suo bisogno . Il Consolato si compiace del vostro zelo ed attaccamento alla Re-

pubblica, e non dubita che non siate per continuarne le medesime prove in tutte le occasioni.

Nell'assicurarvi della nostra confidenza, sarà questo Foglio un perenne testimonio del merito vostro, e della nostra fiducia in voi.

Salute e Fraternità

Angelucci - Bassi - Riganti - Pessuti *Consoli*

Laurenzi Segretario

N.° 177.

Lettera del Generale di Divisione Dallemagne.

„ IL Direttorio esecutivo della Repubblica Francese, essendo stato informato, che la Libertà aveva ripreso il suo posto in Roma già libera, dichiara di non voler più conoscere in questa Città altri nemici fuori de' Tiranni, che l' opprimevano, che e il popolo Romano già libero sarà d' ora innanzi l'amico del Popolo Francese „.

„ Fra le disposizioni, che il Direttorio prescrive al Generale in Capite, esso ordina di pubblicar subito quelle, che manifestano la di lui premura, e benevolenza per un popolo ben sicuro di conservare il di lui appoggio, sino a tanto che sarà egli stesso il primo geloso custode della sua indipendenza „.

D E C R E T O

Del Direttorio esecutivo della Repubblica Francese del primo Ventoso anno 6. della Repubblica, una, e indivisibile.

„ Il Generale prenderà le più pronte, ed efficaci misure pel mantenimento dell' Armata Francese, e pel sostentamento del Popolo Romano „.

„ Il Direttorio proibisce di portar via verun monumento pubblico da Roma „.

LIBERTA' N.° 178. EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

Ennio Visconti Ministro degli affari Interni della Repubblica Romana.

I Consoli m' ingiungono di recare a pubblica notizia il seguente Decreto estratto da' registri del Consolato nella Sessione del dì 11. Ventoso anno 6., della Repubblica Romana primo.

D E C R E T O.

I Consoli decretano, che la Municipalità di Roma incaricherà al suo Comitato delle provisioni dell' Armata di sciegliere

un Convento situato in aria buona e sufficientemente vasto per contenere quattrocento malati, incaricandogli di sciegliere questo Convento frà quelli che hanno varj Ministerj dello stesso Ordine nella Città di Roma, affinchè i Religiosi, che dovranno cedere il loro Convento per lo servigio dell' Ospedale, possano trovare in breve tembo un' asilo convenevole ne' Conventi dell' Ordine medesimo.

L' esecuzione dal presente Decreto è affidata al Ministro degli Affari Interni, che renderà conto nella giornata di domani delle misure da esso prese per l' esecuzione. Il presente Decreto sarà stampato ed affisso.

Per copia conforme all' Originale.

Il Seg. Generale del Consolato della Repub. Romana *Bassal*

N.° 179.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana
Ennio Visconti Ministro degli affari Interni
Della Repubblica Romana

I Consoli m' ingiungono di recare a pubblica notizia il seguente Decreto estratto da' registri del Consolato nella Sessione del di 11. Ventoso anno 6., della Repubblica Romana primo.

D E C R E T O.

I Consoli decretano, che tutti i Monisterj di Femine della Città di Roma siano invitati dalla Municipalità a somministrare la quantità che possono di sfili, e fascie di tela per i bisogni degli Ospedali dell' Armata Francese per la cura de' Soldali feriti.

Il Ministro dell' Interno è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto, che sarà stampato ed affisso.

Per Copia conforme all' Originale.

Il Seg. Generale del Consolato della Repub. Romana *Bassal*

N.° 180.

Repubblica Francese *Armata d' Italia*

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Dal Quartier Generale di Roma li 12. Ventoso Anno VI. della Repubblica Francese.

Il Generale di Divisione Dallemagne
Commandante Interino in Capite dell' Armata d' Italia

Volendo dare prontamente alla Guardia Nazionale della Repubblica Romana una organizzazione regolare, e pro-

curare ai Cittadini componenti questa parte essenziale della forza pubblica una riunione propria a restringere i legami della reciproca fratellanza, indirizza alle Comunità della Repubblica Romana il seguente Proclama.

Articolo I. Sarà sul momento organizzata una Guardia Nazionale in ogni Comunità della Repubblica Romana.

Art. II. I Cittadini dall'età di diciotto anni sino all'età di cinquanta saranno scritti nella Guardia Nazionale.

Art. III. I Cittadini scritti saranno formati in Compagnie, ciascuna delle quali sarà per quanto è possibile di cento uomini, compresivi gli Uffiziali, Sotto Uffiziali. e Tamburi. Ogni Compagnia avrà un Capitano, un Tenente, un sotto Tenente, un Sergente maggiore, quattro Sergenti, otto Caporali, e due tamburri eletti dalla Compagnia.

Art. IV. Nelle Comunità, in cui il numero dei Cittadini scritti sarà minore di cento cinquanta, non vi sarà che una compagnia; ve ne saranno due nelle Comunità, che avranno da cento cinquanta a due cento cinquanta Cittadini scritti, e così di seguito.

Art. V. Nelle Comunità, che avranno da due sino ad otto Compagnie, le Compagnie formeranno un Battaglione.

Art. VI. Se la Comunità ha più di otto Compagnie e meno di sedici, esse saranno divise in due Battaglioni presso a poco eguali.

Se il numero delle Compagnie è da diciasette a ventiquattro, vi saranno tre Battaglioni. e così di seguito.

Art VII. Ogni Battaglione avrà un Commandante nominato dagli Uffiziali del Battaglione.

Se la Comunità ha più di un Battaglione i Commandanti del Battaglione e i Capitani nomineranno il Commandante della Guardia Nazionale della Comunità.

Art. VIII. La presente organizzazione sarà eseguita prontamente, di modo che un Cittadino di ogni Compagnia scelto da lei nel giorno istesso della scelta de' suoi Uffiziali si trovi in Roma ai ventisette Ventoso, o diciasette del corrente mese di Marzo.

Art. IX. I Deputati delle Compagnie giunti a Roma si presenteranno immediatamente col Processo verbale delle loro elezioni al Ministro della Guerra, che assegnerà loro i posti nella festa della Federazione Romana, che avrà luogo il giorno dopo, Domenica diciotto di Marzo.

Art. X. Il Consolato farà giungere il presente Proclama alle Comunità con tutti i mezzi di celerità, che sono in suo potere, e le Autorità esistenti in ogni Comunità ne eseguiranno le disposizioni il giorno dopo il suo ricevimento.

Art. XI. Vi sarà una ripartizione particolare nella distribuzione dei Quartieri della Città di Roma; il Ministro della Guerra resta incaricato di presentare sù di ciò nel più breve spazio un piano.

Il Generale in Capite si riserva di nominare lo stato Maggiore della Guardia Nazionale di Roma. *Dallemagne*

N.° 181.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

In nome della Repubblica Romana

NOTIFICAZIONE.

LA sicurezza dei Cittadini sulle loro vite và congiunta alla difesa, ed al ricupero delle loro sostanze. Mentre la Repubblica si occupa di continuo a ben assodare la sua rigenerazione, a sistemare le sue Leggi, e organizzare li suoi Ministerj, non può soffrire, che si ritardi intanto l'esercizio dei diritti a ciascun Cittadino competenti.

Per tal'effetto il dì 15. *Ventoso* (5. Marzo corrente) si rimetteranno in attività tutti i Giudici ordinarj, Civili, e Criminali, che rendevan giustizia nell'antico Governo a riserva dei Giudici Ecclesiastici di qualunque genere, e specie, come pure dei Giudici Fiscali, e di quei che amministravano la giustizia, come Uditori degli Ex-Prelati. Tutt'insieme comporranno, e rappresenteranno un solo Tribunale Nazionale.

Ogni Giudice ordinario Civile riterrà la pertinenza giurisdizionale delle sue rispettive materie; come pure l'officio dei rispettivi Notari secondo l'ordine solito.

Il posto del primo Luogotenente dell'antico Uditore della Camera verrà rimpiazzato dal Cittadino *Fusconi*. Quello del secondo dal Cittadino *Riccardini*.

Per le materie Fiscali annonarie, e le altre di tutti gli antichi Presidi Camerali supplirà nelle stanze dell'antico Uditore dell'Uditore della Camera il Cittadino Armillei, Le funzioni dell'antico Uditore, e Prefetto di Segnatura verranno adempite nelle stanze di Monte Citorio dal Cittadino *Francesco Maria Valerj*.

Quelle dell'antico Uditore del Papa nelle sole materie giudiziali dal Cittadino *Petrarca* in sua Casa.

Ogni Luogotenente Criminale sarà Giudice ordinario nelle cause Pretoriali. Riuniti in corpo saranno Giudici ordinarj delle Cause gravi, e Capitali. Questo corpo verrà formato dalli Cittadini *Martini*, *Conconi*, *Famiani*, *Loreni*, *Marsuzj*, *Villetti*, *e Cinotti*. Si riuniranno in una stanza del Palazzo di detto antico Governo.

Qualunque Officio Criminale dei Giudici anzidetti sarà idoneo a ricevere ogni sorta di accuse, o querele.

Li Giudici tanto Civili, quanto Criminali terranno per ora in osservanza le Leggi ordinarie veglianti. L'udienze, ed informazioni publiche si terranno di mattina. Sarà vacanza nei soli dì festivi, e nel Giovedì d'ogni settimana.

L'Officio dei Cursori si dovrà tenere aperto fino alle ore due dopo mezzo giorno. Il solito viaggio dovrà essere compito per le ore 24. Uno dei Cursori, o loro Giovani dovrà stare di giorno, e di notte nell'Officio per qualunque occorrenza pubblica, o privata, e così ancora un Giudice, e un Notaro Criminale, che sono di settimana.

Tutti gli atti dovranno farsi a tenore della precedente Notificazione dei Prefetti della giustizia.

Le Citazioni, o istanze dilatorie non si ammetteranno da verun Giudice.

Le sole istanze per nullità, pertinenza, e appellazione dovranno ammettersi dalli sunnominati Giudici Superiori, Cittadino Valeri, e Cittadino Petrarca.

Tutti li decreti definitivi, e tutte le sentenze si leggeranno, e pronunciaranno in publico sul momento, che il Giudice si è determinato consumare il Giudizio.

Le intestazioni delle sentenze, e dei mandati dovranno essere in nome della Repubblica Romana.

Le Cause di prima istanza o di appellazione delle antiche Provincie dovranno per ora lasciarsi in sospeso. Quelle dell'antico, e moderno territorio di Roma si potranno avanzare, e terminare dai rispettivi Giudici sunnominati.

Si dichiara, che tutto l'ordine di cose, di Giudizj, e di Giudici sopra esposto è puramente provisorio fino a tanto che sarà proclamata la nuova Costituzione.

Segnata il dì 4. Marzo 1798. Anno 1. della Repubblica Romana.

Per ordine dei Cittadini Consoli

Pierelli Ministro della Giustizia Civ., e Crim.

N.° 182.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

Ennio Visconti Ministro degli affari interni

della Repubblica Romana

I Consoli m' ingiungono di recare a pubblica notizia il seguente Decreto estratto da' registri del Consolato nella Sessione del dì 11. Ventoso anno 6., della Repubblica Romana primo.

D E C R E T O.

I Consoli decretano, che per fornire l' Ospedale dell' Armata Francese, il quale si deve stabilire in uno de' Conventi della Città, che verrà scielto dalla Municipalità, ognuno dei Conventi della Città dell' uno, e l' altro sesso sarà richiesto di somministrare ciascuno in proporzione delle proprie facoltà, i Materazzi, e le Biancherie necessarie per quattrocento dodici letti:

Si darà a tutti i Conventi la ricevuta della quantità, e della qualità delle cose, che avranno somministrate, e si formerà un Inventario del totale da un Commissario nominato dal Ministro degli affari Interni.

Lo stesso Ministro viene incaricato del presente Decreto, il quale sarà impresso.

Per copia conforme all' Originale

Il Seg. Generale del Consolato della Repub. Romana. *Bassal*

N.° 183.

P R O C L A M A

In Esecuzione dell' Articolo 368. della Costituzione della Repubblica Romana, il Generale in Capo dell' Armata Francese in Roma nomina per comporre le autorità costituite i Cittadini denominati nella lista seguente.

DIPARTIMENTO DEL TEVERE

T R I B U N A T O

Dipart. del Tevere) *in vece di Garattoni che ha rinunciato*
) Francesco Maria Valeri

ALTA PRETURA

Supplementario.) *in vece di Lamberti ch'è Giudice Civile*
) Giaccomo Marsuzj

QUESTORE DEL DIPARTINENTO

Filippo Piale

CANTONE DI ALBANO

Presidente	Pietro Donati
Prefetto Consolare	Pancrazio Chiarini
Segretario	Antonio Valle
Questore	Salvatore Montelassi

	Edili	Aggiunti
Albano	Giovanni Nelli	Antonio Venturini
Castel Gandolfo	Felice Folchi	Lorenzo Giovannangeli
Genzano	Pietro Giacobini	Francesco Truzzi
Ariccia, e Falcognana	Vincenzo Piervincenti	Gio: Battista Mancini
Nemi	Giuseppe Marianecci	Giacomo Anconi
Civita Lavinia Ardea, Castel di Leva	Odoardo Anconi	Felice Frezza
Rocca di Papa, Pratica, Solferata, Caroceto	Giuseppe Tojetti	Domenico Mongi

CANTONE DI FRASCATI

Presidente	Giacomo Lunati
Prefetto Consolare	Vincenzo Pericoli
Segretario	Clemente Micara
Questore	Gaetano Senni

	Edili	Aggiunti
Frascati,	Filippo Vittori	Antonio Luzi
Marino, e Grottaferrata	Gio: Battitta Badioni	Pietro Maruffi
Rocca Priora	Giuseppe Raponi	Francesco Lanzi
Pantano, Castiglione, Longhezza, e M. Compatri	Luigi Passavanti	Girolamo Gattoni
Monte Porzio	Giacomo Claudi	Gio. Battista Blasi
Colonna	Gio: Franc. Astorri	Bettini Notaro

CANTONE DI MONTE ROTONDO

Presidente	Gio: Battista Belliocchi
Prefetto Consolare	Andrea Silvestri
Segretario	Pietro Ortensi
Questore	Giacomo Torrenti

	EDILI	AGGIUNTI
Monte Rotondo	Vincenzo Gervasi	Andrea Amorosi
Lamentana	Gio: Amorosi	Sante Torrici
S. Angelo, Castel Chiodato	Giuseppe Massa	Giuseppe Daniese
Monticelli	Antonio de Arcangeli	Andrea Cerqua
Palombara	Tommasso Cavallini	Mancini
Catazzano, e Cretone	Pietro Pizzorri	Stefano di Antonio
Riano, Borghettaccio, e Prima Porta	Domenico Marciani	Francesco Recchia

CANTONE DI OSTIA

Presidente	Amparani
Prefetto Consolare	Domenico Bachilli
Segretario	Filippo Mattia
Questore	Sante Buggiarmati

	EDILI	AGGIUNTI
Ostia	Alessandro Lelli	
Porto		
Fiumicino		
Porte S.Michele		
Casetta de' Sacchetti		
Decimo		
Porcigliano		
Vignola		
Ponte Galera		
Magliana		
Castel Guido		
Porcareccia		

CANTONE DI PALESTRINA

Presidente	Sebastiano Fiumara
Prefetto Consolare	Agostino Pinci
Segretario	Biagio Ciccerchia
Questore	Luigi Caminati

	EDILI	AGGIUNTI
Pallestrina, e Castel S. Pietro	Urbano Pratesi	Filippo Bandiera
Cave	Nicola Vensi	
Capranica, Rocca di Cave	Domenico Petrelli	Antonio Cucuzzi

Pisciano	Pier Ant.Sebastiani	Gioacchino Mancini
S. Gregorio	Filippo Giarè	Luigi Roseo
Casappe	Gaetano Bonatti	Domenico Borgia
Poli, e Guadagnolo	Gio. Pandolfi	Giulio Pelliccioni
Gallicano, e Passerano	Antonio Canterani	Tommaso Ferracci
Zagarolo	Gaetano Bertini	Bernardino Corbucci
Lugnano	Ficoroni	Marcelli

CANTONE DI RIOFREDDO

Presidente	Filippo Agostini
Prefetto Consolare	Gio. Battista Ciabatta
Segretario	Francesco Bencivenga
Questore	Gianicola Sebastiani

	Edili	Aggiunti
Riofreddo	Roberto Roberti	Serafino Conti
Vallinfreda	Orazio Bencivenga	Luigi Bencivenga
Percilj	Dottor Jori	Ignazio Sarto
Vivaro	Flaviano Ferruzzi	Biagio Ferruzzi
Licenza	Gio. Ruffini	Valentini Chirurgo
Civitella	Francesco Romanzi	Lorenzo Romanzi
Scarpa	Franc.Evang. Santini	Francesco Tiburzi
Anticoli	Gio, Franc. Carboni	Casimiro Ceccaroni
Rojano	Clemente Tiritanda	Giuseppe Folcori
Seracinesco	Gio. Bellisani	Michele *ex Cancelliere*
Sambuci	Marc' Ant. Napolioni	Curzi Chirurgo
Arsoli	Paolo Felici	Angelo Marcelli
Rocca Giovane	Andrea Faccioni	Gio. Battista Mazj

CANTONE DI SUBIACO

Presidente	Giuseppe Candela
Prefetto Consolare	Luigi Parisi
Segretario	Pietro Mosetti
Questore	Vincenzo Lucidi

	Edili	Aggiunti
Subiaco	Francesco Mastricola	Antonio Angelucci
Camerata	Francesco Fiore	Tommaso Serafini
Corbara	Filippo Ciolli	Giuseppe Rossi
Marano	Leonardo Zuccari	Domenico Tosi
Agosta	Giuseppe de Sanctis	Benedetto Panimolle

Rocca di Mezzo, Rocca di Cante-rano, Canterano	Gaetano Tuzj	Silvestro de Sanctis

CANTONE DI TIVOLI

Presidente Giuseppe Petrucci
Prefetto Consolare Pietro Paolo Coccanari
Segretario Sante Viola
Questore Gio. Maria Sabucci

	EDILI	AGGIUNTI
Tivoli, S. Vittu-rino.	Luigi Posterula	Gio. Battista Giorgi
Gerano	Antonio Felici	Giuseppe de Horatiie
Castel Madama	Generoso Giustini	Gaetano Piselli
Cerreto	Giuseppe Abbondanza	Giuseppe Tirelli
Ciciliano	Agostino Pascucci	Ludovico Gismonti
Vicovaro	Giacomo Nicolai	Petrocchi Seniore
Cantalupo, Bardella	Gaetano Lilli	Giuseppe Croce
S. Polo	Nicola Trusiani	Vincenzo Faccenda

CANTONE DI VELLETRI

Gio. Battista Prosperi
Pietro Galletti
Gio. Falconi
EDILI. Paolo Maria Toruzzi
Giuseppe Marchetti
Domenico Galoppi
Stefano Coluzzi

Prefetto Consolare Bernardino Filippi
Segretario Niccola Carmine Gentili
Questore Clemente Borgia.

ROMA EDILI DEL PRIMO CIRCONDARIO

Felice Giorgi. Gio. Battista Marcucci.

SEGRETARI DELLE TRE MUNICIPALITA' DI ROMA

Angelo Martelli. Andrea Malacari. Luigi Especo.

Il Generale dell' Armata Francese Gouvion S.t Cyr.

LIBERTA' N.° 184. EGUAGLIANZA

In nome della Repubblica Romana una, ed indivisibile

1\. *Fiorile* (20. *Aprile v. s.*) *Anno VI. dell'Era Repubblicana*

Gli Edili del secondo Circondario.

SI Notifica a chiunque ha qualche relazione, o per ragione di Possidenza, di esibizione di note o per qualunque

altra ragione possa avere relazione con il dipartimento Municipale o siano Edili del secondo Circondario di Roma o con il Prefetto Consolare del sudetto Circondario, che il luogo delle loro sedute è stato provisoriamente stabilito nella Casa del Prefetto Consolare Cittadino Giuseppe Mannoni situata nella Piazza della Minerva accanto la Porteria di detta Chiesa secondo appartamento; si fa noto ancora che il detto secondo Circondario comprende le Sezioni di Bruto, Flaminio, Marte, Pincio, corrispondenti gli antichi Rioni, Ponte, S. Eustachio, Campo Marzo, e Colonna.

Gio. Battista Spada Presidente
Crispino Abondi)
Gaetano Cecchi)
Alesandro Curti Lepri) *Edili*
Odoardo del Cinque)
Lupi)
Paolo Mariani)

N.° 185.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana
Amministrazione del Dipartimento del Tevere
Li 30. Germile Anno VI. dell' Era Repubblicana

INcaricata l'amministrazione Dipartimentale del Tevere dal Cittadino Ministro di Guerra, Marina, ed Affari Esteri Bremond di render noto il nuovo sistema, che per l' avanti dovrà tenersi relativamente alle Truppe Francesi, così riguardo ai Militari di passaggio, che a quelli accantonati, e specialmente ai loro rispettivi Individui ammalati, si affretta di far publica la Lettera sù quest' oggetto indrizzatagli del seguente tenore.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana
Roma a dì 27. Germile Anno 6. dell' Era Repubblicana
Bremond Ministro di Guerra, Marina, ed affari Esteri
Al Prefetto Consolare del Dipartimento del Tevere.

VI prevengo, Cittadino, che in conseguenza delle disposizioni convenute frà il Governo Francese, ed il Romano, quest'ultimo deve solamente provedere alla sussistenza della Truppa Francese, al di lei alloggio, al nutrimento, e trattamento degli ammalati negli Ospedali.

Perciò, che risguarda le sussistenze, il Cittadino Terziani e Compagnia, è incaricato, contando dal primo Fiorile, prossimo di fare in tutta l'estensione della Republica le somministrazione in pane, Carne, Riso, o Legumi secchi, Sale, Vino, Olio, Aceto, Foraggio, e Fuoco alle Truppe così Francesi, come Romane.

Ho dati in conseguenza gli ordini necessarj, perchè tutti li Magazzini proveduti di questi generi, ed in questo momento frà le mani dell'Amministrazione Francese, siano consegnati, previa la stima, agli Agenti di questa Compagnia all'Epoca sopraindicata.

Se per altro i nuovi intraprendenti non fossero in grado di poter assicurare il loro servizio in tutti i luoghi dove trovanzi Truppe al primo Fiorile, vi dovrà esser proveduto come per lo passato; ma tutte le somministrazioni, che verranno fatte dopo quest'epoca saranno a conto di questi Intraprendenti, e ad essi soltanto dovranno esser diretti tutti li richiami, che vi avranno relazione.

Non essendo il Cittadino Terziani obligato per il trattato a somministrare la Sussistenza per gli Ospedali, le Comuni, in cui questi saranno stabiliti, continueranno a provedervi come per lo passato, ed a norma delle istruzioni, che saranno date a quest'effetto. Esse dovranno altresì continuare a somministrare il numero delle Vitture necessarie per il trasporto, ed evacuazione degli ammalati in seguito della Requisizione legale del Commissario di Guerra, ed in sua assenza del Prefetto Consolare.

L'Alloggio sarà somministrato come in passato alle Truppe Francesi presso l'abitante, allorchè non vi saranno Fabbriche Militari disposte a quest'effesto; ma i Militari di passaggio avranno solamente diritto di esiggere Fuoco, e lume presso i loro Ospiti. Le Truppe accantonate a posto fisso, riceveranno questi combustibili per mezzo della Compagnia Terziani.

L'amministrazione Francese essendosi impegnata di provvedere co' proprj mezzi al Soldo, al trasporto Militare, ed altre parti dell'Armata Francese, tutte sorti di riquisizione, che non fanno essenzialmente parte delle suddette disposizioni, sono abolite.

Se nulladimeno fossero necessitate da circostanze indispen-

sabili, le Comuni dovranno farsi rimettere dei documenti giustificativi, col mezzo de' quali potranno domandare il pagamento di detta requisizione dall'Amministrazione Francese, o direttamente, o coll'intervento del Ministro.

V'invito, Cittadino, a dare alla mia lettera la publicità, che esigge nella estenzione del vostro Dipartimento, e ad invigilare sull'esecuzione delle disposizioni, che vi son contenute.

Salute, e Fratellanza *Bremond*

Per copia conforme, *Gori Presidente, Grisanti Segretario*

Restano, pertanto invitate, ed incaricate insieme tutte le Municipalità del Dipartimento del Tevere, e chiunque altro abbia, o aver possa relazione, o parte nelle sopraindicate disposizioni di uniformarsi, sotto la propria responsabilità, con esattezza, e celerità a quanto prescrive il detto Cittadino Ministro, essendo tuttociò relativo ai sacri impegni contratti dalla Republica Romana verso l'Armata Francese. sovrabbondante motivo per eccitare in ogni buon Republicano il più deciso impegno per la esecuzione.

Ilaro Gori Presidente, Luigi Doria Amministratore. *Francesco Mutarelli* Amministratore.

Girolamo Curti Prefetto Consolare. *Felice Grisanti* Segr.

N.° 186.

P R O C L A M A

In esecuzione dell'Articolo 368. della Costituzione della Repubblica Romana, il Generale in Capo dell'Armata Francese in Roma, nomina per comporre le autorità costituite i Cittadini denominati nella lista seguente.

SCRIBI DEI PRETORI DEI DIPARTIMENTI

C I M I N O

Acquapendente	Felice Andrea Filijani
Bagnorea	Nicola Natali
Bracciano	(Edile di Anguillara, *in vece di De Angelis*, Silvestro Guidi (Scriba del Pretore, Bonaventura Massani (Questore, *in vece di Sensini*, Paolo Rosa
Civita Castellana	(Scriba del Tribunale di Censura, *in vece di Colletta*, Stefano Mannoni (Scriba del Pretore, Giuseppe Bastari (Questore, *in vece di Lenzi*, Paolo Santini

Civita Vecchia (Scriba del Pretore , Francesco Folignoli
(Presidente della Municipalità , *in vece di Bruschi* , Pietro Petrighi

Corneto (Scriba del Pretore , Benedetti il Notaro
(Edile , Carlo Antonio Candelori
(Aggiunto , Lorezo Tenti

Monte Fiascone (Segretario, *in vece di Valeri,*Adriano Cernitori
(Pretore , Luigi Massini
(Scribba , Giuseppe Maria Mariani
(Edile di Filacciano *in vece di Eusebi* , Innocenzo Arcangeli

Morlupo (Scriba del Pretore , Gio: Gavelli

Orte Scribba = Gregorio Buoncristiani

Orvieto (Prefetto Consolare del Tribunale di Censura , *in vece di Petrangeli* , Giuseppe Nardini
(Scriba del Pretore, Domenico Ramazzani

Ronciglione Arcangelo Favelli

Toscanella Domenico Matteucci

Valentano (Prefetto Consolare , *in vece di Canniciari* , Francesco Pallarini
(Edile d'Ischia , *in vece di Egisti,* Carlo Paolucci
(Edile di Celere , *in vece di Falandi* , Vincenzo Mazzariggi
(Scriba del Pretore , Filippo Capelli

Vetralla (Prefetto Consolare , *per rinuncia di De Alessandris* , Girolamo Sebastiani
(Aggiunto di Canepina , Franceseo Orlandi
(Scriba del Pretore , Gio: Domenico Cincetti

Viterbo (Segretario , *in vece di Savini* , Paolo Cecchini
(Scriba del Pretore , Saverio Orlandi

C I R C E O

Segretario dell' Amministrazione Dipartimentale , *Giuseppe Paradisi* .

Afile Scriba , Gervasio Leopoldo

Alatri Gaudenzio dell' Uomo ,

Anagni (Pretore, *in vece di Gigli morto,* Gio: Zaccaleoni
(Scriba , Alessandro Jacobelli
(Presidente della Municipalità , *in vece di Angeletti che ha rinunciato* Francesco Collapietra ,

Ceccano
(Edile, *in vece di Ambrogi Presidente del Tribu-*
(*nale di Censura*, Vincenzo Gigli
(Segretario, *in vece di Bovier*, Giuseppe Diana
(Scriba del Pretore, Paolo Angeletti

Ceprano Francesco Antonio Basi Celletti
Cori Ottavio Picchioni
Ferentino Domenico Pace
Frosinone Silverio Gabrielli
Guercino Luigi Pomponi

Paiiano
(Prefetto Consolare, *in vece di Bizzarri che*
(*ha rinunciato*, Benedetto Tucci
(Edile, *in vece di Copella che ha rinunziato*,
(Marc'Antonio Cenciarelli
(Aggiunto, *in vece di Cenciarelli passato Edi-*
(*le*, Luigi Bizzarri
(Scriba, Egidio Pozzi

Piperno Paolo Mallozzi
Pofi Bernardino de Marchis
Ponte Corvo Caltaro il Vecchio

Segni
(Edile di Gavignano, *in vece di Cenciarelli*,
(Petacci (il Medico)
(Scriba, Vincenzo Maria Tagliaferri

Sermoneta Stanislao Agapiti
Sezze Giuseppe Tomeucci

Terracina
(Edile, *in vece di Cestra che è Pretore*
(Crispino Grattinara
(Scriba Orazio Caraffa

Veroli Antonio Cedrone

C L I T U N N O

Amelia
(Pretore, *in vece di Sabini che ha rinun-*
(*ciato*, Lorenzo Innocenzi
(Scriba; Raimondo Ciatti

Assisi Giovanni Grimaldeschi
Cascia Domenico Mattioli
Castel vecchio Stefano Aloisi
Foligno Bernardino Costantini
Magliano Pietro Paolo Perrini

Narni
(Pretore, *in vece di Brunelli che ha rinun-*
(*ciato*, Marco Midossi
(Scriba, Niccola Righi

Norcia	Feliciano Nobili
Poggio Mirteta	Giuliano Lauretti
Poggio Nativo	Francesco Lanzi in Roma
Rieti	Simone Bernardini
Spello	Francesco Eusebi
Spoleto	Primograni
Terni	Silvestro de Sanctis
Todi	Vincenzo Tanchi
Trevi	Filippo Folignoli
Visso	Domenico Saverio Azzoni

M E T A U R O

Città di Ancona	Scribi Prospero Lipponi di Ancona
Rurale di Ancona	Domenico Paladini di Ancona
Cagli	Luigi Schiatoli di Monte Nuovo
Corinaldo	Giuseppe Antonio Paolini
Fano	Clemente Campanari
Fossombrone	Giuseppe Rossi di Fano
Jesi	Antonio Olivieri
Montalboddo	Sulpizio Ghetti
Monte Baroccio	Mauriez il figlio, di M. nuovo
Monte Carotto	Francesco Moroncelli di Serra di Conte
Pergola	Morichelli il figlio Notaro
Sinigaglia	Angelo Mattidi
Urbania	Felice Sforza di Monte Carotto
Urbino	. . . Romiti ex Segretario
S. Angelo in Vado	Filippo Tassi di Monte nuovo

M U S O N E

Apiro	Ludovico Andreoli
Cingoli	Filippo Sinceri
Civita nova	Francesco Mazzanti
Fabriano	(Pretore *in vece di Mostarda che ha rinunziato*, Silvani Brunelli (Sriba, Rinaldini
Filottrano	Alessandro Granella
Loreto	(Edile *in vece di Banzani che ha rinunziato*, Vincenzo Caterbi (Scriba, Pasquale Barboni
Mattelica	Il Cancelliere Attuale

Macerata	Girolamo Marinelli
Montecchio	Niccola Orlandi
Monte dell' Olmo	Venanzo Barlesi
Monte Milone	Mariano Maurelli
Monte Santo	Domenico Benucci
Osimo	
Recanati	Carlo Gigli
S. Severino	
Tolentino	Valentino Panunzi

T E V E R E

Albano	(Pretore, *in vece di Tanni*, Giuseppe (Antonio Marconi (Scriba, Giuseppe Pasquali
Frascati	Girolamo Pagliani
Monte Rotondo	Giov. Segretti
Ostia	
Palestrina	Benedetto Artiboli
Riofreddo	Giacinto Riccardi
Subiaco	Pietro Mosetti
Tivoli	Giacomo Pacifici
Velletri	Angelo Colimitti
ROMA *Sezione della Suburra*	(Assessori del Pretore, *in vece dei quattro che hanno rinunziato*, (Pietro Caraccio (Angelo Buglioni (Alessandro Giannotti (Serafino Placco
Delle Terme	) Assessore, *in vece di Moroni che ha rinunciato*, Domenico Chiodi
di Campo Marzo	) Assessore, *in veca di Cancelli che ha rinunciato*, Ferdinando Cimarelli

T R A S I M E N O

Cantiano	Scribi, [illegible] Cajani, il figlio
Castiglione del lago	Leone Leanti
Città di Castello	Giovanni Carbini
Deruta	Giacinto Pizzichetti
Ficulle	Bartolomeo Zampi
Fratta	Fabrizio Mazzaforte
Gualdo	Alessandro Coletti

Gubbio	Ubaldo Carosi
Marsciano	. . . Senesi (il figlio)
Monte Castello	Luigi Tiratelli
Monte S. Maria	Santi Mancini
Nocera	Mariano Alfonsi
Panicale	Vomobono Nicolelli
Passignano	Antonio Bolsi
Urbano di Perugia	Vincenzo Antonini
	(Pretore, *in vece di Machi che ha rinunciato*, Stefano Gagliardi
Rurale di Perugia	(Scribi, Domenico Bordoni
Sassoferrato	Benedetto Agostini
Città della Pieve	Mariano Reatelli

T R O N T O

Giudice Civile, *in vece di Paccaroni che ha rinunciato*, Silvestro Mercuri

Acqua Santa	Scribi, Eugenio Ruffini
Amandola	Filippo Prosperi
Ascoli	Filippo Castelli
Rurale di Ascoli	Domenico Feliciani
Camerino	Luigi Giustiniani
Rurale di Cammerino	Pietro Fani
Fallerone	Rafaele Costantini di S. Angelo
Fermo	Gregorio Fares
Montalto	Niccola Pomili
Monte Giorgio	Livio Calisti
Offida	Pietro Baglioni
Petritoli	Vito Fedeli
Pieve Torina	Domenico Silvani
Porto di Fermo	Breccia, Notaro
Ripatransone	Venanzo Zaccaglini
S. Vittoria	Francesco Annibali
S. Elpidio	(Prefetto Consolare, *in vece di Palmili che ha rinunciato*, Francesco Sinibaldi
	(Scriba, Antonio Scoppa
S. Giusto	Pietro Foglietti
S. Ginesio	Giacomo Faresi

M U S O N E

	Edili	Aggiunti
	) *in vece di Castrica .*	
Fabriano	) Gio.Franc.Morrichi	
Cancelli	Antonio Giampe	Bianchi figl. mag.
Castelletta	Diomede Peribosti	Giov. Rossi
Nebbiano , e Moscano	Dom. Laurenti	Federico Garofoli
S. Donato e Bastico	Andrea Maruti	Mascioli il mag.
Attigio S. Silvestro	Luigi Giannantoni	Franc. Ant. Righi
Trenquello	Carlo Filippo Vallemani	Bartolomeo Artibani

CANTONE DI MATELICA

Collamato	Freducci	Frantini
Albacina	Franc. S. Mattioli	Marcellini
Portarella	Animobono	Pellucchia
Monte S. Cataldo ,	) Carlo Transchia	Collettini
Belvedere	)	

CANTONE DI MONTE MILONE

Urbisaglia		Pio Boccalini

CANTONE DI TOLENTINO

Colmurano		Vincenzo Carradori
Serra Petrone , e Carpignano		Mattei

Il Generale dell' Armata Francese Gouvion S^t. Cyr.

N.° 187.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

In Nome della Republica Romana una , ed indivisibile

P R O C L A M A.

Li 2. Fiorile Anno VI. dell' Era Repubblicana

INteressando alla pubblica quiete, che i Malintenzionati non possano àbusare delle Armi, che gli onesti Cittadini ritengono solo per propria sicurezza, quindi è che si ordina quanto siegue .

I. Sarà stabilita una Commissione in ogni Sezione di Roma, destinata a raccogliere tutte le Armi da fuoco , ed anche le altre da taglio , eccettuati da questo secondo genere di Armi li Coltelli, che servono all' uso quotidiano , e le Sciabole , e Spade militari .

II. Ciaschedun Proprietario di dette Armi ritirerà nell' atto di consegnarle una ricevuta delle medesime dai Commissarj,

col rincontro del numero, col qnale verranno segnate, ad oggetto, che a suo tempo, e luogo possano restituirsi alli Proprietarj.

III. Chiunque al Commissario autorizzato a questo effetto non consegnerà qualunque sorta di Armi, o le nasconderà, sarà immediatamente arrestato, e giudicato militarmente secondo il rigore delle Leggi.

IV. Passata la detta requisizione di Armi, sarà permesso, anzi resta invitato ogni buon Cittadini a denunziare quelli, che avessero trasgredito di farne la consegna, o che maliziosamente le avessero nascoste, ed in questo caso il Denunziatore sarà preimiato colla somma di scudi cinquanta.

V. Restano annullate tutte le Licenze date sotto pretesto della Caccia. Li soli Esecutori di Giustizia sono esenti dalla predetta Legge.

VI. Il Ministro della Giustizia, e Polizia resta incaricato dell' esecuzione della presente Legge.

Il Presidente del Consolato de Matthæis

Dal Consolato il Segretario Bassal.

Per copia conforme Toriglioni.

N.° 188.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana.

Roma 2. Fiorile Anno VI. Repubblicano

Ordine dei Consoli.

IN vista della Lettera del Generale Gouvion Saint Cyr Generale di Divisione Commandante le Truppe Francesi nella Repubblica Romana del seguente tenore.

„ Il Consolato provvisorio pubblicò sotto il dì 24 Vento-
„ so passato una Legge, che stabilisce e fissa il prezzo di diversi
„ Commestabili:

„ Ora conosce, che questa Legge non può più convenire,
„ che ella è contraria agli interessi del Governo, e del Popolo;
„ Quindi io l' invito a farne un' altra.

Il Consolato considerando, che il prezzo fissato dalla Legge dei 24. Ventoso per l' Olio, ed il Sapone è la vera causa della penuria di queste mercanzie, che la situazione delle Finanze della Repubblica non le permette di somministrarle al consumo della Città ad un prezzo tanto inferiore al prezzo del-

la Compra, ordina a' Grandi Edili di fare un nuovo Regolamento di prezzo sull' Olio, sul Sapone, ed egualmente sul Carbone proporzionata al prezzo della Compra.

Il Presidente del Consolato De Mattheis
Dal Consolato *Il* Segretario Bassal

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana
3. *Fiorile Anno VI. Repubblicano*
Grandi Edili

NOTIFICAZIONE

IN esecuzione dell' ordine surriferito del Consolato, hanno i Grandi Edili presa in seria considerazione le cagioni produttrici la mancanza dell' Olio, del Sapone, e del Carbone, e si sono occupati per ritrovarne l' opportuno riparo. Le principali cagioni donde proviene la mancanza sono primieramente, perchè nei Dipartimenti ove si raccoglie l' Olio si vende ad un prezzo più alto di quello, che si smercia in Roma vendendosi per tutto altrove dai baj. 36. il Boccale fino a baj. 42. dal che ne deriva, che niuno ne porta, non essendo animato dal guadagno, che solo spinge gli Uomini alla fatiga, ed alle Arti. Secondariamente ha gran parte nella mancanza del genere la disuguaglianza del prezzo al quale si vende in Roma, minore assai di quello delle vicine Comuni, per la qual cosa se ne compra a basso prezzo per estrarlo, e venderlo a più alto fuori della nostra Comune; ed in questo modo non si può mai provvedere Olio bastante al consumo, ed al traffico, che ogni giorno s' ingrandisce in proporzione del lucro, ed in pregiudizio della Nazione, che resta priva del necessario.

Il Sapone fabbricandosi quasi interamente dall' Olio, è sottoposto alle stesse Leggi, ed alle stesse riflessioni. Pagandosi meno di quello, che richiede un' onesto vantaggio, e vendendosi a più alto prezzo fuori di Roma, non se ne fà una lavorazione proporzionata al consumo, per supplire al quale è necessario di proporzionarlo al prezzo dell' Olio, ed a quello che si vende nelle vicine Comuni.

Sottoposto anche il Carbone alle accennate regole generali, conviene regolarne il prezzo con eguale misura; aggiungendo, che la di lui lavorazione essendo fatta da persone d'estero dominio, convien pagarli in moneta reale, il che porta un'

aumento di prezzo considerabile ; ed essendo altresì cresciuta la mercede del Tagliatore, e Fabbricatore, e le spese del trasporto, il Mercante è impossibilitato a venderlo al tenue prezzo fissato, amando meglio di desistere da tale commercio, quante volte non sia compensata la sua fatica e la sua industria. Un danno poi incalcolabile ne risente l'Erario pubblico, dovendosi a prezzo altissimo comprare quel genere, che si rivende a prezzo tenue, donde deriva uno smanco enorme annuale nella Finanza, che ricade poi sulla Popolazione.

La verità dell' esposte ragioni ha determinato i Cittadini Consoli a rappresentare al General Commandante la Truppa Francese in Roma questi disordini, perchè egli giusta l'articolo CCCLXIX. della Costituzione abolisse la Legge del Consolato Provvisorio emanata il dì 24. Ventoso per l' abbassamento de' prezzi di detti generi sanzionata anch' essa dal Generale in Capo. Avendo in sequela di ciò il Cittadino Generale Saint Cyr rimosso ogni ostacolo, ed invitati i Consoli a nuovi, e più giusti provvedimenti; essi dopo aver decretato che noi c' incaricassimo di progettare i convenienti prezzi hanno approvato i seguenti da noi propostigli, che si stabiliscono per l' avvenire.

Olio —— baj 36. il bocale
Sapone — baj. 7. $\frac{1}{2}$ la libra
Carbone — baj. 5. lo scorso.

Questa risoluzione assolutamente necessaria nelle circostanze attuali, è l' unica che possa provvedere al bisogno della Comune, e che apporti l' abbondanza sparita in seguito della minorazione del prezzo. Sono pertanto invitati tutti ad uniformarvisi di buon animo, avvertendo in nome del Consolato, che i Trasgressori saranno esposti al rigore della Legge vegliante.

Guido Lante)
Francesco Antonio Franchi) *Grandi Edili*
Domenico Maggi)

Pubblio Serpieri Segretario.

N.° 189.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

In nome della Repubblica Romana

NOTIFICAZIONE

4. *Fiorile Anno 6. dell' Era Repubblicana.*

LE Leggi contro coloro che esiggono qualunque sorta di Agiotaggio sopra le monete di Rame sono ancora veglian-

ti, non essendo mai state revocate; Ciò non ostante vi sono molti che si fanno lecito di esigerlo, lusingandosi forse di poterlo fare impunemente. Sappiano per altro che si procederà contro di essi all' esecuzione delle pene stabilite, e ciò col massimo rigore, e speditezza. E che anzi si useranno tutti li più efficaci mezzi, e si prenderanno le più opportune misure per iscoprire, e punire questa infame Gente tanto perniciosa alla Società, ed Inimica del publico Bene.

Toriglioni Ministro di Giustizia, e Polizia. Petrarca Segr.

N.° 190.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

PROCLAMA

Il Generale Comandante le Truppe Francesi in Roma considerando

I. CHe dopo la publicazione della Legge del di 10. Germile, il cui Articolo 28. annulla tutte le cessioni in Enfiteusi fatte dall' antico Governo, molti di quelli, che possedevano dei beni con tal titolo; pensando ora alla loro fotura sorte, dubitano di fare i lavori, che la cultura di tali beni esige in questa stagione.

II.Che sarebbe cosa pregiudiciale all'Agricoltura, il non prevenire prontamente un tale inconveniente.

Considerando inoltre, che i dritti, unicamente derivati dal sistema feudale sono affatto incompatibili co' principj della Costituzione Romana, e che il Popolo Romano dee senza ulterior ritardo godere de' vantaggi che risulteranno dalla piena, ed intiera cassazione di quelli.

Decreta la legge seguente in virtù dell' articolo *369.* della Costituzione Romana.

Art. I. La raccolta da farsi in quest' anno de' beni, le cessioni de' quali in Enfiteosi sono annullate dall' articolo 28. della Legge del dì 10. Germile e dall' articolo 3. della presente Legge apparterrà intieramente agli Enfiteuti.

Art. II. In conseguenza di questa disposizione gli Enfiteoti sono tenuti di far su detti beni non solo i lavori per la stagione corrente, ma ancora quelli, che risguardano la stagione futura. Eglino saranno assicurati del rimborso delle loro spese. In caso di negligenza, o di contravenzione, essi sono dichiarati soggetti alle pene seguenti. 1. Di emendare tutti i danni provenienti da una tale omissione. 2. Di perdere il dritto di prelazione, che è

stato loro accordato nella Legge del dì 10. Germile. 3. Di non poter pretendere alcuna indennizazione per i loro miglioramenti.

Art. III. Nella generalità delle Cessioni in Enfiteosi fatte dall' antico governo; cioè da tutti i Papi, le quali cessioni sono annullate in conformità dell' articolo 28. del Proclama del dì 10. Germile sono considerate per comprese le cessioni, che coll' approvazione del Governo si sono fatte dalle Communità.

Art. IV. Sarà accordata ai possessori delle soppresse Enfiteosi, una indennizazione pe'miglioramenti, o in fabbriche, o in Piantagioni, che eglino avranno fatti ne' beni, che facciano parte di tali Enfiteosi; purchè i contratti di dette Enfiteosi siano di una data posteriore al dì 1. Gennajo 1780. l' indennizzazione sarà determinata nella maniera quì appresso indicata.

Art.V. L' Amministrazione del Dipartimento, nel quale il fondo sarà situato, farà stimare da Periti giurati il giusto valore dell' indennizzazione, paragonando il valore della stima del fondo, nel tempo in cui è stato ceduto in Enfiteosi, col valore della stima, che avrà al presente. Queste stime saranno fatte in Piastre effettive, e non in Cedole. L' Amministrazione del Dipartimento sul rapporto de' Periti, dopo aver udito il sentimento della Municipalità del Cantone, determinerà l'indennizzazione per mezzo di una deliberazione speciale, che sarà trasmessa con tutti i documenti, che la comprovono, all' Amministratore de' beni Nazionali, per essere da quello, o confermata, o riformata.

Art.VI. L'indennizzazione sarà pagata all'Enfiteota dopo la vendita del fondo, e sul prodotto della quinta parte del prezzo, che in forza dell'Articolo 2. della legge del dì 5. Germile si dee pagare in moneta fina, l'indennizzazione non potrà eccedere la metà di questa quinta parte per l'Enfiteosi create dal 1. Gennajo 1780. fino al 1. Gennajo 1790. nè l' intiera quinta parte per l'enfiteosi create dopo questa ultima epoca.

Art.VII. Si proibisce espressamente a'Campagnoli di lasciar pascere i loro Bestiami, o fare alcun danno su beni Nazionali, tanto quelli provenienti dall' Enfiteosi soppresse, quanto quelli per qualunque titolo appartenti alla Repubblica.

In conseguenza si continuerà ad osservare sù questo punto tuttociò, ch' è prescritto dagli antichi regolamenti. Le Amministrazioni Dipartimentali, e le Municipalità, e loro Prefet-

ti, Consolari sono incaricati di vegliare sù questa Polizia, e di mandare avanti a'Tribunali tutti i Contravventori.

Art.VIII. Non si fa alcun cambiamento sulle cessioni di Beni in Enfiteosi tra Particolari. L'imposizione straordinaria, stabilita dalla Legge del dì 10. Germile, sarà divisa tra l'Enfiteota, ed il Padron diretto del fondo, in proporzione del valore del Sopraterra, che appartiene al Proprietario del Terreno. Quest' ultimo valore sarà contato sul piede di quaranta volte il Canone, che paga l'Enfiteota.

L'Enfiteota dovrà fare ne' termini prescritti la dichiarazione del totale valore de' beni, ordinata dall' Articolo 2. della Legge del dì 10. Germile.

Art. IX. Chiunque ha un fondo in Enfiteusi per causa di un contratto, fatto con un' altro particolare, sarà in libertà di acquistare tal fondo in tutta proprietà, pagando a quel particolare in valore effettivo una somma eguale a quaranta volte il Canone, che gli pagarà annualmente, e del quale egli sarà dichiarato franco per sempre.

Art. X. Saranno ereditarie, e transitorie a qualunque estraneo Successore quelle tra l'Enfiteusi sudette, che furono per patto ristrette ad un certo genere di persone.

Art. XI. Tutte le prestazioni di opere, servigio, vassallagio, ed altre qualunque, che direttamente aggravino la Persona, sono abolite senza alcuna eccezzione, ed indennizzazione.

Art. XII. Sarà abolito qualunque ritratto coattivo, o prelativo, che per ragione di vicinanza, consorzio, o con dominio, si trovi accordato dalle leggi del Governo passato, o dagli Statuti, ed altre disposizioni locali.

Art. XIII. Sono abolite le privative de' Molini, e Forni. Ciascheduno può far macinare il suo grano, e cuocere il suo pane al forno, che gli piace. I Molini continueranno ad appartenere ai loro Proprietarj; ma ciascheduno è padrone di fabbricar Molini nel suo Terreno; purchè solamente, trattandosi di Molino di acqua, si ottenga precedentemente l' autorizzazione del Consolato, ed il Consolato nel motivare quest' autorizzazione dovrà esprimere, che dopo aver preso informazione dall'Amministrazione Municipale del Cantone, o da quella del Dipartimento, sarà stato riconosciuto, che lo stabilimento del Molino progettato, non farà danno ad alcun Molino, o altra fabbrica.

zione già stabilita sul medesimo corso di acqua, ne potrà nuocere, o incomodare la Navigazione, o l'adacquamento delle Campagne.

Art. XIV. Il dritto di Caccia riservata, di ghiandatico, di taglio di Macchia, di Pascolo, di permettere i Macelli, e la Pizzicheria, le Gabelle, e risposte Baronali, le privative d'incetta, ed ogni altro dritto simile, il quale pretendevano precedentemente i Baroni, viene abolito dalla publicazione della presente legge, senza indennizzazione qualunque.

Art. XV. Sono egualmente abolite le tratte di grano concedute ad alcuni Individui.

Art. XVI. I Consigli Legislativi faranno immediatamente una legge, per determinare tutto cio, che può concernere il dritto di pesca nel mare, laghi, stagni, e fiumi.

Art. XVII. Nulla per ora sarà cambiato su tutto ciò, che concerne l'Annona di Roma, la quale dovrà far subito l'oggetto di una legge particolare.

Art. XVIII. Tutti coloro, che acquisteranno beni Nazionali, saranno esenti dal pagare per tali beni l'imposizione territoriale, ordinata straordinariamente dalla legge del 10. Germile, purchè la vendita del fondo abbia luogo, prima del giorno 10. Vendemiale prossimo.

Fatto in Roma il dì 30. Germile anno sesto dell'Era Repubblicana.

Il Generale Comandante in Capo della Truppa Francese.

Gouvion S. Cyr.

Il Consolato ordina, che la presente legge sarà pubblicata, ed eseguita, e munita dal sigillo della Repubblica.

Roma il dì 5. Fiorile anno 6.

Il Presidente del Consolato *De Matthais*

Dal Consolato *Il Segr. Bassal*

Per copia conforme

Toriglioni Ministro della Giustizia, e Polizia.

N.° 191.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

PROCLAMA

IL Generale Comandante delle Truppe Francesi in Roma, considerando, che è necessario determinare senza ritardo tutte le parti della publica spesa, e specialmente i trattamenti de' Funzionarj. ---

Considerando che questo stabilimento deve essere conforme alle disposizioni dell'atto Costituzionale, e non esservi alcuna pericolosa influenza sul prezzo delle derrate di prima necessità.

Decreta ciò, che siegue

I. Non viene fatto verun cambiamento colla presente legge a' decreti, e regolamenti, che stabiliscolo il prezzo del grano, e delle derrate di prima necessità.

II. Il Miriagramma di grano sarà valutato negli Articoli seguenti sul prezzo di mezzo, che ha avuto questa derrata ne' Mercati liberi dello Stato Romano, e degli altri Stati confinanti negli anni 1796., 1797.

III. Posta la base stabilita nell'Articolo precedente, il Miriagramma di grano sarà relativamente a' trattamenti de' Funzionarj publici considerato come di un valore eguale a quarantatre bajocchi in moneta fina.

IV. In conseguenza i trattamenti de' Funzionarj publici negli anni sesto, e settimo dell'Era Repubblicana saranno fissati come siegue.

TRATTAMENTO ANNUALE	*SCUDI ROMANI*
D'un Console	6450
Del Segretario del Consolato, e di un Ministro	3225
Di un gran Questore, di un Commissario della Contabilità, e dell' Amministratore de' Beni Nazionali	866
Di nn Membro del Senato, o del Tribunato, di un Alto Pretore, di un Giudice temporaneo di appellazione. o pure presso il Tribunale Civile, e Criminale del Dipartimento del Tevere	561
Del Presidente del Tribunal Criminale del Dipartimento del Tevere, di un Giudice del Tribunale Civile dello stesso Dipartimento, del Prefetto Consolare presso il Tribunale Civile, e Criminale di ciascuno degli sette Dipartimenti	495
Del Prefetto Consolare presso l' Amministrazione Dipartimentale del Tevere: de' Presidenti de' Tribunali Criminali, e Giudici Civili di Dipartimento fuori di Roma; del Presidente, e del Prefetto Consolare del Tribunale di Censure in Roma	473

Di un Amministratore del Dipartimento del Tevere)
Di un Grand' Edile)
De' Presidenti, e Prefetti Consolari de' Tribunali di) 430 —
Censura fuori di Roma.)
De' Pretori di Roma.)
Del Prefetto Consolare presso un' Amministrazione
dipartimentale fuori di Roma.)
Del Sostituto del Prefetto Consolare presso l'Alta)
Pretura) 344 —
Del Sostituto del Prefetto Consolare presso il Tri-)
bunale Civile, e Criminale del Dipartimento)
del Tevere)
Del Sostituto del Prefetto Consolare presso un Tri-
bunale di Dipartimento fuori di Roma ——ꝛ 330 —
Di un Pretore nelle Comuni di diecimila Abitanti
in sù ——ꝛ 323 —
Di un Amministratore di Dipartimento fuori di Roma) 301 —
De' Prefetti Consolari pressa la Municipalità di Roma)
Di un Pretore ne' Cantoni rurali ——ꝛ 258 —
Del Prefetto Consolare presso la Municipalità di una
Comune di diecimila Abitanti in sù ——ꝛ 172 —
Del Prefetto Consolare della Municipalità di un
Cantone rurale ——ꝛ 86 —

V. I trattamenti de' Funzionari, o altri impiegati, oltre li stabiliti nell' Articolo precedente, saranno pagati in Cedole, e secondo il corso, che sarà regolato in ciaschedun mese dal Consolato, questi trattamenti saranno.

IN ROMA

Pe' Segretarj Redattori del Senato, e Tribunato) 500 —
Pe' Capi del Segretariato, e di divisione ne' Ministerj)
Pe' Capi del Segretariato della Gran Questura, della
Contabilità, dell' Amministrazione dipartimentale del Tevere, e del Burò Centrale ——ꝛ 430 —
Pe' Messaggeri di Stato, pe' Commissarj di Polizia, per gl' impiegati ne' Burò sotto la denominazione di Segretarj in secondo ——ꝛ 400 —
Pe' Segretarj della Municipalità

Per gl' impiegati ne' Burò sotto la demominazione di Scrittori, e per Uscieri del Senato, Tribunato, e Consolato.	250 —
Pe' Giovani di Burò, e Portieri	150 —

Nelle Amministrazioni Dipartimentali fuori di quella del Tevere.

Pel Segretario	200 —
Pe' Sottosegretarj, o Redattori	274 —
Per li Scrittori	150 —
Pe' Giovani di Burò, e Portieri	100 —

Nelle Municipalità

Pel Segretario di una Municipalità di una Comune di 10. milla abitanti in sù	150 —
Per il Segretario della Municipalità di un Cantone rurale	50 —

VI. I trattamenti degli Scribi, ed Uscieri presso i Tribunali non saranno fissati definitivamente, che dopo promulgata una Legge sulla procedura Civile: fino ad allora i loro trattamenti provissorj pagabili, conforme alla generale disposizione dell'Articolo precedente, saranno, cioè

Per gli Scribi presso l' Alta Pretura, presso il Tribunale temporaneo di appellazione, presso il Tribunale Criminale, e presso il Tribunale Civile del Dipartimento del Tevere.	a ragione di sc. 200. Romani all'ann.
Per gli Scribi presso gli altri Tribunali Civili, o Criminali del Dipartimento Per gli Scribi presso il Tribunale della Censura stabilito in Roma	150 —
Per gli Scribi de' Pretori	50 —
Per gli Uscieri dell' Alta Pretura, del Tribunale di Appellazione, del Tribunale Civile, e del Tribunale Criminale del Dipartimento del Tevere	80 —
Per gli Uscieri de' Tribunali Civili, e Criminali degli altri Dipartimenti	50 —

VII Il Consolato è autorizzato a fissare provisoriamente i trattenimenti de' Funzionarj, ed impiegati oltre i nominati nella presente Legge. Egli si uniformerà in questo stabilimento alle basi, ed alle proporzioni stabilite negli Articoli precedenti.

VIII. Ogni Autorità Costituita, Amministrativa, o giudiziale, che avrà de' Burò da organizzare, presenterà al Consolato il progetto di questa organizzazione, e la nota de' Cittadini, che essa si propone di scegliere per impiegati.

Il Generale in Capo si riserva di sanzionare definitamente i detti progetti, e le dette note.

IL GENERALE IN CAPO AVVERTE

I. Che nell' Articolo 120. della Legge sopra l' organizzazione de' Tribunali bisogna leggere: *Il Prefetto Consolare riceve* 50. (e non 60) *miriagrammi di più, che i Giudici*.

II. Che l' Ufficio degli Scribi presso i Tribunali è di assistere alle Udienze, di scrivervi, o compilare i processi verbali, ed i giudizj, e di custodirne le minute; ma non di fare i Contratti, o gl' Istromenti tra particolari. Quest' ultimo Ministero dovrà continuare ad esercitarsi dai Notaj.

Il Generale di Divisione Gouvion S.t Cyr.

Il Consolato ordina, che la presente Legge sarà publicata, eseguita, e munita del Sigillo della Repubblica.

Il Presidente del Consolato G. de Matthæis

Dal Consolato il Segratario Bassal

Per copia conforme

Giuseppe Toriglioni Ministro di Giustizia, e Polizia.

LIBERTA' N.° 192. EGUAGLIANZA

NOTIFICAZIONE

Repubblica Romana

5. Fiorile (24. *Aprile* 1798. *v. s. Anno VI. dell' Era Repubblicana*

Giovanni Bufalini Ministro delle Finanze.

E chiara la disposizione della *Legge organica* sulle Finanze nell' *Art. XV.* in cui si determina, che *sino allo stabilimento di un nuovo sistema delle Contribuzioni continueranno a percepirsi tutte l' Imposizioni ordinate nel passato Governo*. In conseguenza d' ordine del Consolato si prescrive

I. Che i Ministri, ed Appaltatori, qualunque fosse già la loro denominazione, i quali esiggevano per l' addietro ogni specie d' Imposizioni, e Proventi, seguiranno a riscuoterli in tutto, e per tutto, e colle stesse regole come prima, finchè non sarà stabilito il nuovo sistema di Contribuzioni a tenore del citato Art. XV.

II. Si eccettuano dalla disposizione dell' Articolo precedente tutte le imposizioni abolite in vigore dei Proclami delli Ge-

nerali in Capo dell' Armata Francese, e degli ordini del Governo Provisorio.

III. Che gli Appaltatori, li Enfiteuti delli Beni Ex-Camerali, e generalmente chiunque altro per qualsivoglia titolo, o di leggi emanate, o di prestiti ottenuti, o di contratti stipolati nel soppresso Governo, và debitore delle pubbliche Casse, debba versare l' intiera somma del rispettivo suo debito già maturato, e da maturare in appresso sino allo stabilimento del nuovo sistema di Contribuzioni, nella Cassa della Gran Questura, provisionalmente quì in Roma esistente nella Depositaria de' Luoghi de' Monti.

IV. Che per l' esecuzione dell' Articolo precedente si assegna agli Appaltatori, Enfiteuti, ed altre persone in esso designate, che dimorano in Roma, il termine di giorni cinque; alle persone poi dimoranti fuori di Roma si assegna il termine di giorni dieci da decorrere dal dì dell' affissione della presente Notificazione nel luogo del loro domicilio. Ma rispetto ai Ministri, ed altri Esattori pubblici resta a loro in Roma assegnato il termine di Ventiquattr' Ore, e nelli Dipartimenti in termine di giorni otto da decorrere come sopra.

V. Che tutte le somme, le quali a titolo di Propine, o Regalíe si pagavano alli Ministri Ex-Camerali, debbano, come formanti parte della risposta, ed affitto, da chiunque è tenuto alla loro prestazione, depositarsi nella surriferita Cassa della Gran Questura a credito della Repubblica Romana,

Non è da dubitarsi, che ognuno, cui riguarda quanto sopra si dispone, sarà per adempiere con fedeltà, e prontezza alla sodisfazione del proprio debito colle pubbliche Casse; onde così sempre più restino facilitati i mezzi di corrispondere agl' impegni assunti, e di provedere al bene universale della Repubblica, da cui risulta il bene particola di tutti li Cittadini.

Giovanni Bufalini Ministro delle Finanze.

N.° 193.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Li 5. Fiorile Anno 6.

P R O C L A M A

Il Consolato al Popolo Romano.

C I T T A D I N I.

Le occulte machinazioni dell' abbattuta Aristocrazia non cessano di urtare continuamente nell' edifizio della libertà, e

prendendo movimento, ed azione dagli interessi individuali talora esagerati, talora mal' intesi, si sforzano di discioglierlo in confusione, ed anarchia.

Cittadini, il vostro vero, il vostro solido, il vostro grande interesse è la Costituzione. Su questa posa, come in sua base, la pubblica libertà, base incommovibile, e che ad onta della Cabala, e del mal talento resisterà agli sforzi riuniti degli Anarchisti, e de' Desposti.

Ma se la Costituzione assicura all' uomo libero i suoi diritti, essa fonda questa sicurezza sull' unione della forza publica: questa unione è nel Governo, e nelle Armate. Nè l'uno, nè le altre sussistono senza la publica rendita, cioè senza l' imposizione.

Le circostanze attuali urgenti, e straordinarie hanno domandato imposizioni egualmente urgenti, e straordinarie. La legge le ha proporzionate alla ricchezza territoriale assai giustamente; acciò più si presti al bisogno della Repubblica, chi ha più proprietà a conservare, chi ha più mezzi a soccorrerla. La legge ha chiesta questa imposizione non sulla rendita, ma sulla proprietà; acciò si renda essa meno gravosa: trè centesime della proprietà territoriale portano in conseguenza sì lieve diminuzione dell'annuo fruttato di ciascun fondo che non puó essere buon Cittadino, chi non cerca di soddisfare a questo sacro debito con prontezza, e con alacrità.

Cittadini, osservate gli sforzi delle altre Repubbliche democratiche, e vedete quali generosi sacrifizj offrono i Popoli per ottenere una libera costituzione. Certo, che la libertà pubblica colla sicurezza delle proprietà, col buon ordine, colle buone leggi apporterà la prosperità comune: nè a que' popoli infatuati per la buona causa, sembreranno aspre, nè gravi le replicate imposizioni comandate dalle circostanze.

E quali circostanze han potuto mai comandare uno sforzo ad un popolo se non l'esigono le presenti dalla nostra Nazione? Una nuova organizzazione a formare un nuovo ordine, a stabilirsi, la sicurezza nazionale da provvedersi, l'Armata vittoriosa nostra liberatrice da nutrirsi, e da equipaggiarsi, i disegni vasti, e salutari della Repubblica Francese da secondarsi, una folla immensa d' indigenti a sostenersi: e ciò in un vuoto di tutte le Casse, in una disorganizzazione intera delle

Finanze senza risorsa di nuovo Debito publico cresciuto già oltre misura, senza risorsa di espedienti temporanei, e palliativi esauriti già tutti, ed abusati dalla furiosa, ed imbecille amministrazione passata.

Sorgano dunque, e si levino al soccorso della cosa publica tutti i Cittadini, che con qualche parte delle sostanze loro possono confermarla. Cessi quella egoistica indifferenza, che si lusinga stoltamente di salvar la privata fortuna non curando del comun bene.

Cessi quella falsa, ed insidiosa obbiezione, che per far sembrare l'imposta insopportabile, la paragona non colla proprietà, sulla quale è levata, ma colla rendita, colla quale non ha rapporto: cessino le voci maligne, ed anarchiche, cessino le cieche incostituzionali rimostranze, che in vece di una Repubblica indivisibile affettano di riconoscere altrettanti Popoli Sovrani, quante sono le Comuni della Romana Repubblica. Cittadini, siate degni dell'ammirabile Costituzione, di cui la gran Nazione Madre della Libertà Europea vi ha fatto dono, siate degni della vostra fortuna, che vi ha aperta la strada allo stato libero non a traverso delle dissensioni civili, non a traverso del sangue, e delle ruine della guerra, ma per una subita, facile, e tranquilla rigenerazione. Quando vorrete considerare i danni, le stragi, e gli aggravj, a quali soggiace gran parte d'Europa a solo fine di conservare i suoi tiranni, le sue catene, allontanate da voi con disprezzo, e con isdegno quei seduttori, que falsi Patriotti, quegli agenti del dispotismo che ardiscono farvi sembrare intollerabile ogni tenue diminuzione di quelle proprietà, che la Costituzione Repubblicana vi assicura inviolabilmente.

Il Presidente del Consolato De Matthæis

Dal Consolato *Il Segretario Bassal*

Per Copia conforme all' Originale.

Toriglioni Ministro di Giustizia, e Polizia

N.° 194.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

In nome della Repubblica Romana.

5. Fiorile Anno 6. Repubblicano.

AVendo il Consolato preso in gran considerazione lo Stato attuale della Guardia Nazionale impossibilitata per molte

circostanze ad adempire al grand' oggetto della sicurezza pubblica, e dall'altro canto sapendo, che il Tribunato si occupa incessantemente a dare una stabile organizazione alla detta Guardia. Quindi essendo affare, che ricerca qualche pronto provedimento, coll'approvazione del Generale in Capo dell'Armata Francese ordina provisoriamente quanto segne.

1. Tutti gli Abitanti di Roma, dagli anni 17. in sopra saranno obbligati alla Guardia della Città, o colla persona, o col pagamento di una Tassa.

2. Vengono eccettuati dalla Guardia personale, e dalla Tassa i soli Forestieri non domiciliati da un' anno, gl' Infermi poveri, che siano muniti di un respettivo attestato dal Ministro di Polizia, e i domestici che vivono col solo mensuale stipendio non maggiore di scudi dieci; siccome ancora tutte le persone, che hanno passata l'età di anni 60., e non hanno una rendita maggiore di scudi trecento annui.

3. Li giornalieri non saranno eccettuati dalla Guardia personale, ma saranno indennizzati col pagamento di bajocchi 30. per ciascuna Guardia.

4. Li pubblici Funzionarj non saranno esenti dal pagamento della Tassa.

5. La Tassa dovrà pagarsi nel modo seguente.

6. Dalli Possessori di una rendita annua sopra i Scudi Diecimila, si pagheranno per se, e loro Figli scudi Dieci per fazione.

7. Dalli Possessori di una rendita minore di scudi diecimila, o maggiore di scudi cinquemila, scudi cinque per se, e loro Figli,

8. Dalli Possessori di una rendita minore di scudi cinquemila, e maggiore di scudi mille, scudo uno.

9. Dalli pubblici Banchieri, scudi sei per se, e loro Figli.

10. Dai Mercanti, che nel fine del passato Governo, diedero l'assegna de' loro Capitali, in somma maggiore di scudi ventimila, scudo uno per ciascuno.

11. Dai Conventi, e Monasteri dell'uno, e dell'altro sesso, eccettuati i Mendicanti, si pagaranno baj. 40. per ogni Persona addetta al Convento, e Monastero senza distinzione di età.

12. Dagli Ecclesiastici di qualunque età, che godono un annua rendita, superiore a scudi mille, scudi dieci per fazione.

13. Dagli Ecclesiastici parimente di qualunque età, che godono un' annua rendita, non inferiore a scudi cinquecento scudi cinque per fazione.

14. Dagli Ecclesiastici, che hanno una rendita minore di scudi cinquecento, o maggiore di scudi duecento, scudo uno.

15. Da tutti gli altri, o Laici, o Ecclesiastici baj. quaranta.

16. Il pagamento si dovrà fare da ognuno in moneta effettiva corrente di rame.

17. Dovrà aprirsi un ruolo di tutti gli Abitanti suddetti in ogni Sezione.

18. Dentro il giro di ore quarantotto, dalla pubblicazione, dovrà ciascuno registrarsi al detto ruolo, col nome, cognome, età, patria, e professione, e distintivo sopraccennato.

19. Chiunque mancherà farsi scrivere in detto ruolo, sarà punito con una detenzione di quindici giorni.

20. Chiunque avrà mentito nel suo grado distintivo, come sopra sarà punito colla detenzione di tre mesi.

21. Si aprirà eziandio altro registro, in cui ognuno dovrà dichiarare la sua volontà, di prestarsi alla Guardia Personale, o al pagamento della Tassa, che potrà anche variare in appresso, secondo le circostanze da approvarsi dal Ministro di Giustizia, e Polizia.

22. Saranno formate delle Compagnie di Volontarj, e di Fazionieri. Il servizio de'Fazionieri sarà ripartito per ogni Quartiere, e non potrà essere maggiore della metà. Li Volontarj non potranno far Guardia nella propria Sezione, ma saranno assegnati ad una diversa. Ogni Fazioniere ascritto ad una Compagnia, non potrà passare nell' altra.

23. Saranno quattro i Generali, o Capi Comandanti, l'officio de' quali sarà esercitato per turno in ogni Mese.

24. Li Volontarj tanto comuni, quanto Ufficiali, che si presteranno alla Guardia Personale, saranno benemeriti della Patria.

6. Fiorile 6. Anno Repubblicano.

Il Consolato ordina, che il Piano soprascritto sarà posto provisoriamente in azione.

Il Ministro di Giustizia, e Polizia farà eseguire quest' ordine del Consolato.

Il Presidente del Consolato G. de Matthæis.

Dal Consolato

Per Bassal Segretario del Consolato E. Visconti

Per Copia conforme Pierelli

Ministro della Giustizia, e Polizia.

N.° 195.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

NOTIFICAZIONE

Repubblica Romana

Alli 5. Fiorile Anno VI. Repubblicano

Camillo Corona Ministro degli affari Interni

IL buon ordine esigendo che restino determinate le ore, ed i luoghi di residenza, nelle quali si dà corso dagli Agenti della Repubblica alle commissioni di proprio ufficio, si notifica a tutti i Mercanti Vaccinari, che nella Dogana del Camigliano si riceveranno in tutte le vigilie delle Feste precettive le Pelli degli Animali da loro macellati, osservando negli altri giorni il solito stile di portar le divisate Pelli un'ora avanti mezzo dì *Camillo Corona*

Angelo Angelucci Segretario Generale.

N.° 196.

Repubblica Francese

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Parigi, i 3. Germinale dell' anno 6. della Repubblica Francese una, e indivisibile

Il Ministro delle Relazioni Estere al Cittadino Camillo Corona Ministro delle Relazioni Estere della Repubblica Romana.

CITTADINO MINISTRO.

IO mi sono affrettato di rimettere al Direttorio Esecutivo la Lettera, che gli hanno inviata i Consoli della Repubblica Romana. Egli ha inteso con la più viva soddisfazione, che la forma del Governo Rappresentativo è stata adottata con entusiasmo in codesto medesimo Paese, una volta il più libero della Terra, ma non ha guari, e da sì gran tempo soggetto ad una Autorità anti-Popolare, ed ha ricevuto col più sensibile interesse l'espressione de' sentimenti di riconoscenza, da' quali i Cittadini di Roma novella sono penetrati verso le Repubblica Francese.

Il Direttorio Esecutivo mi ha incaricato, Cittadino Ministro, di trasmettere per mezzo vostro ai Consoli della Repubblica Romana la testimonianza reiterata della parte, ch' egli non cesserà di prendere nella sua prosperità.

Essa ne ha di già ricevuto un prezioso pegno nella spedizione de' Commissarj Francesi, che risiedono in questo mo-

mento presso di lei, e che le han recato il tributo de' loro lumi, del loro provato Patriottismo, e della loro esperienza.

Il Direttorio spera, che ajutati da un tal soccorso li nuovi Romani giungeranno prontamente, e senza scosse allo stabilimento della Costituzione libera la più adattata ai loro costumi, ed ai loro bisogni, e loro offre l'appoggio costante della sua benevolenza per consolidarne la durevolezza.

Io mi stimo felice, Cittadino Ministro, d' essere l' interprete di questi sentimenti, e di dovermi a Voi dirigere per farli conoscere alla Repubblica Romana. Le vostre rare cognizioni, i vostri principj di Filantropia, e di libertà vi han chiamato al posto, che Voi occupate. Questa scelta onora il Popolo Romano; essa assicura alla nostra corrispondenza quelle franche, ed intime comunicazioni, che devono concorrere a stabilire l' unione fra le nostre due Nazioni, e mi promette il vantaggio, che io so apprezzare, di rinnovarvi frequentemente le assicurazioni della mia alta considerazione.

C. M. Talleyrand.

5. Fiorile anno 6. Repubblicano.

N.° 197.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Lettera del Direttorio Esecutivo
Della Repubblica Cisalpina
Al Consolato Romano

Milano i 6. Fiorile Anno VI. Repubblicano

Il Direttorio Esecutivo della Repubblica Cisalpina al Consolato Romano.

NElla espressione dei sentimenti, con cui ci annunciate, Cittadini Consoli, la felice inaugurazione del Governo Romano, noi riconosciamo il cuore, e il linguaggio dei discendenti veri di Bruto. La superstizione congiurata col dispotismo avea sopite, ma non estinte nei vostri petti le domestiche faville di Libertà; ed ora che la potenza delle armi Francesi combinata con quella della ragione ha spezzate le ignominiose vostre catene, e vendicate le ceneri dei Catoni, voi non avete bisogno di altre virtù, che delle proprie per essere nuovamente grandi, nuovamente Romani.

La Republica Cisalpina anelava di abbracciare nella Romana la sua sorella. Le politiche circostanze, che le hanno ritardato questo contento non han fatto che accenderne il de-

siderio più fortemente. Abbiamo i primi esultato ai primi lampi della vostra Libertà, senza la quale pareva imperfetta pure la nostra, abbiamo i primi fatto eco alle prime voci del Campidoglio, e ci è sembrato nella vostra rigenerazione acquistare noi stessi una nuova vita, di modo, che nostre abbiamo reputate le vostre fortune, come nostri riputeremo sempre i vostri pericoli. Comuni adunque i principj, che ci governano, saran comuni egualmente gl'interessi, che ci riguardano; nè altra gara conosceranno le due Sorelle, che quella di amarsi, e conspirare concordemente nella vendetta dell'onore Italiano per tanti Secoli calpestato.

Questi, e non altri sono i sentimenti dei Cisalpini verso i Romani loro Fratelli.

Il Presidente del Direttorio Esecutivo =
Segnato = Contabili.
Pel Direttorio Esecutivo = Sottoscritto =
Lamberti Direttore.

Per copia conforme
Il Ministro delle Relazioni Estere della Republica Romana
Bremond.

Nella Seduta de' 22. Fiorile Anno VI.

Il Tribunato dopo la lettura della presente lettera del Direttorio Cisalpino al Consolato Romano trasmessagli in stampa dal Cittadino Bremond Ministro delle Relazioni estere ne hà ordinata la menzione onorevole nel Processo Verbale, la ristampa, e la distribuzione di sei Esemplari a ciascun rappresentante.

Estratto dagli Atti del Tribunato *F. Bisiotti Seg. Redat.*

N.° 198.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana.

Condannati trasmessi dal Tribunale Nazionale di Roma alla Galera, ed all' Opera a tenore delle rerpettive Condanne.

Li 6. Fiorile Anno 6. Repubblicano
25. Aprile 1798. V. S.

1. Ciardi Giovanni, qù: Domenico,
2. Rosa Gaetano di Vincenzo Regnicoli, e
3. Franzo Vincenzo di Mariano da Ferrara condannati alla Galera perpetua per più delitti, *senza speranza di grazia, e sotto stretta custodia.*

4. D'Aprile Domenico Antonio qu: Giuseppe Regnicolo, che si è fatto chiamare Pietro Antonio del Bello,
5 Paoliello Gioseppe qu: Angelo
6 Galanti Francesco qu: Antonio
7 Sciarra Fortunato di Filippo, e
8 Projetto Filippo Regnicoli condannati alla Galera perpetua per Crassazioni, *senza speranza di grazia, e sotto stretta custodia*.
9 Martini Egidio qu: Santi da Genazzano condannato alla Galera perpetua per Crassazioni.
10 Basili Antonio di Domenico Napoletano alla Galera per anni dieci per più delitti.
11 Martinucci Antonio di Domenico, e
12 Bianchi Domenico qu: Pietro Romani condannati alla Galera per anni sette per Omicidio.
13 Corneli Gio. Antonio qu: Gaetano Romano condannato alla Galera per anni cinque per contravenzione d'Esilio.
14 Simonetti Giuseppe di Pietro Paolo da Palestrina, e
15 Furlanini Domenico qu: Carl' Antonio da Tendola condannati alla Galera per anni cinque per Crassazioni.
16 Melantoni Sabatino qu: Beniamino Regnicolo condannato al- Galera per anni cinque per Omicidio.

Melonj Commissario.

N.° 199.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana una, e indivisibile

I Grandi Edili

NOTIFICAZIONE

A provvedere la Popolazione del Grano bisognevole, ed a prendere le preventive disposizioni, opportune ad una così necessaria provvista è indispensabile assolutamente di avere una Nota esatta della quantità di sementa, che sl è fatta dagli Agricoltori nell'Anno corrente. Questa assegna da darsi da tutti quelli, che hanno seminato nell' Agro Romano il Grano, non meno che la Biada, e la Fava, devesi portare nella Computisteria dell'Annona, nel termine di giorni dieci, dalla data della presente, specificando in essa il nome della Tenuta, e la quantità delle Maggesi, e dei Colti, che ciascheduno ha seminato. Sono pertanto invitati tutti ad uniformarsi a questa

provvidenza, giacchè i Trasgressori saranno esposti al rigore della Legge vegliante.

Francesc' Antonio Franchi)
G. Lante) Grandi Edili.
Domenico Maggi)

Publio Serpieri Segretario.

LIBERTA' N.° 200. EGUAGLIANZA

In nome della Repubblica Romana una, ed indivisibile

Li 6. Fiorile Anno VI. Repubblicano.

IL Consolato considerando, che i bisogni dell'Armata Francese non soffrono il minimo ritardo, che gl' interessi della Libertà, e quelli della Republica esiggono, che gli obblighi contratti dalla Republica Romana colla Nazione Francese, sieno adempiti al più presto possibile; considerando inoltre, che gli acquirenti de' beni Nazionali, troveranno più mezzi d'acquistare, accrescendosi la facilità de'pagamenti, ordina

Che le Lettere di Cambio dell'Amministratore Generale delle Finanze dell'Armata Fsancese, saranno ricevute in contante in tutte le pubbliche Casse.

Il Presidente del Consolato de Matthæis.
Dal Consolato Il Segretario Bassal
Per Copia conforme Toriglioni
Ministro della Giustizia, e Polizia.

LIBERTA' N°. 201. EGUAGLIANZA

In nome della Repubblica Romana una, e indivisibile

Li 6. Fiorile Anno 6. Repubblicano.

IL Consolato considerando, che il prezzo fissato attualmente per la vendita delle Carni Vaccine, non corrisponde in verun modo al prezzo, col quale è necessario far la compra del Bestiame: Considerando ancora, che dal rincarimento di dette Carni i Cittadini più indigenti non ne soffriranno, essendo fisso un prezzo moderato alle carni d' Agnelli, ordina

Che sino a tanto che dura la consumazione delle carni Agnelline, i Venditori della Carne Vaccina, non saranno tenuti al prezzo fissato da' Grandi Edili nella Notificazione del dì 15. Germile Anno Sesto.

Che i Grandi Edili, saranno incaricati di fare eseguire il presente Ordine.

Il Presidente del Consolato De Matthæis
Dal Consolato il Segretario Bassal

LIBERTA' N.° 202. EGUAGLIANZA

Repubblica Romana
7. Fiorile Anno 6. Repubblicano
I Grandi Edili

NOTIFICAZIONE

IN esecuzione dell'ordine surriferito, i Grandi Edili si affrettano di far noto, che il prezzo della Carne Vaccina non sarà più quello fissato a bajocchi sette, a tenorè della Notificazione de' 15. Germile prossimo passato, ma in conseguenza sarà libero, finchè dura la mattazione degli Agnelli. Frattanto non si lascia dal Consolato di prendere le provvidenze più opportune, perchè spirato detto tempo, la classe più indigente del Popolo sia sollevata più, che sia possibile. Sono invitati tutti ad uniformarsi a questa disposizione, giacchè i Trasgressori saranno esposti al rigore della Legge vegliante.

G. Lante)
Francesc' Antonio Franchi) Grandi Edili
Domenico Maggi)

Pubblio Serpieri Segretario.

N.° 203.

Repubblica Romana una, ed Indivisibile
A dì 7. Firorile (26. Aprile v. s.) Anno VI. dell' Era Repubblicana
Gli Edili del terzo Circondario di Roma.

SOno dalle Leggi veglianti i Venditori di qualunque genere, particolarmente de' Comestibili obbligati a darne A CHIUNQUE la specie, a non alterarne il prezzo, ed a non defraudarne il Compratore, o nella misura, o nel peso. Perciò qualunque Cittadino; o altro qualsivoglia Individuo ne rimanesse in qualsisia maniera dalli Venditori del terzo Circondario di Roma aggravato; ne avvanzi liberamente il ricorso alla propria Municipalità, poichè dai di lei Edili, gli si farà immediatamente rendere la ben dovuta Giustizia. A quest' oggetto nuovamente si notifica che il terzo Circondario comprende le Sezioni QUIRINALE, TERME, SUBURRA, E CAPITOLIO, corrispondenti alli così prima nominati Rioni DI TREVI, MONTI, CAMPITELLI, E RIPA; e che i rispettivi ricorsi si riceveranno nel luogo delle Sedute, *provisoriamente fissato*, nella Casa di abitazione del Cittadino ANTONIO MARIA TARNASSI Prefetto Consolare situata nella Strada del Corso, quasi incontro il Palazzo Rinuc-

cini, e precisamente da Piazza di Venezia per l'Accademìa di Francia Portoncino quadro tra l'Artebianca, ed il Vetraro secondo appartamento. Salute, e Fratellanza.

Mario Asprucci Presidente *Luigi Espero Segretario.*

N.° 204.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

In nome della Repubblica Romana una, ed indivisibile

7. Fiorile (27. Aprile v. s.) Anno 6. dell' Era Repubblicana

Gli Edili del secondo Circondario.

SI fà noto al Pubblico, che chinnque abitante nel Secondo Circondario ricevesse qualche aggravio dai Venditori dei Generi, o nel Prezzo, o nel Peso, o nella qualità debba fare il suo ricorso alla Municipalità del Secondo Circondario, che dagli Edili, che la compongono gli sarà fatta la dovuta giustizia. Il Secondo Circondario è composto delle Sezzioni di Bruto, Flaminio, Marte,, e Pincio, che corrispondono àgli antichi Rioni di Ponte, S. Eustachio, Campomarzo, e Colonna; La situazione della Municipalitá del Secondo Circondario è provisoriamente nella Casa del Cittadino Mannoni Prefetto Consolare del detto Circondario, che stà nella Piazza della Minerva accanto la Portaria. secondo Piano. Salute, e Fratellanza.

Gio. Battista Spada Presidente.

Angelo V. Martelli Segretario

N.° 205.

Repubblica Romana

LIBERTA' EGUAGLIANZA

NOTIFICAZIONE

IL Ministro di Guerra, Marina, ed Affari esteri avvisa i suol Concittadini, che l'Organizzazione definitiva dei Burò di Marina, ed Affari esteri essendo stata stabilita conforme agli Ordini, ed Istruzioni ricevute dal Governo, egli darà Udienza pubblica tutti i giorni dispari della Decade, principiando dal giorno 9. Fiorile, dalle undici della mattina sino all' una dopo il mezzodì.

Avvisa inoltre, che non può ricevere negli altri giorni, e che gli affari correnti devono rimettersi al Capo Segretario, ed a' Capi di Divisione, che devono rendergliene conto.

Richiama peraltro ciò, che egli ha detto nell' avviso precedente pubblicato pel Dipartimento della Guerra, in cui si

avvisa a tutti i Cittadini, i quali hanno Affari da trattarsi indispensabilmente col Ministro ne' giorni non destinati all'Udienza, che possono domandarne in iscritto una particolare, motivandone la cagione, che gli obbliga, ed allora glie ne fisserà l'ora, ed il giorno.

Si avverte inoltre il Pubblico, che i Burò saranno aperti nel primo semestre dell'Anno, principiando cioè dal Mese Vendemmiatore sino al mese Germile dalle nove della mattina, sino alle due pomeridiane, e dalle cinque della sera, sino alle otto.

Nel secondo semestre, cominciando dal Mese Germile dalle otto della mattina sino alle due pomeridiane, e dalle sei della sera sino alle otto, eccettuata la Decade, nella quale saranno sempre chiusi. *Bremond*

N.° 206.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

Roma 7. Fiorile Anno VI. Repubblicano

NOTIFICAZIONE

Essendo necessario di rendere perfettamente intesi tutt i Cittadini sopra le condizioni prescritte per la legge del 5. Germile per la vendita, e pagamento de' Beni Nazionali.

Il Consolato ha ordinato di publicare il seguente avviso, e di farlo inserire in tutti li fogli publici, cioè.

I. Che la stima di detti Beni deve esser fatta sopra il loro vero, ed intrinseco valore a moneta fina.

L'Amministratore de' Beni Nazionali s' occupa di far procedere a questa stima sopra tutta l'intiera estenzione della Republica. Ma se qualche Cittadino vuole nel momento fare offerta per qualche Bene non ancora stimato, si può diriggere, o all' Amministratore del Dipartimento, dove il Bene è situato, o all'Amministratore Generale de' Beni Nazionali Cittadino Castelli, il quale lo farà subito stimare a tenore dell'Articolo VI. della Legge del 5. Germile.

Che il pagamento dell' importo di qualsivoglia Fondo stimato come sopra dovrà effettuarsi come appresso, cioè

Un quinto del prezzo della stima in moneta fina.

Un quinto del prezzo della stima in Cedole di corso.

II. Tre quinti del prezzo della stima, con più l'aumento dell'incanto sopra la stima in Cedole demonetate.

III. Che tanto il quinto di Cedole di corso, che li tre quinti di Cedole demonetate debbano essere ricevute per il di loro valore nominale, e precisamente come se fossero in tante Piastre effettive di moneta fina.

IV. Che tutte le vendite si effettueranno all'incanto, e che li Fondi messi in vendita a tenore della stima come sopra saranno sempre aggiudicati al maggior Offerente.

ESEMPIO

Supponendosi, che un Bene Nazionale sia stimato 10000. Scudi in moneta fina, e sia stato venduto all'incanto per 18000. Scudi.

L'Acquirente dovrà pagare 2000. Scudi in moneta fina.
2000. in Cedole di corso
14000. in Cedole demonetate.

18000.

Niccola Castelli Amministratore Generale de' Beni Nazionali.

N.° 207.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

8. *Fiorile Anno VI. dell' Era Repubblicana*

NOTIFICAZIONE

Alcune economiche misure, che debbono prendersi sopra lo stato de' Luoghi Pii, esiggono di far sospendere per ora tutte le licenze concesse per le alienazioni de' Beni Ecclesiastici, e creazioni di debiti sopra li medesimi. Si fa pertanto nota al Pubblico questa determinazione, affinchè niuno possa allegare alcuna buona fede per li contratti, che fosse per stipolare con qualunque Amministratore de' Beni sudetti, li qual contratti saranno nulli, e di niun valore per mancanza delle debite licenze, e facoltà.

Resta inoltre incaricato ciascun Amministratore de' Luoghi Pii, il quale abbia ottenute tali licenze di riportarle nel Burò del Ministero dell' Interno dentro il giorno 10. Fiorile, qualora le ritengano nel suo medesimo originale; e nel caso le abbiano, o prodotte negli atti pubblici, o inserite negl' Istro-

menti, ne dovranno dare l'indicazione dentro il tempo sudetto. Se qualcuno non obbedirà sarà punito col rigore delle Leggi, e personalmente responsabile.

Toriglioni Ministro dell' Interno.

N.° 208.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

In nome della Repubblica Romana una, ed indivisibile

8. *Fiorile (27. Aprile v. s.) Anno VI. dell' Era Repubblicana*

Gli Edili del Primo Circondario.

ESssendo a cuore della Republica Romana, che i respettivi Venditori de' Commestibili non aggravino nei prezzi, pesi, e qualità i Compratori, si fà perciò noto al Publico, che qualunque abitante nel primo Circondario di Roma, il quale abbia ricevuto, o sia per ricevere qualcuno di tali aggravj, resta invitato à ricorrere alla Municipalità di detto primo Circondario, che ha la sua residenza provisoriamente nella Casa del Prefetto Consolare Cittadino Vagnolini Antonio situata in Campo di Fiore nel Palazzo Pio al primo Appartamento, e di nuovo si notifica, che il detto primo Circondario comprende le Sezioni del Giannicolo, Vaticano, Pompeo, e Pantheon corrispondenti agli antichi Rioni di Trastevere, Borgo, Parione, Regola, Pigna, e S. Angelo. Per maggior commodo poi dei suddetti abitanti i quì sotto notati Commissarj di Polizia deputati alle suddette quattro Sezioni faranno la loro Residenza nei luoghi che pur qui sotto si indicano.

Sono inoltre avvertiti tutti li Custodi delle Porte del primo Circondario, e tutti quelli, che nel passato Governo hanno esercitata Amministrazione di danaro, ò l'esercitano attualmente derivante dalle imposizioni sulle Grascie, Annona, Strade &c, di riconoscere la Municipalità del detto primo Circondario, e presentarvisi al più presto, onde ricevere l'opportune disposizioni per tutto ciò, che è compreso nelle Sezioni sopra indicate.

Volpicelli Alessandro Presidenre, De Romanis Mariano; Rondoni Bartolomeo, Crispi Tommaso, Barbellini Filippo, Marcucci Gio: Battista, Giorgio Felice. *Malacari Segretario.*

COMMISSARJ DI POLIZIA

Sezione di Pompeo = Cittadino Greco Pompeo = abita incontro la chiavica di S. Lucia Vicolo de' cartari.

Sezione del Vaticano = Cittadino Sterbini Alessandro = abita in Panico passato l' ultimo Macello.

Sezione del Panteon = Cittadino Pagnoncelli Antonio = si troverà nella Spezieria del Cittadino Marcucci a piè di Marmo.

Sezione del Giannicolo = Cittadino Pellegrini Cosimo = si troverà nella Spezieria del Cittadino Fochetti sulla Piazza di S. Maria in Trastevere.

N.° 209.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

In nome della Repubblica Romana

Estratto da' Registri del Consolato

Li 9. *Fiorile* (28. *Aprile* 1798. *v. s.*) *Anno VI. Repubblicano*

IL Consolato non potendo internarsi in tutti i dettagli dell' Amministrazione in mezzo alle cure politiche, ed alle disposizioni generali, che l' occupano per l' organizzazione di tutte le Autorità costituite, e le misure da prendersi per provvedere ai bisogni urgenti, da' quali egli è circondato; considerando d' altronde, che l' avviamento preso alla direzione de' Consoli non puole che prolongare la decisione degli affari, con obligare il Consolato medesimo a rivolgere le memorie, e fogli di petizioni ai Ministri per ottenere la verificazione di fatti dichiara:

I. Che il Consolato suddetto non può ricevere alcun foglio di memoria, nè alcun reclamo de' Cittadini relativi a loro particolari interessi.

II. Che tutte queste memorie devono essere positivamente indirizzate ai Ministri incaricati dalla Costituzione di far eseguire le Leggi, o di riferire al Consolato i casi, che non sono punto preveduti dalla Legge.

III. Che egli non si occuperà, che di memorie, o di riclami, che essendo stati trascurati nei Burò del Ministero, saranno rimasti senza risposta dal canto de' Ministri.

Il Presidente del Consolato de Matthais

Dal Consolato il Segretario Bassal

N.° 210.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana una, ed indivisibile

11. *Fiorile Anno VI. dell' Era Repubblicana*

Gli Edili del terzo Circondario di Roma.

NEL fortunato Republicano Governo non v' ha distinzione di Persone, non si conosce diversità di condizione. Sì. Tutti siamo LIBERI, siamo tutti EGUALI. E se pure si scor-

ge fra gli Individui della comune Società qualche differenza, non trae questa l'origine, o da una falsa illusione di nascita, o da una ingannatrice larva di ricchezze, cumulate talvolta con ingiusta oppressione de' suoi simili. Il solo merito personale, non l'efimera rappresentanza degli Avi, è la sola virtù, non l'abominevole adulazione, non altri illeciti detestabili mezzi, non i vizj ricoperti coll'ingannevole manto della Ipocrisìa aprono felicemente la strada, per cui giungere con facilità al conseguimento degli onori, e dei più sublimi posti della Republica.

Quindi un semplice Bifolco, se darà saggio di suo talento, se coraggiosamente si adoprerà per il comune Bene de' suoi simili, per la conservazione della Repubblica, e per il vantaggio della Patria, non sarà più riputato quasi un vile insetto della Terra, ma potrà mercè il suo ingegno, mercè li servigj prestati alla Patria, ed alla Repubblica proporre leggi qual Tribuno, qual Senatore nel Campidoglio approvarle, e dal Quirinale publicarle qual Console. Tant'è o Romani. Il solo vostro merito, la vostra virtù, le vostre lodevoli operazioni saranno per l'avvenire l'unica base, su cui elevare l'onorato edificio del vostro inalzamento. Coraggio dunque, e disponetevi all'opera coll'ascrivervi al Registro Civico che la Municipalità, o siano gli Edili del terzo Circondario di Roma hanno di già aperto per notarvi chiunque aspira alla Cittadinanza.

Noi invitiamo pertanto ad ascriversi tutti gli Abitanti nel nostro Circondario, ricordandogli, che secondo la vigente Costituzione niuno da quì innanzi potrà aspirare o conseguire alcun posto nella Repubblica, se prima non siasi presentato per fare inserire il suo Nome nel sudetto Registro, e non averà in appresso gli altri requisiti della medesima Costituzione prescritti.

Il luogo ove si riceveranno i nomi dei Cittadini dalle 9. della mattina alle 12. di Francia resta fissato nella Casa di Abitazione del Cittadino Antonio Maria Tarnassi Prefetto Consolare posta nella Strada del Corso quasi incontro il Palazzo Rinuccini Portoncino frà il Vetraro, ed Artebianca Secondo Appartamento, ove la Municipalità provisoriamente risiede.

Asprucci Mario Presidente, Barberini Giuseppe, Di Pietro Panfilo, Ferrari Domenico, Liberti Marco, Olignani Clemente,

Especo Segretario.

N.° 211.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana una, ed indivisibile
Amministrazione dipartimentale del Tevere
Li 11. Fiorile (30. Aprile v. s.) Anno VI. dell' Era Repubblicana

Fin dal primo istante della seguita loro istallazione, non trascurarono gli Amministratori Dipartimentali del Tevere di occuparsi con la sollecitudine prescritta dalla Legge sopra gli oggetti di loro ispezione, che riputarono più esposti agli abusi, e bisognosi perciò di una pronta riforma. In questa classe viddero certamente compresi tutti gli stabilimenti Ecclesiastici, Ospedali civili, Ospizj, case di educazione, ed altri simili luoghi di Pietà specialmente affidati alla loro vigilanza. In esecuzione pertanto dell' *Art.* 36. della Legge sulle Finanze, e dell' *Art.* 17. della Legge sopra le funzioni de' Corpi Amministrativi, dovendo essi prender cognizione di tutto ciò, che siasi fin qui operato dai provisorj Amministratori, o Deputati degl' indicati luoghi di Pietà, per estirpare in seguito ogni abuso introdotto nei diversi rami delle respettive Amministrazioni.

Sono perciò invitati, e strettamente incaricati sotto la propria responsabilità, tutti gli attuali Amministratori, Deputati, Direttori tanto stabili, che provvisorj, e chiunque altro abbia immediatamente sopraintendenza, ed amministri gli sopraindicati stabilimenti Ecclesiastici, e di Pietà ad esibire al Burò di detta Amministrazione Dipartimentale entro il perentorio termine di due Decadi un esatto Stato attivo, e passivo di quello stabilimento, che da ciascun si amministra ed insieme (rispetto però ai soli Deputati provisorj) un preciso dettaglio di ciò, che abbian fin quì operato, per potere in tal guisa prender quelle misure atte per una parte ad allontanare il disordine, ed a provedere per l'altra ad una immancabile sussistenza.

Gori Presidente = Grisanti Segretario.

N.° 212.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana
11. Fiorile Anno VI. dell' Era Repubblicana

NOTIFICAZIONE.

La necessità di realizare con tutta sollecitudine il felice Regno della Legge, e di mettere in piena attività la Costi-

tuzione esigge, che tutti gl'individui nominati per le Autorità Costituite nello Stato della Repubblica si restituiscano prontamente ai Luoghi delle rispettive loro Residenze, per ivi esercitare le funzioni dell'impiego a cui sono stati destinati. A quest'oggetto tutti quelli, che fanno parte delle Autorità Giudiciarie Costituite nei Dipartimenti della Repubblica siano Pretori, siano Prefetti Consolari presso i Tribunali Civili, e Criminali, e della Censura, sono invitati a presentarsi nel giorno 12. Fiorile (primo Maggio v. s.) nelle Stanze del Ministro della Giustizia, e Polizia ad effetto di ricevere le opportune istruzioni, dopo le quali dovranno portarsi al loro posto, ed unirsi a quelli, che già sono stati autorizzati in tutti i Dipartimenti della Repubblica.

Brunetti Segretario del Ministero della Giustizia, e Polizia.

N.° 213.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

11. *Fiorile Anno VI. dell' Era Repubblicana.*

NOTIFICAZIONE

IN esecuzione dell' Articolo XVII. dell' Ordine Provisorio interno all' organizzazione della Guardia Nazionale si avvertono tutti quelli, i quali a norma del detto ordine sono obbligati alla Guardia della Città (compresi i Conventi e Monasterj), che il Ruolo enunciato in detto Articolo si aprirà nel giorno 13. Fiorile presso ogni Maggiore di ciascuna Sezione; e nel tempo istesso si aprirà il Registro a conformità dell'Articolo XXI. di tutti quelli, che dovranno dichiarare la loro volontà per concorrere alla detta Guardia o colla Persona, o colla Tassa.

Resta perciò incaricato ciascun Maggiore di ogni Sezione ad aprire un tal Ruolo, e registro per mezzo di uno, o più Scrivani onde ricevere Nome, Cognome, Età, Patria, Professione, e distintivo di annua rendita che possiede, di ciascuno Individuo abitante nella sua Sezione, colla rispettiva dichiarazione sopraccennata. In quelle Sezioni, nelle quali manca il Maggiore supplirà per esso alla formazione dell'indicato Ruolo, e Registro il Capo Battaglione della Sezione.

L'apertura di detto Ruolo, e Registro si terrà dalle ore 13. fino alle 18., e dalle 20. fino alle ore 24. dei consecutivi due giorni 13. e 14. Fiorile corrente (cioè 2. e 3. Maggio v. s.)

Fierelli Ministro della Giustizia, e Polizia.

N.° 214.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

NOTIFICAZIONE

Repubblica Romana.

12. *Fiorile* (1. *Maggio* 1798.*v.s.*) *Anno VI. dell'Era Repubblicana*

Giovanni Bufalini Ministro delle Finanze.

INformati i Consoli, che alcuni inimici della pubblica quiete cercano tutti i mezzi d'inspirare nel Popolo dei timori, affine di alienarlo dalla subbordinazione alle Leggi, e da quella fiducia nelle Autorità costituite, che sola puo formare la felicità della Repubblica, e che tra questi timori il più insidioso sia quello, che le Cedole sotto il 35. possano soffrire ulterior demonetazione; hanno quindi incaricato il Ministro delle Finanze di togliere dal Publico ogni ombra di diffidenza, notificandogli che le sudette Cedole non saranno soggette ad altra demonetazione; ma che anzi avranno il pieno loro corso e valore fino all'ultima estinzione delle medesime, per il qual'effetto le Autorità Costituite si occupano incessantemente.

Giovanni Bufalini Ministro delle Finanze.

N.° 215.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana una, e indivisibile

13. *Fiorile Anno VI. Repubblicano*.

I Grandi Edili

NOTIFICAZIONE

VOlendo ovviare agli sconcerti, ed inconvenienti, che giornalmente vanno aumentandosi sull'acquisto, e compra degli Agnelli che fanno i Macellari, ed abusandosi taluno dell'istesse provvidenze, che si prendono per mantenere il buon'ordine, e la giustizia, siamo venuti nella determinazione di prescrivere:

1. Che i Macellari non possano andare dal Mercoledì a tutto il Venerdì a mattina fuori delle Porte di Roma a contrattare gli Agnelli, che vengono alla volta della Centrale, come neppure per le Strade, che conducono a Campo Vaccino.

2. Che non possano prima, che si mette la Bandiera in detto Campo, andare a contrattare gli Agnelli, e le Bestie Vaccine.

3. Che i soli Padroni di Macello possino fare i contratti di compra in detto Campo, escluso qualunque altro, e quante volte seguissero detti contratti per mezzo de'loro Garzoni siano questi reputati nulli, e siano sempre preferiti i Padroni di Macello

Si presti pertanto ognuno all'invito, che gli vien fatto; giacchè i Contraventori saranno puniti severamente a norma delle Leggi veglianti.

G. Lante)
F. A. Franchi) *Grandi Edili*
Domenico Maggi)

Pubblio Serpieri Segretario.

N.° 216.

P R O C L A M A

In esecuzione dell' Articolo 368. della Costituzione della Repubblica Romana, il General in Capo dell' Armata Francese in Roma, nomina la Composizione, ed Organizzazione del Burrò dell' Amministrazione Centrale del Circeo.

Segretario Paradisi
Primo Commisso Domenico de Andreis
Secondo Commisso Vincenzo Mattei
Terzo Commisso Filippo Donati

Scrivani:
Capo Alessandro de Luca
Secondo Sebastiano Vona
Terzo Bruni di Vallacorsa
Quarto Michele Arcangelo Campagna
Quinto Pietro Mugani

PRIMA DIVISIONE

Capo Vincenzo Tanni
Primo Commisso Lorenzo di Francesco Panici
Secondo Commisso Stanislao Rovaldi
Terzo Commisso Fedele de Carolis

SECONDA DIVISIONE

Capo Michele Zaccaleoni
Primo Commisso Francesco Mester
Secondo Commisso Paolo Alberichi
Ingegnere Gaetano Astolfi

TERZA DIVISIONE.

Capo Filippo Cantone
Primo Commisso Morilegge
Secondo Commisso Domenico Mosconi
Giovani di Burò Vincenzo Giusti
Bernardino Mattei

Portiere Carmine Stella

Giacomo Panici Presidente dell'Amministrazione approva

Approvato dal Consolato Il Presidente *de Mattheis*

Dal Consolato il Segretario *Bassal*

Il Generale di Divisione Gouvion S. Cyr.

LIBERTA' N.° 217. EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

Giuseppe Toriglioni Ministro dell' Interno

13. *Fiorile Anno VI.*

NOTIFICAZIONE

IN conseguenza del Decreto Consolare del Governo Provisorio delli 9. Ventoso (1. Marzo 1798. v. s.) riguardante le Pensioni, e Giubilazioni da conservarsi, essendo stata affissa una Notificazione sotto il dì 14. dello stesso Mese, (4. Marzo) con la quale si assicurava il Pubblico, che sarebbesi presa in considerazione sì fatta materia da una Commissione particolare, la quale esaminata l'età de' Cittadini benemeriti, il titolo, ed il tempo da che godono delle loro Pensioni, o Giubilazioni, ne avrebbe di poi presentato all'Autorità Consolare il risultato; si fa ora noto a tutti essere già stata eletta sì fatta deputazione. E perchè gl'Interessati ricorrenti non abbiano a soffrire ulterior danno dal ritardo di tale disamina, ed incomodo personale, si fa loro intendere il nome, e l'abitazione delli Prefetti Consolari a tale oggetto Deputati nei tre diversi Circondarj della Citta, alli quali sono eglino invitati a presentarsi, producendo li respettivi loro autentici requisiti, incominciando dalla data della presente per il termine di un mese, passato il quale non si avranno li ricorsi in considerazione.

I. CIRCONDARIO

Sezioni
Giannicolo
Vaticano
Pompeo
Pantheon

Deputato il Prefetto Consolare Antonio Vagnolini abita a Campo di Fiori Palazzo Pio.

II. CIRCONDARIO

Sezioni
Bruto
Flaminio
Marte
Pincio

Deputato il Prefetto Consolare Giuseppe Mannoni abita sulla Piazza della Minerva.

III. CIRCONDARIO

Sezioni Quirinale
Terme
Suburra
Campidoglio

Deputato il Prefetto Cònsolare Antonio Maria Tarnassi abita nella strada del Corso incontro al Palazzo Rinuccini,

Toriglioni Ministro dell' Interno.

N.° 218.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

A nome della Repubblica Romana una, e indivisibile.

Li 14. Fiorile Anno 6. della Libertà.

Ordine dei Consoli.

IL Consolato considerando, che l' imprestito forzato imposto alla Città di Roma, ed ai Dipartimenti, non hà prodotto che la somma di quattrocento cinquanta mila scudi in Cedole, malgrado gli sforzi, che egli ha fatto per porne in attività l' incasso.

Che le somme da pagarsi dal Governo nel corso di questo mese, tanto per le sussistenze somministrate alla Città di Roma, quanto per quelle dell' Armata ascendono a più di due Millioni in Cedole.

Che i nuovi approvigionamenti così per la Città, come per l' Armata, non possono essere ritardati senza il più gran pericolo.

Che la maggior parte dei Cittadini, i quali si sono generosamente sagrificati per i bisogni del Governo, non possono più continuare il loro servigio senza compromettere la loro fortuna.

Ordina, che la Legge de' 10. Germile sulla Contribuzione straordinaria da pagarsi dai Proprietarj delle Case situate nella Città, o dei Casini di Campagna sarà eseguita tanto nella Città di Roma, quanto nei Dipartimenti. In conseguenza il Consolato decreta.

1. L' incasso dell' imprestito forzato, tal qna'e è stato ripartito nella Città di Roma, e nei Dipartimenti, continuerà ad esser percepito come in addietro; Le ricevute dei Questori

saranno ammesse come contanti nel pagamento della Contribuzione del tre per Cento per quelli, che giustificheranno che la somma pagata a titolo d' Imprestito forzato eguaglia, o supera quella che essi devono per la loro contribuzione.

2. Tutti i Proprietarj delle Case indicate dalla Legge porteranno alle Municipalità rispettive dei luoghi, nei quali queste Case sono situate, la dichiarazione richiesta dall'Articolo XI. della legge sudetta.

3. I Proprietarj che tarderanno più di tre giorni ad esibire questa dichiarazione, se non sono assenti, saranno puniti col doppio dell' imposizione a norma dell' Articolo XX. della detta Legge.

4. Nel caso di assenza de' Proprietarj, i loro Agenti, o Affittuarj delle Case, sono obbligati a fare la suddetta dichiarazione.

5. Prima di ogni discussione, o reclamo sul valor delle Case, i Proprietarj pagheranno nel termine di otto giorni la somma del Tre per cento del valor capitale, che sarà dichiarato.

6. I Questori sono autorizzati a ricevere la contribuzione straordinaria in cedole, argento, rame, e generi di prima necessità.

7. Il presente Decreto sarà pubblicato a Roma subitamente, ed inoltrato nei Dipartimenti per espresso dal Ministro delle Finanze, affinchè sia eseguito prontamente.

Il Presidente del Consolato de Matthæis
Dal Consolato Il Segretario Bassal
Per copia conforme
Il Ministro delle Finanze Giovanni Bufalini

LIBERTA' N.°-219. EGUAGLIANZA

In nome della Repubblica Romana una, e indivisibile

14. Fiorile Anno 6.

Il Consolato Ordina.

CHe i Grandi Edili provvedano al bisogno della Comune di Roma riguardo a legna, e fascine, regolandone i prezzi secondo le spese necessarie per provvederle, e per trasportarle, e prendendo le disposizioni opportune, perchè non ne manchi, nè la distribuzione, nè il trasporto.

Il Presidente del Consolato De Matthais
Dal Consolato il Segretario Bassal

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

14. *Fiorile Anno 6. Repubblicano*

I Grandi Edili

NOTIFICAZIONE

IN esecuzione del Decreto surriferito del Consolato, ci affrettiamo a far noti i provvedimenti, che si sono dovuti prendere per riparare alla mancanza della legna, e fascina. Avendo questa richiamata la nostra attenzione, si è rilevato, che una delle principali cause sono le spese accresciute per i trasporti, che dalle macchie si fanno ai Porti del Tevere, e da questi al Porto di Ripetta, per tacere le altre, convenendo pagare eccessivamente questi trasporti, la legna, e la fascina esigeva un prezzo maggiore. Questo aumento però non volendosi ammettere andava a carico del pubblico Erario: giacchè la pasa di legna aveva un prezzo minore di quello, ch' esigevano le spese necessarie, ch' esso richiedeva.

Questa remissione non può sostenersi ulteriormente dalla Repubblica, giacchè ricade poi in danno della Popolazione, quindi è necessario di proporzionare il prezzo della legna, e fascina alle spese, che si richiedono per averle. Fatto pertanto diligente esame, ed avendo ponderati minutamente tutti i rapporti, analizati tutti i dettagli, ed avuto in mira ancora le circostanze attuali, tanto riguardo ai Carreggiatori, che dalle macchie trasportano ai Porti di Campagna, quanto ai Barcaroli, che le trasportano a Roma, ed anche prese in mira le altre spese tutte, che hanno i Mercanti di Legname, siamo venuti nella determinazione di prescrivere provvisoriamente però, e fino a nuova disposizione.

1. Che l' impostatura della legna de' Porti del Tevere sia di giusta misura, e quale viene prescritta dalle leggi tuttora veglianti.

2. Che la pasa di legna si venda a paoli ventisette, e questo prezzo è necessario per compensare le gravi spese accennate, accresciute ai Mercanti.

3. Che la fascina de' Forni debba vendersi in ragione di scudi 3. 10. per ogni viaggio composto di cento fascine di libbre ventuno circa per ciascheduna fascina.

4. Che i Mercanti debbano anch' essi crescere la mercede

ai Barcaroli per la metà di quella, ch' era fissata nella Tariffa stampata nell' anno 1787., e debbano pagare in moneta di Rame.

5. Che ai Mercanti della legna, che la vendono nei rispettivi porti del Tevere si debbano dare bajocchi venticinque oltre il consueto, per ciascuna pasa di Campagna impostata nei suddetti porti, in compenso dell' accrescimento dei trasporti, ed altre spese.

6. Che riguardo alla fascina debbasi dare per il trasporto scudi quindici di più per ogni migliajo. Queste provvidenze debbano aver luogo egualmente anche riguardo la legna, e fascina di Marmorata.

Questo aumento necessario, ed inevitabile, prendendo nel giusto equilibrio le spese dell' acquisto, col ritratto della vendita, farà sì, che non resteremo privi di un genere tanto necessario, e sarà soddisfatto il pubblico bisogno. Si presti pertanto ognuno all' esecuzione di quanto è stato prescritto, giacchè contro i Trasgressori si procederà rigorosamente a tenore della Legge vegliante.

F. A. Franchi)
G. Lante) *Grandi Edili*
Domenico Maggi)
Publio Serpieri Segretario.

N.° 220.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

P R O C L A M A

Articoli della Costituzione Romana

Articolo 354. = Ogni Attruppamento armato è un Attentato alla Costituzione. Deve essere sul momento dissipato dalla forza.

Articolo 355 = Ogni Attruppamento non armato deve essere egualmente dissipato; Prima per via di comando verbale, e se è necessario con la forza Armata.

IL General Comandante delle Truppe Francesi stazionate sul Territorio Romano in virtù dell' Articolo 369. della Costituzione Romana decreta la seguente Legge.

Art. I. Tutti i delitti commessi con attruppamenti sediziosi, contro de' quali la forza pubblica si sarà diretta, saranno giudicati, e puniti militarmente.

Art. II. La cognizione, ed il Giudizio de' mentovati delitti nell' Articolo precedente spetteranno ad un Consiglio di guerra nominato dal General Comandante la Divisione Militare nel cui circondario il delitto sarà stato commesso.

Art. III. Il Consiglio di guerra sarà scelto tra gl' individui componenti la detta Divisione militare.

Art. IV. Egli sarà composto di cinque Membri cioè: Di un Capo di Brigata, o di Battaglione, o di Squadrone, il quale assumerà un Capitano, un Tenente, o Sotto-Tenente, un sotto-Uffiziale, un Fuciliere.

Vi sarà un Capitano Relatore nominato egualmente dal Generale, che avrà destinato i Membri del Consiglio di guerra.

Art. V. Il Capitano relatore farà tradurre d'innanzi al Consiglio di guerra per officio, o per ordine del Consiglio di guerra tutti gl' individui delinquenti indicati nell' Articolo I.

Art. VI. Lo stesso Consiglio di guerra non potrà pronunciare che su i delitti, i quali saranno stati commessi negli attruppamenti sediziosi, che avranno dato causa alla convocazione del Consiglio.

Art. VII. I delinquenti saranno giudicati in tre giorni dopo la loro traduzione innanzi al Consiglio di guerra.

Art. VIII. I Giudizj del Consiglio di guerra saranno eseguiti senza appello, e senza revisione.

Art. IX. I Capi, e gli Autori degli Attruppamenti sediziosi saranno puniti con la morte.

Art. X. Gl' individui, che con discorsi fanatici avranno indotto i Cittadini a formare questi Attruppamenti saranno puniti con la morte.

Art. XI. Gli altri individui, che avranno presa una parte più, o meno attiva, o direttamente, o indirettamente in questi Attruppamenti, saranno puniti con un' esilio perpetuo dal Territorio della Repubblica, o condannati ai ferri per un tempo che non oltrepassi i dieci anni.

Art. XII. Se l' Attruppamento non sarà stato dissipato, che dalla forza, tutti gl' individui presi colle Armi alla mano saranno puniti colla morte.

Art. XIII. Gl' individui, che avranno preso parte ad un Attruppamento sedizioso, e che si saranno ritirati al primo intimo

del Comandante della truppa non potranno essere inquisiti per cagione di questi Attruppamenti.

Roma li 14. Fiorile Anno VI. dell'Era Repubblicana.

Il Generale Gouvion S. Cyr.

Il Consolato ordina, che la presente legge sarà pubblicata, eseguita, e munita del Sigillo della Repubblica dal Quirinale il 15. Fiorile anno sesto Repubblicano.

Il Presidente del Consolato *De Matthais*

Dal Consolato Il Segr. del Consolato *Bassal*

N.° 221.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

Dell'Amministrazione Dipartimentale.

TITOLO PRIMO.

Della Composizione, ed organizzazione per il Burau dell'Amministrazione Dipartimentale.

1. VI sarà un Segretario dell'Amministrazione, due Commessi per i Dispacci, Spedizioni, e Registri, ed altro comesso per le spese, fondi, e Contabilità; oltre a cinque spedizionieri.

Il detto Burau sarà ripartito in tre Divisioni, come appresso.

2. La prima divisione spettante alle Finanze, contribuzioni, e beni Nazionali sarà composto di un Capo di Divisione, e tre Commessi.

3. La seconda Divisione spettante ai stabilimenti pubblici, istruzioni, soccorsi, e lavori pubblici sarà composto di un Capo di Divisione, tre Commessi, e d'un'Ingegniere.

4. La terza Divisione spettante alla Pulizia Generale, e corrispondenza amministrativa, sarà composta di un Capo di Divisione, e due Commessi.

TITOLO SECONDO.

5. Li doveri delle Amministrazioni si dividono in due parti, la prima comprende gli affari immediati, e la seconda la vigilanza sopra li subalterni.

6. Li doveri immediati delle Amministrazioni sono la corrispondenza colli Ministri, l'invio delle Leggi, e degli ordini del Consolato a tutte le Autorità Civili, Giudiziali, e Militari. La requisizione della forza armata in tutte le circostanze difficili, e nei casi d'insurrezione: la riparazione delle strade, e di tutti gli edifizj pubblici: l'Amministrazione, e la conservazio-

ne di tutti li beni Nazionali: il riparto della contribuzione generale imposta dal Corpo Legislativo fra le Municipalità del Dipartimento: l' organizzazione della Giandarmeria Nazionale: la decisione sopra li reclami de' particolari in quanto alle contribuzioni.

7. L' oggetto della vigilanza consiste nell' Officio delle Municipalità sopra le contribuzioni dalla fissazione della Tassa fino all' attual pagamento: sopra tutti i Funzionarj pubblici, eccettuati li Tribunali: sopra la frequenza, e l' onoratezza de' medesimi; sopra la Pulizia generale di tutti li Cantoni, e Comuni: sopra tutte le Amministrazioni de' pubblici stabilimenti, Collegj, Ospitali, ed Ospizj: sopra la cattiva Amministrazione di tutti coloro, che governano: e sopra tutti li pubblici Impiegati, che ne hanno cura: sopra tutti li Cassieri, Amministratori di Contribuzioni pubbliche, e generalmente sopra tutte le Autorità, che non sono giudiziali, o Militari, eccettuata la Giandarmeria.

8. L'amministrazione dipartimentale manda le Leggi, e gli Ordini del Consolato a tutte le Autorità, e a tutti li Funzionarj pubblici per essere pubblicati, ed affissi secondo il costume.

9. Tiene un Registro di tutte le leggi, e gli ordini, che riceve, e ne accusa la ricevuta al Ministro di Giustizia. Le Autorità delli Cantoni, e delle Comuni le accusano alli Amministratori del Dipartimento.

10. La prima cura delle Amministrazioni è la ripartizione della Contribuzione diretta, o indiretta.

11. Fatta la ripartizione proporzionata alle facoltà di ciascuna Municipalità, l'Amministrazione manda senza ritardo li Ruoli delle Contribuzioni inviati dal Ministro delle Finanze, e procura di farli eseguire colle debite formole.

12. Ricevute poi, che avranno le Amministrazioni, li Reclami delle popolazioni, modera, e decide sopra di essi. Quindi li pone ne' Ruoli colla debita firma, e li trasmette alle Municipalità per l'esecuzione.

13. Dei Ruoli sudetti, se ne formano due copie: una ne resta presso gli Amministratori, e l'altra si dirigge al Ministro delle Finanze: l'originale poi resta presso le Municipalità.

14. In ciascuna Decade ogni Amministrazione Centrale deve essere avvertita dai Questori Municipali dello Stato delle lo-

ro Casse, e del prodotto delle contribuzioni, e ne manda copia al Ministro delle Finanze.

15. Appartiene all'Amministrazione Centrale di ordinare l'impiego della forza contro quelli, che ritardano il pagamento delle loro Contribuzioni.

16. Tiene nella Sala delle sue sedute lo Stato delle Contribuzioni ricevute, che si rinnuova ogni Decade.

17. Denunzia al Consolato le Municipalità, e li Prefetti Consolari delle medesime, che saranno negligenti in notificare la ricevuta dei Ruoli, ed in procedere all'esecuzione, e compimento dei medesimi.

18. Ordinerà senza ritardo uno Specchio dimostrativo di tutti i Beni Nazionali, o appartenenti all' inaddietro Camera, o procedenti da Fondazioni, o Stabilimenti soppressi, come pure di altri non soppressi, per esser mandati al Ministro Generale de' Beni Nazionali.

19. Si farà presentare da ciascuno degli Affittuarj tutti li Contratti, de' quali ne farà copia, e la rimetterà al Ministro sudetto.

20. Ricercherà con grandissima attenzione tutte le anticipazioni, che venissero fatte segretamente, tanto in contante, che in generi per venire più facilmente alla leale stima del prodotto.

21. Appartiene all' Amministrazioni di procedere all'Affitto de' Beni Nazionali nelle sue scadenze, e fare amministrare a conto della Nazione li Beni, che non sono affittati.

22. Incaricherà specialmente la divisione, a cui appartiene di procurare l' entrata delle Contribuzioni ritratte, e d'obbligare tutti gli Affittuarj dei Beni Nazionali al pagamento.

23. Terrà un Registro Sommario, e diviso in Colonne, che sarà comunicato a tutti coloro, che vorranno, acquistare li Beni Nazionali. La prima Colonna sarà destinata a denotare, cui il fondo appartenga, sia questi un Monastero, Luogo Pio, o d'altro &c.; la seconda, dove il luogo è situato: la terza la qualità in ogni genere di prodotto: la quarta il fruttato: la quinta il valore del Capitale: la sesta la condizione del fondo medesimo, per rilevare se sia vendibile, o nò.

24. Farà stimare senza ritardo tutti li Beni Nazionali vendibili, ancorchè non siano ricercati, eccettuati quelli, il valor de' quali sia cognito, in forza di qualche contratto.

25. Riferisce al Ministro delle Finanze tutti li casi non preveduti dalla Legge.

26. L'amminittrazione Centrale terrà un Registro di tutte le Strade, e di tutti li stabilimenti pubblici delle loro Situazioni. Farà verificare dall'Ingegniere del Dipartimento tutti li bisogni di riparo, e domanderà al Ministro delle Finanze le somme requisite per la riparazione medesima. Non farà intraprendere alcun riparo importante, senza un rapporto previo, e verificato dalla Municipalità del luogo, e se prima non sarà affissa la Notificazione per riceverne l'offerte.

27: La somma stipolata per la riparazione di un lavoro pubblico, non sarà pagata senza un rapporto verificativo dell'Ingegniere, ed approvato dalla Municipalità locale.

28. Non darà alcun'ordine di pagamento, che non sia accompagnato dalla copia certificata: primo dal rapporto dell'Ingegniere: secondo dalla verificazione dei fatti della Municipalità: terzo dall'attestato della medesima, che il lavoro è stato messo all'incanto: quarto dall'attestato dell'Ingegniere, che il lavoro sia stato ben'eseguito in tutte le sue parti: quinto dall'attestato della Comunità, ch'è stata chiamata nell'atto della verificazione; e generalmente tutti gl'ordini di pagamento dell'Amministrazioni, devono essere accompagnati dal motivo, per cui si paga.

29. Benchè li Beni dei Stabilimenti non sopppressi non siano immediatamente amministrati dal Dipartimento, invigilerà ad ogni modo con grande attenzione, che siano custoditi, coltivati, ed in caso di negligenza ne farà rapporto al Ministro, per ottenerne la soppressione dal Corpo Legislativo.

30. Tutti li Contratti di Affitto de'Beni Nazionali saranno posti all'incanto, previa una Notificazione, affissa in tutte le Comuni del Cantone.

31. Procederà senza ritardo ad osservare tutti li pagamenti, de'Funzionarj pubblici, e ripari di Strade &c. notificandone al Ministeo delle Finanze la qualità, e quantità; acciò possa farsene il rapporto al Consolato, il quale in seguito ordinerà le somme, che dovranno versarsi nella Cassa della Gran Questura, e quelle, che dovranno restare.

32. L'Amministrazione prenderà delle informazioni esatte sopra tutti li stabilimenti addetti al sollievo pubblico, e renderà inteso il Ministro dell'Interno di tutti li luoghi, dove sono stabil-

mente destinati a quest'oggetto, e delle Persone, che li governano: Sopra li Medici, Presidenti, ed Assistenti: Sopra i Preti, e Frati destinati per il servizio spirituale: Sopra il loro trattamento: Sopra il numero degli Ammalati, e Poveri, che mantenuti vi sono, e generalmente sopra tutto quello, che può diriggere il Governo per la riforma degli abusi introdotti nell'Amministrazione dei sudetti stabilimenti.

33. L'Amministrazione eserciterà il medesimo incarico sopra le pubbliche Scuole. e luoghi destinati alla pubblica Istruzione.

34. Quando l'Amministrazione crederà necessario, o utile di prendere delle misure, non ancora stabilite, nè autorizzate, dovrà indirizzarle al Tribunato, se tali misure non potranno essere ordinate, che per mezzo di una Legge: oppure dovrà indirizzarle al Ministro dell'Interno, se non v'è bisogno, che d'un Decreto del Consolato sulla maniera di porre in esecuzione le Leggi esistenti; poichè in tal caso il Ministro ne farà una relazione al Consolato medesimo.

35. La Pulizia Amministrativa immediata verrà esercitata dalle Autorità subalterne, ma tutti li Funzionarj destinati all'esercizio della Pulizia, rimangono sotto la vigilanza, e direzione dell' Amministrazione, ne possono dare verun regolamento di Pulizia, senza l'approvazione dell'Amministrazione sudetta.

36. Dovrà invigilare principalmente per il servizio della Giandarmeria Nazionale: ne regola tutti li movimenti. e ne fissa l'abitazione, e luoghi di dimora, coll'approvazione del Ministro di Pulizia.

37. Spetta all'Amministrazione Dipartimentale di ordinare, e diriggere tutti li movimenti della Guardia Civica, ossia Nazionale, in caso d'insurrezzione. Ha la facoltà di ricercare l'ajuto della Guardia sudetta dei Dipartimenti vicini, dirigendone la ricerca all'Amministrazione Dipartimentale.

TITOLO TERZO

Sopra il modo di operare nel Burau dell'Amministrazione.

38. L'Officio dell'Amministrazione Dipartimentale è composto di tre oggetti. Primo di eseguire le Leggi del Corpo Legislativo, gli ordini del Consolato, e le decisioni de'Ministri; secondo delle misure da prendersi per eseguirle: terzo dei reclami, e delle domande dei Cittadini.

39. Tutta l'azienda relativa a questi diversi obblighi deve essere scritta, e registrata per garantirne la responsabilità.

40. Il dovere dell'Amministrazione, relativamente alle Leggi, ed agli ordini del Consolato, e decisioni dei Ministri è, che giungano senza ritardo, e con sicurezza alle Autorità incaricate dell'esecuzione, ed alle persone, che hanno interesse di conoscerle: A quest'effetto l'Amministrazione terra un registro nella Segreteria, ove saranno notati i titoli delle Leggi, gli ordini del Consolato, le Decisioni dei Ministri, colla descrizione sommaria dell'oggetto, la data del giorno, in cui sono stati ricevuti, con quella del loro indrizzo, e la risposta, che assicuri esser li medesimi giunti al loro destino.

41. L'Amministrazione Dipartimentale, accusa al Ministro della Giustizia, incaricato dell'invio delle Leggi, la ricevuta di tutte quelle, che gl'invia, ed al Ministro dell'Interno la Ricevuta degli ordini del Consolato. La Lettera deve essere di officio, e spedita senza ritardo.

42. Tutta la corrispondenza dell'Amministrazione da prendersi per l'esecuzione delle Leggi, degl' ordini del Consolato, è delle decisioni delli Ministri, deve essere scritta, e registrata,

43. Questi registri si terranno nel Burò, dove il lavoro sarà stato fatto, e dove la corrispondenza sarà stata preparata.

44. Tutte le carte originali di un'affare, o d'un'esecuzione qualunque: dopo che ella sia terminata, dovranno esser poste nei Cartoni, che portano il titolo, indicando la natura dell'affare.

45. Le Domande, e reclami dei Cittadini occasionati dall' esecuzione delle Leggi, ed ordini del Consolato devono essere egualmente registrate col numero, che marchi l'epoca, e l'ordine, con cui si riceveranno.

46. Esse sono immediatamente decise dall'Amministrazione se la Legge ha di già pronunziato sulla materia, di cui si tratta.

47. Allorchè la Legge non parla sull'oggetto esposto alla decisione dell'Amministrazione, la riferisce al Ministro, a cui spetta di giudicarlo.

48. Tutti li reclami dei Cittadini si rimettono al Segretario del Burau, per farsene registro, e distribuirli ai Capi delle respettive Divisioni del Burau.

49. Il Segretario non dovrà più occuparsi in queste domande, e reclami, fintantochè l'affare, essendo terminato, non nè avrà registrata la decisione generale, pronunciata sopra un tale oggetto.

50. Questa decisione deve essergli comunicata dal Capo di Burau.

TITOLO QUARTO

Della Contabilità dell'Amministrazione.

51. L'Amministrazione dipartimentale ordina il pagamento di tutti i Funzionarj pubblici, ed Agenti del Dipartimento, che devono esser pagati dalla Cassa particolare del Dipartimento medesimo, e che non sono compresi nel numero di quelli, che sono pagati dalla Cassa Nazionale, come membri delle Autorità generali.

52. Ordina il pagamento per tutte le spese, che sono Dipartimentali, come sono le riparazioni di Fabbriche addette al servizio del Dipartimento.

53. Le spese generali della riparazione, che devono esser pagate dalle Casse dipartimentali, verranno soddisfatte con ordine de'Ministri della Repubblica.

54. Tutte le spese poi, o sono ordinarie, o straordinarie.

55. Le spese ordinarie sono quelle, che vengono stabilite, e fissate dalla Legge, come li trattamenti degli Amministratori, dei Giudici, dei Prefetti Consolari, e dei Segretarj.

56 Le spese ordinarie sono pagate con un semplice Mandato, riveduto, ed approvato dall'Amministrazione, coll'ordine del pagamento in fondo di esso.

57. La ricevuta del pagamento si fa colla semplice firma di chi riceve, messa in margine.

58. Le spese straordinarie sono quelle, non espressamente ordinate dalla Legge, ma comandate dall'urgenze.

59. Queste spese si fanno, o in virtù di contratto, o di semplice memoria.

60. Nel caso, che queste si facciano in seguito di un contratto, il pagamento non può eseguirsi, se non è munito dell'approvazione del Ministro, accompagnata dalla decisione del Consolato.

61. Tutti li motivi di pagamento, cioè i Processi Verbalii, o stime de'Periti, e li certificati dell'esecuzione, ed approvazione, la liquidazione delle spese, la firma del Ministro, e la decisione del Consolato, devono essere inserite nell'ordine del pagamento, ed inviate alla Tesoreria generale, ossia alla Gran Questura del Questore stesso del Dipartimento.

62. Allorchè li pagamenti si fanno sotto semplici memorie, l'ordine del pagamento deve essere approvato dal Ministro, quando la spesa non è stata preventivamente individuata dal Consolato.

TITOLO QUINTO

Delli Trattamenti degl' Impiegati nella composizione, ed organizzazione del Burau.

	Fuori di Roma	*in Roma*
63. Il Segretario dell'Amministrazione avrà Scudi.	ꝟ 300	ꝟ 430
64. Tutti li Capi avranno	ꝟ 300	ꝟ 430
65. Tutti li Commessi avranno	ꝟ 275	ꝟ 400
67. Tutti li Scrivani avranno	ꝟ 50	ꝟ 250
67. L'Ingegniere avrà	Sc. 275	Sc. 400
68. Li Giovani del Burau, ed il Portiere in tutti	Sc. 300	Sc. 450

69. Tutti li sopraccennati pagamenti si faranno in moneta da stabilirsi dal Governo.

Il Presidente del Consolato De Matthæis
Dal Consolato il Segretario Bassal
Per Copia conforme Toriglioni Ministro dell' Interno

N.° 222.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

In nome della Repubblica Romana
15. Fiorile Anno 6. dell' Era Repubblicana.

NOTIFICAZIONE

L'Abuso introdotto, ed accresciuto a dismisura da alcuni Monopolisti nel comprare, ed incettare le Pelli, che vengono trasportate dai Forastieri nella Dogana del Camigliano, porta un' aggravio sensibilissimo al pubblico; poichè passando queste a più caro prezzo per terza mano ai Vaccinari, vengono ad aumentarsi di valuta, allorchè si vendono agli Artieri, che ne richiamano poscia il compenso dalle vendite delle loro manifatture.

Inerendo pertanto alle Leggi, emanate già dal passato Governo, come che dirette ad impedire il Monopolio, ed incetto, e lungi dallo stabilire una Privativa per i Vaccinari, ma solamente per procurare il bene pubblico col sistema dell' indicato oggetto, viene oggi richiamata l' osservanza delle proibizioni medesime, in forza di cui non potrà alcuno comprare, o incettare le suddette Pelli, se il compratore stesso non le la-

vora, o incettare le suddette pelli, se il compratore stesso non le lavora, o farà lavorare nella propria Bottega, altrimenti incorrerà irremisibilmente nelle pene altre volte comminate, di cui verrà ordinata la più rigorosa esecuzione.

Toriglioni Ministro dell' Interno.

N.° 223.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana una, ed indivisibile

15. Fiorile Anno VI. dell' Era Repubblicana

Gli Edili del secondo Circondario

IN esecuzione del Paragrafo primo delle Leggi organiche, dovendosi dalle rispettive Municipalità aprire un registro civico per ricevere i nomi di tutti quei Cittadini, i quali sono domiciliati in quel circondario, che la medesima Municipalità amministra.

V' invitano pertanto o cittadini abitanti del secondo circondario di Roma, che abbraccia le Sezioni di Marte, Bruto, Flaminio, e Pincio ad ascriversi tutti, ricordandovi, che secondo la nostra Costituzione NIUNO da quì innanzi potrà ottare, e ricevere alcuna Carica, se prima non si sarà presentato, dato, e fatto inscrivere il proprio nome nel sudetto Registro, mancherà in seguito di tutti gli altri Requisiti dalla Costituzione ordinati.

I nomi de' Cittadini si riceveranno provisoriamente in Casa del Cittadino Giuseppe Mannoni Prefetto Consolare del Secondo Circondario. che rimane nella Piazza di Minerva accanto la Porteria, e si terrà aperto il Registro dalle ore nove della mattina fino alle dodici di Francia, e dalle cinque fino alle sette pomeridiane.

Gio: Battista Spada Presidente, Martelli Segretario.

N.° 224.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

In nome della Repubblica Romana una, e indivisibile

L E G G E

Li 16. Fiorile Anno VI. dell' Era Repubblicana

I. della Repubblica Romana.

IL Senato adottando i motivi espressi quì sotto dal Tribunato, riconosce l' urgenza della seguente risoluzione.

Nella Seduta dei 12. Fiorile anno VI. dell'Era Repubblicana.

Il Tribunato deliberando sulla proposizione fattagli dal

Consolato con Messaggio dei 4. Fiorile sudetto di prendere con forma di urgenza una Legge, che provveda alla petizione dei Banchieri per una modificazione dell' Articolo V. della Legge dei 27. Germile.

, Considerando, che le Cambiali accettate dai Privati non hanno regolarmente la caratteristica di Lettere di Cambio, o anche avendo l' obligazione, che si contrae dall' Accettante in grazia del Traente, altro non importa che un debito contratto da persona privata.

Considerando, che i Depositi fatti presso i Banchieri, pubblici Negozianti, e qualunque altra persona per decreto del Giudice, o con ordine delle Autorità costituite meritano una particolare provvidenza non dissimile a quella presa all' Articolo XXIII. del Proclama del Cittadino Generale Comandante in Capo dell' Armata Francese in Roma publicata nel dì 5. Germile.

Dichiara, che vi è urgenza, e fermo lasciando il V. Articolo della sudetta Legge, prende la seguente risoluzione.

Dalla generalità dei Depositi irregolari sono eccettuati quelli fatti presso i Banchieri, pubblici Negozianti, e qualunque altra persona per decreto di Giudice, o con ordine delle Autorità costituite, quali potranno restituirsi, per un quarto in moneta, o in Cedole al valor nominale corrente, e per gli altri tre quarti in cedole demonetate.

Vincenzo Gambini Presidente, Martelli Segretario.

Il Senato approva. Brizj Presidente, Aleandri Segretario.

Vista ed approvata dal General Comandante le Truppe Francesi stazionate nel Territorio della Repubblica Romana, conforme all' Articolo 369. della Costituzione Romana.

Roma 17. Fiorile anno VI. dell' Era Repubblicana.

Gouvion S. Cyr

Vista l' approvazione del General Comandante l' Armata Francese in Roma a tenore dell' Articolo CCCLXIX. della Costituzione, il Consolato ordina che la presente Legge sarà publicata, eseguita, e munita del Sigillo della Republica.

Dal Quirinale li 17. Fiorile Anno VI.

Il Presidente del Consolato, De Mattæis

Dal Consolato il Segretario Bassal

Per copia conforme. Il Ministro della Giustizia e Polizia Pierelli.

N.° 225.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana una, e indivisibile
Roma 16. Fiorile Anno VI. dell' Era Francese
e I. della Repubblica Romana.
Il Consolato Ordina.

Art. I. CHE i Ruoli per la Contribuzione straordinaria del Tre per cento sulle Case saranno dentro il giorno trasmesse dal Ministro della Giustizia alle trè Municipalità di Roma, e à tutti i Capi luoghi delle Amministrazioni dipartimentali per essere da loro mandate alle Municipalità de' Cantoni.

Art. II. Il Ministro della Giustizia ingiungerà a tutti i Dipartimenti d'accusare la ricevuta di questi Ruoli, e la trasmissione che ne avran fatta a tutti i Cantoni. I Prefetti Consolari sono responsabili della esecuzione di tale disposizione.

Art. III. Il Ministro di Giustizia denunzierà al Consolato i Prefetti Consolari convinti di negligenza sopra questo punto.

Art. IV. I Prefetti Consolari avvertiranno tutte le Municipalità di Cantone con una Circolare, che la ricevuta de' Ruoli dee essere accusata senza dilazione all' Amministrazione Centrale, la quale dee avvisare tutti gli ordinarj il Ministro di Giustizia della diligenza, o negligenza delle Municipalità.

Art. V. Il Ministro delle Finanze scriverà senza dilazione una Circolare a tutti i Prefetti Consolari di Cantone, che i Ruoli sono trasmessi, e nel momento della loro ricevuta debbano far procedere alla confezzione de' Ruoli; egli diriggerà loro una istruzione relativa a questo lavoro.

Art. VI. Egli dee avvertire i Prefetti Consolari, che la loro corrispondenza sulle dichiarazioni da farsi da' Proprietarj su i progressi della formazione de' Ruoli, e sull' esser posta in attività la riscossione, dee essere di ogni giorno.

Art. VII. Il Ministro delle Finanze renderà conto ogni giorno al Consolato delle diligenze che adoprerà, e della corrispondenza relativa alla formazione de' Ruoli, e alla riscossione della Contribuzione.

Art. VIII. Subitochè tutte le dichiarazioni de' Propritarj sasanno ricevute, la Municipalità del Cantone le manderà al Dipartimento per esser poste in esecuzione, e consegnate al Questore del Cantone per esser messe in riscossione.

Art. IX. Se i Proprietarj o i loro Agenti trascurano le loro dichiarazioni nel tempo prescritto dall' ordine, la Municipalità farà la tassa essa istessa delle Case di essi, che sarà pagata doppia, secondo la Legge. I Proprietarj negligenti non potranno riclamarne se non che dopo aver pagata la contribuzione.

Art. X. Il Dipartimento mette i Ruoli in esecuzione con questa Formola = *Visto dall' Amministrazione del Dipartimento, e ordinato che sia messo in esecuzione dal Questore secondo le Leggi*.

Art. XI. I Ruoli delle Contribuzioni debbono esser fatti tripli: uno resterà al Questore del Cantone: uno mandato all'Amministrazione del Dipartimento: uno al Ministro.

Art. XII. Quando l' Epoche di tempo fissate dalla Legge per la dichiarazione del prezzo delle Case, o pel pagamento della contribuzione saranno spirate, i Prefetti Consolari sono incaricati sotto la loro responsabilità di far mettere sotto l' esecuzione i morosi secondo le leggi veglianti.

Il Presidente del Consolato *De Matthæis*.

Dal Consolato il Segretario *Bassàl*

Per Copia conforme

Il Ministro della Giustizia, e Polizia *Pierelli*

N.° 226.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

PROCLAMA

Il General Comandante le Truppe Francesi in Roma.

I. CONsiderando che lo Stato attuale della Circolazione annuncia, che il quantitativo della Moneta Corrente non è abbastanza considerabile in vista del numero, e della grandezza de' pagamenti, che i particolari debbono fare alla Cassa pubblica, o che la Cassa pubblica dee effettuare.

II. Che la riscossione dell' imprestito forzato, e quella dell' imposizione territoriale sono arrestate, a motivo che molti di coloro che debbono contribuire, non hanno che delle Cedole demonetate per la Legge del 5. Germile passato.

III. Che le Cedole demonetate han preso nei pagamenti privati un valore relativo in rapporto alle Cedole in Corso, e che seguendo la proporzione la più generale ricevuta, le prime non hanno in circolazione che un valore eguale al terzo di quello delle seconde.

IV. Che conservando a queste Cedole demonetate per essere im-

piegate nei pagamenti de' Beni Nazionali in conformità dell'Articolo XI. della Legge del 5. Germile, si migliorerebbe la condizione di quei, che hanno queste Cedole, se si dà loro ancora la facilità d' impiegarle medesimamente nelle altre loro spese, e pagamenti con il valore che esse hanno fissato in oggi dalla disposizione della presente Legge.

V. Che questa misura facilitando il pagamento dell' imposizione, e dell' imprestito forzato non apporta il menomo cangiamento alle ipoteche, e garantiggie di tutte le Cedole, quelle di Trentacinque scudi, ed al disotto avendo una ipoteca eguale al di loro valore, su i beni de' Capitali de' due Banchi, mentre che quelle al di sopra de' Trentacinque Scudi continueranno ad avere per ipoteca il fondo intiero de' Beni Nazionali tanto superiore alla totalità di queste Cedole.

Decreta la Legge seguente in virtù dell' Articolo 369. della Costituzione Romana.

Art. I. Tutte le Cedole al disopra de' Scudi Trentacinque demonetate, sì per l' Editto di Novembre 1797. come per la Legge del 5. Germile passato saranno da quì innanzi date, e ricevute in tutt' i pagamenti per un valore eguale al terzo del loro valore nominale, cioè a dire, che la Cedola di Sessanta Scudi sarà data, e ricevuta come la Cedola di Venti Scudi, quella di Settanta Scudi come una Cedola di Ventitrè Scudi, e trentatrè bajocchi ed un terzo e così pel resto.

Art. II. Nei pagamenti dei Beni Nazionali che saranno venduti fino al primo del Mese Vendemmiale prossimo, le Cedole al di sopra di Scudi trentacinque saranno ricevute per l' intiero loro valore nominale nelle Casse pubbliche per i trè quinti del prezzo della stima più a differenza del prezzo dell' incànto al prezzo della stima come è stabilito dall' Artirolo XI. della Legge del 5. Germile.

Nei pagamenti de' Beni, che saranno venduti dopo il primo Vendemiatore le dette Cedole non saranno ricevute che sotto il loro valor nominale ridotto come nell' articolo precedente.

Art. III. Se pel quinto che l' acquirente d' un Bene Nazionale deve pagare in Cedole in corso, volesse far entrare delle Cedole al di sopra di trentacinque scudi, queste non vi sarebbero comprese che pel terzo del loro valor nominale.

Art. IV. Tutte le Cedole al di sopra di Scudi trentacinque

che rientreranno nelle Casse pubbliche in pagamento de' Beni Nazionali per la parte designata nell'Articolo II. del presente Proclama saranno cancellate, ed annullate in presenza di chi le ha portate conforme all' Articolo XVII. della Legge del 5. Germile. Quanto a quelle che saranno ricevute in pagamento delle imposizioni, e degl' imprestiti, o del Quinto del prezzo de' Beni Nazionali pagabile in Cedola di scudi trentacinque e al di sotto, il Governo le impiegherà di nuovo ne' suoi pagamenti per il loro valor nominale ridotto al terzo.

Roma li 17. Fiorile anno 6. dell'Era Repubblicana

Il Generale di Divisione *Govuiòn S. Cyr*.

Il Consolato ordina, che la presente Legge sarà publicata, eseguita, e munita del Sigillo della Repubblica.

Dal Quirinale il 18. Fiorile Anno Sesto

Il Presidente del Consolato *De Matthais*

Dal Consolato il Segretario *Bassal*

Per Copia conforme

Fierelli Ministro della Giustizia, e Polizia

LIBERTA' N.° 227. EGUAGLIANZA

L E G G E

Il Generale Comandante le Truppe Francesi in Roma

Considerando, quanto interessi al Popolo la facilitazione del Cambio delle Cedole di somme grandi in Cedole di minor valore in vista di essere queste più necessarie ne' piccoli pagamenti.

Decreta la legge seguente in virtù dell' Articolo 369. della Costituzione Romana.

Art. I. I Banchi del Monte di Pietà, e di S. Spirito avranno la facoltà di dividere o sia spezzare le Cedole di scudi 35. ed anco inferiori di tal somma in piccole Cedole di 10. paoli e di 50. bajocchi.

Art. II. Queste spezzature non saranno impiegate da detti Banchi, che ne'cambiamenti, che i particolari verranno a farvi di Cedole in Cedole più piccole, e nel cambiamento di una Cedola non potrà farvisi entrare più di una sola spezzatura di 10. paoli, o due spezzature di 50. bajocchi.

Art. III. Queste spezzature saranno rimborsabili in moneta di rame entro un termine determinato sulla spezzatura, e che non potrà eccedere tre mesi a contare dalla data della spezzatura medesima.

Art. IV. La formola di queste spezzature sarà la seguente

Monte A dì Anno

Resto (di paoli dieci) (di baj. 50.)da pagarsi al Cittadino

Dalla Cassa

Più o meno tre sottoscrizioni de' Ministri de' Banchi.

Art. V. Le dette spezzature non dovendo punto accrescere la massa delle Cedole nella circolazione, ciascun Banco terrà in riserva in una Cassa particolare una somma di cedole di corso perfettamente eguale a quella delle spezzature esistenti in circolazione, e di cui sarà tenuto esatto registro.

In tutte le decadi la Cassa ed il registro saranno visitati in ciascun Banco da uno de' Commissarj della Contabilità, il quale formerà il processo verbale della sua operazione. La Cassa avrà due chiavi: una resterà al Banco, l'altra nelle mani de' Commissarj della Contabilità.

Roma 17. Fiorile Anno 6. dell'Era Repubblicana.

Il Generale Gouvion S. Cyr.

Il Consolato ordina, che la presente legge sarà publicata, eseguita, e munita del Sigillo della Repubblica.

Dal Quirinale il 18. Fiorile anno sesto Repubblicano.

Il Presidente del Consolato *de Matthais*

Dal Consolato Il Segretario *Bassal*

Per copia conforme

Pierelli Ministro di Giustizia, e Polizia.

N.° 228.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

In nome della Repubblica Romana una, e indivisibile

LEGGE

A dì 18. Fiorile Anno VI. Repubblicano.

IL Senato adottando i motivi quì sopra espressi dal Tribunato dichiara l'urgenza della seguente risoluzione.

Nella seduta dei 14. Fiorile Anno VI. Republicano: Il Tribunato deliberando sulla proposizione fattagli dal Consolato con suo Messaggio dei 7. andante di rendere colla forma di urgenza una Legge contro l'esportazione degli oggetti di prima necessità, ed anche di alcune materie prime.

Considerando, che il bisogno delle sussistenze tanto per il Popolo, che per l'Armata esiggono un sollecito, e straordinario provvedimento.

Considerando, che l'estrazione dei generi spettanti all'Annona, ed alla Grascia priva il Cittadino di un diritto che ha sopra le derrate del suo territorio, e da occasione a perturbare la pubblica tranquillità.

Considerando, che l'estrazione di alcune materie prime porta un notabile nocumento alla industria, ed alle Fabriche Nazionali.

Considerando, che alcuni generi, benchè di seconda necessità, stante le attuali circostanze meritano una speciale provvidenza.

Dopo aver dichiarata l'urgenza nella seduta dei 7. Fiorile sopradetto, prende la seguente risoluzione.

I. Resta proibita l'estrazione dal Territorio della Repubblica dei Grani, Farine, Pane, Biscotti, Granturchi, Biade, Legumi, Vini, Acquavite, Olj, Formaggi, Carni fresche, e salate, Bestie Vaccine, Porcine, Agnelline, Pecorine, Caprine. e di ogni altra cosa compresa sotto la denominazione delle così dette Grascie, ed Annona.

II. Resta egualmente proibita l'esportazione dei Stracci, che servono per la Fabbricazione della Carta, come pure del Sapone. delle Lane, Lini, Canape. Sete grezze.

III. Chiunque per se, o col mezzo d'altri contraverrà a quanto si prescrive nel primo Articolo, verrà considerato come nemico della Repubblica, ed oltre alla perdita della roba, Carri, Bestie da trasporto, incorrerà nella pena di Anni Cinque di publici lavori.

IV. Chiunque estrarrà per se, o col mezzo d'altri i generi, e derrate comprese nel secondo Articolo, oltre la perdita della robba, Carri, e Bestie incorrerà nella pena di sei mesi di publici lavori.

V. Chiunque darà mano, o coopererà, benchè indirettamente all'estrazioni de' rispettivi generi espressi nei precedenti Articoli, sarà soggetto alle stesse pene, e di più alla perdita dell'impiego, se il medesimo sarà addetto al servizio della Republica nei Porti, Dogane, o qualunque altro Ministero.

VI. Chiunque vorrà trasportare da luogo a luogo per l'interno della Republica i Generi sopra espressi, dovrà essere premunito di un Certificato dagli Edili della sua Comune, con obligo di riportare altro Certificato sottoscritto dagli Edili del

luogo ove avrà fatto il trasporto, e questo nel termine, che gli verrà prefisso dall'Edile, il quale gli avrà rilasciato il primo certificato: Passato il qual termine, e non riportato il secondo certificato incorrerà nelle pene prescritte come sopra.

VII. Sarà lecito a ciascun Cittadino di arrestare, e di tradurre immediatamente avanti i rispettivi Giudici, o Ufficiali di Polizia qualunque persona, che sasà ritrovata in atto di estrarre i Generi, e le derrate espresse nei precedenti Articoli.

VIII. Chiunque eseguirà detti Arresti, o denunzierà l'Estrattore, ed i Complici, conseguirà in premio la metà della robba arrestata, e respettivamente denunciata, e l'altra metà dovrà versarsi nella Cassa del Tesoro Nazionale.

IX. Sono incaricati gli Agenti del Potere Esecutivo, e soprattutto i Doganieri per l'osservanza della presente legge sotto pena della loro destituzione.

X. La presente legge sarà provisoria in conformità dell'Articolo 345: della Costituzione.

Vincenzo Gambini Presidente, Martelli Segretario

Il Senato approva

A. Brizj Presidente, A. Aleandri Segretario.

Veduta, ed approvata dal General Comandante le Truppe Francesi stazionate nel Territorio Romano, conforme l'Articolo 369. della Costituzione Romana.

Roma 21. Fiorile Anno VI. dell'Era Repubblicana.

Gouvion S.Cyr.

Vista l'approvazione del General Comandante le Truppe Francesi in Roma a norma dell'Articolo 369. della Costituzione, il Consolato ordina, che la presente legge sarà publicata, eseguita, e munita del Sigillo della Repubblica.

Dal Quirinale il dì 21. Fiorile Anno VI.

Il Presidente del Consolato *de Matthæis*

Dal Consolato Il Segretario del Consolato *Bassal*

Per Copia conforme

Il Ministro della Giustizia, e Polizia Pierelli.

LIBERTA' N.° 229. EGUAGLIANZA

Repubblica Francese
Armata d' Italia
Piazza di Roma
Roma li 18. Fiorile l'Anno VI. della Repubblica Francese
Il Capo di Brigada
Marchand Comandante di Piazza.

ALcun Francese Militare o altri non potrà sino a nuovo ordine comprare Sapone, se non è munito di una espressa licenza del Comandante della Piazza. *Marchand*

LIBERTA' N.° 230. EGUAGLIANZA

In Nome della Repubblica Romana
19. *Fiorile* (8. *Maggio* 1798. *v. s.*)
Anno VI. dell' Era Repubblicana
Ordine del Consolato
Il Consolato Ordina.

I. CHe i Banchi del Monte, e di S. Spirito saranno aperti quattro giorni per ciascuna Decade pel cambio delle Cedole correnti in Moneta di Rame.

II. I giorni saranno il Primidì, il Sestidì, e l'Ottidì.

III. Le Cedole, che si cambieranno ogni giorno, saranno mille per ciascun Banco.

IV. Le Cedole, che si porteranno per cambiare saranno ogni giorno di valor nominale eguali fra loro: Per esempio; il Primidì della prima Decade, nella quale s' incomincerà il cambio, si presenteranno le sole Cedole di scudi trè, il Terzidì le sole Cedole di scudi 4., il Sestidì le sole di scudi 5., l'Ottidì le sole di scudi 6.

V. Quest' ordine stesso si ripeterà nelle seguenti Decadi sino alle Cedole di scudi 35., e poi si ricomincerà colla stessa regola.

VI. Sarà affissa per commodo del Publico nel giorno di ogni Decade una Notificazione, la quale indicherà le quattro sorti di Cedole, che verranno cambiate nella Decade seguente.

VII. Il Ministro delle Finanze è incaricato di mettere in esecuzione il presente Ordine.

Il Presidente del Consolato de Mattheis.
Dal Consolato il Segretario Bassal
Per copia conforme il Ministro delle Finanze Bufalini

N.° 231.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

NOTIFICAZIONE

Repubblica Romana

19. Fiorile (8. Maggio 1798. v. s.)

Anno VI. dell' Era Repubblicana

Giovanni Bufalini Ministro delle Finanze.

LA moneta di Rame è uno degli oggetti importanti sopra i quali si occupano attualmente le Autorità costituite a fine di ritrovare i mezzi più efficaci per mantenerne una sufficiente quantità in circolazione, e togliere quell' Aggio indoveroso, che l' avarizia, il bisogno; ed il timore riuniti insieme le attribuiscono a fronte, ed a discredito della Cedola di corso.

Uno de' mezzi tendenti a questo fine sarà quello di far coniare una quantità di tale specie di Moneta; Ma ci vuole molto Rame; e questo non conviene di comprarlo dall' Estero. Bisogna adunque trovarlo nell' Interno della Republica, dove sicuramente ne esiste una quantità affatto inerte, ed oziosa, e pagarlo ai nostri Concittadini; quando poi le Autorità costituite avranno determinato di far coniare detta nuova moneta, si potrà con questa ritirare ancora quella fatta dal passato Governo già irregolare pel vario peso, ed ora per la falsa iscrizione.

S'invitano però tutti i Cittadini, che hanno Rame manifatturato d'ogni sorta, a volersene ritenere soltanto quella porzione che può essere necessaria al loro uso, ed a vendere tutto il rimanente alla Repubblica, che ne farà pagar loro l' importo in moneta di rame, o in Cedole a piacere del Venditore ragguagliato a prezzi correnti, e relativi alla qualità.

La Zecca riceverà, e pagherà le partite superiori alle libre cento.

Le più piccole partite saranno ricevute, e pagate nel luogo, ove una volta si barattavano le Cedolette alli Coronari.

Il ricevimento del sudetto Rame incomincerà il giorno 21. Fiorile (10. Maggio).

Non vi può essere alcuno, che non intenda la necessità di questo provvedimento; nè vi può essere alcun buon Cittadino, che non procuri dal canto suo di renderlo di facile adempimento a publico comodo, e sollievo.

Giovanni Bufalini Ministro delle Finanze

N.° 232.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

NOTIFICAZIONE

Repubblica Romana

19.*Fiorile* (9. *Maggio* 1798. *v.s.*) *Anno VI. dell'Era Repubblicana*

Giovanni Bufalini Ministro delle Finanze.

SI aprirà nel Giorno 23. Fiorile corrente Terzidì dell' entrante Decade (12. Maggio v. s.) il Banco di S. Spirito nel solito luogo, ed altresì il Banco del Monte di Pietà nella Stanza della vendita de' Pegni. Nei giorni, in cui li sudetti Banchi saranno aperti, si spezzeranno in ciascheduno di essi, ossia, si baratteranno contro altre Cedole e con qualche quantità di Moneta *Mille Cedole* per ogni volta, e tutte dell' istesso valor nominale. S'incomincierà lo Spezzamento, o sia Baratto nell' indicato giorno 23. Fiorile delle Cedolette di Scudi trè; e si continuerà nei seguenti giorni di apertura di Banco per le Cedolette di Scudi quattro, poi di Scudi cinque, e così successivamente sino alle Cedole di Scudi trentacinque, come appunto si prescrive nell' Ordine del Consolato contemporaneamente pubblicato.

Li *Resti Manoscritti*, che occorrerà dare nei respettivi Banchi per combinare il Baratto delle Cedole, dovranno nell' interna circolazione, e commercio essere ammessi, come Moneta effettiva. La sicurezza della loro realizzazione, ed il breve termine all' estinzione di essi prefisso, debbono farli ricevere senza difficoltà nelle giornaliere minute contrattazioni; e tanto più di buon grado, quanto che tali *Resti* si riceveranno come Moneta anche nelle pubbliche Casse. Non si dubita quindi che niuno si troverà, il quale sia per rifiutarli, o per ricusare di darne gli occorrenti residui in Moneta sciolta. Chiunque si facesse ciò lecito sotto qualsivoglia scusa o pretesto, sarà riguardato come perturbatore del buon ordine, e nemico della pubblica quiete.

Cittadini, la Patria esige qualche momentanea sofferenza nell' attuale angustia del Numerario: Niuno sarà trà Voi sì poco amante del commun bene, che non si presti volonterosamente a secondare le cure, e gli sforzi delle Autorità costituite, colla maggior energìa intente a rintracciare, e mettere in opera tutte le risorse più pronte, ed efficaci per rianimare, ed invigorire il pubblico credito.

Il presente provedimento potrà servire almeno a facilitare i mezzi per supplire alle minute spese, ed ai giornalieri bisogni. Quindi non resta in avvenire più adito a chiunque di dirigersi a qualsivoglia pubblico Rappresentante, o Ministro per domandare, o ricevere Moneta, la quale resterà tutta versata nei sudetti Banchi per commodo, e servigio del Pubblico.

Giorni, ne' quali nell' entrante Decade saranno aperti li suddetti Banchi.

Terzidì 23. Fiorile (12. Maggio) Cedole di scudi 3.
Sestidì 26. Fiorile (15. Maggio) Cedole di scudi 4.
Ottidì 28. Fiorile (17. Maggio) Cedole di scudi 5.

Giovanni Bufalini Ministro delle Finanze.

N.° 233.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

In nome della Repubblica Romana
Alta Pretura
Prefetto Consolare Cittadino Carlo Luigi Costantini

SEZIONE CRIMINALE

Presidente Giacomo Rizzardi.	Tevere
	Cimino
Francesco Romiti	Metauro
Girolamo Baranzoni	Clitunno

SEZIONE CIVILE

Presidente Baldassarre Rocchetti.	Tronto
Fabrizio Zannotti	Trasimeno
Vincenzo Capobianchi	Circeo
Gian Battista Calzecchj	Musone
Cancelliere	Tommaso Landini
Sotto-Cancelliere	Paolo Amorosi
Primo Commesso	Pietro Rossetti
Secondo Commesso	Carlo Aretucci

USCIERI

Vincenzo Cleter. Tiberio Poli

Incominceranno le Sedute il giorno 21. Fiorile (10. Maggio 1798.) due ore prima di Mezzodì; ed il Calendario provisorio per l' udienze dei Presidenti nelle loro abitazioni, e per le sedute del Tribunale intiero nel Palazzo già detto di Monte Citorio è affisso nell' Uffizio del Cancelliere già dell' Archivio.

N.° 234.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

In nome della Repubblica Romana

Tribunale Civile del Dipartimento del Tevere.

Prefetto Consolare Cittadino Giuseppe Rey

G I U D I C I C I V I L I

Presidente Cittadino Domenico Calisti. Giuseppe Elia Pace, Tommaso Lamberti, Giovanni Celestini, Michele Garofolini.

Cittadino Carlo Maria Sommaini Scriba

C O M M E S S I

Cittadini Stefano Parnis. Lando Capitani, Serafino Ruggieri, Andrea Uberti, Francesco Romani.

A P P A R I T O R I

Cittadino Giuseppe Pistrucci. Orazio Contucci.

Incominceranno le Sedute il giorno 25, Fiorile 14. Maggio 1798. v. s. due ore prima del mezzo giorno.

Le Sedute tanto del Presidente, che del Tribunale intiero si terranno nel Palazzo già detto di Monte Citorio nelle Stanze dell' Ex-Tesoriere nei giorni, che sono stabiliti nel Diario affisso nella Banca de' Nunzj chiamato finora Cursori, e alle porte del Tribunale.

N.° 235.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

N O T I F I C A Z I O N E

Repubblica Romana

Giovanni Bufalini Ministro delle Finanze.

SEbbene dal soppreso Governo fosse stato ordinato nel 1787., che le Merci non potessero restare nelle Dogane di Roma per un tempo più lungo di due anni, pure un tal regolamento è rimasto ineseguito, giacchè i proprietarj delle robe depositate in Dogana, si sono fatti lecito di lasciarle ad onta dell' ordine sudetto, ed intanto i Magazzini della Dogana rigurgitano di tali robe, che ivi esistono da più anni, senza che si presenti alcuno per ricuperarle. Una tale indolenza sopportata dall' abolito arbitrario Governo, non può più oltre tollerarsi in un Governo imparziale, e Repubblicano.

Perciò dovendo il menzionato ordine del 1787. avere la sua pronta, e piena esecuzione, s' invita chiunque avesse, o potesse avere qualche diritto, o proprietà sopra taluna delle

robe, o Merci esistenti nelle Dogane da due anni addietro, a presentarsi alla Dogana rispettiva dentro lo spazio di dieci giorni dalla data della presente Notificazione, se si trova in Roma, e di un mese se trovasi in qualche altra parte del Territorio della Repubblica, ed ivi esibire al Governatore di essa Dogana le prove legali del suo diritto, o proprietà, ricuperare le dette robbe, o Merci, previo il pagamento della corrispondente Gabella: Mentre spirato il detto termine, si procederà senza alcuna proroga alla vendita delle sovraccennate robbe, e successiva versione del loro prodotto nelle Casse Doganali. Roma 21. Fiorile Anno 6. dell' Era Repubblicana.

Bufalini Ministro delle Finanze

Paolo Bensi Commissario delle Dogane, e Finanze.

N.° 236.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Francese

Roma li 22. Fiorile (11. Maggio v.s. Anno 6. Repubblicano.

Il Comandante della Piazza

Agli Albergisti, e Locandieri della Città di Roma.

Siate avvertiti, Cittadini, che voi non potrete dal giorno d' oggi, alloggiare alcun Forastiere, senza che egli vi presenti il permesso del Comandante della Piazza, che vi autorizzi di alloggiarlo.

Voi preverrete in conseguenza subito quelli che si trovano alloggiati da voi, che debbano presentarsi al Burò della Piazza, (Casa Fiano) per munirsi del detto permesso.

Coloro, che contraveranno al presente ordine, pagheranno una multa di dieci Scudi, e saranno messi per dieci giorni in prigione; in caso di recidiva, saranno puniti con tutto il rigore delle Leggi. *Marchand*

N.° 237.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

P R O C L A M A

22. Fiorile Anno 6. dell' Era Repubblicana.

IL Consolato considerando, che la salute della Repubblica, la sicurezza delle provigioni della Città, e dell'Armata, la garanzia degl' impegni contratti con li Cittadini, che hanno fatto dei contratti per la Repubblica, dipendono dal pagamento esat-

to della contribuzione straordinaria del tre per cento sù tutte le proprietà, nel mentre che l' imprestito forzato non ha prodotto, che la somma di 450. mila Scudi in Cedole, di cui ne abbiamo un rincontro imperfetto nella Città di Roma, e qnasi veruno nei Dipartimenti.

Considerando inoltre, che la Legge relativa al riparto, fissazione, esecuzione, e rincontro delle Contribuzioni non è ancora fatta, e che la maggior parte delle Autorità, non sanno ancora il travaglio, che debbono eseguire nella distribuzione, e percezzione delle tasse, ordina cio, che siegue.

Art I. Subitochè i Ruoli delle Contribuzioni inviati dal Consolato a tutti i Dipartimenti, saranno giunti ai Prefetti Consolari, o Presidenti delle Municipalità, si convocherà da Essi una Seduta straordinaria, che avrà luogo il giorno immediato alla recezzione dei Ruoli.

Art. II. In detta Seduta si farà un Proclama, che sarà affisso in tutte le Città dei Dipartimenti, e nelle Campagne sù tutte le porte delle Chiese per annunciare, che li Proprietarj, o loro Agenti, i quali non verranno a fare la dichiarazione del valore delle loro Case nel termine di tre giorni, come prescrive la Legge, saranno severamente puniti con l'emenda stabilita dalla Legge dei 10. Germile.

Art. III. Le dichiarazioni si riceveranno nella Segretaria della Comune del Capo Luogo di ciascun Cantone, che si terrà aperta a tutti li Cittadini, durante i tre giorni dalle oie 12. e mezza della mattina fino alle 16. e mezza, nelle Campagne, e nelle Città fino alle 18. e mezza, e la sera dalle ore 20. fino alle 24. tanto nelle Città, che nelle Campagne.

Art. IV. Spirati che saranno li tre giorni si terrà nuova Seduta generale nelle Città per verificare i Proprietarj, che non avranno fatta la loro dichiarazione, e per pronunciare contro essi la pena comminata dalla Legge.

Art. V. Nella stessa Seduta si farà un nuovo Proclama per annunciare, che gli pagamenti della Contribuzione debbono farsi dentro otto giorni, e nel caso, che non siano effettuati, annunciare l' applicazione della pena pronunciata dalla Legge 10. Germile.

Art. VI. Nella medesima Seduta gli Edili fisseranno la contribuzione da pagarsi da quei proprietarj, che non hanno fatta

la loro dichiarazione, e gli scriveranno sulli Ruoli, come quelli, che l'avranno fatta.

Art. VII. Terminato i Ruoli della Contribuzione nella stessa Seduta Generale, saranno inviati per mezzo di un' espresso all' Amministrazione del Dipartimento, perchè sia data un' eguale esecuzione, secondo le forme indicate nell' Articolo 10. del Decreto dei 6. Fiorile.

Art. VIII. I Ruoli mandati ad esecuzione saranno riportati alla Municipalità per mezzo del medesimo espresso, e da quella rimessi ai Questori dei Cantoni per esser posti in riscossione senza alcun ritardo.

Art. IX. Subito, che la Municipalità avrà ricevuto i Ruoli, ne avviserà in iscritto l'Amministrazione Dipartimentale, come anche della Seduta tenuta ad effetto di mettere in attività la contribuzione.

Art. X. Ella terrà una continua corrispondenza con le Amministrazioni Centrali sù tutte le operazioni relative alla contribuzione, e sulle difficoltà, che può incontrare all'esecuzione.

Art. XI. Nei luoghi, ne' quali le nuove Municipalità non sono ancora installate, il travaglio sarà fatto dalle Municipalità, che esisteranno.

Art. XII. In quelle, che sono installate, ma che non sono complete per la dimissione, o assenza di qualche membro, gli Edili sono autorizzati, a rimpiazzarla provisoriamente, o ad obbligare quelli, che sono stati eletti ad eseguire le loro funzioni fino al rimpiazzamento.

Art. XIII. Subito, che i Ruoli delle contribuzioni eseguiti dalle Amministrazioni Dipartimentali saranno stati rimessi alla Municipalità, saranno consegnati immediatamente ai Questori dei Cantoni coll' obbligo di metterli in riscossione, e di avvisare nella giornata il Prefetto Consolare dello stato della percezione, affine che esso ne avvisi il Prefetto Consolare del Dipartimento, il quale poscia corrisponderà su quest' oggetto col Ministro delle Finanze.

Art. XIV. I Questori dei Cantoni dopo aver ricevuto i Ruoli delle Contribuzioni, debbono inviare a tutti i Cittadini scritti sul Ruolo un' ordine domiciliario portante per titolo la Legge dei 10. Germile; Contribuzione del 3. per cento sul valore capitale di tutte le Case di Città; e di piacere; nel principio

dell' ordine, il nome del proprietario tassato; la Casa per la quale è tassato, il sito, ove si trova, il valor capitale, che trova scritto nei Ruoli delle contribuzioni, e la somma, che ne risulta al 3. per cento.

Art. XV. Nel caso, in cui il Questore giudicherà necessario di accordare una dilazione, il quarto del pagamento da farsi nella prima Decade secondo l'Articolo 16. della Legge dei 10. Fiorile, non potrà accordarsi senza esiggere una cauzione, e senza fissare il termine della dilazione, che non potrà eccedere 10. giorni di più del termine fissato dallo stesso Decreto.

Art. XVI. Riguardo a quelli, che dichiareranno di aver pagato per imprestito forzato una somma eccedente la contribuzione, sospenderà ogni atto, fino a tanto, che abbiano il tempo di ricevere gli attestati necessarj.

Art. XVII. I Questori dei Cantoni avviseranno in ogni giorno il Questore del Dipartimento sullo stato di questa riscossione, il quale ne avvertirà il Gran Questore, acciò il Ministro delle Finanze possa informare ogni giorno il Consolato dello stato delle Casse della Repubblica.

Art. XVIII. Le Municipalità incaricate dalla Legge del riparto delle contribuzioni, e della vigilanza delle riscossioni, se esse trovano della resistenza nelle esecuzioni, sono obbligate sotto la loro responsabilità di chiedere il soccorso della forza al Comandante Francese il più vicino.

Art. XIX. Tutte le leggi veglianti relative a quelli, che ricusano di pagare le Tasse, sono poste in vigore, e le Autorità Civili, e Giudiciarie sono responsabili della loro inesecuzione.

Art. XX. I Prefetti Consolari dei Cantoni, che saranno convinti di aver trascurato di corrispondere coi Prefetti Consolari del dipartimento sull' esecuzione del presente decreto, saranno dimessi: la stessa pena è pronunciata contro i Prefetti Consolari dei Dipartimenti, che trascureranno di corrispondere con il Ministro delle Finanze.

Art. XXI. I Prefetti Consolari, che non avranno accettato, o che avranno rinunciato il loro impiego, sono obbligati di esercitarne le funzioni provisoriamente per la contribuzione presente, fintantoche siano rimpiazzati dall'Amministrazione Centrale.

Art. XXII Il Ministro delle Finanze è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto, che sarà inviato alle Ammini-

strazioni Dipartimentali per essere trasmesso per mezzo di espresso a tutte le Municipalità, ed a tutti li Questori.

Il Presidente del Consolato de Matthæis
Dal onsolato il Segretario Bassal
Per copia conforme
Il Ministro della Giustizia, e Polizia Pierelli

N.° 238.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

P R O C L A M A

Repubblica Romana una, ed indivisibile
Roma 22. Fiorile Anno 6. dell' Era Francese, e I. della Repubblica Romana.

INformato il Consolato, che alcuni Cassieri, ch' esistono nella Repubblica non hanno ancora reso conto alla Gran Questura delle somme, di cui sono in possesso, nè delle spese, che sono state fatte su i fondi, ch' erano in loro potere, ordina ciò, che siegue.

Art. I. Tutti i Cassieri della Repubblica sotto qualunque titolo, e denominazione ch' essi sieno tanto addetti al servizio degli Affittuarj, quanto all' immediato servizio della Repubblica renderanno conto alla Gran Questura delle somme, che trovavansi nelle loro Casse, allorchè i Francesi entrarono nel Territorio della Repubblica, delle spese, che sono state fatte su queste casse, delle casse, ove i fondi sono stati versati, e dello stato attuale di queste Casse.

Art. II. Affinchè l' esecuzione del presente ordine non soffra alcun ritardo, si accorda ai Cassieri una dilazione di giorni quindici per l' adempimento.

Art. III. I Ministri della Posta, i Cassieri dell' antico governo, anche nelle parti dell' Amministrazione, che non era temporale, se non si uniformeranno al presente ordine, saranno puniti come detentori de' denari publici.

Art. IV. Il presente decreto sarà pubblicato, ed affisso in tutte le Comuni della Repubblica, ed inviato medesimamente al domicilio dai Prefetti Consolari a tutti i Cittadini, che loro concerne.

Il Presidente del Consolato De Matthæis
Dal Consolato, il Segretario Bassal = Per copia conforme
Il Ministro della Giustizia, e Polizia Pierelli.

N.° 239.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Francese

Roma li 22. Fiorile Anno 6. Repubblicano

P R O C L A M A

Il Generale di Brigada Marchand Comandante della Piazza.

CONsiderando che la causa principale dei disordini, che accadono nella Città, succedono dal non essere le Strade illuminate; perchè i malintenzionati e li bricconi sono sempre certi di giungere al lor fine, e di commettere con sicurezza tutti i delitti, quando essi sono favoriti dall' oscurità, ordina ciò che siegue.

Art. I. Tre giorni dopo la publicazione del presente Proclama tutti i Proprietarj delle Case che avranno più di tre fenestre di fronte di una facciata, saranno tenuti di avere a una fenestra della loro Casa al primo appartamento un Lampione sospeso simile a quelli che esistono avanti le imagini della Madonna. Questi Lampioni saranno guarniti di una quantità sufficiente di olio, o di candela, che possa ardere tutta la notte.

Art. II. Li proprietarj delle Case addosseranno una porzione delle spese ai loro Pigionanti a ragione della grandezza della Casa che abitano.

Questa porzione sarà fissata per la metà, per la terza parte, per la quarta, per la quinta, o sesta, secondo che la quantità della Casa che i Locatarj occupano, sarà di una metà, di una terza, o di una quarta parte &c.

Art. III. Li contraventori al presente ordine saranno puniti, per la prima volta di una multa di tre scudi, e di tre giorni di carcere; in caso di recidiva, saranno riguardati come cattivi Cittadini, inimici del buon ordine, e trattati come tali.

Marchand

N.° 240.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

In nome della Repubblica Romana.

TRIBUNAL TEMPORANEO DI APPELLAZIONE

Prefetto Consolare Pietro Paolo Baccini.

P R I M A S E Z I O N E

Presidente Baldassarre Bini Clitunno
Giacomo Marsuzi Metauro

Anacleto Velletri — Musone
Tartaglia — Tevere

SECONDA SEZIONE

Presidente Giuseppe Jacoucci — Circeo
Pietro Guerrini — Tronto
Trasimeno
Cimino

Scriba Giuseppe Amici = Uscieri, Vincenzo Cleter, Tiberio Poli.

Il sudetto Tribunale si radunerà per la prima volta il giorno 25. Fiorile anno 6. Repubblicano 1. della Repubblica Romana (14. Maggio 1798. v. s.) nelle Camere destinate provvisoriamente per l'Alta Pretura nel Palazzo di Montecitorio, due ore avanti mezzogiorno, e proseguirà le sue Sedute a norma di un giornale provisorio, che si stamperà; I respettivi Presidenti delle Sezioni destineranno le Cause da proporsi, ed a quelli perciò dovranno dirigersi i Curiali. L'Officio dello Scriba sarà nell' Officio De-Rossi in detto Montecitorio.

N.o 241.

LIBERTA' — EGUAGLIANZA

Repubblica Romana
Roma 22. Fiorile Anno 6. dell' Era Francese, e I. della Repubblica Romana una, e indivisibile.
Ordine del Consolato.

AVvertito il Consolato de' furori, che Uomini armati esercitano per i diversi Dipartimenti della Repubblica; informato da fatti notorj, che la Religione serve di pretesto ai movimenti più pericolosi; che insinuazioni perfide spingono i Cittadini a prender le Armi gli uni contro degli altri; che parecchie Famiglie sono state vittime della furia ribelle senz' altro motivo fuori di quello del loro cognito attaccamento alla Repubblica; che lo stendardo della ribellione è stato spiegato per vendicare col sangue de' Cittadini le umiliazioni, e la caduta di un Governo detestabile, il quale in un regno di ventitrè anni aveva esaurite tutte le risorse di una intiera Nazione con dilapidazioni, e rapine sconosciute perfino ai dissoluti Governi, ed ha preparata la miseria, e la ruina di molte generazioni.

Sorpreso del silenzio di quelli, che son tenuti col mezzo del lor Ministero a far intendere i sentimenti della Religione,

e della Umanità, quando la sicurezza pubblica è minacciata; quando il furore della guerra civile si accende nel seno delle Famiglie; quando degli Uomini traviati, e furiosi si danno l'allarme, e si attruppano, per scannare i loro simili.

Ordina ciò, che siegue

Art. I. Tutti i Preti Secolari nati fuori del Territorio della Repubblica, *siano, o non siano nelle Cariche, e Funzioni Ecclesiastiche, possidenti, o non possidenti Benefizj*, partiranno dal Territorio della Repubblica nello spazio di dieci giorni, e dalla Città dove abitano, nel termine di tre giorni.

Art. II. Tutti i Religiosi, ancor quelli, che esercitano impieghi Ecclesiastici nati fuori del Territorio della Repubblica partiranno egualmente nello stesso spazio di tempo determinato nell' Articolo precedente.

Art. III. Non sarà ammessa alcuna eccezzione. se non che per gli Francesi, rispetto ai quali le misure, che si dovranno prendere, saranno concertate col Generale, e con i Commissarj del Governo.

Art. IV. Ciò non ostante il Ministro della Polizia potrà accordare nel Dipartimento delle dilazioni per venti Individui compresi nella presente legge, e le Amministrazioni Dipartimentali per dodici, ma ne' casi straordinarj, ed impreveduti, che esiggeranno questa moderazione.

Art V. La lista di quelli, che saranno dispensati, o avranno ricevuto il favore di una dilazione, sarà inviata al Governo con tutti i motivi, che hanno determinato a concedere un tal favore, che non potrà avere il suo intiero effetto senza la conferma del Comsolato.

Art. VI. Tutti i Preti, e Religiosi nati fuori del Territorio della Repubblica, che quivi saranno trovati dopo il termine fissato dalla Legge, saranno arrestati, e tradotti nelle Case di detenzione come Spie estere.

Art. VII. I Prefetti Consolari, che non denuncieranno al Consolato le trascuratezze commesse o dalle Amministrazioni, o dai Tribunali sulla esecuzione del presente ordine, saranno destituiti.

Il Presidente del Consolato *de Mattheis*
Dal Consolato Il Segretario *Bassal*
Per copia conforme
Il Ministro di Giustizia, e Polizia Fierelli.

LIBERTA' N.° 242. EGUAGLIANZA

L E G G E

Conforme all' Articolo 369. della Costituzione della Repubblica Romana, il Generale di Divisione Comandante le Truppe a Roma decreta quanto siegue.

Art. I. QUando in una Comune vi sarà stata una insurrezione, o un Attruppamento armato, tutti i Preti di questa Comune saranno arrestati.

Art. II. Quelli sudetti Preti, i quali saranno accusati d'aver eccitato l' Attruppamento, o sia insurrezione, o d' avervi preso parte, saranno tradotti avanti il Consiglio di Guerra, e se saranno convinti, verranno condannati a morte.

Art. III. Quelli dei sopra detti Preti, i quali quantunque non convinti d' aver eccitato l' Insurrezzione, o Attruppamento, non potranno provare, che essi hanno cercato d' impedirlo, o per via di persuasione, o d' istruzzione, saranno ritenuti come ostaggio nelle Fortezze, che il Generale in Capo indicherà a questo effetto, e per il tempo, che crederà a proposito.

Art. IV. Se verrà riconosciuto, che essi hanno travagliato con zelo per prevenire, ed impedire l' Attruppamento, o sia insurrezzione, essi saranno sull' istante messi in libertà e resi alle loro funzioni.

Il Generale di Divisione Gouvion S. Cyr.

Il Consolato ordina, che la presente Legge sarà pubblicata, eseguita, e munita dal Sigillo della Repubblica.

Il Presidente del Consolato de Mattheis

Dal Consolato Il Segretario Bassal

Per Copia conforme Pierelli

Ministro della Giustizia, e Polizia.

LIBERTA' N.° 243. EGUAGLIANZA

P R O C L A M A

Il Generale di Divisione Comandante le Truppa Francesi stazionate in Roma, decreta come siegue in virtù dell' Articolo 369. della Costituzione della Repubblica Romana.

Art. I. COntaudo dal giorno della publicazione della presente Legge, non potrà più riceversi verun Novizio in verun Chiostro dell' uno, e l' altro Sesso.

Art. II. Si accorda a Novizj attualmente esistenti nei detti Chiostri un termine di dieci giorni per restituirsi nelle rispettive loro Famiglie,

Art. III. La Legge non conoscendo più Voti Religiosi; non potrà impedirsi a chiunque di abbandonare la vita Monastica, e di rientrare nella Società.

Art. IV. I Religiosi, e Religiose, che saranno uso della facoltà risultante dall'Articolo precedente; sono dichiarati abili alla successione, come se non avessero mai emesso alcun Voto.

Art. V. Non potendosi da veruna Legge avere effetto retroattivo, la disposizione dell'Articolo antecedente non sarà applicabile, che alle Successioni, le quali si aprissero per un'Ex-Religioso, o per una Ex-Religiosa dopo la loro sortita dai Monasteri.

Art. VI. Tutti gli Ex-Religiosi, che rinuncieranno allo Stato Monastico, avranno il dritto di traspostare seco i Mobili della loro Camera, e quelli, che servivano al proprio uso personale. L'inventario di detti Mobili, sarà segnato dalla Municipalità, e confermato dall'Amministrazione Dipartimentale.

Art. VII. Soro soppressi nella Comune di Roma i Chiostri, o sia Monasteri espressi nella seguente Nota.

Santa Prisca, S. Giorgio in Velabro, S. Nicola di Tolentino, S. Idelfonso, S. Maria di Monte Santo, S. Grisogono in Trastevere, S. Maria della Vittoria, S. Pangrazio, S. Anna alle Quattro Fontane, L'Ospizio a Carbognani, S. Maria in Carinis, L'Ospizio ad Ara Coeli, S. Bernardo alle Terme, S. Sabina all'Aventino, S. Clemente, S. Sisto, S. Maria in Monte Mario, S. Girolamo della Carità, Trinità de Monti, S. Maria della Luce, S. Giovanni a Porta Latina, S. Dorotea, S. Ephrem Siro, S. Bartolomeo all'Isola, S. Pietro in Montorio, S. Andrea a Monte Cavallo, S. Giuseppe alla Longara, S. Balbina, S. Silvestro, S. Paolo alla Regola, S. Dionigio, S. Francesca Romana, S. Marta al Vaticano, S. Maria delle Fornaci.

Art. VIII. I Religiosi dimoranti ne' Monasteri soppressi dall'Articolo precedente, e che non saranno uso della facoltà mentovata nell'Articolo 3., saranno ricoverati ne' Monasteri rimanenti, cioè

		Saranno riuniti a quei di
Agostiniani Scalzi	di S. Gregorio in Velabro	Gesù, e Maria al Corso
	S. Nicola di Tolentino	
	S. Idelfonso	
Carmelitani calzati	S. Maria di Monte Santo	S. Maria della Traspontina
	S. Grisogono in Trastevere	S. Martino a' Monti

Tomo I. Mmm

Carmelitani Scalzi	S. Maria della Vittoria S. Pancrazio S. Anna alle 4. Fontane Ospizio a Carbognani	S. Maria della Scala S. Teresa a Monserrato
Cisterciensi	S. Maria in Carinis Ospizio ad Aracæli S. Sabina all'Aventino	S.Croce inGerusalemme
Dominicani	S Clemente S. Sisto S. Maria in Monte Mario	S. Maria Sopra Minerva e l'Ospizio annesso
Filippini	S.Girolamo dellaCarità Trinità de' Monti	S. Maria in Vallicella
Minimi	S. Maria della Luce S. Giovanni a Porta Latina	S. Andrea delle Fratte S. Francesco di Paola
Minori Conventuali	S. Dorotea S. Ephrem Siro	SS. Dodici Apostoli
Minori Osservanti Riformati	S. Pietro Montorio	S. Francesco a Ripa
Missionarj	S. Andrea a Monte Cavallo	Casa della Missione a Monte Citorio
Pij Operaj	S. Giuseppe alla Longara S. Balbina	S. Maria a' Monti .
Teatini	S. Silvestro	
Terz' Ordine di San Francesco .	S. Paolo alla Regola	SS. Cosmo , e Damiano
Trinitarj del Riscatto	S. Dionigio S. Francesca Romana	SS.Trinità a Strada Condotti
Trinitarj Scalzi del Riscatto	S. Marta in Vaticano S. Maria delle Fornaci	S Carlo alle quattro Fontane

Art. IX. I Religiosi trasferiti in vigore dell' Articolo precedente da un Monastero ad un' altro sono autorizzati a trasportarvi i Mobili delle Camere , che Eglino abitavano , e quelli addetti al loro uso personale.

Le Municipalità segneranno , e l' Amministrazione Dipar-

timentale confermerà gl' Inventarj di detti Mobili, fra quali non potrà esser compreso alcun'effetto nè in oro, nè in argento.

Art. X. I Beni, e le rendite del Monastero di S. Nicola di Tolentino si possederanno da quello di Gesù, e Maria al Corso.

Art. XI. Sotto l'eccettuazione annunciata negli Articoli 9: e 10: l'attivo, ed il passivo de' Monasteri soppressi vengono dichiarati Nazionali. I Beni mobili, ed immobili di detti Monasteri saranno venduti a profitto del Tesoro Publico nelle forme prescritte dalle Leggi.

Art. XII. L' Instituto Nazionale nominerà fra i suoi Membri, residenti una commissione di cinque Membri, quali saranno incaricati di presentare al Consolato la Lista degli Oggetti da essi stimati preziosi frà i Libri, Manuscritti, Quadri, Statue, e Marmi de' soppressi Monasteri. I detti Oggetti non saranno punto posti in vendita, ma riuniti, cioè i Libri preziosi alla Biblioteca della Minerva, ed i Manuscritti a quella del Vaticano, i Quadri, le Statue, ed i Marmi al Publico Museo.

Art. XIII. Non sono in conto veruno compresi nelle disposizioni della presente Legge i Religiosi de' diversi Monasteri di Roma, e delle altre Comuni, i quali non essendo nati, o nel Territorio Romano, o in quello Francese, devono sortire senza ritardo dal Territorio della Repubblica.

Dato in Roma li 21. Fiorile Anno 6. Republicano

La Commissione del Direttorio Esecutivo.

Daunou = Monge = Florent = Faipoult.

Il General di Divisione Gouvion S. Cyr

Il Consolato ordina, che la presente Legge sarà publicata, eseguita, e munita del Sigillo della Repubblica.

Dal Quirinale il dì 22. Fiorile Anno 6. dell'Era Republicana

Il Presidente del Consolato De Matthæis

Dal Consolato il Segretario Bassal

Per Copia conforme

Il Ministro della Giustizia, e Polizia Pierelli

N.° 244.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Roma 22. Fiorile Anno VI. Repubblicano.

Relazione della presentazione dell' Inviato Straordinario della Repubblica Romana presso il Direttorio Esecutivo della Republica Francese colli Documenti annessi.

Il Cittadino Giustiniani, Inviato Straordinario della Repubblica Romana a Parigi, è stato accolto dal Direttorio Esecutivo della Repubblica Francese nella maniera più distinta, e parziale, è stato ricevuto all'Udienza publica del Direttorio nello stesso giorno, in cui sono stati ammessi li Ministri della Republica Ligure, del Re di Svezia, e tutti li Rappresentanti delle Potenze Estere, presso il Direttorio Esecutivo sono intervenuti a questo ricevimento.

Dalli seguenti discorsi si rileva quali sieno gli affettuosi, e premurosi sentimenti della Republica Madre verso la rigenerata Republica Romana.

DIRETTORIO ESECUTIVO

Udienza publica de' 10. Fiorile Anno VI.

IL Direttorio esecutivo nella sua Seduta publica di questo giorno ha ricevuto il Cittadino Giustiniani Inviato Straordinario della Republica Romana; M. de Staël Ministro plenipotenziario di Sua Maestà il Rè di Svezia; ed il Cittadino Lupi, Ministro plenipotenziario della Republica Ligure.

Discorso pronunciato dal Cittadino Talleyrand, al Direttorio esecutivo nel presentargli il Cittadino Giustiniani Inviato Straordinario della Republica Romana.

Io ho l'onore di presentare al Direttorio esecutivo il Cittadino Vincenzo Giustiniani Inviato straordinario della Republica Romana, presso la Republica Francese.

Non può essere senza una viva impressione di gioja, che i Francesi veggono oggi in mezzo a loro un Inviato della Republica Romana. - Questo bel nome, perduto nella Storia, ha potuto dopo mille ottocento anni divenir nostro contemporaneo; e non era dunque destinato, che a vivere soltanto nella nostra rimembranza? - A questo lungo sonno dello Spirito umano nell' antica Terra degli Eroi è succeduto al fine il destamento della ragione: allora la libertà ha dovuto rinascere.

La nuova Roma ha riprodotti agli occhi del Mondo i suoi

Consoli, il suo Senato, i suoi Tribuni; ma dei Consoli senza rivalità, un Senato senza Patrizj, dei Tribuni senza agitatori.

Tal'è l'effetto della bella Costituzione, ch'essa si è data.

I Romani più felici in quella, che i loro Antenati, troveranno in essa una garanzia, che ne assicuri i diritti. Essi avranno a grado di conservarsi sù tal fondamento. La memoria di quello essi furono per l'addietro; il sentimento di quello, ch' erano divenuti, non potevano senza dubbio essere per loro delle inutili Lezioni. Che si rammentino sopratutto, che l'Ambizione delle conquiste ha procurato la perdita dell'antica Roma, e che occupati della felicità interna, essi debbano riporre la loro gloria a ben vivere con i loro vicini, ed a non inquietarli giammai.

La Francia, che ha sempre rispettata l'indipendenza degl' altri Stati, è forzata a non riguardarsi come straniera alla Rivoluzione Romana; poichè il sangue di uno de' suoi Eroi n'è stato il segnale; ha dovuto prenderne la vendetta, e nel recare la libertà ai Romani, si è vendicata. Ha pur veduto questo giorno, ed ha lasciato il delitto commesso a quella Roma, che più non esiste. Nella rigenerata Roma non ha veduto, che dei Fratelli; e l'appoggio della di lei tutelare benevolenza gli è stato mai sempre assicurato.

Il Cittadino Vincenzo Giustiniani ne riceverà ogni giorno le meno equivoche testimonianze. La di lui filosofia, il di lui disprezzo dei pregiudizj, i suoi lumi lo rendono degno di rappresentare un Popolo libero. I Francesi veggono con piacere, ch'Egli è presso la loro Republica, destinato a rappresentarlo.

Discorso dell' Inviato Straordinario della Republica Romana.

Cittadini Direttori.

La Repubblica Romana mi ha incaricato di venire ad annunciarvi, che il suo Governo è stabilito, e che l'augusta Festa della sua Federazione ha coronato questo dono prezioso della Libertà, che voi le avete procurata.

La riconoscenza de' Romani, non cede alla generosità della gran Nazione: Essa gli ha ripristinati ai loro Diritti; ed Essi le giurano un'eterno attaccamento.

Tali sono i sentimenti dei Discendenti de' Camilli, de' Scipioni, de' Bruti.

Oh se quest'illustri Romani potessero vedere Roma rigenerata! Da qual maraviglia non sarebbe Camillo sorpreso, se vedes-

se, che quei medesimi, che altre volte ci avevano minacciati di schiavitù, ci rendon'oggi la Libertà, ed alla Lancia di Brenno succedere nel Campidoglio l'Albero sacro della Libertà?

Scipione, il gran Scipione dimenticarebbe le sue vittorie, e del pari grande, che generoso, marcerebbe al Campidoglio a ringraziare i Dei delle Vittorie de' Francesi.

E Bruto.... ! Bruto addolcirebbe la severità del suo Carattere, se vedesse un Senato Libero occupare quei medesimi Posti, ov'egli trafisse un Tiranno, un Cesare, per rianimare un Senato avvilito.

I Romani nel rammentarsi con una nobile fierezza i loro Antenati desiderano ardentemente di fraternizzare con i loro Liberatori, e son'io, Cittadini Direttori, che ve lo richieggo a nome della Repubblica Romana. Essa ha molto da sperare dalle virtù della grande Nazione, e la grande Nazione deve contare sulla Lealtà, e l'attaccamento di un Popolo coraggioso.

Ai voti dei Romani, Cittadini Direttori, permettetemi di mescolare l'espressione de'miei: oso lusingarmi, che mi daranno un qualche diritto alla vostra benevolenza.

Risposta del Presidente del Direttorio Esecutivo al Cittadino Vincenzo Giustiniani Inviato Straordinario della Republica Romana.

Cittadino Inviato Straordinario.

La Repubblica Romana ritorna ad apparire sull'Orizonte politico, dopo un Ecclissi di Diciotto Secoli. Essa riapparisce per consolare una Terra da lungo tempo in preda agli Oltraggi d'un Governo fondato sul delitto per offrire alla Ragione, ed alla Umanità una grande Espiazione, e per fare rivivere quelle virtù, che non sono state conosciute, se non che presso di Popoli liberi.

Sotto gli Auspicj della Repubblica Francese questo Prodigio si è operato, ed ai Figli della Gallia, i nostri Liberatori, i Discendenti di Camillo, e di Scipione indirizzano i loro ringraziamenti. Quali Arcani nascondeva nel suo Seno il tempo trascorso dopo l'annientamento della vostra libertà! E quanto erano impenetrabili alla vecchia Diplomazia i segreti del Destino, cui la providenza vi riserbava.

Ma nell'abbandonarci alle profonde, e dolci Emozioni, che questi avvenimenti fanno nascere, non perdiamo le utili lezioni, che ci presentano, e che la riunione memorabile, che ci offre le Proteste di Sentimenti del Popolo Romano sia marcata da istruz-

zioni, che gli amici della libertà si devono gli uni agli altri.

Non è già, che sotto l'Armi de'suoi nemiei l'antica Roma ha soccombito, ma bensì sotto i vizj delle sue istituzioni, sotto gli Eccessi della mollezza, e cupidigia! La corruzzione de' costumi, l'abbandono di tutte le virtù avea preparata l'invasione de'Barbari; Roma esisterebbe tuttavia, i Romani avrebbero avuta una Patria. Popolo rigenerato comprendete la lezione della Storia: i più crudeli nemici delle Società politiche sono i loro propri vizj: l'amore della Patria, la severità de'Principi, l'attaccamento alle Leggi, ecco i soli ripari, ne'quali si vanno a spezzare l'inevitabili rivoluzioni de'Secoli.

Cittadino Inviato Straordinario, il Direttorio Esecutivo ama d'occuparsi degl'interessi più cari alla Repubblica Romana. Egli la contempla con premura; veglia sù la di lei felicità, vorrebbe slontanarla da quei mali, ch'egli ha temuto pel Popolo Francese; vorrebbe farla godere di tutt'i beni, che la Libertà promette a tutti quei che l'amano.

Vi sarà grato, Cittadino Ministro, di trasmettere ai vostri Concittadini le assicurazioni del nostro attaccamento, e de'nostri voti per la loro felicità. Essi hanno contato sull'appoggio della gran Nazione; Dite loro, che non si sono ingannati, e che non indarno i Generali Francesi hanno proclamato i loro dritti sù la cima del Campidoglio, invocando le Sagre Ombre degli Eroi, che vi riposano.

Ricevete particolarmente, Cittadino Inviato Straordinario, le testimonianze della Benevolenza del Direttorio Esecutivo: egli non dubita, che corrispondendo alla Fiducia, di cui il Popolo Romano vi onora, voi non vi mostriate degno di rappresentarlo presso il Popolo Francese.

Pir copia conforme.

Il Ministro delle Relazioni Estere della Republica Romana

Bremond.

N.° 245.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana.

Roma 24. Fiorile Anno VI. Repubblicano

L' Amministrazione dipartimentale del Tevere.

NOTIFICAZIONE

GLi Amministratori dipartimentali del Tevere per corrispondere con esatteza alle loro Attribuzioni, e specialmente a quella, che riguarda l' Amministrazione, e cura de' beni Nazionali situati nel loro Dipartimento, indirettamente si occupano a formare uno Specchio dimostrativo, ed un Registro sommario di tutti li detti beni, compresi li Comunitativi, com' anche quelli appartenenti a' Monasterj, e Luoghi Pii, o precedenti da fondazioni, e stabilimenti soppressi, o non soppressi; Rendesi peró ad essi necessario, per riuscire nell' assunto, di aver li più precisi ragguagli della situazione, del valore, dei differenti prodotti, e delle altre qualità, e condizioni di ciaschedun Fondo Nazionale: Ma siccome senza la cooperazione degli Affittuarij Enfiteuti, ed Amministratori degl' indicati beni è assai malagevole, non che impossibile rintracciare d' altronde tali notizie; così rimangono da essi invitati li detti Affittuarj, Enfiteuti, Amministratori, o altra qualunque persona, che avesse ingerenza alcuna sopra li mentovati Fondi, di esibire dentro il termine di due Decadi, riguardo ai fondi sì rustici, che urbani situati in Roma, ed in tutto il Dipartimento del Tevere, all' Amministrazione dipartimentale, e riguardo a consimili Fondi situati nelli Territorj delle Comuni di detto Dipartimento alli Prefetti Consolari dei Cantoni, tutte le Apoche, o Istrumenti degli Affitti, ed Enfiteusi delli suddetti beni; com' altresì a dare una distinta Assegna di tutti li Fondi sì rustici, che urbani di pertinenza della ex-Camera, della Comunità, de' Monasterj, ed altri Luoghi Pii, non eccettuati quelli procedenti da Fondazloni, e Stabilimenti, ancorchè non soppressi, colle indicazioni di sopra accennate, cioè del luogo, ove sono situati, della loro qualità in ogni genere di prodotto, del fruttato, del valore, e della condizione delli medesimi: Sarà pertanto loro cura di adempire a quanto viene ad essi insinuato, altrimenti saranno nella più stretta responsabilità di una tele mancanza.

Gori Presidente Grisanti Segretario.

N.° 246.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

In nome della Repubblica Romana

25. Fiorile Anno VI. dell' Era Repubblicana

NOTIFICAZIONE

QUantunque nella Notificazione dei 23. Fiorile, siensi invitati i Proprietarj di Bestiame Bovino a darne l'Assegna agli Edili delle rispettive Comuni; tuttavia quei Proprietarj, che abitano nella Città di Roma, potranno esibire nel Burò de' Grandi Edili le Assegne di tutto il Bestiame, che posseggono in qualunque luogo, e Territorio.

Toriglioni Ministro dell' Interno.

N.° 247.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

25. Fiorile (14. Maggio 1798.v.s.) Anno VI. dell' Era Repubblicana

Giovanni Bufalini Ministro delle Finanze.

NOTIFICAZIONE.

COlla Legge proclamata il dì 17. Fiorile corrente decretatosi, che le Cedole demonetate debbano rientrare in commercio per il terzo del lor valore nominale; e stabilitosi, che per questo terzo di valore tali Cedole si pagassero, e ricevessero tanto da particolari Cittadini, che dalle Casse pubbliche per le contribuzioni, ò altro qualsivoglia titolo, sembrava bastantemente proveduto all' intera circolazione, e facilitato il metodo di effettuare i pagamenti. Ma che? Ad onta di tal providenza si ricusano da taluni le dette Cedole demonetate, e si nega di riceverle per quel terzo di valor nominale, che dalla stessa Legge gli è stato attribuito. Cittadini: Deriva ciò dall' Idra Aristocratica depressa sì, ma non schiacciata ancora del tutto: essa è, che procura ispirarvi incertezza sul valore di una Cedola, che vien garantita dalla Nazione coll' ipoteca speciale dei beni Nazionali. Deriva ciò ancora dai Monopolisti, ed Aggiottatori, che coi loro sordi artifizj avviliscono le Cedole demonetate, per accumulare poi a vil prezzo, e procacciarsi con esse l' acquisto de' migliori possedimenti della Nazione. Queste infami manovre, questi giri dell' Aristocrazìa non vi seducano più a lungo. Date corso alle Cedole demonetate per il terzo del lor valor nominale, e con ciò confondete gli Agiottatori, facilitate la circolazione, ed i paga-

menti . Tanto spera il Consolato dal vostro zelo , dal vostro Patriottismo. Che se nulladimeno ad onta di tali riflessi vi fosse taluno , che ricusasse ancora in avvenire le dette Cedole per il detto terzo ; in tal caso ordina il Consolato , che chiunque ciò ardisca , sia reputato come uno , che diffidi della garanzía Nazionale , e che tenda a promuovere de' sussurri , ed a turbare la publica quiete ; sotto questo punto di vista si procederà contro di costoro alle pene comminate dalle Leggi vigilanti , senza ammettere scusa veruna o pretesto. E perciò tutti i Possessori di dette Cedole demonetate , che abbiano sofferto qualche ripulsa nella erogazione delle medesime , sia nei contratti , sia nei pagamenti , sono invitati a denunziare al Ministro delle Finanze , coloro che abbiano ricusato di riceverle , affinchè possa procedersi contro di questi , come trasgressori della Legge .

Giovanni Bufalini Ministro delle Finanze .

N.° 248.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana una , ed indivisibile

Li 25. Fiorile Anno VI. Repubblicano

Gli Edili del terzo Circondario di Roma .

TAnto gli Individui dell'uno , e l'altro sesso abitanti nel nostro Circondario che vorranno abbandonare la vita Monastica , e rientrare nella Società ; Quanto quelli che dai soppressi Conventi , e Monasteri si trasferiranno agli altri destinati nel Proclama del General Comandante le Truppe Francesi in Roma , e pubblicato dal Consolato il dì 24. Fiorile , benchè sieno abilitati a trasportar seco i mobili della loro Camera , e quelli che servivano al proprio loro uso personale ; ciò non ostante non potranno prevalersi della medesima facoltà , se prima non si saranno presentati alla Casa di abitazione del Cittadino Antonio Maria Tarnassi Prefetto Consolare , ove la nostra Municipalità provvisoriamente risiede per poterli inventariare a seconda di quanto si prescrive negli Articoli 6. e 9. del sudetto Proclama .

L'esecuzione di quanto da Noi si prescrive resta sotto la più stretta responsabilità dei respettivi Superiori , e Superiore , questa essendo la mente del Consolato .

Asprucci Mario Presidente = Especo Segretario .

N.° 249.

PROCLAMA

In esecuzione dell' Articolo 368. della Costituzione della Repubblica Romana, il General in Capo dell' Armata Francese in Roma, nomina la Composizione, ed Organizzazione del Burrò dell' Amministrazione Dipartimentale del Tevere.

Primo Commisso	Nicolai Pietro
Secondo Commisso	Cocchetti Francesco
Terzo Commisso	Muratori Luigi Filippo
Scrivani (Capo	Giordani Giovanni
(Secondo	Gioni Giuseppe
(Terzo	Masini Giovanni
(Quarto	Cecconi Eusebio
(Quinto	Folli Gioacchino
PRIMA DIVISIONE	
Capo	Bencivenga Carlo
Primo Commisso	Darj Giuseppe
Secondo Commisso	Cesarini Teodoro
Terzo Commisso	Reinieri Luigi
SECONDA DIVISIONE	
Capo	Camassei Andrea
Primo Commisso	Devitten Natale
Secondo Commisso	Pierdonati Paolo
Terzo Commisso	Sparziani Camillo
Ingegniere	Casella Serafino
TERZA DIVISIONE	
Capo	Regnoni Domenico
Primo Commisso	Straccia Costantino
Secondo Commisso	Marchini Lorenzo
Giovani di Burrò	(Mencucci Alessandro (Polidori Odoardo
Portiere	Moisè Bernardino

Illaro Sada Gori Presidente dell' Amministrazione approva
Felice Grisanti, Segretario
Approvato dal Consolato il Presidente de Matthæis
Dal Consolato il Segretario Bassal
Il Generale di Divisione Gouvion S^t. Cyr.

N.° 250.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

NOTIFICAZIONE

25. Fiorile Anno 6. Repubblicano

I Grandi Edili

L'Oggetto della pubblica sicurezza nell'atto, che richiama la nostra più attiva vigilanza, ci fa prevenire i pericoli d'Incendj, che possono avvenire in questa Centrale, o per la cattiva qualità dei Fieni, o per l'Ubicazione dei Fienili situati nell'interno della Città, ed esposti al pericolo d'Incendio, perchè prossimi ai Forni, Botteghe, ed Officine. A tal'effetto per assicurare la quiete comune, e gl'interessi dei Cittadini abbiamo presi i seguenti provvedimenti.

1. Niuno potrà riporre il Fieno nei fienili quì sotto notati, i quali sono più esposti al pericolo del Fuoco.

2. Non si permetterà a veruno di riporre il Fieno in altri Fienili, anche non compresi nel sottoscritto Elenco, ma vicini all'Abitato, se l'Architetto del Burò Centrale Giuseppe Barberi, non avrà prima visitato il Fienile, e se non sarà riportato il consenso in iscritto del Padrone del sito, o dei Padroni, ed abitanti vicini. Con queste precauzioni le verrà dalla Municipalità del Circondario, in cui è situato il Fienile, data la licenza in iscritto parimenti, senza la quale non potrà riporre in conto alcuno il Fieno nelli Fienili.

3. I Proprietarj dei Fieni dovranno munire i Fienili di buone porte per evitare qualunque Incendio proveniente da causa esterna: diversamente ognuno ne sarà responsabile, e sarà obligato all'emenda dei danni, che potranno avvenire, a tenore delle leggi veglianti.

4. Prima che il fieno venga caricato, dovrà essere ammucchiato. Non potrà veruno caricarlo, come suol dirsi, *all' Antonine* verdastro, e non ben prosciugato, e molto meno bagnato di guazza, o di acqua piovana.

5. Il fieno non potrà caricarsi in tempo di pioggia, nè potranno scaricarsi le Barrozze, che saranno state per la strada sorpese dalla pioggia, se il fieno non sarà ben prosciugato sù le Barrozze medesime: in tal caso le Barrozze dovranno scaricarsi una, o due per volta, e non più,

6. Le Barrozze dovranno scaricarsi in maniera, che ingombrando le Strade tanto dentro, che fuori la Comune, non impediscanò il passo delle Carrozze, e dei Pedoni.

7. Avanti, che si collochi il fieno nei Fienili, e prima, che questi si chiudano, quando sono riempiuti, dovranno es, sere visitati da un Deputato da nominarsi dalla Municipalità del Circondario dove è posto il Fienile.

8. I Proprietarj dei fieni sono incaricati di visitare, o di far visitare frequentemente i Fenili da persone prattiche specialmente la mattina di buon'ora, e la sera, nei quali tempi sono più visibili i segnidi effervescenza del fieno quando si riscalda.

9. Ogni Proprietario di fieni, e qualunque Cittadino è incaricato di avvertire la respettiva Municipalità di qualunque pericolo d'Incendio, che si conoscesse nei Fienili.

10. I Contraventori saranno giudicati come Perturbatori dell' Ordine Publico, ed esposti al rigor delle Leggi tuttora veglianti. Sono specialmente incaricate le tre Municipalità di Roma dell' esecuzione della presente Notificazione.

Domenico Maggi)
Francesco Antonio Franchi) *Grandi Edili*
Guido Lante)

Publio Serpieri Segretario

Elenco dei Fienili, nei quali è proibito riporre il Fieno.

Fienile all' Albergo del Mascherino in Borgo
Fienile nel vicolo Accoramboni vicino al Colonnato di S. Pietro
Due Fienili nell'Albergo di Civitavecchia, vicino Ponte S. Angelo
Due Fienili nell' Albergo della Campana al vicolo de Cappellari
Albergo del Biscione a Grotta pinta
Albergo di Grotta pinta
Albergo contiguo al sudetto
Fienile nell' Albergo in Piazza Rondanini
Fienile nell' Albergo della Croce bianca a piazza Farnese
Fienile nell' Albergo del Gallo a Baullari
Albergo nel vicolo delle Grotte
Fienile nell' Albergo del Moretto a Baullari
Albergo all' Orfanelli

Albergo al Paradiso in Piazza Pollarola
Fienile nell'Albergo del Muletto in detta Piazza
Fienile nell' Albergo della Lunetta nella sudetta Piazza
Fienile nell' Albergo del Sole nella sudetta Piazza
Albergo sotto la Sapienza
Albergo alla Porticella di S. Eustachio
Albergo alla Palombella
Fienile nell'Albergo della Minerva
Fienile nell'Albergo del Gallinaccio alla Rotonda
Albergo del Sole alla Rotonda
Albergo a Piazza di Pietra
Albergo alla Stelletta in Campo Marzo
Fienile nell' Albergo della Campana a S. Ivo
Albergo all' Orso
Albergo di Napoletani all' Orso
Albergo di Sabina a Ripetta
Due Fienili nell' Albergo delle tre Colonne
Fienili alla Chiavica del Bufalo
Albergo a Fontana di Trevi
Albergo del Galletto a S. Marco
Albergo della Rosetta alla Salita di Marforio
Albergo della Coroncina
Fienile dell' Albergo della Catena di Pescaria
Due Fienili all' Arbergo del Compasso a S. Nicola in Carcere
Fienile nell'Albergo della Colonna al Cantone di S. Gio. Decol.
Due Fienili nell' Albergo dell' Archetto a S. Galla
Albergo di S. Omobono
Albergo alla Piazza della Consolazione
Fienile dell' Albergo incontro le carceri del Campidoglio
Due Fienili nell' Albergo all' Arco de Pantani
Albergo del Cavalletto alla Piazza delle Carrette
Albergo detto di S. Antonio in detta Piazza
Albergo di Palestrina nella sudetta Piazza

LIBERTA' N.° 251. EGUAGLIANZA

Repubblica Romana una, ed indivisibile

26. Fiorile Anno VI. Repubblicano

La Municipalità del primo Circondario di Roma

NOTIFICAZIONE

Essendo state invitate le Municipalità nel Proclama del dì 22. Fiorile corrente a segnare gli Inventarj dei Mobili di quei

Religiosi, e Religiose, quali in esecuzione del Proclama medesimo, o si secolarizzano, ovvero si trasferiscono in altri Conventi, o Case, si avvertono perciò tali Regolari dell' uno, e dell' altro Sesso, come anche i Sacerdoti Secolari, che convivevano in alcuna delle Case soppresse nel detto Proclama, ed esistenti nel Circondario di questa Municipalità, che non potranno portar via dai detti Luoghi alcun Mobile, nè veruna cosa, se prima non si saranno presentati a questa Municipalità, acciocchè tali Mobili, Carte, ed altro possa dalla stessa Municipalità inventariarsi.

De Romanis Mariano Presidente
Libert Gianfrancesco Segretario

N.° 252.

L E G G E

Sulla divisione del Territorio della Repubblica Romana.

IN virtù dell' Articolo 369. della Costituzione Romana il Generale di divisione Comandante le Truppe Francesi in Roma modifica la legge dei 2. Germile sulla divisione del Territorio, come siegue

ARTICOLO PRIMO

Il Territorio della Repubblica Romana, salve le ratifiche Diplomatiche, è limitato dalla parte del Territorio della Repubblica Cisalpina, primo dal corso della Foglia dopo la sua uscita dal Territorio della Toscana fino all' imboccatura del Fiume, che viene dalle falde del Monte Fabbri, ed in seguito da una linea, la quale partendo da questa imboccatura, e passando al di là di S. Angiolo, Monte Ciccardo, Ginestreto, Candelara, e Novilara, va ad imboccare nel mare al mezzo dell' intervallo tra Fano e Pesaro.

ARTICOLO II.

Il Territorio della Repubblica è diviso in Dipartimenti, i nomi de' quali, ed i Capi Luoghi sono compresi nello specchio seguente.

Nomi dei Dipartimenti	*Capi Luoghi.*
Dipartimento del Cimino	Viterbo
Circeo.	Anagni
Clitunno	Spoleto
Metauro	Ancona
Musone	Macerata

Tevere	Roma
Trasimeno	Perugia
Tronto	Fermo

ARTICOLO III.

Sarà quanto prima stabilito sul già Ducato di Benevento, che intanto sarà governato a nome della Repubblica Francese.

ARTICOLO IV.

Ogni dipartimento è diviso in un certo numero di Cantoni. I Capi Luoghi di questi Cantoni, ed i nomi delle Comuni, che li compongono, formano il quadro annesso alla presente Legge.

ARTICOLO V.

Vi sono in ciascun Dipartimento tre Tribunali di Censura. Questi Tribunali sono stabiliti nelle Città seguenti.

Pe 'l Dipartimento del Cimino

Civita Castellana, Orvieto, Viterbo.

Pe 'l Dipartimento del Circeo

Anagni, Sezze, Veroli.

Pe 'l Dipartimento del Clitunno

Foligno, Rieti, Spoleto.

Pe l' Dipartimento del Metauro

Ancona, Sinigaglia, Urbino.

Pe 'l Dipartimento del Musone

Macerata, Matelica, Osimo.

Pe 'l Dipartimento del Tevere

Roma, Tivoli, Velletri.

Pe 'l Dipartimento del Trasimeno

Città di Pieve, Gubbio, Perugia.

Pe 'l Dipartimento del Tronto

Ascoli, Camerino, Fermo.

ARTICOLO VI.

I Cantoni, che compongono le giurisdizioni de' Tribunali di Censura sono distribuiti, come siegue

DIPARTIMENTO DEL CIMINO.

Civita Castellana

Bracciano, Civita Castellana, Morlupo, Ronciglione.

Orvieto

Acquapendente, Bagnorea, Orvieto, Valentano.

Viterbo

Civitavecchia, Corneto, Monte Fiascone, Orte, Toscanella, Vetralla., Viterbo.

DIPARTIMENTO DEL CIRCEO.

Anagni

Afile, Anagni, Ferentino, Guercino, Paliano, Segni.

Sezze

Core, Piperno, Sermoneta, Sezze, Terracina.

Veroli

Alatri, Ceccano, Ceprano, Frosinone, Pofi, Pontecorvo, Veroli.

DIPARTIMENTO DEL CLITUNNO.

Foligno

Assisi, Urbano di Foligno, Rurale, di Foligno, Spello, Todi, Trevi.

Rieti

Castel Vecchio, Magliano, Poggio Mirteto, Poggio Nativo, Urbano di Rieti, Rurale di Rieti.

Spoleto

Amelia, Cascia, Narni, Norcia, Urbano di Spoleto, Rurale di Spoleto, Urbano di Terni, Rurale di Terni.

DIPARTIMENTO DEL METAURO.

Ancona

Urbano di Ancona, Rurale di Ancona, Jesi, Mont'Alboddo, Monte Carotto.

Sinigaglia

Corinaldo, Fano, Monte Baroccio, Pergola, Sinigaglia.

Urbino

Cagli, Fossombrone, S. Angiolo in Vado, Urbania, Urbino.

DIPARTIMENTO DEL MUSONE.

Macerata

Cingoli, Civita nova, Macerata, Montecchio, Monte dell' Olmo, Monte Milone, Tolentino.

Matelica

Apiro, Fabriano, Matelica, S. Severino;

Osimo

Filottrano, Loreto, Monte Santo, Osimo, Recanati.

DIPARTIMENTO DEL TEVERE.

Roma

Ostia, Roma.

Tivoli

Monte Rotondo, Rio Freddo, Subiaco, Tivoli.

Velletri

Albano, Frascati, Palestrina, Velletri.

DIPARTIMENTO DEL TRASIMENO,

Città della Pieve

Castiglione del Lago, Città della Pieve, Ficulle, Monte Castello, Panicale.

Gubbio

Cantiano, Città di Castello, Gualdo, Gubbio, Monte S.Maria, Sassoferrato.

Perugia

Deruta, Fratta, Marciano, Nocera, Passignano, Urbano di Perugia, Rurale di Perugia.

DIPARTIMENTO DEL TRONTO.

Ascoli

Acquasanta, Amandola, Urbano d'Ascoli, Rurale d'Ascoli, Mont'Alto Offida.

Camerino

Urbano di Camerino, Rurale di Camerino, Fallerone, Pieve Torina, S. Ginesio.

Fermo

Fermo, Monte Giorgio, Petritoli, Porto di Fermo, Ripa Transone S.Elpidio, S. Giusto, S. Vittoria.

ARTICOLO VII.

La Città di Roma è divisa in tre Circondarj, de' quali ciascuno ha la sua Municipalità particolare.

I Circondarj sono formati dagli antichi Rioni nella forma, che siegue

Primo Circondario

Trastevere, Borgo, Parione, Regola, S. Angiolo, Pigna.

Secondo Circondario

Ponte, S. Eustachio, Campo Marzo, Colonna.

Terzo Circondario

Trevi, Monti, Campitelli, Ripa.

ARTICOLO VIII.

Perciò, che spetta alle abitazioni situate nel Cantone di Roma, e non comprese nel recinto delle mura, tutte quelle, che sono all'occidente del Tevere, sono parte del primo Cir-

condario; quelle, che sono comprese tra il corso superiore del Tevere, e la Strada, che conduce dalla Porta Salara al Ponte Salaro, sono del secondo Circondario; quelle finalmente, che sono poste tra la detta strada, ed il corso inferiore del Tevere, sono parte del terzo Circondario.

ARTICOLO IX.

Il Senato ed il Tribunato con delle Leggi susseguenti suppliranno alle omissioni, che potranno trovarsi nello Specchio seguente. Eglino determineranno nella maniera più precisa gli oggetti, che possano esservi indeterminati, e vi faranno de' cambiamenti, che la natura delle cose potrà rendere indispensabili.

SPECCHIO

Della divisione del Territorio della Repubblica Romana in Cantoni, e di quella de' Cantoni in Comuni.

DIPARTIMENTO DEL CIMINO

1. *Cantone d' Acquapendente.*

Acquapendente, Torr' Alfina, Grotte S. Lorenzo, S. Lorenzo, Onano, Proceno.

2. *Cantone di Bagnorea.*

Bagnorea, Civitella della Teverina, S. Michele, Castiglione in Teverina, Rubrignano, , Sermognano, Grotte S. Stefano, Vallebona, Monte Calvello, Castel Cellese, Graffignano, Rocca del Vecce, Spicciano.

3. *Cantone di Bracciano.*

Bracciano, Oriolo, Mansiana, Quadroni; Montirano, Cancelle, Monte Virginio, e Bagni, Trivignano, Anguillara, Cesano, Cervetri, Zerj, Rota, S. Severa e Palo, Castel Giuliano, Sasso.

4. *Cantone di Civita Castellana.*

Civita Castellana, Borghetto, Castel S. Elia, Nepi, Monte Rosi, Ponzano, Stabbia, Calcata, S. Oresto.

5. *Cantone di Civitavecchia.*

Civitavecchia.

6. *Cantone di Corneto.*

Corneto, Montalto, Tolfa, Alumiere, Cibona, Bianca.

7. *Cantone di Monte Fiascone.*

Monte Fiascone, Cellano, Marta, Comenda, Vitorchiano,

8. *Cantone di Morlupo* .

Morlupo, Leprignano, Castel novo, Nazzano, Civitella, Scrofano, Filacciano, Fiano, Campagnano, Formello, Magliano, Rignano, Torrita, Mazzano.

9. *Cantone d' Orte* .

Orte, Gallese, Bassanello, Vignanello, Vallerano, Soriano, Bomarzo, Mugnano e Chia, Bassano.

10. *Cantone d' Orvieto* .

Orvieto, Monte Rubiaglio, Castel Giorgio, C. Viscardo, Viceno, Benano, Polsena, Canale, Mont' Alfina, Sugano, la Rocca, la Torre, Porano, Castro Rubello, Botto.

11. *Cantone di Ronciglione* .

Ronciglione, Caprarola, Vico, Fabrica, Carbognano, Sutri, Capranica, S. Vincenzo.

12. *Cantone di Toscanella* .

Toscanella, Canino, Tessenano, Arlena, Rocca, Rispampini.

13. *Cantone di Valentano* .

Valentano, Ischia, Farnese, Piansano, Capo di Monte, Latera, Gradoli, Cellere, Pianiano.

14. *Cantone di Vetralla* .

Vetralla, Barberano, Bieda, S. Gio. di Bieda, Civitella, Monte Romano, Viano, S. Martino, Canepina, Tobia, Canepinetta.

15. *Cantone di Viterbo* .

Viterbo, e Bagnaja.

DIPATIMENTO DEL CIRCEO.

1. *Cantone d' Afile* .

Afile, Civitella, Jenna, Rojate, Valle pietra, Ponza, Rocca S.Stefano.

2. *Cantone d' Alatri* .

Alatri, Vico, Collepardo, Fumone, Trivigliano.

3. *Cantone di Anagni* .

Anagni, Mont' Acuto, Sgurgola.

4. *Cantone di Ceccano* .

Valle Corsa, S. Lorenzo, S. Stefano, Giuliano, Pisterzo, Prossedi.

5. *Cantone di Ceprano* .

Ceprano, Falvaterra, Colle, Stangolagallo.

6. *Cantone di Core* .

Core, Giulianello, Rocca Massima, Monte Fortino.

7. Cantone di Ferentino.

Ferentino, Supino, Morolo.

8. Cantone di Frosinone.

Frosinone, Torrice, Patrica.

9. Cantone di Guercino.

Guercino, Felettino, Trevi, Anticoli, Torre.

10. Cantone di Paliano.

Paliano, Piglio, Serrone, Olevano, S. Vito, Genazzano, Valmontone.

11. Cantone di Piperno.

Piperno, Rocca secca, Maenza, Sonnino.

12. Cantone di Pofi.

Pofi, Ripi, Castro, Arnara.

13. Cantone di Ponte Corvo.

Ponte Corvo. S. Olivo.

14. Cantone di Segni.

Segni, Gavignano, Montellanico, Carpineto, Gorga,

15. Cantone di Sermoneta,

Sermoneta, Bassiano, Cisterna, Norma, Nettuno.

16. Cantone di Sezze.

Sezze, Rocca gorga.

17. Cantone di Terracina.

Terracina, S. Felice.

18. Cantone di Veroli.

Veroli, Bauco, Monte S. Giovanni.

DIPARTIMENTO DEL CLITUNNO.

1. Cantone di Amelia.

Amelia, Civitella, Baschi, Montecchio, Tenaglia, Guardea; Cocciano, e Poggio, Alviano, Lugnano, Porchiano, Attigliano, Giove, Penna, Fornole, Monte Campano, Foce, Castel dell' Aquila; S. Restituta, Toscolone, e Melezzole, Avigliano, Colcello, Frattuccia, Macchie, S. Fucetole.

2. Cantone di Assisi.

Assisi, Beviglie, Sterpeto, Rocca S. Gregorio, Petrignano, Chiaggina, Mora, Monte Villano, Monte Verde, Belvedere, Collepune, Pieve S. Niccolò, Porziano, Palanzano, Petrata. Nocigliano, Paradiso, Villamena, Mosciole S. Donato, Bastia Palazzo, Tor di Betto, Capezzale, Piano degli Angeli, Costano, Torre di Andrea, Castel novo, Collevecchio, Castellaro,

S. Damiano, Villa passeggio, Villa di Panzo, Gubbiano, Carcerelle, Carceri, Nottiano, Costa di Trex, Armenzano, Bandita, Pian della Pieve, Pietra.

3. Cantone di Cascia.

Cascia, Muscia fuori, Usigni, Rocca, Tamburo, Chiavanno, Buda, Villa S. Silvestro, Aupagna, Trimezzo, Coronnella, Trognano, Ocosce, Collegiacone, Rocca porena, Col forcella, Fogliano, Puro, e S. Anatolia, Poggio d' Omo, Poggio, Poggio primo caso Cerasola, Atri, Giappiedi, Monte Leone, Manigi, Civita di Cascia C. S. Maria, Colmetino, Aliena Avendita, Moltigliano, Palmajola, Tasso, Onelli, e Sciedi, Castel S. Giovanni, Ruscio, Budina, e Tria, S. Giorgio, Colle, Logna, Rocchetto, Nortosca.

4. Cantone di Castel Vecchio.

Castel Vecchio, Paganico, Ascrea, Pietraforte, Marcitelli, Riceto, Collegove e S. Lorenzo, Nespolo, Coll' Alto, Rigatti, Varco, Vittiano e Rocca Vittiano, Colle picciolo ed Antuni, Valle Cupola, Posticiola e Stipes, Longone, Vaccareccia, e Patrojani, Concerviano, Offejo, e S. Martino, Porcigliano, Magnalardo, e S. Salvatore, Cenciara e Rocca Raniera.

5. Cantone di Fuligno.

Fuligno, e Suborghi.

6 Cantone Rurale di Fuligno.

Dignano, Cesi, Corneto, Belcanestro, Vechirano, Popola, Rasiglia, Camino, Roccasecca, Colfiorito, Forcatura, Arvello, Copigliolo, Anifo, Scopoli, Leggiana, Casenove, Serrone, Cifo, Barri, Carie, Colle Lungo, Sostino, Seggio, Capo d' Acqua, Belfiore, Palo, Poggio S. Lucia, Colle, Vescia, Scanzano, S. Sebastiano, S Giovanni, Profiamma, Casevecchie, Scafali, Corvia, Perticani, Butino, Opello, Carpello, Pescara, Serra, S. Stefano, Cancellara, Scandolara, Orsano, Morro, Cupali, S. Stefano, Alunge, Cancelli, Mulupo, Casale.

7. Cantone di Magliano.

Magliano, Rocchette d' Altemps, Calvi, Fianello, Vaccone Rocchette, Grandi Rucchettine, Monte bono, Tarano, e Santo Bono, Selci e Gavignano, Colle vecchio Ciciniana, Torre, Forano, Foglia, Stimigliano, Poggio Sommaville.

Cantone di Narni.

Narni e la, Quercia Castel Todino, e Quadrelli, Monte Car-

trelli, S. Gemini, Capitone, Stilone, Taizzano, e Borgheria; Guadamello, Santo Vito, Gualdo, e le Vigne, Otricoli, Poggio, Poggiolo, Schifanoja, Lugnola, Romitorio, Stroncone, Itieli, S. Urbano, Vasciano, e Aguzzo, Finocchieto, Castiglione e Contigui, Montorio; S. Liberato.

9. Cantone di Norcia.

Norcia, Agriano, Ospedale, Cortigno, Forsivo, Legogne, Abeto, Serravalle, Biselli, e Agentili, Monte Bufo, Colazzone Rocc'Anolfi, Montaglioni, Poggia di Croce, Castelluccio, S. Pellegrina Piè di Ripa, Frascaro, Valcaldara, e Nuttoria, Popoli Gavelli, Ogricchio, Pesce, e S. Marco, Valle, Piedevalle, Villa, Acquaro, Badia di S. Eutizio.

10. Cantone di Poggio Mirteto.

Poggio Mirteto, Colranello, Mont'Asola, Aspra, Rocc'antica, Cantalupo, Poggio Catino, e Catino, Montopoli, Bocchignano, Farfa e Castelnuovo, Monte S. Maria, Colle Lungo, Casa proda, Ornano, Torricella, Mompeo, Monte nero, Salisaro, Castel S. Pietro, Nerola e Correse, Monte Libretti, Fara, Toffia.

11. Cantone di Poggio Nativo.

Poggio Nativo, Scandriglia, Frasso, Celtomare, Pontice, Monte Leone, Ginestra, Poggio S. Lorenzo, Belmonte, Bandana, Roccasinibalda, Oliveto, Poggio Mojano, Cane Morto, Pozzaglia, Petescia, Montorio in Valle, Montorio Romano, Moricone, Monte Flavio.

12. Cantone di Rieti.

Rieti.

13. Cantone Rurale di Rieti.

Contigliano, Morro, Poggio Bastone, Poggio Fidone e Poggio Perugino, Apulegia, Castel Franco, Greccio, Colle Baccaro, Monte S. Giovanni, Cerchiara, S. Elia, S. Filippo, S. Benedetto Magliano, Rivodutre.

14. Cantone di Spello.

Spello, Cannara, Bevagna, Bettona, Gualdo, Cattano, Limiggiano, Colle Maggio Canalicchio, S. Giovanni, e Collepino.

15. Cantone di Spoleto.

Spoleto, e Sobborghi.

16. Cantone Rurale di Spoleto.

S. Giacomo, Grotte, Silvignano, Poreta, Azzano, Campo-

salese, Beroide, Vall' occhj, Borgiano, Bazzano di sopra, e di sotto, Poggio del Vescovo, Morgnano, Terraja, Monte Martano, Occenelli, S. Severo, Arezzo, Monte li Rossi, Macerino, Monte Bibico, Monte S. Vito, Ceselli, Civitella, Schieggino, Caso, Gavelli, Castel S. Felice, S. Anatoglia, Mercatello S. Brizio, Petrognano, Paterno, Piè di Paterno Vallo, Grotti, Geppa, Aquasparte, Partaria.

17. *Cantone di Terni*.

Terni.

18. *Cantone Rurale di Terni*.

Ferentillo, e luoghi annessi, Monte Franco, Labbro, Collescipoli, Cesi terr' Arnolfe, Arrone, Castel di Lago, Pulino, Bon' acquisto, Piè di Luco, Collestatte, Torre Orsina, Rocca e Tilla Elicinia, Acqua palomba, Battiferro, e Appeccano, Strettura, Fapigno, Miranda, Moggio,

19. *Cantone di Todi*.

Todi, Massa, Collazzone, e Pomorite, Pozzo, San Ferenziano, Grutti Assignano, Pantala Rjpajoli, Ilci, Cacciano, Collavalenza, Montignana, Configni, Colpetrazzo, e Casigliano Rosaro, Pesciano, Montenero, Vasciano, Collelongo, Acqualoreto, Ponte di Cuti, Fernetta, Belfiore, Damerobbe Sismano, Camerata, Morre Moruzze, Romazzano, Villa S. Faustino, Menzanelli, Castel di Monte Bosceto, Izzalini, Fiore, Torregentile, Asproli, Torre di Lura, Porchiano, Chioano, Torrececcona, Monticelli, Castel Rinaldi, Ficereto, Petroso, Lorgnano, Loreto, Torri, Barattano, Spettara, Frontignano, Toscella, Seragano, Coralto, Marcellano, Gaglieltole, Casal' alta, Piedicolle, Piediporto, Pian di S. Martino.

20. *Cantone di Trevi*.

Trevi, Montefalco, Campello, Piscignano, e Vene, Castel Ritaldi, Colle del Marchese, Morcecchia, la Bruna, Giano, Montecchio, Castagnola, Montesanto Sellano, Villa Maggine, Casate, S. Martino, Sterpaja, Cerreto, Ponte, Triponzo, Pupaggi, Agliano, Postignano, Apagni, Camero, la Spina, Acera S. Giovanni Fratta, Picicche, S. Lorenzo, Canajola, Fabri, Bovara, la Pigge, Collecchio, Matigge, Parrano, Pietra Rossa, Casco dell' acqua, Pettino, le Coste, Ponzi Manciano,

21. *Cantone di Visso*.

Visso, Castel S. Angiolo, e luoghi annessi, Croce, Orva-

no, Fematre, Riotreddo, Meale, Castel Vecchio, Preci, Saccoveccie, Rocca Nolfi, Campi, Ancarano, Todiano, Ussita e luoghi annessi, Aschio e Cupi, Villa S. Antonio, Vallopa.

DIPARTIMENTO DEL METAURO

1. *Cantone di Ancona.*

Ancona.

2. *Cantone Rurale di Ancona.*

Falconara, Fiumezino Castel Ferretti, Camerata, Castel d'Emilio, Gugliano, Polverigi, Offagna, Gallignano, Monte Sicuro, Paterno, Varano, Poggio, Massignano, Camerano, Sirolo e Camaldoli, Umaldoli, Umana.

3. *Cantone di Cagli.*

Cagli, Frontone, Serravalle, Acqualagna.

4. *Cantone di Corinaldo.*

Corinaldo, Mondavia, Orciano, Monterado, Ripe, Porcozzone, Tomba, Castel Leone, Fratte, Monte Porzio, Castel Vecchio, S. Lorenzo, Torre.

5. *Cantone di Fano.*

Fano, S.Costanzo, Novilara, Ciriega, S.Giorgio, e Póggio, Piagge, Monte Maggiore.

6. *Cantone di Fossombrone.*

Fossombrone, S. Ippolito, Isola di Fano, Isola di Urbino, Monte Montanaro, Monte Felcino, Barchi, Mont' Alto, Paggino, Mombello.

7. *Cantone di Jesi.*

Jesi.

8. *Cantone di Mont' Alboddo.*

Mont' Alboddo, Monte S. Vito, Monte Marciano, Morro, Chiaravalle, Belvedere, Musciano, S. Marcello.

9. *Cantone di Monte Baroccio.*

Monte Baroccio, Saltara, Cartoceto, Serongarina, Bargni, Pozzuolo, Ripalta, Tenaglie, Fonte Grognale, Castel Gagliardo, Monte S. Maria, Monte Guidaccio, S. Angiolo, Monte Gaudio, Monte ciccardo, Ginestreto, Candelara, Monte Giano.

10. *Cantone di Urbania.*

Urbania, Orsajuola, Montiego, Pietralata, Monte Polo, Piobbico, Monte Mago, Monte Vicino, Apecchie.

11. *Cantone di Monte Carotto.*

Monte Carotto, Poggio S. Marcello, Castel del Piano, Serra

de' Conti, Vaccarile, Rocca Contrada, Mergo, Rossora, Serra S. Quirico, Peticchio, Montale, Majadorsa, Loretello, S. Pietro, e Ripalta, Barbara, Monte Novo.

12. Cantone della Pergola.

Pergola, Monte Secco, Palazzo, Mont' Ajati, Monte Ruolo, Fenigli, Serra S. Abondio, S. Vito, Mont' Alfoglio, Monte Vecchio, Nidastorre, Castagna.

13. Cantone di S. Angelo in Vado.

S. Angelo in vado, Mercatello, Borgo pace, Lamoli, S. Martino, Zorbettole, Montedale, Paganica, Peglio.

14. Cantone di Sinigaglia.

Sinigaglia, S. Angiolo, Montignano, Mondolfo, Stacciola, Scapezzano, Roncitelli.

15. Cantone di Urbino.

Urbino, Monte Bello, Pumecchio, Fermignano, Colbordolo, Talacchio, Monte Fabro, Ponte.

DIPARTIMENTO DEL MUSONE.

1. Cantone di Apiro.

Apiro, Massaccio, Majolati, Monte Ruberto, Castel Bellino, Poggio Cupo, S.Paolo e Sessine, Ritorsio, Duomo, Ficano, Frontale.

2. Cantone di Cingoli.

Cingoli, Cologniola, e Castricciona, Castel S. Angiolo, Staffolo.

3. Cantone di Civita Nova.

Civita Nova, Monte cosero.

4. Cantone di Fabriano.

Fabriano, Cancelli, Bastia, Nebbiano, S. Donato, Tranquillo, Castelletta, Moscano, Attigio, San Silvestro.

5. Cantone di Filotrano.

Filotrano, Montefano, S. Maria nova.

6. Cantone di Loreto.

Loreto, Castel Fidardo, Porto di Recanati,

7. Cantone di Matelica.

Matelica, S. Natolia, Coll' amato, Cerretto, Albacina, Porcarella, Monte S. Cataldo, Belvedere.

8. Cantone di Macerata.

Macerata.

9. Cantone di Treja.

Treja, o Montecchio, Appignano.

10. Cantone di Monte dell' Olmo.

Monte dell' Olmo, Morvalle.

11. Cantone di Monte Milone.

Monte Milone, Urbisaglia, Monte Cassiano.

12. Cantone di Monte Santo.

Monte Santo, Monte Lupone.

13. Cantone d' Osimo.

Osimo.

14. Cantone di Recanati.

Recanati.

15. Cantone di S. Severino.

S. Severino, Orpiano, Alliforni, Serratta, Isola, Ilcito, Gagliole, Colleluci.

16. Cantone di Tolentino.

Tolentino, Caldarola, Cessapalomba, Belforte Colmurano, Serrapetrona, e Carpignano, Pieve Favera, Vestignano, Mot' alto.

DIPARTIMENTO DEL TEVERE

1. Cantone di Albano

Albano, Castel Gandolfo, Genzano, Ariccia, e Falcognana, Nemi, Civita Lavinia, Ardea, Castel di Leva, Rocca di Papa, Pratica, Solferata, Caroceto.

2. Cantone di Frascati

Frascati, Marino, e Grottaferrata, Roccapriora, Pantano, Castiglione, Longhezza, e M. Compatri, M. Porzio, Colonna.

3. Cantone di Monte Rotondo

Monte Rotondo, Lamentana, S. Angiolo, Castel Chiodato, Monticelli, Palombara, Stazzano, e Cretone, Riano, Borghettaccio, e Prima porta, Isola Farnese, la Storta, e Tenute vicine.

4. Cantone d' Ostia.

Ostia, Porto, Fiumicino, Forte S. Michele, Casetta de'Sacchetti, Decima, Porcigliano, Vignola, Ponte Galera, Magliana, Castel Guido, Porcareccia.

5. Cantone di Palestrina.

Palestrina, e Castel S. Pietro, Cave, Capranica, Rocca di Cave, Pisciano, S. Gregorio, Casappe, Poli, Guadagnolo, Gallicano, Passerano, Zagarolo, Lugnano.

6. Cantone di Riofreddo.

Riofreddo, Vall' infreda, Percilj, Vivaro, Licenza, Civi-

tella, Scarpa, Anticoli, Rojano, Seracinesco, Sambuci, Arsoli, Roccagiovane.

7. Cantone di Subiaco.

Subiaco, Camerata, Corbara, Marrano, Agosta, Rocca di mezzo, Rocca di Canterano, Canterano.

8. Cantone di Tivoli.

Tivoli, S. Vetturino, Gerano, Castel Madama, Cerreto, Ciciliano, Vicovaro, Cantalupo, Bardella, S. Polo.

9. Cantone di Velletri.

Velletri.

DIPARTIMENTO DEL TRASIMENO

1. Cantone di Cantiano.

Cantiano, Monte Albreve, S Benedetto, Schieggia, Campitello, il Ponte, la Pezza, Chigniano, il Monte, S. Patrignano, la Costa, Chiaserna, Burano, Ponte Ricciolo, Ponte d'Azzo, Palcano, Moria, Villano, Balbano, Belforte, S. Appollinare.

2. Cantone di Castiglione del Lago.

Castiglione del Lago, Petrignano, Borghetto, Pozzuolo, Giojella, Casa Maggiore, Vajano, S. Fatucchio, Panicarola, Montalera, S. Arcangelo, Monte bono, Isola Polvese.

3. Cantone di Città di Castello.

Città di Castello, Cospaja, Celalba, Selci, Lama, Pietra lunga, Montone.

4. Cantone di Città della Pieve.

Città della Pieve, Piegaro, Monte Gabbione, Monte Leone, Castel di Fiore, Castiglion Fosco, Collebaldo, Greppolaschieti, Salci.

5. Cantone di Deruta.

Deruta, Torsciano, Rosciano, Brufa, Castel leone, Casalina, Ripa-bianca, S. Angelo di Celle, S. Maria Rossa, S. Martino in Campo.

6. Cantone di Ficule.

Ficulle, Mealla, Sala, Bagni, Parrano, Frattuccia, Pieve, Monte lungo, S. Vito, Trevignano, Ponte Centino, Ponte Gregoriano, Morrano, S.Bartolommeo, Allerona, Meana, S. Abondio, Fabro, Poggio Valle, Carnajola.

7. Cantone della Fratta.

Fratta, Civitella Ranieri, Serra de' Pertuzzi, Mont' alto, S.Giuliana delle Pignatte, Polgeto, Romeggio, Castel Giuliano,

Monte Corona, Sportacciano, Castiglione dell' Abate, Mont' Acuto, Ponte la Mese, Racchiusole, Reschio, Monestevole, Antignola, Preggio, Murlo Chieli, S. Patrignano, Pietra Melina, Castiglione-Ugolino, Ascagnano, Rancale, S. Lorenzo, Pier'Antonio, S. Orieto, Rancolfo, Morleschio.

8. *Cantone di Gualdo*.

Gualdo, Fossato, Palazzuolo, Categge, Sigillo, Purello, Costacciaro, e la Villa, Branca. Cricicchio, Caprara, e Poggio S. Ercolano, Casa Castalda, Pieve di Compresseto, e Poggio di sotto, S. Pellegrino, Palazzo Vaccara, S. Facondino, Piagge, Morano Grillo, Pastina, Rigali, Petraja, Corcia, e Roveto,

9. *Cantone di Gubbio*.

Gubbio, Camporeggiano, Siolo, Pizzano, Monte Rovescio, Castiglione, S. Cristina, Tor dell' Olmo, Baccaresca, Serra di Brunamonte, Carbonesca, Chiggiano, Seriato, Col Palombo, e Fratticciuola.

10. *Cantone di Marsciano*.

Marsciano, Cerqueto, Papiano, S. Valentino, Villanova, S. Enea, S. Pastoré, Castel delle forme, S. Nicolò di Celle, S. Elena, e Olmeto, Spina, Poggio delle corti, Pieve Caina, Castiglione della Valle, Monte Vibiano vecchio, Monte Vibiano nuovo, e Mercatello, Cibottola, Monte l' Agello, e S. Apollinare, Compignano, e Migliano, Poggio Aquilone, Morcella, Civitella de' Conti, Ameto, Colle pepe, Cisterna.

11. *Cantone di Monte Castello*.

Monte Castello, Spineta, Fratta, Montione, Ripalvella, Collelungo, Rota-Castello, Capretta, S. Giorgio, S.Faustino, Pruto, Castel della Ripa, Palazzo Boarino, Corbara, Pantanelli, Osa, Titignano, Case di Mascio, Torre di Luca, Quadro, e Cordigliano, Doglio, Canonica, Cecanibbj, Piano di S. Martino, Porzione di Ponte Cuti *di quà dal Tevere*, Monte Giove, e Scarzola, Pornello, Cantone, S.Venanzio.

12. *Cantone di S. Maria*.

Monte S. Maria, Citerna, Sorbello, Lippiano, Mont' Albano, La Mita, Mucignano, S. Secondo, Canoscio, Monte Castelli.

13. *Cantone di Nocera*.

Nocera, Gaifana, Lanciano, Boschetti, Partano, Colle-

mincio, Costa, Parrano, Colle Poggio di sopra, Salmareggia, Casaluna, S. Lucia, Bagnara, Stravignano, Mosciano, Sorrifa, Shiagni, Cassignano, Cerqua, e tutta la Valle Topina con sue Ville, Postignano, Mascionchie.

14. *Cantone di Panicale.*

Panicale, Pacciano, Tavernelle, Oro, Macereto, Gaiche, Pietrafitta, Monte Petriolo, Mongiovino, Mongiovino Vecchio, Missiano, Fontignano, Montale, Col S. Paolo.

15. *Cantone di Passignano.*

Passignano, Castel Rigone, Monte Ruffiano, Tuoro, Sanguineto, Monte Gualandro, Piazzano, Valle Pierle, Lisciano, Feriano, Bastia, Creti, Vernazzano, Isola Maggiore, Isoletta, Monte Colognola, Torricella, Monte del Lago, S. Feliciano, S. Savino, Maggiore.

16. *Cantone di Perugia.*

Perugia.

17. *Cantone Rurale di Perugia.*

S. Maria, Generente, Capo Cavallo, Mantignana, Migiana di M. Malve, Migiana di Monte Tezio, Caligiana, Canneto, Coceto, Pieve, Petraja, Colle del Cardinale, Corciano, Castel Vieto, Antria, Monte Sperello, Monte Melino, Gracinesche, Agello, Mugnano, S. Mariano, Mandoleto, Capanne, Solomeo, Piloncio Materno, Badiola, le Fratte, Castel del Piano, S. Martino de' Colli, Pantano, S.Biaggio, Migiana di Monte Malbe, Fontana, Olmo, Lacugnano, S.Sisto, Monte Malbe, e Chiugiana, S. Fortunato, S.Vittorino, Boneggio, S. Martino Delfico, S. Martino in Colle, S. Andrea d' Agliano, Vestricciano, Pieve di Campo, Ponte S. Giovanni, Miralduolo, Colle della Strada, Ponte Valle di Ceppi, Pretola, Casaglia, Villa Gemini. Vidarno, Civitella d'Arno, Ponte Falcino, S.Felicissimo, Bosco, Pitigliano, Passo dell' acqua, S. Petronilla, Spedalicchio, S. Egidio, Colombella, Monte Capanno, Casaccie Piccione, Fracicciola, Pieve Pagliaccia, Pilonico, Val Fabbrica, Pianello, Castel d'Arno, Val Chiascio, Ripa, Ponte Pattoli, Cordigliano, Montenero, Prezzonchio, S.Quirico della Bagnara, Civitella, Baroncone, Solfagnano Romazzano M. l'Abbate, Col Taulino.

18. *Cantone di Sasseferrato.*

Sarroferrato, Isola Fossara, Monte Catria, Abellana, Pa-

scilupo, Collepecio, Perticano, Montebollo, Nonte Cucco, S. Emiliano. Genga, Perosaja.

DIPARIMENTO DEL TRONTO.

1. Cantone di Acquasanta.

Acquasanta, Canagno, S. Vito, S. Maria, Paggese Lugo, Valle d' Acqua, Asola, Torre, e Piedicala, S. Cerbone, Retalio, Monte Calvo di S. Martino, Fleno, Farno, Morrice, e S. Giovanni, Rocca di Monte Calvo, Talvacchia, Collegrato, S. Gregorio, Cervara, Colloto, Pianacerro, Colonna, e Lisciano, Quintodecimo, Fara lanciata, Noele, Capo di Rigo, Matera, e Vallecchia, Peracchia, Vena-Martello, Arli, Porcella, Falciano, Tallacano, Rocchetta, ed Acore, Mont' acuto, Ronciglione, Rocca Reonile, Oroli, Ville gaico, Bovecchia, Agelli, e Pescolla, Marcia, e Rocca, Casa Regnana, Pretara, Piedilama, Trisongo, Arouata, Vezzano, Pescara, Aspelonga.

2. Cantone di Amandola.

Amandola, Montefortino, Monte gallo, Comunanza, Quinzano, e Ville, Monte Monaco, e Ville, Ellice, Gerora, Castel fiorito, Casale, e Ville annesse.

3. Cantone d' Ascoli.

Ascoli.

4. Cantone Rurale d'Ascoli.

Mezzano, Fundi. Colle, Pedana, Giustimana, Taverne, Vanarotta, Casacagnano, Valcenante, e Olibra incenante, Pizzirullo, Cerqueto, Veroli, Cassinino, Monestino, Vindola, e Ville Gabiano, Castel S. Pietro, Tavernelle, Appojano, e Palmiano, Polesio, Monte moro, Croce, Monte S. Pietro, Correto, e Portella, Mont' Adamo, Vanagrande, e piccola, Morignano, Casalena. Porchiano, e Ripaberarda, Gimigliano, Olibra, Pogiani, Cipparano, Castellano, e Vallerano. Castel Trusino, Rosara, Villa franca, e Cuperso, Appignano, e Castiglioni, Maltignano, Folignano, Lisciano. Ancarano.

5. Cantone di Camerino.

Camerino.

6. Cantone Rurale di Camerino

Sefri, Sorte, Poggio-Surifa, Laverino, e Laverinella, Agolla, e Copogna, Pioraco, Fiumenata, Castel S. Maria, Castel Raimondo, Collina Mecciano, Mergnano, Lanciano, Crispiero, Sabbieta, Tusseggia, Torrone, Borgiano, Borgianello, Ca-

stel S. Venanzo, Morro, Gelagna di sopra, e di sotto, Casale, S. Erasmo, Mistrano, Ornano, Valle S. Martino, Nibbiano, Piano di Palente, Viminano, Ragiano, Armagnano, Perito, Salvazzano, Seppio, Camosciano, Rovegnano, Agnano, Rocca di Selio, Rocchetta, Elci, e Case Sentino, Vallicchio, Varano, Gagliano, Pozzuolo, Capo la Piaggia, Statte, Tegge, Sala, Paganico, Altino S. Marcello, Cignano, S. Luca, Barignano, Arcofiato, Valcinara, Campolarzo, Biscotto, Fercia.

7. Cantone di Fallerone.

Fallerone, Mont' Appone, Massa, Loro, S. Angiolo, Penna, Monte S. Martino.

8. Cantone di Fermo.

Fermo.

9. Cantone di Porto di Fermo.

Porto di Fermo, Torre di Palma, Pedona, Attidona, Pedajo.

10. Cantone di Mont' Alto.

Mont' Alto, Patrignone, Monte Dinove, Force, Capradosso, e Poggio Canoso, Rotella, Castignano, Cosignano, Porchia,

11. Cantone di Monte Giorgio.

Monte Giorgio, Monte Verde, Belmonte, Grott' Azzolina, Rappagnano, Alteta, Cerreto, Monte Vidon Corrado, Magliano,

12. Cantone di Offida.

Offida, S. Benedetto, Acquaviva, Monte Prandone, Monte S. Polo, Spinetoli, Castorano, e Pescolla, Lama, Colli, e Pagliari.

13. Cantone di Petritoli.

Petritoli, Monte Vidon Combatte, Collina, Mont' Ottone, Monte Giberto, Monte Rubiano, Moresco, Trocchiano, Ponzano, Morignano.

14. Cantone di Pievetorina.

Pievetorina, Bolognola, Acqua Canina, Fiastra, Fiegni, S. Marco, Petrignano, Appennino, Vari, Gabbiano Casavecchia, Torrichio, Sorte, Tazza, Capriglia, Gallano, Antico, Piccolina, Fiordimonte, S. Maroto, Collemese, Colpolina, Pievebovigliana, Corvenano, S.Andrea, Isola, Raccamaja, Frontillo, Campi, Polverina, Giove, Seggiole, Lucciano, Ponte della Trave, Pie del Sasso, Valcandaea, Monte S. Polo, Valle S. Angelo, Massa, Serravalle, Bavaretto, Muccia Costa fiore.

15. *Cantone di Ripatransone*

Ripatransone, Grottammare, Carassai, Montefiore, Campofilone, Masignano, Marano, S. Andrea.

16. *Cantone di S. Vittoria*

S. Vittoria, Smerillo, Monte S. Pietro, Morico, S. Elpidio Morico, Mont' Elpere, Monte Rinaldo, Ortezzano, Monte Leone, Servigliano, Monte Falcone.

17. *Cantone di S. Elpidio*

S. Elpidio, Monte Granaro, Monturano, Torre S. Patrizio.

18. *Cantone di S. Giusto.*

S. Giusto, Petriolo, Mogliano, Monte S. Pietrangeli, Francavilla.

19. *Cantone di S. Ginesio.*

S. Ginesio, Ripa, Campo Rotondo, Morico, Monastero, e Collipietra, Gualdo, Rocca Colonnata, Sarnano.

Il Generale Gouvion S. Cyr.

Secondo l'Articolo 369. della Costituzione, il Consolato ordina che la presente Legge sarà pubblicata, eseguita, e munita del Sigillo della Repubblica. Dal Quirinale il di 21. Fiorile Anno Sesto.

Il Presidente del Consolato de Matthaeis
Dal Consolato il Segretario del Consolato Bassal
Per Copia conforme
Il Ministro della Giustizia, e Polizia Pierelli

N.° 253.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana
Li 26. Fiorile Anno VI. dell' Era Repubblicana
Ordine del Consolato .

Tutte le Autorità costituite Esecutive, Amministrative , e Giudiziali , le quali non si trovano attualmente nel posto assegnato loro dalla nomina del General Francese , vi si porteranno senza dilazione .

Non eseguendo i medesimi l' urgente disposizione del precedente Articolo , sono dichiarati responsabili di tutti gli sconcerti , che potranno accadere nei siti della loro destinazione , ed anche del ritardo , e non percezione delle Contribuzioni dei Luoghi medesimi , e verranno in seguito destituti .

Nessuna Rinuncia , o Dimissione del loro impiego , che le dette Autorità volessero emettere , non verrà accettata dal Consolato se non sarà spedita dal sito della residenza del loro Uffizio .

I Ministri della Giustizia , e Polizia , e dell' Interno sono incaricati della esecuzione del presente Ordine .

Il Presidente del Consolato De Matthæis
Dal Consolato
Pel Segretario del Consolato Ennio Visconti Console
Per copia conforme
Il Ministro della Giustizia, e Polizia Pierelli

N.° 254.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana una , ed indivisibile
Li 26. Fiorile Anno 6. Repubblicano
Gli Edili del Secondo Circondario .

Non ostante , che i Religiosi dell' uno , e dell' altro sesso abitanti nel nostro Circondario siano stati abilitati di ritirarsi dalla vita Monastica , e rientrare nel Seno delle loro Famiglie , o dai soppressi Conventi , e Monasteri traslatarsi negli altri destinati , nel Proclama del General Comandante le Truppe Francesi in Roma de 21. Fiorile ; nondimeno resta loro interdetto di portar seco tanto i Mobili della loro Camera ,

quanto quelli addetti al loro uso personale, se prima non si saranno presentati alla Municipalità del Secondo Circondario, che stà provisoriamente nella Casa del Cittadino Mannoni Prefetto Consolare di detta Municipalità per farne formare il dovuto Inventario.

Gli Superiori, e Superiore de' respettivi Conventi, e Monasteri saranno responsabili dell' adempimento di quanto negli Articoli VI. e IX. del sudetto Proclama vien prescritto.

Salute e Fratellanza

Gio: Battista Spada Presidente
Martelli Segretario

N.° 255.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana
27. Firorile (16. Maggio 1798. v. s.)
Anno VI. dell' Era Repubblicana
Giovanni Bufalini Ministro delle Finanze.

NOTIFICAZIONE.

IL Consolato trà le gravi incessanti sue cure per fondare sulle rovinose vestigia dell' abolito Governo le basi della felicità della rinascente Repubblica, non ha perduto di vista la Fiera di Sinigaglia, di cui ben conosce l' importanza, e gli utili rapporti coll' industria, e col commercio. Fù perciò appunto, che il prode Cittadino Alessandro Bertier Generale in Capo dell' invitta Armata Francese dal Quartier generale di Roma con suo Proclama delli 30. Piovoso, ne autorizzò la continuazione, come per lo passato, e che adesivamente li Consoli del Governo Provisorio con Decreto del primo Ventoso, la proclamarono anch' essi nelle forme consuete. Quindi si fà presentemente noto al Publico, che in quest' Anno ancora nella Città di Sinigaglia verrà aperta la solita Fiera nelli istessi giorni, e colle regole, e sistema daziale e con quelle Leggi su tal' uopo publicate negli Anni scorsi in conformita della disposizione della Legge organica sulle Finanze degli Articoli 14. e 15., e del Decreto Consolare delli 7. Fiorile, che ingiunge

di stabilire al più presto possibile il servizio delle Dogane in tutte le sue parti.

Nell' atto stesso però si prevengono i Negozianti, che resta proibita onninamente nella Fiera stessa l' introduzione, e vendita di qualunque siasi prodotto, e manifattura Inglese, Russa, e Portoghese, e che le Polize di carico dei Bastimenti, che approderanno alla Spiaggia, e nel Canale di detta Città, dovranno esibirsi per rilevare la vera provenienza delle sudette Merci, al quale effetto sarà stabilita una Deputazione nella Dogana al Porto.

La protezzione della Legge uguale indistintamente con tutti, la vigilanza di chi sarà destinato a presiedere alle operazioni doganali per impedire in esse, sotto le pene più rigorose la minima venalità, e l' attività colla quale su questo oggetto stesso veglieranno pur anche le Autorità costituite, debbono eccitare, ed incoraggire vieppiù in quest' Anno tutti i Commercianti, tanto esteri, che Nazionali a concorrere secondo il consueto alla Fiera sudetta.

Il Ministro delle Finanze Bufalini
Segretario Generale Beducci

N.° 256.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana
27. Fiorile Anno VI. dell' Era Repubblicana
Giovanni Bufalini Ministro delle Finanze.

NOTIFICAZIONE

IN esecuzione dei Decreti del Consolato emanati sotto li 18., e 25. Fiorile corrente si rende noto a tutti i Dilettanti del giuoco de' Lotti che da qui in avanti le Estrazioni che si fanno a Napoli saranno fatte in Roma, e nella solita forma come si è praticato fin' ora, di maniera che dette estrazioni ascenderanno al numero di diciotto per anno. Per maggior sodisfazione poi dei giocatori, si fa noto che quantunque resti del tutto escluso il giuoco per Napoli, ciò non ostante le estrazioni si continueranno provisoriamente a fare nei stabiliti giorni di

Sabato alle ore 23., come si pratica in Napoli, sulla Loggia di Monte Citorio. Principiando dunque dalla prossima Estrazione dei 14 Pratile Anno sesto Republicano (2. Giugno 1798. v. s.) l'Estrazione di Napoli si farà in Roma, e secondo questa si pagaranno le vincite dei Dilettanti nel Territorio della Repubblica.

Il sovvenire i suoi simili infelici è uno dei principali doveri del buon Cittadino, ed una massima indivisibile del Governo Democratico, quindi è che rimane fissato che anche in queste *Nove* estrazioni aggiunte si darà il solito sussidio dotale a quelle Zitelle cha avranno la fortuna di sortire dal Bussolo; e perciò la lista che serve per Roma sarà provisoriamente la medesima anche in queste Estrazioni. Siccome poi la Repubblica è una, perciò ancora tutte le Zitelle Povere del suo Territorio avranno in certo modo un diritto di poter essere incluse nel ruolo di quelle che aspirano al conseguimento di queste doti, togliendo in tal maniera una privativa sempre ingiusta in un libero Governo.

Il Ministro delle Finanze Bufalini
L' Amministratore Generale dei Lotti Rezzi Giuseppe

N.° 257.

LIBERTA'. EGUAGLIANZA

Repubblica Francese
Roma li 28. Fiorile Anno VI. Repubblicano
Il Capo di Brigada
Marchand Commandante della Piazza
Agli Albergatori, e Locandieri della Città di Roma.

VOI potrete, Cittadini, alloggiare senza alcuna mia autorizzazione tutti gli Artisti ed altre persone a piedi che vi si presenteranno.

Sono eccettuati da questa regola tutti i Stranieri che hanno Equipaggi, Carrozze, Servi, e Cavalli.

Gli Abitanti della Campagna che vanno e vengono a Roma per portarvi le loro derrate ai Mercati, non hanno egualmente bisogno di alcuna mia permissione. *Marchand*

N.° 258.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

In esecuzione dell'Articolo 369. della Costituzione della Repubblica Romana

Il Generale di Divisione Comandante le Truppe Francesi. Stazionato in Roma decreta la seguente Legge.

Qualunque Beneficio, eccettuati i Vescovati, e le Parrocchie, che diverrà vacante per morte, espulsione, o qualunque altra Causa resterà estinto.

I Capitali, e le rendite provenienti da questi Beneficj saranno unite alla Massa de' Beni Nazionali.

Fatto a Roma li 25. Fiorile Anno 6. dell'Era Repubblicana.

Il Generale di divisione Gouvion S.Cyr.

Il Consolato ordina, che la presente legge sarà publicata, eseguita, e munita del Sigillo della Repubblica.

Dal Quirinale il 28. Fiorile Anno Sesto.

Il Presidente del Consolato de Matthæis

Dal Consolato

Pel Segretario del Consolato Ennio Visconti Console.

Per copia conforme

Il Ministro della Giustizia, e Polizia Pierelli.

N.° 259.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

In nome della Repubblica Romana

28. Fiorile Anno VI. dell' Era Repubblicana

Ordine del Consolato.

IL Consolato considerando, che i bisogni urgentissimi della Repubblica non soffrono indugio.

Contando dall' altra parte sul Civismo e sullo zelo Repubblicano de' Cittadini di questa Comune centrale.

In virtù dell' Articolo XXIV. della Legge dei 10. Germile, ordina.

I. Che tutti gl' Abitanti della Comune di Roma daranno a titolo di prestito forzato la metà delle loro Posate d' Argento.

II. Che tutti quelli, che non adempiranno quest'ordine nel termine di tre giorni consecutivi alla data del medesimo, saran-

no soggetti ad un doppio prestito sotto l'esecuzione militare.

III. Che dette Posate saranno ricevute al Monte di Pietà, al Banco di S. Spirito, alla Casa detta delle Convertite al Corso, e a quella del Gesù.

IV. Che i Cittadini, i quali ne' detti siti riceveranno il prestito delle Posate, daranno a ciascuno un Riscontro del peso, e valore di detti effetti stimati in piastre.

V. Il Consolato autorizza tutti i Questori, e la Tesorerìa Nazionale a ricevere detti Riscontri; pel loro valore nominale come moneta fina.

VI. Che que' Cittadini, i quali non vorranno erogarli in tal maniera, potranno nel termine di due Mesi riceverne l'equivalente, o in Cedole correnti secondo la valuta del giorno, o in moneta di rame a lor piacimento.

VII. Il Ministro delle Finanze è incaricato di far eseguire il presente Ordine.

Il Presidente del Consolato De Matthæis
Dal Consolato
Pel Segretario del Consolato E. Visconti Console
Per copia conforme
Il Ministro delle Finanze Bufalini

N.° 260.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana
Roma 30. Fiorile Anno VI. Repubblicano
L' Amministrazione dipartimentale del Tevere.

NOTIFICAZIONE

IN esecuzione di quanto si ordina nei Proclami del 5. e 30. Germile, e del 17. dello spirante, dovendosi venire alla vendita dei Beni Nazionali, trà quali sono compresi anche quelli provenienti dalle soppressioni dei Monasterj, Conventi, ed altri Luoghi Pii, per togliere dalla mente di chiunque ogni dubbiezza, che raffreddi il desiderio di farne acquisto, causata dall' incertezza, che possono esser quelli soggetti ad ipoteche, o ad altri pesi, e vincoli, rimangono invitati tutti quelli, che abbiano alcun driito, azione, ed ipoteca sopra di detti Fondi, a dare

INDICE CRONOLOGICO

DI CARTE PUBLICHE ETC.

Il primo Numero indica l'Era Rep.
Il secondo Numero indica il v. s.
Il terzo indica la numerazione degli Edi tti &c.

IN.

INDICE ALFABETICO

DELLE MATERIE

A

B

C

CANTONI DI TUTTI I DIPARTIMENTI DELLA R. R.

DIPARTIMENTI DELLA REPUBBLICA ROMANA

F

G

I

S

T